

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1149
Tomo II

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli affari esteri

(COLOMBO)

di concerto col Ministro dell'interno

(MANCINO)

col Ministro di grazia e giustizia

(CONSO)

col Ministro *ad interim* delle finanze

(AMATO)

col Ministro del tesoro

(BARUCCI)

col Ministro della pubblica istruzione

(JERVOLINO RUSSO)

col Ministro dell'agricoltura e delle foreste

(DIANA)

col Ministro dei trasporti e *ad interim* della marina mercantile

(TESINI)

col Ministro delle poste e delle telecomunicazioni

(PAGANI)

col Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato

(GUARINO)

col Ministro del lavoro e della previdenza sociale

(CRISTOFORI)

col Ministro del commercio con l'estero

(VITALONE)

col Ministro della sanità

(COSTA)

col Ministro per il coordinamento della protezione civile

(FACCHIANO)

**e col Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie
e per gli affari regionali**

(CIAURRO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 APRILE 1993

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sullo Spazio economico europeo con protocolli, allegati e dichiarazioni, fatto a Oporto il 2 maggio 1992, e il protocollo di adattamento di detto Accordo, con allegato, firmato a Bruxelles il 17 marzo 1993

INDICE

TOMO I

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica	»	18
Disegno di legge	»	20
Accordo	»	23
Protocolli	»	74

TOMO II

Allegato all'accordo	<i>Pag.</i>	411
Dichiarazioni	»	861
Protocollo di adattamento	»	951
Allegato al protocollo	»	964

ALLEGATO I

QUESTIONI VETERINARIE E FITOSANITARIE

Elenco di cui all'articolo 17

INTRODUZIONE

Ove gli atti cui è fatto riferimento nel presente allegato contengano concetti o si riferiscano a procedure peculiari dell'ordinamento giuridico comunitario, quali:

- preamboli,
- destinatari degli atti comunitari,
- territorio o lingue della Comunità,
- diritti e obblighi degli Stati membri, loro enti pubblici, imprese o singoli cittadini, nei rapporti reciproci e
- procedure di informazione e di notificazione,

si applica il protocollo 1 sugli adattamenti orizzontali, salvo qualora sia altrimenti previsto nel presente allegato.

ADEGUAMENTI SETTORIALI

Ai fini degli atti di cui al presente allegato la Svizzera e il Liechtenstein sono considerati come un unico territorio.

I. QUESTIONI VETERINARIE

1. a) Non si applicano le disposizioni concernenti le relazioni con i paesi terzi che figurano negli atti cui è fatto riferimento nel presente capo. Valgono tuttavia i seguenti principi generali:
 - le Parti contraenti non applicano, alle importazioni dai paesi terzi, disposizioni più favorevoli di quelle derivanti dall'accordo.

Per quanto concerne tuttavia le sostanze ad azione ormonale o tirostatica, gli Stati AELS (EFTA) possono mantenere la loro legislazione nazionale in materia di importazioni dai paesi terzi.
 - Negli scambi tra Stati AELS (EFTA) o tra uno Stato AELS (EFTA) e la Comunità gli animali ed i prodotti provenienti dai paesi terzi, oppure i prodotti derivati in parte o per intero da questi, devono soddisfare le norme stabilite dalla Parte contraente di importazione per quanto concerne i paesi terzi.

La Parte contraente di esportazione provvede affinché l'autorità competente adotti comunque le misure necessarie per garantire il rispetto delle disposizioni contenute nel presente paragrafo.
- b) Le Parti contraenti riesaminano la questione nel corso del 1995.
2. Non si applicano le disposizioni relative ai controlli alle frontiere, al benessere degli animali e alle modalità finanziarie contenute negli atti cui è fatto riferimento nel presente capo. Le Parti contraenti riesaminano la questione nel corso del 1995.
3. Per consentire all'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) di adottare le necessarie misure, gli atti cui è fatto riferimento nel presente capo saranno applicabili, ai fini dell'accordo, nove mesi dopo l'entrata in vigore dell'accordo e al più tardi a decorrere dal 1° gennaio 1994.
4. Gli atti cui è fatto riferimento nel presente capo, fatta eccezione per le direttive 91/67/CEE, 91/492/CEE e 91/493/CEE, non si applicano all'Islanda. Negli scambi con l'Islanda in settori non disciplinati dagli atti in questione le altre Parti contraenti possono mantenere il loro regime di paese terzo. Le Parti contraenti riesaminano la questione nel corso del 1995.
5. Fatta salva l'integrazione nel presente accordo della normativa comunitaria in materia di BSE (encefalopatia spongiforme dei bovini) e in attesa dei risultati delle discussioni in corso intese a pervenire, quanto prima, ad un accordo generale sull'applicazione di tale normativa da parte degli Stati AELS (EFTA), questi ultimi possono applicare le rispettive normative nazionali. Essi tuttavia si impegnano ad applicare, in modo non discriminatorio e prevedibile, norme nazionali trasparenti basate su criteri obiettivi. Le norme nazionali in questione vengono comunicate alla Comunità economica europea secondo le modalità stabilite dal protocollo 1, paragrafo 4, al più tardi al momento dell'entrata in vigore dell'accordo. La Comunità economica europea si riserva il diritto di applicare norme analoghe negli scambi con lo Stato AELS (EFTA) interessato. Le Parti contraenti riesaminano la situazione nel corso del 1995.

6. Fatta salva l'integrazione nel presente accordo della normativa comunitaria relativa alla nuova malattia dei suini e in attesa dei risultati delle discussioni in corso intese a pervenire, quanto prima possibile, ad un accordo generale sull'applicazione di tale normativa da parte della Norvegia, quest'ultima può applicare le proprie norme protettive, basate sulla definizione di regioni non colpite, per quanto concerne i suini vivi, le carni fresche, i prodotti a base di carne e lo sperma di suini. Le altre Parti contraenti si riservano il diritto di applicare norme analoghe negli scambi con la Norvegia. Le Parti contraenti riesaminano la situazione nel corso del 1995.
7. Fatta salva l'integrazione nel presente accordo della direttiva 91/68/CEE del Consiglio relativa alle condizioni di polizia sanitaria da applicare negli scambi intracomunitari di ovini e caprini ed in attesa dei risultati delle discussioni in corso intese a pervenire, quanto prima, ad un accordo generale sull'applicazione di tale normativa da parte dell'Austria, della Finlandia e della Norvegia, tali Parti contraenti possono applicare le rispettive legislazioni nazionali. Le altre Parti contraenti possono mantenere, in questo settore, il proprio regime di paese terzo nei confronti dei suddetti paesi. Le Parti contraenti riesaminano la situazione nel corso del 1995.
8. Fatta salva l'integrazione nel presente accordo della direttiva 91/67/CEE del Consiglio che stabilisce le norme di polizia sanitaria per la commercializzazione di animali e prodotti d'acquacoltura e in attesa dei risultati delle discussioni in corso intese a pervenire, quanto prima, ad un accordo generale sull'applicazione di tale normativa da parte della Finlandia, dell'Islanda e della Norvegia, queste Parti contraenti possono applicare le rispettive legislazioni nazionali in materia di pesci e crostacei vivi, nonché di uova e gameti di pesci e di crostacei per l'allevamento o il ripopolamento. Le altre Parti contraenti possono mantenere, in questi settori, il loro regime di paese terzo nei confronti dei paesi suddetti. Le Parti contraenti riesaminano la situazione nel corso del 1995.
9. Clausola di salvaguardia
 1. a) La Comunità economica europea e qualsiasi Stato AELS (EFTA) possono, per gravi motivi di sanità pubblica o di salute degli animali, adottare misure cautelari provvisorie, secondo le proprie procedure, nei confronti dell'introduzione nel loro territorio di animali o prodotti di origine animale.

Tali misure sono notificate immediatamente ad ogni Parte contraente, nonché alla Commissione delle Comunità europee e all'Autorità di vigilanza AELS (EFTA).
 - b) Le consultazioni sulla situazione si svolgono entro dieci giorni dalla data della notifica.

La Commissione delle Comunità europee e/o l'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) adottano, nell'ambito delle rispettive competenze, le misure necessarie tenendo debito conto dei risultati delle suddette consultazioni.
 2. La Commissione delle Comunità europee e l'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) possono organizzare consultazioni qualsiasi aspetto della situazione in materia di sanità pubblica o di salute degli animali. Si applicano le disposizioni del punto 1, lettera b).
 3. a) La Commissione delle Comunità europee trasmette all'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) ogni decisione di salvaguardia relativa agli scambi intracomunitari. Qualora l'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) consideri inadeguata la decisione si applicano le disposizioni del punto 2.
 - b) L'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) trasmette alla Commissione delle Comunità europee ogni decisione di salvaguardia relativa agli scambi tra Stati AELS (EFTA). Qualora la Commissione ritenga inadeguata tale decisione si applicano le disposizioni del punto 2.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

10. Ispezioni in loco

- 1) Per quanto concerne l'applicazione delle disposizioni di cui al presente capo in materia di controlli occasionali, di ispezioni o di controversie che richiedono la partecipazione di esperti, l'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) è responsabile per gli Stati AELS (EFTA).
- 2) Si applicano i seguenti principi:
 - a) le ispezioni vengono effettuate secondo programmi equivalenti a quelli della Comunità economica europea;
 - b) l'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) 10 dispone, per le ispezioni negli Stati AELS (EFTA), di una struttura equivalente a quella esistente nella Comunità economica europea;
 - c) per le ispezioni sono applicati gli stessi criteri;
 - d) ai fini dell'ispezione l'ispettore è indipendente;
 - e) gli ispettori possiedono un livello analogo di formazione e di esperienza;
 - f) le informazioni concernenti le ispezioni sono scambiate tra la Commissione delle Comunità europee e l'Autorità di vigilanza AELS (EFTA);
 - g) la Commissione delle Comunità europee e l'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) coordinano le misure da adottare in seguito alle ispezioni.
- 3) Le necessarie modalità di attuazione relative alle disposizioni in materia di controlli occasionali, di ispezioni o di controversie che richiedono la partecipazione di esperti vengono stabilite dalla Commissione delle Comunità europee e dall'Autorità di vigilanza AELS (EFTA), in stretta cooperazione tra di loro.
- 4) Le modalità in materia di controlli occasionali, di ispezioni o di controversie che richiedono la partecipazione di esperti di cui al presente capo valgono solamente per gli atti o per le parti di atti applicati dagli Stati AELS (EFTA).

11. Designazione di laboratori di riferimento comuni

Fatte salve le relative implicazioni finanziarie, i laboratori di riferimento comunitari servono da laboratori di riferimento per tutte le Parti contraenti dell'accordo.

Tra le Parti contraenti si svolgono consultazioni intese a stabilire le modalità di lavoro.

12. Il Comitato scientifico veterinario

La Commissione delle Comunità europee nomina, oltre al numero di membri di cui all'articolo 3 della decisione 81/651/CEE della Commissione (1), due esperti scientifici altamente qualificati dei paesi AELS (EFTA) per ognuna delle sezioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1 e all'articolo 3 della decisione, che parteciperanno a pieno titolo ai lavori del Comitato scientifico veterinario. Essi non parteciperanno alle votazioni e la loro posizione verrà messa a verbale separatamente.

(1) GU n. L 233 del 19.8.1981, pag. 32.

ATTI CUI E' FATTO RIFERIMENTO

1. TESTI FONDAMENTALI

1.1 SALUTE DEGLI ANIMALI

1.1.1 Scambi e immissione sul mercato

Bovini/suini

1. 364 L 0432: Direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina (GU n. 121 del 29.7.1964, pag. 1977), modificata da:
 - 366 L 0600: Direttiva 66/600/CEE del Consiglio, del 25 ottobre 1966 (GU n. L 192 del 27.10.1966, pag. 3294)
 - 371 L 0285: Direttiva 71/285/CEE del Consiglio, del 19 luglio 1971 (GU n. L 179 del 9.8.1971, pag. 1)
 - 1 72 B: Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU n. L 73 del 27.3.1972, pag. 76)
 - 372 L 0445: Direttiva 72/445/CEE del Consiglio, del 28 dicembre 1972 (GU n. L 298 del 31.12.1972, pag. 49)
 - 373 L 0150: Direttiva 73/150/CEE del Consiglio, del 5 giugno 1973 (GU n. L 172 del 28.6.1973, pag. 18)
 - 377 L 0098: Direttiva 77/98/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976 (GU n. L 26 del 31.1.1977, pag. 81)
 - 379 L 0109: Direttiva 79/109/CEE del Consiglio, del 24 gennaio 1979 (GU n. L 29 del 3.2.1979, pag. 20)
 - 379 L 0111: Direttiva 79/111/CEE del Consiglio, del 24 gennaio 1979 (GU n. L 29 del 3.2.1979, pag. 26)
 - 380 L 0219: Direttiva 80/219/CEE del Consiglio, del 22 gennaio 1980 (GU n. L 47 del 21.2.1980, pag. 25)
 - 380 L 1098: Direttiva 80/1098/CEE del Consiglio, dell'11 novembre 1989 (GU n. L 325 del 1°.12.1980, pag. 11)
 - 380 L 1274: Direttiva 80/1274/CEE del Consiglio, del 22 dicembre 1980 (GU n. L 375 del 31.12.1980, pag. 75)
 - 381 L 0476: Direttiva 81/476/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1981 (GU n. L 186 dell'8.7.1981, pag. 20)
 - 382 L 0061: Direttiva 82/61/CEE del Consiglio, del 26 gennaio 1982 (GU n. L 29 del 6.2.1982, pag. 13)
 - 382 L 0893: Direttiva 82/893/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1982 (GU n. L 378 del 31.12.1982, pag. 57)

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- 383 L 0642: Direttiva 83/642/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1983 (GU n. L 358 del 22.12.1983, pag. 41)
- 383 L 0646: Direttiva 83/646/CEE del Consiglio, del 13 dicembre 1983 (GU n. L 360 del 23.12.1983, pag. 44)
- 384 L 0336: Direttiva 84/336/CEE del Consiglio, del 19 giugno 1984 (GU n. L 177 del 4.7.1984, pag. 22)
- 384 L 0643: Direttiva 84/643/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1984 (GU n. L 339 del 27.12.1984, pag. 27)
- 384 L 0644: Direttiva 84/644/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1984 (GU n. L 339 del 27.12.1984, pag. 30)
- 385 L 0320: Direttiva 85/320/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1985 (GU n. L 168 del 28.6.1985, pag. 36)
- 385 L 0586: Direttiva 85/586/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1985 (GU n. L 372 del 31.12.1985, pag. 44)
- 387 D 0231: Decisione 87/231/CEE del Consiglio, del 7 aprile 1987 (GU n. L 99 dell'11.4.1987, pag. 18)
- 387 L 0489: Direttiva 87/489/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1987 (GU n. L 280 del 3.10.1987, pag. 28)
- 388 L 0406: Direttiva 88/406/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1988 (GU n. L 194 del 22.7.1988, pag. 1)
- 389 L 0360: Direttiva 89/360/CEE del Consiglio, del 30 maggio 1989 (GU n. L 153 del 6.6.1989, pag. 29)
- 389 D 0469: Decisione 89/469/CEE della Commissione, del 28 luglio 1989 (GU n. L 225 del 3.8.1989, pag. 51)
- 389 L 0662: Direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989 (GU n. L 395 del 30.12.1989, pag. 13)
- 390 L 0422: Direttiva 90/422/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990 (GU n. L 224 del 18.8.1990, pag. 9)
- 390 L 0423: Direttiva 90/423/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990 (GU n. L 224 del 18.8.1990, pag. 13)
- 390 L 0425: Direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990 (GU n. L 224 del 18.8.1990, pag. 29)
- 391 D 0013: Decisione 91/13/CEE della Commissione, del 17 dicembre 1990 (GU n. L 8 dell'11.1.1991, pag. 26)
- 391 D 0177: Decisione 91/177/CEE della Commissione, del 26 marzo 1991 (GU n. L 86 del 6.4.1991, pag. 32)

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

a) All'articolo 2, lettera o) relativo alle regioni è aggiunto il seguente testo:

- Austria: "Bundesland"
- Finlandia: "Lääni/Län"
- Norvegia: "Fylke"
- Svezia: "Län"
- Svizzera/Liechtenstein: "Kanton/Canton/Cantone"

b) L'articolo 4 ter non si applica. Verrà stabilita una nuova legislazione in base alla procedura prevista dall'accordo.

c) All'articolo 10, paragrafo 2, le date 1° luglio 1991 e 1° gennaio 1992 che figurano nell'ultima frase del paragrafo sono rispettivamente sostituite, per quanto concerne gli Stati AELS (EFTA), dal 1° gennaio 1993 e 1° luglio 1993.

d) Nell'allegato B, punto 12 è aggiunto, per quanto concerne gli Istituti statali responsabili del controllo ufficiale delle tubercoline, il seguente testo:

*m) Austria: Bundesanstalt für Tierseuchenbekämpfung, Mödling

n) Finlandia: Veterinærinstituttet, Oslo

o) Norvegia: Veterinærinstituttet, Oslo

p) Svezia: L'istituto del paese fornitore

q) Svizzera/Liechtenstein: Eidgenössisches Institut für
Viruskrankheiten und
Immunprophylaxe, Mittelhäusern"

e) Nell'allegato C, punto 9 è aggiunto, per quanto concerne gli istituti responsabili del controllo ufficiale degli antigeni, il seguente testo:

*m) Austria: Bundesanstalt für Tierseuchenbekämpfung, Mödling

n) Finlandia: Veterinærinstituttet, Oslo

o) Norvegia: Veterinærinstituttet, Oslo

p) Svezia: Statens veterinärmedicinska
anstalt, Uppsala

q) Svizzera/Liechtenstein: Institut für Veterinär-
Bakteriologie, Berna"

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

f) Nell'allegato F

Modello I, nota 4,
Modello II, nota 5,
Modello III, nota 4 e
Modello IV, nota 5,
è aggiunto, per quanto concerne le denominazioni dei servizi veterinari, il seguente testo:

- m) Austria: Amtstierarzt
- n) Finlandia: Kunnaneläinlääkäri/Kaupungineläinlääkäri/Läinineläinlääkäri
Kommunalveterinär/Stads-veterinär/Länsveterinär
- o) Norvegia: Distriktsveterinær
- p) Svezia: Gränsveterinär/Distriktsveterinär
- q) Svizzera/Liechtenstein: Kontrolltierarzt/Vétérinaire de
contrôle/Veterinario di controllo

g) Nell'allegato G parte A, punto 2 è aggiunto, per quanto concerne gli Istituti ufficiali, il seguente testo:

- m) Austria: Bundesanstalt für
Tierseuchenbekämpfung, Mödling
- n) Finlandia: Valtion eläinlääketieteellinen
laitos, Helsinki/Statens
veterinärmedicinska anstalt,
Helsingfors
- o) Norvegia: Veterinærinstituttet, Oslo
- p) Svezia: Statens veterinärmedicinska
anstalt, Uppsala
- q) Svizzera/Liechtenstein: Eidgenössisches Institut für
Viruskrankheiten und
Immunprophylaxe, Mittelhäusern

Ovini/caprini

2. 391 L. 0068: Direttiva 91/68/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, relativa alle condizioni di polizia sanitaria da applicare negli scambi intracomunitari di ovini e caprini (GU n. L 46 del 19.2.1991, pag. 19)

Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

- a) L'articolo 2, punto 3) è sostituito dal seguente testo:

"azienda: il complesso agricolo o la stalla del commerciante ai sensi delle vigenti regolamentazioni nazionali, situati nel territorio di uno Stato membro della Comunità o di uno Stato AELS (EFTA), nei quali sono tenuti o allevati abitualmente bovini e suini, ovini e caprini, pollame vivo e conigli domestici, nonché l'azienda definita all'articolo 2, lettera (a) della direttiva 90/426/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi vivi in provenienza dai paesi terzi (1)."

- b) L'articolo 2, punto 9) è sostituito dal seguente testo:

"mercato o centro di raccolta riconosciuto: qualsiasi luogo, diverso dall'azienda, in cui sono venduti o acquistati e/o in cui sono raccolti, caricati o imbarcati ovini e/o caprini e che è conforme all'articolo 3, paragrafo 7 della direttiva 64/432/CEE del Consiglio e che è stato riconosciuto."

- c) L'articolo 4, paragrafo 1, lettera a) è sostituito dal seguente testo:

"devono essere identificati e registrati in modo da permettere di risalire all'azienda, al centro o all'organismo di origine o di passaggio. Per l'identificazione gli Stati AELS (EFTA) s'impegnano a coordinare il proprio sistema tra di loro e con la Comunità."

Anteriormente al 1° settembre 1993 gli Stati AELS (EFTA) adottano le misure appropriate per garantire che i sistemi di identificazione e di registrazione applicabili agli scambi all'interno del SEE siano estesi ai movimenti di animali all'interno del loro territorio. I sistemi nazionali di identificazione e di registrazione vanno notificati all'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) anteriormente al 1° luglio 1993."

(1) GU n. L 224 del 18.8.1990, pag. 42.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- d) L'articolo 4, paragrafo 2, primo trattino è sostituito dal seguente testo:
- che dovrebbero essere eliminati nell'ambito di un programma nazionale di eradicazione delle malattie non previste nel seguente elenco o al capitolo I dell'allegato B della presente direttiva:
- Afta epizootica
 - Peste suina classica
 - Peste suina africana
 - Malattia vescicolare dei suini
 - Malattia di Newcastle
 - Peste bovina
 - Peste dei piccoli ruminanti
 - Stomatite vescicolare
 - Febbre catarrale
 - Peste equina
 - Encefalomyelite virale equina
 - Malattia di Teschen
 - Influenza aviaria
 - Vaiolo degli ovicapri
 - Dermatite nodulare contagiosa
 - Febbre della Rift Valley
 - Pleuropolmonite contagiosa dei bovini.*
- e) L'articolo 4, paragrafo 2, secondo trattino è sostituito dal seguente testo:
- che non possono essere commercializzati sul loro territorio per motivi sanitari o di polizia sanitaria.*
- f) L'articolo 6, lettera b), punto i), primo trattino è sostituito dal seguente testo:
- l'azienda è soggetta a regolari controlli veterinari ufficiali, conformemente alle seguenti disposizioni:
- Fatte salve le funzioni di controllo assegnate al veterinario ufficiale dal presente accordo, la competente autorità sottopone a controlli le aziende, i mercati o i centri di raccolta autorizzati, i centri e gli organismi, allo scopo di accertarsi che gli animali o i prodotti destinati agli scambi siano conformi ai requisiti stabiliti dalla presente direttiva e rispettino in particolare le condizioni previste dall'articolo 4, paragrafo 1, lettera a) in materia di identificazione e registrazione e siano accompagnati, sino alla/e loro destinazione/i, dai certificati sanitari secondo quanto dispone la presente direttiva.*
- g) All'articolo 8, paragrafo 2 le date 1° gennaio 1992 e 1° luglio 1992 che figurano nell'ultima frase del paragrafo sono rispettivamente sostituite, per quanto riguarda gli Stati AELS (EFTA), dalle date 1° gennaio 1993 e 1° luglio 1993.
- h) L'articolo 10 non si applica.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- i) Nell'allegato A, capitolo 2, punto D) 2), la prima frase è sostituita dal seguente testo:

"sino al 1° settembre 1993 ovini o caprini che provengono da un'azienda diversa da quelle di cui al punto 1 e che rispondono alle seguenti condizioni:

- j) L'allegato C è sostituito dal seguente testo:

"Prove per la ricerca della brucellosi (*B. melitensis*)

Per poter qualificare un'azienda indenne da brucellosi la ricerca della brucellosi (*B. melitensis*) viene effettuata mediante la prova del rosa di Bengala o la prova di fissazione del complemento descritte ai seguenti punti 1) e 2), oppure mediante qualsiasi altro metodo riconosciuto in base alla procedura di cui all'articolo 15 della presente direttiva. La prova di fissazione del complemento è utilizzata per gli esami da effettuare su singoli animali.

1. Prova del rosa di Bengala

La prova del rosa di Bengala può essere utilizzata per lo screening degli allevamenti ovini e caprini ai fini del riconoscimento dello status di allevamenti ufficialmente indenni o indenni da brucellosi.

2. Prova di fissazione del complemento

- a) La prova di fissazione del complemento deve essere utilizzata per tutte le prove su singoli animali.
- b) La prova di fissazione del complemento può essere utilizzata per gli allevamenti ovini o caprini allo scopo di riconoscere agli allevamenti lo status di ufficialmente indenni o indenni da brucellosi.

Qualora la prova del rosa di Bengala dia esito positivo su oltre il 5% degli animali di un'allevamento occorre effettuare un'ulteriore prova su ogni singolo animale dell'allevamento mediante il metodo di fissazione del complemento.

Nella prova di fissazione del complemento il siero che contiene 20 o più unità di ICFT/ml deve essere considerato positivo.

Gli antigeni utilizzati debbono essere approvati dal laboratorio nazionale e standardizzati rispetto al secondo siero standard internazionale anti-brucella abortus."

- k) All'allegato E

il modello I, III b) e V e) terzo trattino,
il modello II, III b) e V f) terzo trattino e
il modello III, III b) e V i) terzo trattino
non si applicano.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Equidi

3. 390 L 0426: Direttiva 90/426/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi (GU n. L 224 del 18.8.1990, pag. 42)

Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

- a) L'articolo 9 non si applica.
- b) Nell'allegato C, nota 1, è aggiunto il seguente testo:

*Austria: Amtstierarzt

Finlandia: Kunnaneläinlääkäri/Kaupungin-eläinlääkäri/Läänineläinlääkäri
Kommunalveterinär/Stads-veterinär/Länsveterinär

Norvegia: Distriktsveterinær

Svezia: Gränsveterinär/Distriktsveterinär

Svizzera/Liechtenstein: Kontrolltierarzt/Vétérinaire de contrôle/Veterinario di controllo

Pollame e uova da cova

4. 390 L 0539: Direttiva 90/539/CEE del Consiglio, del 15 ottobre 1990, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova (GU n. L 303 del 31.10.1990, pag. 6)

Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

- a) All'articolo 3, paragrafo 1 la data 1° luglio 1991 che figura nella prima frase del paragrafo è sostituita, per quanto concerne gli Stati AELS (EFTA), dalla data 1° gennaio 1993.
- b) Ai fini dell'articolo 7, punto 1, lettera b), si applicano le disposizioni in materia di stampigliatura previste dal regolamento (CEE) n. 1868/77 della Commissione (1). Ai fini dell'applicazione di tali disposizioni valgono, per gli Stati AELS (EFTA), le seguenti abbreviazioni:

AT per l'Austria

FI per la Finlandia

NO per la Norvegia

SE per la Svezia

CH o FL per la Svizzera e il Liechtenstein

(1) GU n. L 209 del 17.8.1977, pag. 1.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- c) All'articolo 13, paragrafo 2, le date 1° luglio 1991 e 1° gennaio 1992 che figurano nel secondo comma sono rispettivamente sostituite, per quanto concerne gli Stati AELS (EFTA), dalle date del 1° gennaio 1993 e del 1° luglio 1993.
- d) All'articolo 14, paragrafo 2 le date 1° luglio 1991 e 1° gennaio 1992 che figurano nell'ultima frase del paragrafo sono rispettivamente sostituite, per quanto concerne gli Stati AELS (EFTA), dalle date 1° gennaio 1993 e 1° luglio 1993.
- e) L'articolo 29 non si applica.
- f) L'articolo 30 non si applica.
- g) Nell'allegato I è aggiunto, per quanto concerne i laboratori nazionali di riferimento per le malattie aviarie, il seguente testo:
- *Austria: Bundesanstalt für
Viruseuchenbekämpfung bei
Haustieren, Wien-Hetzendorf
- Finlandia: Valtion eläinlääketieteellinen
laitos, Helsinki/ Statens
veterinärmedicinska anstalt,
Helsingfors
- Norvegia: Veterinærinstituttet, Oslo
- Svezia: Statens veterinärmedicinska
anstalt, Uppsala
- Svizzera/Liechtenstein: Eidgenössisches Institut für
Viruskrankheiten und
Immunprophylaxe, Mittelhäusern"
- h) All'allegato II, capitolo I, punto 2) non si applica il riferimento al regolamento (CEE) n. 2782/75.

Acquacoltura

5. 391 L 0067: Direttiva 91/67/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, che stabilisce le norme di polizia sanitaria per la commercializzazione di animali e prodotti d'acquacoltura (GU n. L 46 del 19.2.1991, pag. 1)

Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

L'articolo 16 non si applica.

Embrioni di animali della specie bovina

6. 389 L 0556: Direttiva 89/556/CEE del Consiglio, del 25 settembre 1989, che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni da paesi terzi di embrioni di animali domestici della specie bovina (GU n. L 302 del 19.10.1989, pag. 1), modificata da:

- 390 L 0425: Direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990 (GU n. L 224 del 18.8.1990, pag. 29)

Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

L'articolo 14 non si applica.

Sperma di animali della specie bovina

7. 388 L 0407: Direttiva 88/407/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1988, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di sperma, surgelato degli animali della specie bovina (GU n. L 194 del 22.7.1988, pag. 10), modificata da:

- 390 L 0120: Direttiva 90/120/CEE del Consiglio, del 5 marzo 1990 (GU n. L 71 del 17.3.1990, pag. 37)
- 390 L 0425: Direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990 (GU n. L 224 del 18.8.1990, pag. 29)

Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

L'articolo 15 non si applica.

Sperma di animali della specie suina

8. 390 L 0429: Direttiva 90/429/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di sperma di animali della specie suina (GU n. L 224 del 18.8.1990, pag. 62)

Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

- a) L'articolo 6, paragrafo 2 non si applica.
- b) L'articolo 14 non si applica.
- c) L'articolo 15 non si applica.

Carni fresche

9. **372 L 0461:** Direttiva 72/461/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di carni fresche (GU n. L 302 del 31.12.1972, pag. 24), modificata da:

- **377 L 0098:** Direttiva 77/98/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976 (GU n. L 26 del 31.1.1977, pag. 81)
- **380 L 0213:** Direttiva 80/213/CEE del Consiglio, del 22 gennaio 1980 (GU n. L 47 del 21.2.1980, pag. 1)
- **380 L 1099:** Direttiva 80/1099/CEE del Consiglio, dell'11 novembre 1980 (GU n. L 325 del 1° 12.1980, pag. 14)
- **381 L 0476:** Direttiva 81/476/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1981 (GU n. L 186 dell'8.7.1981, pag. 20)
- **382 L 0893:** Direttiva 82/893/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1982 (GU n. L 378 del 31.12.1982, pag. 57)
- **383 L 0646:** Direttiva 83/646/CEE del Consiglio, del 13 dicembre 1983 (GU n. L 360 del 23.12.1983, pag. 44)
- **384 L 0336:** Direttiva 84/336/CEE del Consiglio, del 19 giugno 1984 (GU n. L 177 del 4.7.1984, pag. 22)
- **384 L 0643:** Direttiva 84/643/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1984 (GU n. L 339 del 27.12.1984, pag. 27)
- **385 L 0322:** Direttiva 85/322/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1985 (GU n. L 168 del 28.6.1985, pag. 41)
- **387 L 0064:** Direttiva 87/64/CEE del Consiglio, del 30 dicembre 1986 (GU n. L 34 del 5.2.1987, pag. 52)
- **387 D 0231:** Decisione 87/231/CEE del Consiglio, del 7 aprile 1987 (GU n. L 99 dell'11.4.1987, pag. 18)
- **387 L 0489:** Direttiva 87/489/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1987 (GU n. L 280 del 3.10.1987, pag. 28)
- **389 L 0662:** Direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989 (GU n. L 395 del 30.12.1989, pag. 13)
- **391 L 0266:** Direttiva 91/266/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991 (GU n. L 134 del 29.5.1991, pag. 45)

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

- a) All'articolo 5, paragrafo 1, il riferimento al capitolo IX dell'allegato I è sostituito dal riferimento al capitolo XI dell'allegato I.
- b) Ai fini dell'applicazione dell'articolo 8 bis, paragrafo 2, il riferimento all'articolo 9 della direttiva 89/662/CEE del Consiglio va letto come riferimento all'allegato I, capo 8, paragrafo 9 dell'accordo SEE
- c) L'articolo 13 bis non si applica. Verrà elaborata una nuova normativa secondo la procedura prevista dall'accordo.
- d) L'articolo 15 non si applica.
- e) Al paragrafo 2, terzo trattino dell'allegato è aggiunto il seguente testo:
"AELS (EFTA)".

Carni di pollame

10. 391 L 0494: Direttiva 91/494/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1991, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di carni fresche e di volatili da cortile (GU n. L 268 del 24.9.1991, pag. 35)

Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

L'articolo 6 non si applica.

Prodotti a base di carni

11. 380 L 0215: Direttiva 80/215/CEE del Consiglio, del 22 gennaio 1990, relativa a problemi di polizia sanitaria negli scambi intracomunitari di prodotti a base di carni (GU n. L 47 del 21.2.1980, pag. 4), modificata da:
 - 380 L 1100: Direttiva 80/1100/CEE del Consiglio, dell'11 novembre 1980 (GU n. L 325 del 1°.12.1980, pag. 16)
 - 381 L 0476: Direttiva 81/476/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1981 (GU n. L 186 dell'8.7.1981, pag. 20)
 - 385 L 0321: Direttiva 85/321/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1985 (GU n. L 168 del 28.6.1985, pag. 39)
 - 387 L 0491: Direttiva 87/491/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1987 (GU n. L 279 del 2.10.1987, pag. 27)

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- 388 L 0660: Direttiva 88/660/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1988 (GU n. L 382 del 31.12.1988, pag. 35)
- 389 L 0662: Direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989 (GU n. L 395 del 30.12.1989, pag. 13)

Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

- a) Ai fini dell'applicazione dell'articolo 7 bis, paragrafi 1 e 2, i riferimenti all'articolo 9 della direttiva 89/662/CEE del Consiglio vanno letti come riferimenti all'allegato I, capo 8, paragrafo 9 dell'accordo SEE.
- b) L'articolo 10 non si applica. Verrà elaborata una nuova normativa in base alla procedura prevista dal presente accordo.
- c) L'articolo 15 non si applica.

1.1.2 Misure di lotta

Afta epizootica

12. 385 L 0511: Direttiva 85/511/CEE del Consiglio, del 18 novembre 1985, che stabilisce misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica (GU n. L 315 del 26.11.1985, pag. 11), modificata da:
- 390 L 0423: Direttiva 90/423/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990 (GU n. L 224 del 18.8.1990, pag. 13)

Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

- a) Nell'allegato A è aggiunto, per quanto concerne gli stabilimenti autorizzati, il seguente testo:

Pubblici

- *m) Austria: Bundesanstalt für Virusseuchenbekämpfung bei Haustieren, Vienna
- n) Finlandia: -
- o) Norvegia: Veterinærinstituttet, Oslo
- p) Svezia: Statens veterinärmedicinska anstalt, Uppsala
- q) Svizzera/Liechtenstein: Eidgenössisches Institut für Viruskrankheiten und Immunprophylaxe, Mittelhäusern"

Privati: Nessuno

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

b) All'allegato B è aggiunto, per quanto concerne i laboratori nazionali, il seguente testo:

- m) Austria: Bundesanstalt für
Viruseuchenbekämpfung bei
Haustieren, Wien-Hetzendorf
- n) Finlandia: -
- o) Norvegia: Statens veterinære Institut for
virusforskning, Lindholm, Danimarca

Animal Virus Research Institute,
Pirbright Woking, Surrey
- p) Svezia: Statens veterinärmedicinska
anstalt, Uppsala
- q) Svizzera/Liechtenstein: Eidgenössisches Institut für
Viruskrankheiten und
Immunprophylaxe, Mittelhäusern*

13. 390 L 0423: Direttiva 90/423/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, recante modifica della direttiva 85/511/CEE che stabilisce misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica, della direttiva 64/432/CEE relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina e della direttiva 72/462/CEE relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali della specie bovina e suina e di carni fresche o di prodotti a base di carne in provenienza dai paesi terzi (GU n. L 224 del 18.8.1990, pag. 13)

Peste suina classica

Le disposizioni della decisione 90/678/CEE del Consiglio, del 13 dicembre 1990, che riconosce alcune parti del territorio della Comunità economica europea ufficialmente indenni da peste suina o indenni da peste suina sono state modificate e non verranno pertanto riprese dagli Stati AELS (EFTA). Le nuove disposizioni comunitarie in materia verranno considerate secondo le modalità stabilite dall'accordo.

14. 380 L 0217: Direttiva 80/217/CEE del Consiglio, del 22 gennaio 1980, che stabilisce misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica (GU n. L 47 del 21.2.1980, pag. 11), modificata da:
- 380 L 1274: Direttiva 81/1274/CEE del Consiglio, del 22 dicembre 1980 (GU n. L 375 del 31.12.1980, pag. 75)
 - 381 L 0476: Direttiva 81/476/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1981 (GU n. L 186 dell'8.7.1981, pag. 20)
 - 384 L 0645: Direttiva 84/645/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1984 (GU n. L 339 del 27.12.1984, pag. 33)
 - 385 L 0586: Direttiva 85/586/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1985 (GU n. L 372 del 31.12.1985, pag. 44)

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- **387 L 0486: Direttiva 87/486/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1987 (GU n. L 280 del 3.10.1987, pag. 21)**

Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso:

- a) Nell'allegato II è aggiunto, per quanto concerne i laboratori nazionali per la peste suina, il seguente testo:

- m) Austria: Bundesanstalt für
Virusseuchenbekämpfung bei
Haustieren, Wien-Hetzendorf
- n) Finlandia: Statens veterinære Institut for
virusforskning, Lindholm, Danimarca
- o) Norvegia: Statens veterinære Institut for
virusforskning, Lindholm, Danimarca
- p) Svezia: Statens veterinärmedicinska
anstalt, Uppsala
- q) Svizzera/Liechtenstein: Eidgenössisches Institut für
Viruskrankheiten und
Immunprophylaxe, Mittelhäusern

- b) Ai fini dell'applicazione dell'allegato III gli Stati AELS (EFTA) istituiranno un sistema analogo di notifica e di informazione che funzionerà secondo le disposizioni del protocollo 1 e sarà soggetto a coordinamento con il sistema comunitario.

1.1.3 Notifica delle malattie

- 15. **382 L 0894: Direttiva 82/894/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1982, concernente la notifica delle malattie degli animali nella Comunità (GU n. L 378 del 31.12.1982, pag. 58), modificata da:**

- **389 D 0162: Decisione 89/162/CEE della Commissione, del 10 febbraio 1989 (GU n. L 61 del 4.3.1989, pag. 48)**
- **390 D 0134: Decisione 90/134/CEE della Commissione, del 6 marzo 1990 (GU n. L 76 del 22.3.1990, pag. 23)**

Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso:

Gli Stati AELS (EFTA) istituiranno, in linea di massima anteriormente al 1° settembre 1993, un sistema analogo di notifica e di informazione, che funzionerà secondo le disposizioni del protocollo 1 e sarà soggetto a coordinamento con il sistema comunitario (ADNS).

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

16. 384 D 0990: Decisione 84/90/CEE della Commissione, del 3 febbraio 1984, che stabilisce il metodo codificato per la notifica delle malattie degli animali in applicazione della direttiva 82/894/CEE del Consiglio (GU n. L 50 del 21.2.1984, pag. 10), modificata da:

- 389 D 0163: Decisione 89/163/CEE della Commissione, del 13 febbraio 1989 (GU n. L 61 del 4.3.1989, pag. 49)

Ai fini dell'accordo le disposizioni della decisione si intendono adattate come in appresso.

Gli Stati AELS (EFTA) istituiranno, in linea di massima anteriormente al 1° settembre 1993, un sistema analogo di notifica e di informazione, che funzionerà secondo le disposizioni del protocollo 1 e sarà soggetto a coordinamento con il sistema comunitario (ADNS).

17. 390 D 0442: Decisione 90/442/CEE della Commissione, del 25 luglio 1990, che stabilisce i codici per la notifica delle malattie degli animali (GU n. L 227 del 21.8.1990, pag. 39)

Ai fini dell'accordo le disposizioni della decisione si intendono adattate come in appresso.

Gli Stati AELS (EFTA) istituiranno, in linea di massima anteriormente al 1° settembre 1993, un sistema analogo di notifica e di informazione, che funzionerà secondo le disposizioni del protocollo 1 e sarà soggetto a coordinamento con il sistema comunitario (ADNS).

1.2. SANITÀ PUBBLICA

Carni fresche

18. 364 L 0433: Direttiva 64/433/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di carni fresche (GU n. 121 del 29.7.1964, pag. 2012), modificata da:

- 391 L 0497: Direttiva 91/497/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991 (GU n. L 268 del 24.9.1991, pag. 69)

Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

- a) All'articolo 4, lettera A, le date 1° gennaio 1993 e 31 dicembre 1991 che figurano nella prima frase del paragrafo sono rispettivamente sostituite, per quanto concerne gli Stati AELS (EFTA), dalle date 1° settembre 1993 e 31 dicembre 1992.

b) L'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), punto i) è sostituito dal seguente testo:

sui quali, fatte salve le malattie di cui al seguente elenco:

- Afta epizootica
- Peste suina classica
- Peste suina africana
- Malattia vescicolare dei suini
- Malattia di Newcastle
- Peste bovina
- Peste dei piccoli ruminanti
- Stomatite vescicolare
- Febbre catarrale
- Peste equina
- Encefalomyelite virale equina
- Malattia di Teschen
- Influenza aviaria
- Vaiolo degli ovicapri
- Dermatite nodulare contagiosa
- Febbre della Rift Valley
- Pleuropolmonite contagiosa dei bovini

è stata constatata una delle seguenti malattie:

- Actinobacillosi o Actinomicosi generalizzate
- Carbonchio ematico e Carbonchio sintomatico
- Tubercolosi generalizzata
- Linfadenite generalizzata
- Morva
- Rabbia
- Tetano
- Salmonellosi acuta
- Brucellosi acuta
- Mal rossino (Erisipela)
- Botulismo
- Setticemia, Pienia, Tossiemia o Viremia.

c) Ai fini dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera a) si applica la direttiva 77/96/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, concernente la ricerca delle trichine (*Trichinella Spiralis*) all'importazione dai paesi terzi di carni fresche provenienti da animali domestici della specie suina (1).

d) Ai fini dell'applicazione dell'articolo 6, paragrafo 2 il Comitato permanente AELS (EFTA) adotta, per quanto riguarda gli Stati AELS (EFTA), le decisioni necessarie anteriormente al 1° settembre 1993.

(1) GU n. L 26 del 31.1.1977, pag. 67.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- e) All'articolo 10, paragrafo 1, sesto comma, l'inizio dell'ultima frase va letto: "Gli altri Stati membri, l'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) e la Commissione delle Comunità europee vengono informati".
- f) All'articolo 13, paragrafo 1, lettera b), la data 1° luglio 1991 è sostituita, per quanto concerne gli Stati AELS (EFTA), dalla data 1° gennaio 1993.
- g) L'articolo 18 non si applica.
- h) All'allegato I, capitolo VI, punto 26, lettera b) il riferimento a "le norme comunitarie in materia di benessere degli animali" è sostituito dal riferimento a "le legislazioni nazionali in materia di benessere degli animali".
- i) Ai fini dell'allegato I, capitolo VIII, punto 42, lettera A) 3, terzo comma, si applica l'allegato I, parte I) della direttiva 77/96/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976 (1) concernente la ricerca delle trichine (*Trichinella spiralis*) all'importazione dai paesi terzi di carni fresche provenienti da animali domestici della specie suina.
- j) Nell'allegato I, capitolo XI, punto 50, lettera a) primo trattino, è aggiunto il seguente testo:
"- AT - FI - NO - SE - CH - FL".
- k) All'allegato I, capitolo XI, punto 50, lettera a) secondo trattino e lettera b) terzo trattino è aggiunto il seguente testo:
"AELS (EFTA)".
19. 391 L 0498: Direttiva 91/498/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, relativa alla concessione di deroghe temporanee e limitate alle norme sanitarie specifiche della Comunità in materia di produzione e immissione sul mercato di carni fresche (GU n. L 268 del 24.9.1991, pag. 105)
- Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.
- a) All'articolo 2, paragrafo 1 la parte di frase "alla data di notifica della presente direttiva" è sostituita, per quanto concerne gli Stati AELS (EFTA), da "al più tardi il 1° gennaio 1993".
- b) All'articolo 2, paragrafo 2
- la data 1° aprile 1992 che figura al primo comma è sostituita, per quanto concerne gli Stati AELS (EFTA), dalla data 1° aprile 1992;
 - la data 1° luglio 1992 che figura al quarto comma è sostituita, per quanto concerne gli Stati AELS (EFTA), dalla data 1° luglio 1993;
 - la data 1° gennaio 1993 che figura al quinto comma è sostituita, per quanto concerne gli Stati AELS (EFTA), dalla data 1° settembre 1993.

(1) GU n° L 26 del 31.1.1977, pag. 67

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

20. **371 L 0118:** Direttiva 71/118/CEE del Consiglio, del 15 febbraio 1971, relativa a problemi sanitari in materia di scambi di carni fresche di volatili da cortile (GU n. L 55 dell'8.3.1971, pag. 23), modificata da:
- **375 L 0431:** Direttiva 75/431/CEE del Consiglio, del 10 luglio 1975 (GU n. L 192 del 24.7.1975, pag. 6)
 - **378 L 0050:** Direttiva 78/50/CEE del Consiglio, del 13 dicembre 1977 (GU n. L 15 del 19.1.1978, pag. 28)
 - **380 L 0216:** Direttiva 80/216/CEE del Consiglio, del 22 gennaio 1980 (GU n. L 47 del 21.2.1980, pag. 8)
 - **380 L 0879:** Direttiva 80/879/CEE della Commissione, del 3 settembre 1980 (GU n. L 251 del 24.9.1980, pag. 10)
 - **381 L 0476:** Direttiva 81/476/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1981 (GU n. L 186 dell'8.7.1981, pag. 20)
 - **384 L 0642:** Direttiva 84/642/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1984 (GU n. L 339 del 27.12.1984, pag. 26)
 - **385 L 0324:** Direttiva 85/324/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1985 (GU n. L 168 del 28.6.1985, pag. 45)
 - **385 L 0326:** Direttiva 85/326/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1985 (GU n. L 168 del 28.6.1985, pag. 48)
 - **387 R 3805:** Regolamento (CEE) n. 3805/87 del Consiglio, del 15 dicembre 1987 (GU n. L 357 del 19.12.1987, pag. 1)
 - **388 L 0657:** Direttiva 88/657/CEE del Consiglio, del 14 dicembre 1988 (GU n. L 382 del 31.12.1988, pag. 3)
 - **389 L 0662:** Direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989 (GU n. L 395 del 30.12.1989, pag. 13)
 - **390 D 0484:** Decisione 90/484/CEE della Commissione, del 27 settembre 1990 (GU n. L 267 del 29.9.1990, pag. 45)
 - **390 L 0654:** Direttiva 90/654/CEE del Consiglio, del 4 dicembre 1990 (GU n. L 353 del 17.12.1990, pag. 48)
 - **391 L 0494:** Direttiva 91/494/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1991 (GU n. L 268 del 24.9.1991, pag. 35)

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

- a) All'articolo 5, paragrafo 1, quarto comma, l'inizio dell'ultima frase recita: "Gli altri Stati membri, l'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) e la Commissione delle Comunità europee vengono informati".
- b) L'articolo 19 non si applica.
- c) Nell'allegato I, capitolo X, punto 44 1, lettera a), primo trattino è aggiunto il seguente testo:
" - AT - FI - NO - SE - CH - FL ".
- d) Nell'allegato I, capitolo X, punto 44 1 a), terzo trattino è aggiunto il seguente testo:
"AELS (EFTA)".

Prodotti a base di carne

21. 377 L 0099: Direttiva 77/99/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di prodotti a base di carne (GU n. L 26 del 31.1.1977, pag. 85), modificata da:

- 381 L 0476: Direttiva 81/476/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1981 (GU n. L 186 dell'8.7.1981, pag. 20)
- 385 L 0327: Direttiva 85/327/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1985 (GU n. L 168 del 28.6.1985, pag. 49)
- 385 L 0586: Direttiva 85/586/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1985 (GU n. L 372 del 31.12.1985, pag. 44)
- 387 R 3805: Regolamento (CEE) n. 3805/87 del Consiglio, del 15 dicembre 1987 (GU n. L 357 del 19.12.1987, pag. 1)
- 388 L 0658: Direttiva 88/658/CEE del Consiglio, del 14 dicembre 1988 (GU n. L 382 del 31.12.1988, pag. 15)
- 389 L 0227: Direttiva 89/227/CEE del Consiglio, del 21 marzo 1989 (GU n. L 93 del 6.4.1989, pag. 25)
- 389 L 0662: Direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989 (GU n. L 395 del 30.12.1989, pag. 13)

Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

- a) All'articolo 7, paragrafo 1, terzo comma l'inizio dell'ultima frase recita: "Gli altri Stati membri, l'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) e la Commissione delle Comunità europee vengono informati".

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- b) L'articolo 24 non si applica.
- c) All'allegato A, capitolo VI, punto 39, lettera a) i), primo trattino è aggiunto il seguente testo:
"AT/FL/NO/SE/CH/FL".
- d) All'allegato A, capitolo VI, punto 39, lettera a) i), secondo trattino e punto 39 lettera a) ii), terzo trattino è aggiunto il seguente testo:
"AELS (EFTA)".

Carni macinate

- 22. 388 L 0657: Direttiva 88/657/CEE del Consiglio, del 14 dicembre 1988, che fissa i requisiti relativi alla produzione ed agli scambi delle carni macinate, delle carni in pezzi di peso inferiore a 100 g e delle preparazioni di carni e che modifica le direttive 64/433/CEE, 71/118/CEE e 72/462/CEE (GU n. L 382 del 31.12.1988, pag. 3), modificata da:
 - 389 L 0662: Direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989 (GU n. L 395 del 30.12.1989, pag. 13)

Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

- a) All'articolo 7, paragrafo 3, l'inizio dell'ultima frase recita: "Gli altri Stati membri, l'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) e la Commissione delle Comunità europee vengono informati".
- b) L'articolo 18 non si applica.

Ovoprodotti

- 23. 389 L 0437: Direttiva 89/437/CEE del Consiglio, del 20 giugno 1989, concernente i problemi igienici e sanitari relativi alla produzione ed immissione sul mercato degli ovoprodotti (GU n. L 212 del 22.7.1989, pag. 87), modificata da:
 - 389 L 0662: Direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989 (GU n. L 395 del 30.12.1989, pag. 13)

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

a) All'articolo 2, la prima frase è sostituita dal seguente testo:

"Ai fini della presente direttiva si intende per:

- uova: le uova di gallina in guscio, adatte al consumo umano diretto o all'utilizzazione nell'industria alimentare, escluse le uova incubate che non rispondono ai seguenti requisiti:

- a) essere marcate prima di essere messe in incubazione,
- b) non essere fecondate e essere perfettamente chiare alla speratura,
- c) presentare un'altezza di camera d'aria non superiore a 9 mm,
- d) non essere rimaste più di sei giorni nell'incubatrice,
- e) non aver subito trattamenti con sostanze antibiotiche,
- f) essere destinate alle imprese di trasformazione per la fabbricazione di ovoprodotti pastorizzati.

Le uova industriali sono uova di gallina in guscio diverse da quelle di cui al precedente trattino.

Si applicano inoltre le seguenti definizioni:"

b) L'articolo 2, punto 11 è sostituito dal seguente testo:

"11. commercializzazione: la commercializzazione degli ovoprodotti intesa come esposizione per la vendita, messa in vendita, vendita, consegna o qualsiasi altro modo di commercializzazione."

c) All'articolo 6, paragrafo 1, secondo comma l'inizio dell'ultima frase recita: "Gli altri Stati membri, l'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) e la Commissione delle Comunità europee vengono informati....".

d) L'articolo 17 non si applica.

e) L'allegato I, capitolo IV, punto 1 è sostituito dal seguente testo:

"1. Le uova utilizzate per la fabbricazione di ovoprodotti debbono essere confezionate in imballaggi conformi alle seguenti disposizioni:

- a) i) Gli imballaggi, compresi gli elementi interni, debbono essere resistenti agli urti, asciutti, in ottimo stato di manutenzione e di pulizia e fabbricati con materiali idonei a preservare le uova da odori estranei e da rischi di alterazione della qualità.
- ii) I grossi imballaggi, compresi gli elementi interni, utilizzati per il trasporto e la spedizione delle uova possono essere riutilizzati solo qualora siano come nuovi e rispondano alle esigenze tecniche di cui al paragrafo 1. I grossi imballaggi riutilizzati non debbono presentare nessun precedente contrassegno che possa ingenerare confusione.
- iii) I piccoli imballaggi non possono essere riutilizzati.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- b) i) Le uova debbono essere custodite in locali igienici, asciutti ed esenti da odori estranei.
 - ii) Le uova debbono essere trasportate e immagazzinate in condizioni tali da essere mantenute pulite, asciutte ed esenti da odori estranei e preservate efficacemente dagli umidi, dalle intemperie e dall'azione della luce.
 - iii) Le uova debbono essere immagazzinate e trasportate in modo che siano evitati sbalzi eccessivi di temperatura."
- f) Nel capo XI, punto 1 i), primo trattino dell'allegato è aggiunto il seguente testo:
- "IAT/FL/NO/SE/CH/FL".
- g) Nel capo XI, punto 1 i), secondo trattino e punto 1 ii), terzo trattino dell'allegato è aggiunto il seguente testo:
- "AELS (EFTA)".

Prodotti della pesca

24. 391 L 0493: Direttiva 91/493/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca (GU n. L 268 del 24.9.1991, pag. 15)

Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono come in appresso.

- a) All'articolo 7, paragrafo 2 le date 31 dicembre 1991 e 1° luglio 1992 che figurano nella seconda frase del paragrafo sono rispettivamente sostituite, per quanto concerne gli Stati AELS (EFTA), dalle date 31 dicembre 1992 e 1° aprile 1993.
- b) L'articolo 9 non si applica.
- c) Ai fini del capitolo V, punto II 1) dell'allegato si applicano le norme comuni di commercializzazione stabilite in applicazione dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3796/81 del Consiglio.

Molluschi

25. 391 L 0492: Direttiva 91/492/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei molluschi bivalvi vivi (GU n. L 268 del 24.9.1991, pag. 1)

Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

- a) All'articolo 5, paragrafo 1, lettera a) le date 31 dicembre 1991 e 1° luglio 1992 che figurano nella seconda frase del secondo comma sono rispettivamente sostituite, per quanto concerne gli Stati AELS (EFTA), dalle date 31 dicembre 1992 e 1° aprile 1993.
- b) L'articolo 7 non si applica.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Ormoni

26. 381 L 0602: Direttiva 81/602/CEE del Consiglio, del 31 luglio 1981, concernente il divieto di talune sostanze ad azione ormonica e delle sostanze ad azione tireostatica (GU n. L 222 del 7.8.1981, pag. 32), modificata da:
- 385 L 0358: Direttiva 85/358/CEE del Consiglio, del 16 luglio 1985 (GU n. L 191 del 23.7.1985, pag. 46)
27. 385 L 0358: Direttiva 85/358/CEE del Consiglio, del 16 luglio 1985, che completa la direttiva 81/602/CEE concernente il divieto di talune sostanze ad azione ormonica e delle sostanze ad azione tireostatica (GU n. L 191 del 23.7.1985, pag. 46), modificata da:
- 388 L 0146: Direttiva 88/146/CEE del Consiglio, del 7 marzo 1988 (GU n. L 70 del 16.3.1988, pag. 16)
28. 388 L 0146: Direttiva 88/146/CEE del Consiglio, del 7 marzo 1988, concernente il divieto dell'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica nelle produzioni animali (GU n. L 70 del 16.3.1988, pag. 16)

Residui

29. 386 L 0469: Direttiva 86/469/CEE del Consiglio, del 16 settembre 1986, relativa alla ricerca di residui negli animali e nelle carni fresche (GU n. L 275 del 26.9.1986, pag. 36)

Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

- a) All'articolo 2 il riferimento alla "direttiva 85/649/CEE" va letto come riferimento alla "direttiva 88/146/CEE".
- b) All'articolo 4, paragrafo 1 la data 31 maggio 1987 che figura nella prima frase del paragrafo è sostituita, per quanto concerne gli Stati AELS (EFTA), dalla data 1° gennaio 1993.
- c) All'articolo 4, paragrafo 3 la data 30 settembre 1987 che figura nella terza frase del paragrafo è sostituita, per quanto concerne gli Stati AELS (EFTA), dalla data 1° settembre 1993.
- d) All'articolo 9, paragrafo 1 la data 16 settembre 1986 che figura nella prima frase del paragrafo è sostituita, per quanto concerne gli Stati AELS (EFTA), dalla data 1° gennaio 1993.

BST

30. 390 D 0218: Decisione 90/218/CEE del Consiglio, del 25 aprile 1990, relativa all'impiego della somatotropina bovina (BST) (GU n. L 116 dell'8.5.1990, pag. 27)

1.3. VARIE

Latte

31. 385 L 0397: Direttiva 85/397/CEE del Consiglio, del 5 agosto 1985, concernente i problemi sanitari e di polizia sanitaria negli scambi intracomunitari di latte trattato termicamente (GU n. L 226 del 24.8.1985, pag. 13), modificata da:

- 389 D 0159: Decisione 89/159/CEE della Commissione, del 21 febbraio 1989 (GU n. L 59 del 2.3.1989, pag. 40)
- 389 D 0165: Decisione 89/165/CEE della Commissione, del 22 febbraio 1989 (GU n. L 61 del 4.3.1989, pag. 57)
- 389 L 0662: Direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989 (GU n. L 395 del 30.12.1989, pag. 13)

Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

- a) Ai fini dell'allegato A, capitolo VIII, punto 4 è pertinente il riferimento alla direttiva 79/112/CEE del Consiglio (1).
- b) Nell'allegato A, capitolo VIII, punto 4 c) è aggiunto il seguente testo:
"AELS (EFTA)"

Rifiuti di origine animale, agenti patogeni

32. 390 L 0667: Direttiva 90/667/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1990, che stabilisce le norme sanitarie per l'eliminazione, la trasformazione e l'immissione sul mercato dei rifiuti di origine animale e la protezione dagli agenti patogeni degli alimenti per animali di origine animale o a base di pesce e che modifica la direttiva 90/425/CEE (GU n. L 363 del 27.12.1990, pag. 51)

Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono come in appresso.

- a) All'articolo 3, paragrafo 1, lettera g) le parole "normativa comunitaria" sono sostituite entrambe le volte con "legislazione nazionale dei rispettivi Stati AELS (EFTA)".
- b) L'articolo 7, punto iii) non si applica.
- c) L'articolo 13 non si applica.

(1) GU n. L 33 dell'8.2.1979, pag. 1.

Mangimi medicati

33. 390 L 0167: Direttiva 90/167/CEE del Consiglio, del 26 marzo 1990, che stabilisce le condizioni di preparazione, immissione sul mercato ed utilizzazione dei mangimi medicati nella Comunità (GU n. L 92 del 7.4.1990, pag. 42)

Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

- a) All'articolo 8, paragrafo 2 la "data di cui all'articolo 15, primo comma, primo trattino" alla quale si fa riferimento nella prima frase del secondo comma è sostituita, per quanto concerne gli Stati AELS (EFTA), dalla data 1° aprile 1993.
- b) L'articolo 11 non si applica.

Carni di coniglio e di selvaggina d'allevamento

34. 391 L 0495: Direttiva 91/495/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1990, relativa ai problemi sanitari e di polizia sanitaria in materia di produzione e di commercializzazione di carni di coniglio e di selvaggina d'allevamento (GU n. L 268 del 24.9.1991, pag. 41)

Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

- a) Ai fini dell'articolo 6, paragrafo 1, ultimo comma si applica la direttiva 77/96/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976 (1), concernente la ricerca delle trichine (*Trichinella spiralis*) all'importazione dai paesi terzi di carni fresche provenienti da animali domestici della specie suina.
- b) All'articolo 6, paragrafo 2, sesto trattino, la parte di frase "dalla direttiva 74/577/CEE" è sostituita con "da un'adeguata legislazione nazionale".
- c) L'articolo 16 non si applica.
- d) L'articolo 21 non si applica.
- e) Nell'allegato I, capitolo III, punto 11 1) a), primo trattino è aggiunto il seguente testo:
"AT, FI, NO, SE, CH, FL".
- f) Nell'allegato I, capitolo III, punto 11) 1) a), terzo trattino è aggiunto il seguente testo:
"AELS (EFTA)".

(1) GU n. L 26 del 31.1.1977, pag. 67.

Mutua assistenza

35. 389 L 0608: Direttiva 89/608/CEE del Consiglio, del 21 novembre 1989, relativa alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle legislazioni veterinaria e zootecnica (GU n. L 351 del 2.12.1989, pag. 34)

Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

Gli Stati AELS (EFTA) istituiranno un sistema di cooperazione analogo che funzionerà secondo le modalità stabilite dalla presente direttiva e che sarà soggetto a coordinamento con il sistema comunitario.

1.4. ZOOTECNIA

Bovini

36. 377 L 0504: Direttiva 77/504/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1977, relativa agli animali della specie bovina riproduttori di razza pura (GU n. L 206 del 12.8.1977, pag. 8), modificata da:
- 379 L 0268: Direttiva 79/268/CEE del Consiglio, del 5 marzo 1979 (GU n. L 62 del 13.3.1979, pag. 5)
 - 385 L 0586: Direttiva 85/586/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1985 (GU n. L 372 del 31.12.1985, pag. 44)
 - 391 L 0174: Direttiva 91/174/CEE del Consiglio, del 25 marzo 1991 (GU n. L 85 del 5.4.1991, pag. 37)

Suini

37. 388 L 0661: Direttiva 88/661/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1988, relativa alle norme zootecniche applicabili agli animali riproduttori della specie suina (GU n. L 382 del 31.12.1988, pag. 36)

Ovini e caprini

38. 389 L 0361: Direttiva 89/361/CEE del Consiglio, del 30 maggio 1989, relativa agli animali delle specie ovina e caprina riproduttori di razza pura (GU n. L 153 del 6.6.1989, pag. 30)

Equidi

39. 390 L 0427: Direttiva 90/427/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa alle norme zootecniche e genealogiche che disciplinano gli scambi intracomunitari di equidi (GU n. L 224 del 18.8.1990, pag. 55)
40. 390 L 0428: Direttiva 90/428/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa agli scambi di equini destinati a concorsi e alla fissazione delle condizioni di partecipazione a tali concorsi (GU n. L 224 del 18.8.1990, pag. 60)

Animali di razza pura

41. 391 L 0174: Direttiva 91/174/CEE del Consiglio, del 25 marzo 1991, relativa alle condizioni zootecniche e genealogiche che disciplinano la commercializzazione degli animali di razza e che modifica le direttive 77/504/CEE e 90/425/CEE (GU n. L 85 del 5.4.1991, pag. 37)

Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

All'articolo 1 la parte di frase "contemplato nell'allegato II del trattato" non si applica.

2. TESTI DI APPLICAZIONE

2.1. SALUTE DEGLI ANIMALI

42. 373 D 0053: Decisione 73/53/CEE della Commissione, del 26 febbraio 1973, relativa alle misure di protezione che devono essere applicate dagli Stati membri contro la malattia vescicolosa dei suini (GU n. L 83 del 30.3.1973, pag. 43)
43. 385 D 0445: Decisione 85/445/CEE della Commissione del 31 luglio 1985 relativa a misure di polizia sanitaria per quanto riguarda la leucosi bovina enzootica (GU n. L 260 del 2.10.1985, pag. 18)
44. 389 D 0091: Decisione 89/91/CEE della Commissione del 16 gennaio 1989 che autorizza il Regno di Spagna ad applicare garanzie sanitarie supplementari per prevenire la leucosi bovina enzootica, in caso d'importazione di bovini da allevamento o da produzione (GU n. L 32 del 3.2.1989, pag. 37)
45. 390 D 0552: Decisione 90/552/CEE della Commissione del 9 novembre 1990 che determina i limiti del territorio infetto da peste equina (GU n. L 313 del 13.11.1990, pag. 38)
46. 390 D 0553: Decisione 90/553/CEE della Commissione del 9 novembre 1990 che definisce il marchio per l'identificazione degli equidi vaccinati contro la peste equina (GU n. L 313 del 13.11.1990, pag. 40)
47. 391 D 0093: Decisione 91/93/CEE della Commissione dell'11 febbraio 1991 che stabilisce il periodo dell'anno durante il quale il Portogallo può spedire alcuni equidi provenienti dalla zona del suo territorio considerata infetta da peste equina (GU n. L 50 del 23.2.1991, pag. 27)
48. 388 D 0397: Decisione 88/397/CEE della Commissione del 12 luglio 1988 che coordina le disposizioni adottate dagli Stati membri in applicazione dell'articolo 6 della direttiva 85/511/CEE del Consiglio (GU n. L 189 del 20.7.1988, pag. 25)
49. 389 D 0531: Decisione 89/531/CEE del Consiglio del 25 settembre 1989 che designa un laboratorio di riferimento per l'identificazione del virus dell'afta epizootica e ne fissa le attribuzioni (GU n. L 279 del 28.9.1989, pag. 32)
50. 391 D 0042: Decisione 91/42/CEE della Commissione dell'8 gennaio 1991 che stabilisce i criteri da osservare per l'elaborazione dei piani di allarme per la lotta contro l'afta epizootica in applicazione dell'articolo 5 della direttiva 90/423/CEE del Consiglio (GU n. L 23 del 29.1.1991, pag. 29)
51. 381 D 0859: Decisione 81/859/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1981, relativa alla designazione e al funzionamento di un laboratorio di collegamento per la peste suina classica (GU n. L 319 del 7.11.1981, pag. 20)
52. 387 D 0065: Decisione 87/65/CEE del Consiglio, del 19 gennaio 1987, che proroga l'azione prevista dalla decisione 81/859/CEE relativa alla designazione e al funzionamento di un laboratorio di collegamento per la peste suina classica (GU n. L 34 del 19.2.1987, pag. 54)

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

53. 383 D 0138: Decisione 83/138/CEE della Commissione del 25 marzo 1983 concernente talune misure di protezione contro la peste suina africana (GU n. L 93 del 13.4.1983, pag. 17), modificata da:
- 383 D 0300: Decisione 83/300/CEE della Commissione dell'8 giugno 1983 (GU n. L 160 del 18.6.1983, pag. 44)
 - 384 D 0343: Decisione 84/343/CEE della Commissione del 18 giugno 1984 (GU n. L 180 del 7.7.1984, pag. 38)
54. 389 D 0021: Decisione 89/21/CEE del Consiglio del 14 dicembre 1988 recante deroga, per talune parti del territorio spagnolo, ai divieti emessi in relazione alla peste suina africana (GU n. L 9 del 12.1.89, pag. 24), modificata da:
- 391 D 0112: Decisione 91/112/CEE del 12 febbraio 1991 (GU n. L 58 del 5.3.1991, pag. 29)
55. 390 D 0208: Decisione 90/208/CEE della Commissione del 18 aprile 1990 riguardante talune misure di protezione relative alla pleuropolmonite contagiosa dei bovini in Spagna (GU n. L 108 del 28.4.1990, pag. 102)
56. 391 D 0052: Decisione 91/52/CEE della Commissione del 14 gennaio 1991 relativa a talune misure di protezione in materia di pleuropolmonite contagiosa dei bovini in Portogallo (GU n. L 34 del 6.2.1991, pag. 12)
57. 391 D 0056: Decisione 91/56/CEE della Commissione del 21 gennaio 1991 relativa a talune misure di protezione in materia di pleuropolmonite contagiosa dei bovini in Italia (GU n. L 35 del 7.2.1991, pag. 29)
58. 389 D 0469: Decisione 89/469/CEE della Commissione del 28 luglio 1989 recante misure di protezione contro l'encefalopatia spongiforme bovina nel Regno Unito (GU n. L 225 del 3.8.1989, pag. 51), modificata da:
- 390 D 0059: Decisione 90/59/CEE della Commissione del 7 febbraio 1990 (GU n. L 41 del 15.2.1990, pag. 23)
 - 390 D 0261: Decisione 90/261/CEE della Commissione dell'8 giugno 1990 (GU n. L 146 del 9.6.1990, pag. 29)
59. 390 D 0200: Decisione 90/200/CEE della Commissione del 9 aprile 1990 che stabilisce requisiti supplementari per taluni tessuti ed organi in relazione alla encefalopatia spongiforme bovina (BSE) (GU n. L 105 del 25.4.1990, pag. 24), modificata da:
- 390 D 0261: Decisione 90/261/CEE della Commissione dell'8 giugno 1990 (GU n. L 146 del 9.6.1990, pag. 29)
60. 391 D 0237: Decisione 91/237/CEE della Commissione del 25 aprile 1991 recante ulteriori misure protettive contro una nuova malattia dei suini (GU n. L 106 del 26.4.1991, pag. 67), modificata da:
- 391 D 0332: Decisione 91/332/CEE della Commissione dell'8 luglio 1991 (GU n. L 183 del 9.7.1991, pag. 15)

2.2. SANITÀ PUBBLICA

61. 384 D 0371: Decisione 84/371/CEE della Commissione del 3 luglio 1984 che stabilisce le caratteristiche del bollo speciale per le carni fresche di cui all'articolo 5, lettera (a), della direttiva 64/433/CEE del Consiglio (GU n. L 196 del 26.7.1984, pag. 46)
62. 385 D 0446: Decisione 85/446/CEE della Commissione del 18 settembre 1985 relativa ai controlli in loco effettuati nel quadro del regime applicabile agli scambi intracomunitari di carni fresche (GU n. L 260 del 2.10.1985, pag. 19), modificata da:
 - 389 D 0136: Decisione 89/136/CEE della Commissione dell'8 febbraio 1989 (GU n. L 49 del 21.2.1989, pag. 36)
 - 390 D 0011: Decisione 90/11/CEE della Commissione del 20 dicembre 1989 (GU n. L 7 del 10.1.1990, pag. 12)
63. 390 D 0515: Decisione 90/11/CEE della Commissione del 26 settembre 1990, che stabilisce i metodi di riferimento per la ricerca di residui di metalli pesanti e arsenico (GU n. L 286 del 18.10.1990, pag. 33)
64. 387 D 0266: Decisione 87/266/CEE della Commissione, dell'8 maggio 1987, che riconosce come sistema che offre garanzie equivalenti il regime di controllo medico del personale presentato dai Paesi Bassi (GU n. L 126 del 15.5.1987, pag. 20)
65. 390 D 0514: Decisione 90/514/CEE della Commissione, del 25 settembre 1990, che riconosce come equivalenti le garanzie offerte dal regime di controllo medico del personale presentato dalla Danimarca (GU n. L 286 del 18.10.1990, pag. 29)
66. 389 D 0610: Decisione 89/610/CEE della Commissione, del 14 novembre 1989, che stabilisce i metodi di riferimento e l'elenco dei laboratori nazionali di riferimento per la ricerca dei residui (GU n. L 351 del 2.12.1989, pag. 39)

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Ai fini dell'accordo le disposizioni della decisione si intendono adattate come in appresso.

Nell'allegato II è aggiunto, per quanto concerne i laboratori nazionali di riferimento, il seguente testo:

Stato membro	Laboratorio di riferimento	Categoria residui
Austria:	Bundesanstalt für Tierseuchenbekämpfung, Mödling	tutte le categorie
Finlandia:	Valtion eläinlääketie-toellinen laitos, Helsinki/Statens veterinär-medicinska anstalt, Helsingfors.	tutte le categorie
	Valtion maitovalmis-teiden tarkastuslaitos/ Statens kontrollanstalt för mjölkprodukter, Helsingfors	A, cat. III a) e b) B, cat. II c)
Norvegia:	Norges Veterinærhøyskole/ Veterinærinstituttet, Oslo	A, cat. I b); B, cat. I a) e f); B, cat. II; A cat. III
	Hormonlaboratoriet, Aker Sykehus Oslo	A, cat. I a) e c); A, cat. II
	Bavarian Animal Health Service, Grub	B, cat. I b)
Svezia:	Statens livsmedelverk, Uppsala	tutte le categorie
Svizzera: Liechtenstein:	Bundesamt für Veterinärwesen, Liebefeld	tutte le categorie*

67. 380 L 0879: Direttiva 80/879/CEE della Commissione, del 3 settembre 1980, relativa alla bollatura sanitaria dei grandi imballaggi di carni fresche di volatili da cortile (GU n. L 251 del 24.9.1980, pag. 10)
68. 383 L 0201: Direttiva 83/201/CEE della Commissione, del 12 aprile 1983, recante deroghe alla direttiva 77/99/CEE del Consiglio per alcuni prodotti contenenti altre derrate alimentari e in cui la percentuale di carne o di prodotti a base di carne è minima (GU n. L 112 del 28.4.1983, pag. 28), modificata da:
- 383 L 0577: Direttiva 83/577/CEE della Commissione del 15 novembre 1983 (GU n. L 334 del 29.11.1983, pag. 21)
69. 387 D 0410: Decisione 87/410/CEE della Commissione, del 14 luglio 1987, che stabilisce i metodi da impiegare per la ricerca dei residui di sostanze ad azione ormonica e di sostanze ad azione tireostatica (GU n. L 223 dell'11.8.1987, pag. 18)

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

70. **389 D 0153:** Decisione 89/153/CEE della Commissione, del 13 febbraio 1989 relativa alla correlazione dei campioni, prelevati ai fini della ricerca dei residui, con gli animali ed allevamenti d'origine (GU n. L 59 del 2.3.1989, pag. 33)
71. **389 D 0358:** Decisione 89/358/CEE della Commissione, del 23 maggio 1989 che stabilisce misure di applicazione dell'articolo 8 della direttiva 85/358/CEE del Consiglio (GU n. L 151 del 3.6.1989, pag. 39)
72. **389 D 0187:** Decisione 89/187/CEE del Consiglio del 6 marzo 1989 che stabilisce le competenze e le condizioni di funzionamento dei laboratori di riferimento comunitari previsti dalla direttiva 86/469/CEE relativa alla ricerca dei residui negli animali e nelle carni fresche (GU n. L 66 del 10.3.1989, pag. 37)
73. **388 L 0299:** Direttiva 88/299/CEE del Consiglio del 17 maggio 1988 relativa agli scambi degli animali trattati con talune sostanze ad azione ormonica e delle loro carni, di cui all'articolo 7 della direttiva 88/146/CEE (GU n. L 128 del 21.5.1988, pag. 36)
- 2.3. VARIE
74. **389 L 0362:** Direttiva 89/362/CEE della Commissione del 26 maggio 1989 relativa alle condizioni igieniche generali nelle aziende produttrici di latte (GU n. L 156 dell'8.6.1989, pag. 30)
75. **389 L 0384:** Direttiva 89/384/CEE del Consiglio del 20 giugno 1989 che fissa le modalità per il controllo del rispetto del punto di refrigerazione del latte crudo previsto all'allegato A della direttiva 85/397/CEE (GU n. L 181 del 28.6.1989, pag. 50)
76. **391 D 0180:** Decisione 91/180/CEE della Commissione del 14 febbraio 1991 che stabilisce metodi di analisi e di prova relativi al latte crudo e al latte trattato termicamente (GU n. L 93 del 13.4.1991, pag. 1)
- 2.4. ZOOTECNIA
77. **384 D 0247:** Decisione 84/247/CEE della Commissione del 27 aprile 1984 che determina i criteri di riconoscimento delle organizzazioni e associazioni di allevatori che tengono o istituiscono libri genealogici per i bovini riproduttori di razza pura (GU n. L 125 del 12.5.1984, pag. 58)
78. **384 D 0419:** Decisione 84/419/CEE della Commissione del 19 luglio 1984 che fissa i criteri d'iscrizione nei registri genealogici dei bovini (GU n. L 237 del 5.9.1984, pag. 11)
79. **386 D 0130:** Decisione 86/130/CEE della Commissione dell'11 marzo 1986, che fissa i metodi di controllo dell'attitudine e di valutazione del valore genetico degli animali riproduttori di razza pura della specie bovina (GU n. L 101 del 17.4.1986, pag. 37)
80. **386 D 0404:** Decisione 86/404/CEE della Commissione, del 29 luglio 1986, che stabilisce il modello di certificato genealogico dei bovini riproduttori di razza pura e le indicazioni che vi devono figurare (GU n. L 233 del 20.8.1986, pag. 19)
81. **387 L 0328:** Direttiva 87/328/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1987, relativa all'ammissione alla riproduzione dei bovini riproduttori di razza pura (GU n. L 167 del 26.6.1987, pag. 54)

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

82. 388 D 0124: Decisione 88/124/CEE della Commissione del 21 gennaio 1988, che stabilisce il modello dei certificati genealogici relativi allo sperma e agli ovuli fecondati di bovini riproduttori di razza pura e le indicazioni che vi devono figurare (GU n. L 62 dell'8.3.1988, pag. 32)
83. 389 D 0501: Decisione 89/501/CEE della Commissione del 18 luglio 1989 che determina i criteri di riconoscimento e di sorveglianza delle associazioni di allevatori e delle organizzazioni di allevamento che tengono o istituiscono libri genealogici per i suini riproduttori di razza pura (GU n. L 247 del 23.8.1989, pag. 19)
84. 389 D 0502: Decisione 89/502/CEE della Commissione del 18 luglio 1989 che fissa i criteri d'iscrizione nei libri genealogici dei suini riproduttori di razza pura (GU n. L 247 del 23.8.1989, pag. 21)
85. 389 D 0503: Decisione 89/503/CEE della Commissione del 18 luglio 1989 che stabilisce il certificato per i suini riproduttori di razza pura, il loro sperma e i loro ovuli ed embrioni (GU n. L 247 del 23.8.1989, pag. 22)
86. 389 D 0504: Decisione 89/504/CEE della Commissione del 18 luglio 1989 che determina i criteri di riconoscimento e di sorveglianza delle associazioni di allevatori, delle organizzazioni di allevamento e delle imprese private che tengono o istituiscono registri per i suini ibridi riproduttori (GU n. L 247 del 23.8.1989, pag. 31)
87. 389 D 0505: Decisione 89/505/CEE della Commissione del 18 luglio 1989 che fissa i criteri d'iscrizione nei registri dei suini ibridi riproduttori (GU n. L 247 del 23.8.1989, pag. 33)
88. 389 D 0506: Decisione 89/506/CEE della Commissione del 18 luglio 1989 che stabilisce il certificato per i suini ibridi riproduttori, il loro sperma e i loro ovuli ed embrioni (GU L 247 del 23.8.1989, pag. 34)
89. 389 D 0507: Decisione 89/507/CEE della Commissione del 18 luglio 1989 che fissa i metodi di controllo dell'attitudine e di valutazione del valore genetico dei suini riproduttori di razza pura e riproduttori ibridi (GU L 247 del 23.8.1989, pag. 43)
90. 390 L 0118: Direttiva 90/118/CEE del Consiglio del 5 marzo 1990 relativa all'ammissione alla riproduzione dei suini riproduttori di razza pura (GU L 71 del 17.3.1990, pag. 34)
91. 390 L 0119: Direttiva 90/119/CEE del Consiglio del 5 marzo 1990 relativa all'ammissione alla riproduzione dei suini ibridi riproduttori (GU L 71 del 17.3.1990, pag. 36)
92. 390 D 0254: Decisione 90/254/CEE della Commissione del 10 maggio 1990 che determina i criteri di riconoscimento delle organizzazioni e associazioni di allevatori che tengono o istituiscono libri genealogici per gli ovini o i caprini riproduttori di razza pura (GU n. L 145 dell'8.6.1990, pag. 30)
93. 390 D 0255: Decisione 90/255/CEE della Commissione del 10 maggio 1990 che determina i criteri d'iscrizione nei libri genealogici degli ovini e dei caprini riproduttori di razza pura (GU n. L 145 dell'8.6.1990, pag. 32)

94. 390 D 0256: Decisione 90/256/CEE della Commissione del 10 maggio 1990 che fissa i metodi di controllo dell'attitudine e di valutazione del valore genetico degli ovini e dei caprini riproduttori di razza pura e ibridi (GU n. L 145 dell'8.6.1990, pag. 35)
95. 390 D 0257: Decisione 90/257/CEE della Commissione del 10 maggio 1990 che stabilisce i criteri per l'ammissione alla riproduzione degli animali riproduttori di razza pura delle specie ovina e caprina e per l'utilizzazione dei loro spermatozoi, ovuli ed embrioni (GU n. L 145 dell'8.6.1990, pag. 38)
96. 390 D 0258: Decisione 90/258/CEE della Commissione del 10 maggio 1990 che determina il certificato zootecnico per gli ovini e i caprini riproduttori di razza pura, il loro sperma e i loro ovuli ed embrioni (GU n. L 145 dell'8.6.1990, pag. 39)

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

3. ATTI DI CUI GLI STATI AELS (EFTA) E L'AUTORITA' DI VIGILANZA AELS (EFTA) TENGONO DEBITO CONTO**3.1. SALUTE DEGLI ANIMALI**

97. 379 D 0837: Decisione 79/837/CEE della Commissione, del 25 settembre 1979, che fissa le modalità di controllo per il mantenimento dello status di "Ufficialmente indenne da brucellosi" degli allevamenti bovini in Danimarca (GU n. L 257 del 12.10.1979, pag. 46)
98. 380 D 0775: Decisione 80/775/CEE della Commissione, del 25 luglio 1980, che fissa le modalità di controllo cui è subordinata la qualifica "Ufficialmente indenni da brucellosi" degli allevamenti bovini in alcune regioni della Repubblica federale di Germania (GU n. L 224 del 27.8.1980, pag. 14), modificata da:
- 389 D 0031: Decisione 89/31/CEE della Commissione, del 21 dicembre 1988 (GU n. L 15 del 19.1.1989, pag. 20)
 - 390 D 0029: Decisione 90/29/CEE della Commissione, del 10 gennaio 1990 (GU n. L 16 del 20.1.1990, pag. 34)
99. 380 D 0984: Decisione 80/984/CEE della Commissione, del 2 ottobre 1980, che stabilisce i metodi di controllo per accertare se gli allevamenti bovini in Danimarca possono conservare la qualifica "Ufficialmente indenni da tubercolosi" (GU n. L 281 del 25.10.1980, pag. 31),
100. 388 D 0267: Decisione 88/267/CEE della Commissione, del 13 aprile 1988 che stabilisce, per quanto riguarda i controlli sierologici della brucellosi in talune regioni del Regno Unito, l'intervallo fra un controllo e l'altro (GU n. L 107 del 28.4.1988, pag. 51)
- 3.2. SANITÀ PUBBLICA**
101. 388 D 0196: Decisione 88/196/CEE della Commissione, del 18 febbraio 1988, recante approvazione del piano di ricerca dei residui di ormoni presentato dal Regno Unito (GU n. L 94 del 12.4.1988, pag. 22)
102. 388 D 0197: Decisione 88/197/CEE della Commissione, del 18 febbraio 1988, recante approvazione del piano di ricerca dei residui di ormoni presentato dalla Danimarca (GU n. L 94 del 12.4.1988, pag. 23)
103. 388 D 0198: Decisione 88/198/CEE della Commissione, del 18 febbraio 1988, recante approvazione del piano di ricerca dei residui di ormoni presentato dalla Repubblica federale di Germania (GU n. L 94 del 12.4.1988, pag. 24)
104. 388 D 0199: Decisione 88/199/CEE della Commissione, del 18 febbraio 1988, recante approvazione del piano di ricerca dei residui di ormoni presentato dall'Italia (GU n. L 94 del 12.4.1988, pag. 25)
105. 388 D 0200: Decisione 88/200/CEE della Commissione, del 18 febbraio 1988, recante approvazione del piano di ricerca dei residui di ormoni presentato dal Belgio (GU n. L 94 del 12.4.1988, pag. 26)

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

106. 388 D 0201: Decisione 88/201/CEE della Commissione, del 18 febbraio 1988, recante approvazione del piano di ricerca dei residui di ormoni presentato dalla Spagna (GU n L 94 del 12.4.1988, pag. 27)
107. 388 D 0202: Decisione 88/202/CEE della Commissione, del 18 febbraio 1988, recante approvazione del piano di ricerca dei residui di ormoni presentato dall'Irlanda (GU n L 94 del 12.4.1988, pag. 28)
108. 388 D 0203: Decisione 88/203/CEE della Commissione, del 18 febbraio 1988, recante approvazione del piano di ricerca dei residui di ormoni presentato dalla Francia (GU n L 94 del 12.4.1988, pag. 29)
109. 388 D 0204: Decisione 88/204/CEE della Commissione, del 18 febbraio 1988, recante approvazione del piano di ricerca dei residui di ormoni presentato dal Lussemburgo (GU n L 94 del 12.4.1988, pag. 30)
110. 388 D 0205: Decisione 88/205/CEE della Commissione, del 18 febbraio 1988, recante approvazione del piano di ricerca dei residui di ormoni presentato dalla Grecia (GU n L 94 del 12.4.1988, pag. 31)
111. 388 D 0206: Decisione 88/206/CEE della Commissione, del 18 febbraio 1988, recante approvazione del piano di ricerca dei residui di ormoni presentato dai Paesi Bassi (GU n L 94 del 12.4.1988, pag. 32)
112. 388 D 0240: Decisione 88/240/CEE della Commissione, del 14 marzo 1988, recante approvazione del piano di ricerca dei residui di ormoni presentato dal Portogallo (GU n L 105 del 26.4.1988, pag. 28)
113. 389 D 0265: Decisione 89/265/CEE della Commissione, del 30 marzo 1989, recante approvazione del piano di ricerca dei residui di sostanze diverse da quelle a effetto ormonale presentato dalla Spagna (GU n. L 108 del 19.4.1989, pag. 20)
114. 389 D 0266: Decisione 89/266/CEE della Commissione, del 30 marzo 1989, recante approvazione del piano di ricerca dei residui di sostanze diverse da quelle a effetto ormonale presentato dalla Danimarca (GU n. L 108 del 19.4.1989, pag. 21)
115. 389 D 0267: Decisione 89/267/CEE della Commissione, del 30 marzo 1989, recante approvazione del piano di ricerca dei residui di sostanze diverse da quelle a effetto ormonale presentato dall'Italia (GU n. L 108 del 19.4.1989, pag. 22)
116. 389 D 0268: Decisione 89/268/CEE della Commissione, del 30 marzo 1989, recante approvazione del piano di ricerca dei residui di sostanze diverse da quelle a effetto ormonale presentato dalla Francia (GU n. L 108 del 19.4.1989, pag. 23)
117. 389 D 0269: Decisione 89/269/CEE della Commissione, del 30 marzo 1989, recante approvazione del piano di ricerca dei residui di sostanze diverse da quelle a effetto ormonale presentato dal Belgio (GU n. L 108 del 19.4.1989, pag. 24)
118. 389 D 0270: Decisione 89/270/CEE della Commissione, del 30 marzo 1989, recante approvazione del piano di ricerca dei residui di sostanze diverse da quelle a effetto ormonale presentato dalla Repubblica federale di Germania (GU n. L 108 del 19.4.1989, pag. 25)
119. 389 D 0271: Decisione 89/271/CEE della Commissione, del 30 marzo 1989, recante approvazione del piano di ricerca dei residui di sostanze diverse da quelle a effetto ormonale presentato dal Portogallo (GU n. L 108 del 19.4.1989, pag. 26)

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

120. 389 D 0272: Decisione 89/272/CEE della Commissione, del 30 marzo 1989, recante approvazione del piano di ricerca dei residui di sostanze diverse da quelle a effetto ormonale presentato dal Lussemburgo (GU n. L 108 del 19.4.1989, pag. 27)
121. 389 D 0273: Decisione 89/273/CEE della Commissione, del 30 marzo 1989, recante approvazione del piano di ricerca dei residui di sostanze diverse da quelle a effetto ormonale presentato dai Paesi Bassi (GU n. L 108 del 19.4.1989, pag. 28)
122. 389 D 0274: Decisione 89/274/CEE della Commissione, del 30 marzo 1989, recante approvazione del piano di ricerca dei residui di sostanze diverse da quelle a effetto ormonale presentato dal Regno Unito (GU n. L 108 del 19.4.1989, pag. 29)
123. 389 D 0275: Decisione 89/275/CEE della Commissione, del 30 marzo 1989, recante approvazione del piano di ricerca dei residui di sostanze diverse da quelle a effetto ormonale presentato dalla Grecia (GU n. L 108 del 19.4.1989, pag. 30)
124. 389 D 0276: Decisione 89/276/CEE della Commissione, del 30 marzo 1989, recante approvazione del piano di ricerca dei residui di sostanze diverse da quelle a effetto ormonale presentato dall'Irlanda (GU n. L 108 del 19.4.1989, pag. 31)

4. ATTI DI CUI LE PARTI CONTRAENTI TENGONO DEBITO CONTO

Le Parti contraenti prendono atto del contenuto degli atti seguenti:

1. 389 X 0214: Raccomandazione 89/214/CEE della Commissione del 24 febbraio 1989 relativa alle norme da applicare in occasione delle ispezioni effettuate negli stabilimenti di carni fresche ricosciuti per gli scambi intracomunitari (GU n. L 87 del 31.3.1989, pag. 1).

II. ALIMENTI PER ANIMALI

1. In deroga alle disposizioni contenute negli atti cui è fatto riferimento nel presente capo, la Svizzera e il Liechtenstein conformano le rispettive legislazioni nazionali in materia di alimenti per animali da compagnia al più tardi il 1° gennaio 1995. A decorrere dal 1° gennaio 1993 la Svizzera e il Liechtenstein non vietano la commercializzazione di prodotti conformi alle disposizioni degli atti succitati.

2. I prodotti di origine animale ottenuti con alimenti conformi alle disposizioni degli atti che figurano nel presente allegato non sono soggetti ad alcuna restrizione commerciale a seguito delle modalità stabilite nel presente capo.

ATTI CUI E' FATTO RIFERIMENTO

Additivi

1. 370 L 0524: Direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali (GU n. L 270 del 14.12.1970, pag. 1), modificata da:
 - 373 L 0103: Direttiva 73/103/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1973 (GU n. L 124 del 10.5.1973, pag. 17)
 - 384 L 0587: Direttiva 84/587/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1984 (GU n. L 319 dell'8.12.1984, pag. 13)
 - 387 L 0153: Direttiva 87/153/CEE del Consiglio, del 16 febbraio 1987 (GU n. L 64 del 7.3.1987, pag. 19)
 - 391 L 0248: Direttiva 91/248/CEE della Commissione, del 12 aprile 1991 (GU n. L 124, 18.5.1991, pag. 1)
 - 391 L 0249: Direttiva 91/249/CEE della Commissione, del 19 aprile 1991 (GU n. L 124, 18.5.1991, pag. 43)
 - 391 L 0336: Direttiva 91/336/CEE della Commissione, del 10 giugno 1991 (GU n. L 185, 11.7.1991, pag. 31)

A decorrere dal 1° gennaio 1993 gli Stati AELS (EFTA) recepiranno le disposizioni della direttiva, secondo le seguenti modalità:

- per quanto concerne gli agenti di accrescimento, gli Stati AELS (EFTA) possono mantenere le rispettive legislazioni nazionali. Le Parti contraenti riesaminano la questione nel corso del 1995;
- per quanto concerne gli altri additivi di cui all'allegato I, gli Stati AELS (EFTA) possono continuare ad applicare le rispettive legislazioni nazionali fino al 31 dicembre 1994.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tuttavia

- la Finlandia può mantenere la propria legislazione nazionale in materia di antibiotici. Le Parti contraenti riesaminano la questione nel corso del 1995;
- l'Islanda può
 - mantenere la propria legislazione nazionale per gli antibiotici. Le Parti contraenti riesaminano la questione nel corso del 1995;
 - continuare ad applicare la propria legislazione nazionale, sino al 31 dicembre 1995, per quanto concerne gli antiossidanti, le sostanze aromatizzanti e aperitive nonché i coloranti, inclusi i pigmenti;
- la Norvegia può
 - mantenere la propria legislazione nazionale per quanto concerne gli antibiotici, i coccidiostatici ed altre sostanze medicinali, i conservanti acido solforico e acido cloridrico nonché l'oligoelemento rame quale agente di accrescimento. Le Parti contraenti riesaminano la questione nel corso del 1995;
 - applicare la propria legislazione nazionale, fino al 31 dicembre 1994, per quanto concerne le vitamine, le provitamine e le sostanze ad effetto analogo chimicamente ben definite. Le Parti contraenti possono concordare una proroga di questo periodo;
- la Svezia può mantenere la propria legislazione per quanto concerne gli antibiotici, i coccidiostatici ed altre sostanze medicinali, come pure il conservante acido formico. Le Parti contraenti riesaminano la questione nel corso del 1995.

Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

Per l'applicazione degli articoli 4 e 5,

- al più tardi il 1° gennaio 1993 gli Stati AELS (EFTA) presentano i dossier sugli additivi autorizzati dagli Stati AELS (EFTA) ma non nella Comunità, costituiti secondo le linee direttrici di cui alla direttiva del Consiglio 87/153/CEE.

I dossier e, se del caso, gli studi monografici sono trasmessi perlomeno in lingua inglese. E' inoltre trasmessa, in francese, inglese e tedesco, una breve sintesi destinata alla pubblicazione, che illustri le principali informazioni contenute nei dossier e nelle monografie;
 - al più tardi al 1° gennaio 1995 si decide, secondo la procedura prevista all'articolo 23, in merito alle autorizzazioni nazionali concesse dagli Stati AELS (EFTA). Sino al momento della decisione da parte della Comunità economica europea gli Stati AELS (EFTA) possono mantenere le autorizzazioni nazionali per i prodotti commercializzati sul loro territorio.
2. 387 L 0153: Direttiva 87/153/CEE del Consiglio, del 16 febbraio 1987, che fissa le linee direttrici per la valutazione degli additivi nell'alimentazione degli animali (GU n. L 64 del 7.3.1987, pag. 19).

Alimenti semplici e composti per animali

3. **377 L 0101:** Direttiva 77/101/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1976, relativa alla commercializzazione degli alimenti semplici per gli animali (GU n. L 32 del 3.2.1977, pag. 1), modificata da:
- **379 L 0372:** Direttiva 79/372/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979 (GU n. L 86 del 6.4.1979 pag. 29)
 - **379 L 0797:** Prima direttiva 79/797/CEE della Commissione, del 10 agosto 1979 (GU n. L 239 del 22.9.1979, pag. 53)
 - **380 L 0510:** Seconda direttiva 80/510/CEE della Commissione, del 2 maggio 1980 (GU n. L 126 del 21.5.1980, pag. 12)
 - **382 L 0937:** Terza direttiva 82/937/CEE della Commissione, del 21 dicembre 1982 (GU n. L 383 del 31.12.1982, pag. 11)
 - **386 L 0354:** Direttiva 86/354/CEE del Consiglio, del 21 luglio 1986 (GU n. L 212 del 2.8.1986, pag. 27)
 - **387 L 0234:** Direttiva 87/234/CEE della Commissione, del 31 marzo 1987 (GU n. L 102 del 14.4.1987, pag. 31)
 - **390 L 0654:** Direttiva 90/654/CEE del Consiglio, del 4 dicembre 1990 (GU n. L 353 del 17.12.1990, pag. 48)
- In deroga alle disposizioni della direttiva
- la Svezia può mantenere la propria legislazione nazionale concernente la farina di carni ed altri prodotti fabbricati con materiale ad alto rischio ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 90/667/CEE del Consiglio. Le Parti contraenti riesaminano la questione nel corso del 1995;
 - la Svizzera ed il Liechtenstein possono mantenere, fino al 31 dicembre 1994, le rispettive legislazioni nazionali per quanto concerne il divieto delle arachidi.
4. **379 L 0373:** Direttiva 79/373/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, relativa alla commercializzazione degli alimenti composti per gli animali (GU n. L 86 del 6.4.1979 pag. 30), modificata da:
- **380 L 0509:** Prima direttiva 80/509/CEE della Commissione, del 2 maggio 1980 (GU n. L 126 del 21.5.1980, pag. 9)
 - **380 L 0695:** Seconda direttiva 80/695/CEE della Commissione, del 27 giugno 1980 (GU n. L 188 del 22.7.1980, pag. 23)
 - **382 L 0957:** Terza direttiva 82/957/CEE della Commissione, del 21 dicembre 1982 (GU n. L 386 del 31.12.1982, pag. 46)
 - **386 L 0354:** Direttiva 86/354/CEE del Consiglio, del 21 luglio 1986 (GU n. L 212 del 2.8.1986, pag. 27)
 - **387 L 0235:** Direttiva 87/235/CEE della Commissione, del 31 marzo 1987 (GU n. L 102 del 14.4.1987, pag. 34)

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- 390 L 0044: Direttiva 90/44/CEE del Consiglio, del 22 gennaio 1990 (GU n. L 27 del 31.1.1990, pag. 35)

In deroga alle disposizioni della direttiva

- la Svezia può mantenere la propria legislazione nazionale per quanto concerne la farina di carni ed altri prodotti fabbricati con materiale ad alto rischio ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 90/667/CEE del Consiglio. Le Parti contraenti riesaminano la questione nel corso del 1995;
 - la Svizzera e il Lussemburgo possono mantenere, fino al 31 dicembre 1994, le rispettive legislazioni nazionali per quanto concerne il divieto delle arachidi.
5. 380 L 0511: Direttiva 80/511/CEE della Commissione, del 2 maggio 1980, che autorizza, in taluni casi, la commercializzazione degli alimenti composti in imballaggi o recipienti non chiusi (GU n. L 126 del 21.5.1980, pag. 14)
 6. 382 L 0475: Direttiva 82/475/CEE della Commissione, del 23 giugno 1982, che fissa le categorie di ingredienti che possono essere utilizzate per l'indicazione della composizione degli alimenti composti per gli animali familiari (GU n. L 213 del 21.7.1982, pag. 27), modificata da:
 - 391 L 0334: Direttiva 91/334/CEE della Commissione, del 6 giugno 1991 (GU n. L 184 del 10.7.1991, pag. 27)
 - 391 L 0336: Direttiva 91/336/CEE della Commissione, del 10 giugno 1991 (GU n. L 185 del 17.7.1991, pag. 31)
 7. 386 L 0174: Direttiva 86/174/CEE della Commissione, del 9 aprile 1986, che fissa il metodo di calcolo del valore energetico degli alimenti composti destinati al pollame (GU n. L 130 del 6.5.1986, pag. 53)
 8. 391 L 0357: Direttiva 91/357/CEE della Commissione, del 13 giugno 1991, che stabilisce le categorie di ingredienti che possono essere utilizzate per l'indicazione della composizione degli alimenti composti destinati ad animali diversi da quelli familiari (GU n. L 193 del 17.7.1991, pag. 34)

Bioproteine e sostanze analoghe

9. 382 L 0471: Direttiva 82/471/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1982, relativa a taluni prodotti impiegati nell'alimentazione degli animali (GU n. L 213 del 21.7.1982, pag. 8), modificata da:
 - 385 L 0509: Seconda direttiva 85/509/CEE della Commissione, del 6 novembre del 1985 (GU n. L 314 del 23.11.1985, pag. 25)
 - 386 L 0530: Direttiva 86/530/CEE della Commissione, del 28 ottobre 1986 (GU n. L 312 del 7.11.1986, pag. 39)
 - 388 L 0485: Direttiva 88/485/CEE della Commissione, del 26 luglio 1988 (GU n. L 239 del 30.8.1988, pag. 36)
 - 389 L 0520: Direttiva 89/520/CEE della Commissione, del 6 settembre 1989 (GU n. L 270 del 19.9.1989, pag. 13)

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- 390 L 0439: Direttiva 90/439/CEE della Commissione, del 24 luglio 1990 (GU n. L 227 del 21.8.1990, pag. 33)

Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

Per l'applicazione della direttiva

- al più tardi al 1° gennaio 1993 gli Stati membri debbono presentare i dossier relativi ai prodotti che rientrano nel gruppo di microrganismi di cui ai punti 1.1 e 1.2 dell'allegato, autorizzati dagli Stati AELS (EFTA) ma non nella Comunità, costituiti secondo le linee direttrici di cui alla direttiva 83/288/CEE.

I dossier sono trasmessi, perlomeno in inglese. E' inoltre trasmesso, in francese, inglese e tedesco, una breve sintesi, destinata alla pubblicazione, che illustri le informazioni principali contenute nei dossier;

- al più tardi il 1° gennaio 1995 si decide, secondo la procedura prevista all'articolo 13, in merito alle autorizzazioni nazionali concesse dagli Stati AELS (EFTA). Fino al momento della decisione da parte della Comunità economica europea gli Stati AELS (EFTA) possono mantenere le autorizzazioni nazionali per i prodotti commercializzati nel loro territorio.

10. 383 L 0228: Direttiva 83/228/CEE del Consiglio, del 18 aprile 1983, che stabilisce linee direttrici per la valutazione di alcuni prodotti utilizzati nell'alimentazione degli animali (GU n. L 126 del 13.5.1983, pag. 23)
11. 385 D 0382: Decisione 85/382/CEE della Commissione, del 10 luglio 1985, che vieta l'impiego nell'alimentazione animale di prodotti proteici ottenuti da lieviti del genere "Candida" coltivati su n-alcani (GU n. L 217 del 14.8.1985, pag. 27)

Metodi di analisi e controllo

12. 370 L 0373: Direttiva 70/373/CEE del Consiglio, del 20 luglio 1970, relativa all'introduzione di modi di prelievo di campioni e di metodi di analisi comunitari per il controllo ufficiale degli alimenti per animali (GU n. L 170 del 3.8.1970, pag. 2), modificata da:
 - 372 L 0275: Direttiva 72/275/CEE del Consiglio, del 20 luglio 1972 (GU n. L 171 del 29.7.1972, pag. 39)
13. 371 L 0250: Prima direttiva 71/250/CEE della Commissione, del 15 giugno 1971, che fissa i metodi di analisi comunitari per controlli ufficiali degli alimenti per gli animali (GU n. L 155 del 12.7.1971, pag. 13), modificata da:
 - 381 L 0680: Direttiva 81/680/CEE della Commissione, del 30 luglio 1981 (GU n. L 246 del 29.8.1981, pag. 32)

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

14. **371 L 0393:** Seconda direttiva 71/393/CEE della Commissione, del 18 novembre 1971, che fissa i metodi di analisi comunitari per i controlli ufficiali degli alimenti per gli animali (GU n. L 279 del 20.12.1971, pag. 7), modificata da:
 - **373 L 0047:** Direttiva 73/47/CEE della Commissione, del 5 dicembre 1972 (GU n. L 83 del 30.3.1973, pag. 35)
 - **381 L 0680:** Direttiva 81/680/CEE della Commissione, del 30 luglio 1981 (GU n. L 246 del 29.8.1981, pag. 32)
 - **384 L 0004:** Direttiva 84/4/CEE della Commissione, del 20 dicembre 1983 (GU n. L 15 del 18.1.1984, pag. 28)

15. **372 L 0199:** Terza direttiva 72/199/CEE della Commissione, del 27 aprile 1972, che fissa i metodi d'analisi comunitari per i controlli degli alimenti per gli animali (GU n. L 123 del 29.5.1972, pag. 6), modificata da:
 - **381 L 0680:** Direttiva 81/680/CEE della Commissione, del 30 luglio 1981 (GU n. L 246 del 29.8.1981, pag. 32)
 - **384 L 0004:** Direttiva 84/4/CEE della Commissione, del 20 dicembre 1983 (GU n. L 15 del 18.1.1984, pag. 28)

16. **373 L 0046:** Quarta direttiva 73/46/CEE della Commissione, del 5 dicembre 1972, che fissa i metodi d'analisi comunitari per i controlli ufficiali degli alimenti per gli animali (GU n. L 83 del 30.3.1973, pag. 21), modificata da:
 - **381 L 0680:** Direttiva 81/680/CEE della Commissione, del 30 luglio 1981 (GU n. L 246 del 29.8.1981, pag. 32)

17. **374 L 0203:** Quinta direttiva 74/203/CEE della Commissione, del 25 marzo 1974, che fissa i metodi d'analisi comunitari per i controlli ufficiali degli alimenti per gli animali (GU n. L 108 del 22.4.1974, pag. 7), modificata da:
 - **381 L 0680:** Direttiva 81/680/CEE della Commissione, del 30 luglio 1981 (GU n. L 246 del 29.8.1981, pag. 32)

18. **375 L 0084:** Sesta direttiva 75/64/CEE della Commissione, del 20 dicembre 1974, che fissa i metodi d'analisi comunitari per i controlli ufficiali degli alimenti per gli animali (GU n. L 32 del 5.2.1975, pag. 26), modificata da:
 - **381 L 0680:** Direttiva 81/680/CEE della Commissione, del 30 luglio 1981 (GU n. L 246 del 29.8.1981, pag. 32)

19. **376 L 0371:** Prima direttiva 76/371/CEE della Commissione, del 1° marzo 1976, che fissa i modi comunitari di prelevamento dei campioni per il controllo ufficiale degli alimenti per gli animali (GU n. L 102 del 15.4.1976, pag. 1)

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

20. 376 L 0372: Settima direttiva 76/372/CEE della Commissione, del 1° marzo 1976, che fissa i metodi d'analisi comunitari per i controlli ufficiali degli alimenti per gli animali (GU n. L 102 del 15.4.1976, pag. 8), modificata da:
- 381 L 0680: Direttiva 81/680/CEE della Commissione, del 30 luglio 1981 (GU n. L 246 del 29.8.1981, pag. 32)
21. 378 L 0633: Ottava direttiva 78/633/CEE della Commissione, del 15 giugno 1978, che fissa i metodi d'analisi comunitari per il controllo ufficiale degli alimenti per animali (GU n. L 206 del 29.7.1978, pag. 43), modificata da:
- 381 L 0680: Direttiva 81/680/CEE della Commissione, del 30 luglio 1981 (GU n. L 246 del 29.8.1981, pag. 32)
 - 384 L 0004: Direttiva 84/4/CEE della Commissione, del 20 dicembre 1983 (GU n. L 15 del 18.1.1984, pag. 28)
22. 381 L 0715: Nona direttiva 81/715/CEE della Commissione, del 31 luglio 1981, che fissa i metodi d'analisi comunitari per il controllo ufficiale degli alimenti per animali (GU n. L 257 del 10.9.1981, pag. 38)
23. 384 L 0425: Decima direttiva 84/425/CEE della Commissione, del 25 luglio 1984, che fissa i metodi d'analisi comunitari per il controllo ufficiale degli alimenti per animali (GU n. L 238 del 6.9.1984, pag. 34)

Sostanze e prodotti indesiderabili

24. 374 L 0063: Direttiva 74/63/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1973, relativa alla fissazione di quantità massime per le sostanze e per i prodotti indesiderabili negli alimenti per gli animali (GU n. L 38 del 11.2.1974, pag. 31), modificata da:
- 376 L 0934: Direttiva 76/934/CEE della Commissione, del 1° dicembre 1976 (GU n. L 364 del 31.12.1976, pag. 20)
 - 380 L 0502: Direttiva 80/502/CEE del Consiglio, del 6 maggio 1980 (GU n. L 124 del 20.5.1980, pag. 17)
 - 383 L 0381: Terza direttiva 83/381/CEE della Commissione, del 28 luglio 1983 (GU n. L 222 del 13.8.1983, pag. 31)
 - 386 L 0299: Quarta direttiva 86/299/CEE della Commissione, del 3 giugno 1986 (GU n. L 189 dell'11.7.1986, pag. 40)
 - 386 L 0354: Direttiva 86/354/CEE del Consiglio, del 21 luglio 1986 (GU n. L 212 del 2.8.1986, pag. 27)
 - 387 L 0238: Direttiva 87/238/CEE della Commissione, del 1° aprile 1987 (GU n. L 110 del 25.4.1987, pag. 25)

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

387 L 0519: Direttiva 87/519/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1987 (GU n. L 304 del 27.10.1987, pag. 38)

391 L 0126: Direttiva 91/126/CEE della Commissione, del 13 febbraio 1991 (GU n. L 60 del 7.3.1991, pag. 16)

391 L 0132: Direttiva 91/132/CEE del Consiglio, del 4 marzo 1991 (GU n. L 66 del 13.3.1991, pag. 16)

In deroga alle disposizioni della direttiva la Svezia può mantenere la propria legislazione nazionale per quanto concerne l'aflatossina. Le Parti contraenti riesaminano la questione nel corso del 1995.

III. QUESTIONI FITOSANITARIE

Non si applicano le disposizioni concernenti i rapporti con paesi terzi ed i controlli alle frontiere contenute negli atti di cui al presente capo.

SEMENTI

ATTI CUI E' FATTO RIFERIMENTO

1. TESTI FONDAMENTALI

1. **366 L 0400:** Direttiva 66/400/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di barbabietole (GU n. L 125 dell'11.7.1966, pag. 2290), modificata da:
 - **369 L 0061:** Direttiva 69/61/CEE del Consiglio, del 18 febbraio 1969 (GU n. L 48 del 26.2.1969, pag. 4)
 - **371 L 0162:** Direttiva 71/162/CEE del Consiglio, del 30 marzo 1971 (GU n. L 87 del 17.4.1971, pag. 24)
 - **372 L 0274:** Direttiva 72/274/CEE del Consiglio, del 20 luglio 1972 (GU n. L 171 del 29.7.1972, pag. 37)
 - **372 L 0418:** Direttiva 72/418/CEE del Consiglio, del 6 dicembre 1972 (GU n. L 287 del 26.12.1972, pag. 22)
 - **373 L 0438:** Direttiva 73/438/CEE del Consiglio, dell' 11 dicembre 1973 (GU n. L 356 del 27.12.1973, pag. 79)
 - **375 L 444:** Direttiva 75/444/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1975 (GU n. L 196 del 26.7.1975, pag. 6)
 - **376 L 0331:** Prima direttiva 76/331/CEE della Commissione, del 29 marzo 1976 (GU n. L 83 del 30.3.1976, pag. 34)
 - **378 L 0055:** Direttiva 78/55/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1977 (GU n. L 16 del 20.1.1978, pag. 23)
 - **378 L 0692:** Direttiva 78/692/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978 (GU n. L 236 del 26.8.1978, pag. 13)
 - **387 L 0120:** Direttiva 87/120/CEE della Commissione, del 14 gennaio 1987 (GU n. L 49 del 18.2.1987, pag. 39)
 - **388 L 0095:** Direttiva 88/95/CEE della Commissione, dell'8 gennaio 1988 (GU n. L 56 del 2.3.1988, pag. 42)
 - **388 L 0332:** Direttiva 88/332/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1988 (GU n. L 151 del 17.6.1988, pag. 82)

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- 388 L 0380: Direttiva 88/380/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1988 (GU n. L 187 del 16.7.1988, pag. 31)
- 390 L 0654: Direttiva 90/654/CEE del Consiglio, del 4 dicembre 1990 (GU n. L 353 del 17.12.1990, pag. 48)
- 2. 366 L 0401: Direttiva 66/401/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere (GU n. L 125 dell'11.7.1966, pag. 2298/66) modificata da:
 - 1 72 B: Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adeguamenti dei trattati - Adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda, del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU n. L 73 del 27.3.1972, pag. 76)
 - 378 L 0055: Direttiva 78/55/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1977 (GU n. L 16 del 20.1.1978, pag. 23)
 - 378 L 0386: Prima direttiva 78/386/CEE della Commissione, del 18 aprile 1978 (GU n. L 113 del 25.4.1978, pag. 1)
 - 378 L 0692: Direttiva 78/692/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978 (GU n. L 236 del 26.8.1978, pag. 13)
 - 378 L 1020: Direttiva 78/1020/CEE del Consiglio, del 5 dicembre 1978 (GU n. L 350 del 14.12.1978, pag. 27)
 - 379 L 0641: Direttiva 79/641/CEE della Commissione, del 27 giugno 1979 (GU n. L 183 del 19.7.1979, pag. 13)
 - 379 L 0692: Direttiva 79/692/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1979 (GU n. L 205 del 13.8.1979, pag. 1)
 - 380 L 0754: Direttiva 80/754/CEE della Commissione, del 17 luglio 1980 (GU n. L 207 del 9.8.1980, pag. 36)
 - 381 L 0126: Direttiva 81/126/CEE della Commissione, del 16 febbraio 1981 (GU n. L 67 del 12.3.1981, pag. 36)
 - 382 L 0287: Direttiva 82/287/CEE della Commissione, del 13 aprile 1982 (GU n. L 131 del 13.5.1982, pag. 24)
 - 385 L 0038: Direttiva 85/38/CEE della Commissione, del 14 dicembre 1984 (GU n. L 16 del 19.1.1985, pag. 41)
 - 385 D 0370: Decisione 85/370/CEE della Commissione, dell'8 luglio 1985 (GU n. L 209 del 6.8.1985, pag. 41)
 - 386 D 0153: Decisione 86/153/CEE della Commissione, del 25 marzo 1986 (GU n. L 115 del 3.5.1986, pag. 26)
 - 386 L 0155: Direttiva 86/155/CEE del Consiglio, del 22 aprile 1986 (GU n. L 118 del 7.5.1986, pag. 23)

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- 387 L 0120: Direttiva 87/120/CEE della Commissione, del 14 gennaio 1987 (GU n. L 49 del 18.2.1987, pag. 39)
- 387 L 0480: Direttiva 87/480/CEE della Commissione, del 9 settembre 1987 (GU n. L 273 del 26.9.1987, pag. 43)
- 388 L 0332: Direttiva 88/332/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1988 (GU n. L 151 del 17.6.1988, pag. 82)
- 388 L 0380: Direttiva 88/380/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1988 (GU n. L 187 del 16.7.1988, pag. 31)
- 389 L 0100: Direttiva 89/100/CEE della Commissione, del 20 gennaio 1989 (GU n. L 38 del 10.2.1989, pag. 36)
- 390 L 0654: Direttiva 90/654/CEE del Consiglio, del 4 dicembre 1990 (GU n. L 353 del 17.12.1990, pag. 48)

In deroga alle disposizioni della direttiva

- a) Sino al 31 dicembre 1996 la Finlandia può consentire, salvo qualora le Parti contraenti decidano altrimenti, la commercializzazione nel proprio territorio di
 - sementi di produzione nazionale che non rispondono alle norme della Comunità economica europea per quanto riguarda la germinazione;
 - sementi di tutte le specie della categoria "sementi commerciali" ("kauppasiemen"/"handelsutsäde"), quali sono definite dalla legislazione finlandese in vigore.
 - b) Sino al 31 dicembre 1996 la Norvegia può consentire, salvo qualora le Parti contraenti decidano altrimenti, la commercializzazione nel proprio territorio di sementi di produzione nazionale che non rispondono alle norme della Comunità economica europea per quanto riguarda la germinazione.
3. 366 L 0402: Direttiva 66/402/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali (GU n. L 125 dell'11.7.1966, pag. 2309), modificata da:
- 369 L 0060: Direttiva 69/60/CEE del Consiglio, del 18 febbraio 1969 (GU n. L 48 del 26.2.1969, pag. 1)
 - 371 L 0162: Direttiva 71/162/CEE del Consiglio, del 30 marzo 1971 (GU n. L 87 del 17.4.1971, pag. 24)
 - 1 72 B: Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adeguamenti dei trattati - Adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU n. L 73 del 27.3.1972, pag. 76)
 - 372 L 0274: Direttiva 72/274/CEE del Consiglio, del 20 luglio 1972 (GU n. L 171 del 29.7.1972, pag. 37)
 - 372 L 0418: Direttiva 72/418/CEE del Consiglio, del 6 dicembre 1972 (GU n. L 287 del 26.12.1972, pag. 22)
 - 373 L 0438: Direttiva 73/438/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1973 (GU n. L 356 del 27.12.1973, pag. 79)

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- 375 L 0444: Direttiva 75/444/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1975 (GU n. L 196 del 26.7.1975, pag. 6)
- 378 L 0055: Direttiva 78/55/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1977 (GU n. L 16 del 20.1.1978, pag. 23)
- 378 L 0387: Prima direttiva 78/387/CEE della Commissione, del 18 aprile 1978 (GU n. L 113 del 25.4.1978, pag. 13)
- 378 L 0692: Direttiva 78/692/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978 (GU n. L 236 del 26.8.1978, pag. 13)
- 378 L 1020: Direttiva 78/1020/CEE del Consiglio, del 5 dicembre 1978 (GU n. L 350 del 14.12.1978, pag. 27)
- 379 L 0641: Direttiva 79/641/CEE della Commissione, del 27 giugno 1979 (GU n. L 183 del 19.7.1979, pag. 13)
- 379 L 0692: Direttiva 79/692/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1979 (GU n. L 205 del 13.8.1979, pag. 1)
- 381 L 0126: Direttiva 81/126/CEE della Commissione, del 16 febbraio 1981 (GU n. L 67 del 12.3.1981, pag. 36)
- 386 D 0153: Decisione 86/153/CEE della Commissione, del 25 marzo 1986 (GU n. L 115 del 3.5.1986, pag. 26)
- 386 L 0155: Direttiva 86/155/CEE del Consiglio, del 22 aprile 1986 (GU n. L 118 del 7.5.1986, pag. 23)
- 386 L 0320: Direttiva 86/320/CEE della Commissione, del 20 giugno 1986 (GU n. L 200 del 23.7.1986, pag. 38)
- 387 L 0120: Direttiva 87/120/CEE della Commissione, del 14 gennaio 1987 (GU n. L 49 del 18.2.1987, pag. 39)
- 388 L 0332: Direttiva 88/332/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1988 (GU n. L 151 del 17.6.1988, pag. 82)
- 388 L 0380: Direttiva 88/380/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1988 (GU n. L 187 del 16.7.1988, pag. 31)
- 388 L 0506: Direttiva 88/506/CEE della Commissione, del 13 settembre 1988 (GU n. L 274 del 6.10.1988, pag. 44)
- 389 D 0101: Decisione 89/101/CEE della Commissione, del 20 gennaio 1989 (GU n. L 38 del 10.2.1989, pag. 37)
- 389 L 0002: Direttiva 89/2/CEE della Commissione, del 15 dicembre 1988 (GU n. L 5 del 7.1.1989, pag. 31)

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- 390 L 0623: Direttiva 90/623/CEE della Commissione, del 7 novembre 1990 (GU n. L 333 del 30.11.1990, pag. 65)
- 390 L 0654: Direttiva 90/654/CEE del Consiglio, del 4 dicembre 1990 (GU n. L 353 del 17.12.1990, pag. 48)

In deroga alle disposizioni della direttiva

- a) Sino al 31 dicembre 1996 la Finlandia può consentire, salvo qualora le Parti contraenti decidano altrimenti, la commercializzazione nel proprio territorio di
 - sementi delle specie avena, orzo, frumento e segale che non rispondono alle norme della direttiva in questione per quanto concerne il numero massimo di generazioni di sementi per la categoria "sementi certificate" ("valiossiemen"/"elitutside"),
 - sementi di produzione nazionale che non rispondono alle norme della Comunità economica europea per quanto concerne la germinazione;
 - sementi di tutte le specie della categoria "sementi commerciali" ("kauppasiemen"/"handelsutside"), quali sono definite nell'attuale legislazione finlandese.
 - b) Sino al 31 dicembre 1996 la Norvegia può consentire, salvo qualora le Parti contraenti decidano altrimenti, la commercializzazione nel proprio territorio di sementi di produzione nazionale che non rispondono alle norme della Comunità economica europea per quanto concerne la germinazione.
4. 369 L 0208: Direttiva 69/208/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1969, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra (GU n. L 169 del 10.7.1969, pag. 3), modificata da:
- 371 L 0162: Direttiva 71/162/CEE del Consiglio, del 30 marzo 1971 (GU n. L 87 del 17.4.1971, pag. 24)
 - 372 L 0274: Direttiva 72/274/CEE del Consiglio, del 20 luglio 1972 (GU n. L 171 del 29.7.1972, pag. 37)
 - 372 L 418: Direttiva 72/418/CEE del Consiglio, del 6 dicembre 1972 (GU n. L 287 del 26.12.1972, pag. 22)
 - 373 L 0438: Direttiva 73/438/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1973 (GU n. L 356 del 27.12.1973, pag. 79)
 - 375 L 0444: Direttiva 75/444/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1975 (GU n. L 196 del 26.7.1975, pag. 6)
 - 378 L 0055: Direttiva 78/55/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1977 (GU n. L 16 del 20.1.1978, pag. 23)
 - 378 L 0388: Prima direttiva 78/388/CEE della Commissione, del 18 aprile 1978 (GU n. L 113 del 25.4.1978, pag. 20)
 - 378 L 0692: Direttiva 78/692/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978 (GU n. L 236 del 26.8.1978, pag. 13)
 - 378 L 1020: Direttiva 78/1020/CEE del Consiglio, del 5 dicembre 1978 (GU n. L 350 del 14.12.1978, pag. 27)

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- 379 L 0641: Direttiva 79/641/CEE della Commissione, del 27 giugno 1979 (GU n. L 183 del 19.7.1979, pag. 13)
 - 380 L 0304: Direttiva 80/304/CEE della Commissione, del 25 febbraio 1980 (GU n. L 68 del 14.3.1980, pag. 33)
 - 381 L 0126: Direttiva 81/126/CEE della Commissione, del 16 febbraio 1981 (GU n. L 67 del 12.3.1981, pag. 36)
 - 382 L 0287: Direttiva 82/287/CEE della Commissione, del 13 aprile 1982 (GU n. L 131 del 13.5.1982, pag. 24)
 - 382 L 0727: Direttiva 82/727/CEE del Consiglio, del 25 ottobre 1982 (GU n. L 310 del 6.11.1982, pag. 21)
 - 382 L 0859: Direttiva 82/859/CEE della Commissione, del 2 dicembre 1982 (GU n. L 357 del 18.12.1982, pag. 31)
 - 386 L 0155: Direttiva 86/155/CEE del Consiglio, del 22 aprile 1986 (GU n. L 118 del 7.5.1986, pag. 23)
 - 387 L 0120: Direttiva 87/120/CEE della Commissione, del 14 gennaio 1987 (GU n. L 49 del 18.2.1987, pag. 39)
 - 387 L 0480: Direttiva 87/480/CEE della Commissione, del 9 settembre 1987 (GU n. L 273 del 26.9.1987, pag. 43)
 - 388 L 0332: Direttiva 88/332/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1988 (GU n. L 151 del 17.6.1988, pag. 82)
 - 388 L 0380: Direttiva 88/380/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1988 (GU n. L 187 del 16.7.1988, pag. 31)
 - 390 L 0654: Direttiva 90/654/CEE del Consiglio, del 4 dicembre 1990 (GU n. L 353 del 17.12.1990, pag. 48)
5. 370 L 0457: Direttiva 70/457/CEE del Consiglio, del 29 settembre 1970, relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole (GU n. L 225 del 12.10.1970, pag. 1), modificata da:
- 372 L 0418: Direttiva 72/418/CEE del Consiglio, del 6 dicembre 1972 (GU n. L 287 del 26.12.1972, pag. 22)
 - 373 L 0438: Direttiva 73/438/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1973 (GU n. L 356 del 27.12.1973, pag. 79)
 - 376 D 0687: Decisione 76/687/CEE della Commissione, del 30 giugno 1976 (GU n. L 235 del 26.8.1976, pag. 21)
 - 378 D 0122: Decisione 78/122/CEE della Commissione, del 28 dicembre 1977 (GU n. L 41 dell'11.2.1978, pag. 34)

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- 379 D 0095: Decisione 79/95/CEE della Commissione, del 29 dicembre 1978 (GU n. L 22 del 31.1.1979, pag. 21)
- 379 L 0692: Direttiva 79/692/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1979 (GU n. L 205 del 13.8.1979, pag. 1)
- 379 L 0967: Direttiva 79/967/CEE del Consiglio, del 12 novembre 1979 (GU n. L 293 del 20.11.1979, pag. 16)
- 381 D 0436: Decisione 81/436/CEE della Commissione, dell'8 maggio 1981 (GU n. L 167 del 24.6.1981, pag. 29)
- 381 D 0888: Decisione 81/888/CEE della Commissione, del 19 ottobre 1981 (GU n. L 324 del 12.11.1981, pag. 28)
- 382 D 0041: Decisione 82/41/CEE della Commissione, del 29 dicembre 1981 (GU n. L 16 del 22.1.1982, pag. 50)
- 383 D 0297: Decisione 83/297/CEE della Commissione, del 6 giugno 1983 (GU n. L 157 del 15.6.1983, pag. 35)
- 386 L 0155: Direttiva 86/155/CEE del Consiglio, del 22 aprile 1986 (GU n. L 118 del 7.5.1986, pag. 23)
- 388 L 0380: Direttiva 88/380/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1988 (GU n. L 187 del 16.7.1988, pag. 31)
- 390 L 0654: Direttiva 90/654/CEE del Consiglio, del 4 dicembre 1990 (GU n. L 353 del 17.12.1990, pag. 48)

In deroga alle disposizioni della direttiva

- dopo l'entrata in vigore dell'accordo le Parti contraenti elaborano congiuntamente un catalogo comune delle varietà, che comprenda anche le varietà degli Stati AELS (EFTA) conformi alle norme della direttiva. Esse si adoperano affinché questo catalogo comune sia completato entro il 31 dicembre 1995;
 - sino all'entrata in vigore del catalogo comune gli Stati AELS (EFTA) continuano ad applicare i cataloghi nazionali delle varietà.
6. 370 L 0458: Direttiva 70/458/CEE del Consiglio, del 29 settembre 1970, relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi (GU n. L 225 del 12.10.1970, pag. 7), modificata da:
- 371 L 0162: Direttiva 71/162/CEE del Consiglio, del 30 marzo 1971 (GU n. L 87 del 17.4.1971, pag. 24)
 - 372 L 0274: Direttiva 72/274/CEE del Consiglio, del 20 luglio 1972 (GU n. L 171 del 29.7.1972, pag. 37)
 - 372 L 0418: Direttiva 72/418/CEE del Consiglio, del 6 dicembre 1972 (GU n. L 287 del 26.12.1972, pag. 22)

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- **373 L 0438:** Direttiva 73/438/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1973 (GU n. L 356 del 27.12.1973, pag. 79)
 - **376 L 0307:** Direttiva 76/307/CEE del Consiglio, del 15 marzo 1976 (GU n. L 72 del 18.3.1976, pag. 16)
 - **378 L 0055:** Direttiva 78/55/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1977 (GU n. L 16 del 20.1.1978, pag. 23)
 - **378 L 0692:** Direttiva 78/692/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978 (GU n. L 236 del 26.8.1978, pag. 13)
 - **379 D 0355:** Decisione 79/355/CEE della Commissione, del 20 marzo 1979 (GU n. L 84 del 4.4.1979, pag. 23)
 - **379 L 0641:** Direttiva 79/641/CEE della Commissione, del 27 giugno 1979 (GU n. L 183 del 19.7.1979, pag. 13)
 - **379 L 0692:** Direttiva 79/692/CEE del Consiglio, 24 luglio 1979 (GU n. L 205 del 13.8.1979, pag. 1)
 - **379 L 0967:** Direttiva 79/967/CEE del Consiglio, del 12 novembre 1979 (GU n. L 293 del 20.11.1979, pag. 16)
 - **381 D 0436:** Decisione 81/436/CEE della Commissione, dell'8 maggio 1981 (GU n. L 167 del 24.6.1981, pag. 29)
 - **381 D 0888:** Decisione 81/888/CEE della Commissione, del 19 ottobre 1981 (GU n. L 324 del 12.11.1981, pag. 28)
 - **387 L 0120:** Direttiva 87/120/CEE della Commissione, del 14 gennaio 1987 (GU n. L 49 del 18.2.1987, pag. 39)
 - **387 L 0481:** Direttiva 87/481/CEE della Commissione, del 9 settembre 1987 (GU n. L 273 del 26.9.1987, pag. 45)
 - **388 L 0332:** Direttiva 88/332/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1988 (GU n. L 151 del 17.6.1988, pag. 82)
 - **388 L 0380:** Direttiva 88/380/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1988 (GU n. L 187 del 16.7.1988, pag. 31)
 - **390 L 0654:** Direttiva 90/654/CEE del Consiglio, del 4 dicembre 1990 (GU n. L 353 del 17.12.1990, pag. 48)
7. **372 L 0168:** Direttiva 72/168/CEE della Commissione, del 14 aprile 1972, concernente la fissazione dei caratteri e delle condizioni per l'esame delle varietà delle specie di ortaggi (GU n. L 103 del 2.5.1972, pag. 6)

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

8. **372 L 0180:** Direttiva 72/180/CEE della Commissione, del 14 aprile 1972, concernente la fissazione dei caratteri e delle condizioni minime per l'esame delle varietà delle specie delle piante agricole (GU n. L 108 dell'8.5.1972, pag. 8)
9. **374 L 0268:** Direttiva 74/268/CEE della Commissione, del 2 maggio 1974, che fissa le condizioni particolari sulla presenza di *Avena fatua* nelle sementi di piante foraggere e di cereali (GU n. L 141 del 24.5.1974, pag. 19), modificata da:
 - **378 L 0511:** Direttiva 78/511/CEE della Commissione, del 24 maggio 1978 (GU n. L 157 del 15.6.1978, pag. 34)

2. TESTI DI APPLICAZIONE

10. **375 L 0502:** Direttiva 75/502/CEE della Commissione, del 25 luglio 1975, che limita la commercializzazione delle sementi di fienarola dei prati (*Poa pratensis* L.) alle sementi che sono state ufficialmente certificate "sementi di base" o "sementi certificate" (GU n. L 228 del 29.8.1975, pag. 23)
11. **380 D 0755:** Decisione 80/755/CEE della Commissione, del 17 luglio 1980, che autorizza l'apposizione delle indicazioni prescritte sugli imballaggi delle sementi di cereali (GU n. L 207 del 9.8.1980, pag. 37), modificata da:
 - **381 D 0109:** Decisione 81/109/CEE della Commissione, del 10 febbraio 1981 (GU n. L 64 dell'11.3.1981, pag. 13)
12. **381 D 0675:** Decisione 81/675/CEE della Commissione, del 28 luglio 1981, che constata che alcuni sistemi di chiusura sono "sistemi di chiusura non riutilizzabili" ai sensi delle direttive del Consiglio 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE, 69/208/CEE e 70/458/CEE (GU n. L 246 del 29.8.1981, pag. 26), modificata da:
 - **386 D 0563:** Decisione 86/563/CEE della Commissione, del 12 novembre 1986 (GU n. L 327 del 22.12.1986, pag. 50)
13. **386 L 0109:** Direttiva 86/109/CEE della Commissione, del 27 febbraio 1986, che limita la commercializzazione delle sementi di talune specie di piante foraggere, oleaginose e da fibre alle sementi ufficialmente certificate "sementi di base" o "sementi certificate" (GU n. L 93 del 8.4.1986, pag. 21), modificata da:
 - **389 L 0424:** Direttiva 89/424/CEE della Commissione, del 30 giugno 1989 (GU n. L 196 del 12.7.1989, pag. 50)
 - **391 L 0376:** Direttiva 91/376/CEE della Commissione, del 25 giugno 1991 (GU n. L 203 del 26.7.1991, pag. 108)
14. **387 D 0309:** Decisione 87/309/CEE della Commissione, del 2 giugno 1987, che autorizza l'apposizione delle indicazioni prescritte sugli imballaggi delle sementi di alcune specie di piante foraggere (GU n. L 155 del 16.6.1987, pag. 26), modificata da:
 - **388 D 493:** Decisione 88/493/CEE della Commissione, dell'8 settembre 1988 (GU n. L 261 del 21.9.1988, pag. 27)

15. 389 L 0014: Direttiva 89/14/CEE della Commissione, del 15 dicembre 1989, che determina i gruppi di varietà di bietole da coste e bietole da orto cui si riferiscono le condizioni previste in materia di isolamento delle colture dall'allegato I della direttiva 70/458/CEE, relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi (GU n. L 8 dell'11.1.1989, pag. 9)
16. 389 D 0374: Decisione 89/374/CEE della Commissione, del 2 giugno 1989, concernente l'organizzazione di un esperimento temporaneo nel quadro della direttiva 66/402/CEE del Consiglio, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali, al fine di stabilire le condizioni cui devono rispondere le colture e le sementi degli ibridi di segala (GU n. L 166 del 16.6.1989, pag. 66)
17. 389 D 0540: Decisione 89/540/CEE della Commissione, del 22 settembre 1989, relativa all'organizzazione di un esperimento temporaneo in materia di commercializzazione delle sementi e dei materiali di moltiplicazione (GU n. L 286 del 4.10.1989, pag. 24)
18. 390 D 0639: Decisione 90/639/CEE della Commissione, del 12 novembre 1990, che stabilisce le denominazioni delle varietà derivate da varietà di specie di ortaggi elencate nella decisione 89/7/CEE della Commissione (GU n. L 348 del 12.12.1990, pag. 1)

3. ATTI DI CUI GLI STATI AELS (EFTA) E L'AUTORITA' DI VIGILANZA AELS (EFTA) TENGONO DEBITO CONTO

19. 370 D 0047: Decisione 70/47/CEE della Commissione, del 22 dicembre 1969, che dispensa la Repubblica francese dall'applicazione, per certe specie, delle direttive del Consiglio del 14 giugno 1966 relative alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere e di cereali (GU n. L 13 del 19.1.1970, pag. 26), modificata da:
 - 380 D 0301: Decisione 80/301/CEE della Commissione, del 25 febbraio 1980 (GU n. L 68 del 14.3.1980, pag. 30)
20. 373 D 0083: Decisione 73/83/CEE del Consiglio, del 26 marzo 1973, relativa all'equivalenza dell'ispezione in campo delle colture di sementi, effettuata in Danimarca, in Irlanda e nel Regno Unito (GU n. L 106 del 20.4.1973, pag. 9), modificata da:
 - 374 D 0350: Decisione 74/350/CEE della Commissione, del 27 giugno 1974 (GU n. L 191 del 15.7.1974, pag. 27)
21. 373 D 0188: Decisione 73/188/CEE della Commissione, del 4 giugno 1973, che dispensa il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'applicare, ad alcune specie, la direttiva del Consiglio del 29 settembre 1970, relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi (GU n. L 194 del 16.7.1973, pag. 16)
22. 374 D 0005: Decisione 74/5/CEE della Commissione, del 6 dicembre 1973, che dispensa il Regno di Danimarca dall'applicare, ad alcune specie, la direttiva del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali (GU n. L 12 del 15.1.1974, pag. 13)

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

23. 374 D 0269: Decisione 74/269/CEE della Commissione, del 2 maggio 1974, che autorizza alcuni Stati membri a prendere disposizioni più restrittive per quanto riguarda la presenza di *Avena fatua* nelle sementi di piante foraggere e di cereali (GU n. L 141 del 24.5.1974, pag. 20), modificata da:
 - 378 D 0512: Decisione 78/512/CEE della Commissione, del 24 maggio 1978 (GU n. L 157 del 15.6.1978, pag. 35)
24. 374 D 0358: Decisione 74/358/CEE della Commissione, del 13 giugno 1974, che dispensa l'Irlanda dall'applicare ad alcune specie la direttiva del Consiglio del 29 settembre 1970, relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi (GU n. L 196 del 19.7.1974, pag. 15), modificata da:
 - 390 D 0209: Decisione 90/209/CEE della Commissione, del 19 aprile 1990 (GU n. L 108 del 28.4.1990, pag. 104)
25. 374 D 0360: Decisione 74/360/CEE della Commissione, del 13 giugno 1974, che dispensa il Regno Unito dall'applicare ad alcune specie la direttiva del Consiglio, del 30 giugno 1969, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra (GU n. L 196 del 19.7.1974, pag. 18)
26. 374 D 0361: Decisione 74/361/CEE della Commissione, del 13 giugno 1974, che dispensa il Regno Unito dall'applicare ad alcune specie la direttiva del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali (GU n. L 196 del 19.7.1974, pag. 19)
27. 374 D 0362: Decisione 74/362/CEE della Commissione, del 13 giugno 1974, che dispensa il Regno Unito dall'applicare ad alcune specie la direttiva del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere (GU n. L 196 del 19.7.1974, pag. 20)
28. 374 D 0366: Decisione 74/366/CEE della Commissione, del 13 giugno 1974, che autorizza provvisoriamente la Repubblica francese a vietare la commercializzazione in Francia di sementi di fagioli nani della varietà "Sim" (GU n. L 196 del 19.7.1974, pag. 24)
29. 374 D 0367: Decisione 74/367/CEE della Commissione, del 13 giugno 1974, che autorizza provvisoriamente la Repubblica francese a vietare la commercializzazione in Francia di fagioli nani della varietà "Dustor" (GU n. L 196 del 19.7.1974, pag. 25)
30. 374 D 0491: Decisione 74/491/CEE della Commissione, del 17 settembre 1974, che dispensa il Regno di Danimarca dall'applicare ad alcune specie la direttiva del Consiglio del 30 giugno 1969, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra (GU n. L 267 del 3.10.1974, pag. 18)
31. 374 D 0531: Decisione 74/531/CEE della Commissione, del 16 ottobre 1974, che autorizza il Regno dei Paesi Bassi ad adottare disposizioni più restrittive per quanto riguarda la presenza di *Avena fatua* nelle sementi di cereali (GU n. L 299 del 7.11.1974, pag. 13)
32. 374 D 0532: Decisione 74/532/CEE della Commissione, del 16 ottobre 1974, che dispensa l'Irlanda dall'applicare ad alcune specie le direttive del Consiglio, del 14 giugno 1966, relative alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere e di cereali, nonché la direttiva del Consiglio del 30 giugno 1969, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra (GU n. L 299 del 7.11.1974, pag. 14)

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

33. 375 D 0577: Decisione 75/577/CEE della Commissione, del 30 giugno 1975, che autorizza la Repubblica francese a limitare la commercializzazione delle sementi o materiali di moltiplicazione di alcune varietà di specie di piante agricole (GU n. L 253 del 30.9.1975, pag. 41)
34. 375 D 0578: Decisione 75/578/CEE della Commissione, del 30 giugno 1975, che autorizza il Lussemburgo a limitare la commercializzazione delle sementi e materiali di moltiplicazione di alcune varietà di specie di piante agricole (GU n. L 253 del 30.9.1975, pag. 45), modificata da:
 - 378 D 0285: Decisione 78/285/CEE della Commissione, del 22 febbraio 1978 (GU n. L 74 del 16.3.1978, pag. 29)
35. 375 D 0752: Decisione 75/752/CEE della Commissione, del 20 novembre 1975, che dispensa il Regno Unito dall'applicazione della direttiva del Consiglio 70/458/CEE ad alcune specie di ortaggi (GU n. L 319 del 10.12.1975, pag. 12)
36. 376 D 0219: Decisione 76/219/CEE della Commissione, del 30 dicembre 1975, che autorizza la Repubblica francese a limitare la commercializzazione delle sementi e materiali di moltiplicazione di alcune varietà di specie di piante agricole (GU n. L 46 del 21.2.1976, pag. 30)
37. 376 D 0221: Decisione 76/221/CEE della Commissione, del 30 dicembre 1975, che autorizza il Granducato del Lussemburgo a limitare la commercializzazione delle sementi e materiali di moltiplicazione di alcune varietà di specie di piante agricole (GU n. L 46 del 21.2.1976, pag. 33)
38. 376 D 0687: Decisione 76/687/CEE della Commissione, del 30 giugno 1976, che autorizza la Repubblica federale di Germania a limitare la commercializzazione delle sementi di alcune varietà di specie di piante agricole (GU n. L 235 del 26.8.1976, pag. 21), modificata da:
 - 378 D 0615: Decisione 78/615/CEE della Commissione, del 23 giugno 1978 (GU n. L 198 del 22.7.1978, pag. 12)
39. 376 D 0688: Decisione 76/688/CEE della Commissione, del 30 giugno 1976, che autorizza la Repubblica francese a limitare la commercializzazione delle sementi di alcune varietà di specie di piante agricole (GU n. L 235 del 26.8.1976, pag. 24)
40. 376 D 0689: Decisione 76/689/CEE della Commissione, del 30 giugno 1976, che autorizza il Granducato del Lussemburgo a limitare la commercializzazione delle sementi di alcune varietà di specie di piante agricole (GU n. L 235 del 26.8.1976, pag. 27)
41. 376 D 0690: Decisione 76/690/CEE della Commissione, del 30 giugno 1976, che autorizza il Regno Unito a limitare la commercializzazione delle sementi di alcune varietà di specie di piante agricole (GU n. L 235 del 26.8.1976, pag. 29)
42. 377 D 0147: Decisione 77/147/CEE della Commissione, del 29 dicembre 1976, che autorizza la Repubblica federale di Germania a limitare la commercializzazione delle sementi e materiali di moltiplicazione di alcune varietà di specie di piante agricole (GU n. L 47 del 18.2.1977, pag. 66)
43. 377 D 0149: Decisione 77/149/CEE della Commissione, del 29 dicembre 1976, che autorizza la Repubblica francese a limitare la commercializzazione delle sementi di alcune varietà di specie di piante agricole (GU n. L 47 del 18.2.1977, pag. 70)

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

44. 377 D 0150: Decisione 77/150/CEE della Commissione, del 29 dicembre 1976 che autorizza la Repubblica francese a limitare la commercializzazione delle sementi di una varietà di cereali (GU n. L 47 del 18.2.1977, pag. 72)
45. 377 D 0282: Decisione 77/282/CEE della Commissione, del 30 marzo 1977, che autorizza la Repubblica francese a limitare la commercializzazione delle sementi di alcune varietà di specie di piante agricole (GU n. L 95 del 19.4.1977, pag. 21)
46. 377 D 0283: Decisione 77/283/CEE della Commissione, del 30 marzo 1977, che autorizza il Regno Unito a limitare la commercializzazione delle sementi di alcune varietà di specie di piante agricole (GU n. L 95 del 19.4.1977, pag. 23)
47. 377 D 0406: Decisione 77/406/CEE della Commissione, del 1° giugno 1977, che autorizza la Repubblica federale di Germania a limitare la commercializzazione delle sementi di alcune varietà di specie di piante agricole (GU n. L 148 del 16.6.1977, pag. 25)
48. 378 D 0124: Decisione 78/124/CEE della Commissione, del 28 dicembre 1977, che autorizza il granducato del Lussemburgo a limitare la commercializzazione delle sementi di alcune varietà di specie di piante agricole (GU n. L 41 del 11.2.1978, pag. 38)
49. 378 D 0126: Decisione 78/126/CEE della Commissione, del 28 dicembre 1977, che autorizza la Repubblica federale di Germania a limitare la commercializzazione delle sementi e materiali di moltiplicazione di alcune varietà di specie di piante agricole (GU n. L 41 del 11.2.1978, pag. 41)
50. 378 D 0127: Decisione 78/127/CEE della Commissione, del 28 dicembre 1977, che autorizza la Repubblica francese a limitare la commercializzazione delle sementi di alcune varietà di specie di piante agricole (GU n. L 41 del 11.2.1978, pag. 43)
51. 378 D 0347: Decisione 78/347/CEE della Commissione, del 30 marzo 1978, che autorizza il Regno Unito a limitare la commercializzazione delle sementi di alcune varietà di specie di piante agricole (GU n. L 99 del 12.4.1978, pag. 26)
52. 378 D 0348: Decisione 78/348/CEE della Commissione, del 30 marzo 1978, che autorizza la Repubblica francese a limitare la commercializzazione delle sementi di alcune varietà di specie di piante agricole (GU n. L 99 del 12.4.78, pag. 28)
53. 378 D 0349: Decisione 78/349/CEE della Commissione, del 30 marzo 1978, che autorizza la Repubblica federale di Germania a limitare la commercializzazione delle sementi di alcune varietà di specie di piante agricole (GU n. L 99 del 12.4.1978, pag. 30)
54. 379 D 0092: Decisione 79/92/CEE della Commissione, del 29 dicembre 1978, che autorizza la Repubblica federale di Germania a limitare la commercializzazione delle sementi di alcune varietà di specie di piante agricole (GU n. L 22 del 31.1.1979, pag. 14)
55. 379 D 0093: Decisione 79/93/CEE della Commissione, del 29 dicembre 1978, che autorizza il Regno Unito a limitare la commercializzazione delle sementi di alcune varietà di specie di piante agricole (GU n. L 22 del 31.1.1979, pag. 17)

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

56. 379 D 0094: Decisione 79/94/CEE della Commissione, del 29 dicembre 1978, che autorizza la Repubblica francese a limitare la commercializzazione delle sementi di alcune varietà di specie di piante agricole (GU n. L 22 del 31.1.1979, pag. 19)
57. 379 D 0348: Decisione 79/348/CEE della Commissione, del 14 marzo 1979, che autorizza la Repubblica francese a limitare la commercializzazione delle sementi di alcune varietà di specie di piante agricole (GU n. L 84 del 4.4.1979, pag. 12)
58. 379 D 0355: Decisione 79/355/CEE della Commissione, del 20 marzo 1979, che dispensa il Regno di Danimarca dall'applicazione della direttiva 70/458/CEE del Consiglio relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi, nei confronti di talune specie orticole (GU n. L 84 del 4.4.1979, pag. 23)
59. 380 D 0128: Decisione 80/128/CEE della Commissione, del 28 dicembre 1979, che autorizza il Regno Unito a limitare la commercializzazione delle sementi di alcune varietà di specie di piante agricole (GU n. L 29 del 6.2.1980, pag. 35)
60. 380 D 0446: Decisione 80/446/CEE della Commissione, del 31 marzo 1980, che autorizza il Regno Unito a limitare la commercializzazione delle sementi di una varietà di una specie di piante agricole (GU n. L 110 del 29.4.1980, pag. 23)
61. 380 D 0512: Decisione 80/512/CEE della Commissione, del 2 maggio 1980, che autorizza il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, il Granducato del Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi ed il Regno Unito a non applicare le condizioni di cui alla direttiva 66/401/CEE del Consiglio, relativa alla commercializzazione delle sementi foraggere, per quanto concerne il peso del campione per la determinazione dei semi di cuscuta (GU n. L 126 del 21.5.1980, pag. 15)
62. 380 D 1359: Decisione 80/1359/CEE della Commissione, del 30 dicembre 1980, che autorizza la Repubblica federale di Germania a limitare la commercializzazione delle sementi di alcune varietà di specie di piante agricole (GU n. L 384 del 31.12.1980, pag. 42)
63. 380 D 1360: Decisione 80/1360/CEE della Commissione, del 30 dicembre 1980, che autorizza la Repubblica francese a limitare la commercializzazione delle sementi di alcune varietà di specie di piante agricole (GU n. L 384 del 31.12.1980, pag. 44)
64. 380 D 1361: Decisione 80/1361/CEE della Commissione, del 30 dicembre 1980, che autorizza il Regno Unito a limitare la commercializzazione delle sementi di alcune varietà di specie di piante agricole (GU n. L 384 del 31.12.1980, pag. 46)
65. 381 D 0277: Decisione 81/277/CEE della Commissione, del 31 marzo 1981, che autorizza la Repubblica francese a limitare la commercializzazione delle sementi di alcune varietà di specie di piante agricole (GU n. L 123 del 7.5.1981, pag. 32)
66. 381 D 0436: Decisione 81/436/CEE della Commissione, dell'8 maggio 1981, che autorizza il Regno Unito a prorogare la data di ammissione per alcune varietà di specie di piante agricole e di ortaggi (GU n. L 167 del 24.6.1981, pag. 30)
67. 382 D 0041: Decisione 82/41/CEE della Commissione, del 29 dicembre 1981, che autorizza il Regno Unito a limitare la commercializzazione delle sementi di alcune varietà di specie di piante agricole (GU n. L 16 del 22.1.1982, pag. 50)

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

68. 382 D 0947: Decisione 82/947/CEE della Commissione, del 30 dicembre 1982, che autorizza il Regno Unito a limitare la commercializzazione delle sementi di alcune varietà di specie di piante agricole (GU n. L 383 del 31.12.1982, pag. 23), modificata da:
- 388 D 0625: Decisione 88/625/CEE della Commissione, dell'8 dicembre 1988 (GU n. L 347 del 16.12.1988, pag. 74)
69. 382 D 0948: Decisione 82/948/CEE della Commissione, del 30 dicembre 1982, che autorizza la Repubblica francese a limitare la commercializzazione delle sementi di alcune varietà di specie di piante agricole (GU n. L 383 del 31.12.1982, pag. 25)
70. 382 D 0949: Decisione 82/949/CEE della Commissione, del 30 dicembre 1982, che autorizza la Repubblica federale di Germania a limitare la commercializzazione delle sementi di alcune varietà di specie di piante agricole (GU n. L 383 del 31.12.1982, pag. 27)
71. 384 D 0019: Decisione 84/19/CEE della Commissione, del 22 dicembre 1983, che autorizza la Repubblica francese a limitare la commercializzazione delle sementi di alcune varietà di specie di piante agricole (GU n. L 18 del 21.1.1984, pag. 43)
72. 384 D 0020: Decisione 84/20/CEE della Commissione, del 22 dicembre 1983, che autorizza il Regno Unito a limitare la commercializzazione delle sementi di alcune varietà di specie di piante agricole (GU n. L 18 del 21.1.1984, pag. 45)
73. 384 D 0023: Decisione 84/23/CEE della Commissione, del 22 dicembre 1983, che autorizza la Repubblica federale di Germania a limitare la commercializzazione delle sementi di alcune varietà di specie di piante agricole (GU n. L 20 del 25.1.1984, pag. 19)
74. 385 D 0370: Decisione 85/370/CEE della Commissione, dell'8 luglio 1985, che autorizza i Paesi Bassi ad accertare, sulla base dei risultati delle analisi di sementi e plantule, l'osservanza delle norme di purezza varietale definite nell'allegato II della direttiva 66/401/CEE del Consiglio per le sementi di varietà apomittiche monoclonali di *Poa pratensis* (GU n. L 209 del 6.8.1985, pag. 41)
75. 385 D 0623: Decisione 85/623/CEE della Commissione, del 16 dicembre 1985, che autorizza la Repubblica francese a limitare la commercializzazione delle sementi di alcune varietà di specie di piante agricole (GU n. L 379 del 31.12.1985, pag. 18)
76. 385 D 0624: Decisione 85/624/CEE della Commissione, del 16 dicembre 1985, che autorizza la Repubblica federale di Germania a limitare la commercializzazione delle sementi di alcune varietà di specie di piante agricole (GU n. L 379 del 31.12.1985, pag. 20)
77. 386 D 0153: Decisione 86/153/CEE della Commissione, del 25 marzo 1986, che dispensa la Grecia dall'applicare, ad alcune specie, le direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE e 69/208/CEE del Consiglio che riguardano rispettivamente la commercializzazione delle sementi di piante foraggere, di cereali e di piante oleaginose e da fibra (GU n. L 115 del 3.5.1986, pag. 26)
78. 387 0110: Decisione 87/110/CEE della Commissione, del 22 dicembre 1986, che autorizza la Repubblica federale di Germania a limitare la commercializzazione delle sementi di alcune varietà di specie di piante agricole (GU n. L 48 del 17.2.1987, pag. 27)

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

79. 387 D 0111: Decisione 87/111/CEE della Commissione, del 22 dicembre 1986, che autorizza il Regno Unito a limitare la commercializzazione delle sementi di alcune varietà di specie di piante agricole (GU n. L 48 del 17.2.1987, pag. 29)
80. 387 D 0448: Decisione 87/448/CEE della Commissione, del 31 luglio 1987, che autorizza il Regno Unito a limitare la commercializzazione delle sementi di una varietà di specie di piante agricole (GU n. L 240 del 22.8.1987, pag. 39)
81. 389 D 0078: Decisione 89/78/CEE della Commissione, del 29 dicembre 1988, che liberalizza gli scambi delle sementi di talune specie di piante agricole tra il Portogallo ed altri Stati membri (GU n. L 30 del 1°.2.1989, pag. 75)
82. 389 D 0101: Decisione 89/101/CEE della Commissione, del 20 gennaio 1989, che dispensa il Belgio, la Danimarca, la Germania, la Spagna, l'Irlanda, il Lussemburgo e il Regno Unito dall'obbligo di applicare ad alcune specie le direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 69/208/CEE, e 70/458/CEE del Consiglio relative alla commercializzazione delle sementi rispettivamente di piante foraggere, di cereali, di piante oleaginose e da fibra, e di ortaggi (GU n. L 38 del 10.2.1989, pag. 37)
83. 389 D 0421: Decisione 89/421/CEE della Commissione, del 22 giugno 1989, che autorizza la Repubblica ellenica a sottoporre a restrizioni la commercializzazione delle sementi di talune varietà di una specie di pianta agricola (GU n. L 193 dell'8.7.1989, pag. 41)
84. 389 D 0422: Decisione 89/422/CEE della Commissione, del 23 giugno 1989, che autorizza la Repubblica federale di Germania a sottoporre a restrizioni la commercializzazione delle sementi di una varietà di una specie di pianta agricola e che modifica la decisione 89/77/CEE (GU n. L 193 dell'8.7.1989, pag. 43)
85. 390 D 0057: Decisione 90/57/CEE della Commissione, del 24 gennaio 1990, che liberalizza gli scambi delle sementi di talune specie di piante agricole tra il Portogallo ed altri Stati membri (GU n. L 40 del 14.2.1990, pag. 13)
86. 390 D 0209: Decisione 90/209/CEE della Commissione, del 19 aprile 1990, che dispensa gli Stati membri dall'obbligo di applicare a talune specie le disposizioni della direttiva 70/458/CEE del Consiglio, relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi, che modifica le decisioni 73/122/CEE e 74/358/CEE e che abroga la decisione 74/363/CEE (GU n. L 108 del 28.4.1990, pag. 104)
87. 391 D 0037: Decisione 91/37/CEE della Commissione, del 20 dicembre 1990, che autorizza la Repubblica federale di Germania e la Repubblica ellenica a sottoporre a restrizioni la commercializzazione delle sementi di talune varietà di specie di piante agricole e che modifica alcune decisioni che autorizzano la Repubblica federale di Germania a sottoporre a restrizioni la commercializzazione delle sementi di alcune varietà di specie di piante agricole (GU n. L 18 del 24.1.1991, pag. 19)

ALLEGATO II

REGOLAMENTAZIONI TECNICHE, NORME, PROVE E CERTIFICAZIONI

Elenco di cui all'articolo 23

INTRODUZIONE

Ove gli atti cui è fatto riferimento nel presente allegato contengano concetti o si riferiscano a procedure peculiari dell'ordinamento giuridico comunitario, quali:

- preamboli,
- destinatari degli atti comunitari,
- territori o lingue della Comunità,
- diritti e obblighi degli Stati membri della Comunità, loro enti pubblici, imprese o singoli cittadini nei rapporti reciproci e
- procedure di informazione e di notificazione.

si applica il protocollo 1 sugli adattamenti orizzontali, salvo qualora sia altrimenti previsto nel presente allegato.

ADATTAMENTI SETTORIALI

I riferimenti agli articoli 30 e 36 oppure da 30 a 36 del trattato che istituisce la Comunità economica europea sono sostituiti dai riferimenti agli articoli 11 e 13 oppure 11, 12 e 13, e se del caso 18, dell'accordo.

I. VEICOLI A MOTORE

Fino al 1° gennaio 1995 gli Stati AELS (EFTA) possono applicare le rispettive legislazioni nazionali, compresa la facoltà di rifiutare l'immatricolazione o vietare la vendita, la messa in circolazione o l'uso, per motivi concernenti le emissioni di gas inquinanti di tutti i tipi di motori, l'emissione di particelle inquinanti dei motori diesel e il rumore dei veicoli a motore che rientrano nel campo d'applicazione delle direttive in questione, conformi alle prescrizioni delle direttive 70/157/CEE, 70/220/CEE, 72/306/CEE e 88/77/CEE nell'ultima versione, e che sono omologati sulla base dei requisiti della direttiva 70/156/CEE. A decorrere dal 1° gennaio 1995 gli Stati AELS (EFTA) possono continuare ad applicare le rispettive legislazioni nazionali, ma consentono la libera circolazione dei veicoli in conformità dell'acquis comunitario. Tutte le proposte intese a modificare, aggiornare, ampliare o comunque estendere l'acquis comunitario in relazione a materie previste dalle direttive sopraindicate, sono soggette alla procedura decisionale generale dell'accordo.

Fino al 1° gennaio 1995 gli Stati AELS (EFTA) non possono concedere, a norma delle direttive di cui al primo comma, l'omologazione CEE per i veicoli completi né i certificati previsti dalle direttive particolari per sistemi, componenti od entità tecniche separate.

ATTI CUI E' FATTO RIFERIMENTO

1. **370 L 0156:** Direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (GU n. L 42 del 23.2.1970, pag. 1), modificata da:
 - **1 72 B:** Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati - Adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU n. L 73 del 27.3.1972, pag. 115)
 - **378 L 0315:** Direttiva 78/315/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1977 (GU n. L 81 del 28.3.1978, pag. 1)
 - **378 L 0547:** Direttiva 78/547/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1978 (GU n. L 168 del 26.6.1978, pag. 39)
 - **1 79 H:** Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica ed agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 108)
 - **380 L 1267:** Direttiva 80/1267/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1980 (GU n. L 375 del 31.12.1980, pag. 34), rettificata nella GU n. L 265 del 19.9.1981, pag. 28
 - **I 85 I:** Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 211)
 - **387 L 0358:** Direttiva 87/358/CEE del Consiglio, del 25 giugno 1987 (GU n. L 192 dell'11.7.1987, pag. 51)
 - **387 L 0403:** Direttiva 87/403/CEE del Consiglio, del 25 giugno 1987, che completa l'allegato I della direttiva 70/156/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (GU n. L 220 dell'8.8.1987, pag. 44)

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

Nell'articolo 2, lettera a) si aggiungono i trattini seguenti:

- Typengenehmigung, nella legislazione austriaca,
 - tyyppihyväksyntä/typpodkännande, nella legislazione finlandese,
 - gerðarviðurkenning, nella legislazione islandese,
 - Typengenehmigung, nella legislazione del Liechtenstein,
 - typegodkjenning, nella legislazione norvegese,
 - typpodkännande, nella legislazione svedese,
 - Typengenehmigung/approbation du type/approvazione del tipo, nella legislazione svizzera."
2. 370 L 0157: Direttiva 70/157/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al livello sonoro ammissibile e al dispositivo di scappamento dei veicoli a motore (GU n. L 42 del 23.2.1970, pag. 16), modificata da:
- 1 72 B: Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati - Adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU n. L 73 del 27.3.1972, pag. 115)
 - 373 L 0350: Direttiva 73/350/CEE della Commissione, del 7 novembre 1973 (GU n. L 321 del 22.11.1973, pag. 33)
 - 377 L 0212: Direttiva 77/212/CEE del Consiglio, dell'8 marzo 1977 (GU n. L 66 del 12.3.1977, pag. 33)
 - 381 L 0334: Direttiva 81/334/CEE della Commissione, del 13 aprile 1981 (GU n. L 131 del 18.5.1981, pag. 6)
 - 384 L 0372: Direttiva 84/372/CEE della Commissione, del 3 luglio 1984 (GU n. L 196 del 26.7.1984, pag. 47)
 - 384 L 0424: Direttiva 84/424/CEE del Consiglio, del 3 settembre 1984 (GU n. L 238 del 6.9.1984, pag. 31)
 - 1 85 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 211)
 - 389 L 0491: Direttiva 89/491/CEE della Commissione, del 17 luglio 1989 (GU n. L 238 del 15.8.1989, pag. 43)

Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

- a) Nell'allegato II, nella nota in calce relativa al punto 3.1.3 è aggiunto il testo seguente:
"A = Austria, CH = Svizzera, FL = Liechtenstein, IS = Islanda, N = Norvegia, S = Svezia, SF = Finlandia".
- b) Nell'allegato IV, nella nota in calce relativa alla lettera o alle lettere distintive del paese che concede l'omologazione, è aggiunto il testo seguente:
"A = Austria, CH = Svizzera, FL = Liechtenstein, IS = Islanda, N = Norvegia, S = Svezia, SF = Finlandia".

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

3. **370 L 0220:** Direttiva 70/220/CEE del Consiglio, del 20 marzo 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico con i gas prodotti dai motori ad accensione comandata dei veicoli a motore (GU n. L 76 del 6.4.1970, pag. 1), modificata da:
- **1 72 B:** Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati - Adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU n. L 73 del 27.3.1972, pag. 115)
 - **374 L 0290:** Direttiva 74/290/CEE del Consiglio, del 28 maggio 1974 (GU n. L 159 del 15.6.1974, pag. 61)
 - **377 L 0102:** Direttiva 77/102/CEE della Commissione, del 30 novembre 1976 (GU n. L 32 del 3.2.1977, pag. 32)
 - **378 L 0665:** Direttiva 78/665/CEE della Commissione, del 14 luglio 1978 (GU n. L 223 del 14.8.1978, pag. 48)
 - **383 L 0351:** Direttiva 83/351/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1983 (GU n. L 197 del 20.7.1983, pag. 1)
 - **388 L 0076:** Direttiva 88/76/CEE del Consiglio, del 3 dicembre 1987 (GU n. L 36 del 9.2.1988, pag. 1)
 - **388 L 0436:** Direttiva 88/436/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1988 (GU n. L 214 del 6.8.1988, pag. 1), rettificata nella GU n. L 303 dell'8.11.1988, pag. 36
 - **389 L 0458:** Direttiva 89/458/CEE del Consiglio, del 18 luglio 1989 (GU n. L 226 del 3.8.1989, pag. 1)
 - **389 L 0491:** Direttiva 89/491/CEE della Commissione, del 17 luglio 1989 (GU n. L 238 del 15.8.1989, pag. 43)
 - **391 L 0441:** Direttiva 91/441/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1991 (GU n. L 242 del 30.8.1991, pag. 1)
4. **370 L 0221:** Direttiva 70/221/CEE del Consiglio, del 20 marzo 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai serbatoi di carburante liquido e ai dispositivi di protezione posteriori dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (GU n. L 76 del 6.4.1970, pag. 23), rettificata nella GU n. L 65 del 15.3.1979, pag. 42, modificata da:
- **1 72 B:** Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati - Adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU n. L 73 del 27.3.1972, pag. 116)
 - **379 L 0490:** Direttiva 79/490/CEE della Commissione, del 18 aprile 1979 (GU n. L 128 del 26.5.1979, pag. 22), rettificata nella GU n. L 188 del 26.7.1979, pag. 54, modificata dalla direttiva 81/333/CEE della Commissione, del 13 aprile 1981
 - **381 L 0333:** Direttiva 81/333/CEE della Commissione, del 13 aprile 1981 (GU n. L 131 del 18.5.1981, pag. 4)

5. **370 L 0222:** Direttiva 70/222/CEE del Consiglio, del 20 marzo 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'alloggiamento ed al montaggio delle targhe posteriori di immatricolazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (GU n. L 76 del 6.4.1970, pag. 25), modificata da:
- **1 72 B:** Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati - Adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU n. L 73 del 27.3.1972, pag. 116)
6. **370 L 0311:** Direttiva 70/311/CEE del Consiglio, dell'8 giugno 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di sterzo dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (GU n. L 133 del 18.6.1970, pag. 10), rettificata nella GU n. L 196 del 3.9.1970, pag. 14, modificata da:
- **1 72 B:** Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati - Adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU n. L 73 del 27.3.1972, pag. 116)
7. **370 L 0387:** Direttiva 70/387/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1970, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle porte dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (GU n. L 176 del 10.8.1970, pag. 5), modificata da:
- **1 72 B:** Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati - Adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU n. L 73 del 27.3.1972, pag. 116)
8. **370 L 0388:** Direttiva 70/388/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1970, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al segnalatore acustico dei veicoli a motore (GU n. L 176 del 10.8.1970, pag. 227), rettificata nella GU n. L 329 del 25.11.1982, pag. 31, modificata da:
- **1 72 B:** Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati - Adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU n. L 73 del 27.3.1972, pag. 116)
 - **1 79 H:** Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica ed agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 108)
 - **1 85 I:** Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 212)

Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

Nell'allegato I, punto 1.4.1 nel testo tra parentesi è aggiunto il testo seguente:

"12 per l'Austria, 17 per la Finlandia, 15 per l'Islanda, FL per il Liechtenstein, 16 per la Norvegia, 5 per la Svezia, 14 per la Svizzera".

9. **371 L 0127:** Direttiva 71/127/CEE del Consiglio, del 1° marzo 1971, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai retrovisori dei veicoli a motore (GU n. L 68 del 22.3.1971, pag. 1), modificata da:

- **1 72 B:** Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati - Adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU n. L 73 del 27.3.1972, pag. 116)
- **379 L 0795:** Direttiva 79/795/CEE della Commissione, del 20 luglio 1979 (GU n. L 239 del 22.9.1979, pag. 1)
- **1 79 H:** Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica ed agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 109)
- **385 L 0205:** Direttiva 85/205/CEE della Commissione, del 18 febbraio 1985 (GU n. L 90 del 29.3.1985, pag. 1)
- **1 85 I:** Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 212)
- **386 L 0562:** Direttiva 86/562/CEE della Commissione, del 6 novembre 1986 (GU n. L 327 del 22.11.1986, pag. 49)
- **388 L 0321:** Direttiva 88/321/CEE della Commissione, del 16 maggio 1988 (GU n. L 147 del 14.6.1988, pag. 77)

Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

Nell'allegato II, appendice 2 nell'elenco dei numeri distintivi del punto 4.2 è aggiunto il testo seguente:

"12 per l'Austria, 17 per la Finlandia, IS per l'Islanda, FL per il Liechtenstein, 16 per la Norvegia, 5 per la Svezia, 14 per la Svizzera".

10. **371 L 0320:** Direttiva 71/320/CEE del Consiglio, del 26 luglio 1971, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla frenatura di talune categorie di veicoli a motore e dei loro rimorchi (GU n. L 202 del 6.9.1971, pag. 37), modificata da:

- **1 72 B:** Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati - Adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU n. L 73 del 27.3.1972, pag. 118)
- **374 L 0132:** Direttiva 74/132/CEE della Commissione, dell'11 febbraio 1974 (GU n. L 74 del 19.3.1974, pag. 7)
- **375 L 0524:** Direttiva 75/524/CEE della Commissione, del 25 luglio 1975 (GU n. L 236 dell'8.9.1975, pag. 3), rettificata nella GU n. L 247 del 23.9.1975, pag. 36
- **379 L 0489:** Direttiva 79/489/CEE della Commissione, del 18 aprile 1979 (GU n. L 128 del 26.5.1979, pag. 12)

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- 385 L 0647: Direttiva 85/647/CEE della Commissione, del 23 dicembre 1985 (GU n. L 380 del 31.12.1985, pag. 1)
- 388 L 0194: Direttiva 88/194/CEE della Commissione, del 24 marzo 1988 (GU n. L 92 del 9.4.1988, pag. 47)
- 11. 372 L 0245: Direttiva 72/245/CEE del Consiglio, del 20 giugno 1972, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla soppressione delle perturbazioni radioelettriche provocate dai motori ad accensione comandata dei veicoli a motore (GU n. L 152 del 6.7.1972, pag. 15), modificata da:
 - 389 L 0491: Direttiva 89/491/CEE della Commissione, del 17 luglio 1989 (GU n. L 238 del 15.8.1989, pag. 43)
- 12. 372 L 0306: Direttiva 72/306/CEE del Consiglio, del 2 agosto 1972, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misure da adottare contro l'inquinamento prodotto dai motori diesel destinati alla propulsione dei veicoli (GU n. L 190 del 20.8.1972, pag. 1), rettificata nella GU n. L 215 del 6.8.1974, pag. 20, modificata da:
 - 389 L 0491: Direttiva 89/491/CEE della Commissione, del 17 luglio 1989 (GU n. L 238 del 15.8.1989, pag. 43)
- 13. 374 L 0060: Direttiva 74/60/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1973, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle finiture interne dei veicoli a motore (parti interne dell'abitacolo diverse dal o dai retrovisori interni, disposizione degli organi di comando, tetto o tetto apribile, schienale e parte posteriore dei sedili) (GU n. L 38 dell'11.2.1974, pag. 2), rettificata nella GU n. L 215 del 6.8.1974, pag. 20, modificata da:
 - 378 L 0632: Direttiva 78/632/CEE della Commissione, del 19 maggio 1978 (GU n. L 206 del 29.7.1978, pag. 26)
- 14. 374 L 0061: Direttiva 74/61/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1973, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione contro un impiego non autorizzato dei veicoli a motore (GU n. L 38 dell'11.2.1974, pag. 22), rettificata nella GU n. L 215 del 6.8.1974, pag. 20
- 15. 374 L 0297: Direttiva 74/297/CEE del Consiglio, del 4 giugno 1974, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle finiture interne dei veicoli a motore (Comportamento del dispositivo di guida in caso di urto) (GU n. L 165 del 20.6.1974, pag. 16)
- 16. 374 L 0408: Direttiva 74/408/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1974, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle finiture interne dei veicoli a motore (resistenza dei sedili e del loro ancoraggio) (GU n. L 221 del 12.8.1974, pag. 1), modificata da:
 - 381 L 0577: Direttiva 81/557/CEE del Consiglio, del 20 luglio 1981 (GU n. L 209 del 29.7.1981, pag. 34)

17. **374 L 0483:** Direttiva 74/483/CEE del Consiglio, del 17 settembre 1974, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle sporgenze esterne dei veicoli a motore (GU n. L 266 del 2.01.1974, pag. 4), modificata da:

- **379 L 0488:** Direttiva 79/488/CEE della Commissione, del 18 aprile 1979 (GU n. L 128 del 26.5.1979, pag. 1)
- **1 85 I:** Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 212)

Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

Nell'allegato I, nella nota in calce relativa al punto 3.2.2.2 è aggiunto il testo seguente:

"12 per l'Austria, 17 per la Finlandia, IS per l'Islanda, FL per il Liechtenstein, 16 per la Norvegia, 5 per la Svezia, 14 per la Svizzera".

18. **375 L 0443:** Direttiva 75/443/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1975, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla retromarcia e al tachimetro (indicatore di velocità) dei veicoli a motore (GU n. L 196 del 26.7.1975, pag. 1)

19. **376 L 0114:** Direttiva 76/114/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1975, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle targhetta ed alle iscrizioni regolamentari nonché alla loro posizione e modo di fissaggio per i veicoli a motore e i loro rimorchi (GU n. L 24 del 30.1.1976, pag. 1), rettificata nella GU n. L 329 del 25.11.1982, pag. 31, modificata da:

- **378 L 0507:** Direttiva 78/507/CEE della Commissione, del 19 maggio 1978 (GU n. L 155 del 13.6.1978, pag. 31)
- **1 79 H:** Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica ed agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 109)
- **1 85 I:** Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 213)

Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

Nell'allegato, punto 2.1.2 nel testo fra parentesi è aggiunto il testo seguente:

"12 per l'Austria, 17 per la Finlandia, IS per l'Islanda, FL per il Liechtenstein, 16 per la Norvegia, 5 per la Svezia, 14 per la Svizzera".

20. **376 L 0115:** Direttiva 76/115/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1975, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ancoraggi delle cinture di sicurezza dei veicoli a motore (GU n. L 24 del 30.1.1976, pag. 6), modificata da:
- **381 L 0575:** Direttiva 81/575/CEE del Consiglio, del 20 luglio 1981 (GU n. L 209 del 29.7.1981, pag. 30)
 - **382 L 0318:** Direttiva 82/318/CEE della Commissione, del 2 aprile 1982 (GU n. L 139 del 19.5.1982, pag. 9)
21. **376 L 0756:** Direttiva 76/756/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (GU n. L 262 del 27.9.1976, pag. 1), modificata da:
- **380 L 0233:** Direttiva 80/233/CEE della Commissione, del 21 novembre 1979 (GU n. L 51 del 25.2.1980, pag. 8), rettificata nella GU n. L 111 del 30.4.1980, pag. 22)
 - **382 L 0244:** Direttiva 82/244/CEE della Commissione, del 17 marzo 1982 (GU n. L 109 del 22.4.1982, pag. 31)
 - **383 L 0276:** Direttiva 83/276/CEE del Consiglio, del 26 maggio 1983 (GU n. L 151 del 9.6.1983, pag. 47)
 - **384 L 0008:** Direttiva 84/8/CEE della Commissione, del 14 dicembre 1983 (GU n. L 9 del 12.1.1984, pag. 24)
 - **389 L 0278:** Direttiva 89/278/CEE della Commissione, del 28 marzo 1989 (GU n. L 109 del 20.4.1989, pag. 38), rettificata nella GU n. L 114 del 27.4.1989, pag. 52
22. **376 L 0757:** Direttiva 76/757/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai catadiottri dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (GU n. L 262 del 27.9.1976, pag. 32), modificata da:
- **1 79 H:** Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica ed agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 109)
 - **1 85 I:** Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 213)

Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

Nell'allegato III, punto 4.2 è aggiunto il testo seguente:

- * 12 per l'Austria
- 17 per la Finlandia
- IS per l'Islanda
- FL per il Liechtenstein
- 16 per la Norvegia
- 5 per la Svezia
- 14 per la Svizzera".

23. **376 L 0758:** Direttiva 76/758/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle luci d'ingombro, alle luci di posizione anteriori, alle luci di posizione posteriori e alle luci di arresto dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (GU n. L 262 del 27.9.1976, pag. 54), modificata da:

- **1 79 H:** Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica ed agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 109)
- **1 85 I:** Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 213)
- **389 L 0516:** Direttiva 89/516/CEE della Commissione, del 1° agosto 1989 (GU n. L 265 del 12.9.1989, pag. 1)

Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

Nell'allegato III, punto 4.2 è aggiunto il testo seguente:

- " 12 per l'Austria
- 17 per la Finlandia
- IS per l'Islanda
- FL per il Liechtenstein
- 16 per la Norvegia
- 5 per la Svezia
- 14 per la Svizzera".

24. **376 L 0759:** Direttiva 76/759/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli indicatori luminosi di direzione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (GU n. L 262 del 27.9.1976, pag. 71), modificata da:

- **1 79 H:** Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica ed agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 109)
- **1 85 I:** Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 213)
- **389 L 0277:** Direttiva 89/277/CEE della Commissione, del 28 marzo 1989 (GU n. L 109 del 20.4.1989, pag. 25), rettificata nella GU n. L 114 del 27.4.1989, pag. 52

Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

Nell'allegato III, punto 4.2 è aggiunto il testo seguente:

- " 12 per l'Austria
- 17 per la Finlandia
- IS per l'Islanda
- FL per il Liechtenstein
- 16 per la Norvegia
- 5 per la Svezia
- 14 per la Svizzera".

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

25. **376 L 0760:** Direttiva 76/760/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di illuminazione della targa di immatricolazione posteriore dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (GU n. L 262 del 27.9.1976, pag. 85), modificata da:

- **1 79 H:** Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica ed agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 109)
- **1 85 I:** Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 213)

Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

Nell'allegato I, punto 4.2, è aggiunto il testo seguente:

- " 12 per l'Austria
- 17 per la Finlandia
- IS per l'Islanda
- FL per il Liechtenstein
- 16 per la Norvegia
- 5 per la Svezia
- 14 per la Svizzera".

26. **376 L 0761:** Direttiva 76/761/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai proiettori dei veicoli a motore con funzione di fari abbaglianti e/o anabbaglianti nonché di quelle relative alle lampade ad incandescenza per tali proiettori (GU n. L 262 del 27.9.1976, pag. 96), modificata da:

- **1 79 H:** Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica ed agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 109)
- **1 85 I:** Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 213)
- **389 L 0517:** Direttiva 89/517/CEE della Commissione, del 1° agosto 1989 (GU n. L 265 del 12.9.1989, pag. 15)

Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

Nell'allegato VI, punto 4.2 è aggiunto il testo seguente:

- " 12 per l'Austria
- 17 per la Finlandia
- IS per l'Islanda
- FL per il Liechtenstein
- 16 per la Norvegia
- 5 per la Svezia
- 14 per la Svizzera".

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

27. **376 L 0762:** Direttiva 76/762/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai proiettori fendinebbia anteriori dei veicoli a motore nonché alle lampade per tali proiettori (GU n. L 262 del 27.9.1976, pag. 122), modificata da:

- **1 79 H:** Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica ed agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 109)
- **1 85 I:** Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 213)

Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

Nell'allegato II, punto 4.2 è aggiunto il testo seguente:

- 12 per l'Austria
- 17 per la Finlandia
- 15 per l'Islanda
- FL per il Liechtenstein
- 16 per la Norvegia
- 5 per la Svezia
- 14 per la Svizzera*.

28. **377 L 0389:** Direttiva 77/389/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di rimorchio dei veicoli a motore (GU n. L 145 del 13.6.1977, pag. 41)

29. **377 L 0538:** Direttiva 77/538/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1977, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai proiettori fendinebbia posteriori dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (GU n. L 220 del 29.8.1977, pag. 60), rettificata nella GU n. L 284 del 10.10.1978, pag. 11, modificata da:

- **1 79 H:** Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica ed agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 110)
- **1 85 I:** Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 213)
- **389 L 0518:** Direttiva 89/518/CEE della Commissione, del 1° agosto 1989 (GU n. L 265 del 12.9.1989, pag. 24)

Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

Nell'allegato II, punto 4.2 è aggiunto il testo seguente:

- " 12 per l'Austria
- 17 per la Finlandia
- IS per l'Islanda
- FL per il Liechtenstein
- 16 per la Norvegia
- 5 per la Svezia
- 14 per la Svizzera".

30. 377 L 0539: Direttiva 77/539/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1977, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai proiettori di retromarcia dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (GU n. L 220 del 29.8.1977, pag. 72), rettificata nella GU n. L 284 del 10.10.1978, pag. 12, modificata da:

- 1 79 H: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica ed agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 110)
- 1 85 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 213)

Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

Nell'allegato II, punto 4.2 è aggiunto il testo seguente:

- " 12 per l'Austria
- 17 per la Finlandia
- IS per l'Islanda
- FL per il Liechtenstein
- 16 per la Norvegia
- 5 per la Svezia
- 14 per la Svizzera".

31. 377 L 0540: Direttiva 77/540/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1977, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle luci di stazionamento dei veicoli a motore (GU n. L 220 del 29.8.1977, pag. 83), rettificata nella GU n. L 284 del 10.10.1978, pag. 12, modificata da:

- 1 79 H: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica ed agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 110)
- 1 85 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 214)

Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

Nell'allegato IV, punto 4.2 è aggiunto il testo seguente:

- " 12 per l'Austria
- 17 per la Finlandia
- IS per l'Islanda
- FL per il Liechtenstein
- 16 per la Norvegia
- 5 per la Svezia
- 14 per la Svizzera".

32. 377 L 0541: Direttiva 77/541/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1977, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle cinture di sicurezza e ai sistemi di ritenuta dei veicoli a motore (GU n. L 220 del 29.8.1977, pag. 95), modificata da:

- 1 79 H: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica ed agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 110)
- 381 L 0576: Direttiva 81/576/CEE del Consiglio, del 20 luglio 1981 (GU n. L 209 del 29.7.1981, pag. 32)
- 382 L 0319: Direttiva 82/319/CEE della Commissione, del 2 aprile 1982 (GU n. L 139 del 19.5.1982, pag. 17)
- 1 85 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 214)
- 390 L 0628: Direttiva 90/628/CEE della Commissione, del 30 ottobre 1990 (GU n. L 341 del 6.12.1990, pag. 1)

Fino al 1° luglio 1997 le Parti contraenti possono vietare l'immissione sul mercato dei veicoli delle categorie M1, M2 e M3 le cui cinture di sicurezza ed i cui sistemi di ritenuta non siano conformi alle prescrizioni della direttiva 77/541/CEE, modificata da ultimo dalla direttiva 90/628/CEE, ma non vietano l'immissione sul mercato dei veicoli conformi a tali prescrizioni. Gli Stati AELS (EFTA) possono concedere l'omologazione CEE ai sensi delle direttive sopraindicate esclusivamente dalla data di integrale applicazione delle direttive in questione.

Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

Nell'allegato III, punto 1.1.1 è aggiunto il testo seguente:

- " 12 per l'Austria
- 17 per la Finlandia
- IS per l'Islanda
- FL per il Liechtenstein
- 16 per la Norvegia
- 5 per la Svezia
- 14 per la Svizzera".

33. **377 L 0649:** Direttiva 77/649/CEE del Consiglio, del 27 settembre 1977, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al campo di visibilità del conducente dei veicoli a motore (GU n. L 267 del 19.10.1977, pag. 1), rettificata nella GU n. L 150 del 6.6.1978, pag. 6, modificata da:
- **381 L 0643:** Direttiva 81/643/CEE della Commissione, del 29 luglio 1981 (GU n. L 231 del 15.8.1981, pag. 41)
 - **388 L 0366:** Direttiva 88/366/CEE della Commissione, del 17 maggio 1988 (GU n. L 181 del 12.7.1988, pag. 40)
34. **378 L 0316:** Direttiva 78/316/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1977, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla sistemazione interna dei veicoli a motore (identificazione di comandi, spie ed indicatori) (GU n. L 81 del 28.3.1978, pag. 3)
35. **378 L 0317:** Direttiva 78/317/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1977, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di sbrinamento e di disappannamento delle superfici vetrate dei veicoli a motore (GU n. L 81 del 28.3.1978, pag. 27), rettificata nella GU n. L 194 del 19.7.1978, pag. 29
36. **378 L 0318:** Direttiva 78/318/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1977, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai tergicristallo e ai lavacristallo dei veicoli a motore (GU n. L 81 del 28.3.1978, pag. 49), rettificata nella GU n. L 194 del 19.7.1978, pag. 30
37. **378 L 0548:** Direttiva 78/548/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1978, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al riscaldamento dell'abitacolo dei veicoli a motore (GU n. L 168 del 26.6.1978, pag. 40)
38. **378 L 0549:** Direttiva 78/549/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1978, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai parafranghi delle ruote dei veicoli a motore (GU n. L 168 del 26.6.1978, pag. 45)
39. **378 L 0932:** Direttiva 78/932/CEE del Consiglio, del 16 ottobre 1978, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai poggiatesta dei sedili dei veicoli a motore (GU n. L 325 del 20.11.1978, pag. 1), rettificata nella GU n. L 329 del 25.11.1982, pag. 31, modificata da:
- **1 79 H:** Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica ed agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 110)
 - **1 85 I:** Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 214)

Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

Nell'allegato VI, punto 1.1.1 è aggiunto il testo seguente:

- 12 per l'Austria
- 17 per la Finlandia
- IS per l'Islanda
- FL per il Liechtenstein
- 16 per la Norvegia
- 5 per la Svezia
- 14 per la Svizzera".

40. 378 L 1015: Direttiva 78/1015/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1978, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al livello sonoro ammissibile e al dispositivo di scappamento dei motocicli (GU n. L 349 del 13.12.1978, pag. 21), modificata da:

- 179 H: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica ed agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 110)
- 185 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 214)
- 387 L 0056: Direttiva 87/56/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1986 (GU n. L 24 del 27.1.1987, pag. 42)
- 389 L 0235: Direttiva 89/235/CEE del Consiglio, del 13 marzo 1989 (GU n. L 98 dell'11.4.1989, pag. 1)

Fino al 1° gennaio 1995 gli Stati AELS (EFTA) possono applicare le rispettive legislazioni nazionali, compresa la facoltà di rifiutare l'immatricolazione o vietare la vendita, la messa in circolazione o l'uso, per motivi concernenti il livello sonoro e il dispositivo di scappamento, dei motocicli che rientrano nel campo d'applicazione della direttiva in questione, conformi alle prescrizioni della direttiva 78/1015/CEE, nell'ultima versione. A decorrere dal 1° gennaio 1995 gli Stati AELS (EFTA) possono continuare ad applicare le rispettive legislazioni nazionali, ma consentono la libera circolazione dei veicoli in conformità dell'acquis comunitario. Tutte le proposte intese a modificare, aggiornare, ampliare o comunque estendere l'acquis comunitario in relazione a materie previste dalla direttiva, sono soggette alla procedura decisionale generale dell'accordo.

Gli Stati AELS (EFTA) non possono concedere i certificati conformemente alla direttiva fino al 1° gennaio 1995.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

a) Nell'articolo 2 si aggiungono i seguenti trattati:

- Typengenehmigung, nella legislazione austriaca,
- tyypihyväsytä/typpgodkännande, nella legislazione finlandese,
- gerðarviðurkenning, nella legislazione islandese,
- Typengenehmigung, nella legislazione del Liechtenstein,
- typegodkjenning, nella legislazione norvegese,
- typpgodkännande, nella legislazione svedese,
- Typengenehmigung/approbation du type/approvazione del tipo, nella legislazione svizzera."

b) Nell'allegato II, punto 3.1.3 è aggiunto il testo seguente:

- " 12 per l'Austria
- 17 per la Finlandia
- IS per l'Islanda
- FL per il Liechtenstein
- 16 per la Norvegia
- 5 per la Svezia
- 14 per la Svizzera".

41. 380 L 0780: Direttiva 80/780/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1980, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai retrovisori dei veicoli a motore a due ruote con o senza carrozzetta ed al loro montaggio su tali veicoli (GU n. L 229 del 30.8.1980, pag. 49), modificata da:

- 380 L 1272: Direttiva 80/1272/CEE del Consiglio, del 22 dicembre 1980 (GU n. L 375 del 31.12.1980, pag. 73)
- 1 85 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 214)

Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

Nell'articolo 8 si aggiungono i trattati seguenti:

- Typengenehmigung, nella legislazione austriaca,
- tyypihyväsytä/typpgodkännande, nella legislazione finlandese,
- gerðarviðurkenning, nella legislazione islandese,
- Typengenehmigung, nella legislazione del Liechtenstein,
- typegodkjenning, nella legislazione norvegese,
- typpgodkännande, nella legislazione svedese,
- Typengenehmigung/approbation du type/approvazione del tipo, nella legislazione svizzera."

42. 380 L 1268: Direttiva 80/1268/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1980, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al consumo di carburante dei veicoli a motore (GU n. L 375 del 31.12.1980, pag. 36), modificata da:

- 389 L 0491: Direttiva 89/491/CEE della Commissione, del 17 luglio 1989 (GU n. L 238 del 15.8.1989, pag. 43)

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

43. **380 L 1269**: Direttiva 80/1269/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1980, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla potenza dei motori degli autoveicoli (GU n. L 375 del 31.12.1980, pag. 46), modificata da:
- **388 L 0195**: Direttiva 88/195/CEE della Commissione, del 24 marzo 1988 (GU n. L 92 del 9.4.1988, pag. 50)
 - **389 L 0491**: Direttiva 89/491/CEE della Commissione, del 17 luglio 1989 (GU n. L 238 del 15.8.1989, pag. 43)
44. **388 L 0077**: Direttiva 88/77/CEE del Consiglio, del 3 dicembre 1987, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da prendere contro l'emissione di gas inquinanti prodotti dai motori ad accensione spontanea destinati alla propulsione dei veicoli (GU n. L 36 del 9.2.1988, pag. 33)

Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

Nell'allegato I, punto 5.1.3 è aggiunto il testo seguente:

- * 12 per l'Austria
- 17 per la Finlandia
- IS per l'Islanda
- FL per il Liechtenstein
- 16 per la Norvegia
- 5 per la Svezia
- 14 per la Svizzera".

45. **389 L 0297**: Direttiva 89/297/CEE del Consiglio, del 13 aprile 1989, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla protezione laterale di taluni veicoli a motore e dei loro rimorchi (GU n. L 124 del 5.5.1989, pag. 1)

ATTI DEI QUALI LE PARTI CONTRAENTI PRENDONO ATTO

Le parti contraenti prendono atto del contenuto dei seguenti atti:

46. **377 Y 0726(01)**: Risoluzione del Consiglio, del 29 giugno 1977, concernente l'omologazione globale CEE dei veicoli a motore destinati al trasporto di persone (GU n. C 177 del 26.7.1977, pag. 1)
47. **C/281/88, pag. 9**: Comunicazione della Commissione concernente le procedure di omologazione e di immatricolazione di veicoli già immatricolati in un altro Stato membro (GU n. C 281 del 4.11.1988, pag. 9)

II. TRATTORI AGRICOLI O FORESTALI**ATTI CUI E' FATTO RIFERIMENTO**

1. **374 L 0150:** Direttiva 74/150/CEE del Consiglio, del 4 marzo 1974, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei trattori agricoli o forestali a ruote (GU n. L 84 del 28.3.1974, pag. 10), modificata da:
 - **379 L 0694:** Direttiva 79/694/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1979 (GU n. L 205 del 13.8.1979, pag. 17)
 - **1 79 H:** Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica ed agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 17)
 - **382 L 0890:** Direttiva 82/890/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1982 (GU n. L 378 del 31.12.1982, pag. 45)
 - **1 85 I:** Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 212)
 - **388 L 0297:** Direttiva 88/297/CEE del Consiglio, del 3 maggio 1988 (GU n. L 126 del 20.5.1988, pag. 52)

Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

Nell'articolo 2, lettera a) si aggiungono i trattini seguenti:

- Typengenehmigung, nella legislazione austriaca,
 - tyypihyvaksyntä/typpgodkännande, nella legislazione finlandese,
 - gerðarviðurkenning, nella legislazione islandese,
 - Typengenehmigung, nella legislazione del Liechtenstein,
 - typegodkjenning, nella legislazione norvegese,
 - typpgodkännande, nella legislazione svedese,
 - Typengenehmigung/approbation du type/approvazione del tipo, nella legislazione svizzera."
2. **374 L 0151:** Direttiva 74/151/CEE del Consiglio, del 4 marzo 1974, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative a taluni elementi e caratteristiche dei trattori agricoli o forestali a ruote (GU n. L 84 del 28.3.1974, pag. 25), modificata da:
 - **382 L 0890:** Direttiva 82/890/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1982 (GU n. L 378 del 31.12.1982, pag. 45)
 - **388 L 0410:** Direttiva 88/410/CEE della Commissione, del 21 giugno 1988 (GU n. L 200 del 26.7.1988, pag. 27)

3. **374 L 0152:** Direttiva 74/152/CEE del Consiglio, del 4 marzo 1974, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla velocità massima per costruzione e alle piattaforme di carico dei trattori agricoli o forestali a ruote (GU n. L 84 del 28.3.1974, pag. 33), modificata da:
 - **382 L 0890:** Direttiva 82/890/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1982 (GU n. L 378 del 31.12.1982, pag. 45)
 - **388 L 0412:** Direttiva 88/412/CEE della Commissione, del 22 giugno 1988 (GU n. L 200 del 26.7.1988, pag. 31)
4. **374 L 0346:** Direttiva 74/346/CEE del Consiglio, del 25 giugno 1974, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai retrovisori dei trattori agricoli o forestali a ruote (GU n. L 191 del 15.7.1974, pag. 1), modificata da:
 - **382 L 0890:** Direttiva 82/890/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1982 (GU n. L 378 del 31.12.1982, pag. 45)
5. **374 L 0347:** Direttiva 74/347/CEE del Consiglio, del 25 giugno 1974, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al campo di visibilità e ai tergicristallo dei trattori agricoli o forestali a ruote (GU n. L 191 del 15.7.1974, pag. 5), modificata da:
 - **379 L 1073:** Direttiva 79/1073/CEE della Commissione, del 22 novembre 1979 (GU n. L 331 del 27.12.1979, pag. 20)
 - **382 L 0890:** Direttiva 82/890/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1982 (GU n. L 378 del 31.12.1982, pag. 45)
6. **375 L 0321:** Direttiva 75/321/CEE del Consiglio, del 20 maggio 1975, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al dispositivo di sterzo dei trattori agricoli o forestali a ruote (GU n. L 147 del 9.6.1975, pag. 24), modificata da:
 - **382 L 0890:** Direttiva 82/890/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1982 (GU n. L 378 del 31.12.1982, pag. 45)
 - **388 L 0411:** Direttiva 88/411/CEE della Commissione, del 21 giugno 1988 (GU n. L 200 del 26.7.1988, pag. 30)
7. **375 L 0322:** Direttiva 75/322/CEE del Consiglio, del 20 maggio 1975, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla soppressione dei disturbi radioelettrici provocati dai motori ad accensione comandata dei trattori agricoli o forestali a ruote (GU n. L 147 del 9.6.1975, pag. 28), modificata da:
 - **382 L 0890:** Direttiva 82/890/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1982 (GU n. L 378 del 31.12.1982, pag. 45)

8. **376 L 0432:** Direttiva 76/432/CEE del Consiglio, del 6 aprile 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla frenatura dei trattori agricoli o forestali a ruote (GU n. L 122 dell'8.5.1976, pag. 1), modificata da:
- **382 L 0890:** Direttiva 82/890/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1982 (GU n. L 378 del 31.12.1982, pag. 45)
9. **376 L 0763:** Direttiva 76/763/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai sedili per accompagnatori dei trattori agricoli o forestali a ruote (GU n. L 262 del 27.9.1976, pag. 135), modificata da:
- **382 L 0890:** Direttiva 82/890/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1982 (GU n. L 378 del 31.12.1982, pag. 45)
10. **377 L 0311:** Direttiva 77/311/CEE del Consiglio, del 29 marzo 1977, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al livello sonoro all'orecchio dei conducenti dei trattori agricoli o forestali a ruote (GU n. L 105 del 28.4.1977, pag. 1), modificata da:
- **382 L 0890:** Direttiva 82/890/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1982 (GU n. L 378 del 31.12.1982, pag. 45)
11. **377 L 0536:** Direttiva 77/536/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1977, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione in caso di capovolgimento dei trattori agricoli o forestali a ruote (GU n. L 220 del 29.8.1977, pag. 1), modificata da:
- **1 79 H:** Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica ed agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 110)
 - **1 85 I:** Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 213)
 - **389 L 0680:** Direttiva 89/680/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989 (GU n. L 398 del 30.12.1989, pag. 26)

Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

Nell'allegato VI è aggiunto il testo seguente:

- " 12 per l'Austria
- 17 per la Finlandia
- IS per l'Islanda
- FL per il Liechtenstein
- 16 per la Norvegia
- 5 per la Svezia
- 14 per la Svizzera, ".

12. **377 L 0537:** Direttiva 77/537/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1977, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misure da adottare contro l'inquinamento prodotto dai motori diesel destinati alla propulsione dei trattori agricoli o forestali a ruote (GU n. L 220 del 29.8.1977, pag. 38), modificata da:

- **382 L 0890:** Direttiva 82/890/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1982 (GU n. L 378 del 31.12.1982, pag. 45)

13. **378 L 0764:** Direttiva 78/764/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al sedile del conducente dei trattori agricoli o forestali a ruote (GU n. L 255 del 18.9.1978, pag. 1), modificata da:

- **1 79 H:** Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica ed agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 110)
- **382 L 0890:** Direttiva 82/890/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1982 (GU n. L 378 del 31.12.1982, pag. 45)
- **383 L 0190:** Direttiva 83/190/CEE della Commissione, del 28 marzo 1983 (GU n. L 109 del 26.4.1983, pag. 13)
- **1 85 I:** Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 214)
- **388 L 0465:** Direttiva 88/465/CEE della Commissione, del 30 giugno 1988 (GU n. L 228 del 17.8.1988, pag. 31)

Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

Nell'allegato II, punto 3.5.2.1 è aggiunto il testo seguente:

- " 12 per l'Austria
- 17 per la Finlandia
- IS per l'Islanda
- FL per il Liechtenstein
- 16 per la Norvegia
- 5 per la Svezia
- 14 per la Svizzera,".

14. **378 L 0933:** Direttiva 78/933/CEE del Consiglio, del 17 ottobre 1978, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa dei trattori agricoli o forestali a ruote (GU n. L 325 del 20.11.1978, pag. 16), modificata da:

- **382 L 0890:** Direttiva 82/890/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1982 (GU n. L 378 del 31.12.1982, pag. 45)

15. **379 L 0532:** Direttiva 79/532/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1979, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa dei trattori agricoli o forestali a ruote (GU n. L 145 del 13.6.1979, pag. 16), modificata da:
- **382 L 0890:** Direttiva 82/890/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1982 (GU n. L 378 del 31.12.1982, pag. 45)
16. **379 L 0533:** Direttiva 79/533/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1979, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al dispositivo di rimorchio e alla retromarcia dei trattori agricoli o forestali a ruote (GU n. L 145 del 13.6.1979, pag. 20), modificata da:
- **382 L 0890:** Direttiva 82/890/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1982 (GU n. L 378 del 31.12.1982, pag. 45)
17. **379 L 0622:** Direttiva 79/622/CEE del Consiglio, del 25 giugno 1979, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione in caso di capovolgimento dei trattori agricoli o forestali a ruote (prove statiche) (GU n. L 179 del 17.7.1979, pag. 1), modificata da:
- **382 L 0953:** Direttiva 82/953/CEE della Commissione, del 15 dicembre 1982 (GU n. L 386 del 31.12.1982, pag. 31)
 - **1 85 I:** Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 214)
 - **388 L 0413:** Direttiva 88/413/CEE della Commissione, del 22 giugno 1988 (GU n. L 200 del 26.7.1988, pag. 32)

Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

Nell'allegato VI è aggiunto il testo seguente:

- " 12 per l'Austria
 - 17 per la Finlandia
 - IS per l'Islanda
 - FL per il Liechtenstein
 - 16 per la Norvegia
 - 5 per la Svezia
 - 14 per la Svizzera, "
18. **380 L 0720:** Direttiva 80/720/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1980, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative allo spazio di manovra, ai mezzi di accesso al posto di guida, nonché agli sportelli ed ai finestrini dei trattori agricoli o forestali a ruote (GU n. L 194 del 28.7.1980, pag. 1), modificata da:
- **382 L 0890:** Direttiva 82/890/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1982 (GU n. L 378 del 31.12.1982, pag. 45)
 - **388 L 0414:** Direttiva 88/414/CEE della Commissione, del 22 giugno 1988 (GU n. L 200 del 26.7.1988, pag. 34)

19. **386 L 0297:** Direttiva 86/297/CEE del Consiglio, del 26 maggio 1986, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle prese di forza dei trattori agricoli e forestali a ruote ed alla relativa protezione (GU n. L 186 dell'8.7.1986, pag. 19)
20. **386 L 0298:** Direttiva 86/298/CEE del Consiglio, del 26 maggio 1986, relativa ai dispositivi di protezione, del tipo a due montanti posteriori, in caso di capovolgimento dei trattori agricoli o forestali a ruote a carreggiata stretta (GU n. L 186 dell'8.7.1986, pag. 26), modificata da:
- **389 L 0682:** Direttiva 89/682/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989 (GU n. L 398 del 30.12.1989, pag. 29)

Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

Nell'allegato VI è aggiunto il testo seguente:

- " 12 per l'Austria
- 17 per la Finlandia
- IS per l'Islanda
- FL per il Liechtenstein
- 16 per la Norvegia
- 5 per la Svezia
- 14 per la Svizzera ;".

21. **386 L 0415:** Direttiva 86/415/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1986, relativa all'installazione, all'ubicazione, al funzionamento e all'identificazione dei comandi dei trattori agricoli o forestali a ruote (GU n. L 240 del 26.8.1986, pag. 1)
22. **387 L 0402:** Direttiva 87/402/CEE del Consiglio, del 25 giugno 1987, relativa ai dispositivi di protezione, in caso di capovolgimento dei trattori agricoli o forestali a ruote, a carreggiata stretta, montati anteriormente (GU n. L 220 dell'8.8.1987, pag. 1), modificata da:
- **389 L 0681:** Direttiva 89/681/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989 (GU n. L 398 del 30.12.1989, pag. 27)

Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

Nell'allegato VII è aggiunto il testo seguente:

- " 12 per l'Austria
- 17 per la Finlandia
- IS per l'Islanda
- FL per il Liechtenstein
- 16 per la Norvegia
- 5 per la Svezia
- 14 per la Svizzera".

23. **389 L 0173:** Direttiva 89/173/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative a taluni elementi e caratteristiche dei trattori agricoli o forestali a ruote (GU n. L 67 del 10.3.1989, pag. 1)

Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

- a) Nell'allegato III A, nella nota (1) relativa al punto 5.4.1 è aggiunto il testo seguente:

"12 per l'Austria, 17 per la Finlandia, IS per l'Islanda, FL per il Liechtenstein, 16 per la Norvegia, 5 per la Svezia, 14 per la Svizzera"

- b) Nell'allegato V, punto 2.1.3 al testo fra parentesi è aggiunto il testo seguente:

"12 per l'Austria, 17 per la Finlandia, IS per l'Islanda, FL per il Liechtenstein, 16 per la Norvegia, 5 per la Svezia, 14 per la Svizzera".

III. APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO E DI MOVIMENTAZIONE**ATTI CUI E' FATTO RIFERIMENTO**

1. **373 L 0361:** Direttiva 73/361/CEE del Consiglio, del 19 novembre 1973, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative all'attestazione e al contrassegno di funi metalliche, catene e ganci (GU n. L 335 del 5.12.1973, pag. 51), modificata da:
 - **376 L 0434:** Direttiva 76/434/CEE della Commissione, del 13 aprile 1976 (GU n. L 122 dell'8.5.1976, pag. 20)
2. **384 L 0528:** Direttiva 84/528/CEE del Consiglio, del 17 settembre 1984, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle disposizioni comuni agli apparecchi di sollevamento e di movimentazione (GU n. L 300 del 19.11.1984, pag. 72), modificata da:
 - **1 85 I:** Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 214)
 - **388 L 0665:** Direttiva 88/665/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988 (GU n. L 382 del 31.12.1988, pag. 42)

Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

Nell'allegato I, punto 3 nel testo tra parentesi è aggiunto il testo seguente:

"A per l'Austria, CH per la Svizzera, FL per il Liechtenstein, IS per l'Islanda, N per la Norvegia, S per la Svezia, SF per la Finlandia".

3. **384 L 0529:** Direttiva 84/529/CEE del Consiglio, del 17 settembre 1984, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori elettrici (GU n. L 300 del 19.11.1984, pag. 86), modificata da:
 - **386 L 0312:** Direttiva 86/312/CEE della Commissione, del 18 giugno 1986 (GU n. L 196 del 18.7.1986, pag. 56)
 - **390 L 0486:** Direttiva 90/486/CEE del Consiglio, del 17 settembre 1990 (GU n. L 270 del 2.10.1990, pag. 21)
4. **386 L 0663:** Direttiva 86/663/CEE del Consiglio, del 22 dicembre 1986, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai carrelli semoventi per movimentazione (GU n. L 384 del 31.12.1986, pag. 12), modificata da:
 - **389 L 0240:** Direttiva 89/240/CEE della Commissione, del 16 dicembre 1988 (GU n. L 100 del 12.4.1989, pag. 1)

IV. APPARECCHI DOMESTICI

ATTI CUI E' FATTO RIFERIMENTO

1. 379 L 0530: Direttiva 79/530/CEE del Consiglio, del 14 maggio 1979, concernente l'informazione, mediante etichettatura, sul consumo di energia degli apparecchi domestici (GU n. L 145 del 13.6.1979, pag. 1)
2. 379 L 0531: Direttiva 79/531/CEE del Consiglio, del 14 maggio 1979, che applica ai forni elettrici la direttiva 79/530/CEE concernente l'informazione, mediante etichettatura, sul consumo di energia degli apparecchi domestici (GU n. L 145 del 13.6.1979, pag. 7), modificata da:
 - 1 85 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 227)

Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

- a) Nell'allegato I, punto 3.1.1 è aggiunto il testo seguente:

"Sähköuuni", in finlandese (FI)
"Rafmagnsbökunarlofn", in islandese (IS)
"Elektriskstekeovn", in norvegese (N)
"Elektrisk ugn", in svedese (S)."

- b) Nell'allegato I, punto 3.1.3 è aggiunto il testo seguente:

"Käyttötilavuus, in finlandese (FI)
Nýtanlegt rými, in islandese (IS)
Nyttevolum, in norvegese (N)
Nyttovolym, in svedese (S)."

- c) Nell'allegato I, punto 3.1.5.1 sono aggiunti i testi seguenti:

"Esilämmityskulutus 200 C:een, in finlandese (FI)
Forhitunarmotkun í 200°C, in islandese (IS)
Energiforbruk ved oppvarming til 200°C, in norvegese (N)
Energiförbrukning vid uppvärmning till 200°C, in svedese (S)
Vakiokulutus (yhden tunnin aikana 200 C:ssa), in finlandese (FI)
Jafnstöðunotkun (ein klukkustund við 200°C), in islandese (IS)
Energiforbruk for å oppretholde en bestemt temperatur (en time på 200°C), in norvegese (N)
Energiförbrukning för att upprätthålla en temperatur (på 200°C i en timme), in svedese (S)."
"KOKONAISKULUTUS, in finlandese (FI)
ALLS, in islandese (IS)
TOTALT, in norvegese (N)
TOTALT, in svedese (S)."

d) Nell'allegato I, punto 3.1.5.3 è aggiunto il testo seguente:

"Puhdistusvaiheen kulutus, in finlandese (FI)
Hreinsilotunotkun, in islandese (IS)
Energiforbruk for en rengjæringsperiode, in norvegese (N)
Energiförbrukning vid en rengöringsprocess, in svedese (S)".

e) Sono aggiunti gli allegati seguenti:

Allegato II h)
(disegno con adattamenti in finlandese)

Allegato II i)
(disegno con adattamenti in islandese)

Allegato II j)
(disegno con adattamenti in norvegese)

Allegato II k)
(disegno con adattamenti in svedese).

3. 386 L 0594: Direttiva 86/594/CEE del Consiglio, del 1° dicembre 1986, relativa al rumore aereo emesso dagli apparecchi domestici (GU n. L 344 del 6.12.1986, pag. 24)

V. APPARECCHI A GAS

ATTI CUI E' FATTO RIFERIMENTO

1. **378 L 0170:** Direttiva 78/170/CEE del Consiglio, del 13 febbraio 1978, concernente la resa dei generatori di calore impiegati per il riscaldamento dei locali e la produzione di acqua calda negli edifici non industriali nuovi o già esistenti, nonché l'isolamento della distribuzione del calore e di acqua calda per usi igienici nei nuovi edifici non industriali (GU n. L 52 del 23.2.1978, pag. 32) (1)
2. **390 L 0396:** Direttiva 90/396/CEE del Consiglio, del 29 giugno 1990, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di apparecchi a gas (GU n. L 196 del 26.7.1990, pag. 15)

(1) Atti elencati unicamente a scopo informativo; per l'applicazione si veda l'allegato IV sull'energia.

VI. MACCHINE E MATERIALI PER CANTIERI**ATTI CUI E' FATTO RIFERIMENTO**

1. **379 L 0113:** Direttiva 79/113/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1978, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla determinazione delle emissioni sonore delle macchine e dei materiali per cantieri (GU n. L 33 dell'8.2.1979, pag. 15), modificata da:
 - **381 L 1051:** Direttiva 81/1051/CEE del Consiglio, del 7 dicembre 1981 (GU n. L 376 del 30.12.1981, pag. 49)
 - **385 L 0405:** Direttiva 85/405/CEE della Commissione, dell'11 luglio 1985 (GU n. L 233 del 30.8.1985, pag. 9)
2. **384 L 0532:** Direttiva 84/532/CEE del Consiglio, del 17 settembre 1984, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle disposizioni comuni in materia di attrezzature e macchine per cantieri edili (GU n. L 300 del 19.11.1984, pag. 111), modificata da:
 - **388 L 0665:** Direttiva 88/665/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988 (GU n. L 382 del 31.12.1988, pag. 42)
3. **384 L 0533:** Direttiva 84/533/CEE del Consiglio, del 17 settembre 1984, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al livello di potenza acustica ammesso dei motocomprensori (GU n. L 300 del 19.11.1984, pag. 123), modificata da:
 - **385 L 0406:** Direttiva 85/406/CEE della Commissione, dell'11 luglio 1985 (GU n. L 233 del 30.8.1985, pag. 11)
4. **384 L 0534:** Direttiva 84/534/CEE del Consiglio, del 17 settembre 1984, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al livello di potenza acustica ammesso delle gru a torre (GU n. L 300 del 19.11.1984, pag. 130), rettificata nella GU n. L 41 del 12.2.1985, pag. 15, modificata da:
 - **387 L 0405:** Direttiva 87/405/CEE del Consiglio, del 25 giugno 1987 (GU n. L 220 dell'8.8.1987, pag. 60)
5. **384 L 0535:** Direttiva 84/535/CEE del Consiglio, del 17 settembre 1984, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al livello di potenza acustica ammesso dei gruppi elettrogeni di saldatura (GU n. L 300 del 19.11.1984, pag. 142), modificata da:
 - **385 L 0407:** Direttiva 85/407/CEE della Commissione, dell'11 luglio 1985 (GU n. L 233 del 30.8.1985, pag. 16)
6. **384 L 0536:** Direttiva 84/536/CEE del Consiglio, del 17 settembre 1984, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al livello di potenza acustica ammesso dei gruppi elettrogeni (GU n. L 300 del 19.11.1984, pag. 149), modificata da:
 - **385 L 0408:** Direttiva 85/408/CEE della Commissione, dell'11 luglio 1985 (GU n. L 233 del 30.8.1985, pag. 18)

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

7. **384 L 0537:** Direttiva 84/537/CEE del Consiglio, del 17 settembre 1984, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al livello di potenza acustica ammesso dei martelli demolitori azionati a mano (GU n. L 300 del 19.11.1984, pag. 156), rettificata nella GU n. 41 del 12.2.1985, pag. 17, modificata da:

- **385 L 0409:** Direttiva 85/409/CEE della Commissione, dell'11 luglio 1985 (GU n. L 233 del 30.8.1985, pag. 20)

8. **386 L 0295:** Direttiva 86/295/CEE del Consiglio, del 26 maggio 1986, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle strutture di protezione in caso di ribaltamento (ROPS) di determinate macchine per cantieri (GU n. L 186 dell'8.7.1986, pag. 1)

Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

Nell'allegato IV, nel testo tra parentesi è aggiunto il testo seguente:

"A per l'Austria, CH per la Svizzera, FL per il Liechtenstein, IS per l'Islanda, N per la Norvegia, S per la Svezia, SF per la Finlandia".

9. **386 L 0296:** Direttiva 86/296/CEE del Consiglio, del 26 maggio 1986, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle strutture di protezione in caso di caduta di oggetti (FOPS) di determinate macchine per cantieri (GU n. L 186 dell'8.7.1986, pag. 10)

Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

Nell'allegato IV, nel testo tra parentesi è aggiunto il testo seguente:

"A per l'Austria, CH per la Svizzera, FL per il Liechtenstein, IS per l'Islanda, N per la Norvegia, S per la Svezia, SF per la Finlandia".

10. **386 L 0662:** Direttiva 86/662/CEE del Consiglio, del 22 dicembre 1986, per la limitazione del rumore prodotto dagli escavatori idraulici e a funi o apripiste e pale caricatrici (GU n. L 384 del 31.12.1986, pag. 1), modificata da:

- **389 L 0514:** Direttiva 89/514/CEE della Commissione, del 2 agosto 1989 (GU n. L 253 del 30.8.1989, pag. 35)

ATTI DEI QUALI LE PARTI CONTRAENTI PRENDONO ATTO

Le Parti contraenti prendono atto del contenuto dei seguenti atti:

11. Comunicazione della Commissione relativa ai metodi armonizzati di misura del rumore nei cantieri (adottata il 3.1.1981)
12. **386 X 0666:** Raccomandazione 86/666/CEE del Consiglio, del 22 dicembre 1986, per la protezione antincendio degli alberghi già esistenti (GU n. L 384 del 31.12.1986, pag. 60)

VII. ALTRE MACCHINE**ATTI CUI È FATTO RIFERIMENTO**

1. **384 L 0538:** Direttiva 84/538/CEE del Consiglio, del 17 settembre 1984, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al livello di potenza acustica ammesso dei tosaerba (GU n. L 300 del 19.11.1984, pag. 171), modificata da:
 - **387 L 0252:** Direttiva 87/252/CEE della Commissione, del 7 aprile 1987 (GU n. L 117 del 5.5.1987, pag. 22), rettificata nella GU n. L 158 del 18.6.1987, pag. 31.
 - **388 L 0180:** Direttiva 88/180/CEE del Consiglio, del 22 marzo 1988 (GU n. L 81 del 26.3.1988, pag. 69)
 - **388 L 0181:** Direttiva 88/181/CEE del Consiglio, del 22 marzo 1988 (GU n. L 81 del 26.3.1988, pag. 71)

VIII. APPARECCHI A PRESSIONE

ATTI CUI E' FATTO RIFERIMENTO

1. **375 L 0324:** Direttiva 75/324/CEE del Consiglio, del 20 maggio 1975, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli aerosol (GU n. L 147 del 9.6.1975, pag. 40)
2. **376 L 0767:** Direttiva 76/767/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle disposizioni comuni agli apparecchi a pressione ed ai metodi di controllo di questi apparecchi (GU n. L 262 del 27.9.1976, pag. 153), modificata da:
 - **1 79 H:** Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica ed agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 110)
 - **1 85 I:** Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 213)
 - **388 L 0665:** Direttiva 88/665/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988 (GU n. L 382 del 31.12.1988, pag. 42)

Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

Nell'allegato I, punto 3.1, primo trattino e nell'allegato II, punto 3.1.1.1.1, primo trattino nel testo tra parentesi è aggiunto il testo seguente:

"A per l'Austria, CH per la Svizzera, FL per il Liechtenstein, IS per l'Islanda, N per la Norvegia, S per la Svezia, SF per la Finlandia".

3. **384 L 0525:** Direttiva 84/525/CEE del Consiglio, del 17 settembre 1984, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di bombole per gas in acciaio senza saldatura in un sol pezzo (GU n. L 300 del 19.11.1984, pag. 1)
4. **384 L 0526:** Direttiva 84/526/CEE del Consiglio, del 17 settembre 1984, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di bombole per gas in alluminio non legato e in lega di alluminio non saldate (GU n. L 300 del 19.11.1984, pag. 20)
5. **384 L 0527:** Direttiva 84/527/CEE del Consiglio, del 17 settembre 1984, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di bombole per gas saldate in acciaio non legato (GU n. L 300 del 19.11.1984, pag. 48)
6. **387 L 0404:** Direttiva 87/404/CEE del Consiglio, del 25 giugno 1987, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di recipienti semplici a pressione (GU n. L 220 dell'8.8.1987, pag. 48), modificata da:
 - **390 L 0488:** Direttiva 90/488/CEE del Consiglio, del 17 settembre 1990 (GU n. L 270 del 2.10.1990, pag. 25)

ATTI DEI QUALI LE PARTI CONTRAENTI PRENDONO ATTO

Le parti contraenti prendono atto del contenuto degli atti seguenti:

7. **389 X 0349: Raccomandazione 89/349/CEE della Commissione, del 13 aprile 1989, concernente la riduzione volontaria dei clorofluorocarburi (CFC) impiegati dall'industria europea nella fabbricazione di aerosol (GU n. L 144 del 27.5.1989, pag. 56)**

IX. STRUMENTI DI MISURA**ATTI CUI E' FATTO RIFERIMENTO**

1. **371 L 0316:** Direttiva 71/316/CEE del Consiglio, del 26 luglio 1971, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle disposizioni comuni agli strumenti di misura ed ai metodi di controllo metrologico (GU n. L 202 del 6.9.1971, pag. 1), modificata da:
 - **1 72 B:** Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati - Adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU n. L 73 del 27.3.1972, pag. 118)
 - **372 L 0427:** Direttiva 72/427/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1972 (GU n. L 291 del 28.12.1972, pag. 156)
 - **1 79 H:** Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica ed agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 109)
 - **383 L 0575:** Direttiva 83/575/CEE del Consiglio, del 26 ottobre 1983 (GU n. L 332 del 28.11.1983, pag. 43)
 - **1 85 I:** Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 212)
 - **387 L 0354:** Direttiva 87/354/CEE del Consiglio, del 25 giugno 1987 (GU n. L 192 dell'11.7.1987, pag. 43)
 - **388 L 0665:** Direttiva 88/665/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988 (GU n. L 382 del 31.12.1988, pag. 42)

Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

- a) Nell'allegato I, punto 3.1, primo trattino e nell'allegato II, punto 3.1.1.1., lettera a), primo trattino nel testo tra parentesi è aggiunto il testo seguente:

"A per l'Austria, CH per la Svizzera, FL per il Liechtenstein, IS per l'Islanda, N per la Norvegia, S per la Svezia, SF per la Finlandia".
 - b) Nei disegni di cui all'allegato II, punto 3.2.1 si aggiungono le lettere necessarie per indicare le sigle A, CH, FL, IS, N, S, SF.
2. **371 L 0317:** Direttiva 71/317/CEE del Consiglio, del 26 luglio 1971, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai pesi parallelepipedi di precisione media da 5 a 50 chilogrammi e ai pesi cilindrici di precisione media da 1 grammo a 10 chilogrammi (GU n. L 202 del 6.9.1971, pag. 14)

3. **371 L 0318:** Direttiva 71/318/CEE del Consiglio, del 26 luglio 1971, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai contatori di volume di gas (GU n. L 202 del 6.9.1971, pag. 21), modificata da:
 - **374 L 0331:** Direttiva 74/331/CEE della Commissione, del 12 giugno 1974 (GU n. L 189 del 12.7.1974, pag. 9)
 - **378 L 0365:** Direttiva 78/365/CEE della Commissione, del 31 marzo 1978 (GU n. L 104 del 18.4.1978, pag. 26)
 - **382 L 0623:** Direttiva 82/623/CEE della Commissione, del 1° luglio 1982 (GU n. L 252 del 27.8.1982, pag. 5)
4. **371 L 0319:** Direttiva 71/319/CEE del Consiglio, del 26 luglio 1971, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai contatori di liquidi diversi dall'acqua (GU n. L 202 del 6.9.1971, pag. 32)
5. **371 L 0347:** Direttiva 71/347/CEE del Consiglio, del 12 ottobre 1971, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misurazioni del peso ettolitrico dei cereali (GU n. L 239 del 25.10.1971, pag. 1), modificata da:
 - **1 72 B:** Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati - Adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU n. L 73 del 27.3.1972, pag. 119)
 - **1 79 H:** Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica ed agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 109)
 - **1 85 I:** Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 212)

Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

Nell'articolo 1, lettera a), tra le parentesi sono aggiunti i termini seguenti:

"EY hehtolitraino" (in finlandese)

"EB hektólítrabyngd" (in islandese)

"EF hektolitervekt" (in norvegese)

"EG hektolitervikt" (in svedese).

6. **371 L 0348:** Direttiva 71/348/CEE del Consiglio, del 12 ottobre 1971, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi accessori per contatori di liquidi diversi dall'acqua (GU n. L 239 del 25.10.1971, pag. 9), modificata da:
 - **1 72 B:** Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati - Adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU n. L 73 del 27.3.1972, pag. 119)

- **1 79 H:** Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica ed agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 109)
- **1 85 I:** Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 212)

Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

Nell'allegato, capitolo IV, punto 4.8.1 sono aggiunti i termini seguenti:

"10 Groschen"	(Austria)
"10 penni/10 penni"	(Finlandia)
"10 aurar"	(Islanda)
"1 Rappen"	(Liechtenstein)
"10 ore"	(Norvegia)
"1 Öre"	(Svezia)
"1 Rappen/1 centime/1 centesimo"	(Svizzera).

7. **371 L 0349:** Direttiva 71/349/CEE del Consiglio, del 12 ottobre 1971, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla stazzatura delle cisterne di natanti (GU n. L 239 del 25.10.1971, pag. 15)
8. **373 L 0360:** Direttiva 73/360/CEE del Consiglio, del 19 novembre 1973, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di strumenti per pesare a funzionamento non automatico (GU n. L 335 del 5.12.1973, pag. 1), modificata da:
 - **376 L 0696:** Direttiva 76/696/CEE della Commissione, del 27 luglio 1976 (GU n. L 236 del 27.8.1976, pag. 26)
 - **382 L 0622:** Direttiva 82/622/CEE della Commissione, del 1° luglio 1982 (GU n. L 52 del 27.8.1982, pag. 2)
 - **390 L 0384:** Direttiva 90/384/CEE del Consiglio, del 20 giugno 1990, sull'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri in materia di strumenti per pesare a funzionamento non automatico (GU n. L 189 del 20.7.1990, pag. 1), rettificata nella GU n. 258 del 22.9.1990, pag. 35
9. **373 L 0362:** Direttiva 73/362/CEE del Consiglio, del 19 novembre 1973, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misure lineari materializzate (GU n. L 335 del 5.12.1973, pag. 56), modificata da:
 - **378 L 0629:** Direttiva 78/629/CEE del Consiglio, del 19 giugno 1978 (GU n. L 206 del 29.7.1978, pag. 8)
 - **385 L 0146:** Direttiva 85/146/CEE della Commissione, del 31 gennaio 1985 (GU n. L 54 del 23.2.1985, pag. 29)
10. **374 L 0148:** Direttiva 74/148/CEE del Consiglio, del 4 marzo 1974, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai pesi da 1 mg a 50 kg di precisione superiore alla precisione media (GU n. L 84 del 28.3.1974, pag. 3)

11. **375 L 0033:** Direttiva 75/33/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1974, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai contatori d'acqua fredda (GU n. L 14 del 20.1.1975, pag. 1)
12. **375 L 0106:** Direttiva 75/106/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1974, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al condizionamento in volume di alcuni liquidi in imballaggi preconfezionati (GU n. L 42 del 15.2.1975, pag. 1), rettificata nella GU n. L 324 del 16.12.1975, pag. 31, modificata da:
 - **378 L 0891:** Direttiva 78/891/CEE della Commissione, del 28 settembre 1978 (GU n. L 311 del 4.11.1978, pag. 21)
 - **379 L 1005:** Direttiva 79/1005/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1979 (GU n. L 308 del 4.12.1979, pag. 25)
 - **385 L 0010:** Direttiva 85/10/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1984 (GU n. L 4 del 5.1.1985, pag. 20)
 - **388 L 0316:** Direttiva 88/316/CEE del Consiglio, del 7 giugno 1988 (GU n. L 143 del 10.6.1988, pag. 26)
 - **389 L 0676:** Direttiva 89/676/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989 (GU n. L 398 del 30.12.1989, pag. 18)

Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

- a) I prodotti elencati nell'allegato III, punto 1, lettera a), contenuti in imballaggi a rendere, possono essere commercializzati fino al 31 dicembre 1996 nei seguenti volumi:

in Svizzera e nel Liechtestein: 0,7 litri;
in Svezia: 0,7 litri;
in Norvegia: 0,35 - 0,7 litri;
in Austria: 0,7 litri.

I prodotti elencati nell'allegato III, punto 3, lettera a), contenuti in imballaggi a rendere, possono essere commercializzati fino al 31 dicembre 1996 in Norvegia nei volumi 0,35 - 0,7 litri.

I prodotti elencati nell'allegato III, punto 4, contenuti in imballaggi a rendere, possono essere commercializzati fino al 31 dicembre 1996 in Svezia nei volumi 0,375 - 0,75 litri.

I prodotti elencati nell'allegato III, punto 8, lettere a) e b), contenuti in imballaggi a rendere, possono essere commercializzati fino al 31 dicembre 1996 in Norvegia nei volumi 0,35 litri.

Dal 1° gennaio 1993 gli Stati AELS (EFTA) garantiscono la libera circolazione dei prodotti commercializzati a norma della direttiva 75/106/CEE, nell'ultima versione.

- b) Nell'allegato III, il testo della colonna di sinistra è sostituito dal testo seguente:

Liquidi

1. a) Vini di uve fresche; mosti di uve fresche mutizzati con alcole (mistelle), compresi i vini prodotti con succo di uve non fermentato mescolato con alcole, ad eccezione dei vini di cui alle sottovoci 22.05 A e B della TDC e 2204 10, 2204 21 e 2204 29 del SA e dei vini liquorosi (TDC: ex 22.05 C - SA: ex 2204); mosti di uve parzialmente fermentati, anche mutizzati con metodi diversi dall'aggiunta di alcole (TDC: 22.04 - SA: 2204 30)
 - b) Vini paglierini, che hanno diritto alle seguenti denominazioni d'origine: "Côtes du Jura", "Arbois", "L'Etoile" e "Château-Chalon"
 - c) Sidro, sidro di pere, idromele ed altre bevande fermentate, non spumanti (TDC: 22.07 B II - SA: 2206 00)
 - d) Vermut ed altri vini di uve fresche aromatizzati con parti di piante o con sostanze aromatiche (TDC: 22.06 - SA: 2205); vini liquorosi (TDC: ex 22.05 C - SA: ex 2204)
-
2. a) - Vini spumanti (voce TDC: 22.05 A - SA: 2204 10)
 - Vini, diversi da quelli indicati nella sottovoce 2204 10, presentati in bottiglie chiuse con tappo a forma di fungo tenuto da fermagli o legacci; vini altrimenti presentati ed aventi una sovrappressione uguale o superiore ad 1 bar ma inferiore a 3 bar, misurata alla temperatura di 20°C (TDC: 22.05 B - SA: ex 2204 21 e ex 2204 29)
 - b) Sidro, sidro di pere e idromele ed altre bevande fermentate, spumanti (TDC: 22.07 B I - SA: 2206 00)
-
3. a) Birra (TDC: 22.03 - SA: 2203 00), ad eccezione della birra a fermentazione spontanea
 - b) Birra a fermentazione spontanea, gueuze
-
4. Alcole etilico non denaturato avente titolo alcolometrico inferiore a 80% vol, acquaviti, liquori ed altre bevande alcoliche, preparazioni alcoliche composte (dette "estratti concentrati") per la fabbricazione delle bevande (TDC: 22.09 - SA: 2208)
-
5. Aceti commestibili e loro succedanei commestibili (TDC: 22.10 - SA: 2209 00)
-

6. Olio d'oliva (TDC: 15.07 A - SA: 1509 10 e 1509 90, 1510) e altri oli commestibili (TDC: 15.07 D II - SA: 1507 e 1508, nonché da 1511 a 1517)

7. - Latte fresco, non concentrato né zuccherato (TDC: ex 04.01 - SA: 0401) esclusi iogurt, kephir, latte cagliato, siero di latte, e altri tipi di latte fermentati o acidificati

- Bevande a base di latte (TDC: 22.02 B - SA: ex 0403 10 e ex 0403 90)

8. a) Acqua, acque minerali, acque gassose (TDC: 22.01 - SA: 2201)

b) Limonate, acque gassose aromatizzate (comprese le acque minerali aromatizzate) ed altre bevande non alcoliche non contenenti latte o materie grasse provenienti dal latte (TDC: 22.02 A - SA: 2202), esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 22.07 della TDC e della voce 2209 del SA e i concentrati

c) Bevande etichettate come aperitivi analcolici

9. Succhi di frutta (compresi i mosti d'uva) o di ortaggi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri della sottovoce 20.07 B della TDC e della voce 2009 del SA, nettari di frutta (Direttiva 75/726/CEE del Consiglio, del 17 novembre 1975, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i succhi di frutta e taluni prodotti simili (1))

(1) GU n. L 311 del 1°.12.1975, pag. 40

13. 375 L 0107: Direttiva 75/107/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1974, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle bottiglie impiegate come recipienti-misura (GU n. L 42 del 15.2.1975, pag. 14)

14. 375 L 0410: Direttiva 75/410/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1975, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli strumenti per pesare totalizzatori continui (GU n. L 183 del 14.7.1975, pag. 25)

15. 376 L 0211: Direttiva 76/211/CEE del Consiglio, del 20 gennaio 1976, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al precondizionamento in massa o in volume di alcuni prodotti in imballaggi preconfezionati (GU n. L 46 del 21.2.1976, pag. 1), modificata da:

- 378 L 0891: Direttiva 78/891/CEE della Commissione, del 28 settembre 1978 (GU n. L 311 del 4.11.1978, pag. 21)

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

16. **376 L 0764:** Direttiva 76/764/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai termometri clinici di vetro a mercurio del tipo a massima (GU n. L 262 del 27.9.1976, pag. 139), modificata da:
 - **383 L 0128:** Direttiva 83/128/CEE del Consiglio, del 28 marzo 1983 (GU n. L 91 del 9.4.1983, pag. 29)
 - **384 L 0414:** Direttiva 84/414/CEE della Commissione, del 18 luglio 1984 (GU n. L 228 del 25.8.1984, pag. 25)
17. **376 L 0765:** Direttiva 76/765/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di alcolometri e densimetri per alcole (GU n. L 262 del 27.9.1976, pag. 143), modificata da:
 - **382 L 0624:** Direttiva 82/624/CEE della Commissione, del 1° luglio 1982 (GU n. L 252 del 27.8.1982, pag. 8)
18. **376 L 0766:** Direttiva 76/766/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di tavole alcolometriche (GU n. L 262 del 27.9.1976, pag. 149)
19. **376 L 0891:** Direttiva 76/891/CEE del Consiglio, del 4 novembre 1976, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai contatori di energia elettrica (GU n. L 336 del 4.12.1976, pag. 30), modificata da:
 - **382 L 0621:** Direttiva 82/621/CEE della Commissione, del 1° luglio 1982 (GU n. L 252 del 27.8.1982, pag. 1)
20. **377 L 0095:** Direttiva 77/95/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai tassimetri (GU n. L 26 del 31.1.1977, pag. 59)
21. **377 L 0313:** Direttiva 77/313/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1977, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di complessi di misurazione per liquidi diversi dall'acqua (GU n. L 105 del 28.4.1977, pag. 18), modificata da:
 - **382 L 0625:** Direttiva 82/625/CEE della Commissione, del 1° luglio 1982 (GU n. L 252 del 27.8.1982, pag. 10)
22. **378 L 1031:** Direttiva 78/1031/CEE del Consiglio, del 5 dicembre 1978, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle selezionatrici ponderali a funzionamento automatico (GU n. L 364 del 27.12.1978, pag. 1)
23. **379 L 0830:** Direttiva 79/830/CEE del Consiglio, dell'11 settembre 1979, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai contatori d'acqua calda (GU n. L 259 del 15.10.1979, pag. 1)

24. **380 L 0181:** Direttiva 80/181/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1979, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle unità di misura, che abroga la direttiva 71/354/CEE (GU n. L 39 del 15.2.1980, pag. 40), modificata da:
- **385 L 0001:** Direttiva 85/1/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1984 (GU n. L 2 del 3.1.1985, pag. 11)
 - **387 L 0355:** Direttiva 87/355/CEE del Consiglio, del 25 giugno 1987 (GU n. L 192 dell'11.7.1987, pag. 46)
 - **389 L 0617:** Direttiva 89/617/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1989 (GU n. L 357 del 7.12.1989, pag. 28)
25. **380 L 0232:** Direttiva 80/232/CEE del Consiglio, del 15 gennaio 1980, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle gamme di quantità nominali e capacità nominali ammesse per taluni prodotti in imballaggi preconfezionati (GU n. L 51 del 25.2.1980, pag. 1), modificata da:
- **386 L 0096:** Direttiva 86/96/CEE del Consiglio, del 18 marzo 1986 (GU n. L 80 del 25.3.1986, pag. 55)
 - **387 L 0356:** Direttiva 87/356/CEE del Consiglio, del 25 giugno 1987 (GU n. L 192 dell'11.7.1987, pag. 48)

Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

a) Nell'allegato I, i punti da 1 a 1.6 sono sostituiti dai punti seguenti:

*1. PRODOTTI ALIMENTARI VENDUTI A PESO (valore in g)

1.1 Burro (voce 04.03 della TDC - voce 04 05 00 del SA), margarina, grassi emulsionati o non emulsionati, di origine animale e vegetale (paste da spalmare con scarso tenore di grassi)
125 - 250 - 500 - 1000 - 1 500 - 2 000 - 2 500 - 5 000

1.2 Formaggi freschi eccettuati i formaggi detti "petits suisses" e i formaggi di uguale presentazione (voce ex 04.04 E I c della TDC - voce 0406 10 del SA)
62,5 - 125 - 250 - 500 - 1 000 - 2 000 - 5 000

1.3 Sale da tavola o da cucina (voce 25.01 A della TDC - voce 2501 del SA)
125 - 250 - 500 - 750 - 1 000 - 1 500 - 5 000

1.4 Zuccheri impalpabili, zucchero rosso o bruno, zucchero candito
125 - 250 - 500 - 750 - 1 000 - 1 500 - 2 000 - 2 500 - 3 000 - 4 000 - 5 000

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- 1.5 **Prodotti a base di cereali** (eccettuati i prodotti destinati all'alimentazione della prima infanzia)
- 1.5.1 *Farine, semole, fiocchi e semola di cereali, fiocchi e farine di avena (eccettuati i prodotti elencati al punto 1.5.4)*
125 - 250 - 500 - 1 000 - 1 500 - 2 000 - 2 500 (1) - 5 000 - 10 000
- 1.5.2 *Paste alimentari (voce 19.03 della TDC - voce 1902 del SA)*
125 - 250 - 500 - 1 000 - 1 500 - 2 000 - 3 000 - 4 000 - 5 000 - 10 000
- 1.5.3 *Riso (voce 10.06 della TDC - voce 1006 del SA)*
125 - 250 - 500 - 1 000 - 2 000 - 2 500 - 5 000
- 1.5.4 *Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (riso soffiato, "corn flakes" e prodotti simili) (voce 19.05 della TDC - voce 1904 del SA)*
250 - 375 - 500 - 750 - 1 000 - 1 500 - 2 000
- 1.6 **Ortaggi secchi** (voce 07.05 della TDC - voci 0712 - 0713 del SA) (2), frutta secca (voci ex 08.01, 08.03 B, 08.04 B, 08.12 della TDC - voci ex 0803, ex 0804, ex 0805, ex 0806, ex 0813 del SA)
125 - 250 - 500 - 1 000 - 1 500 - 2 000 - 5 000 - 7 500 - 10 000

(1) Valore non ammesso per i fiocchi e le farine d'avena.

(2) Sono esclusi da questa voce gli ortaggi disidratati e le patate.

b) Nell'allegato I, il punto 4 è sostituito dal punto seguente:

***4. PITTURE E VERNICI PRONTE ALL'USO** (con o senza aggiunta di solventi; voce 32.09 A II della TDC - voci 3208, 3209, 3210 del SA, esclusi pigmenti e soluzioni dispersi) (valore in ml)
25 - 50 - 125 - 250 - 375 - 500 - 750 - 1 000 - 2 000 - 2 500 - 4 000 - 5 000 - 10 000".

c) Nell'allegato I, il punto 6 è sostituito dal punto seguente:

***6. PRODOTTI PER PULITURA E LUCIDATURA**

(solidi o in polvere in g, liquidi o in pasta in ml).

Ad esempio: prodotti per cuoio e scarpe, legno e rivestimenti di pavimenti, forni e metalli compresi quelli per automobili, vetri e specchi compresi quelli per automobili (voce 34.05 della TDC - voce 3405 del SA), smacchiatori, appretti e tinture domestiche (voci 38.12 A e 32.09 C della TDC - voci 3809 10 e ex 3212 90 del SA), insetticidi domestici (voce ex 38.11 della TDC voce 3808 10 del SA), disincrostanti (voce ex 34.02 della TDC - voci ex 3401, ex 3402 del SA), deodoranti domestici (voce 33.06 B della TDC - voci 3307 20, 3307 41 e 3307 49 del SA), disinfettanti non farmaceutici
25 - 50 - 75 - 100 - 150 - 200 - 250 - 375 - 500 - 750 - 1 000 - 1 500 - 2 000 - 5 000 - 10 000"

d) Nell'allegato I, il punto 7 è sostituito dal punto seguente:

"7. COSMETICI: PRODOTTI DI BELLEZZA E DA TOILETTA (voce 33.06 A e B della TDC - voci 3303, ex 3307 del SA) (solidi o in polvere in g, liquidi o in pasta in ml)"

e) Nell'allegato I, i punti da 8 a 8.4 sono sostituiti dai punti seguenti:

"8. PRODOTTI PER LAVAGGIO

8.1 Saponi solidi da toilette e di uso domestico (valore in g) (voce ex 34.01 della TDC - voci ex 3401 11 e ex 340119 del SA)
25 - 50 - 75 - 100 - 150 - 200 - 250 - 300 - 400 - 500 - 1 000

8.2 Saponi molli (valore in g) (voce 34.01 della TDC - voce 3401 (20) del SA)
125 - 250 - 500 - 750 - 1 000 - 5 000 - 10 000

8.3 Saponi in scaglie e fiocchi (valore in g) (voce ex 34.01 della TDC - voce ex 3401 20 del SA)
250 - 500 - 750 - 1 000 - 3 000 - 5 000 - 10 000

8.4 Prodotti liquidi per lavaggio, pulitura e lucidatura e prodotti ausiliari (voce 34.02 della TDC - voce 3402 del SA), nonché preparati con ipocloriti (esclusi i prodotti di cui al punto 6) (valore in ml)
125 - 250 - 500 - 750 - 1 000 - 1 250 (1) - 1 500 - 2 000 - 3 000 - 4 000 - 5 000 - 6 000 - 7 000 - 10 000

(1) Unicamente per gli ipocloriti."

26. 386 L 0217: Direttiva 86/217/CEE del Consiglio, del 26 maggio 1986, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai manometri per pneumatici degli autoveicoli (GU n. L 152 del 6.6.1986, pag. 48)

27. 390 L 0384: Direttiva 90/384/CEE del Consiglio, del 20 giugno 1990, sull'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri in materia di strumenti per pesare a funzionamento non automatico (GU n. L 189 del 20.7.1990, pag. 1), rettificata nella GU n. L 258 del 22.9.1990, pag. 35

ATTI DEI QUALI LE PARTI CONTRAENTI PRENDONO ATTO

Le Parti contraenti prendono atto del contenuto degli atti seguenti:

28. 376 X 0223: Raccomandazione 76/223/CEE della Commissione, del 5 febbraio 1976, rivolta agli Stati membri e relativa alle unità di misura citate nelle convenzioni relative ai brevetti (GU n. L 43 del 19.2.1976, pag. 22)

29. C/64/73/pag. 26: Comunicazione della Commissione in applicazione della direttiva del Consiglio n. 71/316/CEE (GU n. C 64 del 6.8.1973, pag. 26)

30. *C/29/74/pag. 33*: Comunicazione della Commissione in applicazione della direttiva del Consiglio n. 71/316/CEE (GU n. C 29 del 18.3.1974, pag. 33)
31. *C/108/74/pag. 8*: Comunicazione della Commissione in applicazione della direttiva del Consiglio n. 71/316/CEE (GU n. C 108 del 18.9.1974, pag. 8)
32. *C/50/75/pag. 1*: Comunicazione della Commissione in applicazione della direttiva del Consiglio n. 71/316/CEE (GU n. C 50 del 3.3.1975, pag. 1)
33. *C/66/76/pag. 1*: Comunicazione della Commissione in applicazione della direttiva del Consiglio n. 71/316/CEE (GU n. C 66 del 22.3.1976, pag. 1)
34. *C/247/76/pag. 1*: Comunicazione della Commissione in applicazione della direttiva del Consiglio n. 71/316/CEE (GU n. C 247 del 20.10.1976, pag. 1)
35. *C/298/76/pag. 1*: Comunicazione della Commissione in applicazione della direttiva del Consiglio n. 71/316/CEE (GU n. C 298 del 17.12.1976, pag. 1)
36. *C/9/77/pag. 1*: Comunicazione della Commissione in applicazione della direttiva del Consiglio n. 71/316/CEE (GU n. C 9 del 13.1.1977, pag. 1)
37. *C/53/77/pag. 1*: Comunicazione della Commissione in applicazione della direttiva del Consiglio n. 71/316/CEE (GU n. C 53 del 3.3.1977, pag. 1)
38. *C/176/77/pag. 1*: Comunicazione della Commissione in applicazione della direttiva del Consiglio n. 71/316/CEE (GU n. C 176 del 25.7.1977, pag. 1)
39. *C/79/78/pag. 1*: Comunicazione della Commissione in applicazione della direttiva del Consiglio n. 71/316/CEE (GU n. C 79 del 3.4.1978, pag. 1)
40. *C/221/78/pag. 1*: Comunicazione della Commissione in applicazione della direttiva del Consiglio n. 71/316/CEE (GU n. C 221 del 18.9.1978, pag. 1)
41. *C/47/79/pag. 1*: Comunicazione della Commissione in applicazione della direttiva del Consiglio n. 71/316/CEE (GU n. C 47 del 21.2.1979, pag. 1)
42. *C/194/79/pag. 1*: Comunicazione della Commissione in applicazione della direttiva 71/316/CEE del Consiglio (GU n. C 194 del 31.7.1979, pag. 1)
43. *C/40/80/pag. 1*: Comunicazione della Commissione in applicazione della direttiva 71/316/CEE del Consiglio (GU n. C 40 del 18.2.1980, pag. 1)
44. *C/349/80/pag. 1*: Comunicazione della Commissione in applicazione della direttiva 71/316/CEE del Consiglio (GU n. C 349 del 31.12.1980, pag. 1)
45. *C/297/81/pag. 1*: Comunicazione della Commissione in applicazione della direttiva 71/316/CEE del Consiglio (GU n. C 297 del 16.11.1981, pag. 1)

X. MATERIALE ELETTRICO**ATTI CUI E' FATTO RIFERIMENTO**

1. **373 L 0023:** Direttiva 73/23/CEE del Consiglio, del 19 febbraio 1973, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione (GU n. L 77 del 26.3.1973, pag. 29)

La Finlandia, l'Islanda e la Svezia si conformano alle disposizioni della direttiva al più tardi il 1° gennaio 1994.
2. **376 L 0117:** Direttiva 76/117/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1975, riguardante il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere utilizzato in "atmosfera esplosiva" (GU n. L 24 del 30.1.1976, pag. 45)
3. **379 L 0196:** Direttiva 79/196/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1979, riguardante il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere utilizzato in atmosfera esplosiva, per il quale si applicano taluni metodi di protezione (GU n. L 43 del 20.2.1979, pag. 20), modificata da:
 - **384 L 0047:** Direttiva 84/47/CEE della Commissione, del 16 gennaio 1984 (GU n. L 31 del 2.2.1984, pag. 19)
 - **388 L 0571:** Direttiva 88/571/CEE della Commissione, del 10 novembre 1988 (GU n. L 311 del 17.11.1988, pag. 46)
 - **388 L 0665:** Direttiva 88/665/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988 (GU n. L 382 del 31.12.1988, pag. 42)
 - **390 L 0487:** Direttiva 90/487/CEE del Consiglio, del 17 settembre 1990 (GU n. L 270 del 2.10.1990, pag. 23)
4. **382 L 0130:** Direttiva 82/130/CEE del Consiglio, del 15 febbraio 1982, riguardante il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere utilizzato in atmosfera esplosiva nelle miniere grisuose (GU n. L 59 del 2.3.1982, pag. 10), modificata da:
 - **388 L 0035:** Direttiva 88/35/CEE della Commissione, del 2 dicembre 1987 (GU n. L 20 del 26.1.1988, pag. 28)
 - **391 L 0269:** Direttiva 91/269/CEE della Commissione, del 30 aprile 1991 (GU n. L 134 del 29.5.1991, pag. 51)
5. **384 L 0539:** Direttiva 84/539/CEE del Consiglio, del 17 settembre 1984, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi elettrici utilizzati in medicina umana e veterinaria (GU n. L 300 del 19.11.1984, pag. 179)
6. **389 L 0336:** Direttiva 89/336/CEE del Consiglio, del 3 maggio 1989, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica (GU n. L 139 del 23.5.1989, pag. 19)
7. **390 L 0385:** Direttiva 90/385/CEE del Consiglio, del 20 giugno 1990, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi medici impiantabili attivi (GU n. L 189 del 20.7.1990, pag. 17)

ATTI DEI QUALI LE PARTI CONTRAENTI PRENDONO ATTO

Le Parti contraenti prendono atto del contenuto degli atti seguenti:

8. C/184/79/pag. 1: Comunicazione della Commissione in vista dell'applicazione della direttiva 73/23/CEE del Consiglio, del 19 febbraio 1973, che riguarda il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere impiegato entro certi limiti di tensione (GU n. C 184 del 23.7.1979, pag. 1), modificata da:
 - C/26/80/pag. 2: Modifica alla comunicazione della Commissione (GU n. C 26 del 2.2.1980, pag. 2)
9. C/107/80/pag. 2: Comunicazione della Commissione in vista dell'applicazione della direttiva 73/23/CEE del Consiglio, del 19 febbraio 1973, che riguarda il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere impiegato entro certi limiti di tensione (GU n. C 107 del 30.4.1980, pag. 2)
10. C/199/80/pag. 2: Terza comunicazione della Commissione in vista dell'applicazione della direttiva 73/23/CEE del Consiglio, del 19 febbraio 1973, che riguarda il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere impiegato entro certi limiti di tensione (GU n. C 199 del 5.8.1980, pag. 2)
11. C/59/82/pag. 2: Comunicazione della Commissione del 15 dicembre 1981 sul funzionamento della direttiva 73/23/CEE del Consiglio, del 19 febbraio 1973, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione - direttiva "bassa tensione" (GU n. C 59 del 9.3.1982, pag. 2)
12. C/235/84/pag. 2: Quarta comunicazione della Commissione in vista dell'applicazione della direttiva 73/23/CEE del Consiglio, del 19 febbraio 1973, che riguarda il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere impiegato entro certi limiti di tensione (GU n. C 235 del 5.9.1984, pag. 2)
13. C/166/85/pag. 7: Quinta comunicazione della Commissione in vista dell'applicazione della direttiva 73/23/CEE del Consiglio, del 19 febbraio 1973, che riguarda il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere impiegato entro certi limiti di tensione (GU n. C 166 del 5.7.1985, pag. 7)
14. C/168/88/pag. 5: Comunicazione della Commissione nel quadro dell'attuazione della direttiva 73/23/CEE del Consiglio, del 19 febbraio 1973, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione (GU n. C 168 del 27.6.1988, pag. 5), rettificata nella GU n. C 238 del 13.9.1988, pag. 4
15. C/46/81/pag. 3: Comunicazione della Commissione in vista dell'applicazione della direttiva 76/117/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1975, riguardante il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere utilizzato in "atmosfera esplosiva" (GU n. C 46 del 5.3.1981, pag. 3)
16. C/149/81/pag. 1: Nota della Commissione per l'applicazione della direttiva 76/117/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1975, riguardante il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere utilizzato in "atmosfera esplosiva" (GU n. C 149 del 18.6.1981, pag. 1)

17. 382 X 0490: Raccomandazione 82/490/CEE della Commissione, del 6 luglio 1982, agli Stati membri inerente ai certificati di conformità di cui alla direttiva 76/117/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1975, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere utilizzato in "atmosfera esplosiva" (GU n. L 218 del 27.7.1982, pag. 27)
18. C/328/82/pag. 2: Prima nota della Commissione in applicazione della direttiva 79/196/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1979, riguardante il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere utilizzato in atmosfera esplosiva, per il quale si applicano taluni metodi di protezione (GU n. C 328 del 14.12.1982, pag. 2)
19. C/356/83/pag. 20: Seconda nota della Commissione in applicazione della direttiva 79/196/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1979, riguardante il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere utilizzato in atmosfera esplosiva, per il quale si applicano taluni metodi di protezione (GU n. C 356 del 31.12.1983, pag. 20)
20. C/194/86/pag. 3: Comunicazione della Commissione nell'ambito dell'attuazione della direttiva 76/117/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1975, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere utilizzato in "atmosfera esplosiva" (GU n. C 194 dell'1.8.1986, pag. 3)
21. C/311/87/pag. 3: Comunicazione della Commissione nel quadro dell'attuazione della direttiva 82/130/CEE del Consiglio, del 15 febbraio 1982, riguardante il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere utilizzato in atmosfera esplosiva nelle miniere grisucose (GU n. C 311 del 21.11.1987, pag. 3)

XI. TESSILI

ATTI CUI E' FATTO RIFERIMENTO

1. **371 L 0307:** Direttiva 71/307/CEE del Consiglio, del 26 luglio 1971, per l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle denominazioni del settore tessile (GU n. L 185 del 16.8.1971, pag. 16), modificata da:
 - **1 72 B:** Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati - Adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU n. L 73 del 27.3.1972, pag. 118)
 - **1 79 H:** Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 109)
 - **383 L 0623:** Direttiva 83/623/CEE del Consiglio, del 25 novembre 1983 (GU n. L 353 del 15.12.1983, pag. 8)
 - **1 85 I:** Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 219)
 - **387 L 0140:** Direttiva 87/140/CEE della Commissione del 6 febbraio 1987 (GU n. L 56 del 26.2.1987, pag. 24)

Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

Nell'articolo 5, paragrafo 1 è aggiunto il testo seguente:

- "uusi villa"
- "ny ull"
- "ren ull"
- "kamull".

2. **372 L 0276:** Direttiva 72/276/CEE del Consiglio, del 17 luglio 1972, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti taluni metodi di analisi quantitativa di mischie binarie di fibre tessili (GU n. L 173 del 31.7.1972, pag. 1), modificata da:
 - **379 L 0076:** Direttiva 79/76/CEE della Commissione, del 21 dicembre 1978 (GU n. L 17 del 24.1.1979, pag. 17)
 - **381 L 0075:** Direttiva 81/75/CEE del Consiglio, del 17 febbraio 1981 (GU n. L 57 del 4.3.1981, pag. 23)
 - **387 L 0184:** Direttiva 87/184/CEE della Commissione, del 6 febbraio 1987 (GU n. L 75 del 17.3.1987, pag. 21)
3. **373 L 004:** Direttiva 73/44/CEE del Consiglio, del 26 febbraio 1973, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'analisi quantitativa di mischie ternarie di fibre tessili (GU n. L 83 del 30.3.1973, pag. 1)

4. **375 L 0036:** Direttiva 75/36/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1974, che completa la direttiva 71/307/CEE per l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle denominazioni del settore tessile (GU n. L 14 del 20.1.1975, pag. 15)

ATTI DEI QUALI LE PARTI CONTRAENTI PRENDONO ATTO

Le Parti contraenti prendono atto del contenuto degli atti seguenti:

5. **387 X 0142:** Raccomandazione 87/142/CEE della Commissione, del 6 febbraio 1987, concernente taluni metodi per l'eliminazione delle materie non fibrose prima dell'analisi quantitativa della composizione delle mischie di fibre tessili (GU n. L 57 del 27.2.1987, pag. 52)
6. **387 X 0185:** Raccomandazione 87/185/CEE della Commissione, del 6 febbraio 1987, concernente i metodi di analisi quantitativi per l'identificazione delle fibre acriliche e modacriliche, delle clorofibre e delle triviniliche (GU n. L 75 del 17.3.1987, pag. 28)

XII. PRODOTTI ALIMENTARI

La Commissione delle Comunità europee nomina, scegliendola tra gli scienziati di alto livello degli Stati AELS (EFTA), almeno una persona che sarà presente in seno al Comitato scientifico dell'alimentazione umana e potrà esprimere le sue opinioni in detta sede. La sua posizione sarà messa a verbale separatamente.

La Commissione delle Comunità europee le comunica, a tempo debito, la data della riunione del comitato e le trasmette le pertinenti informazioni.

ATTI CUI E' FATTO RIFERIMENTO

1. **362 L 2645:** Direttiva del Consiglio, del 23 ottobre 1962, relativa al ravvicinamento delle regolamentazioni degli Stati membri sulle sostanze coloranti che possono essere impiegate nei prodotti destinati all'alimentazione umana (GU n. L 115 dell'11.11.1962, pag. 2645/62), modificata da:
 - **365 L 0469:** Direttiva 65/469/CEE del Consiglio, del 25 ottobre 1965 (GU n. P 178 del 26.10.1965, pag. 2793/65)
 - **367 L 0653:** Direttiva 67/753/CEE del Consiglio, del 24 ottobre 1967 (GU n. P 263 del 30.10.1967, pag. 4)
 - **368 L 0419:** Direttiva 68/419/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1968 (GU n. L 309 del 24.12.1968, pag. 24)
 - **370 L 0358:** Direttiva 70/358/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1970 (GU n. L 157 del 18.7.1970, pag. 36)
 - **1 72 B:** Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati - Adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU n. L 73 del 27.3.1972, pag. 120)
 - **376 L 0399:** Direttiva 76/399/CEE del Consiglio, del 6 aprile 1976 (GU n. L 108 del 26.4.1976, pag. 19)
 - **378 L 0144:** Direttiva 78/144/CEE del Consiglio, del 30 gennaio 1978 (GU n. L 44 del 15.2.1978, pag. 20)
 - **1 79 H:** Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 110).
 - **381 L 0020:** Direttiva 81/20/CEE del Consiglio, del 20 gennaio 1981 (GU n. L 43 del 14.2.1981, pag. 11)
 - **385 L 0007:** Direttiva 85/7/CEE del Consiglio del 19 dicembre 1984 (GU n. L 2 del 3.1.1985, pag. 22)
 - **1 85 I:** Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 214)

2. **364 L 0054:** Direttiva 64/54/CEE del Consiglio, del 5 novembre 1963, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri sui conservativi che possono essere impiegati nelle derrate destinate all'alimentazione umana (GU n. 12 del 27.1.1964, pag. 161/64), modificata da:
- **371 L 0160:** Direttiva 71/160/CEE del Consiglio, del 30 marzo 1971 (GU n. L 87 del 17.4.1971, pag. 12)
 - **1 72 B:** Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati - Adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU n. L 73 del 27.3.1972, pag. 121)
 - **372 L 0444:** Direttiva 72/444/CEE del Consiglio, del 26 dicembre 1972 (GU n. L 298 del 31.12.1972, pag. 48)
 - **374 L 0062:** Direttiva 74/62/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1973 (GU n. L 38 dell'11.2.1974, pag. 29)
 - **374 L 0394:** Direttiva 74/394/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1974 (GU n. L 208 del 30.7.1974, pag. 25)
 - **376 L 0462:** Direttiva 76/462/CEE del Consiglio, del 4 maggio 1976 (GU n. L 126 del 14.5.1976, pag. 31)
 - **1 79 H:** Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 110)
 - **381 L 0214:** Direttiva 81/214/CEE del Consiglio, del 16 marzo 1981 (GU n. L 101 dell'11.4.1981, pag. 10)
 - **383 L 0636:** Direttiva 83/636/CEE del Consiglio, del 13 dicembre 1983 (GU n. L 357 del 21.12.1983, pag. 40)
 - **384 L 0458:** Direttiva 84/458/CEE del Consiglio, del 18 settembre 1984 (GU n. L 256 del 26.9.1984, pag. 19)
 - **385 L 0007:** Direttiva 85/7/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1984 (GU n. L 2 del 3.1.1985, pag. 22)
 - **1 85 I:** Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 215)
 - **385 L 0585:** Direttiva 85/585/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1985 (GU n. L 372 del 31.12.1985, pag. 43)

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

3. **365 L 0066:** Direttiva 65/66/CEE del Consiglio, del 26 gennaio 1965, relativa alla fissazione di requisiti di purezza specifici per i conservativi che possono essere impiegati nei prodotti destinati all'alimentazione umana (GU n. 22 del 9.2.1965, pag. 373/65), modificata da:
 - **367 L 0428:** Direttiva 67/428/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967 (GU n. P 148 dell'11.7.1967, pag. 10)
 - **376 L 0463:** Direttiva 76/463/CEE del Consiglio, del 4 maggio 1976 (GU n. L 126 del 14.5.1976, pag. 33)
 - **386 L 0604:** Direttiva 86/604/CEE del Consiglio, dell'8 dicembre 1986 (GU n. L 352 del 13.12.1986, pag. 45)
4. **367 L 0427:** Direttiva 67/427/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, relativa all'impiego di taluni agenti conservativi per il trattamento in superficie degli agrumi, nonché alle misure di controllo qualitativo e quantitativo degli agenti conservativi contenuto negli e sugli agrumi (GU n. L 148 dell'11.7.1967, pag. 1)
5. **370 L 0357:** Direttiva 70/357/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1970, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti le sostanze che hanno effetti antiossidanti che possono essere impiegate nei prodotti destinati all'alimentazione umana (GU n. L 157 del 18.7.1970, pag. 31), modificata da:
 - **1 72 B:** Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati - Adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU n. L 73 del 27.3.1972, pag. 121)
 - **378 L 0143:** Direttiva 78/143/CEE del Consiglio, del 30 gennaio 1978 (GU n. L 44 del 15.2.1978, pag. 18)
 - **1 79 H:** Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 110)
 - **381 L 0962:** Direttiva 81/962/CEE del Consiglio, del 24 novembre 1981 (GU n. L 354 del 9.12.1981, pag. 22)
 - **385 L 0007:** Direttiva 85/7/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1984 (GU n. L 2 del 3.1.1985, pag. 22)
 - **1 85 I:** Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 215)
 - **387 L 0055:** Direttiva 87/55/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1986 (GU n. L 24 del 27.1.1987, pag. 41)

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

6. **373 L 0241:** Direttiva 73/241/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1973, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i prodotti di cacao e di cioccolato destinati all'alimentazione umana (GU n. L 228 del 16.8.1973, pag. 23), modificata da:
- **374 L 0411:** Direttiva 72/411/CEE del Consiglio, del 1° agosto 1974 (GU n. L 221 del 12.8.1974, pag. 17)
 - **374 L 0644:** Direttiva 74/644/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1974 (GU n. L 349 del 28.12.1974, pag. 63)
 - **375 L 0155:** Direttiva 75/155/CEE del Consiglio, del 4 marzo 1975 (GU n. L 64 dell'11.3.1975, pag. 21)
 - **376 L 0628:** Direttiva 76/628/CEE del Consiglio, del 20 luglio 1976 (GU n. L 223 del 16.8.1976, pag. 1)
 - **378 L 0609:** Direttiva 78/609/CEE del Consiglio, del 29 giugno 1978 (GU n. L 197 del 22.7.1978, pag. 10)
 - **378 L 0842:** Direttiva 78/842/CEE del Consiglio, del 10 ottobre 1978 (GU n. L 291 del 17.10.1978, pag. 15)
 - **1 79 H:** Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 110)
 - **380 L 0608:** Direttiva 80/608/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1980 (GU n. L 170 del 3.7.1980, pag. 33)
 - **385 L 0007:** Direttiva 85/7/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1984 (GU n. L 2 del 3.1.1985, pag. 22)
 - **1 85 I:** Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 216)
 - **389 L 0344:** Direttiva 89/344/CEE del Consiglio, del 3 maggio 1989 (GU n. L 142 del 25.5.1989, pag. 19)
7. **373 L 0437:** Direttiva 73/437/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1973, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti determinati tipi di zucchero destinati all'alimentazione umana (GU n. L 356 del 27.12.1973, pag. 71), modificata da:
- **1 79 H:** Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 110)
 - **1 85 I:** Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 216)

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

8. **374 L 0329:** Direttiva 74/329/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1974, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti gli emulsionanti, gli stabilizzanti, gli addensanti e i gelificanti che possono essere impiegati nei prodotti alimentari (GU n. L 189 del 12.7.1974, pag. 1), modificata da:
- **378 L 0612:** Direttiva 78/612/CEE del Consiglio, del 29 giugno 1978 (GU n. L 197 del 22.7.1978, pag. 22)
 - **1 79 H:** Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 110)
 - **380 L 0597:** Direttiva 80/597/CEE del Consiglio, del 29 maggio 1980 (GU n. L 155 del 23.6.1980, pag. 23)
 - **385 L 0006:** Direttiva 85/6/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1984 (GU n. L 2 del 3.1.1985, pag. 21)
 - **385 L 0007:** Direttiva 85/7/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1984 (GU n. L 2 del 3.1.1985, pag. 22)
 - **1 85 I:** Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 216)
 - **386 L 0102:** Direttiva 86/102/CEE del Consiglio, del 24 marzo 1986 (GU n. L 88 del 3.4.1986, pag. 40)
 - **389 L 0393:** Direttiva 89/393/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1989 (GU n. L 186 del 30.6.1989, pag. 13)
9. **374 L 0409:** Direttiva 74/409/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1974, relativa all'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri concernenti il miele (GU n. L 221 del 12.8.1974, pag. 10), modificata da:
- **1 79 H:** Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 110)
 - **1 85 I:** Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 216)
10. **375 L 0726:** Direttiva 75/726/CEE del Consiglio, del 17 novembre 1975, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i succhi di frutta e taluni prodotti simili (GU n. L 311 del 1° 12.1975, pag. 40), modificata da:
- **379 L 0168:** Direttiva 79/168/CEE del Consiglio, del 5 febbraio 1979 (GU n. L 37 del 13.2.1979, pag. 27)
 - **1 79 H:** Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 17)

- 381 L 0487: Direttiva 81/487/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1981 (GU n. L 189 dell'11.7.1981, pag. 43)
- 1 85 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pagg. 216 e 217)
- 389 L 0394: Direttiva 89/394/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1989 (GU n. L 186 del 30.6.1989, pag. 14)

Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

Nell'articolo 3, paragrafo 2 è aggiunta :

"f) "Must", completata dall'indicazione, in lingua svedese, della frutta utilizzata per i succhi."

11. 376 L 0118: Direttiva 76/118/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1975, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato destinato all'alimentazione umana (GU n. L 24 del 30.1.1976, pag. 49), modificata da:

- 378 L 0630: Direttiva 78/630/CEE del Consiglio, del 19 giugno 1978 (GU n. L 206 del 29.7.1978, pag. 12)
- 1 79 H: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 110)
- 383 L 0635: Direttiva 83/635/CEE del Consiglio, del 13 dicembre 1983 (GU n. L 357 del 21.12.1983, pag. 37)
- 1 85 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pagg. 216 e 217)

Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattata come in appresso.

Il testo dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera c) è sostituito dal testo seguente:

"flødepulver" in Danimarca, "Rahmpulver" e "Sahnepulver" in Germania e in Austria, "Gräddpulver" in Svezia, "niðurseydd nýmjólk" in Islanda, "kermajauhe/gräddpulver" in Finlandia e "fløtepulver" in Norvegia per designare il prodotto definito all'allegato, punto 2, lettera d).".

12. **376 L 0621:** Direttiva 76/621/CEE del Consiglio, del 20 luglio 1976, relativa alla fissazione del tenore massimo in acido erucico negli oli e nei grassi destinati tali e quali al consumo umano, nonché negli alimenti con aggiunta di oli o grassi (GU n. L 202 del 28.7.1976, pag. 35), modificata da:
- **1 79 H:** Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 110)
 - **1 85 I:** Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 216)
13. **376 L 0895:** Direttiva 76/895/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1976, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari consentite sugli e negli ortofrutticoli (GU n. L 340 del 9.12.1976, pag. 26), modificata da:
- **380 L 0428:** Direttiva 80/428/CEE della Commissione, del 28 marzo 1980 (GU n. L 102 del 19.4.1980, pag. 26)
 - **381 L 0036:** Direttiva 81/36/CEE del Consiglio, del 9 febbraio 1981 (GU n. L 46 del 19.2.1981, pag. 33)
 - **382 L 0528:** Direttiva 82/528/CEE del Consiglio, del 19 luglio 1982 (GU n. L 234 del 9.8.1982, pag. 1)
 - **388 L 0298:** Direttiva 88/298/CEE del Consiglio, del 16 maggio 1988 (GU n. L 126 del 20.5.1988, pag. 53)
 - **389 L 0186:** Direttiva 89/186/CEE del Consiglio, del 6 marzo 1989 (GU n. L 66 del 10.3.1989, pag. 36)

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

Il testo dell'allegato I è sostituito dal testo seguente:

**Allegato I*
Elenco dei prodotti contemplati all'articolo 1

Numero del sistema armonizzato	Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti
0704 freschi o	07.01 B	Cavoli, cavolfiori, cavoletti di Bruxelles, refrigerati
0709 70	07.01 C	Spinaci, freschi o refrigerati
ex 0709 90, 0705	07.01 D	Insalate, comprese le indivie e le cicorie, fresche o refrigerate
ex 0709 90	07.01 E	Bietole da costa e cardi, freschi o refrigerati
0708	07.01 F	Legumi da granella, sgranati o in baccello, freschi o refrigerati
0706	07.01 G	Carote, navoni, barbabietole da insalata, salsefrica o barba di becco, sedani-rapa, ravanelli e altre simili radici commestibili, freschi o refrigerati
0703 10, 0703 20	07.01 H	Cipolle, scalogni e aglio, freschi o refrigerati
0703 90	07.01 I J	Porri e altri agliacei, freschi o refrigerati
0709 20	07.01 K	Asparagi, freschi o refrigerati
0709 10	07.01 L	Carciofi, freschi o refrigerati
0702	07.01 M	Pomodori, freschi o refrigerati
ex 0709 90	07.01 N	Olive, fresche o refrigerate
ex 0709 90	07.01 O	Capperi, freschi o refrigerati
0707	07.01 P	Cetrioli e cetriolini, freschi o refrigerati

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

0709 51, 0709 52	07.01 Q	Funghi e tartufi, freschi o refrigerati
ex 0709 90	07.01 R	Finocchi, freschi o refrigerati
ex 0709 60	07.01 S	Pimenti o peperoni dolci, freschi o refrigerati
ex 0709	07.01 T	Altri ortaggi e piante mangerecce, freschi o refrigerati
ex 0710	ex 07.02	Ortaggi e piante mangerecce, non cotti, congelati
ex 0801, ex 0803 ex 0804	ex 08.01	Datteri, banane, noci di cocco, noci del Brasile, noci di acagiù (o di anacardio), avocadi, manghi, guaiave, e mangoste, freschi (1), senza guscio o decorticati
ex 0805	ex 08.02	Agrumi, freschi (1)
ex 0804	ex 08.03	Fichi, freschi (1)
ex 0806	ex 08.04	Uve, fresche (1)
ex 0802	ex 08.05	Frutta a guscio (escluse quelle della voce n. 0801) fresche (1), sgusciate o decorticate
0808	08.06	Mele, pere e cotogne, fresche (1)
0809	08.07	Frutta con nocciolo, fresche (1)
ex 0810, 0807 20	08.08	Bacche, fresche (1)
ex 0810, 0807 10	08.09	Altre frutta fresche (1)
ex 0811	ex 08.10	Frutta non cotte, congelate, senza aggiunta di zuccheri

(1) Le frutta refrigerate sono da classificare come frutta fresche.

..

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

14. **377 L 0436:** Direttiva 77/436/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1977, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di estratti di caffè e di estratti di cicoria (GU n. L 172 del 12.7.1977, pag. 20), modificata da:
- **1 79 H:** Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 110)
 - **1 85 I:** Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 217)
 - **385 L 0007:** Direttiva 85/7/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1984 (GU n. L 2 del 3.1.1985, pag. 22)
 - **385 L 0573:** Direttiva 85/573/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1985 (GU n. L 372 del 31.12.1985, pag. 22)
15. **378 L 0142:** Direttiva 78/142/CEE del Consiglio, del 30 gennaio 1978, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i materiali e gli oggetti contenenti cloruro di vinile monomero destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (GU n. L 44 del 15.2.1978, pag. 15)
16. **378 L 0663:** Direttiva 78/663/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, che stabilisce requisiti di purezza specifici per gli emulsionanti, gli stabilizzanti, gli addensanti e i gelificanti che possono essere impiegati nei prodotti alimentari (GU n. L 223 del 14.8.1978, pag. 7), rettificata nella GU n. L 296 del 21.10.1978, pag. 50 e nella GU n. L 91 del 10.4.1979, pag. 7, modificata da:
- **382 L 0504:** Direttiva 82/504/CEE del Consiglio, del 12 luglio 1982 (GU n. L 230 del 5.8.1982, pag. 35)
 - **390 L 0612:** Direttiva 90/612/CEE della Commissione, del 26 ottobre 1990 (GU n. L 326 del 24.11.1990, pag. 58)
17. **378 L 0664:** Direttiva 78/664/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, che stabilisce requisiti di purezza specifici per le sostanze che hanno effetti antiossidanti che possono essere impiegate nei prodotti destinati all'alimentazione umana (GU n. L 223 del 14.8.1978, pag. 30), modificata da:
- **382 L 0712:** Direttiva 82/712/CEE del Consiglio, del 18 ottobre 1982 (GU n. L 297 del 23.10.1982, pag. 31)
18. **379 L 0112:** Direttiva 79/112/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1978, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari nonché la relativa pubblicità (GU n. L 33 dell'8.2.1979, pag. 1), modificata da:
- **1 79 H:** Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 17)

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- 1 85 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 218)
- 385 L 0007: Direttiva 85/7/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1984 (GU n. L 2 del 3.1.1985, pag. 22)
- 386 L 0197: Direttiva 86/197/CEE del Consiglio, del 26 maggio 1986 (GU n. L 144 del 29.5.1986, pag. 38)
- 389 L 0395: Direttiva 89/395/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1989 (GU n. L 186 del 30.6.1989, pag. 17)
- 391 L 0072: Direttiva 91/72/CEE della Commissione, del 16 gennaio 1991 (GU n. L 42 del 15.2.1991, pag. 27)

I prodotti alimentari etichettati prima dell'entrata in vigore dell'accordo, conformemente alle legislazioni nazionali pertinenti degli Stati AELS (EFTA) allora vigenti, possono essere immessi nei rispettivi mercati fino al 1° gennaio 1995.

Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

a) Nell'articolo 5, paragrafo 3 è aggiunto il testo seguente:

- in finlandese: "säteilytetty, käsitelty ionisoivalla säteilyllä"
- in islandese: "geislað, meðhöndlað með jónandi geislun"
- in norvegese: "bestrålt, behandlet med ioniserende stråling"
- in svedese: "bestrålad, behandlad med joniserande strålning".

b) Nell'articolo 9, paragrafo 6 ai codici NC 2206 00 91, 2206 00 93 e 2206 00 99 corrisponde la voce 2206 del sistema armonizzato.

c) Nell'articolo 9 bis, paragrafo 2 è aggiunto il testo seguente:

- in finlandese: "viimeinen käyttökäyttökohta"
- in islandese: "síðasti neysludagur"
- in norvegese: "holdbar til"
- in svedese: "sista förbrukningsdagen".

d) All'articolo 10 bis, alle voci 22.04 e 22.05 della tariffa corrisponde la voce 2204 del sistema armonizzato.

19. 379 L 0693: Direttiva 79/693/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1979, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti le confetture, gelatine e marmellate di frutta e la crema di marroni (GU n. L 205 del 13.8.1979, pag. 5), modificata da:

- 380 L 1276: Direttiva 80/1276/CEE del Consiglio, del 22 dicembre 1980 (GU n. L 375 del 31.12.1980, pag. 77)

- 1 85 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 217)
 - 388 L 0593: Direttiva 88/593/CEE del Consiglio, del 18 novembre 1988 (GU n. L 318 del 25.11.1988, pag. 44)
20. 379 L 0700: Direttiva 79/700/CEE della Commissione, del 24 luglio 1979, che fissa i metodi comunitari di prelevamento dei campioni per il controllo ufficiale dei residui di antiparassitari negli e sugli ortofrutticoli (GU n. L 207 del 15.8.1979, pag. 26)
21. 379 L 0796: Prima direttiva 79/796/CEE della Commissione, del 26 luglio 1979, che fissa metodi comunitari di analisi per il controllo di taluni tipi di zucchero destinati all'alimentazione umana (GU n. L 239 del 22.9.1979, pag. 24)
22. 379 L 1066: Prima direttiva 79/1066/CEE della Commissione, del 13 novembre 1979, recante fissazione dei metodi di analisi comunitari per il controllo degli estratti di caffè e degli estratti di cicoria (GU n. L 327 del 24.12.1979, pag. 17)
23. 379 L 1067: Prima direttiva 79/1067/CEE della Commissione, del 13 novembre 1979, recante fissazione di metodi comunitari per l'analisi di taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato destinato all'alimentazione umana (GU n. L 327 del 24.12.1979, pag. 29)
24. 380 L 0590: Direttiva 80/590/CEE della Commissione, del 9 giugno 1980, relativa alla determinazione del simbolo che può accompagnare i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (GU n. L 151 del 19.6.1980, pag. 21), modificata da:
- 1 85 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 217)

Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

a) Nel titolo dell'allegato è aggiunto il testo seguente:

"LIITE"	(finlandese)
"VIDAUKI"	(islandese)
"VEDLEGG"	(norvegese)
"BILAGA"	(svedese)".

b) Nel testo dell'allegato è aggiunto il testo seguente:

"tunnus"	(finlandese)
"merki"	(islandese)
"symbol"	(norvegese)
"symbol"	(svedese)".

25. 380 L 0766: Direttiva 80/766/CEE della Commissione, dell'8 luglio 1980, che fissa il metodo comunitario di analisi per il controllo ufficiale del tenore di cloruro di vinile monomero nei materiali ed oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (GU n. L 213 del 16.8.1980, pag. 42)

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

26. **380 L 0777:** Direttiva 80/777/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1980, in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri sull'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali (GU n. L 229 del 30.8.1980, pag. 1), modificata da:
- **380 L 1276:** Direttiva 80/1276/CEE del Consiglio, del 22 dicembre 1980 (GU n. L 375 del 31.12.1980, pag. 77)
 - **385 L 0007:** Direttiva 85/7/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1984 (GU n. L 2 del 3.1.1985, pag. 22)
 - **1 85 I:** Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 217)
27. **380 L 0891:** Direttiva 80/891/CEE della Commissione, del 25 luglio 1980, relativa al metodo di analisi comunitario per la determinazione del tenore dell'acido erucico presente negli oli e nei grassi destinati tali e quali al consumo umano, nonché negli alimenti con aggiunta di oli o grassi (GU n. L 254 del 27.9.1980, pag. 35)
28. **381 L 0432:** Direttiva 81/432/CEE della Commissione, del 29 aprile 1981, che stabilisce il metodo comunitario di analisi per il controllo ufficiale della quantità di cloruro di vinile ceduta ai prodotti alimentari dai materiali e dagli oggetti (GU n. L 167 del 24.6.1981, pag. 6)
29. **381 L 0712:** Prima direttiva 81/712/CEE della Commissione, del 28 luglio 1981, che fissa metodi d'analisi comunitari per il controllo dei criteri di purezza di taluni additivi alimentari (GU n. L 257 del 10.9.1981, pag. 1)
30. **382 L 0711:** Direttiva 82/711/CEE del Consiglio, del 18 ottobre 1982, che fissa le norme di base necessarie per la verifica della migrazione dei costituenti dei materiali e degli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (GU n. L 297 del 23.10.1982, pag. 26)
31. **383 L 0229:** Direttiva 83/229/CEE del Consiglio, del 25 aprile 1983, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i materiali e gli oggetti di pellicola di cellulosa rigenerata destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (GU n. L 123 dell'11.5.1983, pag. 31), modificata da:
- **386 L 0388:** Direttiva 86/388/CEE della Commissione, del 23 luglio 1986 (GU n. L 228 del 14.8.1986, pag. 32)
32. **383 L 0417:** Direttiva 83/417/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1983, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative a talune lattoproteine (caseine e caseinati) destinate all'alimentazione umana (GU n. L 237 del 26.8.1983, pag. 25), modificata da:
- **1 85 I:** Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 217)

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

33. 383 L 0463: Direttiva 83/463/CEE della Commissione, del 22 luglio 1983, che istituisce misure transitorie per l'indicazione di alcuni ingredienti nell'etichettatura dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale (GU n. L 255 del 15.9.1983, pag. 1)
34. 384 L 0500: Direttiva 84/500/CEE del Consiglio, del 15 ottobre 1984, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri per quanto riguarda gli oggetti di ceramica destinati ad entrare in contatto con i prodotti alimentari (GU n. L 277 del 20.10.1984, pag. 12)
- La Norvegia e la Svezia si conformano alle disposizioni della direttiva al più tardi il 1° gennaio 1995.
35. 385 L 0503: Prima direttiva 85/503/CEE della Commissione, del 25 ottobre 1985, relativa ai metodi di analisi per le caseine ed i caseinati alimentari (GU n. L 308 del 20.11.1985, pag. 12)
36. 385 L 0572: Direttiva 85/572/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1985, che fissa l'elenco dei simulanti da impiegare per la verifica della migrazione dei costituenti dei materiali e degli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (GU n. L 372 del 31.12.1985, pag. 14)
37. 385 L 0591: Direttiva 85/591/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1985, concernente l'istituzione di modalità di prelievo dei campioni e di metodi d'analisi comunitari per il controllo dei prodotti destinati all'alimentazione umana (GU n. L 372 del 31.12.1985, pag. 50)
38. 386 L 0362: Direttiva 86/362/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1986, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari sui e nei cereali (GU n. L 221 del 7.8.1986, pag. 37), modificata da:
- 388 L 0298: Direttiva 88/298/CEE del Consiglio, del 16 maggio 1988 (GU n. L 126 del 20.5.1988, pag. 53)

Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

Il testo dell'allegato I è sostituito dal testo seguente:

"Allegato I

Numero del sistema armonizzato	Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
ex 1001	ex 10.01	Frumento
1002	10.02	Segala
1003	10.03	Orzo
1004	10.04	Avena
ex 1005	ex 10.05	Granturco
ex 1006	ex 10.06	Risone
ex 1007	ex 10.07	Grano saraceno, miglio, sorgo, triticale e altri cereali".

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

39. 386 L 0363: Direttiva 86/363/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1986, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari sui e nei prodotti alimentari di origine animale (GU n. L 221 del 7.8.1986, pag. 43)

Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

Il testo dell'allegato I è sostituito dal testo seguente:

*Allegato I

Numero del sistema armonizzato	Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
0201 0202 0203 0204 0205 0206	ex 02.01	Carni e frattaglie, commestibili, degli animali delle specie equina, asinina, mulesca, bovina, suina, ovina e caprina, fresche, refrigerate o congelate
ex 0207	02.02	Carni di volatili da cortile e loro frattaglie, commestibili (esclusi i fegati), fresche, refrigerate o congelate
0207 31 ex 0207 39, 0207 50 ex 0210 90	02.03	Fegati di volatili, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia
0208 10, ex 0208 90	ex 02.04	Altre carni e frattaglie, commestibili, fresche, refrigerate o congelate, di piccioni domestici, di conigli domestici e di selvaggina
0209	ex 02.05	Lardo, grasso di maiale e grasso di volatili, freschi, refrigerati, congelati, salati, salati o in salamoia, secchi o affumicati
0210	02.06	Carni e frattaglie, commestibili, di qualsiasi specie (esclusi i fegati di volatili), salate o in salamoia, secche o affumicate
ex 0401 ex 0403 ex 0404	04.01	Latte e crema di latte, freschi, non concentrati né zuccherati
ex 0401, 0402, ex 0403, ex 0404	04.02	Latte e crema di latte, conservati, concentrati o zuccherati

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

0405	04.03	Burro
0406	04.04	Formaggi e latticini
ex 0407, ex 0408	ex 04.05	Uova di volatili e giallo d'uova, freschi, essiccati o altrimenti conservati, zuccherati o non, esclusi le uova da cova nonché le uova e il giallo d'uova non destinati ad usi alimentari
1601, ex 1902 20	16.01	Salsicce, salami e simili, di carni, di frattaglie o di sangue
ex 0210 90 1602 ex 1902 20	16.02	Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie".

40. 386 L 0424: Prima direttiva 86/424/CEE della Commissione, del 15 luglio 1986, che fissa metodi di campionatura comunitari per le caseine ed i caseinati alimentari ai fini dell'analisi chimica (GU n. L 243 del 28.8.1986, pag. 29)
41. 387 L 0250: Direttiva 87/250/CEE della Commissione, del 15 aprile 1987, relativa all'indicazione del titolo alcolometrico volumico nell'etichettatura di bevande alcoliche destinate al consumatore finale (GU n. L 113 del 30.4.1987, pag. 57)
42. 387 L 0524: Prima direttiva 87/524/CEE della Commissione, del 6 ottobre 1987, concernente la fissazione dei metodi comunitari di prelievo ai fini dell'analisi chimica per il controllo del latte conservato (GU n. L 306 del 28.10.1987, pag. 24)
43. 388 L 0344: Direttiva 88/344/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1988, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri riguardanti i solventi da estrazione impiegati nella preparazione dei prodotti alimentari e dei loro ingredienti (GU n. L 157 del 24.6.1988, pag. 28)
44. 388 L 0388: Direttiva 88/388/CEE del Consiglio, del 22 giugno 1988, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri nel settore degli aromi destinati ad essere impiegati nei prodotti alimentari e nei materiali di base per la loro preparazione (GU n. L 184 del 15.7.1988, pag. 61), rettificata nella GU n. L 345 del 14.12.1988, pag. 29, modificata da:
- 391 L 0071: Direttiva 91/71/CEE della Commissione, del 16 gennaio 1991 (GU n. L 42 del 15.2.1991, pag. 25)
45. 388 D 0389: Decisione 88/389/CEE del Consiglio, del 22 giugno 1988, concernente la compilazione, da parte della Commissione, di un inventario delle sostanze e dei materiali di base impiegati per la preparazione di aromi (GU n. L 184 del 15.7.1988, pag. 67)
46. 389 L 0107: Direttiva 89/107/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti gli additivi autorizzati nei prodotti alimentari destinati al consumo umano (GU n. L 40 dell'11.2.1989, pag. 27)

47. 389 L 0108: Direttiva 89/108/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri sugli alimenti surgelati destinati all'alimentazione umana (GU n. L 40 dell'11.2.1989, pag. 34)

Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

Nell'articolo 8, paragrafo 1, lettera a) è aggiunto il testo seguente:

- in finlandese "pakastettu",
- in islandese "hraðfryst",
- in norvegese "dypfryst",
- in svedese "djupfryst";

48. 389 L 0109: Direttiva 89/109/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (GU n. L 40 dell'11.2.1989, pag. 38), rettificata nella GU n. L 347 del 28.11.1989, pag. 37
49. 389 L 0396: Direttiva 89/396/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1989, relativa alle diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare (GU n. L 186 del 30.6.1989, pag. 21), modificata da:
- 391 L 0238: Direttiva 91/238/CEE del Consiglio, del 22 aprile 1991 (GU n. L 107 del 27.4.1991, pag. 50)
50. 389 L 0397: Direttiva 89/397/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1989, relativa al controllo ufficiale dei prodotti alimentari (GU n. L 186 del 30.6.1989, pag. 23)
51. 389 L 0398: Direttiva 89/398/CEE del Consiglio, del 3 maggio 1989, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare (GU n. L 186 del 30.6.1989, pag. 27)
52. 390 L 0128: Direttiva 90/128/CEE della Commissione, del 23 febbraio 1990, relativa ai materiali e oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (GU n. L 75 del 21.3.1990, pag. 19)
53. 390 L 0496: Direttiva 90/496/CEE del Consiglio, del 24 settembre 1990, relativa all'etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari (GU n. L 276 del 6.10.1990, pag. 40)
54. 390 L 0642: Direttiva 90/642/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1990, che fissa le percentuali massime di residui di antiparassitari su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli (GU n. L 350 del 14.12.1990, pag. 71)

ATTI DEI QUALI LE PARTI CONTRAENTI PRENDONO ATTO

Le Parti contraenti prendono atto del contenuto degli atti seguenti:

55. 378 X 0358: Raccomandazione della Commissione 78/358/CEE, del 29 marzo 1978, agli Stati membri sull'uso della saccarina come ingrediente alimentare e come prodotto presentato in compresse e destinato alla vendita al consumatore finale (GU n. L 103 del 15.4.1978, pag. 32)

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

56. 380 X 1089: Raccomandazione della Commissione 80/1089/CEE, dell'11 novembre 1980, agli Stati membri sul controllo della sicurezza degli additivi alimentari (GU n. L 320 del 27.11.1980, pag. 36)
57. C/271/89 pag. 3: Comunicazione della Commissione sulla libera circolazione dei prodotti alimentari all'interno della Comunità (COM (89) 256) (GU n. C 271 del 24.10.1989, pag. 3)

XIII. MEDICINALI

L'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) può designare secondo le sue procedure di lavoro due osservatori aventi diritto a partecipare ai compiti del comitato di cui all'articolo 2, primo trattino della decisione 75/320/CEE del Consiglio, del 20 maggio 1975, relativa alla creazione di un comitato farmaceutico.

Fatto salvo l'articolo 101 dell'accordo la Commissione delle Comunità europee invita esperti degli Stati AELS (EFTA) conformemente all'articolo 99 dell'accordo a partecipare ai compiti di cui all'articolo 2, secondo trattino della decisione 75/320/CEE del Consiglio.

La Commissione delle Comunità europee comunica a tempo debito all'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) la data della riunione del comitato e trasmette la documentazione pertinente.

ATTI CUI E' FATTO RIFERIMENTO

1. **365 L 0065:** Direttiva 65/65/CEE del Consiglio, del 26 gennaio 1965, per il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative ai medicinali (GU n. 22 del 9.2.1965, pag. 369/65), modificata da:
 - **375 L 0319:** Seconda direttiva 75/319/CEE del Consiglio, del 20 maggio 1975, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alle specialità medicinali (GU n. L 147 del 9.6.1975, pag. 13)
 - **383 L 0570:** Direttiva 83/570/CEE del Consiglio, del 26 ottobre 1983 (GU n. L 332 del 28.11.1983, pag. 1)
 - **387 L 0021:** Direttiva 87/21/CEE del Consiglio, del 22 dicembre 1986 (GU n. L 15 del 17.1.1987, pag. 36)
 - **389 L 0341:** Direttiva 89/341/CEE del Consiglio, del 3 maggio 1989 (GU n. L 142 del 25.5.1989, pag. 11)

2. **375 L 0318:** Direttiva 75/318/CEE del Consiglio, del 20 maggio 1975, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri riguardanti le norme ed i protocolli analitici, tossicofarmacologici e clinici in materia di sperimentazione dei medicinali (GU n. L 147 del 9.6.1975, pag. 1), modificata da:
 - **383 L 0570:** Direttiva 83/570/CEE del Consiglio, del 26 ottobre 1983 (GU n. L 332 del 28.11.1983, pag. 1)
 - **387 L 0019:** Direttiva 87/19/CEE del Consiglio, del 22 dicembre 1986 (GU n. L 15 del 17.1.1987, pag. 31)
 - **389 L 0341:** Direttiva 89/341/CEE del Consiglio, del 3 maggio 1989 (GU n. L 142 del 25.5.1989, pag. 11)

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

3. **375 L 0319:** Seconda direttiva 75/319/CEE del Consiglio, del 20 maggio 1975, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alle specialità medicinali (GU n. L 147 del 9.6.1975, pag. 13), modificata da:
 - **378 L 0420:** Direttiva 78/420/CEE del Consiglio, del 2 maggio 1978 (GU n. L 123 dell'11.5.1978, pag. 26)
 - **383 L 0570:** Direttiva 83/570/CEE del Consiglio, del 26 ottobre 1983 (GU n. L 332 del 28.11.1983, pag. 1)
 - **389 L 0341:** Direttiva 89/341/CEE del Consiglio, del 3 maggio 1989 (GU n. L 142 del 25.5.1989, pag. 11)
4. **378 L 0025:** Direttiva 78/25/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1977, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle sostanze che possono essere aggiunte ai medicinali ai fini della loro colorazione (GU n. L 11 del 14.1.1978, pag. 18), modificata da:
 - **381 L 0464:** Direttiva 81/464/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1981 (GU n. L 183 del 4.7.1981, pag. 33)
5. **381 L 0851:** Direttiva 81/851/CEE del Consiglio, del 28 settembre 1981, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai medicinali veterinari (GU n. L 317 del 6.11.1981, pag. 1), modificata da:
 - **390 L 0676:** Direttiva 90/676/CEE del Consiglio, del 13 dicembre 1990 (GU n. L 373 del 31.12.1990, pag. 15)
6. **381 L 0852:** Direttiva 81/852/CEE del Consiglio, del 28 settembre 1981, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle norme e ai protocolli analitici, tossicofarmacologici e clinici in materia di prove effettuate su medicinali veterinari (GU n. L 317 del 6.11.1981, pag. 16), modificata da:
 - **387 L 0020:** Direttiva 87/20/CEE del Consiglio, del 22 dicembre 1986 (GU n. L 15 del 17.1.1987, pag. 34)
7. **386 L 0609:** Direttiva 86/609/CEE del Consiglio, del 24 novembre 1986, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici (GU n. L 358 del 18.12.1986, pag. 1)
8. **387 L 0022:** Direttiva 87/22/CEE del Consiglio, del 22 dicembre 1986, per il ravvicinamento delle disposizioni nazionali concernenti l'immissione in commercio dei medicinali di alta tecnologia, in particolare di quelli derivati dalla biotecnologia (GU n. L 15 del 17.1.1987, pag. 38)
9. **389 L 0105:** Direttiva 89/105/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, riguardante la trasparenza delle misure che regolano la fissazione dei prezzi delle specialità medicinali per uso umano e la loro inclusione nei regimi nazionali di assicurazione malattia (GU n. L 40 dell'11.2.1989, pag. 8)
10. **389 L 0342:** Direttiva 89/342/CEE del Consiglio, del 3 maggio 1989, che estende il campo di applicazione delle direttive 65/65/CEE e 75/319/CEE e che prevede norme aggiuntive per i medicinali immunologici costituiti da vaccini, tossine, sieri o allergeni (GU n. L 142 del 25.5.1989, pag. 14)

11. **389 L 0343:** Direttiva 89/343/CEE del Consiglio, del 3 maggio 1989, che estende il campo di applicazione delle direttive 65/65/CEE e 75/319/CEE e che prevede norme aggiuntive per i radiofarmaci (GU n. L 142 del 25.5.1989, pag. 16)
12. **389 L 0381:** Direttiva 89/381/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1989, che estende il campo di applicazione delle direttive 65/65/CEE e 75/319/CEE per il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alle specialità medicinali e che fissa disposizioni speciali per i medicinali derivati dal sangue o dal plasma umani (GU n. L 181 del 28.6.1989, pag. 44)
13. **390 L 0677:** Direttiva 90/677/CEE del Consiglio, del 13 dicembre 1990, che estende il campo di applicazione della direttiva 81/851/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai medicinali veterinari e che stabilisce disposizioni complementari per i medicinali veterinari ad azione immunologica (GU n. L 373 del 31.12.1990, pag. 26)
14. **390 R 2377:** Regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio, del 26 giugno 1990, che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale (GU n. L 224 del 18.8.1990, pag. 1)
15. **391 L 0356:** Direttiva 91/356/CEE della Commissione, del 13 giugno 1991, che stabilisce i principi e le direttrici sulle buone prassi di fabbricazione dei medicinali per uso umano (GU n. L 193 del 17.7.1991, pag. 30)

ATTI DEI QUALI LE PARTI CONTRAENTI PRENDONO ATTO

Le Parti contraenti prendono atto del contenuto degli atti seguenti:

16. **C/310/86/pag. 7:** Comunicazione della Commissione concernente la compatibilità con l'articolo 30 del trattato CEE dei provvedimenti adottati dagli Stati membri per quanto riguarda il controllo dei prezzi e il rimborso dei medicinali (GU n. C 310 del 4.12.1986, pag. 7)
17. **C/115/82/pag. 5:** Nota della Commissione sulle importazioni parallele di specialità medicinali la cui immissione in commercio è già stata autorizzata (GU n. C 115 del 6.5.1982, pag. 5)

XIV. CONCIMI**ATTI CUI E' FATTO RIFERIMENTO:**

1. **376 L 0116:** Direttiva 76/116/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1975, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai concimi (GU n. L 24 del 30.1.1976, pag. 21), modificata da:
 - **388 L 0183:** Direttiva 88/183/CEE del Consiglio, del 22 marzo 1988 (GU n. L 83 del 29.3.1988, pag. 33)
 - **389 L 0284:** Direttiva 89/284/CEE del Consiglio, del 13 aprile 1989, che completa e modifica la direttiva 76/116/CEE per quanto concerne il calcio, il magnesio, il sodio e lo zolfo nei concimi (GU n. L 111 del 22.4.1989, pag. 34)
 - **389 L 0530:** Direttiva 89/530/CEE del Consiglio, del 18 settembre 1989, che modifica la direttiva 76/116/CEE per quanto concerne gli oligoelementi boro, cobalto, rame, ferro, manganese, molibdeno e zinco nei concimi (GU n. L 281 del 30.9.1989, pag. 116)

Per il cadmio presente nei concimi, gli Stati AELS (EFTA) possono limitare l'accesso al loro mercato conformemente alla normativa nazionale vigente alla data di entrata in vigore dell'accordo. Nel 1995 le Parti contraenti riesaminano congiuntamente la situazione.

Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

 - a) Nell'allegato I, parte A II, colonna 6, n. 1, terzo capoverso, nel testo tra parentesi viene aggiunto il testo seguente:
"Austria, Finlandia, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svezia, Svizzera".
 - b) Nell'allegato I, parte B 1, 2 e 4, colonna 9, punto 3, primo trattino, dopo (6b), nel testo tra parentesi è aggiunto il testo seguente:
"Austria, Finlandia, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svezia, Svizzera".

2. **377 L 0535:** Direttiva 77/535/CEE della Commissione, del 22 giugno 1977, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai metodi di campionatura e di analisi dei concimi (GU n. L 213 del 22.8.1977, pag. 1), modificata da:
 - **379 L 0138:** Direttiva 79/138/CEE della Commissione, del 14 dicembre 1978 (GU n. L 39 del 14.2.1979, pag. 3), rettificata nella GU n. L 1 del 3.1.1980, pag. 11
 - **387 L 0566:** Direttiva 87/566/CEE della Commissione, del 24 novembre 1987 (GU n. L 342 del 4.12.1987, pag. 32)
 - **389 L 0519:** Direttiva 89/519/CEE della Commissione, del 1° agosto 1989, che completa e modifica la direttiva 77/535/CEE (GU n. L 265 del 12.9.1989, pag. 30)

3. **380 L 0876:** Direttiva 80/876/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1980, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai concimi semplici a base di nitrato di ammonio ad elevato tenore di azoto (GU n. L 250 del 23.9.1980, pag. 7)
4. **387 L 0094:** Direttiva 87/94/CEE della Commissione, dell'8 dicembre 1986, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle procedure di controllo delle caratteristiche, dei limiti e della detonabilità di concimi semplici a base di nitrato di ammonio ad elevato titolo di azoto (GU n. L 38 del 7.2.1987, pag. 1), rettificata nella GU n. L 63 del 9.3.1988, pag. 16, modificata da:
 - **388 L 0126:** Direttiva 88/126/CEE della Commissione, del 22 dicembre 1987 (GU n. L 63 del 9.3.1988, pag. 12)
5. **389 L 0284:** Direttiva 89/284/CEE del Consiglio, del 13 aprile 1989, che completa e modifica la direttiva 76/116/CEE per quanto concerne il calcio, il magnesio, il sodio e lo zolfo nei concimi (GU n. L 111 del 22.4.1989, pag. 34)
6. **389 L 0519:** Direttiva 89/519/CEE della Commissione, del 1° agosto 1989, che completa e modifica la direttiva 77/535/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai metodi di campionatura e di analisi dei concimi (GU n. L 265 del 12.9.1989, pag. 30)
7. **389 L 0530:** Direttiva 89/530/CEE del Consiglio, del 18 settembre 1989, che modifica la direttiva 76/116/CEE per quanto concerne gli oligoelementi boro, cobalto, rame, ferro, manganese, molibdeno e zinco nei concimi (GU n. L 281 del 30.9.1989, pag. 116)

XV. SOSTANZE PERICOLOSE**ATTI CUI E' FATTO RIFERIMENTO**

1. **367 L 0548:** Direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (GU n. 196 del 16.8.1967, pag. 1), modificata e integrata da:
 - **379 L 0831:** Direttiva 79/831/CEE del Consiglio, del 18 settembre 1979 (GU n. L-259 del 15.10.1979, pag. 10)
 - **1 79 H:** Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica ed agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 17)
 - **384 L 0449:** Direttiva 84/449/CEE della Commissione, del 25 aprile 1984 (GU n. L 251 del 19.9.1984, pag. 1)
 - **388 L 0302:** Direttiva 88/302/CEE della Commissione, del 18 novembre 1987 (GU n. L 133 del 30.5.1988, pag. 1), rettificata nella GU n. L 136 del 2.6.1988, pag. 20
 - **390 D 0420:** Decisione 90/420/CEE della Commissione, del 25 luglio 1990, relativa alla classificazione e all'etichettatura di di(2-etilesil)ftalato in conformità dell'articolo 23 della direttiva 67/548/CEE del Consiglio (GU n. L 222 del 17.8.1990, pag. 49)
 - **391 L 0325:** Direttiva 91/325/CEE della Commissione, del 1° marzo 1991 (GU n. L 180 dell'8.7.1991, pag. 1)
 - **391 L 0326:** Direttiva 91/326/CEE della Commissione, del 5 marzo 1991 (GU n. L 180 dell'8.7.1991, pag. 79)

Le Parti contraenti convengono sulla necessità di dare applicazione a quanto disposto dagli atti normativi comunitari in materia di sostanze e preparati pericolosi al più tardi il 1° gennaio 1995. La Finlandia si conforma a tale disposto a decorrere dall'entrata in vigore della settima modifica della direttiva 67/548/CEE del Consiglio. Nel quadro della cooperazione che dovrà essere avviata dopo la firma dell'accordo per la soluzione dei problemi in sospeso, durante il 1994 verrà operato un riesame della situazione, esteso a materie non disciplinate dalla normativa comunitaria. Fatta salva ogni diversa soluzione che il Comitato misto SEE decida di adottare, gli atti comunitari in materia di classificazione ed etichettatura non si applicano allo Stato AELS (EFTA) che ritenga necessaria una deroga ai medesimi.

Lo scambio di informazioni è disciplinato nel modo seguente:

- i) gli Stati AELS (EFTA) che si adeguano all'acquis comunitario in materia di sostanze e di preparati pericolosi, offrono garanzie equivalenti a quelle offerte nella Comunità in merito a quanto segue:
 - ove le informazioni siano considerate riservate per motivi di segretezza industriale e commerciale nell'ambito della Comunità, in base alle disposizioni della direttiva, soltanto gli Stati AELS (EFTA) che hanno recepito il relativo acquis comunitario partecipano allo scambio d'informazioni;
 - gli Stati AELS (EFTA) accordano alle informazioni riservate lo stesso livello di tutela concesso nell'ambito della Comunità;
 - ii) tutti gli Stati AELS (EFTA) partecipano allo scambio di informazioni relativo a tutti gli altri aspetti, come disposto dalla direttiva⁹
2. **373 L 0404:** Direttiva 73/404/CEE del Consiglio, del 22 novembre 1973, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai detergenti (GU n. L 347 del 17.12.1973, pag. 51), modificata da:
 - **382 L 0242:** Direttiva 82/242/CEE del Consiglio, del 31 marzo 1982, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai metodi di controllo della biodegradabilità dei tensioattivi non ionici e recante modifica della direttiva 73/404/CEE (GU n. L 109 del 22.4.1982, pag. 1)
 - **386 L 0094:** Direttiva 86/94/CEE del Consiglio, del 10 marzo 1986 (GU n. L 80 del 25.3.1986, pag. 51)
 3. **373 L 0405:** Direttiva 73/405/CEE del Consiglio, del 22 novembre 1973, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai metodi di controllo della biodegradabilità dei tensioattivi anionici (GU n. L 347 del 17.12.1973, pag. 53), modificata da:
 - **382 L 0243:** Direttiva 82/243/CEE del Consiglio, del 31 marzo 1982 (GU n. L 109 del 22.4.1982, pag. 18)
 4. **376 L 0769:** Direttiva 76/769/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (GU n. L 262 del 27.9.1976, pag. 201), modificata da:
 - **379 L 0663:** Direttiva 79/663/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1979, che completa l'allegato della direttiva 76/769/CEE (GU n. L 197 del 3.8.1979, pag. 37)
 - **382 L 0806:** Direttiva 82/806/CEE del Consiglio, del 22 novembre 1982 (GU n. L 339 dell'1.12.1982, pag. 55)
 - **382 L 0828:** Direttiva 82/828/CEE del Consiglio, del 3 dicembre 1982 (GU n. L 350 del 10.12.1982, pag. 34)
 - **383 L 0264:** Direttiva 83/264/CEE del Consiglio, del 16 maggio 1983 (GU n. L 147 del 6.6.1983, pag. 9)

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- 383 L 0478: Direttiva 83/478/CEE del Consiglio, del 19 settembre 1983 (GU n. L 263 del 24.9.1983, pag. 33)
- 385 L 0467: Direttiva 85/467/CEE del Consiglio, del 1° ottobre 1985 (GU n. L 269 dell'11.10.1985, pag. 56)
- 385 L 0610: Direttiva 85/610/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1985 (GU n. L 375 del 31.12.1985, pag. 1)
- 389 L 0677: Direttiva 89/677/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989 (GU n. L 398 del 30.12.1989, pag. 19)
- 389 L 0678: Direttiva 89/678/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989 (GU n. L 398 del 30.12.1989, pag. 24)
- 391 L 0173: Direttiva 90/173/CEE del Consiglio, del 21 marzo 1991 (GU n. L 85 del 5.4.1991, pag. 34)
- 391 L 0338: Direttiva 91/338/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1991 (GU n. L 186 del 12.7.1991, pag. 59)
- 391 L 0339: Direttiva 91/339/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1991 (GU n. L 186 del 12.7.1991, pag. 64)

Gli Stati AELS (EFTA) possono limitare l'accesso ai loro mercati conformemente alle rispettive legislazioni nazionali vigenti alla data di entrata in vigore dell'accordo per i seguenti prodotti:

- solventi organici clorurati;
- fibre di amianto;
- composti di mercurio;
- composti di arsenico;
- composti organostannici;
- pentaclorofenolo;
- cadmio;
- pile.

Nel 1995 le Parti contraenti riesaminano congiuntamente la situazione.

5. 378 L 0631: Direttiva 78/631/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1978, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi (antiparassitari) (GU n. L 206 del 29.7.1978, pag. 13), modificata da:
- 381 L 0187: Direttiva 81/187/CEE del Consiglio, del 26 marzo 1981 (GU n. L 88 del 2.4.1981, pag. 29)
 - 384 L 0291: Direttiva 84/291/CEE della Commissione, del 18 aprile 1984 (GU n. L 144 del 30.5.1984, pag. 1)

Gli Stati AELS (EFTA) possono limitare l'accesso ai loro mercati conformemente alle rispettive legislazioni nazionali vigenti alla data di entrata in vigore dell'accordo. Per le nuove norme comunitarie saranno seguite le procedure di cui agli articoli da 97 a 104 dell'accordo.

6. **379 L 0117:** Direttiva 79/117/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1978, relativa al divieto di immettere in commercio e impiegare prodotti fitosanitari contenenti determinate sostanze attive (GU n. L 33 dell'8.2.1979, pag. 36), modificata da:
- **383 L 0131:** Direttiva 83/131/CEE della Commissione, del 14 marzo 1983 (GU n. L 91 del 9.4.1983, pag. 35)
 - **385 L 0298:** Direttiva 85/298/CEE della Commissione, del 22 maggio 1985 (GU n. L 154 del 13.6.1985, pag. 48)
 - **386 L 0214:** Direttiva 86/214/CEE del Consiglio, del 26 maggio 1986 (GU n. L 152 del 6.6.1986, pag. 45)
 - **386 L 0355:** Direttiva 86/355/CEE del Consiglio, del 21 luglio 1986 (GU n. L 212 del 2.8.1986, pag. 33)
 - **387 L 0181:** Direttiva 87/181/CEE del Consiglio, del 9 marzo 1987 (GU n. L 71 del 14.3.1987, pag. 33)
 - **387 L 0477:** Direttiva 87/477/CEE della Commissione, del 9 settembre 1987 (GU n. L 273 del 26.9.1987, pag. 40)
 - **389 L 0365:** Direttiva 89/365/CEE del Consiglio, del 30 maggio 1989 (GU n. L 159 del 10.6.1989, pag. 58)
 - **390 L 0533:** Direttiva 90/533/CEE del Consiglio, del 15 ottobre 1990 (GU n. L 296 del 27.10.1990, pag. 63)
 - **391 L 0188:** Direttiva 91/188/CEE della Commissione del 19 marzo 1991 (GU n. L 92 del 13.4.1991, pag. 42)
- Gli Stati AELS (EFTA) possono limitare l'accesso ai loro mercati conformemente alle rispettive legislazioni nazionali vigenti alla data di entrata in vigore dell'accordo. Per le nuove norme comunitarie saranno seguite le procedure di cui agli articoli da 97 a 104 dell'accordo.
7. **382 L 0242:** Direttiva 82/242/CEE del Consiglio, del 31 marzo 1982, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai metodi di controllo della biodegradabilità dei tensioattivi non ionici e recante modifica della direttiva 73/404/CEE (GU n. L 109 del 22.4.1982, pag. 1)
8. **387 L 0018:** Direttiva 87/18/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1986, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative all'applicazione dei principi di buone prassi di laboratorio e al controllo della loro applicazione per le prove sulle sostanze chimiche (GU n. L 15 del 17.1.1987, pag. 29)
9. **388 L 0320:** Direttiva 88/320/CEE del Consiglio, del 9 giugno 1988, concernente l'ispezione e la verifica della buona prassi di laboratorio (BPL) (GU n. L 145 dell'11.6.1988, pag. 35), modificata da:
- **390 L 0018:** Direttiva 90/18/CEE della Commissione, del 18 dicembre 1989 (GU n. L 11 del 13.1.1990, pag. 37)

10. **388 L 0379:** Direttiva 88/379/CEE del Consiglio, del 7 giugno 1988, per il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi (GU n. L 187 del 16.7.1988, pag. 14), modificata da:
- **389 L 0178:** Direttiva 89/178/CEE della Commissione, del 22 febbraio 1989 (GU n. L 64 dell'8.3.1989, pag. 18)
 - **390 L 0035:** Direttiva 90/35/CEE della Commissione, del 19 dicembre 1989 (GU n. L 19 del 24.1.1990, pag. 14)
 - **390 L 0492:** Direttiva 90/492/CEE della Commissione, del 5 settembre 1990 (GU n. L 275 del 5.10.1990, pag. 35)
 - **391 L 0155:** Direttiva 91/155/CEE della Commissione, del 5 marzo 1991 (GU n. L 76 del 22.3.1991, pag. 35)

Le Parti contraenti convengono sulla necessità di dare applicazione a quanto disposto dagli atti normativi comunitari in materia di sostanze e preparati pericolosi al più tardi il 1° gennaio 1995. La Finlandia si conforma a tale disposto a decorrere dall'entrata in vigore della settima modifica della direttiva 67/548/CEE del Consiglio. Nel quadro della cooperazione che dovrà essere avviata dopo la firma dell'accordo per la soluzione dei problemi in sospenso, durante il 1994 verrà operato un riesame della situazione, esteso a materie non disciplinate dalla normativa comunitaria. Fatta salva ogni diversa soluzione che il Comitato misto SEE decida di adottare, gli atti comunitari in materia di classificazione ed etichettatura non si applicano allo Stato AELS (EFTA) che ritenga necessaria una deroga.

Lo scambio d'informazioni è disciplinato nel modo seguente:

- i) *gli Stati AELS (EFTA) che si adeguano all'acquis comunitario in materia di sostanze e di preparati pericolosi, offrono garanzie equivalenti a quelle offerte nella Comunità in merito a quanto segue:*
 - *ove le informazioni siano considerate riservate per motivi di segretezza industriale e commerciale nell'ambito della Comunità, in base alle disposizioni della direttiva, soltanto gli Stati AELS (EFTA) che hanno recepito il relativo acquis comunitario partecipano allo scambio di informazioni;*
 - *gli Stati AELS (EFTA) accordano alle informazioni riservate lo stesso livello di tutela concesso nell'ambito della Comunità;*
 - ii) *tutti gli Stati AELS (EFTA) partecipano allo scambio di informazioni relativo a tutti gli altri aspetti, come disposto dalla direttiva.*
11. **391 0157:** Direttiva 91/157/CEE del Consiglio, del 18 marzo 1991, relativa alle pile ed agli accumulatori contenenti sostanze pericolose (GU n. L 78 del 26.3.1991, pag. 38)

Gli Stati AELS (EFTA) possono limitare l'accesso ai loro mercati conformemente alle rispettive legislazioni nazionali vigenti alla data di entrata in vigore dell'accordo per quanto riguarda le pile. Le Parti contraenti riesaminano congiuntamente la situazione nel 1995.

12. **391 R 0594:** Regolamento (CEE) n. 594/91 del Consiglio, del 4 marzo 1991, relativo a sostanze che riducono lo strato di ozono (GU n. L 67 del 14.3.1991, pag. 1)

Gli Stati AELS (EFTA) possono applicare le rispettive legislazioni nazionali vigenti alla data di entrata in vigore dell'accordo. Le Parti contraenti instaurano meccanismi concreti di cooperazione. Nel 1995 esse riesaminano congiuntamente la situazione.

ATTI DEI QUALI LE PARTI CONTRAENTI PRENDONO ATTO

Le Parti contraenti prendono atto del contenuto degli atti seguenti:

13. **389 X 0542:** Raccomandazione 89/542/CEE della Commissione, del 13 settembre 1989, relativa all'etichettatura dei prodotti detergenti e prodotti di pulizia (GU n. L 291 del 10.10.1989, pag. 55)
14. **C/79/82/pag. 3:** Comunicazione relativa alla decisione 81/437/CEE della Commissione, dell'11 maggio 1981, che definisce i criteri in base ai quali gli Stati membri forniscono alla Commissione le informazioni relative all'inventario delle sostanze chimiche (GU n. C 79 del 31.3.1982, pag. 3)
15. **C/146/90/pag. 4:** Pubblicazione dell'inventario EINECS (GU n. C 146 del 15.6.1990, pag. 4)

XVI. COSMETICI**ATTI CUI E' FATTO RIFERIMENTO:**

- 1: **376 L 0768:** Direttiva 76/768/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici (GU n. L 262 del 27.9.1976, pag. 169), modificata da:
 - **379 L 0661:** Direttiva 79/661/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1979 (GU n. L 192 del 31.7.1979, pag. 35)
 - **1 79 H:** Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica ed agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 108)
 - **382 L 0147:** Direttiva 82/147/CEE della Commissione, dell'11 febbraio 1982 (GU n. L 63 del 6.3.1982, pag. 26)
 - **382 L 0368:** Direttiva 82/368/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1982 (GU n. L 167 del 15.6.1982, pag. 1)
 - **383 L 0191:** Seconda direttiva 83/191/CEE della Commissione, del 30 marzo 1983 (GU n. L 109 del 26.4.1983, pag. 25)
 - **383 L 0341:** Terza direttiva 83/341/CEE della Commissione, del 29 giugno 1983 (GU n. L 188 del 13.7.1983, pag. 15)
 - **383 L 0496:** Quarta direttiva 83/496/CEE della Commissione, del 22 settembre 1983 (GU n. L 275 dell'8.10.1983, pag. 20)
 - **383 L 0574:** Direttiva 83/574/CEE del Consiglio, del 26 ottobre 1983 (GU n. L 332 del 28.11.1983, pag. 38)
 - **384 L 0415:** Quinta direttiva 84/415/CEE della Commissione, del 18 luglio 1984 (GU n. L 228 del 25.8.1984, pag. 31), rettificata nella GU n. L 255 del 25.9.1984, pag. 28
 - **385 L 0391:** Sesta direttiva 85/391/CEE della Commissione, del 16 luglio 1985 (GU n. L 224 del 22.8.1985, pag. 40)
 - **1 85 I:** Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 218)
 - **386 L 0179:** Settima direttiva 86/179/CEE della Commissione, del 28 febbraio 1986 (GU n. L 138 del 24.5.1986, pag. 40)
 - **386 L 0199:** Ottava direttiva 86/199/CEE della Commissione, del 26 marzo 1986 (GU n. L 149 del 3.6.1986, pag. 38)
 - **387 L 0137:** Nona direttiva 87/137/CEE della Commissione, del 2 febbraio 1987 (GU n. L 56 del 26.2.1987, pag. 20)

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- **388 L 0233:** Decima direttiva 88/233/CEE della Commissione, del 2 marzo 1988 (GU n. L 105 del 26.4.1988, pag. 11)
 - **388 L 0667:** Direttiva 88/667/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988 (GU n. L 382 del 31.12.1988, pag. 46)
 - **389 L 0174:** Undicesima direttiva 89/174/CEE della Commissione, del 21 febbraio 1989 (GU n. L 64 dell'8.3.1989, pag. 10), rettificata nella GU n. L 199 del 13.7.1989, pag. 23
 - **389 L 0679:** Direttiva 89/679/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989 (GU n. L 398 del 30.12.1989, pag. 25)
 - **390 L 0121:** Dodicesima direttiva 90/121/CEE della Commissione, del 20 febbraio 1990 (GU n. L 71 del 17.3.1990, pag. 40)
 - **391 L 0184:** Tredicesima direttiva 91/184/CEE della Commissione, del 12 marzo 1991 (GU n. L 91 del 12.4.1991, pag. 59)
2. **380 L 1335:** Prima direttiva 80/1335/CEE della Commissione, del 22 dicembre 1980, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai metodi di analisi necessari per controllare la composizione dei prodotti cosmetici (GU n. L 383 del 31.12.1980, pag. 27), modificata da:
- **387 L 0143:** Direttiva 87/143/CEE della Commissione, del 10 febbraio 1987 (GU n. L 57 del 27.2.1987, pag. 56)
3. **382 L 0434:** Seconda direttiva 82/434/CEE della Commissione, del 14 maggio 1982, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai metodi di analisi necessari per controllare la composizione dei prodotti cosmetici (GU n. L 185 del 30.6.1982, pag. 1), modificata da:
- **390 L 0207:** Direttiva 90/207/CEE della Commissione, del 4 aprile 1990 (GU n. L 108 del 28.4.1990, pag. 92)
4. **383 L 0514:** Terza direttiva 83/514/CEE della Commissione, del 27 settembre 1983, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai metodi di analisi necessari per controllare la composizione dei prodotti cosmetici (GU n. L 291 del 24.10.1983, pag. 9)
5. **385 L 0490:** Quarta direttiva 85/490/CEE della Commissione, dell'11 ottobre 1985, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai metodi di analisi necessari per controllare la composizione dei prodotti cosmetici (GU n. L 295 del 7.11.1985, pag. 30)

XVII. TUTELA AMBIENTALE**ATTI CUI E' FATTO RIFERIMENTO**

1. **375 L 0716:** Direttiva 75/716/CEE del Consiglio, del 24 novembre 1975, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al tenore di zolfo di taluni combustibili liquidi (GU n. L 307 del 27.11.1975, pag. 22), modificata da:
 - **387 L 0219:** Direttiva 87/219/CEE del Consiglio, del 30 marzo 1987 (GU n. L 91 del 3.4.1987, pag. 19)

Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

Nell'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) alla voce 27.10 C I della tariffa doganale comune corrisponde la voce ex 2710 del sistema armonizzato.
2. **380 L 0051:** Direttiva 80/51/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1979, per la limitazione delle emissioni sonore degli aeromobili subsonici (GU n. L 18 del 24.1.1980, pag. 26), modificata da:
 - **383 L 0206:** Direttiva 83/206/CEE del Consiglio, del 21 aprile 1983 (GU n. L 117 del 4.5.1983, pag. 15)
3. **385 L 0210:** Direttiva 85/210/CEE del Consiglio, del 20 marzo 1985, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al tenore di piombo nella benzina (GU n. L 96 del 3.4.1985, pag. 25), modificata da:
 - **385 L 0581:** Direttiva 85/581/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1985 (GU n. L 372 del 31.12.1985, pag. 37)
 - **387 L 0416:** Direttiva 87/416/CEE del Consiglio, del 21 luglio 1987 (GU n. L 225 del 13.8.1987, pag. 33)
4. **385 L 0339:** Direttiva 85/339/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, concernente gli imballaggi per liquidi alimentari (GU n. L 176 del 6.7.1985, pag. 18)
5. **389 L 0629:** Direttiva 89/629/CEE del Consiglio, del 4 dicembre 1989, sulla limitazione delle emissioni sonore degli aerei subsonici civili a reazione (GU n. L 363 del 13.12.1989, pag. 27)

XVIII. TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE, TELECOMUNICAZIONI E TRATTAMENTO DATI**ATTI CUI E' FATTO RIFERIMENTO**

1. **386 L 0529:** Direttiva 86/529/CEE del Consiglio, del 3 novembre 1986, riguardante l'adozione di specifiche tecniche comuni relative alla serie di norme sui MAC/packet per la diffusione televisiva diretta via satellite (GU n. L 311 del 6.11.1986, pag. 28)
2. **387 D 0095:** Decisione 87/95/CEE del Consiglio, del 22 dicembre 1986, relativa alla normalizzazione nel settore delle tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni (GU n. L 36 del 7.2.1987, pag. 31)

Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

Per "norma europea", di cui all'articolo 1, paragrafo 7 della decisione, si intende una norma approvata dall'ETSI, dal CEN/CENELEC, dalla CEPT o da altri organismi stabiliti dalle Parti contraenti. Per "prenorma europea", di cui all'articolo 1, paragrafo 8 della decisione, si intende una norma adottata dagli stessi organismi.

3. **389 D 0337:** Decisione 89/337/CEE del Consiglio, del 27 aprile 1989, concernente la televisione ad alta definizione (GU n. L 142 del 25.5.1989, pag. 1)
4. **391 L 0263:** Direttiva 91/263/CEE del Consiglio, del 29 aprile 1991, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle apparecchiature terminali di telecomunicazione, incluso il reciproco riconoscimento della loro conformità (GU n. L 128 del 23.5.1991, pag. 1)

ATTI DEI QUALI LE PARTI CONTRAENTI PRENDONO ATTO

Le Parti contraenti prendono atto del contenuto degli atti seguenti:

5. **384 X 0549:** Raccomandazione 84/549/CEE del Consiglio, del 12 novembre 1984, relativa all'attuazione dell'armonizzazione nel settore delle telecomunicazioni (GU n. L 298 del 16.11.1984, pag. 49)
6. **389 Y 0511(01):** Risoluzione 89/C 117/01 del Consiglio, del 27 aprile 1989, concernente la standardizzazione nel campo delle tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni (GU n. C 117 dell'11.5.1989, pag. 1)

**XIX. DISPOSIZIONI GENERALI NEL SETTORE
DEGLI OSTACOLI TECNICI AGLI SCAMBI****ATTI CUI E' FATTO RIFERIMENTO**

1. **383 L 0189: Direttiva 83/189/CEE del Consiglio, del 28 marzo 1983, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche (GU n. L 109 del 26.4.1983, pag. 8), modificata da:**
 - **1 85 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 214)**
 - **388 L 0182: Direttiva 88/182/CEE del Consiglio, del 22 marzo 1988 (GU n. L 81 del 26.3.1988, pag. 75)**

Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

- a) Il testo dell'articolo 1, paragrafo 7 è sostituito dal testo seguente:

"7. "prodotto": i prodotti di fabbricazione industriale e i prodotti agricoli, compresi i prodotti della pesca".

- b) Nell'articolo 8, paragrafo 1, primo comma, in fine, è aggiunto il testo seguente:

"Il testo integrale del progetto notificato di regola tecnica deve essere messo a disposizione nella lingua originale, nonché in traduzione integrale in una delle lingue ufficiali della Comunità europea".

- c) Nell'articolo 8, paragrafo 1, secondo comma è aggiunto il testo seguente:

"La Comunità, da un lato, e l'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) o gli Stati AELS (EFTA) per il tramite di detto Organo, dall'altro, possono chiedere informazioni complementari in merito ad un progetto notificato di regola tecnica."

- d) Nell'articolo 8, paragrafo 2 è aggiunto il testo seguente:

"Le osservazioni degli Stati AELS (EFTA) sono trasmesse dall'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) alla Commissione delle Comunità europee sotto forma di comunicazione congiunta unica; le osservazioni della Comunità sono trasmesse all'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) dalla Commissione. Con analoghe modalità le Parti contraenti provvedono alle comunicazioni reciproche qualora, secondo quanto disposto dai rispettivi ordinamenti interni, venga chiesto il mantenimento dello statu quo per sei mesi."

- e) Il testo dell'articolo 8, paragrafo 4, primo comma è sostituito dal testo seguente:

"A richiesta, le informazioni fornite in virtù del presente articolo sono considerate riservate."

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

f) Il testo dell'articolo 9 è sostituito dal testo seguente:

"Le autorità competenti degli Stati membri della Comunità e degli Stati AELS (EFTA) rinviando di tre mesi l'adozione di un progetto notificato di regolamentazioni tecniche, a decorrere dalla data di ricevimento del testo del progetto stesso da parte:

- della Commissione delle Comunità europee per i progetti notificati dagli Stati membri della Comunità,
- dell'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) per i progetti notificati dagli Stati AELS (EFTA).

Tuttavia, detto rinvio di tre mesi non si applica nei casi in cui, per urgenti motivi di tutela della salute pubblica o della sicurezza, di protezione della salute e della vita di animali o vegetali, le autorità competenti siano obbligate ad elaborare in brevissimo tempo regolamentazioni tecniche la cui adozione e applicazione debbano avvenire immediatamente senza che sia possibile procedere ad una consultazione. L'urgenza dei provvedimenti adottati deve essere motivata. Detta motivazione deve essere precisa e circostanziata in ordine particolarmente alla imprevedibilità e gravità del pericolo cui le autorità in questione devono far fronte, nonché all'assoluta necessità di intervenire immediatamente per porvi rimedio."

g) Nell'elenco I dell'allegato viene aggiunto il testo seguente:

"ON (Austria)
Österreichisches Normungsinstitut
Heinestrasse 38
A - 1020 Wien

ÖVE (Austria)
Österreichischer Verband für Elektrotechnik
Eschenbachgasse 9
A - 1010 Wien

SFS (Finlandia)
Suomen Standardisoimisliitto SFS r.y.
PL 205
SF - 00121 Helsinki

SESKO (Finlandia)
Suomen Sähköteknillinen Standardisoimisyhdistys Sesko
r.y.
Särkiniementie 3
SF - 00210 Helsinki

STRI (Islanda)
Staðlaráð Íslands
Keldnaholti
IS - 112 Reykjavík

SNV (Liechtenstein)
Schweizerische Normen-Vereinigung
Kirchenweg 4
Postfach
CH - 8032 Zürich

NSF (Norvegia)
Norges Standardiseringsforbund
Pb 7020 Homansbyen
N - 0306 Oslo 3

NEK (Norvegia)
Norsk Elektroteknisk Komite
Pb 280 Skøyen
N - 0212 Oslo 2

SIS (Svezia)
Standardiseringskommissionen i Sverige
Box 3295
S - 103 66 Stockholm

SEK (Svezia)
Svenska Elektriska Kommissionen
Box 1284
S - 164 28 Kista

SNV (Svizzera)
Schweizerische Normen-Vereinigung
Kirchenweg 4
Postfach
CH - 8032 Zürich

SEK (Svizzera)
Schweizerisches Elektrotechnisches Komitee
Postfach
CH - 8034 Zürich".

h) Ai fini dell'applicazione della direttiva, sono considerate necessarie le seguenti comunicazioni da effettuare per via elettronica:

- 1) Schede di notifica; possono essere comunicate prima o insieme al testo integrale.
- 2) Ricevuta del progetto di testo contenente, tra l'altro, la data di scadenza del termine di statu quo fissata in conformità con ciascun sistema.
- 3) Richieste di informazioni supplementari.
- 4) Risposte alle richieste di informazioni supplementari.
- 5) Osservazioni.
- 6) Richieste di riunioni ad hoc.
- 7) Risposte alle richieste di riunioni ad hoc.
- 8) Richieste dei testi definitivi.
- 9) Comunicazione che è stato annunciato il mantenimento dello statu quo per sei mesi.

Le comunicazioni che seguono possono, per il momento, essere inviate per posta normale:

- 10) Il testo integrale del progetto notificato.
- 11) I testi giuridici di base o le disposizioni regolamentari.
- 12) Il testo definitivo.

i) Le Parti contraenti decidono in comune disposizioni amministrative relative alle comunicazioni suddette.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

2. **389 D 0045:** Decisione 89/45/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema comunitario di scambio rapido di informazioni sui pericoli connessi con l'uso di prodotti di consumo (GU n. L 17 del 21.1.1989, pag. 51), modificata da:
 - **390 D 0352:** Decisione 90/352/CEE del Consiglio, del 29 giugno 1990 (GU n. L 173 del 6.7.1990, pag. 49)

Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

L'ente designato dagli Stati AELS (EFTA) comunica immediatamente alla Commissione delle Comunità europee le informazioni che esso invia agli Stati AELS (EFTA) o alle loro autorità competenti. La Commissione delle Comunità europee comunica immediatamente all'ente designato dagli Stati AELS (EFTA) le informazioni che essa invia agli Stati membri della Comunità o alle loro autorità competenti.

3. **390 D 0683:** Decisione 90/683/CEE del Consiglio, del 13 dicembre 1990, concernente i moduli relativi alle diverse fasi delle procedure di valutazione della conformità, da utilizzare nelle direttive di armonizzazione tecnica (GU n. L 380 del 21.12.1990, pag. 13)

ATTI DI CUI LE PARTI CONTRAENTI PRENDONO ATTO

Le Parti contraenti prendono atto del contenuto dei seguenti atti:

4. **C/136/85/pag. 2:** Conclusioni in materia di normalizzazione approvate dal Consiglio il 16 luglio 1984 (GU n. C 136 del 4.6.1985, pag. 2)
5. **385 Y 0604(01):** Risoluzione del Consiglio 85/C 136/01 del 7 maggio 1985, relativa ad una nuova strategia in materia di armonizzazione tecnica e di normalizzazione (GU n. C 136 del 4.6.1985, pag. 1)
6. **386 Y 1001(01):** Comunicazione della Commissione concernente l'inosservanza di alcune disposizioni della direttiva 83/189/CEE del Consiglio del 28 marzo 1983 che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche (GU n. C 245 del 1°.10.1986, pag. 4)
7. **C/67/89 pag. 3:** Comunicazione della Commissione riguardante la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee dei titoli dei progetti di regolamentazioni tecniche notificati dagli Stati membri sulla base della direttiva 83/189/CEE del Consiglio del 28 marzo 1983, modificata dalla direttiva 88/182/CEE del Consiglio del 22 marzo 1988 (GU n. C 67 del 17.3.1989, pag. 3)
8. **390 Y 0116(01):** Risoluzione del Consiglio, del 21 dicembre 1989, concernente un approccio globale in materia di valutazione della conformità (GU n. C 10 del 16.1.1990, pag. 1)
9. **590 DC 0456:** Libro verde della Commissione sullo sviluppo della normazione europea - Azione diretta a favorire una più rapida integrazione tecnologica in Europa (GU n. C 20 del 28.1.1991, pag. 1)

XX. LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI - QUESTIONI GENERALI

ATTI DI CUI LE PARTI CONTRAENTI PRENDONO ATTO

Le Parti contraenti prendono atto del contenuto dei seguenti atti:

1. **380 Y 1003(01):** Comunicazione della Commissione sulle conseguenze della sentenza emessa dalla Corte di giustizia delle Comunità europee il 20 febbraio 1979 nella causa 120/78 ("Cassis de Dijon") (GU n. C 256 del 3.10.1980, pag. 2)
2. **585 PC 0310:** Comunicazione della Commissione sul completamento del mercato interno (COM (85) 310 def.) ("Libro bianco")

XXI. PRODOTTI DA COSTRUZIONE

ATTI CUI E' FATTO RIFERIMENTO

1. **389 L 0106:** Direttiva 89/106/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione (GU n. L 40 dell'11.2.1989, pag. 12)

Per quanto riguarda la partecipazione degli Stati AELS (EFTA) ai lavori dell'organizzazione europea per il benessere tecnico di cui all'allegato II della direttiva, si applica l'articolo 100 dell'accordo.

XXII. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

ATTI CUI E' FATTO RIFERIMENTO

1. **389 L 0686: Direttiva 89/686/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale (GU n. L 399 del 30.12.1989, pag. 18)**

XXIII. GIOCATTOLI

ATTI CUI E' FATTO RIFERIMENTO

1. **388 L 0378:** Direttiva 88/378/CEE del Consiglio, del 3 maggio 1988, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti la sicurezza dei giocattoli (GU n. L 187 del 16.7.1988, pag. 1)

La Norvegia si conforma alle disposizioni della direttiva al più tardi il 1° gennaio 1995.

Le disposizioni relative alla classificazione e all'etichettatura, nonché le restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso delle sostanze e dei preparati pericolosi di cui all'accordo, si applicano anche all'allegato II, parte II, punto 3 della direttiva.

XXIV. MACCHINE

ATTI CUI È FATTO RIFERIMENTO

1. **389 L 0392:** Direttiva 89/392/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1989, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine (GU n. L 183 del 29.6.1989, pag. 9), rettificata nella GU n. L 296 del 14.10.1989, pag. 40 e modificata da:
 - **391 L 0368:** Direttiva 91/368/CEE del Consiglio, del 20 giugno 1991 (GU n. L 198 del 22.7.1991, pag. 16)

La Svezia si conforma alle disposizioni della direttiva al più tardi il 1° gennaio 1994.

XXV. TABACCO

ATTI CUI E' FATTO RIFERIMENTO

1. **389 L 0622:** Direttiva 89/622/CEE del Consiglio, del 13 novembre 1989, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri riguardanti l'etichettatura dei prodotti del tabacco (GU n. L 359 dell'8.12.1989, pag. 1)
2. **390 L 0239:** Direttiva 90/239/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1990, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri riguardanti il tenore massimo di catrame delle sigarette (GU n. L 137 del 30.5.1990, pag. 36)

XXVI. ENERGIA

ATTI CUI E' FATTO RIFERIMENTO

1. **385 L 0536**: Direttiva 85/536/CEE del Consiglio, del 5 dicembre 1985, sul risparmio di greggio mediante l'impiego di componenti di carburanti di sostituzione (GU n. L 334 del 12.12.1985, pag. 20) (1)

(1) Atti elencati unicamente a scopo informativo; per l'applicazione si veda l'allegato IV sull'energia.

XXVII BEVANDE SPIRITOSE

Le Parti contraenti autorizzano l'importazione e la commercializzazione delle bevande spiritose elencate nel presente capitolo, purché conformi alla normativa comunitaria. Per tutti gli altri casi, gli Stati AELS (EFTA) possono continuare ad applicare la loro legislazione nazionale.

ATTI CUI È FATTO RIFERIMENTO

1. **389 R 1576:** Regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione delle bevande spiritose (GU n. L 160 del 12.6.1989, pag. 1)

Ai fini dell'accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso.

- a) Le disposizioni del regolamento lasciano impregiudicata la facoltà degli Stati AELS (EFTA) di vietare l'immissione sul mercato nazionale di bevande spiritose destinate al consumo umano diretto, aventi un titolo alcolometrico superiore a 60% vol, sempreché tale divieto non abbia carattere discriminatorio.
- b) All'articolo 1, paragrafo 2 i codici NC 2203 00, 2204, 2205, 2206 00 e 2207 corrispondono alle seguenti voci del sistema armonizzato: 2203, 2204, 2205, 2206 e 2207.
- c) Per quanto riguarda la definizione delle bevande spiritose di frutta, di cui all'articolo 1, paragrafo 4, lettera l): per l'Austria, l'alcole d'origine agricola può essere aggiunto in ogni fase del processo di elaborazione, sempreché la proporzione minima del 33% di alcole contenuta nel prodotto finale provenga dal frutto che dà il nome alla bevanda.
- d) Per quanto riguarda l'articolo 1, paragrafo 4, lettera q): la Finlandia, l'Islanda, la Norvegia e la Svezia possono vietare la commercializzazione di vodka prodotta con materie prime diverse dai cereali o dalle patate.
- e) In applicazione dell'articolo 6, paragrafo 1 la denominazione di vendita può essere completata con i seguenti termini:
 - "Suomalainen punssi/Finsk Punsch/Finnish punch" e "Svensk Punsch/Swedish punch", termini che possono essere utilizzati per una bevanda spiritosa ricavata dal distillato di canna da zucchero. Questa bevanda può essere miscelata con alcole di origine agricola e con un edulcorante. Essa può essere aromatizzata con vino o succhi od aromi naturali ottenuti da agrumi o da altri frutti o da bacche.
 - "Spritglögg", termine che può essere utilizzato per una bevanda spiritosa fabbricata aromatizzando alcole etilico d'origine agricola con estratti naturali di chiodi di garofano o qualsiasi altra pianta che contenga lo stesso costituente aromatico principale e applicando uno dei seguenti procedimenti:
 - = macerazione e/o distillazione;
 - = ridistillazione dell'alcole in presenza dei germogli o di altre parti delle piante sopra indicate;
 - = aggiunta di estratti naturali distillati di chiodi di garofano;
 - = una combinazione di questi tre metodi.

Possano essere usati anche altri estratti naturali di piante o altri semi aromatici, ma il gusto del chiodo di garofano deve restare predominante;

- "Jägertee", termine che può essere utilizzato per un liquore originario dell'Austria, di norma da consumarsi diluito nell'acqua calda o nel té. Questo liquore è fabbricato con alcole etilico di origine agricola, essenza di talune bevande spiritose o té, cui sono state aggiunte varie sostanze naturali aromatiche. Il titolo alcolometrico non dev'essere inferiore a 22,5% vol. Il contenuto di zucchero non dev'essere inferiore a 100 g/l espresso in zucchero invertito.

Detto liquore può anche essere denominato "Jagertee" o "Jagatee".

- f) All'articolo 3, paragrafo 2 il termine "regolamento" va letto "accordo SEE."
- g) L'articolo 7, paragrafi 6 e 7, l'articolo 10, paragrafo 2 e gli articoli 11 e 12 non si applicano.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

h) L'allegato II è completato con i testi seguenti:

5. Brandy

Wachauer Weinbrand
Weinbrand Dürnstein

6. Acquavite di vinaccia

Balzner Marc
Baselbieter Marc
Benderer Marc
Eschner Marc
Grappa del Ticino/Grappa Ticinese
Grappa della Val Calanca
Grappa della Val Bregaglia
Grappa della Val Mesolcina
Grappa della Valle di Poschiavo
Marc d'Auvernier
Marc de Dôle du Valais
Schaaner Marc
Triesner Marc
Vaduzer Marc

7. Acquavite di frutta

Aargauer Bure Kirsch
Abricotine du Valais/Walliser Aprikosenwasser
Baselbieterkirsch
Baselbieter Zwetschgenwasser
Bernbieter Birnenbrand
Bernbieter Kirsch
Bernbieter Mirabellen
Bernbieter Zwetschgenwasser
Bérudges de Cornaux
Emmentaler Kirsch
Freiämter Theilersbirnenbranntwein
Freiämter Zwetschgenwasser
Fricktaler Kirsch
Kirsch de la Béroche
Luzerner Birnenträsch
Luzerner Kirsch
Luzerner Theilersbirnenbranntwein
Luzerner Zwetschgenwasser
Mirabelle du Valais
Rigi Kirsch
Seeländer Pflümliwasser
Urschwyzerkirsch
Wachauer Marillenbrand
William du Valais/Walliser Williams
Zuger Kirsch

9. Acquavite di genziana

11. Bevande spiritose al ginepro

12. Bevande spiritose al carvi

14. Liquore

15. Bevande spiritose

*16. Vodka

Gentiane du Jura

Genièvre du Jura

Íslenskt Brennivín/Icelandic Aquavit
Norsk Aquavit/Norsk Akvavit/Norwegian Aquavit
Svensk Aquavit/Svensk Akvavit/Swedish Aquavit

Bernbieter Griottes Liqueur
Bernbieter Kirschen Liqueur
Genépi du Valais
Grossglockner Alpenbitter
Mariazeller Magenlikör
Mariazeller Jagasaftl
Puchheimer Bitter
Puchheimer Schlossgeist
Steinfelder Magenbitter
Wachauer Marillenlikör

Bernbieter Cherry Brandy Liqueur
Bernbieter Kräuterbitter
Eau-de-vie d'herbes du Jura
Gothard Kräuterbranntwein
Luzerner Chrüter (Kräuterbranntwein)
Suomalainen punssi/Finsk Punsch/Finnish punch
Svensk Punsch/Swedish punch
Vieille lie du Mandement
Walliser Chrüter (Kräuterbranntwein)".

Le denominazioni geografiche di cui al punto 15 riguardano prodotti non definiti nel regolamento. Esse devono essere pertanto completate con la denominazione di vendita "bevanda spiritosa".

Gli Stati AELS (EFTA) che producono tali bevande spiritose comunicano le relative definizioni nazionali alle altre Parti contraenti.

- Íslenskt Vodka/Icelandic Vodka
- Norsk Vodka/Norwegian Vodka
- Suomalainen Vodka/Finsk Vodka/Vodka of Finland
- Svensk Vodka/Swedish Vodka".

2. **390 R 1014:** Regolamento (CEE) n. 1014/90 della Commissione, del 24 aprile 1990, recante modalità d'applicazione per la definizione, la designazione e la presentazione delle bevande spiritose (GU n. L 105 del 25.4.1990, pag. 9), modificato da:

- **391 R 1180:** Regolamento (CEE) n. 1180/91 della Commissione, del 6 maggio 1991 (GU n. L 115 dell'8.5.1991, pag. 5)
- **391 R 1781:** Regolamento (CEE) n. 1781/91 della Commissione, del 19 giugno 1991 (GU n. L 160 del 25.6.1991, pag. 6)

Ai fini dell'accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso.

Ai fini dell'applicazione degli articoli 2 e 6, la Finlandia, l'Islanda, la Norvegia e la Svezia possono applicare un tenore massimo di alcole metilico di 1 200 g/hl di alcole a 100% vol.

3. **391 R 1601:** Regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio, del 10 giugno 1991, che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione dei vini aromatizzati, delle bevande aromatizzate a base di vino e dei cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli (GU n. L 149 del 14.6.1991, pag. 1)

Ai fini dell'accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso.

- a) L'articolo 2, paragrafo 2 è completato come segue:

"d) "Starkvinsglögg":

Il vino aromatizzato preparato con vino di cui al paragrafo 1, lettera a), il cui gusto caratteristico è ottenuto mediante l'impiego di chiodi di garofano, che devono essere sempre utilizzati unitamente ad altre spezie; questa bevanda può essere edulcorata conformemente all'articolo 3, lettera a).";

- b) All'articolo 2, paragrafo 3, lettera f), sia nell'intestazione che nel testo, dopo il termine "Glühwein" sono inseriti i termini "o vinglögg";
- c) L'articolo 8, paragrafi 7 e 8, l'articolo 9, paragrafo 2 e gli articoli 10 e 11 non si applicano.

ALLEGATO III

RESPONSABILITA' PER DANNO DA PRODOTTI DIFETTOSI

Elenco di cui all'articolo 23, lettera c)

INTRODUZIONE

Ove gli atti cui è fatto riferimento nel presente allegato contengano concetti o si riferiscano a procedure peculiari dell'ordinamento giuridico comunitario, quali:

- preamboli,
- destinatari degli atti comunitari,
- territori o lingue della Comunità,
- diritti e obblighi degli Stati membri della Comunità, loro enti pubblici, imprese o singoli cittadini nei rapporti reciproci e
- procedure di informazione e di notificazione,

si applica il protocollo 1 sugli adattamenti orizzontali, salvo qualora sia altrimenti previsto nel presente allegato.

ATTI CUI E' FATTO RIFERIMENTO

385 L 0374: Direttiva 85/374/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1985, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi (GU n. L 210, del 7.8.1985, pag. 29).

Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

- a) Per quanto riguarda la responsabilità dell'importatore, di cui all'articolo 3, paragrafo 2, si applica quanto segue:
 - i) Fatta salva la responsabilità del produttore, chiunque importi un prodotto nel SEE a fini di vendita, locazione, "leasing" o di qualsiasi altra forma di distribuzione nell'ambito della sua attività commerciale, è considerato responsabile allo stesso titolo del produttore.
 - ii) Ciò vale per quanto riguarda le importazioni dagli Stati AELS (EFTA) nella Comunità e dalla Comunità negli Stati AELS (EFTA) o da uno Stato AELS (EFTA) in un altro Stato AELS (EFTA).

A decorrere dalla data di entrata in vigore, per uno degli Stati membri della Comunità o per uno Stato AELS (EFTA), della Convenzione di Lugano, del 16 settembre 1988, concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, il primo comma del presente punto non si applica più tra gli Stati che hanno ratificato la Convenzione, quando una sentenza nazionale a favore del danneggiato può, in seguito alla ratifica, essere resa esecutiva nei confronti del produttore o dell'importatore ai sensi del punto i).
 - iii) La Svizzera ed il Liechtenstein possono rinunciare reciprocamente alla responsabilità dell'importatore.

b) Per quanto riguarda l'articolo 14, si applica quanto segue:

La direttiva non si applica ai danni derivanti da incidenti nucleari che rientrano nel campo d'applicazione di una convenzione internazionale ratificata da Stati AELS (EFTA) e da Stati membri della Comunità.

Inoltre, per la Svizzera ed il Liechtenstein, la direttiva non si applica se le rispettive legislazioni nazionali prevedono una protezione equivalente a quella garantita dalle convenzioni internazionali di cui sopra.

ALLEGATO IV

ENERGIA

Elenco di cui all'articolo 24

INTRODUZIONE

Ove gli atti cui è fatto riferimento nel presente allegato contengano concetti o si riferiscano a procedure peculiari dell'ordinamento giuridico comunitario, quali:

- preamboli;
- destinatari degli atti comunitari;
- territori o lingue della Comunità;
- diritti ed obblighi degli Stati membri della Comunità, loro enti pubblici, imprese o singoli cittadini nei rapporti reciproci e
- procedure di informazione e di notificazione

si applica il protocollo 1 sugli adattamenti orizzontali, salvo qualora sia altrimenti previsto nel presente allegato.

ATTI CUI E' FATTO RIFERIMENTO

1. 372 R 1056: Regolamento (CEE) n. 1056/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, sulla comunicazione alla Commissione dei progetti di investimenti d'interesse comunitario nei settori del petrolio, del gas naturale e dell'elettricità (GU n. L 120 del 25.5.1972, pag. 7), modificato da:
 - 376 R 1215: Regolamento (CEE) n. 1215/76 del Consiglio, del 4 maggio 1976 (GU n. L 140 del 28.5.1976, pag. 1).
2. 375 L 0405: Direttiva 75/405/CEE del Consiglio, del 14 aprile 1975, concernente la limitazione dell'uso di prodotti petroliferi nelle centrali elettriche (GU n. L 178 del 9.7.1975, pag. 26).
3. 376 L 0491: Direttiva 76/491/CEE del Consiglio, del 4 maggio 1976, concernente una procedura comunitaria di informazione e di consultazione sui prezzi del petrolio greggio e dei prodotti petroliferi nella Comunità (GU n. L 140 del 28.5.1976, pag. 4).
4. 378 R 0170: Direttiva 78/170/CEE del Consiglio, del 13 febbraio 1978, concernente la resa dei generatori di calore impiegati per il riscaldamento di locali e la produzione di acqua calda negli edifici non industriali nuovi o già esistenti, nonché l'isolamento della distribuzione del calore e di acqua calda per usi igienici nei nuovi edifici non industriali (GU n. L 52 del 23.2.1978, pag. 32), modificata da:
 - 382 L 0885: Direttiva 82/885/CEE del Consiglio, del 10 dicembre 1982 (GU n. L 378 del 31.12.1982, pag. 19).

5. 379 R 1893: Regolamento (CEE) n. 1893/79 del Consiglio, del 28 agosto 1979, che introduce nella Comunità la registrazione delle importazioni di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi (GU n. L 220 del 30.8.1979, pag. 1), modificato da:
- 388 R 4152: Regolamento (CEE) n. 4152/88 del Consiglio, del 21 dicembre 1988, (GU n. L 367 del 31.12.1988, pag. 7).
6. 385 L 0536: Direttiva 85/536/CEE del Consiglio, del 5 dicembre 1985, sul risparmio di greggio mediante l'impiego di componenti di carburanti di sostituzione (GU n. L 334 del 12.12.1985, pag. 20), modificata da:
- 387 L 0441: Direttiva 87/441/CEE della Commissione, del 29 luglio 1987, sul risparmio di greggio mediante l'impiego di componenti di carburanti di sostituzione (GU n. L 238 del 21.8.1987, pag. 40).
7. 390 L 0377: Direttiva 90/377/CEE del Consiglio, del 29 giugno 1990, concernente una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica (GU n. L 185 del 17.7.1990, pag. 16) (1).
8. 390 L 0547: Direttiva 90/547/CEE del Consiglio, del 29 ottobre 1990, concernente il transito di energia elettrica sulle grandi reti (GU n. L 313 del 13.11.1990, pag. 30).

Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

*a) all'articolo 3, paragrafo 4,

- i) ciascun ente interessato può chiedere che, per quanto riguarda gli scambi intracomunitari, le condizioni di transito siano sottoposte a conciliazione da parte di un organismo istituito e presieduto dalla Commissione, nell'ambito del quale siano rappresentati gli enti responsabili delle grandi reti della Comunità.
 - ii) per quanto riguarda gli scambi commerciali tra gli Stati AELS (EFTA), ciascun ente interessato può chiedere che le condizioni di transito siano sottoposte a conciliazione da parte di un organismo istituito e presieduto dall'Autorità di vigilanza AELS (EFTA), nell'ambito del quale siano rappresentati gli enti responsabili delle grandi reti degli Stati AELS (EFTA);
 - iii) per quanto riguarda gli scambi commerciali tra la Comunità e uno Stato AELS (EFTA), ciascun ente interessato può chiedere che le condizioni di transito siano sottoposte ad una procedura di conciliazione, che deve essere stabilita dal Comitato misto SEE.
- b) L'appendice 1 contiene l'elenco degli enti e delle reti pertinenti ai fini dell'applicazione della direttiva agli Stati AELS (EFTA).*

(1) Figurante nel presente elenco esclusivamente a titolo informativo: per l'applicazione vedasi l'allegato XXI sulle statistiche.

9. 391 L 0296: Direttiva 91/296/CEE del Consiglio, del 31 maggio 1991, concernente il transito di gas naturale sulle grandi reti (GU n. L 147 del 12.6.1991, pag. 37).

Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

- a) All'articolo 3, paragrafo 4,
- i) per quanto riguarda gli scambi commerciali intracomunitari, ciascun ente interessato può chiedere che le condizioni di transito siano sottoposte a conciliazione da parte di un organismo istituito e presieduto dalla Commissione, nell'ambito del quale siano rappresentati gli enti responsabili delle grandi reti della Comunità ;
 - ii) per quanto riguarda gli scambi commerciali tra gli Stati AELS (EFTA), ciascun ente interessato può chiedere che le condizioni di transito siano sottoposte a conciliazione da parte di un organismo istituito e presieduto dall'Autorità di vigilanza AELS (EFTA), nell'ambito del quale siano rappresentati gli enti responsabili delle grandi reti degli Stati AELS (EFTA);
 - iii) per quanto riguarda gli scambi commerciali tra la Comunità e uno Stato AELS (EFTA), ciascun ente interessato può chiedere che le condizioni di transito siano sottoposte ad una procedura di conciliazione, che deve essere stabilita dal Comitato misto SEE.
- b) L'appendice 2 contiene l'elenco degli enti e delle reti pertinenti ai fini dell'applicazione della direttiva agli Stati AELS (EFTA).

APPENDICE I

Elenco degli enti e delle grandi reti disciplinati dalla direttiva 90/547/CEE del Consiglio, del 29 ottobre 1990, concernente il transito di energia elettrica.

Stato AELS (EFTA)	Ente	Rete
Austria tensione	Österreichische Elektrizitätswirtschaft AG	Rete di trasmissione ad alta
Finlandia tensione	Imatran Voima Oy	Rete di trasmissione ad alta
tensione	Teollisuuden Voimansiirto Oy	Rete di trasmissione ad alta
Islanda tensione	Landsvirkjun	Rete di trasmissione ad alta
Liechtenstein	Liechtensteinische Kraftwerke	Rete di interconnessione
Norvegia tensione	Statnett SF	Rete di trasmissione ad alta
Svezia tensione	Statens Vattenfallsverk	Rete di trasmissione ad alta
Svizzera	Aare-Tessin Aktiengesellschaft für Elektrizität Bernische Kraftwerke AG L'Energie Ouest-Suisse SA Elektrizitätsgesellschaft Laufenburg Nordostschweizerische Kraftwerke AG	Rete di interconnessione

APPENDICE 2

Elenco degli enti e delle reti di gasdotti ad alta pressione disciplinati dalla direttiva 91/296/CEE del Consiglio, del 31 maggio 1990, concernente il transito di gas naturale sulle grandi reti.

Stato AELS (EFTA)	Ente	Rete
Austria	OMV Aktiengesellschaft	Rete ad alta pressione
Finlandia	Neste Oy	Rete ad alta pressione
Liechtenstein	Liechtensteinische Gasversorgung	Rete ad alta pressione
Svezia	Swedegas AB Sydgas AB	Rete ad alta pressione Rete di alta pressione
Svizzera	Swissgas AG Transitgas AG	Rete di transito Rete di transito

ALLEGATO V**LIBERA CIRCOLAZIONE DEI LAVORATORI**

Elenco di cui all'articolo 28

INTRODUZIONE

Ove gli atti cui è fatto riferimento nel presente allegato contengano concetti o si riferiscano a procedure peculiari dell'ordinamento giuridico comunitario, quali :

- preamboli,
- destinatari degli atti comunitari,
- territori o lingue della Comunità,
- diritti e obblighi degli Stati membri della Comunità, loro enti pubblici, imprese o singoli cittadini nei rapporti reciproci e
- procedure di informazione e di notificazione,

si applica il protocollo 1 sugli adattamenti orizzontali, salvo qualora sia altrimenti previsto nel presente allegato.

ADATTAMENTI SETTORIALI

Ai fini del presente allegato e fatte salve le disposizioni del Protocollo 1, si intende che i termini "Stato Membro" o "Stati Membri" contenuti negli atti cui è fatto riferimento comprendono, oltre al significato che hanno nei pertinenti atti comunitari, anche Austria, Finlandia, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svezia e Svizzera.

ATTI CUI E' FATTO RIFERIMENTO

1. **364 L 0221** : Direttiva 64/221/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1964, per il coordinamento dei provvedimenti speciali riguardanti il trasferimento e il soggiorno degli stranieri, giustificati da motivi d'ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica (GU n. 56 del 4.4.1964, pag. 850/64).

Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

L'articolo 4, paragrafo 3 non si applica.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

2. 368 R 1612 : Regolamento (CEE) n. 1612/68 del Consiglio, del 15 ottobre 1968, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità (GU n. L 257 del 19.10.1968, pag. 2), modificato da :

- 376 R 0312 : Regolamento (CEE) n. 312/76 del Consiglio, del 9 febbraio 1976 (GU n. L 39 del 14.2.1976, pag. 2)

Ai fini dell'accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso.

- a) Nell'articolo 15, paragrafo 2 la frase "entro diciotto mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento" non si applica.
 - b) L'articolo 40 non si applica.
 - c) L'articolo 41 non si applica.
 - d) L'articolo 42, paragrafo 1 non si applica.
 - e) All'articolo 42, paragrafo 2 il riferimento all'articolo 51 del trattato CEE è sostituito dal riferimento all'articolo 29 dell'accordo.
 - f) L'articolo 48 non si applica.
3. 368 L 0360 : Direttiva 68/360/CEE del Consiglio, del 15 ottobre 1968, relativa alla soppressione delle restrizioni al trasferimento e al soggiorno dei lavoratori degli Stati membri e delle loro famiglie all'interno della Comunità (GU n. L 257 del 19.10.1968, pag. 13)

Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

- a) Nell'articolo 4, paragrafo 2 i termini "carta di soggiorno di cittadino di uno Stato membro della CEE" sono sostituiti da "carta di soggiorno".
- b) Nell'articolo 4, paragrafo 3 i termini "carta di soggiorno di cittadino di uno Stato membro della CEE" sono sostituiti da "carta di soggiorno".
- c) L'articolo 11 non si applica.
- d) L'articolo 13 non si applica.
- e) Nell'allegato :
 - i) il testo del primo capoverso è sostituito dal testo seguente:

"La presente carta di soggiorno è rilasciata in applicazione del regolamento (CEE) n. 1612/68 del Consiglio, del 15 ottobre 1968, e delle disposizioni prese in esecuzione della direttiva 68/360/CEE del Consiglio quale è stata inserita nell'accordo SEE."
 - ii) La nota in calce è sostituita dalla nota seguente:

"Austriaci/austriaco, belgi/belga, britannici/britannico, danesi/danese, tedeschi/tedesco, greci/greco, islandesi/islandese, irlandesi/irlandese, finlandesi/finlandese, francesi/francese, italiani/italiano, del Liechtenstein, lussemburghesi/lussemburghese, olandesi/olandese, norvegesi/norvegese, portoghesi/portoghese, spagnoli/spagnolo, svedesi/svedese, svizzeri/svizzero, secondo il paese che rilascia la carta."

4. **370 R 1251:** Regolamento (CEE) n. 1251/70 della Commissione, del 29 giugno 1970, relativo al diritto dei lavoratori di rimanere sul territorio di uno Stato membro dopo aver occupato un impiego (GU n. L 142 del 30.6.1970, pag. 24)

Ai fini dell'accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso.

L'articolo 9 non si applica.

5. **372 L 0194:** Direttiva 72/194/CEE del Consiglio, del 18 maggio 1972, che estende il campo di applicazione della direttiva 64/221/CEE ai lavoratori che esercitano il diritto di rimanere sul territorio di uno Stato membro dopo aver occupato un impiego (GU n. L 121 del 26.5.1972, pag. 32)
6. **377 L 0486:** Direttiva 77/486/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1977, relativa alla formazione scolastica dei figli dei lavoratori migranti (GU n. L 199 del 6.8.1977, pag. 32)

ALLEGATO VI

SICUREZZA SOCIALE

Elenco di cui all'articolo 29

INTRODUZIONE

Ove gli atti cui è fatto riferimento nel presente allegato contengano concetti o si riferiscano a procedure peculiari dell'ordinamento giuridico comunitario, quali :

- preamboli,
- destinatari degli atti comunitari,
- territori o lingue della Comunità,
- diritti e obblighi degli Stati membri della Comunità, loro enti pubblici, imprese o singoli cittadini nei rapporti reciproci e
- procedure di informazione e di notificazione,

si applica il protocollo 1 sugli adattamenti orizzontali, salvo qualora sia altrimenti previsto nel presente allegato,

ADATTAMENTI SETTORIALI

- I. Ai fini del presente allegato e fatte salve le norme del Protocollo 1, si intende che i termini "Stato Membro" o "Stati Membri" contenuti negli atti cui è fatto riferimento comprendono, oltre al significato che hanno nei pertinenti atti comunitari, anche Austria, Finlandia, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svezia e Svizzera.
- II. Nell'applicare le disposizioni contenute negli atti cui è fatto riferimento nell'allegato ai fini dell'accordo, i diritti e gli obblighi pertinenti alla commissione amministrativa per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti, facente capo alla Commissione delle Comunità europee, e alla commissione dei conti, facente capo a detta commissione amministrativa, sono assunti dal Comitato misto SEE conformemente alle disposizioni della Parte VII dell'accordo.

ATTI CUI E' FATTO RIFERIMENTO

1. Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità,

aggiornato da:

- 383 R 2001: Regolamento (CEE) n. 2001/83 del Consiglio, del 2 giugno 1983 (GU n. L 230 del 22.8.1983, pag. 6)

modificato da:

- 385 R 1660: Regolamento (CEE) n. 1660/85 del Consiglio, del 13 giugno 1985 (GU n. L 160 del 20.6.1985, pag. 1)
- 385 R 1661: Regolamento (CEE) n. 1661/85 del Consiglio, del 13 giugno 1985 (GU n. L 160 del 20.6.1985, pag. 7)
- 1 85 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 170)
- 386 R 3811: Regolamento (CEE) n. 3811/86 del Consiglio, dell'11 dicembre 1986 (GU n. L 355 del 16.12.1986, pag. 5)
- 389 R 1305: Regolamento (CEE) n. 1305/89 del Consiglio, dell'11 maggio 1989 (GU n. L 131 del 13.5.1989, pag. 1)
- 389 R 2332: Regolamento (CEE) n. 2332/89 del Consiglio, del 18 luglio 1989 (GU n. L 224 del 2.8.1989, pag. 1)
- 389 R 3427: Regolamento (CEE) n. 3427/89 del Consiglio, del 30 ottobre 1989 (GU n. L 331 del 16.11.1989, pag. 1)
- 391 R 2195: Regolamento (CEE) n. 2195/91 del Consiglio, del 25 giugno 1991 (GU n. L 206 del 29.7.1991, pag. 2).

Ai fini dell'accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso.

- a) L'articolo 1, lettera j), terzo comma non si applica.
- b) L'articolo 10, paragrafo 1, primo comma del regolamento non si applica alla legge federale svizzera sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità fino al 1° gennaio 1996.
- c) All'articolo 88 i termini "articolo 106 del Trattato" sono sostituiti da "articolo 41 dell'accordo SEE".
- d) L'articolo 94, paragrafo 9 non si applica.

- e) L'articolo 96 non si applica.
- f) L'articolo 100 non si applica.
- g) Nell'allegato I, parte I è aggiunto il testo seguente:

***M. AUSTRIA**

Senza oggetto.

N. FINLANDIA

Sono considerati lavoratori subordinati o, rispettivamente, lavoratori autonomi ai sensi dell'articolo 1, lettera a, punto ii) del regolamento le persone che esercitano un'attività subordinata o autonoma ai sensi della legge sulle pensioni da lavoro.

O. ISLANDA

Sono considerati lavoratori subordinati o, rispettivamente, lavoratori autonomi ai sensi dell'articolo 1, lettera a, punto ii) del regolamento le persone che esercitano un'attività subordinata o autonoma ai sensi delle disposizioni concernenti l'assicurazione contro le malattie professionali e gli infortuni sul lavoro, nell'ambito della legge sulla sicurezza sociale.

P. LIECHTENSTEIN

Senza oggetto.

Q. NORVEGIA

Sono considerati lavoratori subordinati o, rispettivamente, lavoratori autonomi ai sensi dell'articolo 1, lettera a, punto ii) del regolamento le persone che esercitano un'attività subordinata o autonoma ai sensi della legge sulle assicurazioni sociali.

R. SVEZIA

Sono considerati lavoratori subordinati o, rispettivamente, lavoratori autonomi ai sensi dell'articolo 1, lettera a, punto ii) del regolamento le persone che esercitano un'attività subordinata o autonoma ai sensi della legislazione sull'assicurazione contro le malattie professionali e gli infortuni sul lavoro.

S. SVIZZERA

Senza oggetto."

h) Nell'allegato I, parte II è aggiunto il testo seguente:

M. AUSTRIA

Senza oggetto.

N. FINLANDIA

Per determinare il diritto alle prestazioni in natura conformemente al titolo III, capitolo 1 del regolamento, il termine "familiare" designa il coniuge o un figlio ai sensi della legge sull'assicurazione malattia.

O. ISLANDA

Per determinare il diritto alle prestazioni in natura conformemente al titolo III, capitolo 1 del regolamento, il termine "familiare" designa il coniuge o un figlio di età inferiore a 25 anni.

P. LIECHTENSTEIN

Per determinare il diritto alle prestazioni in natura conformemente al titolo III, capitolo 1 del regolamento, il termine "familiare" designa il coniuge o un figlio a carico di età inferiore a 25 anni.

Q. NORVEGIA

Per determinare il diritto alle prestazioni in natura conformemente al titolo III, capitolo 1 del regolamento, il termine "familiare" designa il coniuge o un figlio di età inferiore a 25 anni.

R. SVEZIA

Per determinare il diritto alle prestazioni in natura conformemente al titolo III, capitolo 1 del regolamento, il termine "familiare" designa il coniuge o un figlio di età inferiore a 18 anni.

S. SVIZZERA

Per "familiare" si intende qualsiasi componente della famiglia secondo la definizione della legislazione dello Stato competente. Tuttavia, per determinare il diritto alle prestazioni in natura in applicazione dell'articolo 22, paragrafo 1, lettera a) e dell'articolo 31 del regolamento, il termine "familiare" designa il coniuge o un figlio a carico di età inferiore a 25 anni."

i) Nell'allegato II, parte I è aggiunto il testo seguente:

M. AUSTRIA
Senza oggetto.

N. FINLANDIA
Senza oggetto.

O. ISLANDA
Senza oggetto.

P. LIECHTENSTEIN
Senza oggetto.

Q. NORVEGIA
Senza oggetto.

R. SVEZIA
Senza oggetto.

S. SVIZZERA
Senza oggetto."

j) Nell'allegato II, parte II è aggiunto il testo seguente:

M. AUSTRIA
La parte generale dell'assegno di nascita.

N. FINLANDIA
Il pacchetto "maternità" o l'assegno forfettario di maternità in applicazione della legge sull'assegno di maternità.

O. ISLANDA
Nulla.

P. LIECHTENSTEIN
Nulla.

Q. NORVEGIA

Assegni forfettari di nascita conformemente alla legge sulle assicurazioni sociali.

R. SVEZIA

Nulla.

S. SVIZZERA

Assegni di nascita conformemente alle pertinenti leggi cantonali sulle prestazioni familiari (Friburgo, Ginevra, Giura, Lucerna, Neuchâtel, Sciaffusa, Schwyz, Soletta, Uri, Vallese, Vaud)."

k) Nell'allegato III, lettera A è aggiunto il testo seguente:

***67. AUSTRIA - BELGIO**

- a) Articolo 4 della convenzione sulla sicurezza sociale del 4 aprile 1977 per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo.
- b) Punto III del protocollo finale di detta convenzione per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo.

68. AUSTRIA - DANIMARCA

- a) Articolo 4 della convenzione sulla sicurezza sociale del 16 giugno 1987 per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo.
- b) Punto I del protocollo finale di detta convenzione per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo.

69. AUSTRIA - GERMANIA

- a) Articolo 41 della convenzione sulla sicurezza sociale del 22 dicembre 1966 modificata dalle convenzioni complementari n. 1 del 10 aprile 1969, n. 2 del 29 marzo 1974 e n. 3 del 29 agosto 1980.
- b) Paragrafo 3, lettere c) e d), paragrafo 17, paragrafo 20, lettera a) e paragrafo 21 del protocollo finale di detta convenzione.
- c) Articolo 3 di detta convenzione per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo.
- d) Paragrafo 3, lettera g) del protocollo finale di detta convenzione per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo.

- e) Articolo 4, paragrafo 1 della convenzione per quanto concerne la legislazione tedesca in virtù della quale gli infortuni (e malattie professionali) sopravvenuti fuori del territorio della Repubblica federale di Germania, nonché i periodi compiuti fuori di tale territorio, non danno luogo o danno luogo soltanto a determinate condizioni al pagamento di prestazioni, quando i titolari risiedono fuori del territorio della Repubblica federale di Germania, nel caso in cui:
 - i) al momento dell'entrata in vigore dell'accordo la prestazione sia già stata concessa o possa essere concessa;
 - ii) la persona interessata abbia stabilito la propria residenza in Austria prima dell'entrata in vigore dell'accordo e la concessione di pensioni a titolo di un'assicurazione pensioni e infortuni inizi entro un anno dall'entrata in vigore dell'accordo.
 - f) Paragrafo 19, lettera b) del protocollo finale di detta convenzione. All'atto dell'applicazione del punto 3, lettera c) di detta disposizione, l'importo di cui l'istituzione competente tiene conto non può superare l'importo che, in funzione dei periodi corrispondenti, deve essere versato da tale istituzione.
 - g) Articolo 2 della convenzione complementare n. 1 di detta convenzione, del 10 aprile 1969.
 - h) Articolo 1, paragrafo 5 e articolo 8 della convenzione sull'assicurazione di disoccupazione del 19 luglio 1978.
 - i) Paragrafo 10 del protocollo finale di detta convenzione.
70. AUSTRIA - SPAGNA
- a) Articolo 4 della convenzione sulla sicurezza sociale del 6 novembre 1981 per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo.
 - b) Punto II del protocollo finale di detta convenzione per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo.
71. AUSTRIA - FRANCIA
- Nulla
72. AUSTRIA - GRECIA
- a) Articolo 4 della convenzione sulla sicurezza sociale del 14 dicembre 1979 modificata dalla convenzione complementare del 21 maggio 1986 per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo.
 - b) Punto II del protocollo finale di detta convenzione per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo.

73. AUSTRIA - IRLANDA

Articolo 4 della convenzione sulla sicurezza sociale del 30 settembre 1988 per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo.

74. AUSTRIA - ITALIA

- a) Articolo 5, paragrafo 3 e articolo 9, paragrafo 2 della convenzione sulla sicurezza sociale del 21 gennaio 1981.
- b) Articolo 4 di detta convenzione per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo.
- c) Paragrafo 2 del protocollo finale di detta convenzione per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo.

75. AUSTRIA - LUSSEMBURGO

- a) Articolo 5, paragrafo 2 della convenzione sulla sicurezza sociale del 21 dicembre 1971 modificata dalle convenzioni complementari n. 1 del 16 maggio 1973 e n. 2 del 9 ottobre 1978.
- b) Articolo 3, paragrafo 2 di detta convenzione per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo.
- c) Punto III del protocollo finale di detta convenzione per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo.

76. AUSTRIA - PAESI BASSI

- a) Articolo 3 della convenzione sulla sicurezza sociale del 7 marzo 1974 modificata dalla convenzione complementare del 5 novembre 1980 per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo.
- b) Punto II del protocollo finale di detta convenzione per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo.

77. AUSTRIA - PORTOGALLO

Nulla.

78. AUSTRIA - REGNO UNITO

- a) Articolo 3 della convenzione sulla sicurezza sociale del 22 luglio 1980 modificata dalla convenzione complementare del 9 dicembre 1985 per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo.
- b) Protocollo riguardante le prestazioni in natura annesso a detta convenzione, ad eccezione dell'articolo 2, paragrafo 3 relativamente alle persone che non possono invocare le prestazioni di cui al titolo III, capitolo 1 del regolamento.

79. AUSTRIA - FINLANDIA

- a) Articolo 4 della convenzione sulla sicurezza sociale dell'11 dicembre 1985 per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo.
- b) Punto II del protocollo finale di detta convenzione per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo.

80. AUSTRIA - ISLANDA

Senza oggetto.

81. AUSTRIA - LIECHTENSTEIN

Articolo 4 della convenzione sulla sicurezza sociale del 26 settembre 1968 modificata dalle convenzioni complementari n. 1 del 16 maggio 1977 e n. 2 del 22 ottobre 1987 per quanto concerne il pagamento di prestazioni in denaro alle persone che risiedono in un paese terzo.

82. AUSTRIA - NORVEGIA

- a) Articolo 5, paragrafo 2 della convenzione sulla sicurezza sociale del 27 agosto 1985.
- b) Articolo 4 di detta convenzione per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo.
- c) Punto II del protocollo finale di detta convenzione per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo.

83. AUSTRIA - SVEZIA

- a) Articolo 4 e articolo 24, paragrafo 1 della convenzione sulla sicurezza sociale dell'11 novembre 1975 modificata dalla convenzione complementare del 21 ottobre 1982 per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo.
- b) Punto II del protocollo finale di detta convenzione per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo.

84. AUSTRIA - SVIZZERA

Articolo 4 della convenzione sulla sicurezza sociale del 15 novembre 1967 modificata dalle convenzioni complementari n. 1 del 17 maggio 1973, n. 2 del 30 novembre 1977 e n. 3 del 14 dicembre 1987 per quanto concerne il pagamento di prestazioni in denaro alle persone che risiedono in un paese terzo.

85. FINLANDIA - BELGIO

Senza oggetto.

86. FINLANDIA - DANIMARCA
Articolo 14, paragrafo 4 della convenzione nordica sulla sicurezza sociale del 5 marzo 1981.
87. FINLANDIA - GERMANIA
a) Articolo 4 della convenzione sulla sicurezza sociale del 23 aprile 1979.
b) Punto 9, lettera a) del protocollo finale di detta convenzione.
88. FINLANDIA - SPAGNA
Articolo 5, paragrafo 2 della convenzione sulla sicurezza sociale del 19 dicembre 1985.
89. FINLANDIA - FRANCIA
Senza oggetto.
90. FINLANDIA - GRECIA
Articolo 5, paragrafo 2 e articolo 21 della convenzione sulla sicurezza sociale dell'11 marzo 1988.
91. FINLANDIA - IRLANDA
Senza oggetto.
92. FINLANDIA - ITALIA
Senza oggetto.
93. FINLANDIA - LUSSEMBURGO
Articolo 5, paragrafo 2 della convenzione sulla sicurezza sociale del 15 settembre 1988.
94. FINLANDIA - PAESI BASSI
Senza oggetto.
95. FINLANDIA - PORTOGALLO
Senza oggetto.
96. FINLANDIA - REGNO UNITO
Nulla.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

97. FINLANDIA - ISLANDA

Articolo 14, paragrafo 4 della convenzione nordica sulla sicurezza sociale del 5 marzo 1981.

98. FINLANDIA - LIECHTENSTEIN

Senza oggetto.

99. FINLANDIA - NORVEGIA

Articolo 14, paragrafo 4 della convenzione nordica sulla sicurezza sociale del 5 marzo 1981.

100. FINLANDIA - SVEZIA

Articolo 14, paragrafo 4 della convenzione nordica sulla sicurezza sociale del 5 marzo 1981.

101. FINLANDIA - SVIZZERA

Articolo 5, paragrafo 2 della convenzione sulla sicurezza sociale del 28 giugno 1985.

102. ISLANDA - BELGIO

Senza oggetto.

103. ISLANDA - DANIMARCA

Articolo 14, paragrafo 4 della convenzione nordica sulla sicurezza sociale del 5 marzo 1981.

104. ISLANDA - GERMANIA

Senza oggetto.

105. ISLANDA - SPAGNA

Senza oggetto.

106. ISLANDA - FRANCIA

Senza oggetto.

107. ISLANDA - GRECIA

Senza oggetto.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

108. ISLANDA - IRLANDA
Senza oggetto.
109. ISLANDA - ITALIA
Senza oggetto.
110. ISLANDA - LUSSEMBURGO
Senza oggetto.
111. ISLANDA - PAESI BASSI
Senza oggetto.
112. ISLANDA - PORTOGALLO
Senza oggetto.
113. ISLANDA - REGNO UNITO
Nulla.
114. ISLANDA - LIECHTENSTEIN
Senza oggetto.
115. ISLANDA - NORVEGIA
Articolo 14, paragrafo 4 della convenzione nordica sulla sicurezza sociale del 5 marzo 1981.
116. ISLANDA - SVEZIA
Articolo 14, paragrafo 4 della convenzione nordica sulla sicurezza sociale del 5 marzo 1981.
117. ISLANDA - SVIZZERA
Senza oggetto.
118. LIECHTENSTEIN - BELGIO
Senza oggetto.
119. LIECHTENSTEIN - DANIMARCA
Senza oggetto.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

120. LIECHTENSTEIN - GERMANIA

Articolo 4, paragrafo 2 della convenzione sulla sicurezza sociale del 7 aprile 1977 modificata dalla convenzione complementare n. 1 dell'11 agosto 1989 per quanto concerne il pagamento di prestazioni in denaro alle persone che risiedono in un paese terzo.

121. LIECHTENSTEIN - SPAGNA

Senza oggetto.

122. LIECHTENSTEIN - FRANCIA

Senza oggetto.

123. LIECHTENSTEIN - GRECIA

Senza oggetto.

124. LIECHTENSTEIN - IRLANDA

Senza oggetto.

125. LIECHTENSTEIN - ITALIA

Articolo 5, seconda frase della convenzione sulla sicurezza sociale dell'11 novembre 1976 per quanto concerne il pagamento di prestazioni in denaro alle persone che risiedono in un paese terzo.

126. LIECHTENSTEIN - LUSSEMBURGO

Senza oggetto.

127. LIECHTENSTEIN - PAESI BASSI

Senza oggetto.

128. LIECHTENSTEIN - PORTOGALLO

Senza oggetto.

129. LIECHTENSTEIN - REGNO UNITO

Senza oggetto.

130. LIECHTENSTEIN - NORVEGIA

Senza oggetto.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

131. LIECHTENSTEIN - SVEZIA

Senza oggetto.

132. LIECHTENSTEIN - SVIZZERA

Articolo 4 della convenzione sulla sicurezza sociale dell'8 marzo 1989 per quanto concerne il pagamento di prestazioni in denaro alle persone che risiedono in un paese terzo.

133. NORVEGIA - BELGIO

Senza oggetto.

134. NORVEGIA - DANIMARCA

Articolo 14, paragrafo 4 della convenzione nordica sulla sicurezza sociale del 5 marzo 1981.

135. NORVEGIA - GERMANIA

Senza oggetto.

136. NORVEGIA - SPAGNA

Senza oggetto.

137. NORVEGIA - FRANCIA

Nulla.

138. NORVEGIA - GRECIA

Articolo 16, paragrafo 5 della convenzione sulla sicurezza sociale del 12 giugno 1980.

139. NORVEGIA - IRLANDA

Senza oggetto.

140. NORVEGIA - ITALIA

Nulla.

141. NORVEGIA - LUSSEMBURGO

Senza oggetto.

142. NORVEGIA - PAESI BASSI

Articolo 5, paragrafo 2 della convenzione sulla sicurezza sociale del 13 aprile 1989.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

143. NORVEGIA - PORTOGALLO

Articolo 6 della convenzione sulla sicurezza sociale del 5 giugno 1980.

144. NORVEGIA - REGNO UNITO

Nulla.

145. NORVEGIA - SVEZIA

Articolo 14, paragrafo 4 della convenzione nordica sulla sicurezza sociale del 5 marzo 1981.

146. NORVEGIA - SVIZZERA

Articolo 6, paragrafo 2 della convenzione sulla sicurezza sociale del 21 febbraio 1979.

147. SVEZIA - BELGIO

Senza oggetto.

148. SVEZIA - DANIMARCA

Articolo 14, paragrafo 4 della convenzione nordica sulla sicurezza sociale del 5 marzo 1981.

149. SVEZIA - GERMANIA

a) Articolo 4, paragrafo 2 della convenzione sulla sicurezza sociale del 27 febbraio 1976.

b) Punto 8, lettera a) del protocollo finale di detta convenzione.

150. SVEZIA - SPAGNA

Articolo 5, paragrafo 2 e articolo 16 della convenzione sulla sicurezza sociale del 29 giugno 1987.

151. SVEZIA - FRANCIA

Nulla.

152. SVEZIA - GRECIA

Articolo 5, paragrafo 2 e articolo 23 della convenzione sulla sicurezza sociale del 5 maggio 1978 modificata dalla convenzione complementare del 14 settembre 1984.

153. SVEZIA - IRLANDA

Senza oggetto.

154. SVEZIA - ITALIA

Articolo 20 della convenzione sulla sicurezza sociale del 25 settembre 1979.

155. SVEZIA - LUSSEMBURGO

a) Articolo 4 e articolo 29, paragrafo 1 della convenzione sulla sicurezza sociale del 21 febbraio 1985 per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo.

b) Articolo 30 di detta convenzione.

156. SVEZIA - PAESI BASSI

Articolo 4 e articolo 24, paragrafo 3 della convenzione sulla sicurezza sociale del 2 luglio 1976 per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo.

157. SVEZIA - PORTOGALLO

Articolo 6 della convenzione sulla sicurezza sociale del 25 ottobre 1978.

158. SVEZIA - REGNO UNITO

Articolo 4, paragrafo 3 della convenzione sulla sicurezza sociale del 29 giugno 1987.

159. SVEZIA - SVIZZERA

Articolo 5, paragrafo 2 della convenzione sulla sicurezza sociale del 20 ottobre 1978.

160. SVIZZERA - BELGIO

a) Articolo 3, paragrafo 1 della convenzione sulla sicurezza sociale del 24 settembre 1975 per quanto concerne il pagamento di prestazioni in denaro alle persone che risiedono in un paese terzo.

b) Punto 4 del protocollo finale di detta convenzione per quanto concerne il pagamento di prestazioni in denaro alle persone che risiedono in un paese terzo.

161. SVIZZERA - DANIMARCA

Nulla.

162. SVIZZERA - GERMANIA

Articolo 4, paragrafo 2 della convenzione sulla sicurezza sociale del 25 febbraio 1964 modificata dalle convenzioni complementari n. 1 del 9 settembre 1975 e n. 2 del 2 marzo 1989 per quanto concerne il pagamento di prestazioni in denaro alle persone che risiedono in un paese terzo.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

163. SVIZZERA - SPAGNA

Articolo 2 della convenzione sulla sicurezza sociale del 13 ottobre 1969 modificata dalla convenzione complementare dell'11 giugno 1982 per quanto concerne il pagamento di prestazioni in denaro alle persone che risiedono in un paese terzo.

164. SVIZZERA - FRANCIA

Nulla.

165. SVIZZERA - GRECIA

Articolo 4 della convenzione sulla sicurezza sociale del 1° giugno 1973 per quanto concerne il pagamento di prestazioni in denaro alle persone che risiedono in un paese terzo.

166. SVIZZERA - IRLANDA

Nessuna convenzione.

167. SVIZZERA - ITALIA

a) Articolo 3, seconda frase della convenzione sulla sicurezza sociale del 14 dicembre 1962 modificata dalla convenzione complementare del 18 dicembre 1963, dall'accordo complementare n. 1 del 4 luglio 1969, dal protocollo addizionale del 25 febbraio 1974 e dall'accordo complementare n. 2 del 2 aprile 1980 per quanto concerne il pagamento di prestazioni in denaro alle persone che risiedono in un paese terzo.

b) Articolo 9, paragrafo 1 di detta convenzione.

168. SVIZZERA - LUSSEMBURGO

Articolo 4, paragrafo 2 della convenzione sulla sicurezza sociale del 3 giugno 1967 modificata dalla convenzione complementare del 26 marzo 1976.

169. SVIZZERA - PAESI BASSI

Articolo 4, seconda frase della convenzione sulla sicurezza sociale del 27 maggio 1970.

170. SVIZZERA - PORTOGALLO

Articolo 3, seconda frase della convenzione sulla sicurezza sociale dell'11 settembre 1975 per quanto concerne il pagamento di prestazioni in denaro alle persone che risiedono in un paese terzo.

171. SVIZZERA - REGNO UNITO

Articolo 3, paragrafi 1 e 2 della convenzione sulla sicurezza sociale del 21 febbraio 1968 per quanto concerne il pagamento di prestazioni in denaro alle persone che risiedono in un paese terzo."

1) Nell'allegato III, parte B è aggiunto il testo seguente:

***67. AUSTRIA - BELGIO**

- a) Articolo 4 della convenzione sulla sicurezza sociale del 4 aprile 1977 per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo.
- b) Punto III del protocollo finale di detta convenzione per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo.

***68. AUSTRIA - DANIMARCA**

- a) Articolo 4 della convenzione sulla sicurezza sociale del 16 giugno 1987 per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo.
- b) Punto I del protocollo finale di detta convenzione per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo.

69. AUSTRIA - GERMANIA

- a) Articolo 41 della convenzione sulla sicurezza sociale del 22 dicembre 1966 modificata dalle convenzioni complementari n. 1 del 10 aprile 1969, n. 2 del 29 marzo 1974 e n. 3 del 29 agosto 1980.
- b) Paragrafo 20, lettera a) del protocollo finale di detta convenzione.
- c) Articolo 3 di detta convenzione per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo.
- d) Paragrafo 3, lettera g) del protocollo finale di detta convenzione.
- e) Articolo 4, paragrafo 1 della convenzione per quanto concerne la legislazione tedesca in virtù della quale gli infortuni (e malattie professionali) sopravvenuti fuori del territorio della Repubblica federale di Germania, nonché i periodi compiuti fuori di tale territorio, non danno luogo o danno luogo soltanto a determinate condizioni al pagamento di prestazioni, quando i titolari risiedono fuori del territorio della Repubblica federale di Germania, nel caso in cui:
 - i) al momento dell'entrata in vigore dell'accordo la prestazione sia già stata concessa o possa essere concessa;
 - ii) la persona interessata abbia stabilito la propria residenza in Austria prima dell'entrata in vigore dell'accordo e la concessione di pensioni a titolo di un'assicurazione pensioni e infortuni inizi entro un anno dall'entrata in vigore dell'accordo.
- f) Paragrafo 19, lettera b) del protocollo finale di detta convenzione. All'atto dell'applicazione del punto 3, lettera c) di detta disposizione, l'importo di cui l'istituzione competente tiene conto non può superare l'importo che, in funzione dei periodi corrispondenti, deve essere versato da tale istituzione.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

70. AUSTRIA - SPAGNA

- a) Articolo 4 della convenzione sulla sicurezza sociale del 6 novembre 1981 per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo.
- b) Punto II del protocollo finale di detta convenzione per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo.

71. AUSTRIA - FRANCIA

Nulla.

72. AUSTRIA - GRECIA

- a) Articolo 4 della convenzione sulla sicurezza sociale del 14 dicembre 1979 modificata dalla convenzione complementare del 21 maggio 1986 per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo.
- b) Punto II del protocollo finale di detta convenzione per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo.

73. AUSTRIA - IRLANDA

Articolo 4 della convenzione sulla sicurezza sociale del 30 settembre 1988 per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo.

74. AUSTRIA - ITALIA

- a) Articolo 5, paragrafo 3 e articolo 9, paragrafo 2 della convenzione sulla sicurezza sociale del 21 gennaio 1981.
- b) Articolo 4 di detta convenzione per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo.
- c) Paragrafo 2 del protocollo finale di detta convenzione per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo.

75. AUSTRIA - LUSSEMBURGO

- a) Articolo 5, paragrafo 2 della convenzione sulla sicurezza sociale del 21 dicembre 1971 modificata dalle convenzioni complementari n. 1 del 16 maggio 1973 e n. 2 del 9 ottobre 1978.
- b) Articolo 3, paragrafo 2 di detta convenzione per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo.
- c) Punto III del protocollo finale di detta convenzione per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo.

76. AUSTRIA - PAESI BASSI

- a) Articolo 3 della convenzione sulla sicurezza sociale del 7 marzo 1974 modificata dalla convenzione complementare del 5 novembre 1980 per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo.
- b) Punto II del protocollo finale di detta convenzione per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo.

77. AUSTRIA - PORTOGALLO

Nulla.

78. AUSTRIA - REGNO UNITO

- a) Articolo 3 della convenzione sulla sicurezza sociale del 22 luglio 1980 modificata dalla convenzione complementare del 9 dicembre 1985 per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo.
- b) Protocollo riguardante le prestazioni in natura annesso a detta convenzione, ad eccezione dell'articolo 2, paragrafo 3 relativamente alle persone che non possono invocare le prestazioni di cui al titolo III, capitolo 1 del regolamento.

79. AUSTRIA - FINLANDIA

- a) Articolo 4 della convenzione sulla sicurezza sociale dell'11 dicembre 1985 per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo.
- b) Punto II del protocollo finale di detta convenzione per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo.

80. AUSTRIA - ISLANDA

Senza oggetto.

81. AUSTRIA - LIECHTENSTEIN

Articolo 4 della convenzione sulla sicurezza sociale del 26 settembre 1968 modificata dalle convenzioni complementari n. 1 del 16 maggio 1977 e n. 2 del 22 ottobre 1987 per quanto concerne il pagamento di prestazioni in denaro alle persone che risiedono in un paese terzo.

82. AUSTRIA - NORVEGIA

- a) **Articolo 5, paragrafo 2 della convenzione sulla sicurezza sociale del 27 agosto 1985.**
- b) **Articolo 4 di detta convenzione per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo.**
- c) **Punto II del protocollo finale di detta convenzione per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo.**

83. AUSTRIA - SVEZIA

- a) **Articolo 4 e articolo 24, paragrafo 1 della convenzione sulla sicurezza sociale dell'11 novembre 1975 modificata dalla convenzione complementare del 21 ottobre 1982 per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo.**
- b) **Punto II del protocollo finale di detta convenzione per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo.**

84. AUSTRIA - SVIZZERA

Articolo 4 della convenzione sulla sicurezza sociale del 15 novembre 1967 modificata dalle convenzioni complementari n. 1 del 17 maggio 1973, n. 2 del 30 novembre 1977 e n. 3 del 14 dicembre 1987 per quanto concerne il pagamento di prestazioni in denaro alle persone che risiedono in un paese terzo.

85. FINLANDIA - BELGIO

Senza oggetto.

86. FINLANDIA - DANIMARCA

Nulla.

87. FINLANDIA - GERMANIA

Articolo 4 della convenzione sulla sicurezza sociale del 23 aprile 1979.

88. FINLANDIA - SPAGNA

Articolo 5, paragrafo 2 della convenzione sulla sicurezza sociale del 19 dicembre 1985.

89. FINLANDIA - FRANCIA

Senza oggetto.

90. FINLANDIA - GRECIA

Articolo 5, paragrafo 2 della convenzione sulla sicurezza sociale dell'11 marzo 1988.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

91. FINLANDIA - IRLANDA
Senza oggetto.
92. FINLANDIA - ITALIA
Senza oggetto.
93. FINLANDIA - LUSSEMBURGO
Articolo 5, paragrafo 2 della convenzione sulla sicurezza sociale del 15 settembre 1988.
94. FINLANDIA - PAESI BASSI
Senza oggetto.
95. FINLANDIA - PORTOGALLO
Senza oggetto.
96. FINLANDIA - REGNO UNITO
Nulla.
97. FINLANDIA - ISLANDA
Nulla.
98. FINLANDIA - LIECHTENSTEIN
Senza oggetto.
99. FINLANDIA - NORVEGIA
Nulla.
100. FINLANDIA - SVEZIA
Nulla.
101. FINLANDIA - SVIZZERA
Articolo 5, paragrafo 2 della convenzione sulla sicurezza sociale del 28 giugno 1985.
102. ISLANDA - BELGIO
Senza oggetto.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- 103. ISLANDA - DANIMARCA
Nulla.
- 104. ISLANDA - GERMANIA
Senza oggetto.
- 105. ISLANDA - SPAGNA
Senza oggetto.
- 106. ISLANDA - FRANCIA
Senza oggetto.
- 107. ISLANDA - GRECIA
Senza oggetto.
- 108. ISLANDA - IRLANDA
Senza oggetto.
- 109. ISLANDA - ITALIA
Senza oggetto.
- 110. ISLANDA - LUSSEMBURGO
Senza oggetto.
- 111. ISLANDA - PAESI BASSI
Senza oggetto.
- 112. ISLANDA - PORTOGALLO
Senza oggetto.
- 113. ISLANDA - REGNO UNITO
Nulla.
- 114. ISLANDA - LIECHTENSTEIN
Senza oggetto.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

115. ISLANDA - NORVEGIA

Nulla.

116. ISLANDA - SVEZIA

Nulla.

117. ISLANDA - SVIZZERA

Nessuna convenzione.

118. LIECHTENSTEIN - BELGIO

Senza oggetto.

119. LIECHTENSTEIN - DANIMARCA

Senza oggetto.

120. LIECHTENSTEIN - GERMANIA

Articolo 4, paragrafo 2 della convenzione sulla sicurezza sociale del 7 aprile 1977 modificata dalla convenzione complementare n. 1 dell'11 agosto 1989 per quanto concerne il pagamento di prestazioni in denaro alle persone che risiedono in un paese terzo.

121. LIECHTENSTEIN - SPAGNA

Senza oggetto.

122. LIECHTENSTEIN - FRANCIA

Senza oggetto.

123. LIECHTENSTEIN - GRECIA

Senza oggetto.

124. LIECHTENSTEIN - IRLANDA

Senza oggetto.

125. LIECHTENSTEIN - ITALIA

Articolo 5, seconda frase della convenzione sulla sicurezza sociale dell'11 novembre 1976 per quanto concerne il pagamento di prestazioni in denaro alle persone che risiedono in un paese terzo.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

126. LIECHTENSTEIN - LUSSEMBURGO

Senza oggetto.

127. LIECHTENSTEIN - PAESI BASSI

Senza oggetto.

128. LIECHTENSTEIN - PORTOGALLO

Senza oggetto.

129. LIECHTENSTEIN - REGNO UNITO

Senza oggetto.

130. LIECHTENSTEIN - NORVEGIA

Senza oggetto.

131. LIECHTENSTEIN - SVEZIA

Senza oggetto.

132. LIECHTENSTEIN - SVIZZERA

Articolo 4 della convenzione sulla sicurezza sociale dell'8 marzo 1989 per quanto concerne il pagamento di prestazioni in denaro alle persone che risiedono in un paese terzo.

133. NORVEGIA - BELGIO

Senza oggetto.

134. NORVEGIA - DANIMARCA

Nulla.

135. NORVEGIA - GERMANIA

Senza oggetto.

136. NORVEGIA - SPAGNA

Senza oggetto.

137. NORVEGIA - FRANCIA

Nulla.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

138. NORVEGIA - GRECIA
Nulla.
139. NORVEGIA - IRLANDA
Senza oggetto.
140. NORVEGIA - ITALIA
Nulla.
141. NORVEGIA - LUSSEMBURGO
Senza oggetto.
142. NORVEGIA - PAESI BASSI
Articolo 5, paragrafo 2 della convenzione sulla sicurezza sociale del 13 aprile 1989.
143. NORVEGIA - PORTOGALLO
Nulla.
144. NORVEGIA - REGNO UNITO
Nulla.
145. NORVEGIA - SVEZIA
Nulla.
146. NORVEGIA - SVIZZERA
Articolo 6, paragrafo 2 della convenzione sulla sicurezza sociale del 21 febbraio 1979.
147. SVEZIA - BELGIO
Senza oggetto.
148. SVEZIA - DANIMARCA
Nulla.
149. SVEZIA - GERMANIA
Articolo 4, paragrafo 2 della convenzione sulla sicurezza sociale del 27 febbraio 1976.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

150. SVEZIA - SPAGNA

Articolo 5, paragrafo 2 e articolo 16 della convenzione sulla sicurezza sociale del 29 giugno 1987.

151. SVEZIA - FRANCIA

Nulla.

152. SVEZIA - GRECIA

Articolo 5, paragrafo 2 della convenzione sulla sicurezza sociale del 5 maggio 1978 modificata dalla convenzione complementare del 14 settembre 1984.

153. SVEZIA - IRLANDA

Senza oggetto.

154. SVEZIA - ITALIA

Articolo 20 della convenzione sulla sicurezza sociale del 25 settembre 1979.

155. SVEZIA - LUSSEMBURGO

Articolo 4 e articolo 29, paragrafo 1 della convenzione sulla sicurezza sociale del 21 febbraio 1985 per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo.

156. SVEZIA - PAESI BASSI

Articolo 4 e articolo 24, paragrafo 3 della convenzione sulla sicurezza sociale del 2 luglio 1976 per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo.

157. SVEZIA - PORTOGALLO

Articolo 6 della convenzione sulla sicurezza sociale del 25 ottobre 1978.

158. SVEZIA - REGNO UNITO

Articolo 4, paragrafo 3 della convenzione sulla sicurezza sociale del 29 giugno 1987.

159. SVEZIA - SVIZZERA

Articolo 5, paragrafo 2 della convenzione sulla sicurezza sociale del 20 ottobre 1978.

160. SVIZZERA - BELGIO

- a) Articolo 3, paragrafo 1 della convenzione sulla sicurezza sociale del 24 settembre 1975 per quanto concerne il pagamento di prestazioni in denaro alle persone che risiedono in un paese terzo.
- b) Punto 4 del protocollo finale di detta convenzione per quanto concerne il pagamento di prestazioni in denaro alle persone che risiedono in un paese terzo.

161. SVIZZERA - DANIMARCA

Nulla.

162. SVIZZERA - GERMANIA

Articolo 4, paragrafo 2 della convenzione sulla sicurezza sociale del 25 febbraio 1964 modificata dalle convenzioni complementari n. 1 del 9 settembre 1975 e n. 2 del 2 marzo 1989 per quanto concerne il pagamento di prestazioni in denaro alle persone che risiedono in un paese terzo.

163. SVIZZERA - SPAGNA

Articolo 2 della convenzione sulla sicurezza sociale del 13 ottobre 1969 modificata dalla convenzione complementare dell'11 giugno 1982 per quanto concerne il pagamento di prestazioni in denaro alle persone che risiedono in un paese terzo.

164. SVIZZERA - FRANCIA

Nulla.

165. SVIZZERA - GRECIA

Articolo 4 della convenzione sulla sicurezza sociale del 1° giugno 1973 per quanto concerne il pagamento di prestazioni in denaro alle persone che risiedono in un paese terzo.

166. SVIZZERA - IRLANDA

Nessuna convenzione.

167. SVIZZERA - ITALIA

- a) Articolo 3, seconda frase della convenzione sulla sicurezza sociale del 14 dicembre 1962 modificata dalla convenzione complementare del 18 dicembre 1963, dall'accordo complementare n. 1 del 4 luglio 1969, dal protocollo addizionale del 25 febbraio 1974 e dall'accordo complementare n. 2 del 2 aprile 1980 per quanto concerne il pagamento di prestazioni in denaro alle persone che risiedono in un paese terzo.
- b) Articolo 9, paragrafo 1 di detta convenzione.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

168. SVIZZERA - LUSSEMBURGO

Articolo 4, paragrafo 2 della convenzione sulla sicurezza sociale del 3 giugno 1967 modificata dalla convenzione complementare del 26 marzo 1976.

169. SVIZZERA - PAESI BASSI

Articolo 4, seconda-frase della convenzione sulla sicurezza sociale del 27 maggio 1970.

170. SVIZZERA - PORTOGALLO

Articolo 3, seconda frase della convenzione sulla sicurezza sociale dell'11 settembre 1975 per quanto concerne il pagamento di prestazioni in denaro alle persone che risiedono in un paese terzo.

171. SVIZZERA - REGNO UNITO

Articolo 3, paragrafi 1 e 2 della convenzione sulla sicurezza sociale del 21 febbraio 1968 per quanto concerne il pagamento di prestazioni in denaro alle persone che risiedono in un paese terzo."

m) Nell'allegato IV è aggiunto il testo seguente:

"M. AUSTRIA

Nulla.

N. FINLANDIA

Nulla.

O. ISLANDA

Nulla.

P. LIECHTENSTEIN

Nulla.

Q. NORVEGIA

Nulla.

R. SVEZIA

Nulla.

S. SVIZZERA

Nulla."

n) Nell'allegato VI è aggiunto il testo seguente:

***M. AUSTRIA**

1. Ai fini dell'applicazione del titolo III, capitolo 1 del regolamento una persona che percepisce una pensione di ex dipendente statale è considerata un pensionato.
2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 46, paragrafo 2 del regolamento non si tiene conto degli aumenti per i contributi per l'assicurazione complementare né delle prestazioni supplementari a vantaggio dei minatori previsti dalla legislazione austriaca. In tali casi l'importo calcolato conformemente all'articolo 46, paragrafo 2 del regolamento è maggiorato degli aumenti per i contributi per l'assicurazione complementare e delle prestazioni supplementari per i minatori.
3. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 46, paragrafo 2 del regolamento, nell'applicare la legislazione austriaca si considera come data di riferimento per una pensione (Stichtag) la data in cui il rischio si avvera.
4. Dall'applicazione delle disposizioni del regolamento non può derivare una limitazione del diritto a prestazioni in virtù della legislazione austriaca per quanto concerne le persone la cui situazione sul piano della sicurezza sociale abbia subito pregiudizio per motivi politici o religiosi o a causa della loro ascendenza.

N. FINLANDIA

1. Onde stabilire se si debba tener conto del periodo che intercorre tra il momento in cui sopravviene l'evento pensionabile e l'età pensionabile (periodo futuro) all'atto di calcolare l'importo della pensione da lavoro finlandese, i periodi di assicurazione o di residenza sotto la legislazione di un altro Stato cui si applica questo regolamento sono presi in considerazione per quanto concerne la condizione della residenza in Finlandia.
2. Qualora l'attività lavorativa subordinata o autonoma in Finlandia sia giunta a termine e l'evento pensionabile si verifichi durante l'espletamento di un'attività subordinata o autonoma in un altro Stato cui si applica questo regolamento e qualora la pensione, in virtù della legislazione finlandese sulle pensioni da lavoro, non comprenda più il periodo intercorrente tra l'evento pensionabile e l'età pensionabile (periodo futuro), si tiene conto dei periodi assicurativi sotto la legislazione di un altro Stato cui si applica questo regolamento ai fini del periodo futuro come se si trattasse di periodi assicurativi in Finlandia.
3. Qualora, in virtù della legislazione finlandese, un'istituzione finlandese debba pagare un aumento in seguito ad un ritardo nell'evadere una richiesta di prestazione, una richiesta presentata ad un'istituzione di un altro Stato cui si applica questo regolamento è considerata, ai fini dell'applicazione delle disposizioni della legislazione finlandese in merito a detto aumento, come se fosse stata presentata alla data in cui detta richiesta, con la necessaria documentazione, è pervenuta all'istituzione competente in Finlandia.

O. ISLANDA

Qualora l'attività autonoma o subordinata in Islanda sia giunta a termine e l'evento pensionabile si verifichi durante l'espletamento di un'attività subordinata o autonoma in un altro Stato cui si applica questo regolamento e nel caso in cui la pensione di invalidità, sia del regime della sicurezza sociale sia dei regimi pensionistici complementari (fondi pensione) in Islanda, non comprenda più il periodo intercorrente tra l'evento pensionabile e l'età pensionabile (periodi futuri), si tiene conto dei periodi assicurativi sotto la legislazione di un altro Stato cui si applica questo regolamento ai fini dei periodi futuri come se si trattasse di periodi assicurativi in Islanda.

P. LIECHTENSTEIN

Un lavoratore subordinato od autonomo non più soggetto alla legislazione del Liechtenstein in materia di assicurazione contro l'invalidità, agli effetti del titolo III, capitolo 3 del regolamento è considerato come assicurato in base al regime previdenziale del Liechtenstein ai fini dell'erogazione di una pensione ordinaria di invalidità se:

- a) al momento dell'avverarsi del rischio secondo la legislazione del Liechtenstein in materia di assicurazione contro l'invalidità:
 - i) l'interessato fruisce di misure di riabilitazione erogate nell'ambito del regime di assicurazione contro l'invalidità vigente nel Liechtenstein, ovvero
 - ii) assicurato in base alla legislazione in materia di assicurazione d'invalidità, vecchiaia o superstiti di un altro Stato cui si applica questo regolamento, ovvero
 - iii) ha diritto a pensione di invalidità o di vecchiaia in base al regime previdenziale di un altro Stato cui si applica questo regolamento o già gode di tale pensione, ovvero
 - iv) è inabile al lavoro a norma della legislazione di un altro Stato cui si applica questo regolamento ed ha diritto a prestazioni del regime previdenziale contro le malattie o gli infortuni di tale Stato o già gode di tali prestazioni, ovvero
 - v) ha diritto, in caso di disoccupazione, a prestazioni in denaro del regime previdenziale contro la disoccupazione di un altro Stato cui si applica questo regolamento o già gode di tali prestazioni;
- b) oppure, se ha prestato attività lavorativa nel Liechtenstein in qualità di lavoratore frontaliero e, nei tre anni immediatamente precedenti il momento dell'avverarsi del rischio secondo la legislazione del Liechtenstein, ha versato in base a tale legislazione contributi per un totale di almeno 12 mesi, ovvero
- c) se è costretto a rinunciare al lavoro, subordinato o autonomo, nel Liechtenstein, a seguito di infortunio o malattia, per il periodo in cui risiede nel Liechtenstein; in tal caso sarà tenuto al versamento di contributi nella misura prevista per un soggetto che non eserciti alcuna attività retribuita.

Q. NORVEGIA

1. Le disposizioni transitorie della legislazione norvegese che comportano una riduzione del periodo assicurativo necessario per avere diritto ad una pensione complementare piena per le persone nate prima del 1937, si applicano alle persone che rientrano nel campo di applicazione del regolamento a patto che esse abbiano risieduto in Norvegia o abbiano svolto un'attività lavorativa retribuita in qualità di lavoratori subordinati o autonomi in Norvegia per il numero di anni che è richiesto dopo il loro 16° compleanno e anteriormente al 1° gennaio 1967. Tale requisito è di un anno per ciascun anno, antecedente al 1937, che intercorre tra l'anno di nascita della persona interessata e il 1937.
2. Una persona assicurata in base alla legge sulle assicurazioni sociali che assiste persone assicurate bisognose di cure quali anziani, invalidi o malati, matura, alle condizioni prescritte, punti di pensionamento per tali periodi. Analogamente, una persona che si prenda cura di bambini in tenera età matura punti di pensionamento anche durante i periodi di residenza in un altro Stato cui si applica questo regolamento, diverso dalla Norvegia, a patto che tale persona si trovi in congedo parentale ai sensi della legislazione norvegese sul lavoro.

R. SVEZIA

1. Nell'applicazione dell'articolo 18, paragrafo 1, per determinare il diritto di una persona a prestazioni parentali, i periodi assicurativi compiuti sotto la legislazione di un altro Stato cui si applica questo regolamento, diverso dalla Svezia, si considerano basati sullo stesso guadagno medio applicato per i periodi assicurativi in Svezia con cui essi sono totalizzati.
2. Le disposizioni del regolamento sulla totalizzazione dei periodi assicurativi o di residenza non si applicano alle norme transitorie previste dalla legislazione svedese per quanto concerne il diritto ad un calcolo più favorevole delle pensioni base a vantaggio delle persone che hanno risieduto in Svezia per un periodo determinato antecedente la data in cui è fatto valere il diritto.
3. Onde stabilire il diritto ad una pensione di invalidità o di superstite parzialmente fondato sulla presunzione di periodi assicurativi futuri, si considera che una persona soddisfi i requisiti assicurativi e di reddito della legislazione svedese se è coperta, in qualità di lavoratore subordinato o autonomo, da un regime assicurativo o di residenza di un altro Stato cui si applica questo regolamento.
4. Conformemente a determinate condizioni fissate dalla legislazione svedese, gli anni trascorsi nell'assistenza a bambini in tenera età sono considerati alla stregua di periodi assicurativi ai fini di una pensione complementare anche nel caso in cui il bambino e la persona interessata risiedano in un altro Stato cui si applica questo regolamento, a patto che la persona che si occupa del bambino si trovi in congedo parentale conformemente alle disposizioni della legge sui congedi per la cura dei bambini.

S. SVIZZERA

1. Nel caso in cui, conformemente alle disposizioni del regolamento, una persona abbia diritto a chiedere l'iscrizione ad una cassa-malati svizzera riconosciuta, i suoi familiari residenti sul territorio di un altro Stato cui si applica questo regolamento hanno anch'essi diritto a chiedere l'iscrizione alla stessa cassa-malati.
2. Agli effetti dell'articolo 9, paragrafo 2 e dell'articolo 18, paragrafo 1 del regolamento, i periodi assicurativi compiuti sotto la legislazione di un altro Stato cui si applica questo regolamento sono conteggiati come se l'interessato fosse un "Züger" (trasferito ad altra cassa) secondo la legislazione svizzera. L'assicurazione o il diritto alle prestazioni in qualità di familiare è equiparata ad una assicurazione personale.
3. Un salariato o un indipendente, non più soggetto alla legislazione svizzera in materia di assicurazione contro l'invalidità, agli effetti del titolo III, capitolo 3 del regolamento è considerato come assicurato in base al regime previdenziale svizzero ai fini dell'erogazione di una pensione ordinaria di invalidità, ove ricorrano le condizioni seguenti:
 - a) se, al momento dell'avverarsi del rischio secondo la definizione della legislazione svizzera sull'assicurazione contro l'invalidità:
 - i) l'interessato fruisce di provvedimenti d'integrazione erogati a norma dell'assicurazione svizzera contro l'invalidità, ovvero
 - ii) è assicurato in base alla legislazione in materia di assicurazione d'invalidità, vecchiaia o superstiti di un altro Stato cui si applica questo regolamento, ovvero
 - iii) ha diritto a pensione di invalidità o di vecchiaia in base al regime previdenziale di un altro Stato cui si applica questo regolamento o già gode di tale pensione, ovvero
 - iv) è inabile al lavoro a norma della legislazione di un altro Stato cui si applica questo regolamento e ha diritto a prestazioni del regime previdenziale contro le malattie o gli infortuni di tale Stato o già gode di tali prestazioni, ovvero
 - v) ha diritto, in caso di disoccupazione, a prestazioni in denaro del regime previdenziale contro la disoccupazione di un altro Stato cui si applica questo regolamento o già gode di tali prestazioni;
 - b) oppure, se ha prestato attività lavorativa in Svizzera in qualità di lavoratore frontaliero e, nei tre anni immediatamente precedenti il momento dell'avverarsi del rischio secondo la legislazione svizzera, ha versato in base a tale legislazione contributi per un totale di almeno 12 mesi, ovvero

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- c) se è costretto a rinunciare al lavoro, subordinato o autonomo, in Svizzera, a seguito di infortunio o malattia, per il periodo in cui risiede in Svizzera; in tal caso sarà tenuto al versamento di contributi nella misura prevista per un soggetto che non eserciti alcuna attività retribuita."

o) Nell'allegato VII è aggiunto il testo seguente:

- "10. Esercizio di un'attività autonoma in Austria e di un'attività subordinata in un altro Stato cui si applica questo regolamento.
11. Per una persona residente in Finlandia, esercizio di un'attività autonoma in Finlandia e di un'attività subordinata in un altro Stato cui si applica questo regolamento.
12. Per una persona residente in Islanda, esercizio di un'attività autonoma in Islanda e di un'attività subordinata in un altro Stato cui si applica questo regolamento.
13. Esercizio di un'attività autonoma nel Liechtenstein e di un'attività subordinata in un altro Stato cui si applica questo regolamento.
14. Per una persona residente in Norvegia, esercizio di un'attività autonoma in Norvegia e di un'attività subordinata in un altro Stato cui si applica questo regolamento.
15. Per una persona residente in Svezia, esercizio di un'attività autonoma in Svezia e di un'attività subordinata in un altro Stato cui si applica questo regolamento.
16. Esercizio di un'attività autonoma in Svizzera e di un'attività subordinata in un altro Stato cui si applica questo regolamento."
2. Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità,

aggiornato da:

- 383 R 2001: Regolamento (CEE) n. 2001/83 del Consiglio, del 2 giugno 1983 (GU n. L 230 del 22.8.1983, pag. 6)

e modificato da:

- 385 R 1660: Regolamento (CEE) n. 1660/85 del Consiglio, del 13 giugno 1985 (GU n. L 160 del 20.6.1985, pag. 1)
- 385 R 1661: Regolamento (CEE) n. 1661/85 del Consiglio, del 13 giugno 1985 (GU n. L 160 del 20.6.1985, pag. 7)

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- **1 85 I:** Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 188)
- **386 R 513:** Regolamento (CEE) n. 513/86 della Commissione, del 26 febbraio 1986 (GU n. L 51 del 28.2.1986, pag. 44)
- **386 R 3811:** Regolamento (CEE) n. 3811/86 del Consiglio, dell'11 dicembre 1986 (GU n. L 355 del 16.12.1986, pag. 5)
- **389 R 1305:** Regolamento (CEE) n. 1305/89 del Consiglio, dell'11 maggio 1989 (GU n. L 131 del 13.5.1989, pag. 1)
- **389 R 2332:** Regolamento (CEE) n. 2332/89 del Consiglio, del 18 luglio 1989 (GU n. L 224 del 2.8.1989, pag. 1)
- **389 R 3427:** Regolamento (CEE) n. 3427/89 del Consiglio, del 30 ottobre 1989 (GU n. L 331 del 16.11.1989, pag. 1)
- **391 R 2195:** Regolamento (CEE) n. 2195/91 del Consiglio, del 25 giugno 1991 (GU n. L 206 del 29.7.1991, pag. 2).

Ai fini dell'accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso:

a) Nell'allegato 1 è aggiunto il testo seguente:

***M. AUSTRIA**

1. Bundesminister für Arbeit und Soziales (Ministro federale del lavoro e degli affari sociali), Wien.
2. Bundesminister für Umwelt, Jugend und Familie (Ministro federale dell'ambiente, della gioventù e della famiglia), Wien.

N. FINLANDIA

Sosiaali - ja terveystieteiden ministeriö - Social - och hälsovårdsministeriet (Ministero degli affari sociali e della sanità), Helsinki.

O. ISLANDA

1. Heilbrigðis - og tryggingamálaráðherra (Ministro della sanità e della sicurezza sociale), Reykjavík.
2. Félagsmálaráðherra (Ministro degli affari sociali), Reykjavík.
3. Fjármálaráðherra (Ministro delle finanze), Reykjavík.

P. LIECHTENSTEIN

Die Regierung des Fürstentums Liechtenstein (il Governo del Principato di Liechtenstein), Vaduz.

Q. NORVEGIA

1. Sosialdepartementet (Ministero della sanità e degli affari sociali), Oslo.
2. Arbeids - og administrasjonsdepartementet (Ministero del lavoro e della pubblica amministrazione), Oslo.
3. Barne - og familiedepartementet (Ministero dell'infanzia e della famiglia), Oslo.

R. SVEZIA

Regeringen (Socialdepartementet) (il Governo (Ministero della sanità e degli affari sociali)), Stockholm.

S. SVIZZERA

1. Bundesamt für Sozialversicherung, Bern - Office fédéral des assurances sociales, Berne - Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna.
2. Bundesamt für Industrie, Gewerbe und Arbeit, Bern - Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail, Berne - Ufficio federale dell'industria, delle arti e mestieri e del lavoro, Berna.

b) Nell'allegato 2 è aggiunto il testo seguente:

***M. AUSTRIA**

La competenza delle istituzioni austriache è regolata dalle disposizioni della legislazione austriaca, a meno che non sia diversamente indicato in appresso.

1. Assicurazione malattia:
 - a) se l'interessato risiede nel territorio di un altro Stato cui si applica questo regolamento ed una Gebietskrankenkasse (Cassa malattia regionale) è competente per un'assicurazione e se, in virtù della legislazione austriaca, non è possibile decidere la competenza locale, detta competenza è stabilita come segue:
 - la Gebietskrankenkasse (Cassa malattia regionale) competente per l'ultima attività lavorativa in Austria, ovvero
 - la Gebietskrankenkasse (Cassa malattia regionale) competente per l'ultima residenza in Austria, ovvero

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- se non vi è mai stata un'attività lavorativa per cui una Gebietskrankenkasse (Cassa malattia regionale) fosse competente o se non vi è mai stata una residenza in Austria, la Wiener Gebietskrankenkasse (Cassa malattia regionale di Vienna), Wien;
- b) per l'applicazione della parte III, capitolo 1, sezioni 4 e 5 del regolamento in connessione con l'articolo 95 del regolamento di applicazione, per quanto concerne il rimborso dei costi delle prestazioni erogate a persone aventi diritto a pensione ai sensi della ASVG (legge sulle assicurazioni sociali):

Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger (Associazione centrale degli enti previdenziali austriaci), Wien, fermo restando che il rimborso dei costi è effettuato sulla base dei contributi per l'assicurazione malattia dei pensionati riscossi da detta Associazione centrale.

2. Assicurazione pensioni:

all'atto di stabilire qual è l'istituzione responsabile del pagamento di una prestazione, si tiene conto esclusivamente dei periodi assicurativi compiuti sotto la legislazione austriaca.

3. Assicurazione disoccupazione:

- a) per la notifica della condizione di disoccupato:

l'Arbeitsamt (Ufficio del lavoro) competente per il luogo di residenza o di dimora della persona interessata;

- b) per il rilascio dei moduli nn. E301, E302 e E303:

l'Arbeitsamt (Ufficio del lavoro) competente per il luogo di lavoro della persona interessata.

4. Prestazioni familiari:

- a) prestazioni familiari, ad eccezione del Karenzurlaubsgeld (assegno speciale di maternità):

il Finanzamt (Intendenza di finanza);

- b) Karenzurlaubsgeld (assegno speciale di maternità):

l'Arbeitsamt (Ufficio del lavoro) competente per il luogo di residenza o di dimora della persona interessata.

N. FINLANDIA**1. Malattia e maternità:****a) prestazioni in denaro:**

- Kansaneläkelaitos - Folkpensionsanstalten (Istituto delle assicurazioni sociali) con i suoi uffici locali, ovvero
- casse malattia;

b) prestazioni in natura:**i) rimborsi previsti dall'assicurazione malattia:**

- Kansaneläkelaitos - Folkpensionsanstalten (Istituto delle assicurazioni sociali) con i suoi uffici locali, ovvero
- casse malattia;

ii) sanità pubblica e servizi ospedalieri:

le unità locali che erogano servizi nell'ambito del regime.

2. Vecchiaia, invalidità, morte (pensioni):**a) pensioni nazionali:**

Kansaneläkelaitos - Folkpensionsanstalten (Istituto delle assicurazioni sociali);

b) pensioni da lavoro:

l'istituto delle pensioni da lavoro che concede e versa le pensioni.

3. Infortuni sul lavoro, malattie professionali:

Tapaturmavakuutuslaitosten Liitto - Olycksfallsförsäkringsanstalternas Förbund (Federazione delle istituzioni di assicurazione contro gli infortuni) in caso di trattamento medico e, negli altri casi, l'istituzione che concede e versa le prestazioni.

4. Assegni in caso di morte:

- Kansaneläkelaitos - Folkpensionsanstalten (Istituto delle assicurazioni sociali), ovvero
- l'istituzione che concede e versa le prestazioni, in caso di assicurazione contro gli infortuni.

5. Disoccupazione:**a) regime di base:**

Kansaneläkelaitos - Folkpensionsanstalten (Istituto delle assicurazioni sociali) con i suoi uffici locali;

b) regime complementare:

la competente cassa disoccupazione.

6. Prestazioni familiari:**a) assegno per figli a-carico:**

il locale ufficio sociale del Comune di residenza del beneficiario;

b) assegno per la cura dei figli:

Kansaneläkelaitos - Folkpensionsanstalten (Istituto delle assicurazioni sociali) con i suoi uffici locali.

O. ISLANDA**1. In tutti i casi, eccettuate le prestazioni di disoccupazione e le prestazioni familiari:**

Tryggingastofnun ríkisins (Istituto statale della sicurezza sociale), Reykjavík.

2. Per le prestazioni di disoccupazione:

Tryggingastofnun ríkisins, Átvinnuleysisstryggingasjóður (Istituto statale della sicurezza sociale, Cassa di assicurazione contro la disoccupazione), Reykjavík.

3. Per le prestazioni familiari:**a) prestazioni familiari ad eccezione delle prestazioni per i figli e delle prestazioni supplementari per i figli:**

Tryggingastofnun ríkisins (Istituto statale della sicurezza sociale), Reykjavík;

b) prestazioni per i figli e prestazioni supplementari per i figli:

Ríkisskattstjóri (Direttore delle imposte), Reykjavík.

P. LIECHTENSTEIN**1. Malattia e maternità:**

- la cassa malattia riconosciuta presso la quale è assicurato l'interessato, ovvero
- l'Amt für Volkswirtschaft (Ufficio dell'economia pubblica).

2. Invalidità:**a) assicurazione invalidità:**

Liechtensteinische Invalidenversicherung (Assicurazione invalidità del Liechtenstein);

b) regime previdenziale dei lavoratori:

la cassa pensioni cui è affiliato l'ultimo datore di lavoro.

3. Vecchiaia e morte (pensioni):**a) assicurazione vecchiaia e superstiti:**

Liechtensteinische Alters - und Hinterlassenenversicherung (Assicurazione vecchiaia e superstiti del Liechtenstein);

b) regime previdenziale dei lavoratori:

la cassa pensioni cui è affiliato l'ultimo datore di lavoro.

4. Infortuni sul lavoro e malattie professionali:

- la cassa di assicurazione contro gli infortuni presso la quale è iscritta la persona interessata, ovvero
- l'Amt für Volkswirtschaft (Ufficio dell'economia pubblica).

5. Disoccupazione:

l'Amt für Volkswirtschaft (Ufficio dell'economia pubblica).

6. Prestazioni familiari:

Liechtensteinische Familienausgleichskasse (Cassa per la gestione degli assegni familiari del Liechtenstein).

Q. NORVEGIA**1. Prestazioni di disoccupazione:**

Arbeidsdirektoratet, Oslo, fylkesarbeidskontorene og de lokale arbeidskontor på bostedet eller oppholdsstedet (Direzione del lavoro, Oslo, Uffici regionali del lavoro e Uffici locali del lavoro nel luogo di residenza o di dimora).

2. Tutte le altre prestazioni di cui alla legge norvegese sulla previdenza sociale:

Rikstrygdeverket, Oslo, fylkestygdekotorene og de lokale trygdekontor på bostedet eller oppholdsstedet (Amministrazione delle assicurazioni sociali, Oslo, Uffici regionali di assicurazione e Uffici locali di assicurazione del luogo di residenza o di dimora).

3. Assegni familiari:

Rikstrygdeverket, Oslo, og de lokale trygdekontor på bostedet eller oppholdsstedet (Amministrazione delle assicurazioni sociali, Oslo, e Uffici locali di assicurazione nel luogo di residenza o di dimora).

4. Regime pensionistico per i naviganti:

Pensjonstrygden for sjømenn (Assicurazione pensioni per i naviganti), Oslo.

R. SVEZIA**1. In tutti i casi, ad eccezione delle prestazioni di disoccupazione:****a) in generale:**

l'ufficio di previdenza sociale presso cui è assicurata la persona interessata;

b) per i naviganti non residenti in Svezia:

Göteborgs allmänna försäkringskassa, Sjöfartskontoret (Ufficio di previdenza sociale di Göteborg, sezione naviganti);

c) per l'applicazione degli articoli da 35 a 59 del regolamento di applicazione per quanto concerne le persone non residenti in Svezia:

Stockholms läns allmänna försäkringskassa, utlandsavdelningen (Ufficio di previdenza sociale di Stockholm, divisione estero);

- d) per l'applicazione degli articoli da 60 a 77 del regolamento di applicazione per quanto concerne le persone non residenti in Svezia, ad eccezione dei naviganti:
- l'ufficio di previdenza sociale del luogo in cui è avvenuto l'infortunio sul lavoro o si è manifestata la malattia professionale, ovvero
 - Stockholms läns allmänna försäkringskassa, (Ufficio di previdenza sociale di Stockholm, divisione estero).
2. Per le prestazioni di disoccupazione:
- Arbetsmarknadsstyrelsen (Comitato nazionale del mercato del lavoro).
- S. SVIZZERA
1. Malattia e maternità:
- Anerkannte Krankenkasse - Caisse-maladie reconnue - Cassa-malati riconosciuta, presso cui è assicurata la persona interessata.
2. Invalidità:
- a) assicurazione invalidità:
- i) persone residenti in Svizzera:
- Invalidenversicherungskommission - Commission de l'assurance invalidité - Commissione dell'assicurazione invalidità, del cantone di residenza;
- ii) persone residenti fuori della Svizzera:
- Schweizerische Ausgleichskasse, Genf - Caisse suisse de compensation, Genève - Cassa svizzera di compensazione, Ginevra;
- b) previdenza professionale:
- la cassa pensioni cui è affiliato l'ultimo datore di lavoro.

3. Vecchiaia e morte:**a) assicurazione vecchiaia e superstiti:****i) persone residenti in Svizzera:**

Ausgleichskasse - Caisse de compensation - Cassa di compensazione, cui sono stati versati da ultimo i contributi;

ii) persone residenti fuori della Svizzera:

Schweizerische Ausgleichskasse, Genf - Caisse suisse de compensation, Genève - Cassa svizzera di compensazione, Ginevra;

b) previdenza professionale:

la cassa pensioni cui è affiliato l'ultimo datore di lavoro.

4. Infortuni sul lavoro e malattie professionali:**a) salariati:**

l'assicurazione infortuni presso cui è assicurato il datore di lavoro;

b) indipendenti:

l'assicurazione infortuni presso cui l'interessato è assicurato su base volontaria.

5. Disoccupazione:**a) in caso di disoccupazione completa:**

la cassa di disoccupazione scelta dal lavoratore;

b) in caso di disoccupazione parziale:

la cassa di disoccupazione scelta dal datore di lavoro.

6. Prestazioni familiari:**a) regime federale:****i) salariati:**

Kantonale Ausgleichskasse - Caisse cantonale de compensation - Cassa cantonale di compensazione, cui è affiliato il datore di lavoro;

ii) indipendenti:

Kantonale Ausgleichskasse - Caisse cantonale de compensation - Cassa cantonale di compensazione, del cantone di residenza;

b) regimi cantonali:**i) salariati:**

Familienausgleichskasse - Caisse de compensation familiale - Cassa di compensazione familiare, cui è affiliato il datore di lavoro, ovvero lo stesso datore di lavoro;

ii) indipendenti:

Kantonale Ausgleichskasse - Caisse cantonale de compensation - Cassa cantonale di compensazione, cui è affiliata la persona interessata."

c) Alla fine dell'allegato 3 è aggiunto il testo seguente:**"M. AUSTRIA****1. Assicurazione malattia:****a) in tutti i casi, tranne che per l'applicazione degli articoli 27 e 29 del regolamento e degli articoli 30 e 31 del regolamento di applicazione, per quanto concerne l'istituzione del luogo di residenza di un pensionato di cui all'articolo 27 del regolamento:**

Gebietskrankenkasse (Cassa malattia regionale di assicurazione contro le malattie) competente per il luogo di residenza o di dimora della persona interessata;

b) per l'applicazione degli articoli 27 e 29 del regolamento e degli articoli 30 e 31 del regolamento di applicazione per quanto concerne l'istituzione del luogo di residenza di un pensionato di cui all'articolo 27 del regolamento:

l'istituzione competente.

2. Assicurazione pensioni:

- a) se l'interessato è stato soggetto alla legislazione austriaca ad eccezione dell'applicazione dell'articolo 53 del regolamento di applicazione:

l'istituzione competente;

- b) in tutti gli altri casi, ad eccezione dell'applicazione dell'articolo 53 del regolamento di applicazione:

Pensionsversicherungsanstalt der Angestellten (Istituto dell'assicurazione pensioni per i lavoratori subordinati), Wien;

- c) per l'applicazione dell'articolo 53 del regolamento di applicazione:

Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger (Associazione centrale degli enti previdenziali austriaci), Wien.

3. Assicurazione infortuni:

- a) prestazioni in natura:

- *la Gebietskrankenkasse (Cassa malattia regionale) competente per il luogo di residenza o di dimora della persona interessata;*
- *ovvero la Allgemeine Unfallversicherungsanstalt (Istituzione generale per l'assicurazione contro gli infortuni), Wien può concedere le prestazioni;*

- b) prestazioni in denaro:

- i) *in tutti i casi, ad eccezione dell'applicazione dell'articolo 53 in connessione con l'articolo 77 del regolamento di applicazione:*

Allgemeine Unfallversicherungsanstalt (Istituzione generale per l'assicurazione contro gli infortuni), Wien;

- ii) *per l'applicazione dell'articolo 53 in connessione con l'articolo 77 del regolamento di applicazione:*

Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger (Associazione centrale degli enti previdenziali austriaci), Wien.

4. Assicurazione disoccupazione:

Arbeitsamt (Ufficio del lavoro) competente per il luogo di residenza o di dimora dell'interessato.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

5. Prestazioni familiari:

a) prestazioni familiari ad eccezione del *Karenzurlaubsgeld* (assegno speciale di maternità):

il *Finanzamt* (Intendenza di finanza) competente per il luogo di residenza o di dimora del beneficiario;

b) *Karenzurlaubsgeld* (assegno speciale di maternità):

l'*Arbeitsamt* (Ufficio del lavoro) competente per il luogo di residenza o di dimora della persona interessata.

N. FINLANDIA

1. Malattia e maternità:

a) prestazioni in denaro:

- *Kansaneläkelaitos - Folkpensionsanstalten* (Istituto delle assicurazioni sociali) con i suoi uffici locali, ovvero

- casse malattia;

b) prestazioni in natura:

i) rimborsi previsti dall'assicurazione malattia:

- *Kansaneläkelaitos - Folkpensionsanstalten* (Istituto delle assicurazioni sociali) con i suoi uffici locali, ovvero

- casse malattia;

ii) sanità pubblica e servizi ospedalieri:

le unità locali che erogano servizi nell'ambito del regime.

2. Vecchiaia, invalidità, morte (pensioni):

pensioni nazionali:

Kansaneläkelaitos - Folkpensionsanstalten (Istituto delle assicurazioni sociali) con i suoi uffici locali.

3. Assegni in caso di morte:

assegno generale in caso di morte:

Kansaneläkelaitos - Folkpensionsanstalten (Istituto delle assicurazioni sociali) con i suoi uffici locali.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

4. Disoccupazione:

regime di base:

Kansaneläkelaitos - Folkpensionsanstalten (Istituto delle assicurazioni sociali) con i suoi uffici locali.

5. Prestazioni familiari:

a) assegno per figli a carico:

il locale ufficio sociale del Comune di residenza del beneficiario;

b) assegno per la cura dei figli:

Kansaneläkelaitos - Folkpensionsanstalten (Istituto delle assicurazioni sociali) con i suoi uffici locali.

O. ISLANDA

1. Malattia, maternità, invalidità, vecchiaia, morte, infortuni sul lavoro e malattie professionali:

Tryggingastofnun ríkisins (Istituto statale della sicurezza sociale), Reykjavík.

2. Disoccupazione:

Tryggingastofnun ríkisins, Atvinnuleysistryggingasjóður (Istituto statale della sicurezza sociale, Cassa di assicurazione contro la disoccupazione), Reykjavík.

3. Prestazioni familiari:

a) prestazioni familiari ad eccezione delle prestazioni per i figli e delle prestazioni supplementari per i figli:

Tryggingastofnun ríkisins (Istituto statale della sicurezza sociale), Reykjavík;

b) prestazioni per i figli e prestazioni supplementari per i figli:

Ríkisskattstjóri (Direttore delle imposte), Reykjavík.

P. LIECHTENSTEIN**1. Malattia, maternità, infortuni sul lavoro e malattie professionali, disoccupazione:**

Amt für Volkswirtschaft (Ufficio dell'economia pubblica).

2. Vecchiaia e morte:**a) assicurazione vecchiaia e superstiti:**

Liechtensteinische Alters- und Hinterlassenenversicherung (Assicurazione vecchiaia e superstiti del Liechtenstein);

b) regime previdenziale dei lavoratori:

Amt für Volkswirtschaft (Ufficio dell'economia pubblica).

3. Invalidità:**a) assicurazione invalidità:**

Liechtensteinische Invalidenversicherung (Assicurazione invalidità del Liechtenstein);

b) regime previdenziale dei lavoratori:

Amt für Volkswirtschaft (Ufficio dell'economia pubblica).

4. Prestazioni familiari:

Liechtensteinische Familienausgleichskasse (Cassa per la gestione degli assegni familiari del Liechtenstein).

Q. NORVEGIA

De lokale arbeidskontor og trygdèkontor på bostedet eller oppholdsstedet (Uffici locali del lavoro e delle assicurazioni nel luogo di residenza o di dimora).

R. SVEZIA**1. In tutti i casi, ad eccezione delle prestazioni di disoccupazione:**

l'ufficio di previdenza sociale del luogo di residenza o di dimora.

2. Per le prestazioni di disoccupazione:

l'ufficio del lavoro del luogo di residenza o di dimora.

S. SVIZZERA**1. Invalidità:****a) assicurazione invalidità:**

Schweizerische Ausgleichskasse, Genf - Caisse suisse de compensation, Genève -
Cassa svizzera di compensazione, Ginevra.

2. Vecchiaia e morte:

assicurazione vecchiaia e superstiti:

Schweizerische Ausgleichskasse, Genf - Caisse suisse de compensation, Genève -
Cassa svizzera di compensazione, Ginevra.

3. Infortuni sul lavoro e malattie professionali:

Schweizerische Unfallversicherungsanstalt, Luzern - Caisse nationale suisse
d'assurance en cas d'accidents, Lucerne - Cassa nazionale svizzera di assicurazione
contro gli incidenti, Lucerna.

4. Disoccupazione:**a) in caso di disoccupazione completa:**

la cassa di disoccupazione scelta dal lavoratore;

b) in caso di disoccupazione parziale:

la cassa di disoccupazione scelta dal datore di lavoro."

d) Nell'allegato 4 è aggiunto il testo seguente:***M. AUSTRIA****1. Assicurazione malattia, infortuni e pensione:**

Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger (Associazione centrale
degli enti previdenziali austriaci), Wien.

2. Assicurazione disoccupazione:**a) in relazione al Liechtenstein e alla Svizzera:**

Landesarbeitsamt Vorarlberg (Ufficio del lavoro del Land Vorarlberg), Bregenz;

b) in relazione alla Germania:

Landesarbeitsamt Salzburg (Ufficio del lavoro del Land Salzburg), Salzburg;

c) in tutti gli altri casi:

Landesarbeitsamt Wien (Ufficio del lavoro del Land Wien), Wien.

3. Prestazioni familiari:

a) prestazioni familiari ad eccezione del Karenzurlaubsgeld (assegno speciale di maternità):

Bundesministerium für Umwelt, Jugend und Familie (Ministero federale per l'ambiente, la gioventù e la famiglia), Wien;

b) Karenzurlaubsgeld (assegno speciale di maternità):

Landesarbeitsamt Wien (Ufficio del lavoro del Land Wien), Wien.

N. FINLANDIA

1. Assicurazione malattia e maternità, pensioni nazionali:

Kansaneläkelaitos - Folkpensionsanstalten (Istituto delle assicurazioni sociali), Helsinki.

2. Pensioni da lavoro:

Eläketurvakeskus - Pensionskyddscentralen (Istituto centrale assicurazione pensioni), Helsinki.

3. Infortuni sul lavoro, malattie professionali:

Tapaturmavakuutuslaitosten Liitto - Olycksfallsförsäkringsanstalternas Förbund (Federazione delle istituzioni di assicurazione infortuni), Helsinki.

4. Altri casi:

Sosiaali- ja terveystieteiden ministeriö - Social - och - hälsovårdsministeriet (Ministero degli affari sociali e della sanità), Helsinki.

O. ISLANDA

1. **Malattia, maternità, invalidità, vecchiaia, morte, infortuni sul lavoro e malattie professionali:**

Tryggingastofnun ríkisins (Istituto statale della sicurezza sociale), Reykjavík.

2. **Disoccupazione:**

Tryggingastofnun ríkisins, Atvinnuleysisstryggingasjóður (Istituto statale della sicurezza sociale, Cassa di assicurazione contro la disoccupazione), Reykjavík.

3. **Prestazioni familiari:**

- a) **prestazioni familiari ad eccezione delle prestazioni per i figli e delle prestazioni supplementari per i figli:**

Tryggingastofnun ríkisins (Istituto statale della sicurezza sociale), Reykjavík;

- b) **prestazioni per i figli e prestazioni supplementari per i figli:**

Ríkisskattstjóri (Direttore delle imposte), Reykjavík.

P. LIECHTENSTEIN

1. **Malattia, maternità, infortuni sul lavoro e malattie professionali, disoccupazione:**

Amt für Volkswirtschaft (Ufficio dell'economia pubblica).

2. **Vecchiaia e morte:**

- a) **assicurazione vecchiaia e superstiti:**

Liechtensteinische Alters- und Hinterlassenenversicherung (Assicurazione vecchiaia e superstiti del Liechtenstein);

- b) **regime previdenziale dei lavoratori:**

Amt für Volkswirtschaft (Ufficio dell'economia pubblica).

3. **Invalidità:**

- a) **assicurazione invalidità:**

Liechtensteinische Invalidenversicherung (Assicurazione invalidità del Liechtenstein);

- b) **regime previdenziale dei lavoratori:**

Amt für Volkswirtschaft (Ufficio dell'economia pubblica).

4. Prestazioni familiari:

Liechtensteinische Familienausgleichskasse (Cassa per la gestione degli assegni familiari del Liechtenstein).

Q. NORVEGIA

1. Prestazioni di disoccupazione:

Arbeidsdirektoratet (Direzione del lavoro), Oslo.

2. In tutti gli altri casi:

Rikstrygdeverket (Amministrazione delle assicurazioni sociali), Oslo.

R. SVEZIA

1. In tutti i casi, ad eccezione delle prestazioni di disoccupazione:

Riksförsäkringsverket (Comitato nazionale delle assicurazioni sociali).

2. Per le prestazioni di disoccupazione:

Arbetsmarknadsstyrelsen (Comitato nazionale del mercato del lavoro).

S. SVIZZERA

1. Malattia e maternità:

Bundesamt für Sozialversicherung, Bern - Office fédéral des assurances sociales, Berne - Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna.

2. Invalidità:

assicurazione invalidità:

Schweizerische Ausgleichskasse, Genf - Caisse suisse de compensation, Genève - Cassa svizzera di compensazione, Ginevra.

3. Vecchiaia e morte:

assicurazione vecchiaia e superstiti:

Schweizerische Ausgleichskasse, Genf - Caisse suisse de compensation, Genève - Cassa svizzera di compensazione, Ginevra.

4. Infortuni sul lavoro e malattie professionali:

Schweizerische Unfallversicherungsanstalt, Luzern - Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Lucerne - Cassa nazionale svizzera di assicurazione contro gli incidenti, Lucerna.

5. Disoccupazione:

Bundesamt für Industrie, Gewerbe und Arbeit, Bern - Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail, Berne - Ufficio federale dell'industria, delle arti e mestieri e del lavoro, Berna.

6. Prestazioni familiari:

Bundesamt für Sozialversicherung, Bern - Office fédéral des assurances sociales, Berne - Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna."

e) Nell'allegato 6 è aggiunto il testo seguente:

"M. AUSTRIA

Pagamento diretto.

N. FINLANDIA

Pagamento diretto.

O. ISLANDA

Pagamento diretto.

P. LIECHTENSTEIN

Pagamento diretto.

Q. NORVEGIA

Pagamento diretto.

R. SVEZIA

Pagamento diretto.

S. SVIZZERA

Pagamento diretto."

f) Nell'allegato 7 è aggiunto il testo seguente:

***M. AUSTRIA**

Österreichische Nationalbank (Banca nazionale dell'Austria), Wien.

N. FINLANDIA

Postipankki Oy, Helsinki - Postbanken Ab, Helsingfors
(Banca postale s.r.l., Helsinki)

O. ISLANDA

Seðlabanki Íslands (Banca centrale dell'Islanda), Reykjavík.

P. LIECHTENSTEIN

Liechtensteinische Landesbank (Banca nazionale del Liechtenstein), Vaduz.

Q. NORVEGIA

Sparebanken Nor (Unione bancaria della Norvegia), Oslo.

R. SVEZIA

Nulla.

S. SVIZZERA

Schweizerische Nationalbank, Zürich - Banque nationale suisse, Zurich - Banca nazionale svizzera, Zurigo."

g) Nell'allegato 9 è aggiunto il testo seguente:

***M. AUSTRIA**

Il costo medio annuo delle prestazioni in natura è calcolato prendendo in considerazione le istituzioni seguenti:

- a) Gebietskrankenkassen (Casse malattia regionali) e
- b) Betriebskrankenkassen (Casse malattia aziendali).

N. FINLANDIA

Il costo medio annuo delle prestazioni in natura è calcolato prendendo in considerazione i regimi di sanità pubblica e i servizi ospedalieri nonché i rimborsi nell'ambito dell'assicurazione malattia.

O. ISLANDA

Il costo medio annuo delle prestazioni in natura è calcolato prendendo in considerazione le prestazioni concesse dai regimi di sicurezza sociale in Islanda.

P. LIECHTENSTEIN

Il costo medio annuo delle prestazioni in natura è calcolato prendendo in considerazione le prestazioni concesse dalle casse malattia riconosciute conformemente alle disposizioni della legislazione nazionale sull'assicurazione malattia.

Q. NORVEGIA

Il costo medio annuo delle prestazioni in natura è calcolato prendendo in considerazione le prestazioni concesse in virtù del capitolo 2 della legge sulle assicurazioni sociali (del 17 giugno 1966), della legge del 19 novembre 1982 sull'assistenza sanitaria comunale, della legge del 19 giugno 1969 sugli ospedali e della legge del 28 aprile 1961 sull'assistenza in materia di salute mentale.

R. SVEZIA

Il costo medio annuo delle prestazioni in natura è calcolato prendendo in considerazione le prestazioni concesse dal regime nazionale della previdenza sociale.

S. SVIZZERA

Il costo medio annuo delle prestazioni in natura è calcolato prendendo in considerazione le prestazioni concesse dalle casse malattia riconosciute conformemente alle disposizioni della legislazione federale sull'assicurazione malattia."

h) Nell'allegato 10 è aggiunto il testo seguente:

"M. AUSTRIA

1. Per l'applicazione dell'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento d'applicazione in relazione all'autoassicurazione di cui al paragrafo 16 della ASVG (legge sulle assicurazioni sociali) per le persone che risiedono fuori del territorio dell'Austria:

Wiener Gebietskrankenkasse (Cassa malattia regionale di Vienna), Wien.

2. Per l'applicazione dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera b) e dell'articolo 17 del regolamento:

Bundesminister für Arbeit und Soziales (Ministro federale del lavoro e degli affari sociali), Wien, di concerto con il Bundesminister für Umwelt, Jugend und Familie (Ministro federale per l'ambiente, la gioventù e la famiglia), Wien.

3. Per l'applicazione degli articoli 11, 11bis, 12bis, 13 e 14 del regolamento d'applicazione:
 - a) se la persona interessata è soggetta alla legislazione austriaca e coperta da un'assicurazione malattia:
la competente istituzione di assicurazione malattia;
 - b) se la persona interessata è soggetta alla legislazione austriaca e non è coperta da un'assicurazione malattia:
la competente istituzione di assicurazione infortuni;
 - c) in tutti gli altri casi:
Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger (Associazione centrale degli enti previdenziali austriaci), Wien.
4. Per l'applicazione dell'articolo 38, paragrafo 1 e dell'articolo 70, paragrafo 1 del regolamento di applicazione:
la Gebietskrankenkasse (Cassa malattia regionale) competente per il luogo di residenza dei familiari;
5. Per l'applicazione dell'articolo 80, paragrafo 2, dell'articolo 81 e dell'articolo 82, paragrafo 2 del regolamento di applicazione:
l'Arbeitsamt (Ufficio del lavoro) competente per l'ultimo luogo di residenza o dimora del lavoratore subordinato o per l'ultimo luogo di lavoro.
6. Per l'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 2 e dell'articolo 86, paragrafo 2 del regolamento di applicazione in relazione al Karenzurlaubsgeld (assegno speciale di maternità):
l'Arbeitsamt (Ufficio del lavoro) competente per l'ultimo luogo di residenza o dimora del lavoratore subordinato o per l'ultimo luogo di lavoro.
7. Per l'applicazione:
 - a) dell'articolo 102, paragrafo 2 del regolamento di applicazione in connessione con gli articoli 36 e 63 del regolamento:
Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger (Associazione centrale degli enti previdenziali austriaci), Wien;
 - b) dell'articolo 102, paragrafo 2 del regolamento di applicazione in connessione con l'articolo 70 del regolamento:
Landesarbeitsamt Wien (Ufficio del lavoro del Land Wien), Wien.

8. Per l'applicazione dell'articolo 110 del regolamento di applicazione:

- la competente istituzione, ovvero
- qualora non vi sia nessuna istituzione austriaca competente, l'istituzione del luogo di residenza.

9. Per l'applicazione dell'articolo 113, paragrafo 2 del regolamento di applicazione:

Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger (Associazione centrale degli enti previdenziali austriaci), Wien, fermo restando che il rimborso dei costi per le prestazioni in natura è effettuato sulla base dei contributi dell'assicurazione malattia dei pensionati riscossi da detta Associazione centrale.

N. FINLANDIA

1. Per l'applicazione dell'articolo 11, paragrafo 1, dell'articolo 11bis, paragrafo 1, dell'articolo 12bis, dell'articolo 13 e dell'articolo 14 del regolamento di applicazione:

Eläketurvakeskus-Pensionsskyddscentralen (Istituto centrale assicurazione pensioni), Helsinki.

2. Per l'applicazione:

a) dell'articolo 36, paragrafo 1, dell'articolo 36, paragrafo 3 e dell'articolo 90, paragrafo 1 del regolamento di applicazione:

- Kansaneläkelaitos - Folkpensionsanstalten (Istituto delle assicurazioni sociali), Helsinki, con i suoi uffici locali;
- Työeläkelaitokset (Istituzioni pensionistiche dei lavoratori) e Eläketurvakeskus - Pensionsskyddscentralen (Istituto centrale assicurazione pensioni);

b) dell'articolo 36, paragrafo 1, seconda frase, dell'articolo 36, paragrafo 2 e dell'articolo 90, paragrafo 2 del regolamento di applicazione:

- Kansaneläkelaitos - Folkpensionsanstalten (Istituto delle assicurazioni sociali), Helsinki;
- Eläketurvakeskus - Pensionsskyddscentralen (Istituto centrale assicurazione pensioni), Helsinki, quale istituzione del luogo di residenza.

3. Per l'applicazione dell'articolo 37 ter, dell'articolo 38, paragrafo 1, dell'articolo 70, paragrafo 1, dell'articolo 82, paragrafo 2, dell'articolo 86, paragrafo 2 del regolamento di applicazione:
 - Kansaneläkelaitos - Folkpensionsanstalten (Istituto delle assicurazioni sociali), Helsinki, con i suoi uffici locali.
4. Per l'applicazione degli articoli da 41 a 59 del regolamento di applicazione:
 - a) pensioni nazionali:

Kansaneläkelaitos - Folkpensionsanstalten (Istituto delle assicurazioni sociali), Helsinki;
 - b) pensioni da lavoro:

Eläketurvakeskus-Pensionsskyddscentralen (Istituto centrale assicurazione pensioni), Helsinki.
5. Per l'applicazione degli articoli da 60 a 67, dell'articolo 71 e dell'articolo 75 del regolamento di applicazione:

Tapaturmavakuutuslaitosten Liitto Olycksfallsförsäkringsanstalternas Förbund (Federazione delle istituzioni di assicurazione contro gli infortuni), Helsinki, quale istituzione del luogo di residenza.
6. Per l'applicazione degli articoli 68 e 69 del regolamento di applicazione:

l'istituzione responsabile dell'assicurazione contro gli infortuni per il caso in questione.
7. Per l'applicazione degli articoli 76 e 78 del regolamento di applicazione:

Tapaturmavakuutuslaitosten Liitto - Olycksfallsförsäkringsanstalternas Förbund (Federazione delle istituzioni di assicurazione contro gli infortuni), Helsinki, in caso di assicurazione contro gli infortuni.
8. Per l'applicazione degli articoli 80, 81 e 85, paragrafo 2 del regolamento di applicazione:

Eläketurvakeskus - Pensionsskyddscentralen (Istituto centrale assicurazione pensioni), Helsinki.
9. Per l'applicazione degli articoli 96 e 113 del regolamento di applicazione:

Tapaturmavakuutuslaitosten Liitto - Olycksfallsförsäkringsanstalternas Förbund (Federazione delle istituzioni di assicurazione contro gli infortuni), Helsinki, in caso di assicurazione contro gli infortuni.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

10. Per l'applicazione dell'articolo 110 del regolamento di applicazione:

a) assicurazione malattia e maternità, pensioni nazionali:

Kansaneläkelaitos - Folkpensionsanstalten (Istituto delle assicurazioni sociali), Helsinki;

b) pensioni da lavoro:

Eliäketurvakeskus - Pensionskyddscentralen (Istituto centrale assicurazione pensioni), Helsinki;

c) infortuni sul lavoro, malattie professionali:

Tapaturmavakuutuslaitosten Liitto - Olycksfallsförsäkringsanstaltarnas Förbund (Federazione delle istituzioni di assicurazione contro gli infortuni), Helsinki;

d) altri casi:

Sosiaali- ja terveystieteiden ministeriö - Social -och -hälsovårdsministeriet (Ministero degli affari sociali e della sanità), Helsinki.

O. ISLANDA

In tutti i casi ad eccezione dell'articolo 17 del regolamento e dell'articolo 102, paragrafo 2 del regolamento di applicazione:

Tryggingastofnun ríkisins (Istituto statale della sicurezza sociale), Reykjavík.

P. LIECHTENSTEIN

1. Per l'applicazione dell'articolo 11, paragrafo 1 del regolamento di applicazione:

a) in connessione con l'articolo 14, paragrafo 1 e l'articolo 14ter, paragrafo 1 del regolamento:

Liechtensteinische Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung (Assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità del Liechtenstein);

b) in connessione con l'articolo 17 del regolamento:

Amt für Volkswirtschaft (Ufficio dell'economia pubblica).

2. Per l'applicazione dell'articolo 11bis, paragrafo 1 del regolamento di applicazione:

a) in connessione con l'articolo 14bis, paragrafo 1 e l'articolo 14ter, paragrafo 2 del regolamento:

Liechtensteinische Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung (Assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità del Liechtenstein);

b) in connessione con l'articolo 17 del regolamento:

Amt für Volkswirtschaft (Ufficio dell'economia pubblica).

3. Per l'applicazione dell'articolo 13, paragrafi 2 e 3 e dell'articolo 14, paragrafi 1 e 2 del regolamento di applicazione:

Amt für Volkswirtschaft und Liechtensteinische Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung (Ufficio dell'economia pubblica e assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità del Liechtenstein).

4. Per l'applicazione dell'articolo 38, paragrafo 1, dell'articolo 70, paragrafo 1, dell'articolo 82, paragrafo 2 e dell'articolo 86, paragrafo 2:

Gemeindeverwaltung (Amministrazione comunale) del luogo di residenza.

5. Per l'applicazione dell'articolo 80, paragrafo 2 e dell'articolo 81:

Amt für Volkswirtschaft (Ufficio dell'economia pubblica).

6. Per l'applicazione dell'articolo 102, paragrafo 2 del regolamento di applicazione in connessione con gli articoli 36, 63 e 70:

Amt für Volkswirtschaft (Ufficio dell'economia pubblica).

7. Per l'applicazione dell'articolo 113, paragrafo 2 del regolamento di applicazione:

Amt für Volkswirtschaft (Ufficio dell'economia pubblica).

Q. NORVEGIA

1. Per l'applicazione dell'articolo 14, paragrafo 1, lettere a) e b) del regolamento, dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera a) e dell'articolo 11, paragrafo 2 del regolamento di applicazione nel caso in cui l'attività lavorativa sia svolta fuori della Norvegia, e dell'articolo 14bis, paragrafo 1, lettera b):

Folketrygdkontoret for utenlandssaker (Ufficio della previdenza sociale, divisione estero), Oslo.

2. Per l'applicazione dell'articolo 14bis, paragrafo 1, lettera a) nel caso in cui l'attività lavorativa sia svolta in Norvegia:

il locale ufficio di previdenza presso il Comune in cui la persona interessata risiede.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

3. Per l'applicazione dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera a) del regolamento, se la persona interessata è distaccata per lavoro in Norvegia:

il locale ufficio di previdenza presso il Comune in cui il rappresentante del datore di lavoro è registrato in Norvegia e, se il datore di lavoro non ha nessun rappresentante in Norvegia, il locale ufficio di previdenza del Comune in cui l'attività lavorativa è svolta.

4. Per l'applicazione dell'articolo 14, paragrafi 2 e 3:

il locale ufficio di previdenza del Comune in cui la persona interessata risiede.

5. Per l'applicazione dell'articolo 14bis, paragrafo 2:

il locale ufficio di previdenza del Comune in cui l'attività lavorativa è svolta.

6. Per l'applicazione dell'articolo 14ter, paragrafi 1 e 2:

Folketrygdkontoret for utenlandssaker (Ufficio della previdenza sociale, divisione estero), Oslo.

7. Per l'applicazione del titolo III, capitoli da 1 a 5 e capitolo 8 del regolamento e delle disposizioni ad essi connesse contenute nel regolamento di applicazione:

Rikstrygdeverket (Amministrazione delle assicurazioni sociali), Oslo e i suoi organismi designati (organismi regionali e uffici locali di assicurazione).

8. Per l'applicazione del titolo III, capitolo 6 del regolamento e delle disposizioni ad esso connesse contenute nel regolamento di applicazione:

Arbeidsdirektoratet (Direzione del lavoro), Oslo e i suoi organismi designati.

9. Per il regime pensionistico per i naviganti:

a) il locale ufficio di assicurazione nel luogo di residenza, se la persona interessata risiede in Norvegia;

b) Folketrygdkontoret for utenlandssaker (Ufficio della previdenza sociale, divisione estero), Oslo, per il pagamento di prestazioni nell'ambito di detto regime alle persone residenti all'estero.

10. Per gli assegni familiari:

Rikstrygdeverket (Amministrazione delle assicurazioni sociali), Oslo, e i suoi organismi designati (uffici locali di assicurazione).

R. SVEZIA

1. Per l'applicazione dell'articolo 14, paragrafo 1, dell'articolo 14 bis, paragrafo 1, dell'articolo 14ter, paragrafi 1 e 2 del regolamento nonché dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera a) e dell'articolo 11bis, paragrafo 1 del regolamento di applicazione:

l'ufficio di previdenza sociale presso cui la persona interessata è assicurata.

2. Per l'applicazione dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera b) e dell'articolo 14bis, paragrafo 1, lettera b) nel caso in cui una persona sia distaccata per lavoro in Svezia:

l'ufficio di previdenza sociale del luogo in cui l'attività lavorativa è svolta.

3. Per l'applicazione dell'articolo 14ter, paragrafi 1 e 2 nel caso in cui una persona sia distaccata per lavoro in Svezia per un periodo eccedente 12 mesi:

Göteborgs allmänna försäkringskassa, Sjöfartskontoret (Ufficio di previdenza sociale di Göteborg, sezione naviganti).

4. Per l'applicazione dell'articolo 14, paragrafi 2 e 3 e dell'articolo 14bis, paragrafi 2 e 3 del regolamento:

l'ufficio di previdenza sociale del luogo di residenza.

5. Per l'applicazione dell'articolo 14bis, paragrafo 4 del regolamento nonché dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), dell'articolo 11bis, paragrafo 1, lettera b), e dell'articolo 12bis, paragrafo 5, paragrafo 6 e paragrafo 7, lettera a) del regolamento di applicazione:

l'ufficio di previdenza sociale del luogo in cui l'attività lavorativa è svolta.

6. Per l'applicazione dell'articolo 17 del regolamento:

- a) l'ufficio di previdenza sociale del luogo in cui l'attività lavorativa è o sarà svolta;
- b) Riksförsäkringsverket (Comitato nazionale delle assicurazioni sociali), per le categorie dei lavoratori subordinati o autonomi.

7. Per l'applicazione dell'articolo 102, paragrafo 2:

- a) Riksförsäkringsverket (Comitato nazionale delle assicurazioni sociali);
- b) Arbetsmarknadsstyrelsen (Comitato nazionale del mercato del lavoro), per le prestazioni di disoccupazione.

S. SVIZZERA

1. Per l'applicazione dell'articolo 11, paragrafo 1 del regolamento di applicazione:

a) in connessione con l'articolo 14, paragrafo 1 e l'articolo 14ter, paragrafo 1 del regolamento:

la competente Ausgleichskasse der Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung - Caisse de compensation de l'assurance vieillesse, survivants et invalidité - Cassa di compensazione dell'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità e la competente assicurazione contro gli infortuni.

b) in connessione con l'articolo 17 del regolamento:

Bundesamt für Sozialversicherung, Bern - Office fédéral des assurances sociales, Berne - Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna.

2. Per l'applicazione dell'articolo 11bis, paragrafo 1 del regolamento di applicazione:

a) in connessione con l'articolo 14bis, paragrafo 1 e l'articolo 14ter, paragrafo 2 del regolamento:

la competente Ausgleichskasse der Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung - Caisse de compensation de l'assurance vieillesse, survivants et invalidité - Cassa di compensazione dell'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità;

b) in connessione con l'articolo 17 del regolamento:

Bundesamt für Sozialversicherung, Bern - Office fédéral des assurances sociales, Berne - Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna.

3. Per l'applicazione dell'articolo 12bis del regolamento di applicazione:

a) persone residenti in Svizzera:

Kantonale Ausgleichskasse - Caisse cantonale de compensation - Cassa cantonale di compensazione del cantone di residenza;

b) persone che risiedono fuori della Svizzera:

Kantonale Ausgleichskasse - Caisse cantonale de compensation - Cassa cantonale di compensazione, competente per la sede sociale del datore di lavoro.

4. Per l'applicazione dell'articolo 13, paragrafi 2 e 3 e dell'articolo 14, paragrafi 1 e 2 del regolamento di applicazione:

Eidgenössische Ausgleichskasse, Bern - Caisse fédérale de compensation, Berne - Cassa federale di compensazione, Berna e

Schweizerische Unfallversicherungsanstalt, Kreisagentur Bern, Bern - Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, agence d'arrondissement de Berne, Berne - Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni, agenzia circondariale di Berna, Berna.

5. Per l'applicazione dell'articolo 38, paragrafo 1, dell'articolo 70, paragrafo 1, dell'articolo 82, paragrafo 2 e dell'articolo 86, paragrafo 2 del regolamento di applicazione:

Gemeindeverwaltung - Administration communale - Amministrazione comunale del luogo di residenza.

6. Per l'applicazione dell'articolo 80, paragrafo 2 e dell'articolo 81 del regolamento di applicazione:

Bundesamt für Industrie, Gewerbe und Arbeit, Bern - Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail, Berne - Ufficio federale dell'industria, delle arti e mestieri e del lavoro, Berna.

7. Per l'applicazione dell'articolo 102, paragrafo 2 del regolamento di applicazione:

- a) in connessione con l'articolo 63 del regolamento:

Schweizerische Unfallversicherungsanstalt, Luzern - Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Lucerne - Cassa nazionale svizzera di assicurazione contro gli incidenti, Lucerna;

- b) in connessione con l'articolo 70 del regolamento:

Bundesamt für Industrie, Gewerbe und Arbeit, Bern - Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail, Berne - Ufficio federale dell'industria, delle arti e mestieri e del lavoro, Berna.

8. Per l'applicazione dell'articolo 113, paragrafo 2 del regolamento di applicazione:

in connessione con l'articolo 62, paragrafo 1 del regolamento di applicazione:

Schweizerische Unfallversicherungsanstalt, Luzern - Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Lucerne - Cassa nazionale svizzera di assicurazione contro gli incidenti, Lucerna."

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

k) Nell'allegato 11 è aggiunto il testo seguente:

M. AUSTRIA

Nulla.

N. FINLANDIA

Nulla.

O. ISLANDA

Nulla.

P. LIECHTENSTEIN

Nulla.

Q. NORVEGIA

Nulla.

R. SVEZIA

Nulla.

S. SVIZZERA

Nulla."

ATTI DI CUI LE PARTI CONTRAENTI TENGONO DEBITO CONTO

3. 373 Y 0919(02): *Decisione n. 74, del 22 febbraio 1973, concernente la concessione di cure mediche in caso di dimora temporanea, in applicazione degli articoli 22, paragrafo 1, a), i) del regolamento (CEE) n. 1408/71 e 21, del regolamento (CEE) n. 574/72 (GU n. C 75 del 19.9.1973, pag. 4)*
4. 373 Y 0919(03): *Decisione n. 75, del 22 febbraio 1973, concernente l'istruttoria delle istanze di revisione presentate ai sensi dell'articolo 94, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 1408/71 da parte dei titolari di pensione di invalidità (GU n. C 75 del 19.9.1973, pag. 5)*
5. 373 Y 0919(06): *Decisione n. 78, del 22 febbraio 1973, relativa all'interpretazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 574/72 circa le modalità di applicazione delle clausole di riduzione o di sospensione (GU n. C 75 del 19.9.1973, pag. 8)*
6. 373 Y 0919(07): *Decisione n. 79, del 22 febbraio 1973, concernente l'interpretazione dell'articolo 48, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo alla totalizzazione dei periodi assimilati in materia di assicurazione invalidità, vecchiaia, morte (GU n. C 75 del 19.9.1973, pag. 9)*

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

7. 373 Y 0919(09): Decisione n. 81, del 22 febbraio 1973, concernente la totalizzazione dei periodi di assicurazione compiuti in una occupazione determinata in applicazione dell'articolo 45, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1408/71 (GU n. C 75 del 19.9.1973, pag. 11)
8. 373 Y 0919(11): Decisione n. 83, del 22 febbraio 1973, concernente l'interpretazione dell'articolo 68, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1408/71, e dell'articolo 82 del regolamento (CEE) n. 574/72, relativi alle maggiorazioni delle prestazioni di disoccupazione per familiari a carico (GU n. C 75 del 19.9.1973, pag. 14)
9. 373 Y 0919(13): Decisione n. 85, del 22 febbraio 1973, concernente l'interpretazione dell'articolo 57, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1408/71, e dell'articolo 67, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 574/72, relativo alla determinazione della legislazione applicabile e dell'istituzione competente per la concessione delle prestazioni di malattie professionali (GU n. C 75 del 19.9.1973, pag. 17)
10. 373 Y 1113(02): Decisione n. 86, del 24 settembre 1973, relativa alle modalità di funzionamento ed alla composizione della commissione dei conti presso la commissione amministrativa delle Comunità europee per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti (GU n. C 96 del 13.11.1973, pag. 2), modificata da:
 - 376 Y 0813(02): Decisione n. 106 dell'8 luglio 1976 (GU n. C 190 del 13.8.1976, pag. 2)
11. 374 Y 0720(06): Decisione n. 89, del 20 marzo 1973, concernente l'interpretazione dell'articolo 16, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio relativo ai membri del personale di servizio delle missioni diplomatiche o posti consolari (GU n. C 86 del 20.7.1974, pag. 7)
12. 374 Y 0720(07): Decisione n. 91, del 12 luglio 1973, concernente l'interpretazione dell'articolo 46, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, relativo alla liquidazione delle prestazioni dovute in virtù del paragrafo 1 dello stesso articolo (GU n. C 86 del 20.7.1974, pag. 8)
13. 374 Y 0823(04): Decisione n. 95, del 24 gennaio 1974, concernente l'interpretazione dell'articolo 46, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1408/71, relativo al calcolo "pro rata temporis" delle pensioni (GU n. C 99 del 23.8.1974, pag. 5)
14. 374 Y 1017(03): Decisione n. 96, del 15 marzo 1974, concernente la revisione dei diritti alle prestazioni in applicazione dell'articolo 49, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio (GU n. C 126 del 17.10.1974, pag. 23)
15. 375 Y 0705(02): Decisione n. 99, del 13 marzo 1975, relativa all'interpretazione dell'articolo 107, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 574/72, per quanto riguarda il nuovo calcolo delle prestazioni correnti (GU n. C 150 del 5.7.1975, pag. 2)
16. 375 Y 0705(03): Decisione n. 100, del 23 gennaio 1975, relativa al rimborso delle prestazioni in denaro erogate dall'istituzione del luogo di dimora o di residenza per conto dell'istituzione competente, nonché alle modalità di rimborso di dette prestazioni (GU n. C 150 del 5.7.1975, pag. 3)
17. 376 Y 0526(03): Decisione n. 105, del 19 dicembre 1975, concernente l'applicazione dell'articolo 50 del regolamento (CEE) n. 1408/71 (GU n. C 117 del 26.5.1976, pag. 3)

18. **378 Y 0530(02):** Decisione n. 109, del 18 novembre 1977, recante modifica alla decisione n. 92, del 22 novembre 1973, relativa alla nozione di prestazioni in natura dell'assicurazione malattia-maternità di cui agli articoli 19, paragrafi 1 e 2, 22, 25, paragrafi 1, 3 e 4, 26, 28, paragrafo 1, 28bis, 29 e 31 del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio e la determinazione degli importi da rimborsare ai sensi degli articoli 93, 94 e 95 del regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, nonché gli anticipi da versare in applicazione dell'articolo 102, paragrafo 4 del medesimo regolamento (GU n. C 125 del 30.5.1978, pag. 2)
19. **383 Y 0115:** Decisione n. 115, del 15 dicembre 1982, concernente la concessione delle protesi, dei grandi apparecchi e delle altre prestazioni in natura di notevole importanza, di cui all'articolo 24, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio (GU n. C 193 del 20.7.1983, pag. 7)
20. **383 Y 0117:** Decisione n. 117, del 7 luglio 1982, relativa alle condizioni di applicazione dell'articolo 50, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio (GU n. C 238 del 7.9.1983, pag. 3)

Ai fini dell'accordo le disposizioni della decisione si intendono adattate come in appresso.

Nell'articolo 2, paragrafo 2 è aggiunto il testo seguente:

Austria :

Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger (Associazione centrale degli enti previdenziali austriaci), Wien.

Finlandia :

Eläketurvakeskus-Pensionsskyddscentralen (Istituto centrale assicurazione pensioni), Helsinki.

Islanda :

Tryggingastofnun ríkisins (Istituto statale della sicurezza sociale), Reykjavík.

Liechtenstein :

Liechtensteinische Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung (Assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità del Liechtenstein), Vaduz.

Norvegia :

Rikstrygdeverket (Amministrazione delle assicurazioni sociali), Oslo.

Svezia :

Riksförsäkringsverket (Comitato nazionale delle assicurazioni sociali), Stockholm.

Svizzera :

Schweizerische Ausgleichskasse, Genf - Caisse suisse de compensation, Genève - Cassa svizzera di compensazione, Ginevra."

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

21. 383 Y 1112(02): Decisione n. 118, del 20 aprile 1983, relativa alle condizioni di applicazione dell'articolo 50, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio (GU n. C 306 del 12.11.1983, pag. 2).

Ai fini dell'accordo le disposizioni della decisione si intendono adattate come in appresso.

Nell'articolo 2, paragrafo 4 è aggiunto il testo seguente:

Austria :

Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger (Associazione centrale degli enti previdenziali austriaci), Wien.

Finlandia :

Eläketurvakeskus-Pensionsskyddscentralen (Istituto centrale assicurazione pensioni), Helsinki.

Islanda :

Tryggingastofnun ríkisins (Istituto statale della sicurezza sociale), Reykjavík.

Liechtenstein :

Liechtensteinische Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung (Assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità del Liechtenstein), Vaduz.

Norvegia :

Rikstrygdeverket (Amministrazione delle assicurazioni sociali), Oslo.

Svezia :

Riksförsäkringsverket (Comitato nazionale delle assicurazioni sociali), Stockholm.

Svizzera :

Schweizerische Ausgleichskasse, Genf - Caisse suisse de compensation, Genève - Cassa svizzera di compensazione, Ginevra."

22. 383 Y 1102(03): Decisione n. 119, del 24 febbraio 1983, concernente l'interpretazione degli articoli 76 e 79, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1408/71, nonché dell'articolo 10, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 574/72, relativi al cumulo di diritti a prestazioni o assegni familiari (GU n. C 295 del 2.11.1983, pag. 3)
23. 383 Y 0121: Decisione n. 121, del 21 aprile 1983, concernente l'interpretazione dell'articolo 17, paragrafo 7 del regolamento (CEE) n. 574/72, relativo alla concessione di protesi, grandi apparecchi ed altre prestazioni in natura di grande importanza (GU n. C 193 del 20.7.1983, pag. 10)
24. 384 Y 0802(32): Decisione n. 123, del 24 febbraio 1984, relativa all'interpretazione dell'articolo 22, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 1408/71, riguardante le persone in dialisi (GU n. C 203 del 2.8.1984, pag. 13)
25. 386 Y 0125: Decisione n. 125, del 17 ottobre 1985, concernente l'uso dell'attestato relativo alla legislazione applicabile (E 101) in caso di distacco di durata non superiore a tre mesi (GU n. C 141 del 7.6.1986, pag. 3)

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

26. **386 Y 0126:** Decisione n. 126, del 17 ottobre 1985, relativa all'applicazione degli articoli 14, paragrafo 1, lettera a), 14bis, paragrafo 1, lettera a), 14ter, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 1408/71 (GU n. C 141 del 7.6.1986, pag. 3)
27. **386 Y 0128:** Decisione n. 128, del 17 ottobre 1985, concernente l'applicazione degli articoli 14, paragrafo 1, lettera a) e 14ter, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio relativo alla legislazione applicabile ai lavoratori distaccati (GU n. C 141 del 7.6.1986, pag. 6)
28. **386 Y 0129:** Decisione n. 129, del 17 ottobre 1985, relativa all'applicazione degli articoli 77, 78 e 79, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1408/71 e dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera b) punto ii) del regolamento (CEE) n. 574/72 (GU n. C 141 del 7.6.1986, pag. 7)
29. **386 Y 0130:** Decisione n. 130, del 17 ottobre 1985, che fissa i modelli di formulari necessari all'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72 del Consiglio (E 001; E 101-127; E 201 - 215; E 301 - 303; E 401 - 411) (86/303/CEE) (GU n. L 192 del 15.7.1986, pag. 1), modificata da:
 - **391 X 0140:** Decisione n. 144, del 9 aprile 1990 (E 401 - E 410F) (GU n. L 71 del 18.3.1991, pag. 1)
30. **386 Y 0131:** Decisione n. 131, del 3 dicembre 1985, riguardante il campo di applicazione dell'articolo 71, paragrafo 1, lettera b), punto ii) del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, concernente il diritto alle prestazioni di disoccupazione dei lavoratori, diversi dai lavoratori frontalieri, che durante l'ultima occupazione risiedevano nel territorio di uno Stato membro diverso dallo Stato competente (GU n. C 141 del 7.6.1986, pag. 10)
31. **C/271/87/pag. 3:** Decisione n. 132, del 23 aprile 1987, concernente l'interpretazione dell'articolo 40, paragrafo 3, lettera a), punto ii) del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio (GU n. C 271 del 9.10.1987, pag. 3)
32. **C/284/87/pag. 3:** Decisione n. 133, del 2 luglio 1987, concernente l'applicazione degli articoli 17, paragrafo 7 e 60, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio (GU n. C 284 del 22.10.1987, pag. 3 e GU n. C 64 del 9.3.88, pag. 13)
33. **C/64/88/pag. 4:** Decisione n. 134, del 1° luglio 1987, concernente l'interpretazione dell'articolo 45, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1408/71, relativo alla totalizzazione dei periodi di assicurazione compiuti in una professione soggetta ad un regime speciale in uno o più Stati membri (GU n. C 64 del 9.3.1988, pag. 4)
34. **C/281/88/pag. 7:** Decisione n. 135, del 1 luglio 1987, relativa alla concessione delle prestazioni in natura di cui agli articoli 17, paragrafo 7 e 60, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 574/72, nonché alla nozione di urgenza ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 1408/71 e di urgenza assoluta ai sensi degli articoli 17, paragrafo 7 e 60, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 574/72 (GU n. C 281 del 9.3.1988, pag. 7)

Ai fini dell'accordo le disposizioni della decisione si intendono adattate come in appresso.

Nell'articolo 2, paragrafo 2 è aggiunto il testo seguente:

- *m) 7000 OS per l'istituzione del luogo di residenza austriaca;
 - n) 3000 FMK per l'istituzione del luogo di residenza finlandese;
 - o) 35000 ISK per l'istituzione del luogo di residenza islandese;
 - p) 800 SFR per l'istituzione del luogo di residenza nel Liechtenstein;
 - q) 3600 NKR per l'istituzione del luogo di residenza norvegese;
 - r) 3600 SKR per l'istituzione del luogo di residenza svedese;
 - s) 800 SFR per l'istituzione del luogo di residenza svizzera.*
35. C/64/88/pag. 7: Decisione n. 136, del 1 luglio 1987, relativa all'interpretazione dell'articolo 45, paragrafi da 1 a 3 del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, concernente la presa in considerazione dei periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione di altri Stati membri, ai fini dell'acquisizione, del mantenimento o del recupero del diritto a prestazioni (GU n. C 64 del 9.3.1988, pag. 7)

Ai fini dell'accordo le disposizioni della decisione si intendono adattate come in appresso.

Nell'allegato è aggiunto il testo seguente:

*M. AUSTRIA

Nulla.

N. FINLANDIA

Nulla.

O. ISLANDA

Nulla.

P. LIECHTENSTEIN

Nulla.

Q. NORVEGIA

Nulla.

R. SVEZIA

Nulla.

S. SVIZZERA

Nulla.*

36. C/140/89/pag. 3: Decisione n. 137, del 15 dicembre 1988, relativa all'applicazione dell'articolo 15, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 574/72 (GU n. C 140 del 6.6.1989, pag. 3)
37. C/287/89/pag. 3: Decisione n. 138, del 17 febbraio 1989, relativa all'interpretazione dell'articolo 22, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CEE) n. 1408/71 nel caso di trapianto di organi o di altri interventi chirurgici che richiedono analisi di campioni biologici mentre l'interessato non si trova nello Stato membro in cui vengono effettuate le analisi (GU n. C 287 del 15.11.1989, pag. 3)
38. C/94/90/pag. 3: Decisione n. 139, del 30 giugno 1989, riguardante la data da prendere in considerazione per determinare il tasso di conversione di cui all'articolo 107 del regolamento (CEE) n. 574/72, da applicare per il calcolo di prestazioni e contributi (GU n. C 94 del 12.4.1990, pag. 3)
39. C/94/90/pag. 4: Decisione n. 140, del 17 ottobre 1989, concernente il tasso di conversione da applicare, da parte dell'istituzione del luogo di residenza di un lavoratore frontaliero in stato di disoccupazione completa, all'ultima retribuzione dallo stesso percepita nello Stato competente (GU n. C 94 del 12.4.1990, pag. 4)
40. C/94/90/pag. 5: Decisione n. 141, del 17 ottobre 1989, che modifica la decisione n. 127 del 17 ottobre 1985, concernente la predisposizione degli inventari previsti agli articoli 94, paragrafo 4 e 95, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 574/72 (GU n. C 94 del 12.4.1990, pag. 5)
41. C/80/90/pag. 7: Decisione n. 142, del 13 febbraio 1990, relativa all'applicazione degli articoli 73, 74 e 75 del regolamento (CEE) n. 1408/71 (GU n. C 80 del 30.3.1990, pag. 7)
- Ai fini dell'accordo le disposizioni della decisione si intendono adattate come in appresso.
- a) Il punto 1 non si applica.
- b) Il punto 3 non si applica.
42. 391 D 0425: Decisione n. 147, del 10 ottobre 1990, concernente l'applicazione dell'articolo 76 del regolamento (CEE) n. 1408/71 (GU n. L 235 del 23.8.1991, pag. 21)

ATTI DI CUI LE PARTI CONTRAENTI PRENDONO ATTO

Le Parti contraenti prendono atto del contenuto dei seguenti atti:

43. Raccomandazione n. 14, del 23 gennaio 1975, riguardante il rilascio del formulario E 111 ai lavoratori distaccati all'estero (adottata dalla commissione amministrativa nella 139ª sessione del 23 gennaio 1975)
44. Raccomandazione n. 15, del 19 dicembre 1980, relativa alla determinazione della lingua d'emissione dei formulari necessari all'applicazione dei regolamenti (CEE) nn. 1408/71 e 574/72 (adottata dalla commissione amministrativa nella 176ª sessione del 19 dicembre 1980)

45. **385 Y 0016:** Raccomandazione n. 16, del 12 dicembre 1984 relativa alla conclusione di accordi nel quadro dell'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio (GU n. C 273 del 24.10.1985, pag. 3)
46. **385 Y 0017:** Raccomandazione n. 17, del 12 dicembre 1984, concernente le informazioni statistiche da fornire annualmente per la predisposizione delle relazioni della commissione amministrativa (GU n. C 273 del 24.10.1985, pag. 3)
47. **386 Y 0028:** Raccomandazione n. 18, del 28 febbraio 1986, relativa alla legislazione applicabile ai disoccupati che esercitano un'attività lavorativa a orario ridotto in uno Stato membro diverso dallo Stato di residenza (GU n. C 284 dell'11.11.1986, pag. 4)
48. **380 Y 0609(03):** Aggiornamento delle dichiarazioni degli Stati membri previste all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (GU n. C 139 del 9.6.1980, pag. 1)
49. **381 Y 0613(01):** Dichiarazioni della Grecia previste all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (GU n. C 143 del 13.6.1981, pag. 1)
50. **383 Y 1224(01):** Modifiche della dichiarazione della Repubblica federale di Germania prevista all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (GU n. C 351 del 24.12.1983, pag. 1)
51. **C/338/86/pag. 1:** Aggiornamento delle dichiarazioni degli Stati membri previste all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (GU n. C 338 del 31.12.1986, pag. 1)
52. **C/107/87/pag. 1:** Dichiarazioni degli Stati membri previste all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (GU n. C 107 del 22.4.1987, pag. 1)
53. **C/323/80/pag. 1:** Notifiche al Consiglio da parte dei governi della Repubblica federale di Germania e del Granducato del Lussemburgo in merito alla conclusione di un accordo fra questi due governi per quanto concerne varie questioni di sicurezza sociale, in applicazione degli articoli 8, paragrafo 2 e 96 del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (GU n. C 323 dell'11.12.1980, pag. 1)
54. **L/90/87/pag. 39:** Dichiarazione della Repubblica francese in applicazione dell'articolo 1, lettera j) del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (GU n. L 90 del 2.4.1987, pag. 39)

MODALITÀ PER LA PARTECIPAZIONE DEGLI STATI AELS (EFTA) ALLA COMMISSIONE AMMINISTRATIVA PER LA SICUREZZA SOCIALE DEI LAVORATORI MIGRANTI E ALLA RELATIVA COMMISSIONE DEI CONTI CONFORMEMENTE ALL'ARTICOLO 101, PARAGRAFO 1 DELL'ACCORDO

L'Austria, la Finlandia, l'Islanda, il Liechtenstein, la Norvegia, la Svezia e la Svizzera possono inviare rispettivamente un rappresentante con funzione consultiva (in qualità di osservatore) alle riunioni della commissione amministrativa per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti istituita presso la Commissione delle Comunità europee e alle riunioni della commissione dei conti facente capo a detta commissione amministrativa.

ALLEGATO VII**RECIPROCO RICONOSCIMENTO DELLE QUALIFICHE PROFESSIONALI**

Elenco di cui all'articolo 30

INTRODUZIONE

Ove gli atti cui è fatto riferimento nel presente allegato contengano concetti o si riferiscano a procedure peculiari dell'ordinamento giuridico comunitario, quali:

- preamboli,
- destinatari degli atti comunitari,
- territori o lingue della Comunità,
- diritti e obblighi degli Stati membri della Comunità, loro enti pubblici, imprese o singoli cittadini nei rapporti reciproci e
- procedure di informazione e di notificazione,

si applica il protocollo 1 sugli adattamenti orizzontali, salvo qualora sia altrimenti previsto nel presente allegato.

ADATTAMENTI SETTORIALI

Ai fini del presente allegato e fatte salve le disposizioni del protocollo 1, si intende che i termini "Stato Membro" o "Stati Membri" contenuti negli atti cui è fatto riferimento comprendono, oltre al significato che hanno nei pertinenti atti comunitari, anche Austria, Finlandia, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svezia e Svizzera.

ATTI CUI E' FATTO RIFERIMENTO**A. SISTEMA GENERALE**

1. **389 L 0048:** Direttiva 89/48/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni (GU n. L 19 del 24.1.1989, pag. 16)

In deroga alle disposizioni della direttiva 89/48/CEE, adattata nel presente accordo, la Svizzera ottempera agli obblighi ivi statuiti al più tardi il 1° gennaio 1995 anziché il 1° gennaio 1993.

B. PROFESSIONI LEGALI

2. **377 L 0249:** Direttiva 77/249/CEE del Consiglio, del 22 marzo 1977, intesa a facilitare l'esercizio effettivo della libera prestazione di servizi da parte degli avvocati (GU n. L 78 del 26.3.1977, pag. 17), modificata da:
 - **1 79 H:** Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 91)
 - **1 85 I:** Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 160)

Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

Nell'articolo 1, paragrafo 2 è aggiunto il testo seguente:

<i>in Austria:</i>	"Rechtsanwalt";
<i>in Finlandia:</i>	"Asianajaja/Advokat";
<i>in Islanda:</i>	"Lögmáður";
<i>nel Liechtenstein:</i>	"Rechtsanwalt";
<i>in Norvegia:</i>	"Advokat";
<i>in Svezia:</i>	"Advokat";
<i>in Svizzera:</i>	"Avocat/Avvocato/Advokat/Rechtsanwalt/Anwalt/Fürsprecher/ Fürsprech".

C. ATTIVITÀ MEDICHE E PARAMEDICHE

3. **381 L 1057:** Direttiva 81/1057/CEE del Consiglio, del 14 dicembre 1981, che completa le direttive 75/362/CEE, 77/452/CEE, 78/686/CEE e 78/1026/CEE concernenti il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli rispettivamente di medico, d'infermiere responsabile dell'assistenza generale, di dentista e di veterinario, per quanto riguarda i diritti acquisiti (GU n. L 385 del 31.12.1981, pag. 25)

Medici

4. **375 L 0362:** Direttiva 75/362/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di medico e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi (GU n. L 167 del 30.6.1975, pag. 1), modificata da:

- **1 79 H:** Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 90)
- **382 L 0076:** Direttiva 82/76/CEE del Consiglio, del 26 gennaio 1982 (GU n. L 43 del 15.2.1982, pag. 21)
- **1 85 I:** Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 158)
- **389 L 0594:** Direttiva 89/594/CEE del Consiglio, del 30 ottobre 1989 (GU n. L 341 del 23.11.1989, pag. 19)
- **390 L 0658:** Direttiva 90/658/CEE del Consiglio, del 4 dicembre 1990 (GU n. L 353 del 17.12.1990, pag. 73)

In deroga alle disposizioni della direttiva 75/362/CEE, adattata nel presente accordo, la Svizzera ottempera agli obblighi ivi statuiti al più tardi il 1° gennaio 1997 anziché il 1° gennaio 1993.

Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

- a) Nell'articolo 3 è aggiunto il testo seguente:

"m) *In Austria:*

"Doktor der gesamten Heilkunde" (diploma di dottore in medicina) rilasciato da una facoltà universitaria di medicina e "Bescheinigung über die Absolvierung der Tätigkeit als Arzt im Praktikum" (certificato di tirocinio pratico) rilasciato dalle autorità competenti;

n) *in Finlandia:*

"todistus lääketieteen lisensiaatin tutkinnosta/bevis om medicine licentiat examen" (certificato di laurea in medicina) rilasciato da una facoltà universitaria di medicina nonché un certificato di tirocinio pratico rilasciato dalle autorità competenti per il settore della sanità pubblica;

o) *in Islanda:*

"próf í læknisfræði frá læknadeild Háskóla Íslands" (diploma rilasciato dalla Facoltà di medicina dell'Università islandese) nonché un certificato attestante un tirocinio pratico di almeno 12 mesi presso un ospedale, rilasciato dal primario;

p) *nel Liechtenstein:*

i diplomi, certificati e altri titoli rilasciati in un altro Stato cui si applica la presente direttiva ed elencati nel presente articolo, corredati di un certificato attestante il completamento di un tirocinio pratico, rilasciato dalle autorità competenti;

q) *in Norvegia:*

"bevis for bestått medisinsk embetseksamen" (diploma di laurea in medicina) rilasciato da una facoltà universitaria di medicina nonché un certificato di tirocinio pratico rilasciato dalle autorità competenti per il settore della sanità pubblica;

r) *in Svezia:*

"läkarexamen" (laurea in medicina) rilasciata da una facoltà universitaria di medicina nonché un certificato di tirocinio pratico rilasciato dal Consiglio nazionale della sanità e del benessere;

s) *in Svizzera:*

"Eidgenössisch diplomierter Arzt/titulaire du diplôme fédéral de médecin/titolare di diploma federale di medico" (diploma di laurea in medicina) rilasciato dal Dipartimento federale dell'interno."

b) Nell'articolo 5, paragrafo 2 è aggiunto il testo seguente:

in Austria:

"Facharzt Diplom" (diploma di specializzazione medica) rilasciato dalle autorità competenti;

in Finlandia:

"todistus erikoislääkäarin oikeudesta/bevis om specialisträttigheten" (certificato di specializzazione in medicina) rilasciato dalle autorità competenti;

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

in Islanda:

"sérfræðileyfi" (certificato di specializzazione in medicina) rilasciato dal Ministero della sanità;

nel Liechtenstein:

i diplomi, certificati e altri titoli rilasciati in un altro Stato cui si applica la presente direttiva ed elencati nel presente articolo, corredati di un certificato attestante il completamento di un tirocinio pratico, rilasciato dalle autorità competenti;

in Norvegia:

"bevis for tillatelse til å benytte spesialisttitelen" (certificato attestante il diritto a far uso del titolo di specialista) rilasciato dalle autorità competenti;

in Svezia:

"bevis om specialistkompetens som läkare utfärdat av socialstyrelsen" (certificato attestante il diritto a far uso del titolo di specialista) rilasciato dal Consiglio nazionale della sanità e del benessere;

in Svizzera:

"Spezialarzt / spécialiste / specialista" (certificato di specializzazione medica) rilasciato dalle autorità competenti."

c) Nelle rubriche dell'articolo 5, paragrafo 3 è aggiunto quanto segue:

- anestesia e rianimazione:

Austria:	Anästhesiologie
Finlandia:	anestesiologia/anestesiologi
Islanda:	svæfingalækningar
Liechtenstein:	Anästhesiologie
Norvegia:	anestesiologi
Svezia:	anestesiologi
Svizzera:	Anästhesiologie/anesthésiologie/ anestesiologia"

- chirurgia generale:

Austria:	Chirurgie
Finlandia:	kirurgia/kirurgi
Islanda:	almennar skurödlækningar
Liechtenstein:	Chirurgie
Norvegia:	generell kirurgi
Svezia:	allmän kirurgi
Svizzera:	Chirurgie/chirurgie/chirurgia"

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- neurochirurgia:

"Austria:	Neurochirurgie
Finlandia:	neurokirurgia/neurokirurgi
Islanda:	taugaskurðlækningar
Liechtenstein:	Neurochirurgie
Norvegia:	nevrokirurgi
Svezia:	neurokirurgi
Svizzera:	Neurochirurgie/neurochirurgie/ neurochirurgia"

- ostetricia e ginecologia:

"Austria:	Frauenheilkunde und Geburtshilfe
Finlandia:	naistentaudit ja synnytykset/ kvinnosjukdomar och förlossningar
Islanda:	kvenlækningar
Liechtenstein:	Gynäkologie und Geburtshilfe
Norvegia:	fødselshjelp og kvinnesykdommer
Svezia:	kvinnosjukdomar och förlossningar (gynekologi och obstetrik)
Svizzera:	Gynäkologie und Geburtshilfe/ gynécologie et obstétrique/ ginecologia e ostetricia"

- medicina interna:

"Austria:	Innere Medizin
Finlandia:	sisätaudit/inremedicin
Islanda:	lyflækningar
Liechtenstein:	Innere Medizin
Norvegia:	indremedisin
Svezia:	allmän internmedicin
Svizzera:	Innere Medizin/médecine interne/ medicina interna"

- oculistica:

"Austria:	Augenheilkunde
Finlandia:	silmätaudit/ögonsjukdomar
Islanda:	augnlækningar
Liechtenstein:	Augenheilkunde
Norvegia:	øyesykdommer
Svezia:	ögonsjukdomar (oftalmologi)
Svizzera:	Ophthalmologie/ophtalmologie/oftalmologia"

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- *otorinolaringoiatria:*

"Austria:	Hals-, Nasen- und Ohrenkrankheiten
Finlandia:	korva-, nenä- ja kurkkutaudit/öron-,näs- och strupsjukdomar
Islanda:	háls-, nef- og eyrnalækningar
Liechtenstein:	Hals-, Nasen- und Ohrenkrankheiten
Norvegia:	øre-nese-halssykdommer
Svezia:	öron-, näs- och halssjukdomar (oto-rhino-laryngologi)
Svizzera:	Oto-Rhino-Laryngologie/otorhinolaryngologie/ otorinolaringoiatria"

- *pediatria:*

"Austria:	Kinderheilkunde
Finlandia:	lastentaudit/barnsjukdomar
Islanda:	barnalækningar
Liechtenstein:	Kinderheilkunde
Norvegia:	barnesykdommer
Svezia:	barnålderns invärtes sjukdomar (pediatrik)
Svizzera:	Pädiatrie/pédiatrie/pediatria"

- *tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio:*

"Austria:	Lungenkrankheiten
Finlandia:	keuhkosairaudet/lungsjukdomar
Islanda:	lungnalækningar
Liechtenstein:	Lungenkrankheiten
Norvegia:	lungesykdommer
Svezia:	lungsjukdomar (pneumonologi)
Svizzera:	Lungenkrankheiten / maladies des poumons / malattie polmonari"

- *urologia:*

"Austria:	Urologie
Finlandia:	urologia/urologi
Islanda:	þvafgaraskurðlækningar
Liechtenstein:	Urologie
Norvegia:	urologi
Svezia:	urologisk kirurgi
Svizzera:	Urologie/urologie/urologia"

- *ortopedia e traumatologia:*

"Austria:	Orthopädie und orthopädische Chirurgie
Finlandia:	ortopedia ja traumatologia/ ortopedi och traumatologi
Islanda:	bæklunarskurðlækningar
Liechtenstein:	Orthopädische Chirurgie
Norvegia:	ortopedisk kirurgi
Svezia:	ortopedisk kirurgi
Svizzera:	Orthopädische Chirurgie / chirurgie orthopédique/chirurgia ortopedica"

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- *anatomia patologica:*

*Austria:	Pathologie
Finlandia:	patologia/patologi
Islanda:	lffframeinafræði
Liechtenstein:	Pathologie
Norvegia:	patologi
Svezia:	klinisk patologi
Svizzera:	Pathologie/pathologie/patologia"

- *neurologia:*

*Austria:	Neurologie
Finlandia:	neurologia/neurologi
Islanda:	taugalækningar
Liechtenstein:	Neurologie
Norvegia:	nevrologi
Svezia:	nervsjukdomar (neurologi)
Svizzera:	Neurologie/neurologie/neurologia"

- *psichiatria:*

*Austria:	Psychiatrie
Finlandia:	psykiatria/psykiatri
Islanda:	geðlækningar
Liechtenstein:	Psychiatrie und Psychotherapie
Norvegia:	psykiatri
Svezia:	allmän psykiatri
Svizzera:	Psychiatrie und Psychotherapie/ psychiatrie et psychothérapie/psichiatria e psicoterapia".

d) Nelle rubriche contenute nell'articolo 7, paragrafo 2 è aggiunto quanto segue:

- *biologia clinica:*

*Austria:	Medizinische Biologie"
-----------	------------------------

- *ematologia biologica:*

*Finlandia:	hematologiset laboratoriotutkimukset / hematologiska laboratorieundersökningar"
-------------	---

- *microbiologia - batteriologia:*

*Austria:	Hygiene und Mikrobiologie
Finlandia:	kliininen mikrobiologia/klinisk mikrobiologi
Islanda:	syklafræði
Norvegia:	medisinsk mikrobiologi
Svezia:	klinisk bakteriologi"

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- *biochimica:*

"Austria:	Medizinisch-chemische Labordiagnostik
Finlandia:	kliininen kemia/clinisk kemi
Norvegia:	klinisk kjemi
Svezia:	klinisk kemi"

- *immunologia:*

"Austria:	Immunologie
Finlandia:	immunologia/immunologi
Islanda:	ónæmisfræði
Norvegia:	immunologi og transfusjonsmedisin
Svezia:	klinisk immunologi"

- *chirurgia plastica:*

"Austria:	Plastische Chirurgie
Finlandia:	plastiikkirurgia/plastikkirurgi
Islanda:	lýtalækningar
Norvegia:	plastikkirurgi
Svezia:	plastikkirurgi
Svizzera:	Plastische und Wiederherstellungschirurgie/ chirurgie plastique et reconstructive/ chirurgia plastica e ricostruttiva"

- *chirurgia toracica:*

"Finlandia:	thorax- ja verisuonikirurgia/ thorax- och kärkirurgi
Islanda:	brjóstholsskurðlækningar
Norvegia:	thoraxkirurgi
Svezia:	thoraxkirurgi"

- *chirurgia pediatrica:*

"Finlandia:	lastenkirurgia/barnkirurgi
Islanda:	barnaskurðlækningar
Norvegia:	barnekirurgi
Svezia:	barnkirurgi
Svizzera:	Kinderchirurgie/chirurgie infantile/chirurgia infantile"

- *chirurgia vascolare:*

"Islanda:	æðaskurðlækningar
Norvegia:	karkirurgi"

- *cardiologia:*

"Finlandia:	kardiologia/kardiologi
Islanda:	hjartalækningar
Norvegia:	hjertesykdommer
Svezia:	hjärtsjukdomar"

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- *gastroenterologia:*

"Finlandia:	gastroenterologia/gastroenterologi
Islanda:	meltingarlækningar
Norvegia:	fordøyelsesykdommer
Svezia:	matsmältningsorganens medicinska sjukdomar (medicinsk gastroenterologi)"

- *reumatologia:*

"Finlandia:	reumatologia/reumatologi
Islanda:	gigtlækningar
Liechtenstein:	Rheumatologie
Norvegia:	revmatologi
Svezia:	reumatiska sjukdomar"

- *ematologia generale:*

"Finlandia:	kliininen hematologia/klinisk hematologi
Islanda:	blóðmeinafræði
Norvegia:	blodsykdommer
Svezia:	hematologi"

- *endocrinologia:*

"Finlandia:	endokrinologia/endokrinologi
Islanda:	efnaskipta- og innkirtlalækningar
Norvegia:	endokrinologi
Svezia:	endokrina sjukdomar"

- *fisioterapia:*

"Austria:	Physikalische Medizin
Finlandia:	fysiatria/fysiatri
Islanda:	orku- og endurhæfingarlækningar
Liechtenstein:	Physikalische Medizin und Rehabilitation
Norvegia:	fysikalsk medisin og rehabilitering
Svezia:	medicinsk rehabilitering
Svizzera:	Physikalische Medizin und Rehabilitation/médecine physique et réhabilitation/medicina fisica e riabilitazione"

- *dermatologia e venereologia:*

"Austria:	Haut- und Geschlechtskrankheiten
Finlandia:	iho- ja sukupuolitauti / hud- och könssjukdomar
Islanda:	húð- og kynsjúkdómalækningar
Liechtenstein:	Dermatologie und Venereologie
Norvegia:	hud- og veneriske sykdommer
Svezia:	hudsjukdomar och veneriska sjukdomar (dermatologi och venerologi)
Svizzera:	Dermatologie und Venereologie/dermatologie et vénéréologie/dermatologia e venereologia"

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- *radiologia:*

"Austria: Radiologie
 Islanda: geislalækningar
 Norvegia: radiologi"

- *radiodiagnostica:*

"Austria: Radiologie-Diagnostik
 Finlandia: radiologia/radiologi
 Liechtenstein: Medizinische Radiologie
 Svezia: röntgendiagnostik
 Svizzera: Medizinische Radiologie - Radiodiagnostik/ radiologie médicale -
 radio-diagnostic/ radiologia medica - radiodiagnostica"

- *radioterapia:*

"Austria: Radiologie-Strahlentherapie
 Finlandia: syöpätaudit ja sädehoito/ cancersjukdomar och radioterapi
 Norvegia: onkologi
 Svezia: tumörsjukdomar (allmän onkologi)
 Svizzera: Medizinische Radiologie - Radio-Onkologie/ radiologie médicale -
 radio-oncologie/ radiologia medica-radio-oncologia"

- *medicina tropicale:*

"Svizzera: Tropenkrankheiten / maladies tropicales / malattie tropicali"

- *psichiatria infantile:*

"Finlandia: lasten psykiatria/barnpsykiatri
 Islanda: barnageðlækningar
 Liechtenstein: Kinder - und Jugendpsychiatrie und - psychotherapie
 Norvegia: barne- og ungdomspsykiatri
 Svezia: barn- och ungdomspsykiatri
 Svizzera: Kinder - und Jugendpsychiatrie und psychotherapie/ psychiatrie et
 psychothérapie d'enfants et d'adolescents/psichiatria e psicoterapia
 infantile e dell'adolescenza"

- *geriatria:*

"Finlandia: geriatria/geriatri
 Islanda: öldrunarlækningar
 Liechtenstein: Geriatrie
 Norvegia: geriatri
 Svezia: långvårdsmedicin"

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- malattie renali:

"Finlandia:	nefrologia/nefrologi
Islanda:	nyrnalækningar
Norvegia:	nyresykdommer
Svezia:	medicinska njursjukdomar (nefrologi)"

- malattie infettive:

"Finlandia:	infektiosairaudet/ infektions sjukdomar
Islanda:	smitsjúkdómar
Norvegia:	infeksjonssykdommer
Svezia:	infektionssjukdomar"

- community medicine:

"Austria:	Sozialmedizin
Finlandia:	terveydenhuolto/hälsövård
Islanda:	félagslækningar
Liechtenstein:	Prävention und Gesundheitswesen
Norvegia:	samfunnsmedisin
Svizzera:	Prävention und Gesundheitswesen/ prévention et santé publique/ prevenzione e sanità pubblica"

- farmacologia:

"Finlandia:	kliininen farmakologia / klinisk farmakologi
Islanda:	lyfjafræði
Norvegia:	klinisk farmakologi
Svezia:	klinisk farmakologi"

- medicina del lavoro:

"Austria:	Arbeitsmedizin
Finlandia:	työterveyshuolto/företagshälsövård
Islanda:	atvinnulækningar
Norvegia:	yrkesmedisin
Svezia:	yrkesmedicin"

- allergologia:

"Finlandia:	allergologia/allergologi
Islanda:	ofnæmislækningar
Svezia:	internmedicinsk allergologi"

- chirurgia dell'apparato digerente:

"Finlandia:	gastroenterologia/gastroenterologi
Norvegia:	gastroenterologisk kirurgi"

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- *medicina nucleare:*

*Austria:	Nuklearmedizin
Finlandia:	isotooppitutkimukset/isotopundersökningar
Svizzera:	Medizinische Radiologie - Nuklearmedizin/ radiologie médicale - médecine nucléaire/ radiologia medica - medicina nucleare"

- *chirurgia dentaria, della bocca e maxillo-facciale (formazione di base di medico e di dentista):*

*Finlandia:	leukakirurgia/kätkkirurgi
Liechtenstein:	Kieferchirurgie
Norvegia:	kjevekirurgi og munnhulesykdommer
Svizzera:	Kieferchirurgie/chirurgie maxillo-faciale/ chirurgia mascello-facciale"

5. 375 L 0363: Direttiva 75/363/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per le attività di medico (GU n. L 167 del 30.6.1975, pag. 14), modificata da:

- 382 L 0076: Direttiva 82/76/CEE del Consiglio, del 26 gennaio 1982 (GU n. L 43 del 15.2.1982, pag. 21)
- 389 L 0594: Direttiva 89/594/CEE del Consiglio, del 30 ottobre 1989 (GU n. L 341 del 23.11.1989, pag. 19)

In deroga alle disposizioni della direttiva 75/363/CEE, adattata nell'accordo, la Svizzera ottempera agli obblighi ivi statuiti al più tardi il 1° gennaio 1997 anziché il 1° gennaio 1993.

6. 386 L 0457: Direttiva 86/457/CEE del Consiglio, del 15 settembre 1986, relativa alla formazione specifica in medicina generale (GU n. L 267 del 19.9.1986, pag. 26)

In deroga alle disposizioni dell'articolo 1 della direttiva 86/457/CEE, adattata nell'accordo, la Norvegia ottempera agli obblighi ivi statuiti al più tardi il 1° gennaio 1995 anziché il 1° gennaio 1993.

In deroga alle disposizioni della direttiva 86/457/CEE, adattata nell'accordo, la Svizzera ottempera agli obblighi ivi statuiti al più tardi, rispettivamente, il 1° gennaio 1997 anziché il 1° gennaio 1993 e il 1° gennaio 1999 anziché il 1° gennaio 1995.

7. C/268/90/pag. 2: Elenco 90/C 268/02 delle denominazioni dei diplomi, certificati ed altri titoli di formazione e dei titoli professionali di medico generico pubblicato conformemente all'articolo 12, paragrafo 2 della direttiva 86/457/CEE (GU n. C 268 del 24.10.1990, pag. 2)

Infermieri

8. **377 L 0452:** Direttiva 77/452/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1977, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di infermiere responsabile dell'assistenza generale e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi (GU n. L 176 del 15.7.1977, pag. 1), modificata da:

- **1 79 H:** Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 91)
- **1 85 I:** Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 160)
- **389 L 0594:** Direttiva 89/594/CEE del Consiglio, del 30 ottobre 1989 (GU n. L 341 del 23.11.1989, pag. 19)
- **389 L 0595:** Direttiva 89/595/CEE del Consiglio, del 10 ottobre 1989 (GU n. L 341 del 23.11.1989, pag. 30)
- **390 L 0658:** Direttiva 90/658/CEE del Consiglio, del 4 dicembre 1990 (GU n. L 353 del 17.12.1990, pag. 73)

In deroga alle disposizioni della direttiva 77/452/CEE, adattata nel presente accordo, la Svizzera ottempera agli obblighi ivi statuiti al più tardi il 1° gennaio 1997 anziché il 1° gennaio 1993.

Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

a) Nell'articolo 1, paragrafo 2 è aggiunto il testo seguente:

"in Austria:

"Diplomierte Krankenschwester/Diplomierter Krankenpfleger";

in Finlandia:

"sairaanhoitaja/sjukskötare - terveydenhoitaja/ hälsovårdare";

in Islanda:

"hjúkrunarfræðingur";

nel Liechtenstein:

"Krankenschwester - Krankenpfleger";

in Norvegia:

"offentlig godkjent sykepleier";

in Svezia:

"sjuksköterska";

in Svizzera:

"Krankenschwester - Krankenpfleger/infirmière - infirmier/infermiera - infermiere".

b) Nell'articolo 3 è aggiunto il testo seguente:

"m) *in Austria:*

"Diplom in der allgemeinen Krankenpflege" (diploma di infermiere incaricato dell'assistenza generale) rilasciato da una scuola per infermieri riconosciuta dal governo.

n) *in Finlandia:*

diploma di "sairaanhoitaja/sjukskötare" o di "terveydenhoitaja /hälsovårdare" rilasciato da una scuola per infermieri;

o) *in Islanda:*

"próf í hjúkrunarfræðum frá Háskóla Íslands" (diploma rilasciato dal dipartimento di infermieristica presso la facoltà di medicina dell'Università islandese);

p) *nel Liechtenstein:*

I diplomi, certificati e altri titoli rilasciati in un altro Stato cui si applica la presente direttiva ed elencati nel presente articolo;

q) *in Norvegia:*

"bevis for bestått sykepleiereksamen" (diploma di infermiere incaricato dell'assistenza generale) rilasciato da una scuola per infermieri;

r) *in Svezia:*

diploma di "sjuksköterska" (certificato universitario di infermiere incaricato dell'assistenza generale) rilasciato da una scuola per infermieri;

s) *in Svizzera*

"diplomierter Krankenschwester für allgemeine Krankenpflege - diplomierter Krankenpfleger für allgemeine Krankenpflege/infirmière diplômée en soins généraux - infirmier diplômé en soins généraux/infermiera diplomata in cure generali - infermiere diplomato in cure generali" (diploma di infermiere incaricato dell'assistenza generale) rilasciato dall'autorità competente."

9. **377 L 0453:** Direttiva 77/453/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1977, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative per l'attività di infermiere responsabile dell'assistenza generale (GU n. L 176 del 15.7.1977, pag. 8), modificata da:

- **389 L 0595:** Direttiva 89/595/CEE del Consiglio, del 10 ottobre 1989 (GU n. L 341 del 23.11.1989, pag. 30)

In deroga alle disposizioni della direttiva 77/453/CEE, adattata nel presente accordo, la Svizzera ottempera agli obblighi ivi stabiliti al più tardi il 1° gennaio 1997 anziché il 1° gennaio 1993.

Dentisti

10. **378 L 0686:** Direttiva 78/686/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di dentista e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi (GU n. L 233 del 24.8.1978, pag. 1), modificata da:

- **1 79 H:** Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 91)
- **1 85 I:** Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 160)
- **389 L 0594:** Direttiva 89/594/CEE del Consiglio, del 30 ottobre 1989 (GU n. L 341 del 23.11.1989, pag. 19)
- **390 L 0658:** Direttiva 90/658/CEE del Consiglio, del 4 dicembre 1990 (GU n. L 353 del 17.12.1990, pag. 73)

In deroga alle disposizioni della direttiva 78/686/CEE, adattata nell'accordo, la Svizzera ottempera agli obblighi ivi stabiliti al più tardi il 1° gennaio 1997 anziché il 1° gennaio 1993.

Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

a) Nell'articolo 1 è aggiunto il testo seguente:

"in Austria:

il titolo che sarà notificato dall'Austria alle Parti contraenti entro sei anni dall'entrata in vigore dell'accordo;

in Finlandia:

hammaslääkäri/tandläkare;

in Islanda:

tannlæknir;

nel Liechtenstein:

Zahnarzt;

in Norvegia:

tannlege;

in Svezia:

tandläkare;

in Svizzera:

Zahnarzt/médecin-dentiste/medico-dentista.".

b) Nell'articolo 3 è aggiunto il testo seguente:

"m) in Austria:

il diploma che sarà notificato dall'Austria alle Parti contraenti entro sei anni dall'entrata in vigore dell'accordo;

n) in Finlandia:

"todistus hammaslääketieteen lisensiaatin tutkinnosta/bevis om odontologi licentiat examen" (certificato di laurea in odontoiatria) rilasciato da una facoltà universitaria di medicina nonché un certificato di tirocinio pratico rilasciato dal Consiglio nazionale della sanità e del benessere;

o) in Islanda:

"próf frá tannlæknadeild Háskóla Íslands" (diploma rilasciato dalla Facoltà di odontoiatria dell'Università islandese);

p) nel Liechtenstein:

i diplomi, certificati e altri titoli rilasciati in un altro Stato cui si applica la presente direttiva ed elencati nel presente articolo, corredati di un certificato attestante il completamento di un tirocinio pratico, rilasciato dalle autorità competenti;

g) *in Norvegia:*

"bevis for bestått odontologisk embetseksamen" (diploma di laurea in odontoiatria) rilasciato da una facoltà universitaria di odontoiatria;

r) *in Svezia:*

"tandläkareexamen" (diploma universitario in odontoiatria) rilasciato dalle scuole di odontoiatria nonché un certificato di tirocinio pratico rilasciato dal Consiglio nazionale della sanità e del benessere;

s) *in Svizzera:*

"eidgenössisch diplomierter Zahnarzt/titulaire du diplôme fédéral de médecin-dentiste/titolare di diploma federale di medico-dentista" (diploma di laurea in odontoiatria) rilasciato dal Dipartimento federale dell'interno."

c) Nelle rubriche dell'articolo 5 è aggiunto quanto segue:

1. Ortodonzia:

- *in Finlandia:*

"todistus erikoishammaslääkärin oikeudesta oikomishoidon alalla /bevis om specialist-tandläkarrättigheten inom området tandreglering" (certificato di ortodontista) rilasciato dalle autorità competenti

- *in Norvegia:*

"bevis for gjennomgått spesialistutdanning i kjeveortopedi" (certificato di specializzazione in ortodonzia) rilasciato da una Facoltà universitaria di odontoiatria

- *in Svezia:*

"bevis om specialistkompetens i tandreglering" (certificato che abilita ad usare il titolo di dentista specializzato in ortodonzia) rilasciato dal Consiglio nazionale della sanità e del benessere

- *in Svizzera:*

"Dr. med. dent., Kieferorthopäde/diplôme, dr. méd. dent., orthodontiste/diploma, dott. med. dent., ortodontista" (certificato di specializzazione in ortodonzia) rilasciato dall'autorità competente in materia".

2. Chirurgia odontostomatologica:

*- in Finlandia:

"todistus erikoishammaslääkärin oikeudesta suukirurgian (hammas- ja suukirurgian) alalla/bevis om specialist-tandläkarrättigheten inom området oralkirurgi (tand- och munkirurgi)" (certificato di specializzazione in chirurgia del cavo orale o in chirurgia odontostomatologica) rilasciato dalle autorità competenti

- in Norvegia:

"bevis for gjennomgått spesialistutdanning i oralkirurgi" (certificato di specializzazione in chirurgia odontostomatologica) rilasciato da una Facoltà universitaria di odontoiatria

- in Svezia:

"bevis om specialistkompetens i tandsystemets kirurgiska sjukdomar" (certificato che abilita a far uso del titolo di dentista specializzato in chirurgia odontostomatologica) rilasciato dal Consiglio nazionale della sanità e del benessere".

d) È inserito l'articolo seguente:

*Articolo 19 ter

A decorrere dalla data in cui l'Austria prende le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva, gli Stati cui essa si applica riconoscono, ai fini dell'esercizio delle attività di cui all'articolo 1 della presente direttiva, adattato ai fini del SEE, i diplomi, certificati ed altri titoli di medico rilasciati in Austria a persone che hanno iniziato la loro formazione universitaria di medico prima dell'entrata in vigore dell'accordo SEE, accompagnati da un'attestazione rilasciata dalle competenti autorità austriache da cui risulti che queste persone si sono dedicate in Austria effettivamente, lecitamente e a titolo principale alle attività di cui all'articolo 5 della direttiva 78/687/CEE durante un periodo di almeno tre anni consecutivi nel corso dei cinque anni precedenti il rilascio dell'attestazione e che queste persone sono abilitate ad esercitare le attività in questione alle stesse condizioni cui sono soggetti i titolari del diploma, certificato o altro titolo di cui all'articolo 3, lettera m).

Sono dispensate dalla condizione della pratica triennale effettiva di cui al primo comma le persone che hanno compiuto con successo studi di almeno tre anni, la cui equivalenza alla formazione di cui all'articolo 1 della direttiva 78/687/CEE sia attestata dalle autorità competenti."

11. 378 L 0687: Direttiva 78/687/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative per le attività di dentista (GU n. L 233 del 24.8.1978, pag. 10)

In deroga alle disposizioni della direttiva 78/687/CEE, adattata nell'accordo, la Svizzera ottempera agli obblighi ivi statuiti al più tardi il 1° gennaio 1997 anziché il 1° gennaio 1993.

Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

All'articolo 6, i termini "i beneficiari dell'articolo 19 della direttiva 78/686/CEE" vanno letti "i beneficiari degli articoli 19, 19 bis e 19 ter della direttiva 78/686/CEE".

Inoltre, per quanto concerne le direttive 78/686/CEE e 78/687/CEE (segnatamente i punti 10 e 11 di cui sopra) si applica quanto segue.

Fino a quando la formazione dei dentisti in Austria alle condizioni stabilite in applicazione della direttiva 78/687/CEE sia completata e comunque fino al 31 dicembre 1998 al più tardi, sono differite la libertà di stabilimento e la libera prestazione di servizi in Austria per i dentisti qualificati degli altri Stati cui si applica detta direttiva e per i dentisti qualificati austriaci che esercitano l'odontoiatria negli altri Stati cui si applica la direttiva.

Durante il periodo temporaneo di deroga di cui sopra, i sistemi generali o particolari concernenti il diritto di stabilimento e la libera prestazione di servizi esistenti in virtù della normativa austriaca o di convenzioni che disciplinano i rapporti tra la Repubblica d'Austria e qualsiasi Stato cui si applica la direttiva saranno mantenuti e applicati in modo non discriminatorio in relazione a tutti gli altri Stati cui si applica la direttiva.

Veterinaria

12. 378 L 1026: Direttiva 78/1026/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1978, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di veterinario e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi (GU n. L 362 del 23.12.1978, pag. 1), modificata da:

- 1 79 H: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 92)
- 1 85 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 160)
- 389 L 0594: Direttiva 89/594/CEE del Consiglio, del 30 ottobre 1989 (GU n. L 341 del 23.11.1989, pag. 19)
- 390 L 0658: Direttiva 90/658/CEE del Consiglio, del 4 dicembre 1990 (GU n. L 353 del 17.12.1990, pag. 73)

Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

Nell'articolo 3 è aggiunto il testo seguente:

"m) *in Austria:*

"Diplom-Tierarzt" (diploma in (veterinaria) rilasciato dalla Facoltà di veterinaria dell'Università di Vienna;

n) *in Finlandia:*

"eläinlääketieteen lisensiaatti/veterinär-medicine licentiat" (laurea in veterinaria) rilasciata dall'Istituto di veterinaria;

o) *in Islanda:*

I diplomi, certificati e altri titoli rilasciati in un altro Stato cui si applica la presente direttiva ed elencati nel presente articolo, corredati di un certificato attestante il completamento di un tirocinio pratico, rilasciato dalle autorità competenti;

p) *nel Liechtenstein:*

I diplomi, certificati e altri titoli rilasciati in un altro Stato cui si applica la presente direttiva ed elencati nel presente articolo, corredati di un certificato attestante il completamento di un tirocinio pratico, rilasciato dalle autorità competenti;

q) *in Norvegia:*

"eksamensbevis utstedt av Norges veterinærhøgskole for bestått veterinærmedisinsk embetseksamen" (diploma di laurea in veterinaria) rilasciato dall'Istituto norvegese di veterinaria;

r) *in Svezia:*

"veterinärexamen" (laurea in veterinaria) rilasciata dall'Università svedese di scienze agrarie;

s) *in Svizzera:*

"eidgenössisch diplomierter Tierarzt/titulaire du diplôme fédéral de vétérinaire/titolare di diploma federale di veterinario" rilasciato dal Dipartimento federale dell'interno."

13. 378 L 1027: Direttiva 78/1027/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1978, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per le attività di veterinario (GU n. L 362 del 23.12.1978, pag. 7), modificata da:

- 389 L 0594: Direttiva 89/594/CEE del Consiglio, del 30 ottobre 1989 (GU n. L 341 del 23.11.1989, pag. 19)

Ostetriche

14. **380 L 0154:** Direttiva 80/154/CEE del Consiglio, del 21 gennaio 1980, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di ostetrica e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi (GU n. L 33 dell'11.2.1980, pag. 1), modificata da:

- **380 L 1273:** Direttiva 80/1273/CEE del Consiglio, del 22 dicembre 1980 (GU n. L 375 del 31.12.1980, pag. 74)
- **1 85 I:** Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 161)
- **389 L 0594:** Direttiva 89/594/CEE del Consiglio, del 30 ottobre 1989 (GU n. L 341 del 23.11.1989, pag. 19)
- **390 L 0658:** Direttiva 90/658/CEE del Consiglio, del 4 dicembre 1990 (GU n. L 353 del 17.12.1990, pag. 73)

In deroga alle disposizioni della direttiva 80/154/CEE, adattata nell'accordo, la Svizzera ottempera agli obblighi ivi statuiti al più tardi il 1° gennaio 1997 anziché il 1° gennaio 1993.

Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

a) Nell'articolo 1 è aggiunto quanto segue:

in Austria:
"Hebamme";

in Finlandia:
"kätilö/barnmorska";

in Islanda:
"ljósmóðir";

nel Liechtenstein:
"Hebamme";

in Norvegia:
"jordmor";

in Svezia:
"barnmorska";

in Svizzera:
"Hebamme/sage-femme/levatrice".

b) Nell'articolo 3 è aggiunto il testo seguente:

"m) *in Austria:*

"Hebammen-Diplom" rilasciato da una scuola di ostetricia;

n) *in Finlandia:*

"kättilö/barnmorska" oppure "erikoissairaanhoidaja, naistentaudit ja äitiyshuolto/specialsjukskötare, kvinnosjukdomar och mödravård" (diploma di ostetricia) rilasciato da una scuola per infermieri;

o) *in Islanda:*

"próf frá Ljósmeðraskóla Íslands" (diploma rilasciato dalla Scuola islandese di ostetricia);

p) *nel Liechtenstein:*

i diplomi, certificati e altri titoli rilasciati in un altro Stato cui si applica la presente direttiva ed elencati nel presente articolo;

q) *in Norvegia:*

"bevis for bestått jordmoreksamen" (diploma di ostetricia) rilasciato da una scuola di ostetricia nonché un certificato di tirocinio pratico rilasciato dalle autorità competenti per il settore della sanità pubblica;

r) *in Svezia:*

Diploma di "barnmorska" (diplomato in scienze infermieristiche/ ostetricia) rilasciato da una scuola di ostetricia;

s) *in Svizzera:*

"diplomierte Hebamme / sage-femme diplômée / levatrice diplomata" (diploma di ostetricia) rilasciato dall'autorità competente".

15. **380 L 0155:** Direttiva 80/155/CEE del Consiglio, del 21 gennaio 1980, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'accesso alle attività dell'ostetrica e al loro esercizio (GU n. L 33 dell'11.2.1980, pag. 8), modificata da:

- **389 L 0594:** Direttiva 89/594/CEE del Consiglio, del 30 ottobre 1989 (GU n. L 341 del 23.11.1989, pag. 19)

In deroga alle disposizioni della direttiva 80/155/CEE, adattata nell'accordo, la Svizzera ottempera agli obblighi ivi statuiti al più tardi il 1° gennaio 1997 anziché il 1° gennaio 1993.

Farmacia

16. 385 L 0432: Direttiva 85/432/CEE del Consiglio, del 16 settembre 1985, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti talune attività nel settore farmaceutico (GU n. L 253 del 24.9.1985, pag. 34), modificata da:
17. 385 L 0433: Direttiva 85/433/CEE del Consiglio, del 16 settembre 1985, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli in farmacia e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento per talune attività nel settore farmaceutico (GU n. L 253 del 24.9.1985, p. 37), modificata da:
- 385 L 0584: Direttiva 85/584/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1985 (GU n. L 372 del 31.12.1985, pag. 42)
 - 390 L 0658: Direttiva 90/658/CEE del Consiglio, del 4 dicembre 1990 (GU n. L 353 del 17.12.1990, pag. 73)

Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

a) Nell'articolo 4, in fine, è aggiunto il testo seguente:

m) *in Austria:*

"*Staatliches Apothekerdiplom*" (diploma di Stato di farmacista) rilasciato dalle autorità competenti;

n) *in Finlandia:*

"*rodistus proviisorin tukinnosta/bevis om provisorexamen*" (laurea in farmacia) rilasciata da un'università;

o) *in Islanda:*

"*próf frá Háskóla Íslands í lyfjafræði*" (laurea in farmacia rilasciata dall'Università islandese);

p) *nel Liechtenstein:*

i diplomi, certificati e altri titoli rilasciati in un altro Stato cui si applica la presente direttiva ed elencati nel presente articolo, corredati di un certificato attestante il completamento di un tirocinio pratico, rilasciato dalle autorità competenti;

q) *in Norvegia:*

"*bevis for bestått cand.pharm. eksamen*" (diploma di laurea in farmacia) rilasciato da un'università;

r) *in Svezia:*

"*apotekarexamen*" (laurea in farmacia) rilasciata dall'Università di Uppsala;

s) *in Svizzera:*

"*eidgenössisch diplomierter Apotheker*/titulaire du diplôme fédéral de pharmacien/*titolare di diploma federale di farmacista*" (diploma di farmacia) rilasciato dal Dipartimento federale dell'interno."

D. ARCHITETTURA

18. 385 L 0384: Direttiva 85/384/CEE del Consiglio, del 10 giugno 1985, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli del settore dell'architettura e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione di servizi (GU n. L 223 del 21.8.1985, pag. 15), modificata da:

- 385 L 0614: Direttiva 85/614/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1985 (GU n. L 376 del 31.12.1985, pag. 1)
- 386 L 0017: Direttiva 86/17/CEE del Consiglio, del 27 gennaio 1986 (GU n. L 27 dell'1.2.1986, pag. 71)
- 390 L 0658: Direttiva 90/658/CEE del Consiglio, del 4 dicembre 1990 (GU n. L 353 del 17.12.1990, pag. 73)

Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

a) Nell'articolo 11 è aggiunto il testo seguente:

"1) *in Austria:*

- i diplomi, rilasciati da politecnici universitari, in architettura ("Architektur"), ingegneria edile ("Bauingenieurwesen") o edilizia ("Hochbau", "Wirtschaftsingenieurwesen-Bauwesen", "Kulturtechnik und Wasserwirtschaft");
- i diplomi in architettura rilasciati dalla Scuola tecnica superiore d'arte applicata di Vienna ("Meisterschule für Architektur");
- i diplomi in architettura rilasciati dall'Istituto universitario di arti applicate di Vienna ("Meisterklasse für Architektur");
- i diplomi in architettura rilasciati dall'Istituto universitario di disegno industriale di Linz ("Meisterklasse für Architektur");
- i diplomi di ingegnere (Ing.) rilasciati da Politecnici o da istituti universitari di edilizia oltre al titolo di "Baumeister" comprovante un'esperienza professionale minima di sei anni in Austria, sanzionata da un esame;
- i certificati di qualifica di ingegnere civile o di ingegnere consulente nel settore dell'edilizia ("Hochbau", "Bauwesen", "Wirtschaftsingenieurwesen - Bauwesen", "Kulturtechnik und Wasserwirtschaft") conformemente alla legge sull'ingegneria civile (Ziviltechnikergesetz, Gazzetta Federale n. 146/1957);

m) *in Finlandia:*

- i diplomi rilasciati dai dipartimenti di architettura dei politecnici e dell'Università di Oulu (arkkitehti - arkitekt);
- i diplomi rilasciati dagli Istituti di tecnologia (rakennusarkkitehti);

n) *in Islanda:*

- i diplomi, certificati e altri titoli rilasciati in un altro Stato cui si applica la presente direttiva ed elencati nel presente articolo, corredati di un certificato attestante il completamento di un tirocinio pratico, rilasciato dalle autorità competenti;

o) *nel Liechtenstein:*

- i diplomi dell'Istituto tecnico superiore (Höhere Technische Lehranstalt: Architekt HTL);

p) *in Norvegia:*

- i diplomi (sivilarkitekt) rilasciati dall'Istituto norvegese di tecnologia dell'Università di Trondheim, dall'Istituto universitario di architettura di Oslo e dall'Istituto universitario di architettura di Bergen;
- i certificati di iscrizione al "Norske Arkitekters Landsforbund" (NAL) qualora gli interessati abbiano ricevuto la loro formazione in uno Stato cui si applica la presente direttiva;

q) *in Svezia:*

- i diplomi rilasciati dalla Scuola di architettura del Regio istituto di tecnologia, dall'Istituto Chalmers di tecnologia e dall'Istituto di tecnologia dell'Università di Lund (arkitekt, laurea in architettura);
- i certificati di iscrizione al "Svenska Arkitekters Riksförbund" (SAR) qualora gli interessati abbiano ricevuto la loro formazione in uno Stato cui si applica la presente direttiva;

r) *in Svizzera:*

- i diplomi rilasciati dai Politecnici federali (Eidgenössische Technische Hochschulen, Ecoles Polytechniques Fédérales, Politecnici Federali: dipl.Arch.ETH, arch.dipl.EPF, arch.dipl. PF);
- i diplomi rilasciati dalla Scuola di architettura dell'Università di Ginevra (Ecole d'architecture de l'Université de Genève: architecte diplômé EAUG);
- i diplomi rilasciati dagli Istituti tecnici superiori (Höhere Technische Lehranstalten, Ecoles Techniques Supérieures, Scuole Tecniche Superiori: Architekt HTL, architecte ETS, architetto STS) oltre ad un certificato attestante un'esperienza professionale di quattro anni in Svizzera;

- i certificati della "Stiftung der Schweizerischen Register der Ingenieure, der Architekten und der Techniker/Fondation des Registres suisses des ingénieurs, des architectes et des techniciens/Fondazione dei Registri svizzeri degli ingegneri, degli architetti e dei tecnici" (REG) "Architekt REG A", "architecte REG A", "architetto REG A";
- i certificati della "Stiftung der Schweizerischen Register der Ingenieure, der Architekten und der Techniker/Fondation des Registres suisses des ingénieurs, des architectes et des techniciens/Fondazione dei Registri svizzeri degli ingegneri, degli architetti e dei tecnici" (REG) "Architekt REG B", "architecte REG B", "architetto REG B", oltre ad un certificato attestante un'esperienza professionale di quattro anni in Svizzera."

b) Le disposizioni dell'articolo 15 non si applicano.

19. C/205/89/p. 5: Diplomi, certificati ed altri titoli di formazione nel settore dell'architettura che sono oggetto di un reciproco riconoscimento tra Stati membri 89/C 205/06 (aggiornamento della comunicazione 88/C 270/03 del 19 ottobre 1988) (GU n. C 205 del 10.8.1989, pag. 5)

E. ATTIVITÀ COMMERCIALI E DI INTERMEDIARI

Commercio all'ingrosso

20. 364 L 0222: Direttiva 64/222/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1964, relativa alle modalità delle misure transitorie nel settore delle attività del commercio all'ingrosso e delle attività di intermediari del commercio, dell'industria e dell'artigianato (GU n. 56 del 4.4.1964, pag. 857/64)
21. 364 L 0223: Direttiva 64/223/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1964, relativa all'attuazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi per le attività attinenti al commercio all'ingrosso (GU n. 56 del 4.4.1964, pag. 863/64), modificata da:
- 1 72 B: Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati - Adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU n. L 73 del 27.3.1972, pag. 84)

Intermediari del commercio, dell'industria e dell'artigianato

22. 364 L 0224: Direttiva 64/224/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1964, relativa all'attuazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi per le attività di intermediari del commercio, dell'industria e dell'artigianato (GU n. 56 del 4.4.1964, pag. 869), modificata da:
- 1 72 B: Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati - Adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU n. L 73 del 27.3.1972, pag. 85)

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- **1 79 H:** Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 89)
- **1 85 I:** Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati. (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 155)

Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

Nell'articolo 3 è aggiunto il testo seguente:

	Non salariati	Salariati
<i>*in Austria:</i>	Handelsagent	Handlungsreisender
<i>in Finlandia:</i>	Kauppa-agentti/ Handelsagent Kauppaedustaja/ Handelsrepresentant	Myyntimies/Försäljare
<i>in Islanda:</i>	smásali heildsali umboðssali farandsali	sölumaður
<i>nel Liechtenstein:</i>	Handelsvertreter	Handelsreisender
<i>in Norvegia:</i>	Handelsagent Kommisjonær Grossist	Handelsagent Selger Representant
<i>in Svezia:</i>	Handelsagent Mäklare Kommissionär	Handelsresande
<i>in Svizzera:</i>	Agent/agent/agente	Handelsreisender/ représentant de commerce/ rappresentante"

Lavoratori autonomi del commercio al minuto

23. 368 L 0363: Direttiva 68/363/CEE del Consiglio, del 15 ottobre 1968, relativa all'attuazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi per le attività non salariate attinenti al commercio al minuto (ex gruppo 612 CITT) (GU n. L 260 del 22.10.1968, pag. 1), modificata da:

- 1 72 B: Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati - Adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU n. L 73 del 27.3.1972, pag. 86)

24. 368 L 0364: Direttiva 68/364/CEE del Consiglio, del 15 ottobre 1968, relativa alle modalità delle misure transitorie nel settore delle attività non salariate attinenti al commercio al minuto (ex gruppo 612 CITT) (GU n. L 260 del 22.10.1968, pag. 6).

Lavoratori autonomi del settore del commercio all'ingrosso del carbone e attività degli intermediari in tale settore

25. 370 L 0522: Direttiva 70/522/CEE del Consiglio, del 30 novembre 1970, relativa all'attuazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi per le attività non salariate nel settore del commercio all'ingrosso del carbone e le attività degli intermediari in materia di carbone (ex gruppo 6112 CITT) (GU n. L 267 del 10.12.1970, pag. 14), modificata da:

- 1 72 B: Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati - Adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU n. L 73 del 27.3.1972, pag. 86)

26. 370 L 0523: Direttiva 70/523/CEE del Consiglio, del 30 novembre 1970, relativa alla modalità delle misure transitorie nel settore delle attività non salariate del commercio all'ingrosso del carbone ed in quello delle attività degli intermediari in materia di carbone (ex gruppo 6112 CITT) (GU n. L 267 del 10.12.1970, pag. 18)

Commercio e distribuzione di prodotti tossici

27. 374 L 0556: Direttiva 74/556/CEE del Consiglio, del 4 giugno 1974, relativa alle modalità delle misure transitorie nel settore delle attività attinenti al commercio e alla distribuzione dei prodotti tossici e alle attività che comportano l'utilizzazione professionale di tali prodotti, comprese le attività di intermediari (GU n. L 307 del 18.12.1974, pag. 1)

28. 374 L 0557: Direttiva 74/557/CEE del Consiglio, del 4 giugno 1974, relativa all'attuazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi nel settore delle attività non salariate e delle attività di intermediari attinenti al commercio ed alla distribuzione dei prodotti tossici (GU n. L 307 del 18.11.1974, pag. 5)

Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

Nell'allegato è aggiunto il testo seguente:

Austria:

Le sostanze e preparazioni tossiche classificate "fortemente tossiche" o "tossiche" a norma della legge sulle sostanze chimiche (Chemikaliengesetz), Gazzetta Federale 326/1987; e rispettivi regolamenti (§ 224 Gewerbeordnung);

Finlandia:

1. Sostanze chimiche di cui alla legge sulle sostanze chimiche del 1989 e relativi regolamenti;
2. Pesticidi biologici di cui alla legge sui pesticidi del 1969 e relativi regolamenti;

Liechtenstein:

1. Benzene e tetracloruro di carbonio (regolamento n. 23 del 1° giugno 1964);
2. Tutte le sostanze ed i prodotti tossici di cui all'articolo 2 della legge sulle sostanze tossiche (SR 814.80), soprattutto quelli registrati nell'elenco di sostanze o prodotti tossici 1, 2, 3 conformemente all'articolo 3 del regolamento sulle sostanze tossiche (SR 814.801) (applicabile conformemente al trattato doganale, comunicazione n. 47 del 28 agosto 1979);

Norvegia:

1. Pesticidi di cui alla legge sui pesticidi del 5 aprile 1963 e relativi regolamenti;
2. Sostanze chimiche di cui al regolamento del 1° giugno 1990 sull'etichettatura e la commercializzazione di sostanze chimiche che possono rappresentare un pericolo per la salute umana, con il rispettivo regolamento relativo all'elenco delle sostanze chimiche;

Svezia:

1. Prodotti chimici estremamente pericolosi e molto pericolosi di cui al regolamento sui prodotti chimici (1985: 835);
2. Alcuni precursori di droghe di cui alle istruzioni sulle autorizzazioni a produrre, commerciare e distribuire prodotti chimici velenosi ed estremamente pericolosi (KIFS 1986:5, KIFS 1990:9);
3. Pesticidi, classe 1, di cui al regolamento 1985: 836;
4. Residui pericolosi per l'ambiente di cui al regolamento 1985:841;
5. Bifenile policlorurato (PCB) e prodotti chimici contenenti PCB di cui al regolamento 1985:837;
6. Sostanze elencate nel gruppo B nella comunicazione contenente istruzioni sui valori limite ai fini della salute (AFS 1990:13);
7. Amianto e materiali contenenti amiano di cui alla comunicazione AFS 1986:2;

- Svizzera:

Tutte le sostanze e i prodotti tossici di cui all'articolo 2 della legge sulle sostanze tossiche (SR 814.80), in particolare quelli registrati nell'elenco delle sostanze o prodotti tossici 1, 2, 3 conformemente all'articolo 3 del regolamento sulle sostanze tossiche (SR 814.801).".

Attività ambulanti

29. 375 L 0369: Direttiva 75/369/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, relativa alle misure destinate a favorire l'esercizio effettivo della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi per le attività esercitate in modo ambulante e contenente in particolare misure transitorie per tali attività (GU n. L 167 del 30.6.1975, pag. 29)

Agenti commerciali indipendenti

30. 386 L 0653: Direttiva 86/653/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1986, relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti (GU n. L 382 del 31.12.1986, pag. 17)

F. INDUSTRIA E ARTIGIANATO

Industrie di trasformazione

31. 364 L 0427: Direttiva 64/427/CEE del Consiglio, del 7 luglio 1964, relativa alle modalità delle misure transitorie nel settore delle attività non salariate di trasformazione delle classi 23-40 C.I.T.I. (industria ed artigianato) (GU n. 117 del 23.7.1964, pag. 1863/64) modificata da:

- 369 L 0077: Direttiva 69/77/CEE del Consiglio, del 4 marzo 1969 (GU n. L 59 del 10.3.1969, pag. 8)

Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

Le disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 3 non si applicano.

32. 364 L 0429: Direttiva 64/429/CEE del Consiglio, del 7 luglio 1964, relativa all'attuazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi per le attività non salariate di trasformazione delle classi 23-40 CITT (industria ed artigianato) (GU n. 117 del 23.7.1964, pag. 1880/64), modificata da:
- 1 72 B: Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati - Adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU n. L 73 del 27.3.1972, pag. 83)

Industrie estrattive

33. 364 L 0428: Direttiva 64/428/CEE del Consiglio, del 7 luglio 1964, relativa all'attuazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi per le attività non salariate nelle industrie estrattive (classi 11-19 CITT) (GU n. 117 del 23.7.1964, pag. 1871/64), modificata da:

- 1 72 B: Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati - Adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU n. L 73 del 27.3.1972, pag. 81)

Elettricità, gas, acqua e servizi sanitari

34. 366 L 0162: Direttiva 66/162/CEE del Consiglio, del 28 febbraio 1966, relativa all'attuazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi nelle attività non salariate dei settori elettricità, gas, acqua e servizi sanitari (ramo 5 CITT) (GU n. 42 dell'8.3.1966, pag. 584/66), modificata da:

- 1 72 B: Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati - Adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU n. L 73 del 27.3.1972, pag. 82)

Industrie alimentari e fabbricazione delle bevande

35. 368 L 0365: Direttiva 68/365/CEE del Consiglio, del 15 ottobre 1968, relativa all'attuazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi per le attività non salariate attinenti alle industrie alimentari e alla fabbricazione delle bevande (classi 20 e 21 CITT) (GU n. L 260 del 22.10.1968, pag. 9), modificata da:

- 1 72 B: Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati - Adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU n. L 73 del 27.3.1972, pag. 83)

36. 368 L 0366: Direttiva 68/366/CEE del Consiglio, del 15 ottobre 1968, relativa alle modalità delle misure transitorie nel settore delle attività non salariate delle industrie alimentari e delle industrie di fabbricazione delle bevande (classi 20 e 21 CITT) (GU n. L 260, del 22.10.1968, pag. 12)

Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

Le disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 3 non si applicano.

Ricerca (prospezione e trivellazione) del petrolio e del gas naturale

37. 369 L 0082: Direttiva 69/82/CEE del Consiglio, del 13 marzo 1969, relativa all'attuazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi per le attività non salariate nel settore della ricerca (prospezione e trivellazione) del petrolio e del gas naturale (ex classe 13 CITT) (GU n. L 68 del 19.3.1969, pag. 4), modificata da:

- 1 72 B: Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati - Adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU n. L 73 del 27.3.1972, pag. 82)

G. AUSILIARI DEI TRASPORTI

38. 382 L 0470: Direttiva 82/470/CEE del Consiglio, del 29 giugno 1982, relativa a misure destinate a favorire l'esercizio effettivo della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi per le attività non salariate di taluni ausiliari dei trasporti e dei titolari di agenzie di viaggio (gruppo 718 CITT) nonché dei depositari (gruppo 720 CITT) (GU n. L 213 del 21.7.1982, pag. 1), modificata da:

- 1 85 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 155)

Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

Nell'articolo 3, in fine, è aggiunto il testo seguente:

Austria

- A. Spediteur
Transportagent
- B. Reisebüro
- C. Lagerhalter
Tierpfleger
- D. Kraftfahrzeugprüfer
Kraftfahrzeugsachverständiger
Wäger

Finlandia

- A. Huolitsija
Speditör
Laivanselvittäjä
Skeppsmäklare
- B. Matkanjärjestäjä
Researrangör
Matkanvälittäjä
Reseagent
- C. -
- D. Autonselvittäjä
Bilmäklare

Islanda

- A. Skipamiðlari
- B. Ferðaskrifstofa
- C. Flutningamiðstöð
- D. Bifreiðaskoðun

Liechtenstein

- A. Spediteur
Warentransportvermittler
- B. Reisebürounternehmer
- C. Lagerhalter
- D. Fahrzeugsachverständiger
Wäger

Norvegia

- A. Speditør
Sipsmegler
- B. Reisebyrå
- C. Oppbevaring
- D. Bilinspektør

Svezia

- A. Speditör
Skeppsmäklare
- B. Resebyrå
- C. Magasinering
Lagring
Förvaring
- D. Bilinspektör
Bilprovare
Bilbesiktningssman

Svizzera

- A. Spediteur
Expéditeur
Spedizioniere
Zolldeklarant
Déclarant de douane
Dichiarante di dogana
- B. Reisebürounternehmer
Agent de voyage
Agente di viaggio
- C. Lagerhalter
Entrepositaire
Agente di deposito
- D. Automobilexperte
Expert en automobiles
Perito in automobili
Eichmeister
Vérificateur des poids et mesures
Verificatore dei pesi e delle misure*.

H. INDUSTRIA CINEMATOGRAFICA

- 39. 363 L 0607: Direttiva 63/607/CEE del Consiglio, del 15 ottobre 1963, ai fini dell'applicazione delle disposizioni del Programma generale per la soppressione delle restrizioni alla libera prestazione dei servizi in materia di cinematografia (GU n. 159 del 2.11.1963, pag. 2661/63)
- 40. 365 L 0264: Seconda direttiva 65/264/CEE del Consiglio, del 13 maggio 1965, relativa all'applicazione delle disposizioni dei Programmi generali per la soppressione delle restrizioni alla libertà di stabilimento ed alla libera prestazione dei servizi in materia di cinematografia (GU n. 85 del 19.5.1965, pag. 1437/65), modificata da:
 - 1 72 B: Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati - Adesione alle Comunità europee del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU n. L 73 del 27.3.1972, pag. 14)
- 41. 368 L 0369: Direttiva 68/369/CEE del Consiglio, del 15 ottobre 1968, concernente l'attuazione della libertà di stabilimento per le attività non salariate della distribuzione dei film (GU n. L 260 del 22.10.1968, pag. 22), modificata da:
 - 1 72 B: Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati - Adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU n. L 73 del 27.3.1972, pag. 88)

42. 370 L 0451: Direttiva 70/451/CEE del Consiglio, del 29 settembre 1970, concernente l'attuazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi nel settore delle attività non salariate di produzione di film (GU n. L 218 del 3.10.1970, pag. 37), modificata da:
- 1 72 B: Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati - Adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU n. L 73 del 27.3.1972, pag. 88)

I. ALTRI SETTORI

Servizi forniti alle imprese nell'immobiliare e altri settori

43. 367 L 0043: Direttiva 67/43/CEE del Consiglio, del 12 gennaio 1967, relativa all'attuazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi per le attività non salariate attinenti:
1. al settore degli "Affari immobiliari (escluso 6401)" (Gruppo ex 640 CITT)
 2. al settore di taluni "Servizi forniti alle imprese non classificati altrove" (Gruppo 839 CITT) (GU n. 10 del 19.1.1967, pag. 140/67), modificata da:
- 1 72 B: Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati - Adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU n. L 73 del 27.3.1972, pag. 86)
 - 1 79 H: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 89)
 - 1 85 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 156)

Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso:

Nell'articolo 2, paragrafo 3, in fine, è aggiunto il testo seguente:

"in Austria:

- Immobilienmakler
- Immobilienverwaltung
- Bauträger (Bauorganisator, Baubetreuer)

in Finlandia:

- kiinteistönvälittäjä
fastighetsförmedlare,
fastighetsmäklare

in Islanda:

- Fasteigna- og skipasala
- Leigumiðlarar

nel Liechtenstein:

- Immobilien- und Finanzmakler
- Immobilienschätzer, Immobiliensachverständiger
- Immobilienhändler
- Baubetreuer
- Immobilien-, Haus- und Vermögensverwalter

in Norvegia:

- Eiendomsmeglere, adokater
- Entreprenører, utbyggere av fast eiendom
- Eiendomsforvalter
- Eiendomsforvaltere
- Utleiekontorer

in Svezia:

- Fastighetsmäklare
- (Fastighets-)Värderingsman
- Fastighetsförvaltare
- Byggnadsentreprenörer

in Svizzera:

- Liegenschaftenmakler,
courtier en immeubles,
agente immobiliare
- Hausverwalter,
gestionnaire en immeubles,
amministratore di stabili
- Immobilien-Treuhänder,
régisseur et courtier en immeubles,
fiduciario immobiliare."

Settore dei servizi personali

44. 368 L 0367: Direttiva 68/367/CEE del Consiglio, del 15 ottobre 1968, relativa all'attuazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi per le attività non salariate attinenti ai servizi personali (ex classe 85 CITT):
1. ristoranti e spacci di bevande (gruppo 852 CITT)
 2. alberghi e simili, terreni per campeggio (gruppo 853 CITT) (GU n. L 260 del 22.10.1968, pag. 16), modificata da:
 - 1 72 B: Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati - Adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU n. L 73 del 27.3.1972, pag. 86)
45. 368 L 0368: Direttiva 68/368/CEE del Consiglio, del 15 ottobre 1968, relativa alle modalità delle misure transitorie nel settore delle attività non salariate attinenti ai servizi personali (ex classe 85 CITT): 1. ristoranti e spacci di bevande (gruppo 852 CITT) 2. alberghi e simili, terreni per campeggio (gruppo 853 CITT) (GU n. L 260 del 22.10.1968, pag. 19)

Varie attività

46. 375 L 0368: Direttiva 75/368/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, concernente misure destinate a favorire l'esercizio effettivo della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi per quanto riguarda varie attività (ex classe 01 - classe 85 CITT) comprendente segnatamente misure transitorie per tali attività (GU n. L 167 del 30.6.1975, pag. 22)

Parrucchieri

47. 382 L 0489: Direttiva 82/489/CEE del Consiglio, del 19 luglio 1982, comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi dei parrucchieri (GU n. L 218 del 27.7.1982, pag. 24)

J. AGRICOLTURA

48. 363 L 0261: Direttiva 63/261/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1963, che fissa le modalità per l'attuazione nel settore agricolo della libertà di stabilimento nel territorio di uno Stato membro dei cittadini degli altri paesi della Comunità che abbiano lavorato come salariati agricoli in detto Stato membro per due anni consecutivi (GU n. 62 del 20.4.1963, pag. 1323/63), modificata da:
- 1 72 B: Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati - Adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU n. L 73 del 27.3.1972, pag. 14)

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

49. 363 L 0262: Direttiva 63/262/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1963, che fissa le modalità di attuazione della libertà di stabilimento nelle aziende agricole abbandonate o incolte da più di due anni (GU n. 62 del 20.4.1963, pag. 1326/63), modificata da:
- 1 72 B: Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati - Adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU n. L 73 del 27.3.1972, pag. 14)
50. 365 L 0001: Direttiva 65/1/CEE del Consiglio, del 14 dicembre 1964, che fissa le modalità di realizzazione della libera prestazione dei servizi nelle attività dell'agricoltura e dell'ortofrutticoltura (GU n. 1 dell'8.1.1965, pag. 1/65), modificata da:
- 1 72 B: Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati - Adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU n. L 73 del 27.3.1972, pag. 79)
51. 367 L 0530: Direttiva 67/530/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativa alla libertà, per gli agricoltori cittadini di uno Stato membro, stabiliti in un altro Stato membro, di trasferirsi da un'azienda agricola all'altra (GU n. 190 del 10.8.1967, pag. 1), modificata da:
- 1 72 B: Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati - Adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU n. L 73 del 27.3.1972, pag. 79)
52. 367 L 0531: Direttiva 67/531/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativa all'applicazione della legislazione degli Stati membri, in materia di contratti agrari, agli agricoltori cittadini degli altri Stati membri (GU n. 190 del 10.8.1967, pag. 3), modificata da:
- 1 72 B: Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati - Adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU n. L 73 del 27.3.1972, pag. 80)
53. 367 L 0532: Direttiva 67/532/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativa alla libertà, per gli agricoltori cittadini di uno Stato membro, stabiliti in un altro Stato membro, di accedere alle cooperative (GU n. 190 del 10.8.1967, pag. 5), modificata da:
- 1 72 B: Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati - Adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU n. L 73 del 27.3.1972, pag. 80)
54. 367 L 0654: Direttiva 67/654/CEE del Consiglio, del 24 ottobre 1967, che fissa le modalità di realizzazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi nelle attività non salariate della silvicoltura e dello sfruttamento forestale (GU n. 263 del 30.10.1967, pag. 6), modificata da:
- 1 72 B: Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati - Adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU n. L 73 del 27.3.1972, pag. 80)

55. 368 L 0192: Direttiva 68/192/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1968, relativa alla libertà per gli agricoltori cittadini di uno Stato membro, stabiliti in un altro Stato membro, di accedere alle varie forme di credito (GU n. L 93 del 17.4.1968, pag. 13), modificata da:
- 1 72 B: Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati - Adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU n. L 73 del 27.3.1972, pag. 80)
56. 368 L 0415: Direttiva 68/415/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1968, relativa alla libertà per gli agricoltori cittadini di uno Stato membro, stabiliti in un altro Stato membro, di accedere alle varie forme di aiuto (GU n. L 308 del 23.12.1968, pag. 17)
57. 371 L 0018: Direttiva 71/18/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1970, che fissa le modalità di attuazione della libertà di stabilimento nelle attività non salariate connesse con l'agricoltura e con l'ortofrutticoltura (GU n. L 8 dell'11.1.1971, pag. 24), modificata da
- 1 72 B: Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati - Adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU n. L 73 del 27.3.1972, pag. 80)

K. ALTRO

58. 385 D 0368: Decisione 85/368/CEE del Consiglio, del 16 luglio 1985, relativa alla corrispondenza delle qualifiche di formazione professionale tra gli Stati membri delle Comunità europee (GU n. L 199 del 31.7.1985, pag. 56)

ATTI DI CUI LE PARTI CONTRAENTI PRENDONO ATTO

Le Parti contraenti prendono atto del contenuto dei seguenti atti:

in generale

59. C/81/74/pag. 1: Comunicazione 74/C 81/01 della Commissione concernente i certificati, le dichiarazioni e le attestazioni previste dalle direttive adottate fino al 1° giugno 1973 dal Consiglio in materia di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi, riguardanti: l'onorabilità, l'assenza di fallimento, il tipo e la durata delle attività esercitate nei paesi d'origine (GU n. C 81 del 13.7.1974, pag. 1)
60. 374 Y 0820(01): Risoluzione del Consiglio, del 6 giugno 1974, per il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati e * altri titoli (GU n. C 98 del 20.8.1974, pag. 1)

Sistema generale

61. 389 L 0048: Dichiarazione del Consiglio e della Commissione rilasciata all'atto dell'adozione della direttiva 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni (GU n. L 19 del 24.1.1989, pag. 23)

Medici

62. 375 X 0366: Raccomandazione 75/366/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, riguardante i cittadini del Granducato del Lussemburgo titolari di un diploma di medico rilasciato in un paese terzo (GU n. L 167 del 30.6.1975, pag. 20)
63. 375 X 0367: Raccomandazione 75/367/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, relativa alla formazione clinica del medico (GU n. L 167 del 30.6.1975, pag. 21)
64. 375 Y 0701(01): Dichiarazioni del Consiglio in occasione dell'adozione dei testi relativi alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione dei servizi medici nella Comunità (GU n. C 146 dell'1.7.1975, pag. 1)
65. 386 X 0458: Raccomandazione 86/458/CEE del Consiglio, del 15 settembre 1986, riguardante i cittadini del Granducato del Lussemburgo titolari di un diploma di medico generico rilasciato in uno Stato terzo (GU n. L 267 del 19.9.1986, pag. 30)
66. 389 X 0601: Raccomandazione 89/601/CEE della Commissione, dell'8 novembre 1989, riguardante la formazione in oncologia del personale sanitario (GU n. L 346 del 27.11.1989, pag. 1)

Dentisti

67. 378 Y 0824(01): Dichiarazione del Consiglio relativa alla direttiva concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per le attività di dentista (GU n. C 202 del 24.8.1978, pag. 1)

Veterinari

68. 378 X 1029: Raccomandazione 78/1029/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1978, riguardante i cittadini del Granducato del Lussemburgo titolari di un diploma di veterinario rilasciato in un paese terzo (GU n. L 362 del 23.12.1978, pag. 12)
69. 378 Y 1223(01): Dichiarazioni del Consiglio concernenti la direttiva relativa al reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati e altri titoli di veterinario e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi (GU n. C 308 del 23.12.1978, pag. 1)

Farmacisti

70. 385 X 0435: Raccomandazione 85/435/CEE del Consiglio, del 16 settembre 1985, riguardante i cittadini del Granducato del Lussemburgo titolari di un diploma di farmacista rilasciato in uno Stato terzo (GU n. L 253 del 24.9.1985, pag. 45)

Architetti

71. 385 X 0386: Raccomandazione 85/386/CEE del Consiglio, del 10 giugno 1985, riguardante i titolari di un diploma nel settore dell'architettura rilasciato in un paese terzo (GU n. L 223 del 21.8.1985, pag. 28)

Commercio all'ingrosso

72. 365 X 0077: Raccomandazione 65/77/CEE della Commissione, del 12 gennaio 1965, rivolta agli Stati membri, relativa alle attestazioni concernenti l'esercizio della professione nel paese di provenienza di cui all'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 64/222/CEE (GU n. 24 dell'11.2.1965, pag. 413/65)

Industria ed artigianato

73. 365 X 0076: Raccomandazione 65/76/CEE della Commissione, del 12 gennaio 1965, rivolta agli Stati membri, relativa alle attestazioni concernenti l'esercizio della professione nel paese di provenienza di cui all'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 64/427/CEE (GU n. 24 dell'11.2.1965, pag. 410/65)
74. 369 X 0174: Raccomandazione 69/174/CEE della Commissione, del 22 maggio 1969, rivolta agli Stati membri, relativa alle attestazioni concernenti l'esercizio della professione nel paese di provenienza di cui all'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 68/366/CEE (GU n. L 146 dell'18.6.1969, pag. 4)

ALLEGATO VIII**DIRITTO DI STABILIMENTO**

Elenco di cui all'articolo 31

INTRODUZIONE

Ove gli atti cui è fatto riferimento nel presente allegato contengano concetti o si riferiscano a procedure peculiari dell'ordinamento giuridico comunitario, quali:

- preamboli,
- destinatari degli atti comunitari,
- territori o lingue della Comunità,
- diritti e obblighi degli Stati membri della Comunità, loro enti pubblici, imprese o singoli cittadini nei rapporti reciproci e
- procedure di informazione e di notificazione,

si applica il protocollo 1 sugli adattamenti orizzontali, salvo qualora sia altrimenti previsto nel presente allegato.

ADATTAMENTI SETTORIALI

Ai fini del presente allegato e fatte salve le disposizioni del protocollo 1, si intende che i termini "Stato Membro" o "Stati Membri" contenuti negli atti cui è fatto riferimento comprendono, oltre al significato che hanno nei pertinenti atti comunitari, anche Austria, Finlandia, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svezia e Svizzera.

ATTI CUI E' FATTO RIFERIMENTO

1. **361 X 1201P0032/62:** Programma generale per la soppressione delle restrizioni alla libera prestazione dei servizi (GU n. 2 del 15.1.1962, pag. 32/62)

Ai fini dell'accordo le disposizioni del Programma generale si intendono adattate come in appresso.

- a) Nel titolo III, primo comma, primo trattino il riferimento all'articolo 55 del trattato che istituisce la Comunità economica europea è sostituito dal riferimento all'articolo 32 dell'accordo SEE.
- b) Nel titolo III, primo comma, secondo trattino il riferimento all'articolo 56 del trattato che istituisce la Comunità economica europea è sostituito dal riferimento all'articolo 33 dell'accordo SEE.
- c) Nel titolo III, primo comma, terzo trattino il riferimento all'articolo 61 del trattato che istituisce la Comunità economica europea è sostituito dal riferimento all'articolo 38 dell'accordo SEE.
- d) Nel titolo VI, primo comma il riferimento all'articolo 57, paragrafo 3 del trattato che istituisce la Comunità economica europea è sostituito dal riferimento all'articolo 30 dell'accordo SEE.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

2. 361 X 1202P0036/62: Programma generale per la soppressione delle restrizioni alla libertà di stabilimento (GU n. 2 del 15.1.1962, pag. 36/62)

Ai fini dell'accordo le disposizioni del Programma generale si intendono adattate come in appresso.

a) Nel titolo I, primo comma la prima frase "... divenuti indipendenti dopo l'entrata in vigore del Trattato" non si applica.

b) Al testo del titolo I è aggiunto il seguente comma:

"I riferimenti a paesi e territori d'oltremare vanno letti alla luce delle disposizioni dell'articolo 126 dell'accordo SEE."

c) Nel titolo V, primo comma il riferimento all'articolo 57, paragrafo 3 del trattato che istituisce la Comunità economica europea è sostituito dal riferimento all'articolo 30 dell'accordo SEE.

d) Nel titolo VII il riferimento agli articoli 92 e seguenti del trattato che istituisce la Comunità economica europea è sostituito dal riferimento agli articoli 61 e seguenti dell'accordo SEE.

3. 373 L 0148: Direttiva 73/148/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1973, relativa alla soppressione delle restrizioni al trasferimento e al soggiorno dei cittadini degli Stati membri all'interno della Comunità in materia di stabilimento e di prestazione di servizi (GU n. L 172 del 28.6.1973, pag. 14)

Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

a) All'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma l'espressione "carta di soggiorno di cittadino di uno Stato membro delle Comunità europee" è sostituita dall'espressione "carta di soggiorno".

b) L'articolo 10 non si applica.

4. 375 L 0034: Direttiva 75/34/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1974, relativa al diritto di un cittadino di uno Stato membro di rimanere sul territorio di un altro Stato membro dopo avervi svolto un'attività non salariata (GU n. L 14 del 20.1.1975, pag. 10)

5. 375 L 0035: Direttiva 75/35/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1974, che estende il campo di applicazione della direttiva 64/221/CEE ai cittadini di uno Stato membro che esercitano il diritto di rimanere nel territorio di un altro Stato membro dopo avervi svolto un'attività non salariata (GU n. L 14 del 20.1.1975, pag. 14)

6. 390 L 0364: Direttiva 90/364/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1990, relativa al diritto di soggiorno (GU n. L 180 del 13.7.1990, pag. 26)

Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

All'articolo 2, paragrafo 1, primo comma, l'espressione "carta di soggiorno di cittadino di uno Stato membro della CEE" è sostituita dall'espressione "carta di soggiorno".

7. **390 L 0365:** Direttiva 90/365/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1990, relativa al diritto di soggiorno dei lavoratori salariati e non salariati che hanno cessato la propria attività professionale (GU n. L 180 del 13.7.1990, pag.28)

Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

All'articolo 2, paragrafo 1, primo comma l'espressione "carta di soggiorno di cittadino di uno Stato membro della CEE" è sostituita dall'espressione "carta di soggiorno".

8. **390 L 0366:** Direttiva 90/366/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1990, relativa al diritto di soggiorno degli studenti (GU n. L 180 del 13.7.1990, pag. 30)

Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

All'articolo 2, paragrafo 1, secondo comma l'espressione "carta di soggiorno di cittadino di uno Stato membro della CEE" è sostituita dall'espressione "carta di soggiorno".

9. In deroga agli articoli da 31 a 35 dell'accordo e alle disposizioni del presente allegato, l'Islanda può continuare ad applicare le restrizioni vigenti alla data della firma dell'accordo concernenti lo stabilimento di cittadini stranieri e di cittadini islandesi che non hanno il domicilio legale in Islanda nel contesto dei settori della pesca e della lavorazione del pesce.

10. In deroga agli articoli da 31 a 35 dell'accordo e alle disposizioni del presente allegato la Norvegia può continuare ad applicare le restrizioni vigenti alla data della firma dell'accordo concernenti lo stabilimento di cittadini stranieri nel contesto di attività legate alla pesca e per quanto riguarda società che possiedono o armano navi da pesca.

ALLEGATO IX**SERVIZI FINANZIARI**

Elenco di cui all'articolo 36, paragrafo 2

INTRODUZIONE

Ove gli atti cui è fatto riferimento nel presente allegato contengano concetti o si riferiscano a procedure peculiari dell'ordinamento giuridico comunitario, quali:

- preamboli;
- destinatari degli atti comunitari;
- territori o lingue della Comunità;
- diritti ed obblighi degli Stati membri della Comunità, loro enti pubblici, imprese o singoli cittadini nei rapporti reciproci e
- procedure di informazione e di notificazione

si applica il protocollo 1 sugli adattamenti orizzontali, salvo qualora sia altrimenti previsto nel presente allegato.

ADATTAMENTI SETTORIALI

Per quanto riguarda lo scambio di informazioni tra le competenti autorità degli Stati membri della Comunità previsto negli atti figuranti nel presente allegato, ai fini dell'accordo si applica il paragrafo 7 del protocollo 1.

ATTI CUI E' FATTO RIFERIMENTO:**I. ASSICURAZIONI****i) Assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita**

1. **364 L 0225:** Direttiva 64/225/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1964, volta a sopprimere in materia di riassicurazione e di retrocessione le restrizioni alle libertà di stabilimento ed alla libera prestazione dei servizi (GU n. 56 del 4.4.1964, pag. 878/64).

Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

L'articolo 3 non si applica.

2. **373 L 0239:** Prima direttiva 73/239/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1973, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di accesso e di esercizio dell'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita (GU n. L 228 del 16.8.1973, pag. 3), modificata da:

- **376 L 0580:** Direttiva 76/580/CEE del Consiglio del 29 giugno 1976 (GU n. L 189 del 13.7.1976, pag. 13)

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- 384 L 0641: Direttiva 76/580/CEE del Consiglio, del 10 dicembre 1984, che modifica, per quanto riguarda in particolare l'assistenza turistica, la prima direttiva 73/239/CEE recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di accesso e di esercizio dell'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita (GU n. L 339 del 27.12.1984, pag. 21)
- 387 L 0343: Direttiva 87/343/CEE del Consiglio, del 22 giugno 1987, che modifica, per quanto riguarda l'assicurazione crediti e l'assicurazione cauzione, la prima direttiva 73/239/CEE (GU n. L 185 del 4.7.1987, pag. 72)
- 387 L 0344: Direttiva 87/344/CEE del Consiglio, del 22 giugno 1987, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative all'assicurazione tutela giudiziaria (GU n. L 185 del 4.7.1988, pag. 77)
- 388 L 0357: Seconda Direttiva 88/357/CEE del Consiglio, del 22 giugno 1988, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita, fissa le disposizioni volte ad agevolare l'esercizio effettivo della libera prestazione di servizi e modifica la direttiva 73/239/CEE (GU n. L 172 del 4.7.1988, pag. 1)
- 390 L 0618: Direttiva 90/618/CEE del Consiglio, dell'8 novembre 1990, che modifica, in particolare, per quanto riguarda l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli, la direttiva 73/239/CEE e la direttiva 88/357/CEE che coordinano le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita (GU n. L 330 del 29.11.1990, pag. 44).

Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

a) Nell'articolo 4 è aggiunto il testo seguente:

*f) in Islanda

- Húsatryggingar Reykjavískurborgar
- Viðlagatrygging Íslands

g) in Svizzera

- Aargau: Aargauisches Versicherungsamt, Aarau
- Appenzell Ausser-Rhoden: Brand- und Elementarschadenversicherung Appenzell AR, Herisau
- Basel-Land: Basellandschaftliche Gebäudeversicherung, Liestal
- Basel-Stadt: Gebäudeversicherung des Kantons Basel-Stadt, Basel
- Bern/Berne: Gebäudeversicherung des Kantons Bern, Bern/Assurance Immobilière du canton de Berne, Berne
- Fribourg/Freiburg: Etablissement cantonal d'assurance des bâtiments du canton de Fribourg, Fribourg/Kantonale Gebäudeversicherungsanstalt Freiburg, Freiburg
- Glarus: Kantonale Sachversicherung Glarus, Glarus
- Graubünden/Grigioni/Grischun: Gebäudeversicherungsanstalt des Kantons Graubünden, Chur/Istituto d'assicurazione fabbricati del cantone dei Grigioni, Coira/Institut dil cantun Grischun per assicuranzas da baghetgs, Cuera

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- Jura: Assurance Immobilière de la République et canton du Jura, Saignelégier
- Luzern: Gebäudeversicherung des Kantons Luzern, Luzern
- Neuchâtel: Etablissement cantonal d'assurance immobilière contre l'incendie, Neuchâtel
- Nidwalden: Nidwaldner Sachversicherung, Stans
- Schaffhausen: Gebäudeversicherung des Kantons Schaffhausen, Schaffhausen
- Solothurn: Solothurnische Gebäudeversicherung, Solothurn
- St. Gallen: Gebäudeversicherung des Kantons St. Gallen, St. Gallen,
- Thurgau: Gebäudeversicherung des Kantons Thurgau, Frauenfeld
- Vaud: Etablissement d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels du canton de Vaud, Lausanne
- Zug: Gebäudeversicherung des Kantons Zug, Zug
- Zürich: Gebäudeversicherung des Kantons Zürich, Zürich "

b) Nell'articolo 8 è aggiunto il testo seguente:

- per quanto riguarda l'Austria:
"Aktiengesellschaft", "Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit"
- per quanto riguarda la Finlandia:
"Keskinäinen Vakuutusyhtiö"/"Ömsesidigt Försäkringsbolag"
"Vakuutusosakeyhtiö"/"Försäkringsaktiebolag"
"Vakuutusyhdistys"/"Försäkringsförening"
- per quanto riguarda l'Islanda:
"Hiutafélag" "Gagnkvæmt félag"
- per quanto riguarda il Liechtenstein:
"Aktiengesellschaft", "Genossenschaft"
- per quanto riguarda la Norvegia:
"Aksjeselskaper", "Gjensidige selskaper"
- per quanto riguarda la Svezia:
"Försäkringsaktiebolag", "Ömsesidiga försäkringsbolag",
"Understödsföreningar"
- per quanto riguarda la Svizzera:
"Aktiengesellschaft"/"Société anonyme"/"Società anonima",
"Genossenschaft"/"Société coopérative"/"Società cooperativa" "

c) L'articolo 29 non si applica;

è applicabile la disposizione seguente:

Ogni Parte contraente, mediante accordi con uno o più paesi terzi, può convenire di applicare disposizioni diverse da quelle previste negli articoli da 23 a 28 purché i suoi assicurati beneficino di una tutela adeguata ed equivalente. Prima di concludere tali accordi le Parti contraenti si informano e si consultano reciprocamente. Le Parti contraenti non applicano alle succursali di imprese di assicurazioni la cui sede sociale si trova fuori del territorio delle Parti contraenti disposizioni risultanti in un trattamento più favorevole di quello concesso a succursali di imprese di assicurazioni la cui sede sociale si trova nel territorio delle Parti contraenti.

- d) Gli articoli 30, 31, 32 e 34 non si applicano;

è applicabile la disposizione seguente:

"Le imprese che praticano l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita, delle quali la Finlandia, l'Islanda e la Norvegia forniscono un elenco a parte, sono esenti dall'applicazione degli articoli 16 e 17. Le competenti autorità di controllo esigono che tali imprese si conformino alle disposizioni di detti articoli al più tardi il 1° gennaio 1995. Anteriormente a tale data il Comitato misto SEE esamina la situazione finanziaria delle imprese che non vi si sono ancora conformate e formula le appropriate raccomandazioni. Finché non si è conformata agli articoli 16 e 17 un'impresa di assicurazione non può aprire una succursale o fornire servizi nel territorio di un'altra Parte contraente. Le imprese che desiderano estendere le loro attività ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2 o dell'articolo 10 possono farlo solo qualora si conformino immediatamente alle disposizioni della presente direttiva."

- e) Per quanto riguarda i rapporti con le imprese di assicurazioni dei paesi terzi di cui all'articolo 29 ter (vedi art. 4 della direttiva 90/618/CEE) si applicano le seguenti disposizioni:
1. Al fine di pervenire al massimo grado di convergenza dei regimi applicati alle imprese di assicurazioni dei paesi terzi, le Parti contraenti si scambiano informazioni come previsto nell'articolo 29 ter, paragrafi 1 e 5, e si consultano in merito ai problemi di cui all'articolo 29 ter, paragrafi 2, 3 e 4, nell'ambito del Comitato misto SEE e secondo procedure specifiche che vanno convenute tra le Parti contraenti.
 2. Le autorizzazioni concesse dalle competenti autorità di una Parte Contraente alle imprese di assicurazioni affiliate dirette o indirette di imprese madri disciplinate dal diritto di un paese terzo sono valide conformemente alle disposizioni della direttiva nel territorio di tutte le Parti contraenti. Tuttavia,
 - a) quando un paese terzo impone restrizioni quantitative allo stabilimento di imprese di assicurazioni di uno Stato AELS (EFTA) o impone a tali imprese restrizioni non imposte ad imprese di assicurazioni della Comunità, le autorizzazioni concesse dalle competenti autorità della Comunità a imprese di assicurazioni affiliate dirette o indirette di imprese madri disciplinate dal diritto di tale paese terzo sono valide unicamente nella Comunità, salvo qualora uno Stato AELS (EFTA) decida altrimenti per quanto riguarda il suo territorio;
 - b) qualora la Comunità abbia deciso di limitare o sospendere le decisioni relative alle autorizzazioni di imprese affiliate di assicurazioni dirette o indirette di imprese madri disciplinate dal diritto di un paese terzo, le autorizzazioni concesse da una competente autorità di uno Stato AELS (EFTA) a tali imprese di assicurazioni sono valide unicamente nel suo territorio, salvo qualora un'altra Parte contraente decida altrimenti per il suo territorio;
 - c) le limitazioni o sospensioni di cui alle lettere a) e b) non si applicano alle imprese di assicurazioni o alle loro affiliate già autorizzate nel territorio di una Parte contraente.

3. Ogniqualvolta la Comunità negozia con un paese terzo in base all'articolo 29 ter, paragrafi 3 e 4 per ottenere per le sue imprese di assicurazioni il trattamento nazionale ed un effettivo accesso al mercato, si adopera per ottenere pari trattamento per le imprese di assicurazioni degli Stati AELS (EFTA).

3. 373 L 0240: Direttiva 73/240/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1973, intesa a sopprimere le restrizioni alla libertà di stabilimento in materia di assicurazioni dirette diverse dall'assicurazione sulla vita (GU n. L 228 del 16.8.1973, pag. 20).

Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

Gli articoli 1, 2 e 5 non si applicano.

4. 378 L 0473: direttiva 78/473/CEE del Consiglio, del 30 maggio 1978, relativa al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di coassicurazione comunitaria (GU n. L 151 del 7.6.1978, pag. 25).

Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

L'articolo 9 non si applica.

5. 384 L 0641: Direttiva 84/641/CEE del Consiglio, del 10 dicembre 1984, che modifica, per quanto riguarda in particolare l'assistenza turistica, la prima direttiva 73/239/CEE recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di accesso e di esercizio dell'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita (GU n. L 339 del 27.12.1984, pag. 21).

6. 387 L 0344: Direttiva 87/344/CEE del Consiglio, del 22 giugno 1987, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative all'assicurazione tutela giudiziaria (GU n. L 185 del 4.7.1987, pag. 77).

7. 388 L 0357: Seconda direttiva 88/357/CEE del Consiglio, del 22 giugno 1988, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e fissazione delle disposizioni volte ad agevolare l'esercizio effettivo della libera prestazione di servizi e che modifica la direttiva 73/239/CEE (GU n. L 172 del 4.7.1988, pag. 1), modificata da:

- 390 L 0618: Direttiva 90/618/CEE del Consiglio, dell'8 novembre 1990, che modifica, in particolare, per quanto riguarda l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli, la direttiva 73/239/CEE e la direttiva 88/357/CEE che coordinano le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita (GU n. L 330 del 29.11.1990, pag. 44).

ii) Assicurazione autoveicoli

8. **372 L 0166:** Direttiva 72/166/CEE del Consiglio, del 24 aprile 1972, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e di controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità (GU n. L 103 del 2.5.1972, pag. 1), modificata da:
- **372 L 0430:** Direttiva 72/430/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1972 (GU n. L 291 del 28.12.1972, pag. 162)
 - **384 L 0005:** Seconda direttiva 84/5/CEE del Consiglio, del 30 dicembre 1983, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli (GU n. L 8 dell'11.1.1984, pag. 17)
 - **390 L 0232:** Terza direttiva 90/232/CEE del Consiglio, del 14 maggio 1990, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione degli autoveicoli (GU n. L 129 del 19.5.1990, pag. 33).
 - **391 D 0323:** Decisione della Commissione, del 30 maggio 1991, relativa all'applicazione della direttiva 72/166/CEE del Consiglio (GU n. L 177 del 5.7.1991, pag. 25)
9. **384 L 0005:** Seconda direttiva 84/5/CEE del Consiglio, del 30 dicembre 1983, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli (GU n. L 8 dell'11.1.1984, pag. 17), modificata da:
- **390 L 0232:** Terza direttiva 90/232/CEE del Consiglio, del 14 maggio 1990, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli (GU n. L 129 del 19.5.1990, pag. 33)
10. **390 L 0232:** Terza direttiva 90/232/CEE, del 14 maggio 1990, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli (GU n. L 129 del 19.5.1990, pag. 33)
-
- lii) Assicurazione sulla vita**
11. **379 L 0267:** Prima direttiva 79/267/CEE del Consiglio, del 5 marzo 1979, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'accesso all'attività dell'assicurazione diretta sulla vita ed il suo esercizio (GU n. L 63 del 13.3.1979, pag. 1), modificata da:
- **390 L 0619:** Seconda direttiva 90/619/CEE del Consiglio, dell'8 novembre 1990, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti l'assicurazione diretta sulla vita, fissa le disposizioni destinate a facilitare l'esercizio effettivo della libera prestazione di servizi e modifica la direttiva 79/267/CEE (GU n. L 330 del 29.11.1990, pag. 50)

Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

a) Nell'articolo 4 è aggiunto il seguente testo:

"La presente direttiva non riguarda le operazioni dei fondi collettivi di pensione prescritti dalla legge finlandese sulle pensioni dei lavoratori dipendenti (TEL) e dalla normativa connessa. Tuttavia le autorità finlandesi consentono in modo non discriminatorio a tutti i cittadini e a tutte le imprese delle Parti contraenti di svolgere, conformemente alla legislazione finlandese, le attività di cui all'articolo 1 connesse con la presente esenzione tramite:

- proprietà di un'impresa o gruppo di assicurazioni esistenti o partecipazione nei medesimi; oppure
- costituzione di nuove imprese o gruppi di assicurazioni, compresi i fondi collettivi di pensione, o partecipazione nei medesimi."

b) Nell'articolo 8, paragrafo 1, lettera a) è aggiunto il seguente testo:

- per quanto riguarda l'Austria:
"Aktiengesellschaft", "Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit"
- per quanto riguarda la Finlandia:
"Keskinäinen Vakuutusyhtiö"/"Ömsesidigt Försäkringsbolag"
"Vakuutusosakeyhtiö"/"Försäkringsaktiebolag"
"Vakuutusyhdistys"/"Försäkringsförening"
- per quanto riguarda l'Islanda:
"Hlutafélag" "Gagnkvæmt félag"
- per quanto riguarda il Liechtenstein:
"Aktiengesellschaft", "Genossenschaft"
- per quanto riguarda la Norvegia:
"Aksjeselskaper", "Gjensidige selskaper"
- per quanto riguarda la Svezia:
"Försäkringsaktiebolag", "Ömsesidiga försäkringsbolag",
"Understödsföreningar"
- per quanto riguarda la Svizzera:
"Aktiengesellschaft"/"Société anonyme"/"Società anonima",
"Genossenschaft"/"Société coopérative"/"Società cooperativa"
"Stiftung"/"Fondation"/"Fondazione"

- c) L'articolo 13, paragrafo 5 e gli articoli 33, 34, 35 e 36 non si applicano;

è applicabile la disposizione seguente:

Le imprese di assicurazione sulla vita, delle quali l'Islanda fornisce un elenco a parte, sono esenti dall'applicazione degli articoli 18, 19 e 20. La competente autorità di controllo esige che tali imprese si conformino alle disposizioni dei suddetti articoli al più tardi il 1° gennaio 1995. Anteriormente a tale data il Comitato misto SEE esamina la situazione finanziaria delle imprese che non vi si sono ancora conformate e formula le appropriate raccomandazioni. Finché non si è conformata agli articoli 18, 19 e 20 un'impresa di assicurazione non può aprire una succursale o fornire servizi nel territorio di un'altra Parte contraente.

Le imprese che desiderano estendere la loro attività ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2 o dell'articolo 10 possono farlo solo qualora si conformino immediatamente alle norme della direttiva.

- d) L'articolo 32 non si applica;

è applicabile la disposizione seguente:

Ogni Parte contraente, mediante accordi con uno o più paesi terzi, può convenire di applicare disposizioni diverse da quelle previste negli articoli da 27 a 31 della direttiva, purché i suoi assicurati beneficino di una tutela adeguata ed equivalente. Le Parti contraenti si informano e si consultano reciprocamente prima di concludere tali accordi.

Le Parti contraenti non applicano alle succursali di imprese di assicurazioni la cui sede sociale si trova fuori del territorio delle Parti contraenti disposizioni risultanti in un trattamento più favorevole di quello concesso a succursali di imprese di assicurazioni la cui sede sociale si trova nel territorio delle Parti contraenti.

- e) Per quanto riguarda le relazioni con le imprese di assicurazioni di paesi terzi di cui all'articolo 32 ter (cfr. articolo 9 della direttiva 90/619/CEE del Consiglio), si applica quanto segue:

1. Al fine di pervenire al massimo grado di convergenza dei regimi applicati alle imprese di assicurazioni dei paesi terzi, le Parti contraenti si scambiano informazioni come previsto nell'articolo 32 ter, paragrafi 1 e 5, e si consultano in merito ai problemi di cui all'articolo 32 ter, paragrafi 2, 3 e 4, nell'ambito del Comitato misto SEE e secondo procedure specifiche che vanno convenute tra le Parti contraenti.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

2. Le autorizzazioni concesse dalle competenti autorità di una Parte Contraente alle imprese di assicurazioni affiliate dirette o indirette di imprese madri disciplinate dal diritto di un paese terzo sono valide conformemente alle disposizioni della direttiva nel territorio di tutte le Parti contraenti. Tuttavia,
 - a) quando un paese terzo impone restrizioni quantitative allo stabilimento di imprese di assicurazioni di uno Stato AELS (EFTA) o impone a tali imprese restrizioni non imposte ad imprese di assicurazioni della Comunità, le autorizzazioni concesse dalle competenti autorità della Comunità a imprese di assicurazioni affiliate dirette o indirette di imprese madri disciplinate dal diritto di tale paese terzo sono valide unicamente nella Comunità, salvo qualora uno Stato AELS (EFTA) decida altrimenti per quanto riguarda il suo territorio;
 - b) qualora la Comunità abbia deciso di limitare o sospendere le decisioni relative alle autorizzazioni di imprese affiliate di assicurazioni dirette o indirette di imprese madri disciplinate dal diritto di un paese terzo, le autorizzazioni concesse da una competente autorità di uno Stato AELS (EFTA) a tali imprese di assicurazioni sono valide unicamente nel suo territorio, salvo qualora un'altra Parte contraente decida altrimenti per il suo territorio;
 - c) le limitazioni o sospensioni di cui alle lettere a) e b) non si applicano alle imprese di assicurazioni o alle loro affiliate già autorizzate nel territorio di una Parte contraente.
3. Ogniqualvolta la Comunità negozia con un paese terzo in base all'articolo 32 ter, paragrafi 3 e 4 per ottenere per le sue imprese di assicurazioni il trattamento nazionale ed un effettivo accesso al mercato, si adopera per ottenere pari trattamento per le imprese di assicurazioni degli Stati AELS (EFTA).
 - f) Nell'articolo 13, paragrafo 3, i termini "al momento della notifica della presente direttiva" sono sostituiti dai termini "al momento della firma dell'accordo SEE".

12. 390 L 0619: Seconda direttiva 90/619/CEE del Consiglio, dell'8 novembre 1990, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti l'assicurazione diretta sulla vita, fissa le disposizioni destinate a facilitare l'esercizio effettivo della libera prestazione di servizi e modifica la direttiva 79/267/CEE (GU n. L 330 del 29.11.1990, pag. 50).

Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

Articolo 9: vedi adattamento della direttiva del Consiglio 79/267/CEE, di cui alla lettera e).

iv) Altri problemi

13. 377 L 0092: Direttiva 77/92/CEE del Consiglio, del 13 dicembre 1976, concernente misure destinate a facilitare l'effettivo esercizio della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi per le attività di agente e di mediatore di assicurazioni (ex gruppo 630 CITT) comprendente segnatamente misure transitorie per tali attività (GU n. L 26 del 31.1.1977, pag. 14).

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

a) Nell'articolo 2, paragrafo 2, lettera a) è aggiunto quanto segue:

*in Austria:

- Versicherungsmakler
- Rückversicherungsmakler

in Finlandia:

- Vakuutusenvälittäjä/Försädringsmäklare

in Islanda:

- Vátryggingamiðlari

in Liechtenstein:

- Versicherungsmakler

in Norvegia:

- Forsikringsmegler

in Svezia:

- Försäkringsmäklare

in Svizzera:

- Versicherungsmakler
- Courtier en assurances
- Mediatore d'assicurazione
- Broker."

b) Nell'articolo 2, paragrafo 2, lettera b) è aggiunto il testo seguente:

*in Austria:

- Versicherungsvertreter

in Finlandia:

- Vakuutusasiainies/Försäkringsombud

in Islanda:

- Vátryggingaumboðsmaður

in Liechtenstein:

- Versicherungs-Generalagent
- Versicherungsagent
- Versicherungsinspektor

in Norvegia:

- Assurandør
- Agent

in Svezia:

- Försäkringsombud

in Svizzera:

- Versicherungs-Generalagent
- Agent général d'assurance
- Agente generale d'assicurazione
- Versicherungsagent
- Agent d'assurance
- Agente d'assicurazione
- Versicherungsinspektor
- Inspecteur d'assurance
- Ispettore d'assicurazione. "

c) Nell'articolo 2, paragrafo 2, lettera c) è aggiunto il testo seguente:

*in Islanda:

- Vátryggingasöllumaður

in Norvegia:

- Underagent. "

II. BANCHE ED ALTRI ENTI CREDITIZI**i) Coordinamento della normativa in materia di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi**

14. **373 L 0183:** Direttiva 73/183/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1973, per la soppressione delle restrizioni alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione dei servizi nel campo delle attività non salariate delle banche e di altri istituti finanziari (GU n. L 194 del 16.7.1973, pag. 1, rettificata dalla GU n. L 320 del 21.11.1973, pag. 26 e GU n. L 17 del 22.1.1974, pag. 22).

Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

- a) Gli articoli 1, 2, 3 e 6 della direttiva non si applicano.
- b) Nell'articolo 5, paragrafi 1 e 3 della direttiva i termini "di cui all'articolo 2" sono sostituiti dai termini "di cui all'allegato II, ad eccezione della categoria 4".
15. **377 L 0780:** Prima direttiva 77/780/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1977, relativa al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti l'accesso all'attività degli enti creditizi e il suo esercizio (GU n. L 322 del 17.12.1977, pag. 30), modificata da:

- **386 L 0524:** Direttiva 86/524/CEE del Consiglio, del 27 ottobre 1986, che modifica la direttiva 77/780/CEE per quanto riguarda l'elenco delle esclusioni permanenti di taluni enti creditizi (GU n. L 309 del 4.11.1986, pag. 15)
- **389 L 0646:** Seconda direttiva 89/646/CEE del Consiglio, del 15 dicembre 1989, relativa al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti l'accesso all'attività degli enti creditizi e il suo esercizio e recante modifica della direttiva 77/780/CEE (GU n. L 386 del 30.12.1989, pag. 1).

Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

- a) L'articolo 2, paragrafi 5 e 6, l'articolo 3, paragrafo 3, lettere b), c) e d), l'articolo 9, paragrafi 2 e 3 e l'articolo 10 della direttiva non si applicano.
- b) Nell'articolo 2, paragrafo 2 è aggiunto il testo seguente:
- in Austria: delle imprese riconosciute come associazioni edilizie di interesse pubblico
 - in Islanda: della "Byggingarsjodir rikisins"
 - in Liechtenstein: della "Liechtensteinische Landesbank"
 - in Svezia: della "Svenska skeppshypotekskassan".
- c) L'Islanda applica le disposizioni della direttiva al più tardi il 1° gennaio 1995.

16. 389 L 0646: Seconda direttiva 89/646/CEE del Consiglio, del 15 dicembre 1989, relativa al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti l'accesso all'attività degli enti creditizi e il suo esercizio e recante modifica della direttiva 77/780/CEE (GU n. L 386 del 30.12.1989, pag. 1).

Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

- a) Per quanto riguarda le relazioni con gli enti creditizi di paesi terzi di cui agli articoli 8 e 9 della direttiva, si applica quanto segue:
1. Al fine di pervenire al massimo grado di convergenza dei regimi applicati agli enti creditizi dei paesi terzi, le Parti contraenti si scambiano informazioni come previsto nell'articolo 9, paragrafi 1 e 5, e si consultano in merito ai problemi di cui all'articolo 9, paragrafi 2, 3 e 4, nell'ambito del Comitato misto SEE e secondo procedure specifiche che vengono convenute tra le Parti contraenti.
 2. Le autorizzazioni concesse dalle competenti autorità di una Parte contraente ad enti creditizi che sono affiliate dirette o indirette di imprese madri disciplinate dal diritto di un paese terzo sono valide conformemente alle disposizioni della direttiva nel territorio di tutte le Parti contraenti. Tuttavia,
 - a) quando un paese terzo impone restrizioni quantitative allo stabilimento di enti creditizi di uno Stato AELS (EFTA) o impone a tali enti creditizi restrizioni non imposte agli enti creditizi della Comunità, le autorizzazioni concesse dalle competenti autorità della Comunità a enti creditizi che sono affiliate dirette o indirette di imprese madri disciplinate dal diritto di tale paese terzo sono valide unicamente nella Comunità, salvo qualora uno Stato AELS (EFTA) decida altrimenti per quanto riguarda il suo territorio;
 - b) qualora la Comunità abbia deciso di limitare o sospendere le decisioni relative alle autorizzazioni di enti creditizi che sono affiliate dirette o indirette di imprese madri disciplinate dal diritto di un paese terzo, le autorizzazioni concesse da una competente autorità di uno Stato AELS (EFTA) a tali enti creditizi sono valide unicamente nella giurisdizione di tale paese, salvo qualora un'altra Parte contraente decida altrimenti per quanto riguarda il suo territorio;
 - c) le limitazioni o sospensioni di cui alle lettere a) e b) non si applicano agli enti creditizi o alle loro affiliate già autorizzate nel territorio di una Parte contraente.
 3. Ogniquale volta la Comunità negozia con un paese terzo in base all'articolo 9, paragrafi 3 e 4 per ottenere per i suoi enti creditizi il trattamento nazionale ed un effettivo accesso al mercato, si adopera per ottenere pari trattamento per gli enti creditizi degli Stati AELS (EFTA).

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- b) Nell'articolo 10, paragrafo 2 i termini "al momento dell'applicazione della presente direttiva" sono sostituiti dai termini "al momento dell'entrata in vigore dell'accordo SEE" e i termini "la data di notifica della presente direttiva" sono sostituiti dai termini "la data di firma dell'accordo SEE".
- c) L'Islanda applica le disposizioni della direttiva al più tardi il 1° gennaio 1995. Durante il periodo di transizione riconosce, conformemente alle disposizioni della direttiva, le autorizzazioni concesse agli enti creditizi dalle competenti autorità delle altre Parti contraenti. Le autorizzazioni concesse agli enti creditizi dalle competenti autorità islandesi non sono valide in tutto il territorio SEE prima della piena applicazione della direttiva.

ii) Requisiti e norme in materia prudenziale

- 17. 389 L 0299: Direttiva 89/299/CEE del Consiglio, del 17 aprile 1989, concernente i fondi propri degli enti creditizi (GU n. L 124 del 5.5.1989, pag. 16).
- 18. 389 L 0647: Direttiva 89/647/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1989, relativa al coefficiente di solvibilità degli enti creditizi (GU n. L 386 del 30.12.1989, pag. 14).

Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

- a) I prestiti garantiti completamente da quote di partecipazione in imprese finlandesi di edilizia residenziale che operano in base alla legge finlandese relativa alle imprese di edilizia abitativa del 1991 o ad una successiva legislazione equivalente ricevono la stessa ponderazione applicata alle ipoteche su proprietà immobiliari di tipo residenziale conformemente alle disposizioni contenute nell'articolo 6, paragrafo 1, lettera c) della direttiva.
 - b) L'articolo 11, paragrafo 4 si applica anche all'Austria e all'Islanda.
 - c) Anteriormente al 1° gennaio 1993 l'Austria e la Finlandia stabiliscono un sistema per identificare gli enti creditizi che non sono in grado di soddisfare i requisiti dell'articolo 10, paragrafo 1 della direttiva. Per ognuno di questi enti la competente autorità adotta le misure appropriate a garantire che il coefficiente di solvibilità dell'8% sia raggiunto il più rapidamente possibile e comunque non oltre il 1° gennaio 1995. Fintantoché gli enti creditizi in questione non hanno raggiunto il coefficiente dell'8% le competenti autorità austriache e finlandesi considerano inadeguata, in relazione all'articolo 19, paragrafo 3 della direttiva 89/646/CEE del Consiglio, la situazione finanziaria di tali enti creditizi.
- 19. 391 L 0031: Direttiva 91/31/CEE della Commissione, del 19 dicembre 1990, recante modifica della definizione tecnica di "banche multilaterali di sviluppo" di cui alla direttiva 89/647/CEE del Consiglio relativa al coefficiente di solvibilità degli enti creditizi (GU n. L 17 del 23.1.1991, pag. 20).

iii) Vigilanza e conti

20. 383 L 0350: Direttiva 83/350/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1983, relativa alla vigilanza su base consolidata degli enti creditizi (GU n. L 193 del 18.7.1983, pag. 18).
21. 386 L 0635: Direttiva 86/635/CEE del Consiglio, dell'8 dicembre 1986, relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari (GU n. L 372 del 31.12.1986, pag. 1).

Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

L'Austria, la Norvegia e la Svezia applicano le disposizioni della direttiva al più tardi il 1° gennaio 1995, il Liechtenstein e la Svizzera al più tardi il 1° gennaio 1996. Durante i periodi di transizione vige il riconoscimento reciproco dei conti annuali relativi alle succursali pubblicati dagli enti creditizi delle Parti contraenti.

22. 389 L 0117: Direttiva 89/117/CEE del Consiglio, del 13 febbraio 1989, relativa agli obblighi in materia di pubblicità dei documenti contabili delle succursali, stabilite in uno Stato membro; di enti creditizi ed istituti finanziari con sede sociale fuori di tali Stato membro (GU n. L 44 del 16.2.1989, pag. 40).

Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

L'articolo 3 non si applica.

23. 391 L 0308: Direttiva 91/308/CEE del Consiglio, del 10 giugno 1991, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite (GU n. L 166 del 28.6.1991, pag. 77).

Modalità per l'associazione degli Stati AELS (EFTA) conformemente all'articolo 101 dell'accordo:

Un esperto di ogni Stato AELS (EFTA) può partecipare ai lavori del Comitato di contatto in materia di riciclaggio dei proventi di attività illecite, di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettere a) e b). Per quanto concerne la partecipazione degli esperti degli Stati AELS (EFTA) ai lavori di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettere c) e d) si applicano le pertinenti disposizioni dell'accordo.

A tempo debito la Commissione delle Comunità europee informa i partecipanti della data della riunione del Comitato e trasmette la documentazione pertinente.

III. BORSA E VALORI MOBILIARI

i) Transazioni e quotazioni di borsa

24. 379 L. 0279: Direttiva 79/279/CEE del Consiglio, del 5 marzo 1979, concernente il coordinamento delle condizioni per l'ammissione di valori mobiliari alla quotazione ufficiale di una Borsa valori (GU n. L. 66 del 16.3.1979, pag. 21, modificata da:

- 388 L. 0627: Direttiva 88/627/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1988, relativa alle informazioni da pubblicare al momento dell'acquisto e della cessione di una partecipazione importante in una società quotata in Borsa (GU n. L. 348 del 17.12.1988, pag. 62).

Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

L'Islanda e la Svizzera applicano le disposizioni della direttiva al più tardi il 1° gennaio 1995. Durante il periodo di transizione tali paesi organizzano lo scambio di informazioni con le competenti autorità delle altre Parti contraenti in merito ai problemi disciplinati dalla direttiva.

25. 380 L. 0390: Direttiva 80/390/CEE del Consiglio, del 17 marzo 1980, per il coordinamento delle condizioni di redazione, controllo e diffusione del prospetto da pubblicare per l'ammissione di valori mobiliari alla quotazione ufficiale di una Borsa valori (GU n. L. 100 del 17.4.1980, pag. 1), modificata da:

- 387 L. 0345: Direttiva 87/345/CEE del Consiglio, del 22 giugno 1987 (GU n. L. 185 del 4.7.1987, pag. 81)
- 390 L. 0211: Direttiva 90/211/CEE del Consiglio, del 23 aprile 1990, che modifica la direttiva 80/390/CEE per quanto riguarda il reciproco riconoscimento dei prospetti di offerta pubblica come prospetti di ammissione alla quotazione ufficiale ad una Borsa valori (GU n. L. 112 del 3.5.1990, pag. 24).

Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

- a) L'articolo 25 bis della direttiva, introdotto dalla direttiva 87/345/CEE, non si applica.
- b) L'Islanda e la Svizzera applicano le disposizioni della direttiva al più tardi il 1° gennaio 1995. Durante il periodo di transizione tali paesi organizzano lo scambio di informazioni con le competenti autorità delle altre Parti contraenti in merito ai problemi disciplinati dalla direttiva.

26. 382 L. 0121: Direttiva 82/121/CEE del Consiglio, del 15 febbraio 1982, relativa alle informazioni periodiche che devono essere pubblicate dalle società le cui azioni sono ammesse alla quotazione ufficiale di una Borsa valori (GU n. L. 48 del 20.2.1982, pag. 26).

Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

L'Islanda e la Svizzera applicano le disposizioni della direttiva al più tardi il 1° gennaio 1995. Nel corso del periodo di transizione tali paesi scambiano informazioni con le competenti autorità delle altre Parti contraenti in merito ai problemi disciplinati dalla direttiva.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

27. 388 L 0627: Direttiva 88/627/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1988, relativa alle informazioni da pubblicare al momento dell'acquisto e della cessione di una partecipazione importante in una società quotata in Borsa (GU n. L 348 del 17.12.1988, pag. 62).

Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

L'Islanda, la Svizzera e il Liechtenstein applicano le disposizioni della direttiva al più tardi il 1° gennaio 1995. Nel corso del periodo di transizione tali paesi organizzano lo scambio di informazioni con le competenti autorità delle altre Parti contraenti in merito ai problemi disciplinati dalla direttiva.

28. 389 L 0298: Direttiva 89/298/CEE del Consiglio, del 17 aprile 1989, per il coordinamento delle condizioni di redazione, controllo e diffusione del prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica di valori mobiliari (GU n. L 124 del 5.5.1989, pag. 8).

Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

- a) Le disposizioni dell'articolo 24 della direttiva non si applicano.
- b) L'Islanda, la Svizzera e il Liechtenstein applicano le disposizioni della direttiva al più tardi il 1° gennaio 1995. Nel corso del periodo di transizione tali paesi organizzano lo scambio di informazioni con le competenti autorità delle altre Parti contraenti in merito ai problemi disciplinati dalla direttiva.

29. 389 L 0592: Direttiva 89/592/CEE del Consiglio, del 13 novembre 1989, sul coordinamento delle normative concernenti le operazioni effettuate da persone in possesso di informazioni privilegiate (insider trading) (GU n. L 334 del 18.11.1989, pag. 30).

Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

- a) L'Austria, l'Islanda, la Svizzera e il Liechtenstein applicano le disposizioni della direttiva al più tardi il 1° gennaio 1995. Nel corso del periodo di transizione tali paesi organizzano lo scambio di informazioni con le competenti autorità delle altre Parti contraenti in merito ai problemi disciplinati dalla direttiva.
- b) L'articolo 11 non si applica.

ii) Organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (o.i.c.v.m.)

30. 385 L 0611: Direttiva 85/611/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1985, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (o.i.c.v.m.) (GU n. L 375 del 31.12.1985, pag. 3) modificata da:

- 388 L 0220: Direttiva 88/220/CEE del Consiglio, del 22 marzo 1988, che modifica la direttiva 85/611/CEE concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (o.i.c.v.m.), per quanto riguarda la politica d'investimento di alcuni o.i.c.v.m. (GU n. L 100 del 19.4.1988, pag. 31).

Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

Nell'articolo 57, paragrafo 2 i termini "alla data di messa in applicazione della presente direttiva" sono sostituiti dai termini "alla data di entrata in vigore dell'accordo SEE".

ATTI DEI QUALI LE PARTI CONTRAENTI PRENDONO ATTO

Le Parti contraenti prendono atto del contenuto dei seguenti atti:

31. 374 X 0165: Raccomandazione 74/165/CEE della Commissione, del 6 febbraio 1974, relativa all'applicazione di articoli della direttiva del Consiglio del 24 aprile 1972 (GU n. L 87 del 30.3.1974, pag. 12).
32. 381 X 0076: Raccomandazione 81/76/CEE della Commissione, dell'8 gennaio 1981, relativa all'accelerazione della liquidazione dei sinistri, nell'ambito dell'assicurazione responsabilità civile connessa con la circolazione degli autoveicoli (GU n. L 57 del 4.3.1981, pag. 27).
33. 385 X 0612: Raccomandazione 85/612/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1985, relativa all'articolo 25, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 85/611/CEE del Consiglio (GU n. L 375 del 31.12.1985, pag. 19).
34. 387 X 0062: Raccomandazione 87/62/CEE della Commissione, del 22 dicembre 1986, sulla vigilanza ed il controllo dei grandi fidi degli enti creditizi (GU n. L 33 del 4.2.1987, pag. 10).
35. 387 X 0063: Raccomandazione 87/63/CEE della Commissione, del 22 dicembre 1986, relativa all'instaurazione nella Comunità di sistemi di garanzia dei depositi (GU n. L 33 del 4.2.1987, pag. 16).
36. 390 X 0109: Raccomandazione 90/109/CEE della Commissione, del 14 febbraio 1990, concernente la trasparenza delle condizioni bancarie applicabili alle transazioni finanziarie transfrontaliere (GU n. L 67 del 15.3.1990, pag. 39).

ALLEGATO X**SERVIZI AUDIOVISIVI**

Elenco di cui all'articolo 36, paragrafo 2

INTRODUZIONE

Ove gli atti cui è fatto riferimento nel presente allegato contengano concetti o si riferiscano a procedure peculiari dell'ordinamento giuridico comunitario, questi:

- preamboli;
- destinatari degli atti comunitari,
- territori o lingue della Comunità,
- diritti e obblighi degli Stati membri della Comunità, loro enti pubblici, imprese o singoli cittadini nei rapporti reciproci e
- procedure di informazione e di notificazione,

si applica il protocollo 1 sugli adattamenti orizzontali, salvo qualora sia altrimenti previsto nel presente allegato.

ATTI CUI E' FATTO RIFERIMENTO

1. 389 L 0552: Direttiva 89/552/CEE del Consiglio, del 3 ottobre 1989, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive (GU n. L 298 del 17.10.1989, pag. 23)

Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

- a) Per quanto riguarda gli Stati AELS (EFTA), le opere di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera c) della direttiva comprendono anche le opere realizzate, come indicato nell'articolo 6, paragrafo 3, da e con produttori stabiliti in paesi terzi europei con i quali lo Stato AELS (EFTA) in questione ha accordi a tal fine.

La Parte contraente che intenda concludere un accordo, come indicato nell'articolo 6, paragrafo 3, ne informa il Comitato misto SEE. Su richiesta di una qualsivoglia Parte contraente possono aver luogo consultazioni sui contenuti di tali accordi.

- b) Nell'articolo 15 della direttiva è aggiunto il testo seguente :

"Gli Stati AELS (EFTA) sono liberi di ingiungere alle compagnie di distribuzione via cavo che operano sul loro territorio di criptare od oscurare la pubblicità di bevande alcoliche. Tale eccezione non implica la limitazione della ritrasmissione di parti di programmi televisivi diversi dalla pubblicità di bevande alcoliche. Le Parti contraenti riesamineranno congiuntamente detta eccezione nel 1995."

ALLEGATO XI

SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE

Elenco di cui all'articolo 36

INTRODUZIONE

Ove gli atti cui è fatto riferimento nel presente allegato contengano concetti o si riferiscano a procedure peculiari dell'ordinamento giuridico comunitario, quali:

- preamboli,
- destinatari degli atti comunitari,
- territori o lingue della Comunità,
- diritti e obblighi degli Stati membri della Comunità, loro enti pubblici, imprese o singoli cittadini nei rapporti reciproci e
- procedure d'informazione e di notificazione,

si applica il protocollo 1 sugli adattamenti orizzontali, salvo qualora sia altrimenti previsto nel presente allegato.

ATTI CUI E' FATTO RIFERIMENTO

1. **387 L 0372:** Direttiva 87/372/CEE del Consiglio, del 25 giugno 1987, sulle bande di frequenza da assegnare per l'introduzione coordinata del servizio pubblico digitale cellulare paneuropeo di radiotelefonìa mobile terrestre nella Comunità (GU n. L 196 del 17.7.1987, pag. 85).
2. **390 L 0387:** Direttiva 90/387/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1990, sull'istituzione del mercato interno per i servizi delle telecomunicazioni mediante la realizzazione della fornitura di una rete aperta di telecomunicazioni (GU n. L 192 del 24.7.1990, pag. 1).

Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

- a) All'articolo 5, paragrafo 3 i termini: "articoli 85 e 86 del trattato" si leggono "articoli 53 e 54 dell'accordo SEE."
 - b) L'Islanda attua le disposizioni della direttiva al più tardi il 1° gennaio 1995.
3. **390 L 0388:** Direttiva 90/388/CEE della Commissione, del 28 giugno 1990, relativa alla concorrenza nei mercati dei servizi di telecomunicazione (GU n. L 192 del 24.7.1990, pag. 10).
 4. **390 L 0544:** Direttiva 90/544/CEE del Consiglio, del 9 ottobre 1990, sulle bande di frequenza designate per l'introduzione coordinata nella Comunità del servizio pubblico paneuropeo di radioavviso terrestre (GU n. L 310 del 9.11.1990, pag. 28).
 5. **391 L 0287:** Direttiva 91/287/CEE del Consiglio, del 3 giugno 1991, sulla banda di frequenza da assegnare per l'introduzione coordinata nella Comunità di un sistema digitale di telecomunicazione senza filo (DECT) (GU n. L 144 dell'8.6.1991, pag. 45)

ATTI DEI QUALI LE PARTI CONTRAENTI PRENDONO ATTO

Le Parti contraenti prendono atto del contenuto dei seguenti atti:

6. 388 Y 1004(01): Risoluzione 88/C 257/01 del Consiglio, del 30 giugno 1988, sullo sviluppo del mercato comune dei servizi e delle apparecchiature di telecomunicazione entro il 1992 (GU n. C 257 del 4.10.1988, pag. 1)
7. 389 Y 0511(01): Risoluzione 89/C 117/01 del Consiglio, del 27 aprile 1989, concernente la standardizzazione nel campo delle tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni (GU n. C 117 dell'11.5.1989, pag. 1)
8. 389 Y 0801: Risoluzione C/196/89/P 4 del Consiglio, del 18 luglio 1989, relativa al rafforzamento del coordinamento per l'introduzione della rete digitale di servizi integrati (ISDN) nella Comunità europea entro il 1992 (GU n. C 196 del 1°.8.1989, pag. 4)
9. 390 Y 0707(02): Risoluzione 90/C 166/02 del Consiglio, del 28 giugno 1990, sul rafforzamento della cooperazione a livello europeo in materia di radiofrequenze, in particolare per quanto concerne i servizi a dimensione paneuropea (GU n. C 166 del 7.7.1990, pag. 4)
10. 390 Y 3112(01): Risoluzione C/329/90/P 25 del Consiglio, del 14 dicembre 1990, sulla fase finale dell'attuazione dell'introduzione coordinata del servizio pubblico digitale cellulare paneuropeo di radiofonia mobile terrestre nella Comunità (GSM) (GU n. C 329 del 31.12.1990, pag. 25)
11. 384 X 0549: Raccomandazione 84/549/CEE del Consiglio, del 12 novembre 1984, relativa all'attuazione dell'armonizzazione nel settore delle telecomunicazioni (GU n. L 298 del 16.11.1984, pag. 49)
12. 384 X 0550: Raccomandazione 84/550/CEE del Consiglio, del 12 novembre 1984, concernente la prima fase di apertura degli appalti pubblici per le telecomunicazioni (GU n. L 298 del 16.11.1984, pag. 51)
13. 386 X 0659: Raccomandazione 86/659/CEE del Consiglio, del 22 dicembre 1986, relativa all'introduzione coordinata della rete digitale di servizi integrati (ISDN) nella Comunità europea (GU n. L 382 del 31.12.1986, pag. 36)
14. 387 X 0371: Raccomandazione 87/371/CEE del Consiglio, del 25 giugno 1987, relativa all'introduzione coordinata del servizio pubblico digitale cellulare paneuropeo di radiotelefonìa mobile terrestre nella Comunità (GU n. L 196 del 17.7.1987, pag. 81).
15. 390 X 0543: Raccomandazione 90/543/CEE del Consiglio, del 9 ottobre 1990, relativa all'introduzione coordinata nella Comunità di un servizio pubblico paneuropeo di radioavviso terrestre (GU n. L 310 del 9.11.1990, pag. 23).
16. 391 X 0288: Raccomandazione 91/288/CEE del Consiglio, del 3 giugno 1991, sull'introduzione coordinata nella Comunità delle telecomunicazioni numeriche europee senza filo (DECT) (GU n. L 144 dell'8.6.1991, pag. 47).

ALLEGATO XII

LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CAPITALI

Elenco di cui all'articolo 40

INTRODUZIONE

Ove gli atti cui è fatto riferimento nel presente allegato contengano concetti o si riferiscano a procedure peculiari dell'ordinamento giuridico comunitario, quali:

- preamboli;
- destinatari degli atti comunitari;
- territori o lingue della Comunità;
- diritti e obblighi degli Stati membri della Comunità, loro enti pubblici, imprese o singoli cittadini nei rapporti reciproci e
- procedure di informazione e di notificazione;

si applica il Protocollo 1 sugli adattamenti orizzontali, salvo qualora sia altrimenti previsto nel presente allegato.

ATTI CUI E' FATTO RIFERIMENTO

1. 388 L 0361: Direttiva 88/361/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1988, per l'attuazione dell'articolo 67 del trattato (GU n. L 178 dell'8.7.1988, pag. 5).

Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

- a) Gli Stati AELS (EFTA) notificano al Comitato misto SEE le misure di cui all'articolo 2 della direttiva. La Comunità notifica al Comitato misto SEE le misure adottate dai suoi Stati membri. Scambi di informazioni in merito a dette misure hanno luogo in seno al Comitato misto SEE.
- b) Per l'applicazione delle misure di cui all'articolo 3 della direttiva gli Stati AELS (EFTA) seguono la procedura definita nel Protocollo 18. Per la cooperazione tra le Parti contraenti si applicano le procedure congiunte definite nell'articolo 45 dell'accordo.
- c) Le decisioni eventualmente adottate dalla Comunità conformemente all'articolo 6, paragrafo 2 della direttiva non sono soggette alle procedure di cui alla parte VII, capo 2, dell'accordo. La Comunità informa le altre Parti contraenti di tali decisioni. Le restrizioni per le quali viene concessa una proroga dei periodi di transizione possono venire mantenute in vigore nel contesto dell'accordo a condizioni analoghe a quelle che si applicano nella Comunità.

- d) Gli Stati AELS (EFTA) possono continuare ad applicare le rispettive legislazioni nazionali in materia di diritti di proprietà di stranieri e/o di non residenti vigenti alla data di entrata in vigore dell'accordo SEE nel rispetto dei termini e nell'ambito dei settori sottoindicati:
- fino al 1° gennaio 1995, per l'Islanda, per quanto riguarda i movimenti di capitali a breve termine di cui all'allegato II della direttiva;
 - fino al 1° gennaio 1995, per la Norvegia, per quanto riguarda l'acquisto di titoli nazionali e l'ammissione di titoli nazionali su un mercato dei capitali estero;
 - fino al 1° gennaio 1995, per la Norvegia e la Svezia, e fino al 1° gennaio 1996, per la Finlandia, l'Islanda e il Liechtenstein, per quanto riguarda gli investimenti diretti sul territorio nazionale;
 - fino al 1° gennaio 1998, per la Svizzera, per quanto riguarda gli investimenti diretti in attività professionali di investimento immobiliare sul territorio nazionale;
 - fino al 1° gennaio 1995, per la Norvegia, fino al 1° gennaio 1996, per l'Austria, la Finlandia e l'Islanda e fino al 1° gennaio 1998 per il Liechtenstein e la Svizzera, per quanto riguarda gli investimenti immobiliari sul territorio nazionale;
 - per l'Austria, per quanto riguarda gli investimenti diretti nel settore delle idrovie interne, finché non si ottiene pari accesso alle vie navigabili comunitarie.
- e) Durante i periodi di transizione gli Stati AELS (EFTA) non trattano nuovi ed esistenti investimenti di imprese o cittadini di Stati membri della Comunità o di altri Stati AELS (EFTA) in modo meno favorevole di quanto previsto dalla normativa in vigore alla data della firma dell'accordo, fatto salvo il diritto degli Stati AELS (EFTA) di adottare una normativa conforme all'accordo, e segnatamente disposizioni relative all'acquisto di residenze secondarie di effetto equivalente alla normativa mantenuta in vigore nella Comunità conformemente all'articolo 6, paragrafo 4 della direttiva.
- f) Il riferimento all'articolo 68, paragrafo 3 del trattato che istituisce la Comunità economica europea contenuto nell'introduzione dell'allegato I della direttiva si intende come riferimento all'articolo 42, paragrafo 2 dell'accordo.
- g) In deroga all'articolo 40 dell'accordo ed alle disposizioni del presente allegato, l'Islanda può continuare ad applicare le restrizioni esistenti alla data della firma dell'accordo in materia di diritti di proprietà di stranieri e/o di non residenti per i settori della pesca e della lavorazione del pesce.

Dette restrizioni non ostano a che stranieri o cittadini non aventi domicilio legale in Islanda investano in imprese impegnate solo indirettamente in attività di pesca o di trasformazione del pesce. Tuttavia le autorità nazionali hanno il diritto di obbligare le imprese rilevate in toto o in parte da stranieri o da cittadini che non hanno domicilio legale in Islanda a disinvestire in navi da pesca o in attività di trasformazione del pesce.

- h) In deroga all'articolo 40 dell'accordo e alle disposizioni del presente allegato, la Norvegia può continuare ad applicare le restrizioni esistenti alla data della firma dell'accordo in materia di proprietà di navi da pesca da parte di stranieri.

Dette restrizioni non ostano a che gli stranieri investano in attività di trasformazione del pesce situate a terra o in imprese impegnate solo indirettamente in attività di pesca. Le autorità nazionali hanno il diritto di obbligare le imprese rilevate in toto o in parte da stranieri a disinvestire nelle navi da pesca.

ALLEGATO XIII**TRASPORTI****Elenco di cui all'articolo 47****INTRODUZIONE**

Ove gli atti cui è fatto riferimento nel presente allegato contengano concetti o si riferiscano a procedure peculiari dell'ordinamento giuridico comunitario, quali :

- preamboli,
- destinatari degli atti comunitari,
- territori e lingue della Comunità,
- diritti e obblighi degli Stati membri della Comunità, loro enti pubblici, imprese o singoli cittadini nei rapporti reciproci e
- procedure di informazione e di notificazione,

si applica il protocollo 1 sugli adattamenti orizzontali, salvo qualora sia altrimenti previsto nel presente allegato.

ADATTAMENTI SETTORIALI

I. Ove gli atti cui è fatto riferimento nel presente allegato contengano riferimenti al trattato che istituisce la Comunità economica europea, ai fini dell'accordo

a) i riferimenti citati in appresso vanno letti come segue :

- articolo	55	CEE	=	articolo	32	SEE
- articolo	56	CEE	=	articolo	33	SEE
- articolo	57	CEE	=	articolo	30	SEE
- articolo	58	CEE	=	articolo	34	SEE
- articolo	77	CEE	=	articolo	49	SEE
- articolo	79	CEE	=	articolo	50	SEE
- articolo	85	CEE	=	articolo	53	SEE
- articolo	86	CEE	=	articolo	54	SEE
- articolo	92	CEE	=	articolo	61	SEE
- articolo	93	CEE	=	articolo	62	SEE
- articolo	214	CEE	=	articolo	122	SEE

b) i riferimenti citati in appresso vanno considerati non pertinenti :

- articolo	75	CEE
- articolo	83	CEE
- articolo	94	CEE
- articolo	95	CEE
- articolo	99	CEE
- articolo	172	CEE
- articolo	192	CEE
- articolo	207	CEE
- articolo	209	CEE

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

II. Ai fini dell'accordo, agli elenchi figuranti nell'allegato II, A.1 del regolamento (CEE) n. 1108/70, nell'articolo 19 del regolamento (CEE) n. 1191/69, nell'articolo 1 della decisione 83/418/CEE, nell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1192/69, nell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2830/77, nell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2183/78 e nell'articolo 2 della decisione 82/529/CEE è aggiunto quanto segue :

- Österreichische Bundesbahnen
- Valtionrautatiet/Statsjärnvägarna
- Norges Statsbaner
- Statens Järnvägar
- Schweizerische Bundesbahnen/Chemins de fer fédéraux suisses/Ferrovie federali svizzere/Viafiers federalas Svizras".

III. Qualora un atto cui è fatto riferimento nel presente allegato preveda procedure per la composizione delle controversie tra Stati membri della Comunità e sorga una controversia tra Stati AELS (EFTA), questi sottopongono la controversia per la composizione al competente organo AELS (EFTA) che applica procedure equivalenti. Qualora sorga una controversia tra uno Stato membro della Comunità e uno Stato AELS (EFTA), le rispettive Parti contraenti sottopongono la controversia per la composizione al Comitato misto SEE, che applica procedure equivalenti.

ATTI CUI E' FATTO RIFERIMENTO

I. TRASPORTI INTERNI

I) QUESTIONI DI CARATTERE GENERALE

1. 370 R 1108 : Regolamento (CEE) n. 1108/70 del Consiglio, del 4 giugno 1970, che istituisce una contabilità delle spese per le infrastrutture dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile (GU n. L 130 del 15.6.1970, pag. 4), modificato da :
 - 172 B : Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati - Adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU n. L 73 del 27.3.1972, pag. 90)
 - 373 D 0101(01) : Decisione del Consiglio delle Comunità europee, del 1° gennaio 1973, portante adattamento degli Atti relativi all'adesione di nuovi Stati membri alle Comunità europee (GU n. L 2 del 1° 1.1973 pag. 19)
 - 179 H : Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag.92)
 - 379 R 1384 : Regolamento (CEE) n. 1384/79 del Consiglio, del 25 giugno 1979 (GU n. L 167 del 5.7.1979, pag. 1)
 - 381 R 3021 : Regolamento (CEE) n. 3021/81 del Consiglio, del 19 ottobre 1981 (GU n. L 302 del 23.10.1981, pag. 8)

- 185 I : Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 161)
- 390 R 3572 : Regolamento (CEE) n. 3572/90 del Consiglio, del 4 dicembre 1990, che modifica, a seguito dell'unificazione tedesca, talune direttive, decisioni e regolamenti nel settore dei trasporti su strada, per ferrovia e per via navigabile (GU n. L 353 del 17.12.1990, pag. 12).

Ai fini dell'accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso.

Nell'allegato II del regolamento è aggiunto quanto segue :

A. 1 FERROVIA - Reti principali

Cfr. adattamento settoriale II.

A. 2 FERROVIA - Reti aperte alla circolazione e collegate alla rete principale (escluse le reti urbane)

Austria

1. Montafoner Bahn AG
2. StubaitalBahn AG
3. Achenseebahn AG
4. Zillertaler Verkehrsbetriebe AG
5. Salzburger Stadtwerke Verkehrsbetriebe (SVB)
6. Bürmoos - Trimmelkam AG
7. Loakbahn Vöcklamarkt - Attersee AG
8. Lokalbahn Gmunden - Vorchdorf AG
9. Lokalbahn Lambach - Vochdorf - Eggenberg AG
10. Linzer Lokalbahn AG
11. Lokalbahn Neumarkt - Waizenkirchen - Peuerbach AG
12. Lambach - Haag
13. Steiermärkische Landesbahnen
14. GKB Graz-Köflacher Eisenbahn-und Bergbau Ges.m.b.H.
15. Raab - Sopron - Ebenfurther Eisenbahn
16. AG der Wiener Lokalbahnen

Finlandia

Valtionrautatiet/Statsjärnvägarna

Norvegia

Norges Statsbaner

Svezia

- Nordmark-Klarälvens Järnväg (NKLJ)
- Malmö-Limhamns Järnväg (NLJ)
- Växjö-Hultsfred-Västerviks Järnväg (VHVJ)
- Johannesberg-Ljungaverks Järnväg (JLJ)

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Svizzera

1. Chemin de fer Vevey-Chexbres
2. Chemin de fer Pont-Brassus
3. Chemin de fer Orbe-Chavornay
4. Chemin de fer Régional du val-de-Travers
5. Chemins de fer du Jura
6. Chemin de fer Fribourgeois
7. Chemin de fer Martigny-Orsières
8. Berner Alpenbahn Gesellschaft
Bern-Lötschberg-Simplon
9. Bern-Neuenburg-Bahn
10. Gürbetal-Bern-Schwarzenburg-Bahn
11. Simmentalbahn, Spiez-Erlenbach-Zweisimmen
12. Sensesalbahn
13. Solothurn-Münster-Bahn
14. Emmental-Burgdorf-Thun-Bahn
15. Vereinigte Huttwil-Bahnen
16. Oensingen-Balsthal-Bahn
17. Wohlen-Meisterschwanden-Bahn
18. Sursee-Triengen-Bahn
19. Sihltal-Zürich-Uetliberg-Bahn
20. Schweizerische Südostbahn
21. Mittel-Thurgau-Bahn
22. Bodensee-Toggenburg-Bahn
23. Chemin de fer Nyon-ST Cergue-Morez
24. Chemin de fer Bière-Apple-Morges
25. Chemin de fer Lausanne-Echallens-Bercher
26. Chemin de fer Yverdon-Ste Croix
27. Chemin de fer des Montagnes Neuchâteloises
28. Chemin de fer Electriques Veveysans
29. Chemin de fer Montreux-Oberland Bernois
30. Chemin de fer Aigle-Leysin
31. Chemin de fer Aigle-Sépey-Diablerets
32. Chemin de fer Aigle-Ollon-Monthey-Champéry
33. Chemin de fer Bex-Villars-Bretaye
34. Chemin de fer Martigny-Châtelard
35. Berner Oberland-Bahnen
36. Meiringen-Innertkirchen-Bahn
37. Brig-Visp-Zermatt-Bahn
38. Furka-Oberalp-Bahn
39. Biel-Täuffelen-Ins-Bahn
40. Regionalverkehr Bern-Solothurn
41. Solothurn-Niederbipp-Bahn
42. Oberraargau-Jura-Bahnen
43. Baselland-Transport
44. Waldenburgerbahn
45. Wynental-und Suhrentalbahn
46. Bremgarten-Dietikon-Bahn
47. Luzern-Stans-Engelberg-Bahn
48. Ferrovie Autolinee Regionali Ticinesi

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

49. Ferrovia Lugano-Ponte Tresa
50. Forchbahn
51. Frauenfeld-Wil-Bahn
52. Appenzellerbahn
53. St. Gallen-Gais-Appenzell-Altstätten-Bahn
54. Trogenerbahn
St. Gallen-Speicher-Trogen
55. Rhätische Bahn/Viafier Retica".

B. STRADA*Austria*

1. Bundesautobahnen
2. Bundesstrassen
3. Landesstrassen
4. Gemeindestrassen

Finlandia

1. Päättiet/Huvudvägar
2. Muut maantiet/Övriga landsvägar
3. Paikallistiet/Bygdevägar
4. Kadut ja kaavatiet/Gator och planlagda vägar

Islanda

1. Þjóðvegir
2. Sýsluvegir
3. Þjóðvegir i þéttbýli
4. Götur sveitarfélaga

Liechtensein

1. Landesstrassen
2. Gemeindestrassen

Norvegia

1. Riksveger
2. Fylkesveger
3. Kommunale veger

Svezia

1. Motorvägar
2. Motortrafikleder
3. Övriga vägar

Svizzera

1. Nationalstrassen/routes nationales/strade nazionali
2. Kantonsstrassen/routes cantonales/strade cantonali
3. Gemeindestrassen/routes communales/strade comunali".

2. **370 R 2598** : Regolamento (CEE) n. 2598/70 della Commissione, del 18 dicembre 1970, che fissa il contenuto delle diverse voci degli schemi per la contabilità dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1108/70 del Consiglio, del 4 giugno 1970 (GU n. L 278 del 23.12.1970, pag. 1), modificato da :
 - **378 R 2116** : Regolamento (CEE) n. 2116/78 della Commissione, del 7 settembre 1978 (GU n. L 246 dell'8.9.1978, pag. 7)

3. **371 R 0281** : Regolamento (CEE) n. 281/71 della Commissione, del 9 febbraio 1971, che fissa l'elenco delle vie navigabili a carattere marittimo di cui all'articolo 3, lettera e) del regolamento (CEE) n. 1108/70 del Consiglio, del 4 giugno 1970 (GU n. L 33 del 10.2.1971, pag. 11), modificato da :
 - **172 B** : Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati - Adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU n. L 73 del 27.3.1972, pag. 92)
 - **185 I** : Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 162)

Ai fini dell'accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso.

Nell'allegato è aggiunto il testo seguente:

"Finlandia

- Saimaan kanava/Saima kanal
- Saimaan vesistö/Saimens vattendrag".

"Svezia

- Trollhätte kanal e Göta älv
- Väneren
- Södertälje kanal
- Mälaren".

4. **369 R 1191**: Regolamento (CEE) n. 1191/69 del Consiglio, del 26 giugno 1969, relativo all'azione degli Stati membri in materia di obblighi inerenti alla nozione di servizio pubblico nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile (GU n. L 156 del 28.6.1969, pag. 1), modificato da :
 - **172 B**: Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati - Adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU n. L 73 del 27.3.1972, pag. 90)
 - **373 D 0101(01)**: Decisione del Consiglio delle Comunità europee, del 1° gennaio 1973, portante adattamento degli atti relativo all'adesione di nuovi Stati membri alle Comunità europee (GU n. L 2 del 1°.1.1973, pag. 19)

- 179 H: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 92)
- 185 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 161)
- 390 R 3572: Regolamento (CEE) n. 3572/90 del Consiglio, del 4 dicembre 1990, che modifica, a seguito dell'unificazione tedesca, talune direttive, decisioni e regolamenti nel settore dei trasporti su strada, per ferrovia e per via navigabile (GU n. L 353 del 17.12.1990, pag. 12)
- 391 R 1893: Regolamento (CEE) n. 1893/91 del Consiglio, del 20 giugno 1991 (GU n. L 169 del 29.6.1991, pag. 1)

ii) INFRASTRUTTURE

5. 378 D 0174: Decisione 78/174/CEE del Consiglio, del 20 febbraio 1978, che istituisce una procedura di consultazione e crea un comitato in materia di infrastrutture dei trasporti (GU n. L 54 del 25.2.1978, pag. 16)

Ai fini dell'accordo le disposizioni della decisione si intendono adattate come in appresso.

- a) All'articolo 1, punto 2, all'articolo 2, paragrafo 1 e all'articolo 5 i termini "di interesse comunitario" sono sostituiti dai termini "di interesse per le Parti contraenti dell'accordo SEE".
- b) L'articolo 1, punto 2, lettera c) non si applica.

Modalità di associazione degli Stati AELS (EFTA) conformemente all'articolo 101 dell'accordo:

Un esperto di ciascuno Stato AELS (EFTA) può partecipare ai lavori del Comitato delle infrastrutture dei trasporti, descritti nella presente decisione. La Commissione delle Comunità europee informa a tempo debito i partecipanti della data della riunione del Comitato e trasmette la documentazione pertinente.

iii) REGOLE DI CONCORRENZA

6. 360 R 0011: Regolamento n. 11, riguardante l'abolizione di discriminazioni nel campo dei prezzi e delle condizioni di trasporto emanato in applicazione dell'articolo 79, paragrafo 3 del trattato che istituisce la Comunità economica europea (GU n. L 52 del 16.8.1960, pag. 1121/60), modificato ed integrato da:
- 172 B: Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati - Adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU n. L 73 del 27.3.1972, pag. 48)
 - 384 R 3626: Regolamento (CEE) n. 3626/84 del Consiglio, del 19 dicembre 1984 (GU n. L 335 del 22.12.1984, pag. 4)

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Ai fini dell'accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso.

Per l'applicazione degli articoli da 11 a 26 del presente regolamento vedasi il protocollo 21 dell'accordo.

7. 368 R 1017: Regolamento (CEE) n. 1017/68 del Consiglio, del 19 luglio 1968, relativo all'applicazione di regole di concorrenza ai settori dei trasporti ferroviari, su strada e per vie navigabili (GU n. L 175 del 23.7.1968, pag. 1) (1)
8. 369 R 1629: Regolamento (CEE) n. 1629/69 della Commissione, dell'8 agosto 1969, relativo alla forma, al contenuto e alle altre modalità delle denunce, previste all'articolo 10, delle domande previste all'articolo 12 e delle notificazioni previste all'articolo 14, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1017/68 del Consiglio, del 19 luglio 1968 (GU n. L 209 del 21.8.1969, pag. 1) (2)
9. 369 R 1630: Regolamento (CEE) n. 1630/69 della Commissione, dell'8 agosto 1969, relativo alle audizioni previste all'articolo 26, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 1017/68 del Consiglio, del 19 luglio 1968 (GU n. L 209 del 21.8.1969, pag. 11) (2)
10. 374 R 2988: Regolamento (CEE) n. 2988/74 del Consiglio, del 26 novembre 1974, relativo alla prescrizione in materia di azioni e di esecuzione nel settore del diritto dei trasporti e della concorrenza della Comunità economica europea (GU n. L 319 del 29.11.1974, pag. 1) (1)

iv) AIUTI DI STATO

11. 370 R 1107: Regolamento (CEE) n. 1107/70 del Consiglio, del 4 giugno 1970, relativo agli aiuti accordati nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile (GU n. L 130 del 15.6.1970, pag. 1), modificato ed integrato da:
 - 172 B: Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati - Adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU n. L 73 del 27.3.1972, pag. 149)
 - 375 R 1473: Regolamento (CEE) n. 1473/75 del Consiglio, del 20 maggio 1975 (GU n. L 152 del 12.6.1975, pag. 1)
 - 382 R 1658: Regolamento (CEE) n. 1658/82 del Consiglio, del 10 giugno 1982, che completa con l'inserzione di disposizioni riguardanti il trasporto combinato il regolamento (CEE) n. 1107/70 (GU n. L 184 del 29.6.1982, pag. 1)
 - 389 R 1100: Regolamento (CEE) n. 1100/89 del Consiglio, del 27 aprile 1989 (GU n. L 116 del 28.4.1989, pag. 24)

(1) Figurante nel presente elenco solo a titolo informativo. Per l'applicazione cfr. allegato XIV.

(2) Figurante nel presente elenco solo a titolo informativo. Per l'applicazione cfr. protocollo 21.

Ai fini dell'accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso.

All'articolo 5 il termine "Commissione" va letto "la competente autorità di cui all'articolo 62 dell'accordo SEE".

v) FACILITAZIONI ALLE FRONTIERE

12. 389 R 4060: Regolamento (CEE) n. 4060/89 del Consiglio, del 21 dicembre 1989, relativo all'eliminazione di controlli effettuati alle frontiere degli Stati membri nel settore dei trasporti su strada e per vie navigabili (GU n. L 390 del 30.12.1989, pag. 18)

Ai fini dell'accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso.

- a) Conformemente all'articolo 17 dell'accordo tra le Comunità europee e la Repubblica d'Austria relativo al transito delle merci su strada e per ferrovia (in appresso denominato "accordo di transito"), l'Austria può effettuare controlli alle frontiere per verificare il rispetto del sistema degli ecopunti, come stabilito negli articoli 15 e 16 dell'accordo di transito. Tutte le Parti contraenti interessate possono effettuare controlli alle frontiere per verificare il rispetto del regime di contingenti, al quale si fa riferimento nell'articolo 16 dell'accordo di transito, che non sia sostituito dal sistema degli ecopunti, nonché il rispetto del regime di contingenti contemplato negli accordi bilaterali tra l'Austria, da una parte, e la Finlandia, la Norvegia, la Svezia e la Svizzera dall'altra. Tutti gli altri controlli sono effettuati conformemente al regolamento.
- b) La Svizzera può effettuare controlli alle frontiere per verificare le autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'allegato 6 dell'accordo tra le Comunità europee e la Confederazione svizzera relativo al trasporto di merci su strada e per ferrovia. Tutti gli altri controlli sono effettuati conformemente al regolamento.

vi) TRASPORTI COMBINATI

13. 375 L 0130: Direttiva 75/130/CEE del Consiglio, del 17 febbraio 1975, relativa alla fissazione di norme comuni per taluni trasporti combinati di merci tra Stati membri (GU n. L 48 del 22.2.1975, pag. 31), modificata da:
- 379 L 0005: Direttiva 79/5/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1978 (GU n. L 5 del 9.1.1979, pag. 33)
 - 382 L 0003: Direttiva 82/3/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1981 (GU n. L 5 del 9.1.1982, pag. 12)
 - 382 L 0603: Direttiva 82/603/CEE del Consiglio, del 28 luglio 1982 (GU n. L 247 del 23.8.1982, pag. 6)
 - 185 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 5.11.1985, pag. 163)

- 386 L 0544: Direttiva 86/544/CEE del Consiglio, del 10 novembre 1986 (GU n. L 320 del 15.11.1986, pag. 33)
- 391 L 0224: Direttiva 91/224/CEE del Consiglio, del 27 marzo 1991 (GU n. L 103 del 23.4.1991, pag. 1)

Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

All'articolo 8, paragrafo 3 è aggiunto il testo seguente:

- Austria :
Strassenverkehrsbeitrag
- Finlandia :
Moottorijoneuvovero/Motorfordonsskatt
- Svezia :
Fordonsskatt*.

La Svizzera mantiene un sistema di sovvenzioni per il trasporto combinato (al momento della firma dell'accordo : Verordnung des Schweizerischen Bundesrates vom 29.Juni 1988 über die Förderung des kombinierten Verkehrs und des Transportes begleiteter Motorfahrzeuge - Ordonnance sur la promotion du trafic combiné et du transport des véhicules à moteur accompagnés, du 29 juin 1988 - Ordinanza sul promovimento del traffico combinato e del trasporto di autoveicoli accompagnati, del 29 giugno 1988) anziché introdurre il rimborso delle tasse.

II. TRASPORTI SU STRADA

i) ARMONIZZAZIONE TECNICA E SICUREZZA

14. **385 L 0003** : Direttiva 85/3/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1984, relativa ai pesi, alle dimensioni e a certe altre caratteristiche tecniche di taluni veicoli stradali (GU n. L 2 del 3.1.1985, pag. 14), modificata da:
- **386 L 0360**: Direttiva 86/360/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1986 (GU n. L 217 del 5.8.1986, pag 19)
 - **388 L 0218**: Direttiva 88/218/CEE del Consiglio, dell'11 aprile 1988 (GU n. L 98 del 15.4.1988, pag. 48)
 - **389 L 0338**: Direttiva 89/338/CEE del Consiglio, del 27 aprile 1989 (GU n. L 142 del 25.5.1989, pag. 3)
 - **389 L 0460**: Direttiva 89/460/CEE del Consiglio, del 18 luglio 1989, che modifica la direttiva 85/3/CEE relativa ai pesi, alle dimensioni e a certe altre caratteristiche tecniche di taluni veicoli stradali, allo scopo di stabilire la data di scadenza delle deroghe concesse all'Irlanda e al Regno Unito (GU n. L 226 del 3.8.1989, pag. 5)
 - **389 L 0461**: Direttiva 89/461/CEE del Consiglio, del 18 luglio 1989 che modifica la direttiva 85/3/CEE relativa ai pesi, alle dimensioni e a certe altre caratteristiche tecniche di taluni veicoli stradali, allo scopo di fissare talune dimensioni massime autorizzate degli autoarticolati (GU n. L 226 del 3.8.1989, pag. 7)
 - **391 L 0060**: Direttiva 91/60/CEE del Consiglio, del 4 febbraio 1991, che modifica la direttiva 85/3/CEE allo scopo di fissare talune dimensioni massime autorizzate degli autotreni (GU n. L 37 del 9.2.1991, pag. 37)

Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

L'Austria può mantenere la propria legislazione nazionale relativa ai pesi massimi autorizzati dei veicoli a motore e dei rimorchi elencati nell'allegato I, punti 2.2.1. e 2.2.2 della presente direttiva. Pertanto le disposizioni che autorizzano l'uso di veicoli (singoli o combinati) non conformi a detta legislazione nazionale non sono applicabili in Austria. Tale situazione sarà riesaminata congiuntamente sei mesi prima della scadenza dell'accordo tra le Comunità europee e la Repubblica d'Austria relativo al trasporto di merci in transito su strada e per ferrovia.

La Svizzera può mantenere la propria legislazione nazionale relativa ai pesi massimi autorizzati dei veicoli a motore e dei rimorchi elencati nell'allegato I, punti 2.2 e 2.3.3. della presente direttiva. Pertanto le disposizioni che autorizzano l'uso di veicoli (singoli o combinati) non conformi a detta legislazione nazionale non sono applicabili in Svizzera. Tale situazione sarà riesaminata congiuntamente sei mesi prima della scadenza dell'accordo tra le Comunità europee e la Confederazione svizzera sul trasporto di merci su strada e per ferrovia.

Tutte le altre disposizioni su pesi e dimensioni contemplate dalla presente direttiva sono pienamente attuate da Austria e Svizzera.

15. **386 L 0364** : Direttiva 86/364/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1986, relativa alla prova di conformità dei veicoli alla direttiva 85/3/CEE relativa ai pesi, alle dimensioni e a certe altre caratteristiche tecniche di taluni veicoli stradali (GU n. L 221 del 7.8.1986, pag. 48)
16. **377 L 0143** : Direttiva 77/143/CEE del Consiglio, del 29 dicembre 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al controllo tecnico dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (GU n. L 47 del 18.2.1977, pag. 47), modificata da:
- **388 L 0449**: Direttiva 88/449/CEE del Consiglio, del 26 luglio 1988 (GU n. L 222 del 12.8.1988, pag. 10), rettificata nella GU n. L 261/88 del 21.9.1988, pag. 28
 - **391 L 0225**: Direttiva 91/225/CEE del Consiglio, del 27 marzo 1991 (GU n. L 103 del 23.4.1991, pag. 3)

Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

Fino al 1° gennaio 1998 la Svizzera può mantenere un maggiore intervallo tra due successivi controlli tecnici obbligatori per tutte le categorie di veicoli di cui all'allegato I della direttiva.

17. **389 L 0459** : Direttiva 89/459/CEE del Consiglio, del 18 luglio 1989, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla profondità degli intagli del battistrada dei pneumatici di talune categorie di veicoli a motore e dei loro rimorchi (GU n. L 226 del 3.8.1989, pag. 4)

ii) IMPOSIZIONE

18. **368 L 0297** : Direttiva 68/297/CEE del Consiglio, del 19 luglio 1968, concernente l'uniformazione delle disposizioni relative all'ammissione in franchigia del carburante contenuto nel serbatoio degli autoveicoli industriali (GU n. L 175 del 23.7.1968, pag. 15) modificata da:
- **172 B**: Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati - Adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU n. L 73 del 27.3.1972, pag. 92)
 - **385 L 0347**: Direttiva 85/347/CEE del Consiglio, dell'8 luglio 1985 (GU n. L 183 del 16.7.1985, pag. 22)

iii) ARMONIZZAZIONE SOCIALE

19. **377 L 0796** : Direttiva 77/796/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1977, per il riconoscimento reciproco di diplomi, certificati e altri titoli di trasportatore di merci e di trasportatore di persone su strada, che comporta misure destinate a favorire l'esercizio effettivo della libertà di stabilimento di detti trasportatori (GU n. L 334 del 24.12.1977, pag. 37), modificata da:
- **389 L 0438**: Direttiva 89/438/CEE del Consiglio, del 21 giugno 1989 (GU n. L 212 del 22.7.1989, pag. 101), rettificata nella GU n. L 298/89 del 17.10.1989, pag. 31

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

20. **385 R 3820** : Regolamento (CEE) n. 3820/85, del 20 dicembre 1985, relativo all'armonizzazione di talune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada (GU n. L 370, del 31.12.1985, pag. 1)

Ai fini dell'accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso.

- a) Le disposizioni dell'articolo 3 non si applicano.
- b) La Svizzera attua le disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 2, dell'articolo 6, paragrafo 1, dell'articolo 7, paragrafi 1 e 2 e dell'articolo 8, paragrafi 1, 2 e 3 del regolamento al più tardi il 1° gennaio 1995.

21. **385 R 3821** : Regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada (GU n. L 370 del 31.12.1985, pag. 8), modificato da:

- **390 R 3572**: Regolamento (CEE) n. 3572/90 del Consiglio, del 4 dicembre 1990, che modifica, a seguito dell'unificazione tedesca, talune direttive, decisioni e regolamenti nel settore dei trasporti su strada, per ferrovia e per via navigabile (GU n. L 353 del 17.12.1990, pag. 12)

Ai fini dell'accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso.

- a) Al più tardi fino al 1° gennaio 1995 l'Austria può esentare i veicoli adibiti unicamente al trasporto nazionale dall'obbligo di montare l'apparecchio di controllo di cui all'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento.
- b) Al più tardi fino al 1° gennaio 1995 la Svizzera può esentare l'equipaggio composto da più membri dall'obbligo, di cui all'allegato I, sezione III, lettera c), punto 4.3 del regolamento, di operare le registrazioni previste nel punto 4.1 su due fogli distinti.

22. **376 L 0914** : Direttiva 76/914/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1976, sul livello minimo di formazione di alcuni conducenti di veicoli adibiti al trasporto su strada (GU n. L 357 del 29.12.1976, pag. 36)

Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

La Svizzera attua le disposizioni della direttiva il 1° gennaio 1995 al più tardi.

23. **388 L 0599** : Direttiva 88/599/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1988, sulle procedure uniformi concernenti l'applicazione del regolamento (CEE) n. 3820/85 relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e del regolamento (CEE) n. 3821/85 relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada (GU n. L 325 del 29.11.1988, pag. 55)

Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

L'Austria e la Svizzera attuano le disposizioni della direttiva il 1° gennaio 1995 al più tardi.

24. 389 L 0684 : Direttiva 89/684/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, relativa alla formazione professionale di taluni conducenti di veicoli che trasportano merci pericolose su strada (GU n. L 398, del 30.12.1989, pag. 33)

iv) ACCESSO AL MERCATO (merci)

25. 362 L 2005 : Prima direttiva del Consiglio, del 23 luglio 1962, relativa a taluni trasporti di merci su strada tra gli Stati membri (GU n. 70 del 6.8.1962, pag. 2005/62), modificata e integrata da:

- 172 B: Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati - Adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord - (GU n. L 73 del 27.3.1972, pag. 126)
- 372 L 0426: Direttiva 72/426/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1972 (GU n. L 291 del 28.12.1972, pag. 155)
- 374 L 0149: Direttiva 74/149/CEE del Consiglio, del 4 marzo 1974 (GU n. L 84 del 28.3.1974, pag. 8)
- 377 L 0158: Direttiva 77/158/CEE del Consiglio, del 14 febbraio 1977 (GU n. L 48 del 19.2.1977, pag. 30)
- 378 L 0175: Direttiva 78/175/CEE del Consiglio, del 20 febbraio 1978 (GU n. L 54 del 25.2.1978, pag. 18)
- 380 L 0049: Direttiva 80/49/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1979 (GU n. L 18 del 24.1.1980, pag. 23)
- 382 L 0050: Direttiva 82/50/CEE del Consiglio, del 19 gennaio 1982 (GU n. L 27 del 4.2.1982, pag. 22)
- 383 L 0572: Direttiva 83/572/CEE del Consiglio, del 26 ottobre 1983 (GU n. L 332 del 28.11.1983, pag. 33)
- 384 L 0647: Direttiva 84/647/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1984, relativa all'utilizzazione di veicoli noleggiati senza conducente per il trasporto di merci su strada (GU n. L 335 del 22.12.1984, pag. 72)

Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

- a) Le disposizioni della direttiva sono applicabili solo ai trasporti per proprio conto.
- b) Per tutta la durata dell'accordo tra le Comunità europee e la Repubblica d'Austria relativo al transito delle merci su strada e per ferrovia, l'applicazione della presente direttiva non pregiudica i reciproci diritti esistenti in materia di accesso al mercato previsti nell'articolo 16 dell'accordo tra le Comunità europee e la Repubblica d'Austria relativo al transito delle merci su strada e per ferrovia e negli accordi bilaterali tra l'Austria, da una parte, e la Finlandia, la Norvegia, la Svezia e la Svizzera dall'altra, salvo altrimenti convenuto dalle parti interessate.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

26. 376 R 3164 : Regolamento (CEE) n. 3164/76 del Consiglio, del 16 dicembre 1976, relativo all'accesso al mercato dei trasporti internazionali di merci su strada (GU n. L 357 del 29.12.1976, pag 1), modificato da:

- 388 R 1841: Regolamento (CEE) n. 1841/88 del Consiglio, del 21 giugno 1988 (GU n. L 163 del 30.6.1988, pag. 1)

Ai fini dell'accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso.

- a) Si applica solo l'articolo 4bis del regolamento, fatte salve le misure d'applicazione previste dall'articolo 4ter ed adottate conformemente alle disposizioni dell'accordo.
- b) Per tutta la durata dell'accordo tra le Comunità europee e la Repubblica d'Austria relativo al transito delle merci su strada e per ferrovia, l'applicazione del presente regolamento non pregiudica i reciproci diritti esistenti in materia di accesso al mercato previsti nell'articolo 16 dell'accordo tra le Comunità europee e l'Austria relativo al transito delle merci su strada e per ferrovia e negli accordi bilaterali tra l'Austria, da una parte, e la Finlandia, la Norvegia, la Svezia e la Svizzera, dall'altra, salvo altrimenti convenuto dalle parti interessate.

v) PREZZI (merci)

27. 389 R 4058 : Regolamento (CEE) n. 4058/89 del Consiglio, del 21 dicembre 1989, relativo alla formazione dei prezzi per i trasporti di merci su strada tra gli Stati membri (GU n. L 390 del 30.12.1989, pag. 1)

vi) ACCESSO ALLA PROFESSIONE (merci)

28. 374 L 0561 : Direttiva 74/561/CEE del Consiglio, del 12 novembre 1974, riguardante l'accesso alla professione di trasportatore di merci su strada nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali (GU n. L 308 del 19.11.1974, pag. 18), modificata da:

- 389 L 0438 : Direttiva 89/438/CEE del Consiglio, del 21 giugno 1989 (GU n. L 212 del 22.7.1989, pag. 101)
- 390 L 3572 : Regolamento (CEE) n. 3572/90 del Consiglio, del 4 dicembre 1990, che modifica, a seguito dell'unificazione tedesca, talune direttive, decisioni e regolamenti nel settore dei trasporti su strada, per ferrovia e per via navigabile (GU n. L 353 del 17.12.90, pag. 12)

Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

La Svizzera attua le disposizioni della direttiva al più tardi il 1° gennaio 1995.

vii) VEICOLI NOLEGGIATI (merci)

29. 384 L 0647 : Direttiva 84/647/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1984, relativa all'utilizzazione di veicoli noleggiati senza conducente per il trasporto di merci su strada (GU n. L 335 del 22.12.1984, pag. 72), modificata da :
- 390 L 0398 : Direttiva 90/398/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1990 (GU n. L 202 del 31.7.1990, pag. 46)

viii) ACCESSO AL MERCATO (passeggeri)

30. 366 R 0117 : Regolamento (CEE) n. 117/66 del Consiglio, del 28 luglio 1966, relativo all'emanazione di norme comuni per i trasporti internazionali su strada di persone, effettuati con autobus (GU n. 147 del 9.8.1966, pag. 2688/66)

Ai fini dell'accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso.

L'articolo 4, paragrafo 2 non si applica.

31. 368 R 1016 : Regolamento (CEE) n. 1016/68 della Commissione, del 9 luglio 1968, che stabilisce i modelli dei documenti di controllo di cui agli articoli 6 e 9 del regolamento n. 117/66 del Consiglio (GU n. L 173 del 22.7.1968, pag. 8), modificato da :
- 382 R 2485 : Regolamento (CEE) n. 2485/82 della Commissione, del 13 settembre 1982 (GU n. L 265 del 15.9.1982, pag. 5)
32. 372 R 0516 : Regolamento (CEE) n. 516/72 del Consiglio, del 28 febbraio 1972, relativo alla fissazione di norme comuni per i servizi a navetta effettuati con autobus tra gli Stati membri (GU n. L 67 del 20.3.1972, pag. 13), modificato da :
- 378 R 2778 : Regolamento (CEE) n. 2778/78 del Consiglio, del 23 novembre 1978 (GU n. L 333 del 30.11.1978, pag. 4)
33. 372 R 0517 : Regolamento (CEE) n. 517/72 del Consiglio, del 28 febbraio 1972, relativo alla fissazione di norme comuni per i servizi regolari specializzati effettuati con autobus tra gli Stati membri (GU L 67 del 20.3.1972, pag. 19), modificato da :
- 377 R 3022 : Regolamento (CEE) n. 3022/77 del Consiglio, del 20 dicembre 1977 (GU n. L 358 del 31.12.1977, pag. 1)
 - 378 R 1301 : Regolamento (CEE) n. 1301/78 del Consiglio, del 12 giugno 1978 (GU n. L 158 del 16.6.1978, pag. 1)
34. 372 R 1172 : Regolamento (CEE) n. 1172/72 della Commissione, del 26 maggio 1972, relativo all'istituzione dei documenti di cui al regolamento (CEE) n. 517/72 del Consiglio e al regolamento (CEE) n. 516/72 del Consiglio (GU n. L 134 del 12.6.1972, pag. 1), modificato da :
- 372 R 2778 : Regolamento (CEE) n. 2778/72 della Commissione, del 20 dicembre 1972 (Gu n. L 292 del 29.12.1972, pag. 22)

- **179 H** : Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 92)
- **185 I** : Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (Gu n. L 302 del 15.11.1985, pag. 162)

Ai fini dell'accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso.

Nell'allegato 1 la nota in calce (1) è completata come segue : Islanda (IS), Liechtenstein (FL), Norvegia (N), Austria (A), Svizzera (CH), Finlandia (SF), Svezia (S).

ix) ACCESSO ALLA PROFESSIONE (passeggeri)

35. **374 L 0562** : Direttiva 74/562/CEE del Consiglio, del 12 novembre 1974, riguardante l'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali (GU n. L 308 del 19.11.1974, pag. 23) modificata da :

- **389 L 0438** : Direttiva 89/438/CEE del Consiglio, del 21 giugno 1989 (GU n. L 212 del 22.7.1989, pag. 101)

Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

L'Austria attua le disposizioni della direttiva al più tardi il 1° gennaio 1995.

36. **390 R 3572** : Regolamento (CEE) n. 3572/90 del Consiglio, del 4 dicembre 1990, che modifica, a seguito dell'unificazione tedesca, talune direttive, decisioni e regolamenti nel settore dei trasporti su strada, per ferrovia e per via navigabile (GU n. L 353 del 17.12.1990, pag. 12).

III. TRASPORTI PER FERROVIA

i) POLITICA STRUTTURALE

37. **375 D 0327:** Decisione 75/327/CEE del Consiglio, del 20 maggio 1975, relativa al risanamento della situazione delle aziende ferroviarie e all'armonizzazione delle norme che disciplinano i rapporti finanziari fra tali aziende e gli Stati (GU n. L 152 del 12.6.1975, pag. 3), modificata da:

- **179 H:** Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 92)
- **185 I:** Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 163)
- **390 R 3572:** Regolamento (CEE) n. 3572/90 del Consiglio, del 4 dicembre 1990, che modifica, a seguito dell'unificazione tedesca, talune direttive, decisioni e regolamenti nel settore dei trasporti su strada, per ferrovia e per via navigabile (GU n. L 353 del 17.12.1990, pag. 12)

Ai fini dell'accordo le disposizioni della decisione si intendono adattate come in appresso.

a) L'articolo 8 non si applica.

b) L'Austria attua le disposizioni della presente decisione al più tardi il 1° gennaio 1995.

38. **383 D 0418:** Decisione 83/418/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1983, relativa all'autonomia commerciale delle aziende ferroviarie nella gestione del loro traffico internazionale di viaggiatori e di bagagli (GU n. L 237 del 26.8.1983, pag. 32), modificata da:

- **185 I:** Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 165)
- **390 R 3572:** Regolamento (CEE) n. 3572/90 del Consiglio, del 4 dicembre 1990, che modifica, a seguito dell'unificazione tedesca, talune direttive, decisioni e regolamenti nel settore dei trasporti su strada, per ferrovia e per via navigabile (GU n. L 353, del 17.12.1990, pag. 12)

39. **369 R 1192:** Regolamento (CEE) n. 1192/69 del Consiglio, del 26 giugno 1969, relativo alle norme comuni per la normalizzazione dei conti delle aziende ferroviarie (GU n. L 156 del 28.6.1969, pag. 8), modificato da:

- **172 B:** Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati - Adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU n. L 73 del 27.3.1972, pag. 90)

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- **373 D 0101(01):** Decisione del Consiglio delle Comunità europee, del 1° gennaio 1973, portante adattamento degli atti relativi all'adesione di nuovi Stati membri alle Comunità europee (GU n. L 2 del 1°.1.1973, pag. 19)
 - **179 H:** Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag 92)
 - **185 I:** Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 161)
 - **390 R 3572:** Regolamento (CEE) n. 3572/90 del Consiglio, del 4 dicembre 1990, che modifica, a seguito dell'unificazione tedesca, talune direttive, decisioni e regolamenti nel settore dei trasporti su strada, per ferrovia e per via navigabile (GU n. L 353 del 17.12.1990, pag. 12)
40. **377 R 2830:** Regolamento (CEE) n. 2830/77 del Consiglio, del 12 dicembre 1977, relativo alle misure necessarie per rendere comparabili la contabilità e i conti annuali delle aziende ferroviarie (GU n. L 334 del 24.12.1977, pag. 13), modificato da:
- **179 H:** Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 93)
 - **185 I:** Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 162)
 - **390 R 3572:** Regolamento (CEE) n. 3572/90 del Consiglio, del 4 dicembre 1990, che modifica, a seguito dell'unificazione tedesca, talune direttive, decisioni e regolamenti nel settore dei trasporti su strada, per ferrovia e per via navigabile (GU n. L 353 del 17.12.1990, pag. 12)
41. **378 R 2183:** Regolamento (CEE) n. 2183/78 del Consiglio, del 19 settembre 1978, relativo alla fissazione di principi uniformi per il calcolo dei costi delle aziende ferroviarie (GU n. L 258 del 21.9.1978, pag. 1), modificato da:
- **179 H:** Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 93)
 - **185 I:** Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 162)
 - **390 R 3572:** Regolamento (CEE) n. 3572/90 del Consiglio, del 4 dicembre 1990, che modifica, a seguito dell'unificazione tedesca, talune direttive, decisioni e regolamenti nel settore dei trasporti su strada, per ferrovia e per via navigabile (GU n. L 353 del 17.12.1990, pag. 12)

ii) PREZZI

42. 382 D 0529: Decisione 82/529/CEE del Consiglio, del 19 luglio 1982, relativa alla formazione dei prezzi nel settore dei trasporti internazionali di merci per ferrovia (GU n. L 234 del 9.8.1982, pag. 5), modificata da:

- 185 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 164)
- 390 R 3572: Regolamento (CEE) n. 3572/90 del Consiglio, del 4 dicembre 1990, che modifica, a seguito dell'unificazione tedesca, talune direttive, decisioni e regolamenti nel settore dei trasporti su strada, per ferrovia e per via navigabile (GU n. L 353 del 17.12.1990, pag. 12)

IV. TRASPORTI PER IDROVIE INTERNE**i) ACCESSO AL MERCATO**

43. **385 R 2919:** Regolamento (CEE) n. 2919/85 del Consiglio, del 17 ottobre 1985, che fissa le condizioni di accesso al regime riservato dalla convenzione modificata per la navigazione sul Reno ai battelli adibiti alla navigazione sul Reno (GU n. L 280 del 22.10.1985, pag. 4)

Ai fini dell'accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso.

- a) La Commissione è anche informata dagli Stati AELS (EFTA), conformemente alle disposizioni dell'articolo 2, di tutte le comunicazioni di cui a detto articolo che gli Stati AELS (EFTA) possono inviare alla CCR.
- b) L'articolo 3 non è applicabile.

ii) POLITICA STRUTTURALE

44. **389 R 1101:** Regolamento (CEE) n. 1101/89 del Consiglio, del 27 aprile 1989, relativo al risanamento strutturale del settore della navigazione interna (GU n. L 116 del 28.4.1989, pag. 25), modificato da:

- **390 R 3572:** Regolamento (CEE) n. 3572/90 del Consiglio, del 4 dicembre 1990, che modifica, a seguito dell'unificazione tedesca, talune direttive, decisioni e regolamenti nel settore dei trasporti su strada, per ferrovia e per via navigabile (GU n. L 353 del 17.12.1990, pag. 12)

Ai fini dell'accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso.

Nelle sue decisioni la Commissione, come indicato nell'articolo 6, paragrafo 7, nell'articolo 8, paragrafo 1, lettera c) e nell'articolo 8, paragrafo 3, lettera c), tiene debito conto delle opinioni espresse dagli Stati AELS (EFTA) nello stesso modo in cui tiene conto di quelle espresse dagli Stati membri della Comunità.

45. **389 R 1102:** Regolamento (CEE) n. 1102/89 della Commissione, del 27 aprile 1989, che stabilisce talune norme di attuazione del regolamento (CEE) n. 1101/89 del Consiglio relativo al risanamento strutturale del settore della navigazione interna (GU n. L 116 del 28.4.1989, pag. 30), modificato da:

- **389 R 3685:** Regolamento (CEE) n. 3685/89 della Commissione, dell'8 dicembre 1989 (GU n. L 360 del 9.12.1989, pag. 20)
- **391 R 0317:** Regolamento (CEE) n. 317/91 della Commissione, dell'8 febbraio 1991 (GU n. L 37 del 9.2.1991, pag. 27)

Ai fini dell'accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso.

Nel modificare questo regolamento, come indicato nell'articolo 12, paragrafo 1, la Commissione tiene debito conto delle opinioni espresse dagli Stati AELS (EFTA) nello stesso modo in cui tiene conto di quelle espresse dagli Stati membri della Comunità.

iii) ACCESSO ALLA PROFESSIONE

46. 387 L 0540: Direttiva 87/540/CEE del Consiglio, del 9 novembre 1987, relativa all'accesso alla professione di trasportatore di merci per via navigabile nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali intesa al riconoscimento reciproco dei diplomi, certificati ed altri titoli relativi a tale professione (GU n. L 322 del 12.11.1987, pag. 20)

Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

L'Austria attua la direttiva il 1° luglio 1994 al più tardi. La Svizzera attua la direttiva il 1° gennaio 1995 al più tardi.

iv) ARMONIZZAZIONE TECNICA

47. 382 L 0714: Direttiva 82/714/CEE del Consiglio, del 4 ottobre 1982, che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna (GU n. L 301 del 28.10.1982, pag. 1)

Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

Nell'allegato I l'elenco è integrato come segue:

CAPITOLO I

Zona 2

Svezia
Trollhätte kanal e Göta älv
Vänern
Södertälje kanal
Mälaren
Falsterbo kanal
Sotenkanalen."

CAPITOLO II

Zona 3

Austria
Danubio: dal confine austro-tedesco al confine austro-cescoslovacco.

Svezia
Göta kanal
Vättern

Svizzera
Reno : da Rheinfelden alla frontiera svizzero-tedesca."

CAPITOLO III

Zona 4

Svezia
Tutti i fiumi, canali e acque interne non compresi nelle zone 1, 2 e 3."

48. **376 L 0135:** Direttiva 76/135/CEE del Consiglio, del 20 gennaio 1976, sul reciproco riconoscimento degli attestati di navigabilità rilasciati per le navi della navigazione interna (GU n. L 21 del 29.1.1976, pag. 10), modificata da:

- **378 L 1016:** Direttiva 78/1016/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1978 (GU n. L 349 del 13.12.1978, pag. 31)

49. **377 D 0527:** Decisione 77/527/CEE della Commissione, del 29 luglio 1977, che stabilisce la lista delle vie navigabili a carattere marittimo in applicazione della direttiva 76/135/CEE del Consiglio (GU n. L 209 del 17.8.1977, pag. 29), modificata da:

- **185 I:** Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 164)

Ai fini dell'accordo le disposizioni della decisione si intendono adattate come in appresso.

Nell'allegato l'elenco è completato come segue:

"SUOMI/FINLANDIA

Saimaan kanava/Saima kanal
Saimaan vesistö/Saimens vattendrag

SVERIGE

Trollhätte kanal e Göta älv
Vänern
Mälaren
Södertälje kanal
Falsterbo kanal
Sotenkanalen".

V. TRASPORTI MARITTIMI

Per le relazioni con paesi terzi nel settore dei trasporti marittimi è applicabile il protocollo 19.

50. 386 R 4056 : Regolamento (CEE) n. 4056/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, che determina le modalità di applicazione degli articoli 85 e 86 del trattato ai trasporti marittimi (GU n. L 378 del 31.12.1986, pag. 4) (3)

51. 388 R 4260 : Regolamento (CEE) n. 4260/88 della Commissione, del 16 dicembre 1988, relativo alle comunicazioni, denunce, domande e audizioni previste dal regolamento (CEE) n. 4056/86 del Consiglio che determina le modalità di applicazione degli articoli 85 e 86 del trattato ai trasporti marittimi (GU n. L 376 del 21.12.1988, pag. 1) (4)

52. 379 R 0954 : Regolamento (CEE) n. 954/79 del Consiglio, del 15 maggio 1979, concernente la ratifica da parte degli Stati membri della Convenzione delle Nazioni Unite relativa al codice di comportamento per le conferenze marittime o l'adesione di tali Stati alla Convenzione (GU n. L 121 del 17.5.1979, pag. 1) (3)

53. 386 R 4055 : Regolamento (CEE) n. 4055/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, che applica il principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi tra Stati membri e tra Stati membri e paesi terzi (GU n. L 378 del 31.12.1986, pag. 1), modificato da :

- 390 R 3573 : Regolamento (CEE) n. 3573/90 del Consiglio, del 4 dicembre 1990, che modifica, a seguito dell'unificazione tedesca, il regolamento (CEE) n. 4055/86 che applica il principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi tra Stati membri e tra Stati membri e paesi terzi (GU n. L 353 del 17.12.1990, pag. 16)

Ai fini dell'accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso.

- a) Il testo dell'articolo 2 è sostituito dal testo seguente : "Non vi sono restrizioni nazionali unilaterali per il trasporto di determinate merci, interamente o parzialmente riservate a navi battenti bandiera nazionale."
 - b) Per quanto riguarda l'articolo 5, paragrafo 1, resta inteso che le clausole di ripartizione dei carichi nei traffici di merci alla rinfusa contenute in qualsiasi futuro accordo con paesi terzi sono vietate.
 - c) Per l'attuazione degli articoli 5, 6 e 7 si applica il protocollo 19 dell'accordo SEE.
54. 379 L 0115 : Direttiva 79/115/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1978, relativa al pilotaggio delle navi da parte di piloti d'altura che operano nel Mare del Nord e nella Manica (GU n. L 33 dell'8.2.1979, pag. 32)

(3) Figurante nel presente elenco solo a titolo informativo. Per l'applicazione, cfr. allegato XIV.

(4) Figurante nel presente elenco solo a titolo informativo. Per l'applicazione cfr. protocollo 21.

55. 379 L 0116 : Direttiva 79/116/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1978, relativa alle condizioni minime necessarie per talune navi cisterna che entrano nei porti della Comunità o che ne escono (GU n. L 33 dell'8.2.1979, pag. 33), modificata da :

- 379 L 1034 : Direttiva 79/1034/CEE del Consiglio, del 6 dicembre 1979 (GU n. L 315 dell'11.12.1979, pag. 16)

56. 391 R 0613 : Regolamento (CEE) n. 613/91 del Consiglio, del 4 marzo 1991, relativo al cambiamento di registro delle navi all'interno della Comunità (GU n. L 68 del 15.3.1991, pag. 1)

ATTI DEI QUALI LE PARTI CONTRAENTI PRENDONO ATTO

Le Parti contraenti prendono atto del contenuto dei seguenti atti :

57. 386 R 4057 : Regolamento (CEE) n. 4057/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, relativo alle pratiche tariffarie sleali nei trasporti marittimi (GU n. L 378 del 31.12.1986, pag.14)

58. 386 R 4058 : Regolamento (CEE) n. 4058/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, concernente un'azione coordinata intesa a salvaguardare il libero accesso ai trasporti marittimi nei traffici transoceanici (GU n. L 378 del 31.12.1986, pag. 21)

59. 383 D 0573 : Decisione 83/573/CEE del Consiglio, del 26 ottobre 1983, relativa a contromisure nel settore dei trasporti marittimi internazionali (GU n. L 332 del 28.11.1983, pag. 37)

ATTI CUI E' FATTO RIFERIMENTO

VI. AVIAZIONE CIVILE

i) REGOLE DI CONCORRENZA

60. 387 R 3975 : Regolamento (CEE) n. 3975/87 del Consiglio, del 14 dicembre 1987, relativo alle modalità di applicazione delle regole di concorrenza alle imprese di trasporti aerei (GU n. L 374 del 31.12.1987, pag. 1) (5)
61. 388 R 4261 : Regolamento (CEE) n. 4261/88 della Commissione, del 16 dicembre 1988, relativo alle denunce, domande e audizioni previste dal regolamento (CEE) n. 3975/87 del Consiglio, che determina la procedura di applicazione delle regole di concorrenza alle imprese nel settore dei trasporti aerei (GU n. L 376 del 31.12.1988, pag. 10) (5)

ii) ACCESSO AL MERCATO

62. 390 R 2343 : Regolamento (CEE) n. 2343/90 del Consiglio, del 24 luglio 1990, sull'accesso dei vettori aerei alle rotte intracomunitarie di servizio aereo di linea e sulla ripartizione della capacità passeggeri fra vettori aerei nei servizi aerei di linea tra Stati membri (GU n. L 217 dell'11.8.1990, pag. 8)

Ai fini dell'accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso.

L'elenco nell'allegato II del regolamento è completato come segue :

*AUSTRIA : Vienna
FINLANDIA : Helsinki-Vantaa
ISLANDA : Keflavik
NORVEGIA : Oslo-Fornebu/Gardemoen
SVEZIA : Stoccolma-Arianda
SVIZZERA : Zurigo
Ginevra-Cointrin".

63. 389 R 2299 : Regolamento (CEE) n. 2299/89 del Consiglio, del 24 luglio 1989, relativo ad un codice di comportamento in materia di sistemi telematici di prenotazione (GU n. L 220 del 29.7.1989, pag. 1)

Ai fini dell'accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso.

Per l'applicazione degli articoli 7 e da 11 a 20 di questo regolamento cfr. protocollo 21.

64. 391 R 0294 : Regolamento (CEE) n. 294/91 del Consiglio, del 4 febbraio 1991, relativo all'esercizio dei servizi aerei per il trasporto di merci tra Stati membri (GU n. L 36 dell'8.2.1991, pag. 1)

(5) Figurante nel presente elenco solo a titolo informativo. Per l'applicazione cfr. protocollo 21.

iii) TARIFFE

65. 390 R 2342 : Regolamento (CEE) n. 2342/90 del Consiglio, del 24 luglio 1990, sulle tariffe dei servizi aerei di linea (GU n. L 217 dell'11.8.1990, pag. 1)

iv) ARMONIZZAZIONE TECNICA E SICUREZZA

66. 380 L 1266 : Direttiva 80/1266/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1980, sulla cooperazione futura e sulla reciproca assistenza tra Stati membri in materia di indagini in caso di incidenti aerei (GU n. L 375 del 31.12.1980, pag. 32)

v) PROCEDURA DI CONSULTAZIONE

67. 380 D 0050 : Decisione 80/50/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1979, che istituisce una procedura di consultazione per quanto riguarda le relazioni tra Stati membri e paesi terzi nel settore dei trasporti aerei e le relative azioni nell'ambito delle organizzazioni internazionali (GU n. L 18 del 24.1.1980, pag. 24)

vi) ARMONIZZAZIONE SOCIALE

68. 391 R 0295 : Regolamento (CEE) n. 295/91 del Consiglio, del 4 febbraio 1991, che stabilisce norme comuni relative ad un sistema di compensazione per negato imbarco nei trasporti aerei di linea (GU n. L 36 dell'8.2.1991, pag. 5)

ATTI DEI QUALI LE PARTI CONTRAENTI PRENDONO ATTO

Le Parti contraenti prendono atto del contenuto dei seguenti atti:

69. C/257/88/pag. 6 : Comunicazione concernente le procedure per le comunicazioni alla Commissione, a norma degli articoli 4 e 5 del regolamento (CEE) n. 2671/88 della Commissione, del 26 luglio 1988, relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3 del trattato CEE a talune categorie di accordi tra imprese, decisioni di associazioni fra imprese o pratiche concordate aventi per oggetto, sui servizi aerei di linea, la programmazione in comune ed il coordinamento delle capacità, la spartizione degli introiti, la consultazione in materia di tariffe e l'assegnazione di bande orarie negli aeroporti (GU n. C 257 del 4.10.1988, pag. 6)
70. C/119/89/pag. 6 : Comunicazione relativa all'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2671/88 della Commissione, del 26 luglio 1988, relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3 del trattato CEE a talune categorie di accordi fra imprese, decisioni di associazioni fra imprese o pratiche concordate aventi per oggetto, sui servizi aerei di linea, la programmazione comune ed il coordinamento della capacità, la spartizione degli introiti, le consultazioni tariffarie e l'assegnazione di bande orarie negli aeroporti (GU n. C 119 del 13.5.1989, pag. 6)

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

71. 361 Y 0722(01) : Raccomandazione della Commissione, del 14 giugno 1961, rivolta agli Stati membri per l'applicazione del regolamento n. 11 riguardante l'abolizione di discriminazioni in materia di prezzi e di condizioni di trasporto, adottato in applicazione dell'articolo 79, paragrafo 3 del trattato (GU n. 50 del 22.7.1961, pag. 975/61)
72. 485 Y 1231(01) : Risoluzione 85/C348/01 del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, del 20 dicembre 1985, per migliorare l'applicazione dei regolamenti sociali nel settore dei trasporti su strada (GU n. C 348 del 31.12.1985, pag. 1)
73. 384 X 0646 : Raccomandazione 84/646/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1984, alle aziende ferroviarie nazionali degli Stati membri relativa al potenziamento della loro cooperazione nel traffico internazionale di viaggiatori e di merci (GU n. L 333 del 21.12.1984, pag. 63)
74. 382 X 0922 : Raccomandazione 82/922/CEE della Commissione, del 17 dicembre 1982, alle imprese nazionali ferroviarie concernente la definizione di un sistema di servizio internazionale di qualità per i viaggiatori (GU n. L 381 del 31.12.1982, pag. 38)
75. 371 Y 0119(01) : Risoluzione del Consiglio, del 7 dicembre 1970, relativa alla cooperazione tra le aziende ferroviarie (GU n. C 5 del 19.1.1971, pag. 1)

ALLEGATO XIV**CONCORRENZA****Elenco di cui all'articolo 60****INTRODUZIONE**

Ove gli atti cui è fatto riferimento nel presente allegato, contengano concetti o si riferiscano a procedure peculiari dell'ordinamento giuridico comunitario, quali:

- preamboli,
- destinatari degli atti comunitari,
- territori o lingue della Comunità,
- diritti e obblighi degli Stati membri della Comunità, loro enti pubblici, imprese o singoli cittadini nei rapporti reciproci e
- procedure di informazione e di notificazione;

si applica il protocollo 1 sugli adattamenti orizzontali, salvo qualora sia altrimenti previsto nel presente allegato.

ADATTAMENTI SETTORIALI

Ai fini dell'accordo e salvo qualora sia altrimenti previsto, le disposizioni del presente allegato si intendono adattate come in appresso.

- I. Il termine "Commissione" va letto "organo di vigilanza competente".
- II. Il termine "mercato comune" va letto "il territorio cui si applica l'accordo SEE".
- III. I termini "commercio tra Stati membri" vanno letti "commercio tra le Parti contraenti".
- IV. I termini "la Commissione e le autorità degli Stati membri" vanno letti "la Commissione delle Comunità europee, l'Autorità di vigilanza AELS (EFTA), le autorità degli Stati membri della Comunità e degli Stati AELS (EFTA)".
- V. I riferimenti ai seguenti articoli del trattato che istituisce la Comunità economica europea (CEE) o del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio (CECA) si intendono come riferimenti ai seguenti articoli dell'accordo SEE (SEE):

Articolo 85 (CEE)	-	Articolo 53 (SEE)
Articolo 86 (CEE)	-	Articolo 54 (SEE)
Articolo 90 (CEE)	-	Articolo 59 (SEE)
Articolo 66 (CECA)	-	Articolo 2 del protocollo 25 dell'accordo SEE
Articolo 80 (CECA)	-	Articolo 3 del protocollo 25 dell'accordo SEE.

- VI. I termini "il presente regolamento" vanno letti "il presente atto".
- VII. I termini "le regole di concorrenza del trattato" vanno letti "le regole di concorrenza dell'accordo SEE".
- VIII. I termini "Alta Autorità" vanno letti "organo di vigilanza competente".

Fatte salve le disposizioni sul controllo delle concentrazioni, i termini "organo di vigilanza competente" contenuti nelle disposizioni sotto menzionate vanno letti "gli organi di vigilanza competenti a decidere in merito a un caso ai sensi dell'articolo 56 dell'accordo SEE".

ATTI CUI E' FATTO RIFERIMENTO

A. CONTROLLO DELLE CONCENTRAZIONI

1. **389 R 4064:** Regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio, del 21 dicembre 1989, relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese (GU n. L 395 del 30.12.1989, pag. 1, rettificato in GU n. L 257 del 21.9.90, pag. 13)

Ai fini dell'accordo le disposizioni degli articoli da 1 a 5 del regolamento si intendono adattate come in appresso.

- a) Nell'articolo 1, paragrafo 1 dopo i termini "fatto salvo l'articolo 22" è aggiunto il testo seguente: "o fatta salva la disposizione corrispondente di cui al protocollo 21 dell'accordo SEE".

Inoltre, i termini "di dimensione comunitaria" sono sostituiti dai termini "di dimensione comunitaria o di dimensione AELS (EFTA)".

- b) All'articolo 1, paragrafo 2 i termini "di dimensione comunitaria" sono sostituiti dai termini "di dimensione comunitaria o, rispettivamente, di dimensione AELS (EFTA)".

Inoltre, la parte di frase "il fatturato ... realizzato nella Comunità" è sostituita da "il fatturato ... realizzato ... nella Comunità o nell'AELS (EFTA)".

Alla fine del paragrafo i termini "Stato membro" sono sostituiti dal termine "Stato".

- c) L'articolo 1, paragrafo 3 non si applica.
- d) All'articolo 2, paragrafo 1, primo comma i termini "mercato comune" sono sostituiti dai termini "funzionamento dell'accordo SEE".
- e) All'articolo 2, paragrafo 2, in fine, i termini "mercato comune" sono sostituiti dai termini "funzionamento dell'accordo SEE".
- f) All'articolo 2, paragrafo 3, in fine, i termini "mercato comune" sono sostituiti dai termini "funzionamento dell'accordo SEE".
- g) All'articolo 3, paragrafo 5, lettera b) i termini "Stato membro" sono sostituiti dai termini "Stato membro della Comunità o di uno Stato AELS (EFTA)".

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- h) All'articolo 4, paragrafo 1 i termini "di dimensione comunitaria" sono sostituiti dai termini "di dimensione comunitaria o AELS (EFTA)".

Inoltre, nella prima frase, dopo i termini "... notificate alla Commissione" sono inseriti i termini "ai sensi dell'articolo 57 dell'accordo SEE".

- i) All'articolo 5, paragrafo 1 il testo del secondo comma è sostituito dal testo seguente:

"Il fatturato realizzato, nella Comunità o in uno Stato membro della Comunità, comprende i prodotti venduti ed i servizi forniti ad imprese o a consumatori nella Comunità o nello Stato membro in questione. Lo stesso dicasi per quanto riguarda il fatturato realizzato nel territorio degli Stati AELS (EFTA) nel suo complesso o in un singolo Stato AELS (EFTA)."

- j) All'articolo 5, paragrafo 3, lettera a), secondo comma la parte di frase "il fatturato ... realizzato nella Comunità" è sostituita da "il fatturato ... realizzato nella Comunità o nell'AELS (EFTA)".

Inoltre, i termini "residente della Comunità" sono sostituiti dai termini "residenti della Comunità o, rispettivamente, dell'AELS (EFTA)".

- k) All'articolo 5, paragrafo 3, lettera a), terzo comma i termini "uno Stato membro" sono sostituiti dai termini "uno Stato membro della Comunità o Stato AELS (EFTA)".

- l) All'articolo 5, paragrafo 3, lettera b) l'ultima frase ", vengono computati rispettivamente i premi lordi versati da persone residenti nella Comunità e da persone residenti in uno Stato membro." è sostituita dal testo seguente:

",vengono computati rispettivamente i premi lordi versati da persone residenti nella Comunità e da persone residenti in uno Stato membro della Comunità. La stessa disposizione si applica per quanto riguarda i premi lordi versati rispettivamente da residenti nel territorio degli Stati AELS (EFTA) nel suo complesso e da residenti in uno Stato AELS (EFTA)."

B. ACCORDI DI DISTRIBUZIONE ESCLUSIVA

2. 383 R 1983: Regolamento (CEE) n. 1983/83 della Commissione, del 22 giugno 1983, relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3 del trattato CEE a categorie di accordi di distribuzione esclusiva (GU n. L 173 del 30.6.1983, pag. 1), rettificato in GU n. L 281 del 13.10.1983, pag. 24, e modificato da:

- I 85 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 166)

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Ai fini dell'accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso.

- a) All'articolo 5, paragrafo 1 i termini "del trattato" vanno letti "del trattato che istituisce la Comunità economica europea".
- b) All'articolo 6, all'inizio, la parte di frase "Conformemente all'articolo 7 del regolamento n. 19/65/CEE" va letta "Di propria iniziativa o a richiesta dell'altro organo di vigilanza o di uno degli Stati soggetti alla sua giurisdizione o di persone fisiche o giuridiche che fanno valere un interesse legittimo".

- c) Nell'articolo 6, in fine, è aggiunto il comma seguente:

"In tali casi l'organo di vigilanza competente può prendere una decisione conformemente agli articoli 6 e 8 del regolamento n. 17/62 o alle disposizioni corrispondenti di cui al protocollo 21 dell'accordo SEE, senza che sia richiesta una notifica da parte delle imprese interessate."

- d) L'articolo 7 non si applica.

- e) Il testo dell'articolo 10 va letto come segue:

"Il presente atto scade il 31 dicembre 1997."

3. 383 R 1984: Regolamento (CEE) n. 1984/83 della Commissione, del 22 giugno 1983, relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3 del trattato CEE a categorie di accordi di acquisto esclusivo (GU n. L 173 del 30.6.1983, pag. 5), rettificato in GU n. L 281 del 13.10.1983, pag. 24 e modificato da:

- 1 85 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 166).

Ai fini dell'accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso.

- a) All'articolo 5, paragrafo 1 i termini "del trattato" vanno letti "del trattato che istituisce la Comunità economica europea".
- b) All'articolo 14, all'inizio, la parte di frase "Conformemente all'articolo 7 del regolamento n. 19/65/CEE" va letta "Di propria iniziativa o a richiesta dell'altro organo di vigilanza o di uno degli Stati soggetti alla sua giurisdizione o di persone fisiche o giuridiche che fanno valere un interesse legittimo".

- c) Nell'articolo 14, in fine, è aggiunto il comma seguente :

"In tali casi l'organo di vigilanza competente può prendere una decisione conformemente agli articoli 6 e 8 del regolamento n. 17/62 o alle disposizioni corrispondenti di cui al protocollo 21 dell'accordo SEE, senza che sia richiesta una notifica da parte delle imprese interessate."

- d) L'articolo 15 non si applica.

- e) Il testo dell'articolo 19 va letto come segue:

"Il presente atto scade il 31 dicembre 1997."

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

4. 385 R 0123: Regolamento (CEE) n. 123/85 della Commissione, del 12 dicembre 1984, relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3 del trattato CEE a categorie di accordi per la distribuzione di autoveicoli e il servizio di assistenza alla clientela (GU n. L 15 del 18.1.1985, pag. 16), modificato da:

- 1 85 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 167).

Ai fini dell'accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso.

- a) All'articolo 5, paragrafo 1, punto 2, lettera d) i termini "Stato membro" vanno letti "Stato membro della Comunità o Stato AELS (EFTA)".
- b) L'articolo 7 non si applica.
- c) L'articolo 8 non si applica.
- d) L'articolo 9 non si applica.
- e) All'articolo 10, all'inizio, la parte di frase "Conformemente all'articolo 7 del regolamento n. 19/65/CEE" va letta "Di propria iniziativa o a richiesta dell'altro organo di vigilanza o di uno degli Stati soggetti alla sua giurisdizione o di persone fisiche o giuridiche che fanno valere un interesse legittimo".
- f) All'articolo 10, punto 3 i termini "Stati membri" vanno letti "Parti contraenti".
- g) Nell'articolo 10, in fine, è aggiunto il comma seguente:
"In tali casi l'organo di vigilanza competente può prendere una decisione conformemente agli articoli 6 e 8 del regolamento n. 17/62 o alle disposizioni corrispondenti di cui al protocollo 21 dell'accordo SEE, senza che sia richiesta una notifica da parte delle imprese interessate."
- h) Il testo dell'articolo 14 va letto come segue:
"Il presente atto resta in vigore fino al 30 giugno 1995."

C. ACCORDI DI LICENZA DI BREVETTO

5. 384 R 2349: Regolamento (CEE) n. 2349/84 della Commissione, del 23 luglio 1984, relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3 del trattato CEE a categorie di accordi di licenza di brevetto (GU n. L 219 del 16.8.1984, pag. 15), rettificato in GU n. L 280 del 22.10.1985, pag. 32, modificato da:

- 1 85 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 166).

Ai fini dell'accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso.

- a) All'articolo 4, paragrafo 1 la frase "a condizione che tali accordi vengano notificati, conformemente alle disposizioni del regolamento n. 27 della Commissione, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1699/75, alla Commissione e che questa non faccia opposizione" va letta "a condizione che tali accordi vengano notificati, conformemente alle disposizioni del regolamento n. 27/62 della Commissione, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2526/85, ed alle disposizioni corrispondenti di cui al protocollo 21 dell'accordo SEE, alla Commissione delle Comunità europee o all'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) e che l'organo di vigilanza competente non faccia opposizione".
- b) All'articolo 4, paragrafo 2 le parole "dalla Commissione" vanno lette "dalla Commissione delle Comunità europee o dall'Autorità di vigilanza AELS (EFTA)".
- c) L'articolo 4, paragrafo 4 non si applica.
- d) All'articolo 4, paragrafo 5 la seconda frase è sostituita dalla frase seguente:

"Essa fa opposizione quando uno degli Stati soggetti alla sua giurisdizione lo richiede nel termine di tre mesi a decorrere dalla data di trasmissione della notifica di cui al paragrafo 1 agli Stati in questione."
- e) All'articolo 4, paragrafo 6 la seconda frase è sostituita dalla frase seguente:

"Tuttavia, quando sia stata fatta a richiesta di uno degli Stati soggetti alla sua giurisdizione, che mantiene la richiesta, l'opposizione può essere ritirata soltanto previa consultazione del suo comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti."
- f) Nell'articolo 4, paragrafo 9, in fine, è aggiunto il comma seguente:

"o dalle disposizioni corrispondenti di cui al protocollo 21 dell'accordo SEE."
- g) L'articolo 6 non si applica.
- h) L'articolo 7 non si applica.
- i) L'articolo 8 non si applica.
- j) All'articolo 9, all'inizio, la frase "Conformemente all'articolo 7 del regolamento n. 19/65/CEE," va letta "Di propria iniziativa o a richiesta dell'altro organo di vigilanza o di uno degli Stati soggetti alla sua giurisdizione o di persone fisiche o giuridiche che fanno valere un interesse legittimo,".
- k) Nell'articolo 9, in fine, è aggiunto il comma seguente:

"In tali casi l'organo di vigilanza competente può prendere una decisione conformemente agli articoli 6 e 8 del regolamento n. 17/62 o alle disposizioni corrispondenti di cui al protocollo 21 dell'accordo SEE, senza che sia richiesta una notifica da parte delle imprese interessate."
- l) Il testo dell'articolo 14 va letto come segue:

"Il presente atto è applicabile sino al 31 dicembre 1994."

D. ACCORDI DI SPECIALIZZAZIONE E DI RICERCA E SVILUPPO

6. **385 R 0417:** Regolamento (CEE) n. 417/85 della Commissione, del 19 dicembre 1984, relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3 del trattato CEE a categorie di accordi di specializzazione (GU n. L 53 del 22.2.1985, pag. 1), modificato da:

- **1 85 I:** Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 167).

Ai fini dell'accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso.

- a) All'articolo 4, paragrafo 1 la frase "purché gli accordi siano notificati conformemente alle disposizioni del regolamento n. 27 della Commissione alla Commissione e quest'ultima non faccia opposizione" va letta "purché gli accordi siano notificati, conformemente alle disposizioni del regolamento n. 27/62 della Commissione, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2526/85, e alle disposizioni corrispondenti di cui al protocollo 21 dell'accordo SEE, alla Commissione delle Comunità europee o all'Autorità di vigilanza AELS (EFTA), e che l'organo di vigilanza competente non faccia opposizione".
- b) All'articolo 4, paragrafo 2 le parole "della Commissione" vanno lette "della Commissione delle Comunità europee o dell'Autorità di vigilanza AELS (EFTA)".
- c) L'articolo 4, paragrafo 4 non si applica.
- d) All'articolo 4, paragrafo 5 la seconda frase è sostituita dalla frase seguente:
"Essa fa opposizione quando uno degli Stati soggetti alla sua giurisdizione lo richiede nel termine di tre mesi a decorrere dalla data di trasmissione della notifica di cui al paragrafo 1 agli Stati in questione."
- e) All'articolo 4, paragrafo 6 la seconda frase è sostituita dalla frase seguente:
"Tuttavia, quando sia stata fatta a richiesta di uno degli Stati soggetti alla sua giurisdizione, che mantiene la richiesta, l'opposizione può essere ritirata soltanto previa consultazione del suo comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti."
- f) Nell'articolo 4, paragrafo 9, in fine, è aggiunto il testo seguente:
"o dalle disposizioni corrispondenti di cui al protocollo 21 dell'accordo SEE."
- g) All'articolo 8, all'inizio, la frase "Conformemente all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2821/71" va letta "Di propria iniziativa o a richiesta dell'altro organo di vigilanza o di uno degli Stati soggetti alla sua giurisdizione o di persone fisiche o giuridiche che fanno valere un interesse legittimo."

- h) Nell'articolo 8, in fine, è aggiunto il comma seguente:

"In tali casi l'organo di vigilanza competente può prendere una decisione conformemente agli articoli 6 e 8 del regolamento n. 17/62 o alle disposizioni corrispondenti di cui al protocollo 21 dell'accordo SEE, senza che sia richiesta una notifica da parte delle imprese interessate."

- i) Il testo dell'articolo 10 va letto come segue:

"Il presente atto è applicabile fino al 31 dicembre 1997."

7. 385 R 0418: Regolamento (CEE) n. 418/85 della Commissione, del 19 dicembre 1984, relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3 del trattato CEE a categorie di accordi in materia di ricerca e sviluppo (GU n. L 53 del 22.2.1985, pag. 5), modificato da:

- 1 85 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 167).

Ai fini dell'accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso.

- a) All'articolo 7, paragrafo 1 la frase "a condizione che tali accordi vengano notificati, conformemente alle disposizioni del regolamento n. 27 della Commissione, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1699/75, alla Commissione e che questa non faccia opposizione" va letta "a condizione che tali accordi vengano notificati, conformemente alle disposizioni del regolamento n. 27/62 della Commissione, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2526/85, ed alle disposizioni corrispondenti di cui al protocollo 21 dell'accordo SEE, alla Commissione delle Comunità europee o all'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) e che l'organo di vigilanza competente non faccia opposizione".
- b) All'articolo 7, paragrafo 2 le parole "dalla Commissione" vanno lette "dalla Commissione delle Comunità europee o dall'Autorità di vigilanza AELS (EFTA)".
- c) L'articolo 7, paragrafo 4 non si applica.
- d) All'articolo 7, paragrafo 5 la seconda frase è sostituita dalla frase seguente:

"Essa fa opposizione quando uno degli Stati soggetti alla sua giurisdizione lo richiede nel termine di tre mesi a decorrere dalla data di trasmissione della notifica di cui al paragrafo 1 agli Stati in questione."

- e) All'articolo 7, paragrafo 6 la seconda frase è sostituita dalla frase seguente:

"Tuttavia, quando sia stata fatta a richiesta di uno degli Stati soggetti alla sua giurisdizione, che mantiene la richiesta, l'opposizione può essere ritirata soltanto previa consultazione del suo comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti."

f) Nell'articolo 7, paragrafo 9, in fine, è aggiunto il testo seguente:

"o dalle disposizioni corrispondenti di cui al protocollo 21 dell'accordo SEE."

g) All'articolo 10, primo comma la frase "Conformemente all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2821/71," va letta "Di propria iniziativa o a richiesta dell'altro organo di vigilanza o di uno degli Stati soggetti alla sua giurisdizione o di persone fisiche o giuridiche che fanno valere un interesse legittimo,".

h) Nell'articolo 10, in fine, è aggiunto il comma seguente:

"In tali casi l'organo di vigilanza competente può prendere una decisione conformemente agli articoli 6 e 8 del regolamento n. 17/62 o alle disposizioni corrispondenti di cui al protocollo 21 dell'accordo SEE, senza che sia richiesta una notifica da parte delle imprese interessate."

i) L'articolo 11 non si applica.

j) Il testo dell'articolo 13 va letto come segue:

"Il presente atto si applica fino al 31 dicembre 1997."

E. ACCORDI DI FRANCHISING

8. 388 R 4087: Regolamento (CEE) n. 4087/88 della Commissione, del 30 novembre 1988, concernente l'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3 del trattato a categorie di accordi di franchising (GU n. L 359 del 28.12.1988, pag. 46)

Ai fini dell'accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso.

a) All'articolo 6, paragrafo 1 la frase "a condizione che gli accordi in questione vengano notificati alla Commissione conformemente alle disposizioni del regolamento n. 27 della Commissione, e che la Commissione non si opponga" va letta "a condizione che tali accordi vengano notificati, conformemente alle disposizioni del regolamento n. 27/62 della Commissione, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2526/85, ed alle disposizioni corrispondenti di cui al protocollo 21 dell'accordo SEE, alla Commissione delle Comunità europee o all'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) e che l'organo di vigilanza competente non faccia opposizione".

b) All'articolo 6, paragrafo 2 le parole "dalla Commissione" vanno lette "dalla Commissione delle Comunità europee o dall'Autorità di vigilanza AELS (EFTA)".

c) L'articolo 6, paragrafo 4 non si applica.

d) All'articolo 6, paragrafo 5 la seconda frase è sostituita dalla frase seguente:

"Essa fa opposizione quando uno degli Stati soggetti alla sua giurisdizione lo richiede nel termine di tre mesi a decorrere dalla data di trasmissione della notifica di cui al paragrafo 1 agli Stati in questione."

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- e) All'articolo 6, paragrafo 6 la seconda frase è sostituita dalla frase seguente:

"Tuttavia, quando sia stata fatta a richiesta di uno degli Stati soggetti alla sua giurisdizione, che mantiene la richiesta, l'opposizione può essere ritirata soltanto previa consultazione del suo comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti."

- f) Nell'articolo 6, paragrafo 9, in fine, è aggiunto il testo seguente:

"o dalle disposizioni corrispondenti di cui al protocollo 21 dell'accordo SEE."

- g) All'articolo 8, all'inizio, la parte di frase "a norma dell'articolo 7 del regolamento n. 19/65/CEE" va letta "Di propria iniziativa o a richiesta dell'altro organo di vigilanza o di uno degli Stati soggetti alla sua giurisdizione o di persone fisiche o giuridiche che fanno valere un interesse legittimo".

- h) Nell'articolo 8, in fine, è aggiunto il comma seguente:

"In tali casi l'organo di vigilanza competente può prendere una decisione conformemente agli articoli 6 e 8 del regolamento n. 17/62 o alle disposizioni corrispondenti di cui al protocollo 21 dell'accordo SEE, senza che sia richiesta una notifica da parte delle imprese interessate."

- i) All'articolo 8, lettera c) i termini "Stati membri" vanno letti "Stati membri della Comunità o Stati AELS (EFTA)".

- j) Il testo dell'articolo 9 va letto come segue:

"Il presente atto resta in vigore fino al 31 dicembre 1999."

F. ACCORDI DI LICENZA DI KNOW-HOW

9. 389 R 0556: Regolamento (CEE) n. 556/89 della Commissione, del 30 novembre 1988, relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3 del trattato CEE a categorie di accordi di licenza di know-how (GU n. L 61 del 4.3.1989, pag. 4)

Ai fini dell'accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso:

- a) All'articolo 1, paragrafo 2 le parole "della CEE" vanno lette "del territorio in cui si applica l'accordo SEE".

- b) Il testo dell'articolo 1, paragrafo 4 va letto come segue:

"Qualora gli obblighi di cui al paragrafo 1, punti da 1) a 5), riguardino territori che comprendono Stati membri della Comunità o Stati AELS (EFTA) nei quali la medesima tecnologia è protetta da brevetti necessari, l'esenzione di cui al paragrafo 1 si applica in tali Stati per tutto il tempo in cui il prodotto o il procedimento sotto licenza vi beneficia di una protezione brevettuale, qualora la durata di tale protezione sia superiore ai periodi indicati al paragrafo 2."

- c) All'articolo 1, paragrafo 7, nei punti 6) e 8), i termini "Stati membri" vanno letti "Stati membri della Comunità o Stati AELS (EFTA)".
- d) All'articolo 4, paragrafo 1 la frase "a condizione che tali accordi vengano notificati alla Commissione, conformemente alle disposizioni del regolamento n. 27 della Commissione, e che questa non faccia opposizione" va letta "a condizione che tali accordi vengano notificati alla Commissione delle Comunità europee o all'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) conformemente alle disposizioni del regolamento n. 27/62 della Commissione, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2526/85, e alle disposizioni corrispondenti di cui al protocollo 21 dell'accordo SEE, e che l'organo di vigilanza competente non faccia opposizione".
- e) All'articolo 4, paragrafo 3 le parole "dalla Commissione" vanno lette "dalla Commissione delle Comunità europee o dall'Autorità di vigilanza AELS (EFTA)".
- f) L'articolo 4, paragrafo 5 non si applica.
- g) All'articolo 4, paragrafo 6 la seconda frase è sostituita dalla frase seguente:
"Essa fa opposizione quando uno degli Stati soggetti alla sua giurisdizione lo richiede nel termine di tre mesi a decorrere dalla data di trasmissione della notifica di cui al paragrafo 1 agli Stati in questione."
- h) All'articolo 4, paragrafo 7 la seconda frase è sostituita dalla frase seguente:
"Tuttavia, quando sia stata fatta a richiesta di uno degli Stati soggetti alla sua giurisdizione, che mantiene la richiesta, l'opposizione può essere ritirata soltanto previa consultazione del suo comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti."
- i) Nell'articolo 4, paragrafo 10, in fine, è aggiunto il testo seguente:
"o dalle disposizioni corrispondenti di cui al protocollo 21 dell'accordo SEE."
- j) All'articolo 7, all'inizio, la parte di frase "Conformemente all'articolo 7 del regolamento n. 19/65/CEE" va letta "Di propria iniziativa o a richiesta dell'altro organo di vigilanza o di uno degli Stati soggetti alla sua giurisdizione o di persone fisiche o giuridiche che fanno valere un interesse legittimo".
- k) Nell'articolo 7, punto 5, dopo la lettera b) è aggiunto il comma seguente:
"Nei casi contemplati alle lettere a) e b) l'organo di vigilanza competente può prendere una decisione conformemente agli articoli 6 e 8 del regolamento n. 17/62 o alle disposizioni corrispondenti di cui al protocollo 21 dell'accordo SEE senza che sia richiesta una notifica da parte delle imprese interessate."
- l) L'articolo 8 non si applica.
- m) L'articolo 9 non si applica.

- n) L'articolo 10 non si applica.
- o) Il testo dell'articolo 12 va letto come segue:
"Il presente atto è applicabile fino al 31 dicembre 1999."

G. TRASPORTI

10. 368 R 1017: Il regolamento (CEE) n. 1017/68 del Consiglio, del 19 luglio 1968, relativo all'applicazione di regole di concorrenza ai settori dei trasporti ferroviari, su strada e per vie navigabili (GU n. L 175 del 23.7.1968, pag. 1).

Ai fini dell'accordo le disposizioni degli articoli da 1 a 5 e degli articoli 7, 8 e 9 del regolamento si intendono adattate come in appresso.

- a) All'articolo 2 la parte iniziale va letta come segue:
"Fatte salve le disposizioni degli articoli 3, 4 e 5, l'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 1017/68 e la disposizione corrispondente all'articolo 6 contemplata dal protocollo 21 dell'accordo SEE, sono incompatibili con il funzionamento dell'accordo SEE e vietati, senza che a tale effetto sia necessaria una decisione preventiva, tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra le Parti contraenti e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, limitare o falsare il gioco della concorrenza all'interno del territorio cui si applica l'accordo SEE ed in particolare quelli consistenti nel:"
- b) L'articolo 3, paragrafo 2 non si applica.
- c) L'articolo 6 non si applica.
- d) All'articolo 8, primo comma i termini "incompatibile con il mercato comune" vanno letti "incompatibile con il funzionamento dell'accordo SEE".
- e) Il testo dell'articolo 9, paragrafo 1 va letto come segue:
"Le Parti contraenti provvedono a che non siano emanate né mantenute, nei confronti delle imprese pubbliche e delle imprese alle quali gli Stati membri della Comunità o gli Stati AELS (EFTA) riconoscono diritti speciali o esclusivi, misure contrarie alle disposizioni degli articoli precedenti."
- f) All'articolo 9, paragrafo 2 le parole "della Comunità" vanno lette "delle Parti contraenti".
- g) Il testo dell'articolo 9, paragrafo 3 va letto come segue:
"La Commissione delle Comunità europee e l'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) assicurano l'applicazione delle disposizioni del presente articolo e, ove occorra, adottano opportune misure nei confronti degli Stati soggetti alla propria giurisdizione."

11. 386 R 4056: Regolamento (CEE) n. 4056/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, che determina le modalità di applicazione degli articoli 85 e 86 del trattato ai trasporti marittimi (GU n. L 378 del 31.12.1986, pag. 4).

Ai fini dell'accordo le disposizioni della Sezione I del regolamento si intendono adattate come in appresso.

- a) All'articolo 1, paragrafo 2 i termini "porti comunitari" vanno letti "porti che si trovano nel territorio in cui si applica l'accordo SEE".
- b) L'articolo 2, paragrafo 2 non si applica.
- c) All'articolo 7, paragrafo 1, primo comma, le parole "dalla sezione II" vanno lette "dalla sezione II o dalle disposizioni corrispondenti di cui al protocollo 21 dell'accordo SEE". Inoltre, al secondo trattino, le parole "all'articolo 11, paragrafo 4" vanno lette "all'articolo 11, paragrafo 4 o alle disposizioni corrispondenti di cui al protocollo 21 dell'accordo SEE".
- d) All'articolo 7, paragrafo 2, lettera a) le parole "dalla sezione II" vanno lette "dalla sezione II o dalle disposizioni corrispondenti di cui al protocollo 21 dell'accordo SEE".
- e) Nell'articolo 7, paragrafo 2, lettera c), punto i) sono aggiunti i commi seguenti:

"La Parte contraente che intenda avviare consultazioni con un paese terzo a norma del presente regolamento ne informa il Comitato misto SEE.

Se del caso, la Parte contraente che ha avviato la procedura può chiedere alle altre Parti contraenti di parteciparvi.

Se una o più Parti contraenti fanno opposizione all'iniziativa progettata si procede alla ricerca di una soluzione soddisfacente in seno al Comitato misto SEE. Se le Parti contraenti non raggiungono un accordo possono essere prese misure atte a rimediare alle distorsioni di concorrenza che ne scaturiscono".

- f) All'articolo 8, paragrafo 2 le parole "a richiesta di uno Stato membro" vanno lette "a richiesta di uno degli Stati soggetti alla sua giurisdizione".

Inoltre le parole "all'articolo 10" vanno lette "all'articolo 10 o alle disposizioni corrispondenti di cui al protocollo 21 dell'accordo SEE".

- g) All'articolo 9, paragrafo 1 le parole "interessi commerciali e marittimi della Comunità" vanno lette "interessi commerciali e marittimi delle Parti contraenti".

h) Nell'articolo 9 è aggiunto il paragrafo seguente:

"4. La Parte contraente che intenda avviare consultazioni con un paese terzo a norma del presente regolamento ne informa il Comitato misto SEE.

Se del caso, la Parte contraente che ha avviato la procedura può chiedere alle altre Parti contraenti di parteciparvi.

Se una o più parti contraenti fanno opposizione all'iniziativa progettata si procede alla ricerca di una soluzione soddisfacente in seno al Comitato misto SEE. Se le Parti contraenti non raggiungono un accordo possono essere prese misure atte a rimediare alle distorsioni di concorrenza che ne scaturiscono."

H. IMPRESE PUBBLICHE

12. 388 L 0301: Direttiva 88/301/CEE della Commissione, del 16 maggio 1988, relativa alla concorrenza sui mercati dei terminali di telecomunicazioni (GU n. L 131 del 27.5.1988, pag. 73).

Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

a) All'articolo 2, secondo comma le parole "dalla notifica della presente direttiva" sono sostituite dalle parole "dall'entrata in vigore dell'accordo SEE".

b) L'articolo 10 non si applica.

c) Si applicano inoltre le disposizioni seguenti:

Per quanto riguarda gli Stati AELS (EFTA) resta inteso che ogni informazione, comunicazione, relazione e notifica che, ai sensi della presente direttiva, nell'ambito della Comunità sono trasmesse alla Commissione delle Comunità europee, sono trasmesse all'Autorità di vigilanza AELS (EFTA).

In ordine ai vari periodi di transizione contemplati nel presente atto, si applica un periodo di transizione generale di sei mesi a decorrere dall'entrata in vigore dell'accordo SEE.

13. 390 L 0388: Direttiva 90/388/CEE della Commissione, del 28 giugno 1990, relativa alla concorrenza nei mercati dei servizi di telecomunicazioni (GU n. L 192 del 24.7.1990, pag. 10).

Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

a) Il testo dell'articolo 3, quinto comma è sostituito dal testo seguente:

"Prima della loro attuazione, la Commissione delle Comunità europee o l'Autorità di vigilanza AELS (EFTA), ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, accertano la compatibilità di questi progetti con l'accordo SEE."

- b) All'articolo 6, secondo comma le parole "norme comunitarie armonizzate adottate dal Consiglio" sono sostituite dalle parole "norme armonizzate contenute nell'accordo SEE".
- c) L'articolo 10, primo comma non si applica.
- d) Si applicano inoltre le disposizioni seguenti:

Per quanto riguarda gli Stati AELS (EFTA) resta inteso che ogni informazione, comunicazione, relazione e notifica che, ai sensi della presente direttiva, nell'ambito della Comunità sono trasmesse alla Commissione delle Comunità europee, sono trasmesse all'Autorità di vigilanza AELS (EFTA).

In ordine ai vari periodi di transizione contemplati nel presente atto, si applica un periodo di transizione generale di sei mesi a decorrere dall'entrata in vigore dell'accordo SEE.

I. SETTORE CARBOSIDERURGICO

- 14. 354 D 7024: Decisione n. 24-54 - Alta Autorità, del 6 maggio 1954, portante regolamento d'applicazione dell'articolo 66, paragrafo 1 del trattato, relativo agli elementi che costituiscono controllo di impresa (GU n. 9 CECA dell'11.5.1954, pag. 345/54).

Ai fini dell'accordo le disposizioni della decisione si intendono adattate come in appresso.

L'articolo 4 non si applica.

- 15. 367 D 7025: Decisione n. 25-67 - Alta Autorità, del 22 giugno 1967, concernente il regolamento d'applicazione dell'articolo 66, paragrafo 3 del trattato, relativo all'esenzione da autorizzazione preventiva (GU n. 154 del 14.7.1967, pag. 11), modificato da:

- 378 S 2495: Decisione della Commissione n. 2495/78/CECA, del 20 ottobre 1978 (GU n. L 300 del 27.10.1978, pag. 21).

Ai fini dell'accordo le disposizioni della decisione si intendono adattate come in appresso.

- a) All'articolo 1, punto 2 dopo i termini "all'interno della Comunità" sono aggiunti i termini "e all'interno degli Stati AELS (EFTA)".
- b) Nel titolo che precede l'articolo 2 i termini "non soggette al trattato" sono sostituiti dai termini "non soggette al protocollo 25 dell'accordo SEE".
- c) Nel titolo dell'articolo 3 i termini "non soggette al trattato" sono sostituiti dai termini "non soggette al protocollo 25 dell'accordo SEE".
- d) L'articolo 11 non si applica.

ATTI DI CUI LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE E L'AUTORITÀ DI VIGILANZA AELS (EFTA) TENGONO DEBITO CONTO

Nell'applicare gli articoli da 53 a 60 dell'accordo SEE e le disposizioni cui è fatto riferimento nel presente allegato la Commissione delle Comunità europee e l'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) tengono debito conto dei principi e delle regole contenuti negli atti seguenti:

Controllo delle concentrazioni

16. C/203/90/pag. 5: Progetto di comunicazione della Commissione relativa alle restrizioni accessorie alle operazioni di concentrazione (GU n. C 203 del 14.8.1990, pag. 5)
17. C/203/90/pag. 10: Progetto di comunicazione della Commissione concernente le operazioni di concentrazione e di cooperazione a norma del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio, del 21 dicembre 1989, relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra le imprese (GU n. C 203 del 14.8.1990, pag. 10)

Accordi di distribuzione esclusiva

18. C/101/84/pag. 2: Comunicazione della Commissione relativa ai regolamenti (CEE) n. 1983/83 e (CEE) n. 1984/83 della Commissione, del 22 giugno 1983, sull'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3 del trattato a categorie di accordi di distribuzione esclusiva e di acquisto esclusivo (GU n. C 101 del 13.4.1984, pag. 2)
19. C/17/85/pag. 4: Comunicazione della Commissione concernente il regolamento (CEE) n. 123/85, del 12 dicembre 1984, relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3 del trattato a categorie di accordi per la distribuzione di autoveicoli ed il servizio di assistenza alla clientela (GU n. C 17 del 18.1.1985, pag. 4)

Altri atti

20. 362 X 1224 (01): Comunicazione della Commissione relativa ai contratti di rappresentanza esclusiva stipulati con rappresentanti di commercio (GU n. 139 del 24.12.1962, pag. 2921/62)
21. C/75/68/pag. 3: Comunicazione della Commissione relativa ad accordi, decisioni e pratiche concordate concernenti la cooperazione tra imprese (GU n. C 75 del 29.7.1968, pag. 3. Rettificata in GU n. C 84 del 28.8.1968, pag. 14)
22. C/111/72/pag. 13: Parere della Commissione relativo all'importazione nella Comunità di prodotti giapponesi che rientrano nell'applicazione del trattato di Roma (GU n. C 111 del 21.10.1972, pag. 13)
23. C/1/79/pag. 2: Comunicazione della Commissione, del 18 dicembre 1979, relativa alla valutazione dei contratti di subfornitura alla luce dell'articolo 85, paragrafo 1 del trattato che istituisce la Comunità economica europea (GU n. C 1 del 3.1.1979, pag. 2)
24. C/231/86/pag. 2: Comunicazione della Commissione, del 3 settembre 1986, relativa ad accordi di importanza minore che non sono contemplati dall'articolo 85, paragrafo 1 del trattato che istituisce la Comunità economica europea (GU n. C 231 del 12.9.1986, pag. 2)
25. C/233/91/pag. 2: Linee direttrici sull'applicazione delle regole di concorrenza della CEE nel settore delle telecomunicazioni (GU n. C 233 del 6.9.1991, pag. 2)

ALLEGATO XV**AIUTI DI STATO**

Elenco di cui all'articolo 63

INTRODUZIONE

Ove gli atti cui è fatto riferimento nel presente allegato contengano concetti o si riferiscano a procedure peculiari dell'ordinamento giuridico comunitario, quali :

- preamboli,
- destinatari degli atti comunitari,
- territori o lingue della Comunità,
- diritti e obblighi degli Stati membri della Comunità, loro enti pubblici, imprese o singoli cittadini nei rapporti reciproci e
- procedure di informazione e di notificazione,

si applica il protocollo 1 sugli adattamenti orizzontali, salvo qualora sia altrimenti previsto nel presente allegato.

ATTI CUI E' FATTO RIFERIMENTO**Imprese pubbliche**

1. 380 L 0723: Direttiva 80/723/CEE della Commissione, del 25 giugno 1980, relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie fra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche (GU n. L 195 del 29.7.1980, pag. 35), modificata da:

- 385 L 0413: Direttiva 85/413/CEE della Commissione, del 24 luglio 1985, che modifica la direttiva 80/723/CEE relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie fra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche (GU n. L 229 del 28.8.1985, pag. 20)

Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

- a) Il termine "Commissione" va letto "organo di vigilanza competente di cui all'articolo 62 dell'accordo SEE".
- b) I termini "commercio tra gli Stati membri" vanno letti "commercio tra le Parti contraenti".

ATTI DI CUI LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE E L'ORGANO DI VIGILANZA EFTA TENGONO DEBITO CONTO

Nell'applicare gli articoli 61, 62 e 63 dell'accordo e le disposizioni cui è fatto riferimento nel presente allegato la Commissione delle Comunità europee e l'Organo di vigilanza EFTA tengono debito conto dei principi e delle regole contenuti negli atti seguenti:

Controllo da parte della Commissione*Notificazione preventiva dei progetti di aiuti di Stato e altre norme di procedura*

2. C/252/80/pag. 2: Notificazione degli aiuti di Stato alla Commissione ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 3 del trattato CEE; conseguenze dell'inosservanza degli obblighi che incombono agli Stati membri (GU n. C 252 del 30.9.1980, pag. 2)
3. Lettera della Commissione agli Stati membri SG(81)12740 del 2 ottobre 1981
4. Lettera della Commissione agli Stati membri SG(89)D/5521 del 27 aprile 1989
5. Lettera della Commissione agli Stati membri SG(87)D/5540 del 30 aprile 1989: Procedura ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 2 del trattato che istituisce la Comunità economica europea - Termini
6. Lettera della Commissione agli Stati membri SG(90)D/28091 dell'11 ottobre 1990: Aiuti di Stato - Comunicazione agli Stati membri in merito agli aiuti contro i quali la Commissione non solleva obiezioni
7. Lettera della Commissione agli Stati membri SG(91)D/4577 del 4 marzo 1991: Comunicazione agli Stati membri in merito alla procedura per la notificazione di progetti diretti ad istituire aiuti e alla procedura applicabile nell'ipotesi di concessione dell'aiuto in violazione dell'articolo 93, paragrafo 3 del trattato che istituisce la Comunità economica europea

Valutazione degli aiuti di piccola entità

8. C/40/90/pag. 2: Notifica di regimi di aiuti di importanza minore (GU n. C 40 del 20.2.1990, pag. 2).

Partecipazioni pubbliche al capitale delle imprese

9. Applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato che istituisce la Comunità economica europea alle partecipazioni pubbliche nel capitale delle imprese (Bollettino CE 9-1984)

Aiuti versati illegalmente

10. C/318/83/pag. 3: Comunicazione della Commissione sugli aiuti versati illegalmente (GU n. C 318 del 24.11.1983, pag. 3)

Garanzie portate dallo Stato

11. Lettera della Commissione agli Stati membri SG(89)D/4328 del 5 aprile 1989
12. Lettera della Commissione agli Stati membri SG(89)D/12772 del 12 ottobre 1989

Disciplina degli aiuti settoriali*Industria tessile e dell'abbigliamento*

13. Comunicazione della Commissione agli Stati membri sulla disciplina degli aiuti all'industria tessile (SEC(71)363 def., luglio 1971)
14. Lettera della Commissione agli Stati membri SG(77)D/1190 del 4 febbraio 1977 ed allegato (doc. SEC(77)317 del 25.1.1977): Esame della situazione attuale in tema di aiuti all'industria tessile e dell'abbigliamento

Industria delle fibre sintetiche

15. C/173/89/pag. 5: Comunicazione della Commissione sugli aiuti alle industrie comunitarie del settore delle fibre sintetiche (GU n. C 173 dell'8.7.1989, pag. 5)

Industria automobilistica

16. C/123/89/pag. 3: Disciplina comunitaria degli aiuti di stato all'industria automobilistica (GU n. C 123 del 18.5.1989, pag. 3)
17. C/81/91/pag. 4: Disciplina comunitaria degli aiuti di stato a favore dell'industria automobilistica (GU n. C 81 del 26.3.1991, pag. 4)

Disciplina dei regimi generali di aiuti a finalità regionale

18. 471 Y 1104: Prima risoluzione, del 20 ottobre 1971, relativa ai regimi generali di aiuti a finalità regionale (GU n. C 111 del 4.11.1971, pag. 1)
19. C/111/71/pag. 7: Comunicazione della Commissione al Consiglio sui regimi generali di aiuti a finalità regionale (GU n. C 111 del 4.11.1971, pag. 7)
20. Comunicazione della Commissione al Consiglio sui regimi generali di aiuti a finalità regionale (COM(75)77 def.)
21. C/31/79/pag. 9: Comunicazione della Commissione, del 21 dicembre 1978, sui regimi generali di aiuti a finalità regionale (GU n. C 31 del 3.2.1979, pag. 9)
22. C/212/88/pag. 2: Comunicazione della Commissione sul metodo di applicazione dell'articolo 92, paragrafo 3, lettere a) e c) agli aiuti regionali (GU n. C 212 del 12.8.1988, pag. 2)
23. C/10/90/pag. 8: Comunicazione della Commissione relativa ad alcune modifiche della comunicazione del 21 dicembre 1978 (GU n. C 10 del 16.1.1990, pag. 8)
24. C/163/90/pag. 5: Comunicazione della Commissione sul metodo di applicazione dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera c) agli aiuti regionali (GU n. C 163 del 4.7.1990, pag. 5)
25. C/163/90/pag. 6: Comunicazione della Commissione sul metodo di applicazione dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera a) agli aiuti regionali (GU n. C 163 del 4.7.1990, pag. 6)

Discipline a carattere orizzontale*Disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato in materia ambientale*

26. Lettera della Commissione agli Stati membri S/74/30.807 del 7 novembre 1974
27. Lettera della Commissione agli Stati membri SG(80)D/8287 del 7 luglio 1980
28. Comunicazione della Commissione agli Stati membri (Allegato della lettera del 7 luglio 1980)
29. Lettera della Commissione agli Stati membri SG(87)D/3795 del 23 marzo 1987

Disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo

30. C/83/86/pag. 2: Disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo (GU n. C 83 dell'11.4.1986, pag. 2)
31. Lettera della Commissione agli Stati membri SG(90)D/01620 del 5 febbraio 1990

Disposizioni applicabili ai regimi generali di aiuti

32. Lettera della Commissione agli Stati membri SG(79)D/10478 del 14 settembre 1979
33. Controllo degli aiuti alle imprese in difficoltà: aiuti di salvataggio e aiuti di accompagnamento (Ottava relazione sulla politica della concorrenza, punto 228)

Disposizioni applicabili nei casi di cumulo di aiuti a finalità plurima

34. C/3/85/pag. 2: Comunicazione della Commissione sul cumulo degli aiuti a finalità plurima (GU n. C 3 del 5.1.1985, pag. 2)

Aiuti all'occupazione

35. Sedicesima relazione sulla politica della concorrenza, punto 253
36. Ventesima relazione sulla politica della concorrenza, punto 280

Controllo degli aiuti all'industria siderurgica

37. C/320/88/pag. 3: Inquadramento di alcuni settori siderurgici fuori CECA (GU n. C 320 del 13.12.1988, pag. 3)

ALLEGATO XVI**APPALTI**

Elenco di cui all'articolo 65, paragrafo 1

INTRODUZIONE

Ove gli atti cui è fatto riferimento nel presente allegato contengano concetti o si riferiscano a procedure peculiari dell'ordinamento giuridico comunitario, quali:

- preamboli;
- destinatari degli atti comunitari;
- territori o lingue della Comunità;
- diritti e obblighi degli Stati membri della Comunità, loro enti pubblici, imprese o singoli cittadini nei rapporti reciproci e
- procedure di informazione e di notificazione,

si applica il protocollo 1 sugli adattamenti orizzontali, salvo qualora sia altrimenti previsto nel presente allegato.

ADATTAMENTI SETTORIALI

1. Ai fini dell'applicazione delle direttive 71/305/CEE, 89/440/CEE e 90/531/CEE, citate nel presente allegato, valgono le seguenti disposizioni:

fintantoché non verrà instaurata la libera circolazione dei lavoratori conformemente all'articolo 28 dell'accordo, le Parti contraenti si impegnano ad assicurare:

- il libero accesso effettivo al personale essenziale degli appaltatori delle Parti contraenti cui siano stati aggiudicati appalti di opere pubbliche;
- l'accesso senza discriminazioni ai permessi di lavoro per gli appaltatori delle Parti contraenti cui siano stati aggiudicati appalti di opere pubbliche.

2. Quando gli atti cui è fatto riferimento nel presente allegato rendono necessaria la pubblicazione di bandi o documenti valgono le seguenti disposizioni:

- a) la pubblicazione di bandi e altri documenti nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee e nel *Tenders Electronic Daily (TED)*, prescritta dagli atti cui è fatto riferimento nel presente allegato, è effettuata dall'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee;
- b) i bandi degli Stati AELS (EFTA) sono inviati all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee in almeno una delle lingue comunitarie. Essi sono pubblicati nelle lingue comunitarie nella serie S della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee e nel *Tenders Electronic Daily (TED)*. Non è invece richiesta la traduzione dei bandi comunitari nelle lingue degli Stati AELS (EFTA).

3. Nell'applicazione della parte VII, capo 3, dell'accordo in materia di vigilanza ai fini del presente allegato, la competenza per la vigilanza relativa a presunte violazioni spetta alla Commissione delle Comunità europee se la presunta violazione viene commessa da un contraente nella Comunità e all'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) se viene commessa da un contraente in uno Stato AELS (EFTA).

ATTI CUI E' FATTO RIFERIMENTO

1. **371 L 0304:** Direttiva del Consiglio 71/304/CEE, del 26 luglio 1971, concernente la soppressione delle restrizioni alla libera prestazione dei servizi in materia di appalti di lavori pubblici ed all'aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici tramite agenzie o succursali (GU n. L 185 del 16.8.1971, pag. 1).

Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

- a) L'elenco delle attività professionali è sostituito dall'allegato II della direttiva 89/440/CEE.
- b) Per il Liechtenstein, le misure necessarie per conformarsi alla direttiva entrano in vigore al più tardi il 1° gennaio 1995;

per la Svizzera, le misure necessarie per conformarsi alla direttiva entrano in vigore al più tardi il 1° gennaio 1994;

durante i suddetti periodi di transizione l'applicazione della direttiva è reciprocamente sospesa tra questi Stati e le altre Parti contraenti.

2. **371 L 0305:** Direttiva del Consiglio 71/305/CEE, del 26 luglio 1971, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici (GU n. L 185 del 16.8.1971, pag. 5), modificata da:

- **389 L 0440:** Direttiva del Consiglio 89/440/CEE del 18 luglio 1989 (GU n. L 210 del 21.7.1989, pag. 1)
- **390 D 0380:** Decisione della Commissione 90/380/CEE, del 13 luglio 1990, relativa all'aggiornamento dell'allegato I della direttiva 89/440/CEE del Consiglio (GU n. L 187 del 19.7.1990, pag. 55)

Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

- a) Per il Liechtenstein, le misure necessarie per conformarsi alla direttiva entrano in vigore al più tardi il 1° gennaio 1995;

per la Svizzera, le misure necessarie a conformarsi alla direttiva entrano in vigore al più tardi il 1° gennaio 1994;

durante i suddetti periodi di transizione l'applicazione della direttiva è reciprocamente sospesa fra questi Stati e le altre Parti contraenti.

- b) All'articolo 4, lettera a) i termini "conformemente al trattato CEE" vanno letti "conformemente all'accordo SEE".

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- c) All'articolo 4bis, paragrafi 1 e 3, nella misura in cui non sia introdotta in Finlandia, Liechtenstein e Svizzera, con tale denominazione per IVA si intende:
- "Liikevaihtovero/omsättningskatt" in Finlandia;
 - "Warenumsatzsteuer" nel Liechtenstein;
 - "Warenumsatzsteuer/impôt sur le chiffre d'affaires/imposta sulla cifra d'affari" in Svizzera.
- d) All'articolo 4bis, paragrafo 2 il controvalore dei limiti in monete nazionali degli Stati AELS (EFTA) è calcolato in modo da entrare in vigore il 1° gennaio 1993; esso è riveduto in linea di principio ogni due anni a decorrere dal 1° gennaio 1995 e pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
- e) Il testo dell'articolo 24 è integrato come segue:
- per l'Austria, "Firmenbuch" "Gewerberegister", "Mitgliederverzeichnisse der Landeskammern";
 - per la Finlandia, "Kaupparekisteri", "Handelsregistret";
 - per l'Islanda, "Firmaskrá";
 - per il Liechtenstein, "Gewerberegister";
 - per la Norvegia, "Foretaksregisteret";
 - per la Svezia, "Aktiebolagsregistret", "Handelsregistret";
 - per la Svizzera, "Handelsregister", "Registre du Commerce", "Registro di commercio".
- f) All'articolo 30bis, paragrafo 1 la data del 31 ottobre 1993 è sostituita dal 31 ottobre 1995.
- g) L'allegato I è integrato dall'appendice 1 del presente allegato.
3. **377 L 0062:** Direttiva del Consiglio 77/62/CEE, del 21 dicembre 1976, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture (GU n. L 13 del 15.1.1977, pag. 1), modificata e integrata da:
- **380 L 0767:** Direttiva del Consiglio 80/767/CEE, del 22 luglio 1980, che adatta e completa, per quanto riguarda alcune amministrazioni aggiudicatrici, la direttiva 77/62/CEE che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture (GU n. L 215 del 18.8.1980, pag. 1), modificata dalla direttiva 88/295/CEE
 - **388 L 0295:** Direttiva del Consiglio 88/295/CEE, del 22 marzo 1988, che modifica la direttiva 77/62/CEE che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e che abroga talune disposizioni della direttiva 80/767/CEE (GU n. L 127 del 20.5.1988, pag. 1).

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

- a) Per il Liechtenstein, le misure necessarie per conformarsi alla direttiva entrano in vigore al più tardi il 1° gennaio 1995;
- per la Svizzera, le misure necessarie per conformarsi alla direttiva entrano in vigore al più tardi il 1° gennaio 1994;
- durante i suddetti periodi di transizione l'applicazione della direttiva è reciprocamente sospesa fra questi Stati e le altre Parti contraenti.
- b) All'articolo 2 bis il riferimento all'articolo 223, paragrafo 1, lettera b) del trattato è sostituito dal riferimento all'articolo 123 dell'accordo SEE.
- c) All'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), nella misura in cui non sia introdotta in Finlandia, nel Liechtenstein e in Svizzera, per IVA si intende:
- "Liikevaihtovero/omsättningskatt" in Finlandia;
 - "Warenumsatzsteuer" nel Liechtenstein;
 - "Warenumsatzsteuer/impôt sur le chiffre d'affaires/imposta sulla cifra d'affari" in Svizzera.
- d) Restando inteso che la soglia espressa in ecu si applica unicamente all'interno del SEE, nell'articolo 5, paragrafo 1, lettera c) è soppresso quanto segue:
- nella prima frase i termini "e la soglia fissata dall'accordo GATT espressa in ecu";
 - nella seconda frase i termini "e dell'ecu espresso in DSP".
- e) All'articolo 5, paragrafo 1, lettera c) il controvalore delle soglie in monete nazionali degli Stati AELS (EFTA) è calcolato in modo da entrare in vigore il 1° gennaio 1993.
- f) All'articolo 9, paragrafo 1 la data del 1° gennaio 1989 è sostituita dal 1° gennaio 1993.
- g) All'articolo 20, paragrafo 4 i termini "nel termine previsto all'articolo 30" vanno letti "anteriormente al 1° gennaio 1993".
- h) Il testo dell'articolo 21 è integrato come segue:
- per l'Austria, "Firmenbuch", "Gewerberegister", "Mitgliederverzeichnisse der Landeskammern";
 - per la Finlandia, "Kaupparekisteri", "Handelsregistret";
 - per l'Islanda, "Firmaskrá";
 - per il Liechtenstein, "Gewerberegister";
 - per la Norvegia, "Foretaksregisteret";
 - per la Svezia, "Aktiebolagsregistret", "Handelsregistret";
 - per la Svizzera, "Handelsregister", "Registre du Commerce", "Registro di commercio".

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- i) All'articolo 29, paragrafo 1, lettera b) la data del 31 ottobre 1991 è sostituita dal 31 ottobre 1994.
 - j) L'allegato I della direttiva 80/676/CEE è integrato dall'appendice 2 del presente allegato.
 - k) L'allegato I della direttiva 88/295/CEE è integrato dall'appendice 3 del presente allegato.
4. 390 L 0531: Direttiva del Consiglio 90/531/CEE, del 17 settembre 1990, relativa alle procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni (GU n. L 297 del 29.10.1990, pag. 1).

Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

- a) Per il Liechtenstein, le misure necessarie per conformarsi alla direttiva entrano in vigore al più tardi il 1° gennaio 1995;

per la Svizzera, le misure necessarie per conformarsi alla direttiva entrano in vigore al più tardi il 1° gennaio 1994;

durante i suddetti periodi di transizione l'applicazione della direttiva è reciprocamente sospesa fra questi Stati e le altre Parti contraenti.
- b) Per la Norvegia, le misure necessarie per conformarsi alla direttiva entrano in vigore il 1° gennaio 1995 o ad una data anteriore, ove la Norvegia abbia notificato di essersi conformata alla direttiva. Durante il suddetto periodo di transizione l'applicazione della direttiva è reciprocamente sospesa tra la Norvegia e le altre Parti contraenti.
- c) All'articolo 3, paragrafo 1, lettera e) il riferimento all'"articolo 36 del trattato" va letto come riferimento all'"articolo 13 dell'accordo SEE".
- d) All'articolo 11, punto 1 i termini "conformemente al trattato" vanno letti "conformemente all'accordo SEE".
- e) All'articolo 12, paragrafi 1 e 6, nella misura in cui non sia introdotta in Finlandia, nel Liechtenstein e in Svizzera, per IVA si intende:
 - "Liikevaihtovero/omsättningsskatt" in Finlandia;
 - "Warenumsatzsteuer" nel Liechtenstein;
 - "Warenumsatzsteuer/impôt sur le chiffre d'affaires/imposta sulla cifra d'affari" in Svizzera.
- f) All'articolo 27, paragrafo 5 il riferimento all'"articolo 93, paragrafo 3 del trattato" è sostituito dal riferimento all'"articolo 62 dell'accordo SEE".
- g) All'articolo 29 con il termine "paesi terzi" si intendono i "paesi diversi dalle Parti contraenti dell'accordo SEE".

- h) All'articolo 29, paragrafo 1 il termine "Comunità" va letto "Comunità, per quanto riguarda gli enti comunitari, o Stati AELS (EFTA), per quanto riguarda gli enti di tali Stati".
- i) All'articolo 29, paragrafo 1 i termini "imprese della Comunità" vanno letti "imprese della Comunità, per quanto riguarda gli accordi comunitari, o imprese degli Stati AELS (EFTA), per quanto riguarda gli accordi degli Stati AELS (EFTA)".
- j) All'articolo 29, paragrafo 1 i termini "della Comunità e dei suoi Stati membri nei confronti dei paesi terzi" vanno letti "o della Comunità e dei suoi Stati membri nei confronti dei paesi terzi o degli Stati AELS (EFTA) nei confronti dei paesi terzi".
- k) All'articolo 29, paragrafo 5 i termini "con decisione del Consiglio" vanno letti "con decisione nel quadro della procedura decisionale generale stabilita dall'accordo SEE".
- l) Il testo dell'articolo 29, paragrafo 6 va letto come in appresso.

"Nel quadro delle disposizioni istituzionali generali stabilite dall'accordo SEE, sono presentate relazioni annuali sui progressi compiuti nei negoziati multilaterali o bilaterali relativi all'accesso delle imprese della Comunità e dell'AELS (EFTA) agli appalti dei paesi terzi nei settori contemplati dalla presente direttiva, su ogni risultato che detti negoziati abbiano consentito di conseguire e sull'applicazione effettiva di tutti gli accordi conclusi.

Nel quadro della procedura decisionale generale stabilita dall'accordo SEE, le disposizioni del presente articolo possono essere modificate alla luce di questi sviluppi."

- m) Per consentire agli enti aggiudicatori nel SEE di applicare i paragrafi 2 e 3 dell'articolo 29, le Parti contraenti assicurano che i fornitori stabiliti sui loro rispettivi territori determinino l'origine dei prodotti nelle loro offerte per gli appalti di forniture conformemente al regolamento (CEE) n. 802/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo alla definizione comune della nozione di origine delle merci (GU n. L 148 del 28.6.1968, pag. 1).
- n) Al fine di conseguire il massimo grado di convergenza l'articolo 29 è applicato nel quadro del SEE fermo restando che:
- l'applicazione del paragrafo 3 lascia impregiudicato l'attuale livello di liberalizzazione nei confronti dei paesi terzi;
 - le Parti contraenti agiscono in stretta consultazione nei loro negoziati con i paesi terzi.

L'applicazione di tale regime è riveduta congiuntamente nel corso del 1996.

- o) All'articolo 30 i controvalori delle soglie in monete nazionali degli Stati AELS (EFTA) sono calcolati in modo da entrare in vigore il 1° gennaio 1993. In linea di principio essi sono riveduti ogni due anni a decorrere dal 1° gennaio 1995.

p) Gli allegati da I a X sono integrati rispettivamente dalle appendici da 4 a 13 del presente allegato.

5. 389 L 0665: Direttiva del Consiglio 89/665/CEE, del 21 dicembre 1989, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori (GU n. L 395 del 30.12.1989, pag. 33).

Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

- a) Per il Liechtenstein, le misure necessarie per conformarsi alla direttiva entrano in vigore al più tardi il 1° gennaio 1995;

per la Svizzera, le misure necessarie per conformarsi alla direttiva entrano in vigore al più tardi il 1° gennaio 1994;

durante i suddetti periodi di transizione l'applicazione della direttiva è reciprocamente sospesa fra questi Stati e le altre Parti contraenti.

- b) All'articolo 2, paragrafo 8 il riferimento all'"articolo 177 del trattato" va letto come riferimento ai "criteri fissati dalla Corte di giustizia nell'interpretazione dell'articolo 177 del trattato" (1).

6. 371 R 1182: Regolamento (CEE/Euratom) n. 1182/71 del Consiglio, del 3 giugno 1971, che stabilisce le norme applicabili ai periodi di tempo, alle date e ai termini (GU n. L 124 dell'8.6.1971, pag. 1) (2).

Ai fini dell'accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso.

- a) Per il Liechtenstein, le misure necessarie per conformarsi al regolamento entrano in vigore al più tardi il 1° gennaio 1995;

per la Svizzera, le misure necessarie per conformarsi al regolamento entrano in vigore al più tardi il 1° gennaio 1994;

durante i suddetti periodi di transizione l'applicazione del regolamento è reciprocamente sospesa fra questi Stati e le altre Parti contraenti.

- b) Per "atti del Consiglio e della Commissione" si intendono gli atti cui è fatto riferimento nel presente allegato.

(1) Esempi: Causa 61/65 Vaassen/Beambtenfonds Mijnbedrijf, Racc. 1966, pag. 261; C.M.L.R. (Common market law review) 1966, pag. 508; Causa 36/73 Nederlandse Spoorwegen/Minister van Verkeer en Waterstaat, Racc. 1973, pag. 1299; 2 C.M.L.R. 1974, pag. 148; Causa 246/80 Broekmeulen/Huisarts Registratie Commissie, Racc. 1981, pag. 2311; 1 C.M.L.R. 1982, pag. 91.

(2) L'articolo 30 della direttiva 71/305/CEE e l'articolo 28 della direttiva 77/62/CEE fanno riferimento a tale regolamento, che va pertanto considerato parte dell'acquis.

ATTI DEI QUALI LE PARTI CONTRAENTI PRENDONO ATTO

Nell'applicare le disposizioni del presente allegato le Parti contraenti prendono atto del contenuto degli atti seguenti:

7. Vademecum sugli appalti pubblici nella Comunità (GU n. C 358 del 21.12.1987, pag. 1).
8. Comunicazione della Commissione (COM(89) 400 del 27.7.1989) sugli aspetti regionali e sociali (GU n. C 311 del 12.12.1989, pag. 7).

APPENDICE I

LISTE DEGLI ORGANISMI E DELLE CATEGORIE DI ORGANISMI DI DIRITTO PUBBLICO.

I. In AUSTRIA:

Tutti gli organismi soggetti a controllo di bilancio da parte della "Rechnungshof" (Corte dei conti) non aventi carattere industriale o commerciale.

II. In FINLANDIA:

Imprese o enti pubblici o sotto controllo pubblico non aventi carattere industriale o commerciale.

III. In ISLANDA:

Categorie

Fjármálaráðuneytið (Ministero delle finanze)

Innkaupastofnun ríkisins (Contratti della pubblica amministrazione) a norma della lög nr. 63 1970 um skipan opinberra framkvæmda

Lyfjaverslun ríkisins (Società statale di importazione dei prodotti farmaceutici)

Samgönguráðuneytið (Ministero delle comunicazioni)

Póst- og sífámálastofnunin (Amministrazione delle poste e telecomunicazioni)

Vegagerð ríkisins (Amministrazione della viabilità pubblica)

Flugmálastjórn (Direzione dell'aviazione civile)

Menntamálaráðuneytið (Ministero della cultura e della pubblica istruzione)

Háskóli Íslands (Università d'Islanda)

Utanríkisráðuneytið (Ministero degli affari esteri)

Félagsmálaráðuneytið (Ministero degli affari sociali)

Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið (Ministero della sanità e della sicurezza sociale)

Ríkisspítalar (Ospedali nazionali)

Sveitarfélög (Comuni)

Città di Reykjavík

Innkaupastofnun Reykjavíkurborgar (Economato del comune di Reykjavík)

IV. Nel LIECHTENSTEIN:

Die öffentlich-rechtlichen Verwaltungseinrichtungen auf Landes- und Gemeindeebene. (Enti amministrativi di diritto pubblico a livello nazionale e municipale)

V. In NORVEGIA:

Offentlige eller offentlig kontrollerte organer eller virksomheter som ikke har en industriell eller kommersiell karakter. (Imprese o enti pubblici o sotto controllo pubblico non aventi carattere industriale o commerciale)

Organismi

- Norsk Rikskringkasting (Ente radiotelevisivo norvegese)
- Norges Bank (Banca centrale)
- Statens Lånekasse for Utdanning (Fondo statale prestiti di finanziamento degli studi)
- Statistisk Sentralbyrå (Ufficio centrale di statistica)
- Den Norske Stats Husbank (Banca statale norvegese per l'edilizia abitativa)
- Statens Innvandr- og Flyktningeboliger (Ufficio statale per l'edilizia per gli immigrati ed i rifugiati)
- Medisinsk Innovasjon Rikshospitalet (Regio ospedale per l'innovazione medica)
- Norsk Teknisk Naturvitenskapelig Forskningsråd (Regio Consiglio norvegese per la ricerca scientifica e industriale)
- Statens Pensjonskasse (Fondo statale pensioni)

Categorie

- Statsbedrifter i h.h.t lov om statsbedrifter av 25. juni 1965 nr. 3 (Imprese statali)
- Statsbanker (Banche statali)
- Universiteter og høyskoler etter lov av 16. juni 1989 nr. 77 (Università)

VI. In SVEZIA:

Alla icke-kommersiella organ vars upphandling står under tillsyn av riksrevisionsverket. (Tutti gli organismi a carattere non commerciale i cui appalti sono soggetti al controllo dell'Ufficio nazionale di revisione contabile)

VII. In SVIZZERA:

Die öffentlich-rechtlichen Verwaltungseinrichtungen auf Landes-, kantonaler, Bezirks- und Gemeindeebene.
(Enti amministrativi di diritto pubblico a livello federale, cantonale, distrettuale e municipale)

APPENDICE 2

AUSTRIA

LISTA DEGLI ORGANISMI ACQUIRENTI A LIVELLO DI AMMINISTRAZIONE CENTRALE

1. Bundeskanzleramt
(Cancelleria federale)
2. Bundesministerium für auswärtige Angelegenheiten
(Ministero federale degli affari esteri)
3. Bundesministerium für Gesundheit, Sport und Konsumentenschutz
(Ministero federale della sanità, dello sport e della tutela dei consumatori)
4. Bundesministerium für Finanzen
 - a) Amtswirtschaftsstelle
 - b) Abteilung VI/5 (EDV-Bereich des Bundesministeriums für Finanzen und des Bundesrechenamtes)
 - c) Abteilung III/1 (Beschaffung von technischen Geräten, Einrichtungen und Sachgütern für die Zollwache)

(Ministero federale delle finanze)

 - a) Economato
 - b) Divisione VI/5 (Contratti di informatica per il Ministero federale delle finanze e l'Ufficio federale della contabilità)
 - c) Divisione III/1 (Contratti per l'acquisto di beni, attrezzature e apparecchiature tecniche per i doganieri))
5. Bundesministerium für Umwelt, Jugend und Familie Amtswirtschaftsstelle
(Ministero federale dell'ambiente, della gioventù e della famiglia - Economato)
6. Bundesministerium für wirtschaftliche Angelegenheiten Abteilung Präsidium 1
(Ministero federale degli affari economici - Divisione Präsidium 1)
7. Bundesministerium für Inneres
 - a) Abteilung I/5 (Amtswirtschaftsstelle)
 - b) EDV-Zentrale (Beschaffung von EDV-Hardware)
 - c) Abteilung II/3 (Beschaffung von technischen Geräten und Einrichtungen für die Bundespolizei)
 - d) Abteilung I/6 (Beschaffung aller Sachgüter für die Bundespolizei, soweit sie nicht von der Abteilung II/3 beschafft werden)
 - e) Abteilung IV/8 (Beschaffung von Flugzeugen)

(Ministero federale degli interni)

 - a) Divisione I/5 (Economato)
 - b) Centro EDP (Contratti per l'acquisto di hardware per l'elaborazione elettronica dei dati)
 - c) Divisione II/3 (Contratti per l'acquisto di apparecchiature e attrezzature tecniche per la polizia federale)
 - d) Divisione I/6 (Contratti per l'acquisto di merci (diverse da quelle acquistate dalla divisione II/3) per la polizia federale)
 - e) Divisione IV/8 (Contratti per l'acquisto di velivoli))

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

8. Bundesministerium für Justiz
Amtswirtschaftsstelle
(Ministero federale della giustizia - Economato)
9. Bundesministerium für Landesverteidigung (Nichtkriegs-material ist in Anhang I, Teil II, Österreich, des GATT Übereinkommens über das öffentliche Beschaffungswesen enthalten)
(Ministero federale della difesa (materiale non bellico di cui all'allegato I, Parte II, Austria dell'accordo GATT sugli appalti pubblici))
10. Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft
(Ministero dell'agricoltura e delle foreste)
11. Bundesministerium für Arbeit und Soziales Amtswirtschaftsstelle
(Ministero federale del lavoro e degli affari sociali - Economato)
12. Bundesministerium für Unterricht und Kunst
(Ministero federale dell'istruzione e delle belle arti)
13. Bundesministerium für öffentliche Wirtschaft und Verkehr
(Ministero federale dei trasporti e dell'economia pubblica)
14. Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung
(Ministero federale della scienza e della ricerca)
15. Österreichisches Statistisches Zentralamt
(Ufficio centrale austriaco di statistica)
16. Österreichische Staatsdruckerei
(Ufficio statale austriaco delle pubblicazioni)
17. Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen
(Ufficio federale di metrologia e geodesia)
18. Bundesversuchs- und Forschungsanstalt Arsenal (BVFA)
(Istituto federale di sperimentazione e ricerca nel settore delle armi (BVFA))
19. Bundesstaatliche Prothesenwerkstätten
(Officine federali di fabbricazione degli arti artificiali)
20. Bundesamt für Zivilluftfahrt
(Ufficio federale dell'aviazione civile)
21. Amt für Schifffahrt
(Ufficio della navigazione)
22. Bundesprüfanstalt für Kraftfahrzeuge
(Istituto federale di collaudo dei veicoli a motore)

23. **Generaldirektion für die Post- und Telegraphenverwaltung (nur Einrichtungen für das Postwesen)**
(Direzione generale delle poste e dei telegrafi (unicamente operazioni relative alle poste))

FINLANDIA

LISTA DEGLI ORGANISMI ACQUIRENTI A LIVELLO DI AMMINISTRAZIONE CENTRALE

1. Oikeusministeriö, Justitieministeriet (Ministero della giustizia)
2. Suomen rahapaja, Myntverket i Finland (Zecca)
3. Valtion painatuskeskus, Statens tryckericentral (Ufficio statale delle pubblicazioni)
4. Valtion ravitsemuskeskus, Statens måltidscentral (Centro statale di approvvigionamento per la ristorazione)
5. Metsähallitus, Forststyrelsen (Ente nazionale delle foreste)
6. Maanmittaushallitus, Lantmäteristyrelsen (Ente nazionale della geodesia)
7. Maatalouden tutkimuskeskus, Lantbrukets forskningscentral (Centro finlandese per la ricerca agraria)
8. Valtion margariinitehdas, Statens margarinfabrik (Fabbrica di Stato della margarina)
9. Ilmailulaitos, Luftfartsverket (Ente nazionale dell'aviazione)
10. Ilmatieteen laitos, Meteorologiska institutet (Istituto meteorologico finlandese)
11. Merenkulkuhallitus, Sjöfarststyrelsen (Ente nazionale della navigazione)
12. Valtion teknillinen tutkimuskeskus, Statens tekniska forskningscentral (Centro finlandese per la ricerca tecnologica)
13. Valtion Hankintakeskus, Statens upphandlingscentral (Contratti della pubblica amministrazione)
14. Vesi- ja ympäristöhallitus, Vatten- och miljöstyrelsen (Ente nazionale delle acque e dell'ambiente)
15. Opetushallitus, Utbildningstyrelsen (Ente nazionale dell'istruzione)

ISLANDA**LISTA DEGLI ORGANISMI ACQUIRENTI A LIVELLO DI AMMINISTRAZIONE CENTRALE EQUIVALENTI A QUELLI CHE FIGURANO NELL'ACCORDO GATT SUI CONTRATTI PUBBLICI**

Organismi acquirenti a livello di amministrazione centrale soggetti alla lög um opinber innkaup 18. mars 1987, e reglugerð 14. april 1988.

LIECHTENSTEIN**LISTA DEGLI ORGANISMI ACQUIRENTI A LIVELLO DI AMMINISTRAZIONE CENTRALE EQUIVALENTI A QUELLI CHE FIGURANO NELL'ACCORDO GATT SUGLI APPALTI PUBBLICI**

1. Regierung des Fürstentums Liechtenstein
2. Liechtensteinische Post-, Telefon- und Telegrafbetriebe (PTT)

NORVEGIA**LISTA DEGLI ORGANISMI ACQUIRENTI A LIVELLO DI AMMINISTRAZIONE CENTRALE**

1. Statens vegvesen (Viabilità nazionale)
2. Postverket (Amministrazione delle poste)
3. Rikshospitalet (Ospedali statali)
4. Universitetet i Oslo (Università di Oslo)
5. Politiet (Polizia)
6. Norsk Rikskringkasting (Ente radiotelevisivo norvegese)
7. Universitetet i Trondheim (Università di Trondheim)
8. Universitetet i Bergen (Università di Bergen)
9. Kystdirektoratet (Direzione zone costiere)
10. Universitetet i Tromsø (Università di Tromsø)
11. Statens forurensingstilsyn (Ente statale per la lotta all'inquinamento)
12. Luftfartsverket (Amministrazione nazionale dell'aviazione civile)
13. Forsvarsdepartementet (Ministero della difesa)
14. Forsvarets Sanitet (Servizio sanitario della difesa)

15. Luftforsvarets Forsyningskommando (Comando forniture aeronautica)
16. Hærens Forsyningskommando (Comando forniture esercito)
17. Sjøforsvarets Forsyningskommando (Comando forniture marina)
18. Forsvarets Felles Materieltjeneste (Agenzia riunita comando forniture per la difesa)
19. Norges Statsbaner (for innkjøp av)
 - betongsviller
 - bremseutstyr til rullende materiell
 - reservedeler til skinnegående maskiner
 - autodiesel
 - person- og varebiler

(Ferrovie statali (per l'acquisto di)

 - traversine di cemento
 - particolari di freni per materiale rotabile
 - parti di ricambio per macchine su rotaie
 - autodiesel
 - vagoni passeggeri e merci)

SVEZIA

LISTA DEGLI ORGANISMI ACQUIRENTI A LIVELLO DI AMMINISTRAZIONE CENTRALE, COMPRESSE LE SUDDIVISIONI REGIONALI E LOCALI

1. Försvarets materielverk (Amministrazione del materiale destinato alla difesa)
2. Vägverket (Viabilità nazionale)
3. Byggnadsstyrelsen (Ente nazionale per l'edilizia pubblica)
4. Postverket (Amministrazione delle poste)
5. Domänverket (Servizio forestale svedese)
6. Luftfartsverket (Amministrazione nazionale dell'aviazione civile)
7. Fortifikationsförvaltningen (Amministrazione delle fortificazioni)
8. Skolverket (Ente nazionale dell'istruzione)
9. Rikspolisstyrelsen (Polizia nazionale)
10. Statskontoret (Ufficio dell'amministrazione statale)
11. Kriminalvårdsstyrelsen (Amministrazione nazionale carceri e libertà condizionata)

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

12. Sjöfartsverket (Amministrazione nazionale trasporti marittimi e navigazione)
13. Riksskatteverket (Amministrazione fiscale)
14. Skogsstyrelsen (Ente nazionale delle foreste)
15. Försvarets sjukvårdsstyrelse (Servizio medico delle forze armate)
16. Statens trafiksäkerhetsverk (Ufficio nazionale sicurezza stradale)
17. Civilförsvärsstyrelsen (Amministrazione della difesa civile)
18. Närings- och teknikutvecklingsverket (Ente per lo sviluppo industriale e tecnico)
19. Socialstyrelsen (Ente nazionale per l'assistenza sanitaria e sociale)
20. Statistiska centralbyrån (Ufficio centrale di statistica)

SVIZZERA

LISTA DEGLI ORGANISMI ACQUIRENTI A LIVELLO DI AMMINISTRAZIONE CENTRALE

1. Eidgenössische Drucksachen- und Materialzentrale
Office central fédéral des imprimés et du matériel
Ufficio centrale federale degli stampati e del materiale
2. Eidgenössische Parlaments-und Zentralbibliothek
Bibliothèque centrale du Parlement et de l'administration fédérale
Biblioteca centrale del Parlamento e dell'amministrazione federale
3. Amt für Bundesbauten
Office des constructions fédérales
Ufficio delle costruzioni federali
4. Eidgenössische Technische Hochschule Zürich
Ecole polytechnique fédérale de Zurich
Politecnico federale di Zurigo
5. Eidgenössische Technische Hochschule Lausanne
Ecole polytechnique fédérale de Lausanne
Politecnico federale di Losanna
6. Schweizerische Meteorologische Zentralanstalt
Institut suisse de météorologie
Istituto svizzero di meteorologia

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

7. Eidgenössische Anstalt für Wasserversorgung, Abwasserreinigung und Gewässerschutz
Institut fédéral pour l'aménagement, l'épuration et la protection des eaux
Istituto federale per l'approvvigionamento, la depurazione e la protezione delle acque
8. Eidgenössische Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft
Institut fédéral de recherches sur la forêt, la neige et le paysage
Istituto federale di ricerca per la foresta, la neve e il paesaggio
9. Bundesamt für Gesundheitswesen
Office fédéral de la santé publique
Ufficio federale della sanità pubblica
10. Schweizerische Landesbibliothek
Bibliothèque nationale suisse
Biblioteca nazionale svizzera
11. Bundesamt für Zivilschutz
Office fédéral de la protection civile
Ufficio federale della protezione civile
12. Eidgenössische Zollverwaltung
Administration fédérale des douanes
Amministrazione federale delle dogane
13. Eidgenössische Alkoholverwaltung
Régie fédérale des alcools
Regia federale degli alcool
14. Münzstätte
Monnaie
Zecca
15. Eidgenössisches Amt für Messwesen
Office fédéral de métrologie
Ufficio federale di metrologia
16. Paul Scherrer Institut
Institut Paul Scherrer
Istituto Paul Scherrer
17. Bundesamt für Landwirtschaft
Office fédéral de l'agriculture
Ufficio federale dell'agricoltura
18. Bundesamt für Zivilluftfahrt
Office fédéral de l'aviation civile
Ufficio federale dell'aviazione civile

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

19. Bundesamt für Wasserwirtschaft
Office fédéral de l'économie des eaux
Ufficio federale dell'economia delle acque
20. Gruppe für Rüstungsdienste
Groupement de l'armement
Aggruppamento dell'armamento
21. Postbetriebe
Entreprise des postes
Azienda delle poste

APPENDICE 3

LISTE DEGLI ORGANISMI E DELLE CATEGORIE DI ORGANISMI
DI DIRITTO PUBBLICO

I. In AUSTRIA:

Tutti gli organismi soggetti a controllo di bilancio da parte della "Rechnungshof" (Corte dei conti) e non aventi carattere industriale o commerciale.

II. In FINLANDIA:

Imprese o enti pubblici o sotto controllo pubblico non aventi carattere industriale o commerciale.

III. In ISLANDA:

Categorie

Fjármálaráðuneytið (Ministero delle finanze)

Innkaupastofnun ríkisins (Dipartimento per i contratti della pubblica amministrazione) a norma della lög um opinber innkaup 18. mars 1987 e reglugerð 14. apríl 1988

Lyfjaverslun ríkisins (Società statale di importazione dei prodotti farmaceutici)

Samgönguráðuneytið (Ministero delle comunicazioni)

Póst- og símamálastofnunin (Amministrazione delle poste e telecomunicazioni)

Vegagerð ríkisins (Amministrazione della viabilità pubblica)

Flugmálastjórn (Direzione dell'aviazione civile)

Menntamálaráðuneytið (Ministero della cultura e della pubblica istruzione)

Háskóli Íslands (Università d'Islanda)

Utanríkisráðuneytið (Ministero degli esteri)

Félagsmálaráðuneytið (Ministero degli affari sociali)

Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið (Ministero della sanità e della previdenza sociale)

Ríkisspítalar (Ospedali nazionali)

Sveitarfélög (Comuni)

Città di Reykjavík

Innkaupastofnun Reykjavíkurborgar (Economato del comune di Reykjavík)

IV. Nel LIECHTENSTEIN:

Die öffentlich-rechtlichen Verwaltungseinrichtungen auf Landes- und Gemeindeebene. (Enti amministrativi di diritto pubblico a livello nazionale e municipale)

V. In NORVEGIA:

Offentlige eller offentlig kontrollerte organer eller virksomheter som ikke har en industriell eller kommersiell karakter. (Imprese o enti pubblici o sotto controllo pubblico non aventi carattere industriale o commerciale)

Organismi

- Norsk Rikskringkasting (Ente radiotelevisivo norvegese)
- Norges Bank (Banca centrale)
- Statens Lånekasse for Utdanning (Fondo statale prestiti di finanziamento degli studi)
- Statistisk Sentralbyrå (Ufficio centrale di statistica)
- Den Norske Stats Husbank (Banca statale norvegese per l'edilizia abitativa)
- Statens Innvandr- og Flyktningeboliger (Ufficio statale per l'edilizia per gli immigrati ed i rifugiati)
- Medisinsk Innovasjon Rikshospitalet (Regio ospedale per l'innovazione medica)
- Norsk Teknisk Naturvitenskapelig Forskningsråd (Consiglio norvegese per la ricerca scientifica e industriale)
- Statens Pensjonskasse (Fondo statale pensioni)

Categorie

- Statsbedrifter i h.h.t. lov om statsbedrifter av 25. juni 1965 nr. 3 (Imprese statali)
- Statsbanker (Banche statali)
- Universiteter og høyskoler etter lov av 16. juni 1989 nr. 77 (Università)

VI. In SVEZIA:

Alla icke-kommersiella organ vars upphandling står under tillsyn av riksrevisionsverket. (Tutti gli organismi a carattere non commerciale i cui contratti sono soggetti al controllo dell'Ufficio nazionale di revisione contabile)

VII. In SVIZZERA:

Die öffentlich-rechtlichen Verwaltungseinrichtungen auf Landes-, kantonaler, Bezirks- und Gemeindeebene. (Enti amministrativi di diritto pubblico a livello federale, cantonale, distrettuale e municipale)

APPENDICE 4

PRODUZIONE, TRASPORTO O DISTRIBUZIONE DI ACQUA POTABILE

AUSTRIA

Enti delle autorità locali (*Gemeinden*) e delle associazioni delle autorità locali (*Gemeindeverbände*) a norma delle *Wasserversorgungsgesetze* dei nove Länder.

FINLANDIA

Enti responsabili della produzione, del trasporto o della distribuzione dell'acqua potabile a norma dell'articolo 1 della *Laki yleisistä vesi- ja viemäritaitoksista* (982/77) del 23 dicembre 1977.

ISLANDA

Acquedotto municipale di Reykjavik e acquedotti di altri comuni a norma della *lög nr. 15 frá 1923*.

LIECHTENSTEIN

Gruppenwasserversorgung Liechtensteiner Oberland.
Wasserversorgung Liechtensteiner Unterland.

NORVEGIA

Enti responsabili della produzione o distribuzione di acqua a norma della *Forordning om Drikkevann og Vannforsyning (FOR 1951-09-28 9576 SO)*.

SVEZIA

Autorità locali e aziende municipali che producono, trasportano o distribuiscono acqua potabile a norma della *Lag (1970:244) om allmänna vatten- och avloppsanläggningar*.

SVIZZERA

Imprese ed organismi amministrativi a carattere territoriale che producono, trasportano e distribuiscono acqua.

Tali imprese ed organismi operano ai sensi della legislazione locale o cantonale o in base a singoli accordi stipulati nel quadro di tale legislazione.

APPENDICE 5

PRODUZIONE, TRASPORTO O DISTRIBUZIONE DI ELETTRICITA'

AUSTRIA

Enti a norma della seconda *Verstaatlichungsgesetz* (BGBl. 81/47, modificata da ultimo dal BGBl. 321/87) e della *Elektrizitätswirtschaftsgesetz* (BGBl. 260/7534, modificata da BGBl. 131/79), comprese le *Elektrizitätswirtschaftsgesetze* dei nove *Länder*.

FINLANDIA

Enti responsabili della produzione, del trasporto o della distribuzione dell'energia elettrica su licenza ai sensi dell'articolo 27 della *Sähkölaki* (319/79) del 16 marzo 1979.

ISLANDA

L'azienda elettrica nazionale a norma della *lög nr. 59 árið 1965*.

La centrale elettrica di Stato a norma della *9. kafli orkulaða nr. 58 árið 1967*.

La centrale elettrica municipale di Reykjavík.

L'ente nazionale per il riscaldamento di Sudurnes a norma della *lög nr. 100 árið 1974*.

L'azienda elettrica di Vestfirðir a norma della *lög nr. 66 árið 1976*.

LIECHTENSTEIN

Liechtensteinische Kraftwerke.

NORVEGIA

Enti responsabili della produzione, del trasporto o della distribuzione dell'energia elettrica a norma della *lov om bygging og drift av elektriske anlegg* (LOV 1969-06-19) *Lov om erverv av vannfall, bergverk og annen fast eiendom m.v., Kap. I, jf. kap. V* (LOV 1917-12-14 16, kap. I), o delle *Vassdragsreguleringsloven* (LOV 1917-12-14 17) o delle *Energiloven* (LOV 1990-06-29 50).

SVEZIA

Enti che trasportano o distribuiscono energia elettrica su licenza ai sensi della *Lag (1902:71 s.1) innefattande vissa bestämmelser om elektriska anläggningar*.

SVIZZERA

Imprese ed organismi amministrativi a carattere territoriale per il trasporto e la distribuzione di energia elettrica che agiscono sulla base di autorizzazioni all'esproprio ai sensi della *legge federale del 24 giugno 1902 concernente gli impianti elettrici a corrente forte e a corrente debole*.

Imprese ed organismi amministrativi a carattere territoriale che producono energia elettrica per le summenzionate imprese ed organismi ai sensi della *legge federale del 22 dicembre 1916 sull'utilizzazione delle forze idriche, e della legge federale del 23 dicembre 1959 su l'uso pacifico dell'energia nucleare e la protezione contro le radiazioni (legge sull'energia nucleare, LEN)*.

APPENDICE 6

TRASPORTO O DISTRIBUZIONE DI GAS O CALORE

AUSTRIA

Gas: Enti contraenti ai sensi dell'*Energiewirtschaftsgesetz 1935*.

Calore: Enti contraenti che trasportano o distribuiscono calore su licenza a norma della legge austriaca sulla disciplina del commercio e dell'industria (*Gewerbeordnung*), (*BGBI. 50/74, modificata da ultimo dal BGBI. 233/80*).

FINLANDIA

Aziende municipali per l'erogazione dell'energia (*kunnalliset energialaitokset*), o associazioni delle medesime, o altri enti che distribuiscono gas o calore su licenza rilasciata dalle autorità municipali.

ISLANDA

Azienda regionale per il riscaldamento di Sudurnes ai sensi della *lög nr. 100 árið 1974*.

Azienda municipale per il riscaldamento di Reykjavik e altre aziende municipali.

LIECHTENSTEIN

Liechtensteinische Gasversorgung.

NORVEGIA

Enti che trasportano o distribuiscono calore a norma della *Lov om bygging og drift av fjernvarmeanlegg (LOV 1986-04-18 10)* o delle *Energiloven (LOV 1990-06-29 50)*.

SVEZIA

Enti che trasportano o distribuiscono gas o calore su licenza a norma della *Lag (1978:160) om vissa rörledningar*.

SVIZZERA

Imprese ed organismi amministrativi a carattere territoriale che gestiscono una rete di rifornimento a norma della *legge federale del 4 ottobre 1963 sugli impianti di trasporto in condotta di combustibili e carburanti liquidi o gassosi (legge sugli impianti di trasporto in condotta)*.

APPENDICE 7

PROSPEZIONE ED ESTRAZIONE DI PETROLIO O GAS

AUSTRIA

Enti ai sensi della *Berggesetz 1975 (BGBl. 259/75, modificata da ultimo dal BGBl. 355/90)*.

FINLANDIA

Enti che operano sulla base di un diritto esclusivo a norma degli articoli 1 e 2 della *Laki oikeudesta luovuttaa valtion maaomaisuutta ja tuloatuottavia oikeuksia (687/78)*.

ISLANDA

Ente nazionale dell'energia ai sensi della *lög nr. 58 árið 1967*.

LIECHTENSTEIN

NORVEGIA

Enti contraenti che rientrano nel campo d'applicazione delle *Petroleumsløven (LOV 1985-03-22 11)* (Leggi sul petrolio) e dei regolamenti adottati nel quadro di tali leggi, o della *Lov om undersøkelse etter og urvinning av petroleum i grunnen under norsk landområde (LOV 1973-05-04 21)*.

SVEZIA

Enti di prospezione o di estrazione del petrolio o del gas su licenza a norma della Lag (1974:890) *om vissa mineralfyndigheter* o che hanno ottenuto un'autorizzazione a norma della Lag (1966:314) *om kontinentalsockeln*.

SVIZZERA

Imprese ed organismi amministrativi a carattere territoriale di prospezione o estrazione del petrolio o del gas a norma delle disposizioni cantonali sullo sfruttamento del sottosuolo contenute nelle costituzioni cantonali o nel *Concordato del 24 settembre 1955 concernente la ricerca e lo sfruttamento di giacimenti petroliferi tra i Cantoni Zàrich, Schwyz, Zug, Schaffhausen, Appenzell Innerrhoden, Appenzell Ausserrhoden, St. Gallen, Aargau und Thurgau* o nelle norme cantonali d'applicazione del codice civile o nella normativa cantonale specifica.

APPENDICE 8

PROSPEZIONE ED ESTRAZIONE DI CARBONE ED ALTRI COMBUSTIBILI SOLIDI

AUSTRIA

Enti ai sensi della *Berggesetz 1975 (BGBl. 259/75, modificata da ultimo dal BGBl. 355/90)*.

FINLANDIA

-

ISLANDA

Ente nazionale dell'energia ai sensi della *lög nr. 58 árið 1967*.

LIECHTENSTEIN

-

NORVEGIA

-

SVEZIA

Enti di prospezione o di estrazione del carbone o di altri combustibili solidi su licenza a norma della *Lag (1974:890) om vissa mineralfyndigheter* o della *Lag (1985:620) om vissa torvfyndigheter* o che hanno ottenuto un'autorizzazione a norma della *Lag (1966:314) om kontinentalsockeln*.

SVIZZERA

-

APPENDICE 9

ENTI CONTRAENTI NEL SETTORE DEI SERVIZI FERROVIARI

AUSTRIA

Enti a norma della *Eisenbahngesetz 1957 (BGBl. 60/57*, modificata da ultimo dal *BGBl. 305/76*).

FINLANDIA

Valtion rautatiet, Statsjärnvägarna (Ferrovie di Stato).

ISLANDA

-

LIECHTENSTEIN

-

NORVEGIA

Norges Statsbaner (NSB) ed enti che operano a norma della *Lov inneholdende særskilte bestemmelser angaaende anlæg av jernveie til almindelig benyttelse (LOV 1848-08-12)* o della *Lov inneholdende bestemmelser angaaende jernveie til almindelig afbenyttelse (LOV 1854-09-07)* o della *Lov om Tullæg til Jernveisloven of 12te August 1848 (LOV 1898-04-23)*.

SVEZIA

Enti pubblici che gestiscono i servizi ferroviari conformemente alla *Förordning (1988:1339) om statens spåranläggningar and Lag (1990:1157) om Järnvägssäkerhet*.

Enti pubblici a livello regionale e locale che gestiscono le comunicazioni ferroviarie regionali o locali a norma della *Lag (1978:438) om huvudmannaskap för viss kollektiv persontrafik*.

Enti privati che gestiscono i servizi ferroviari in base ad un'autorizzazione rilasciata a norma della *Förordning (1988:1339) om statens spåranläggningar* nei casi in cui tali autorizzazioni sono conformi all'articolo 2, paragrafo 3 della direttiva.

SVIZZERA

Schweizerische Bundesbahnen (SBB)/Chemins de Fer Fédéraux (CFF)/Ferrovie federali svizzere (FFS).

Tutte le altre imprese ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2 e dell'articolo 2, paragrafo 1 della *legge federale del 20 dicembre 1957 sulle ferrovie*.

APPENDICE 10

ENTI CONTRAENTI NEL SETTORE DEI SERVIZI DI TRAM,
METROPOLITANA, FILOBUS E AUTOBUS

AUSTRIA

Enti ai sensi dell'*Eisenbahngesetz 1957 (BGBl. 60/57*, modificata da ultimo dal *BGBl. 305/76*) e della *Kraftfahrlnengesetz 1952 (BGBl. 84/52*, modificata dal *BGBl. 265/66*).

FINLANDIA

Aziende municipali dei trasporti (*kunnalliset liikennelaitokset*) o enti che offrono servizi di autobus al pubblico su licenza rilasciata dalle autorità municipali.

ISLANDA

Servizio municipale di autobus della città di *Reykjavik*.

LIECHTENSTEIN

Liechtensteinische Post-, Telefon- und Telegrafbetriebe (PTT).

NORVEGIA

Norges Statsbaner (NSB) ed enti per il trasporto via terra che operano a norma della *Lov inneholdende særskilte Bestemmelser angaaende Anlæg av Jernveie til almindelig Benyttelse (LOV 1848-08-12)* o della *Lov inneholdende Bestemmelser angaaende Jernveie til almindelig Afbenyttelse (LOV 1854-09-07)* o della *Lov om Tillæg til Jernveistoven af 12te August 1848* o della *Lov om samferdsel (LOV 1976-06-04 63)* o della *Lov om anlæg av taugbaner og løipestrenger (LOV 1912-06-14 1)*.

SVEZIA

Enti pubblici che gestiscono i servizi di tram o di metropolitana a norma della *Lag (1978:438) om huvudmannskap för viss kollektiv persontrafik* e della *Lag (1990:1157) om Järnvägssäkerhet*.

Enti pubblici o privati che gestiscono un servizio di filobus o di autobus a norma della *Lag (1978:438) om huvudmannskap för viss kollektiv persontrafik* e della *Lag (1988:263) om yrkestrafik*.

SVIZZERA

Azienda delle poste, dei telefoni e dei telegrafi (PTT).

Imprese ed organismi amministrativi a carattere territoriale che prestano servizi di trasporto tranviario a norma dell'articolo 2, paragrafo 1 della *legge federale del 20 dicembre 1957 sulle ferrovie*.

Imprese ed organismi amministrativi a carattere territoriale per il trasporto pubblico che prestano servizi a norma dell'articolo 4, paragrafo 1 della *legge federale del 29 marzo 1950 sulle imprese filoviarie*.

Imprese ed organismi amministrativi a carattere territoriale che prestano servizi di trasporto passeggeri di linea a fini commerciali a norma dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) e dell'articolo 3, paragrafo 1 della *legge federale del 2 ottobre 1924 sul servizio delle poste*.

APPENDICE 11

ENTI CONTRAENTI NEL SETTORE DELLE INFRASTRUTTURE AEROPORTUALI

AUSTRIA

Enti secondo la definizione degli articoli da 63 a 80 della *Luffahrtgesetz 1957 (BGBl. 253/57)*.

FINLANDIA

Aeroporti gestiti da "*Ilmailulaitos*" a norma dell'*Ilmailulaki (595/64)*.

ISLANDA

Direzione dell'aviazione civile.

LIECHTENSTEIN

NORVEGIA

Enti che gestiscono le infrastrutture aeroportuali a norma della *Lov om luffart (LOV 1960-12-16 1)*.

SVEZIA

Aeroporti di proprietà e gestione pubblica conformemente alla *Lag (1957:297) om luffart*.

Aeroporti di proprietà e gestione privata con licenza di sfruttamento ai sensi della legge, nei casi in cui tale licenza è conforme ai criteri fissati dall'articolo 2, paragrafo 3 della direttiva.

SVIZZERA

Aeroporto di Basilea-Mulhouse istituito a norma della *Convention Franco-Suisse du 4 juillet 1949 relative à la construction et à l'exploitation de l'aéroport de Bâle-Mulhouse, à Blotzheim*.

Aeroporti gestiti su licenza a norma dell'articolo 37 della *legge federale del 21 dicembre 1948 sulla aviazione civile*.

APPENDICE 12

**ENTI CONTRAENTI NEL SETTORE DELLE INFRASTRUTTURE PORTUALI MARITTIME
O DELLE IDROVIE INTERNE, O ALTRE INFRASTRUTTURE PER TERMINALI
MARITTIMI O DELLE IDROVIE INTERNE****AUSTRIA**

Porti per la navigazione interna di proprietà totale o parziale di *Länder* e/o *Gemeinden*.

FINLANDIA

Porti di proprietà delle autorità municipali, o da esse gestiti, a norma della *Laki kunnallistista satamajärjestyksistä ja liikennemaksuista (955/76)*.

Canale di Saimaa (*Saimaan kanavan hoitokunta*).

ISLANDA

Autorità statale responsabile dei fari e dei porti a norma della *hafnalög nr. 69 árið 1984*.

Porto di Reykjavik.

LIECHTENSTEIN**NORVEGIA**

Norges Statsbaner (NSB) (Terminali ferroviari marittimi).

Enti che svolgono la propria attività conformemente alle *Havneloven (LOV 1984-06-08 51)*.

SVEZIA

Infrastrutture per porti e terminali marittimi, di proprietà e/o gestione pubblica, conformemente alla *Lag (1988:293) om inrättande, utvidgning och avlysning av allmän farled och allmän hamn, Förordning (1983:744) om trafiken på Göta kanal, Kungörelse (1970:664) om trafik på Södertälje kanal, Kungörelse (1979:665) om trafik på Trollhätte kanal*.

SVIZZERA

Rheinhäfen beider Basel: per il Cantone Basilea Città istituito a norma della *Gesetz vom 13. November 1919 betreffend Verwaltung der baselstädtischen Rheinhafenanlagen*, per il Cantone Basilea Campagna istituito a norma della *Gesetz vom 26. Oktober 1936 über die Errichtung von Hafen-, Geleise- und Strassenanlagen auf dem "Sternenfeld", Birsfelden, und in der "Au", Muttenz*.

APPENDICE 13

GESTIONE DELLE RETI DI TELECOMUNICAZIONI O PRESTAZIONE
DI SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONI

AUSTRIA

Österreichische Post- und Telegraphenverwaltung (PTV).

FINLANDIA

Enti che operano sulla base di un diritto esclusivo a norma dell'articolo 4 della *Teletöimintalaki (183/87)* del 16 luglio 1990.

ISLANDA

Amministrazione delle poste e telecomunicazioni a norma della *lög um fjarskipti nr. 73 árið 1984* e della *lög um stjórn og starfsemi póst- og smámála nr. 36 árið 1977*.

LIECHTENSTEIN

Liechtensteinische Post-, Telefon- und Telegraphenbetriebe (PTT).

NORVEGIA

Enti che operano a norma delle *Telegrafloven (LOV 1899-04-29)*.

SVEZIA

Enti che operano dietro licenza conformemente ai criteri fissati dall'articolo 2, paragrafo 3 della direttiva.

SVIZZERA

Azienda delle poste, dei telefoni e dei telegrafi (PTT).

ALLEGATO XVII

PROPRIETÀ INTELLETTUALE

Elenco di cui all'articolo 65, paragrafo 2

INTRODUZIONE

Ove gli atti cui è fatto riferimento nel presente allegato contengano concetti o si riferiscano a procedure peculiari dell'ordinamento giuridico comunitario quali:

- preamboli,
- destinatari degli atti comunitari,
- territori o lingue della Comunità,
- diritti ed obblighi reciproci degli Stati membri della Comunità, loro enti pubblici, imprese o singoli cittadini nei rapporti reciproci e
- procedure di informazione e di notificazione,

si applica il protocollo 1 sugli adattamenti orizzontali, salvo qualora sia altrimenti previsto nel presente allegato.

ATTI CUI E' FATTO RIFERIMENTO

1. 387 L 0054: Direttiva 87/54/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1986, sulla tutela giuridica delle topografie di prodotti a semiconduttori (GU n. L 24 del 27.1.1987, pag. 36)

Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

- a) Nell'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) il riferimento all'articolo 223, paragrafo 1, lettera b) del trattato che istituisce la Comunità economica europea è sostituito dal riferimento all'articolo 123 dell'accordo SEE.
- b) L'articolo 3, paragrafi 6, 7 e 8 non si applica.
- c) L'articolo 5, paragrafo 5 è sostituito dal testo seguente :

"Il diritto esclusivo di autorizzare o vietare gli atti di cui al paragrafo 1, lettera b) non si applica agli atti compiuti dopo che la topografia o il prodotto a semiconduttori sono stati posti sul mercato di una Parte contraente dalla persona che ha il diritto di autorizzarne la commercializzazione o con il consenso della stessa".

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

2. 390 D 0510: Prima decisione 90/510/CEE del Consiglio, del 9 ottobre 1990, sull'estensione della tutela giuridica delle topografie di prodotti a semiconduttori alle persone di taluni paesi e territori (GU n. L 285 del 17.10.1990, pag. 29)

Ai fini dell'accordo le disposizioni della decisione si intendono adattate come in appresso.

- a) Nell'allegato sono sopresse Austria e Svezia.
b) Inoltre si applica la disposizione seguente:

Qualora un paese o territorio elencato nell'allegato non conceda alle persone di una Parte contraente la tutela prevista da detta decisione le Parti contraenti si adopereranno per garantire che detto paese o territorio conceda tale tutela alla Parte contraente in questione al più tardi un anno dopo l'entrata in vigore dell'accordo.

3. a) 390 D 0511: Seconda decisione 90/511/CEE del Consiglio, del 9 ottobre 1990, sull'estensione della tutela giuridica delle topografie di prodotti a semiconduttori alle persone di taluni paesi e territori (GU n. L 285 del 17.10.1990, pag. 31)
b) 390 D 0541: Decisione 90/541/CEE della Commissione, del 26 ottobre 1990, in conformità con la decisione 90/511/CEE del Consiglio che stabilisce i paesi alle cui imprese o altre persone giuridiche è estesa la tutela delle topografie dei prodotti a semiconduttori (GU n. L 307 del 7.11.1990, pag. 21)

Oltre alle suddette due decisioni, si applica quanto segue:

Gli Stati AELS (EFTA) si impegnano ad adottare ai fini dell'accordo la decisione del Consiglio 90/511/CEE e le decisioni adottate dalla Commissione delle Comunità europee conformemente a tale decisione del Consiglio, qualora la loro applicazione venga prorogata dopo il 31 dicembre 1992. Le modifiche o sostituzioni comunitarie che ne conseguono vengono adottate dagli Stati AELS (EFTA) prima dell'entrata in vigore dell'accordo.

4. 389 L 0104: Prima direttiva 89/104/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (GU n. L 40 dell'11.2.1989, pag. 1)

Ai fini dell'accordo le disposizioni delle direttive si intendono adattate come in appresso.

- a) Nell'articolo 3, paragrafo 2 l'espressione "norme in materia di diritto di marchio" va intesa come le norme in materia di diritto di marchio applicabili in una Parte contraente.
b) Nell'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), punto i) e lettera b) e paragrafo 3 e negli articoli 9 e 14 le disposizioni relative al marchio comunitario non si applicano agli Stati AELS (EFTA) a meno che il marchio comunitario venga esteso a tali Stati.
c) Il testo dell'articolo 7, paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

"Il diritto conferito dal marchio di impresa non permette al titolare dello stesso di vietare l'uso del marchio di impresa per prodotti immessi in commercio in una Parte contraente con detto marchio dal titolare stesso o con il suo consenso".

5. 391 L 0250: Direttiva 91/250/CEE del Consiglio, del 14 maggio 1991, relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore (GU n. L 122 del 17.5.1991, pag. 42)

Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

Il testo dell'articolo 4, lettera c) è sostituito dal testo seguente:

"qualsiasi forma di distribuzione al pubblico, compresa la locazione, del programma per elaboratore originale e di copie dello stesso. La prima vendita della copia di un programma in una Parte contraente da parte del titolare del diritto o con il suo consenso esaurisce il diritto di distribuzione della copia nei territori delle Parti contraenti, ad eccezione del diritto di controllare l'ulteriore locazione del programma o di una copia dello stesso".

ALLEGATO XVIII

SICUREZZA E SALUTE SUL LAVORO,
DIRITTO DEL LAVORO E PARITÀ DI TRATTAMENTO
FRA UOMINI E DONNE

Elenco di cui agli articoli da 67 a 70

INTRODUZIONE

Ove gli atti cui è fatto riferimento nel presente allegato contengano concetti o si riferiscano a procedure peculiari dell'ordinamento giuridico comunitario, quali :

- preamboli,
- destinatari degli atti comunitari,
- territori o lingue della Comunità,
- diritti e obblighi degli Stati membri della Comunità, loro enti pubblici, imprese o singoli cittadini nei rapporti reciproci e
- procedure di informazione e di notificazione,

si applica il protocollo I sugli adattamenti orizzontali, salvo qualora sia altrimenti previsto nel presente allegato.

ATTI CUI E' FATTO RIFERIMENTO

Sicurezza e salute sul lavoro

1. 377 L 0576: Direttiva 77/576/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1977, per il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di segnaletica di sicurezza sul posto di lavoro (GU n° L 229 del 7.9.1977 pag. 12), modificata da :
 - 379 L 0640: Direttiva 79/640/CEE del Consiglio, del 21 giugno 1979 (GU n. L 183 del 19.7.1979, pag. 11)
 - 1 79 H: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 108)
 - 1 85 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pagg. 208 e 209)

Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

Il testo dell'allegato II è integrato come segue :

Liite II - II. viðauki - Vedlegg II - Bilaga II

Erityinen turvamerkintä - Sérstök öryggisskilti - Spesiell sikkerhetsskiltning - Särskilda säkerhetsskyltar

1. Kielto-merkit - Bannskilti - Forbudsskilt - Förbudsskyltar

- a) Tupakointi kielletty
Reykingar bannaðar
Røyking forbudt 54530
Rökning förbjuden
- b) Tupakointi ja avotulen teko kielletty
Reykingar og opinn eldur bannaður
Ild, åpen varme og røyking forbudt
Förbud mot rökning och öppen eld
- c) Jalankulku kielletty
Umferð gangandi vegfarenda bönnuð
Forbudt for gående
Förbjuden ingång
- d) Vedellä sammuttaminen kielletty
Bannað að slökkva með vatni
Vann er forbudt som slökkningsmiddel
Förbud mot släckning med vatten
- e) Juomakelvotonta vettä
Ekki drykkjarhæft
Ikke drikkevann
Ej dricksvatten

2. Varoitusmerkit - Viðvörunarskilti - Fareskilt - Varningsskyltar

- a) Syttyvää ainetta
Eldfim efni
Forsiktig, brannfare
Brandfarliga ämnen
- b) Räjätävää ainetta
Sprengifim efni
Forsiktig, eksplosjonsfare
Explosiva ämnen

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- c) Myrkyllistä ainetta
Eiturefni
Forsiktig, fare for forgiftning
Giftiga ämnen
 - d) Syövyttävää ainetta
Ætandi efni
Forsiktig, fare for korrosjon eller etsing
Frätande ämnen
 - e) Radioaktiivista ainetta
Jónandi geislun
Forsiktig, ioniserende stråling
Radioaktiva ämnen
 - f) Riippuva taakka
Kraní að vinnu
Forsiktig, kran i arbeid
Hängande last
 - g) Liikkuvia ajoneuvoja
Flutningatæki
Forsiktig, truckkjøring
Arbetsfordon i rörelse
 - h) Vaarallinen jännite
Hættuleg rafspenna
Forsiktig, farlig spenning
Farlig spänning
 - i) Yleinen varoitusmerkki
Hætta
Alminnelig advarsel, forsiktig, fare
Varning
 - j) Lasersäteilyä
Leysigeislar
Forsiktig, laserstråling
Laserstråling
3. Käskeymerkit - Boðskilti - Pábudsskilt - Pábudsskyltar
- a) Silmiensuojaimien käyttöpakko
Notið augnhlífur
Pábudt med øyevern
Skyddsglasögon

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- b) Suojakypärän käyttöpakko
Notið öryggishjálma
Pábudt með vernehjelm
Skyddshjalm
 - c) Kuulonsuojainten käyttöpakko
Notið heyrnarhlífar
Pábudt með hörselvern
Hörselskydd
 - d) Hengityksensuojainten käyttöpakko
Notið öndunargrímur
Pábudt með ánderettsvern
Andningskydd
 - e) Suojajalkineiden käyttöpakko
Notið öryggisskó
Pábudt með vernesko
Skyddsskor
 - f) Suojakäsineiden käyttöpakko
Notið hlífðarhanska
Pábudt með vernehansker
Skyddshandskar
4. Häätäilanteisiin tarkoitetut merkit - Neyðarskilti - Redningsskilt - Ráddningsskyltar
- a) Ensiapu
Skyndihjálp
Førstehjelp
Första hjälpen
 - c) tai
eða
eller
eller
 - d) Poistumistie
Leið að neyðarútgangi
Retningsangivelse til nødutgang
Nödutgång i denna riktning
 - e) Poistumistie (asetetaan uloskäynnin
yläpuolelle)
Neyðarútgangur (setjist yfir
neyðarútganginn)
Nødutgang plasseres over utgangen
Nödutgång (placeras ovanför utgången)

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

2. **378 L 0610:** Direttiva 78/610/CEE del Consiglio, del 29 giugno 1978, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri sulla protezione sanitaria dei lavoratori esposti al cloruro di vinile monomero (GU n. L 197 del 22.7.1978, pag. 12)
3. **380 L 1107:** Direttiva 80/1107/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1980, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro (GU n. L 327 del 3.12.1980, pag. 8), modificata da:
 - **1 85 I:** Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pagg. 208 e 209)
 - **388 L 0642:** Direttiva 88/642/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1988 (GU n. L 356 del 24.12.1988, pag. 74)
4. **382 L 0605:** Direttiva 82/605/CEE del Consiglio, del 28 luglio 1982, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi ad un'esposizione al piombo metallico ed ai suoi composti ionici durante il lavoro (prima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 8 della direttiva 80/1107/CEE) (GU n. L 247 del 23.8.1982, pag. 12)
5. **383 L 0477:** Direttiva 83/477/CEE del Consiglio, del 19 settembre 1983, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro (seconda direttiva particolare ai sensi dell'articolo 8 della direttiva 80/1107/CEE) (GU n. L 263 del 24.9.1983, pag. 25), modificata da:
 - **391 L 0382:** Direttiva 91/382/CEE del Consiglio, del 25 giugno 1991 (GU n. L 206 del 29.7.1991, pag. 16)
6. **386 L 0188:** Direttiva 86/188/CEE del Consiglio, del 12 maggio 1986, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall'esposizione al rumore durante il lavoro (GU n. L 137 del 24.5.1986, pag. 28)
7. **388 L 0364:** Direttiva 88/364/CEE del Consiglio, del 9 giugno 1988, sulla protezione dei lavoratori mediante il divieto di taluni agenti specifici e/o di talune attività (quarta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 8 della direttiva 80/1107/CEE) (GU n. L 179 del 9.7.1988, pag. 44)
8. **389 L 0391:** Direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (GU n. L 183 del 29.6.1989, pag. 1)
9. **389 L 0654:** Direttiva 89/654/CEE del Consiglio, del 30 novembre 1989, relativa alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute per i luoghi di lavoro (prima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE) (GU n. L 393 del 30.12.1989, pag. 1)

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

10. 389 L 0655: Direttiva 89/655/CEE del Consiglio, del 30 novembre 1989, relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro (seconda direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE) (GU n. L 393 del 30.12.1989, pag. 13)
11. 389 L 0656: Direttiva 89/656/CEE del Consiglio, del 30 novembre 1989, relativa alle prescrizioni minime in materia di sicurezza e salute per l'uso da parte dei lavoratori di attrezzature di protezione individuale durante il lavoro (terza direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE) (GU n. L 393 del 30.12.1989, pag. 18)
12. 390 L 0269: Direttiva 90/269/CEE del Consiglio, del 29 maggio 1990, relativa alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute concernenti la movimentazione manuale di carichi che comporta tra l'altro rischi dorso-lombari per i lavoratori (quarta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE) (GU n. L 156 del 21.6.1990, pag. 9)
13. 390 L 0270: Direttiva 90/270/CEE del Consiglio, del 29 maggio 1990, relativa alle prescrizioni minime in materia di sicurezza e di salute per le attività lavorative svolte su attrezzature munite di videoterminali (quinta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE) (GU n. L 156 del 21.6.1990, pag. 14)
14. 390 L 0394: Direttiva 90/394/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1990, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni durante il lavoro (sesta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE) (GU n. L 196 del 26.7.1990, pag. 1)
15. 390 L 0679: Direttiva 90/679/CEE del Consiglio, del 26 novembre 1990, relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti biologici durante il lavoro (settima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE) (GU n. L 374 del 31.12.1990, pag. 1)
16. 391 L 0383: Direttiva 91/383/CEE del Consiglio, del 25 giugno 1991, che completa le misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute durante il lavoro dei lavoratori aventi un rapporto di lavoro a durata determinata o un rapporto di lavoro interinale (GU n. L 206 del 29.7.1991, pag. 19)

Parità di trattamento fra uomini e donne

17. 375 L 0117: Direttiva 75/117/CEE del Consiglio, del 10 febbraio 1975, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'applicazione del principio della parità delle retribuzioni tra i lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile (GU n. L 45 del 19.2.1975, pag. 19)

Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

All'articolo 1 i termini "articolo 119 del trattato" vanno letti "articolo 69 dell'accordo SEE".

18. **376 L 0207:** Direttiva 76/207/CEE del Consiglio, del 9 febbraio 1976, relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro (GU n. L 39 del 14.2.1976, pag. 40)

Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

La Svizzera e il Liechtenstein attuano le misure necessarie per ottemperare alle disposizioni della direttiva a decorrere dal 1° gennaio 1995.

19. **379 L 0007:** Direttiva 79/7/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1978, relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale (GU n. L 6 del 10.1.1979, pag. 24)

Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

L'Austria attua le misure necessarie per ottemperare alle disposizioni della direttiva a decorrere dal 1° gennaio 1994.

20. **386 L 0378:** Direttiva 86/378/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1986, relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento tra gli uomini e le donne nel settore dei regimi professionali di sicurezza sociale (GU n. L 225 del 12.8.1986, pag. 40)

21. **386 L 0613:** Direttiva 86/613/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1986, relativa all'applicazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne che esercitano un'attività autonoma, ivi comprese le attività nel settore agricolo, e relativa altresì alla tutela della maternità (GU n. L 359 del 19.12.1986, pag. 56)

Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

L'Austria attua le misure necessarie per ottemperare alle disposizioni della direttiva a decorrere dal 1° gennaio 1994.

Diritto del lavoro

22. **375 L 0129:** Direttiva 75/129/CEE del Consiglio, del 17 febbraio 1975, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi (GU n. L 48 del 22.2.1975, pag. 29)

23. **377 L 0187:** Direttiva 77/187/CEE del Consiglio, del 14 febbraio 1977, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti (GU n. L 61 del 5.3.1977, pag. 26)

Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

All'articolo 1, paragrafo 2 i termini "nel campo di applicazione territoriale del trattato" vanno letti "nel campo di applicazione territoriale dell'accordo SEE".

24. 380 L 0987: Direttiva 80/987/CEE del Consiglio, del 20 ottobre 1980, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro (GU n. L 283 del 28.10.1980, pag. 23), modificata da:

- 387 L 0164: Direttiva 87/164/CEE del Consiglio, del 2 marzo 1987 (GU n. L 66 dell'11.3.1987, pag. 11)

Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

a) Nella sezione I dell'allegato è aggiunto il testo seguente:

F. AUSTRIA

1. I membri dell'organo di un ente giuridico, responsabile della rappresentanza legale di tale ente.
2. I soci aventi titolo ad esercitare un'influenza dominante nella società, anche nel caso in cui tale influenza sia dovuta a disposizione fiduciaria.

G. LIECHTENSTEIN

I soci o gli azionisti aventi titolo ad esercitare un'influenza dominante in una società di persone o di capitali.

H. ISLANDA

1. I membri del consiglio di amministrazione di una società dichiarata fallita, dopo che la situazione finanziaria della società si è notevolmente aggravata.
2. I detentori di una quota pari al 5 % o più del capitale di una società a responsabilità limitata dichiarata fallita.
3. Il direttore generale di una società dichiarata fallita o quanti, a motivo della loro attività nella società, avevano una visione tale della situazione finanziaria della società da non poter ignorare l'imminenza del fallimento nel periodo in cui era percepito lo stipendio.
4. Il coniuge di chi si trovasse in una delle situazioni specificate ai punti 1, 2 e 3, nonché i suoi parenti diretti e i rispettivi coniugi.

I. SVEZIA

Un lavoratore subordinato, o i superstiti di un lavoratore subordinato, che per proprio conto o assieme ai propri parenti stretti sia stato proprietario di una parte consistente dell'impresa o dell'azienda del datore di lavoro e abbia avuto una notevole influenza sulle sue attività. Ciò vale anche nel caso in cui il datore di lavoro sia una persona giuridica senza una propria impresa o azienda."

b) Nella sezione II dell'allegato è aggiunto il testo seguente:

***E. LIECHTENSTEIN**

Assicurati che beneficiano di un'assicurazione per la vecchiaia.

F. SVIZZERA

Assicurati che beneficiano di un'assicurazione per la vecchiaia.*

ALLEGATO XIX**PROTEZIONE DEI CONSUMATORI**

Elenco di cui all'articolo 72

INTRODUZIONE

Ove gli atti cui è fatto riferimento nel presente allegato contengano concetti o si riferiscano a procedure peculiari dell'ordinamento giuridico comunitario, quali :

- preamboli,
- destinatari degli atti comunitari,
- territori o lingue della Comunità,
- diritti e obblighi degli Stati membri della Comunità, loro enti pubblici, imprese o singoli cittadini nei rapporti reciproci e
- procedure di informazione e di notificazione,

si applica il protocollo 1 sugli adattamenti orizzontali, salvo qualora sia altrimenti previsto nel presente allegato.

ADATTAMENTI SETTORIALI

Ai fini del presente allegato e fatte salve le disposizioni del protocollo 1, si intende che i termini "Stato Membro" o "Stati Membri" contenuti negli atti cui è fatto riferimento comprendono, oltre al significato che hanno nei pertinenti atti comunitari, anche Austria, Finlandia, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svezia e Svizzera.

ATTI CUI E' FATTO RIFERIMENTO

1. **379 L 0581:** Direttiva 79/581/CEE del Consiglio, del 19 giugno 1979, concernente l'indicazione dei prezzi dei prodotti alimentari ai fini della protezione dei consumatori (GU n. L 158 del 26.6.1979, pag. 19), modificata da:
 - **388 L 0315:** Direttiva 88/315/CEE del Consiglio, del 7 giugno 1988 (GU n. L 142 del 9.6.1988, pag. 23)
2. **384 L 0450:** Direttiva 84/450/CEE del Consiglio, del 10 settembre 1984, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati Membri in materia di pubblicità ingannevole (GU n. L 250 del 19.9.1984, pag. 17)
3. **385 L 0577:** Direttiva 85/577/CEE del Consiglio, del 20 Dicembre 1985, per la tutela dei consumatori in caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali (GU n. L 372 del 31.12.1985, pag. 31)

4. **387 L 0102:** Direttiva 87/102/CEE del Consiglio, del 22 Dicembre 1986, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati Membri in materia di credito al consumo (GU N. L 42, del 12.2.1987, pag. 48), modificata da:

- **390 L 0088:** Direttiva 90/88/CEE del Consiglio, del 22 febbraio 1990 (GU n. L 61 del 10.3.1990, pag. 14)

Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

All'articolo 1 bis, paragrafi 3, lettera a) e 5, lettera a) la data 1° marzo 1990 è sostituita dalla data 1° marzo 1992.

5. **387 L 0357:** Direttiva 87/357/CEE del Consiglio, del 25 giugno 1987, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative ai prodotti che, avendo un aspetto diverso da quello che sono in realtà, compromettono la salute o la sicurezza dei consumatori (GU n. L 192 dell' 11.7.1987, pag. 49)

Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

All'articolo 4, paragrafo 2 il riferimento alla decisione 84/133/CEE si intende come riferimento alla decisione 89/45/CEE.

6. **388 L 0314:** Direttiva 88/314/CEE del Consiglio, del 7 giugno 1988, concernente l'indicazione dei prezzi dei prodotti non alimentari ai fini della protezione dei consumatori (GU n. L 142 del 9.6.1988, pag. 19)
7. **390 L 0314:** Direttiva 90/314/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1990, concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti "tutto compreso" (GU n. L 158 del 23.6.1990, pag. 59)

ATTI DI CUI LE PARTI CONTRAENTI PRENDONO ATTO

Le Parti contraenti prendono atto del contenuto dei seguenti atti:

8. **388 X 0590:** Raccomandazione 88/590/CEE della Commissione, del 17 novembre 1988, concernente i sistemi di pagamento, in particolare il rapporto tra il proprietario della carta e l'emittente della carta (GU n. L 317 del 24.11.1988, pag. 55)
9. **388 Y 0611(01):** Risoluzione 88/C 153/01 del Consiglio, del 7 giugno 1988, concernente l'indicazione dei prezzi dei prodotti alimentari e non alimentari ai fini della protezione dei consumatori (GU n. C 153 del 11.6.1988, pag. 1)

ALLEGATO XX**AMBIENTE**

Elenco di cui all'articolo 74

INTRODUZIONE

Ove gli atti cui è fatto riferimento nel presente allegato contengano concetti o si riferiscano a procedure peculiari dell'ordinamento giuridico comunitario, quali:

- preamboli;
- destinatari degli atti comunitari;
- territori o lingue della Comunità;
- diritti ed obblighi degli Stati membri della Comunità, loro enti pubblici, imprese o singoli cittadini nei rapporti reciproci e
- procedure di informazione e di notificazione

si applica il protocollo 1 sugli adattamenti orizzontali, salvo qualora sia altrimenti previsto nel presente allegato.

ADATTAMENTI SETTORIALI

Ai fini del presente allegato e fatte salve le disposizioni del protocollo 1, si intende che i termini "Stato(i) membro(i)" contenuti negli atti cui è fatto riferimento comprendono, oltre al significato che hanno nei pertinenti atti comunitari, anche Austria, Finlandia, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svezia e Svizzera.

ATTI CUI E' FATTO RIFERIMENTO**I. ARGOMENTI DI CARATTERE GENERALE**

1. **385 L 0337:** Direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU n. L 175 del 5.7.1985, pag. 40)
2. **390 L 0313:** Direttiva 90/313/CEE del Consiglio, del 7 giugno 1990, concernente la libertà di accesso all'informazione in materia di ambiente (GU n. L 158 del 23.6.1990, pag. 56)

II. ACQUE

3. **375 L 0440:** Direttiva 75/440/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, concernente la qualità delle acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile negli Stati membri (GU n. L 194 del 25.7.1975, pag. 34), modificata da:

- **379 L 0869:** Direttiva 79/869/CEE del Consiglio, del 9 ottobre 1979 (GU n. L 271 del 29.10.1979, pag. 44)

4. **376 L 0464:** Direttiva 76/464/CEE del Consiglio, del 4 maggio 1976, concernente l'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose scaricate nell'ambiente idrico della Comunità (GU n. L 129 del 18.5.1976, pag. 23)

Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

L'Islanda mette in vigore le misure necessarie per conformarsi alle disposizioni della direttiva a decorrere dal 1° gennaio 1995.

5. **379 L 0869:** Direttiva 79/869/CEE del Consiglio, del 9 ottobre 1979, relativa ai metodi di misura, alla frequenza dei campionamenti e delle analisi delle acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile negli Stati membri (GU n. L 271 del 29.10.1979, pag. 44), modificata da:

- **381 L 0855:** Direttiva 81/855/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1981 (GU n. L 319 del 7.11.1981, pag. 16)

- **1 85 I:** Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 219)

6. **380 L 0068:** Direttiva 80/68/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1979, concernente la protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose (GU n. L 20 del 26.1.1980, pag. 43).

Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

Non si applicano le disposizioni dell'articolo 14.

7. **380 L 0778:** Direttiva 80/778/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1980, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (GU n. L 229 del 30.8.1980, pag. 11), modificata da:

- **381 L 0858:** Direttiva 81/858/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1981 (GU n. L 319 del 7.11.1981, pag. 19)

- **1 85 I:** Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pagg. 219 e 397)

Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

Le disposizioni dell'articolo 20 non si applicano.

8. **382 L 0176:** Direttiva 82/176/CEE del Consiglio, del 22 marzo 1982, concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di mercurio del settore dell'elettrolisi dei cloruri alcalini (GU n. L 81 del 27.3.1982, pag. 29).

Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

L'Islanda mette in vigore le misure necessarie per conformarsi alle disposizioni della direttiva a decorrere dal 1° gennaio 1995.

9. **383 L 0513:** Direttiva 83/513/CEE del Consiglio, del 26 settembre 1983, concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di cadmio (GU n. L 291 del 24.10.1983, pag. 1).

Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

L'Islanda mette in vigore le misure necessarie per conformarsi alle disposizioni della direttiva a decorrere dal 1° gennaio 1995.

10. **384 L 0156:** Direttiva 84/156/CEE, del Consiglio, dell'8 marzo 1984, concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di mercurio provenienti da settori diversi da quello d'elettrolisi dei cloruri alcalini (GU n. L 74 del 17.3.1984, pag. 49)

Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

L'Islanda mette in vigore le misure necessarie per conformarsi alle disposizioni della direttiva a decorrere dal 1° gennaio 1995.

11. **384 L 0491:** Direttiva 84/491/CEE del Consiglio, del 9 ottobre 1984, concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di esaclorocicloesano (GU n. L 274 del 17.10.1984, pag. 11)

Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

L'Islanda mette in vigore le misure necessarie per conformarsi alle disposizioni della direttiva a decorrere dal 1° gennaio 1995.

12. **386 L 0280:** Direttiva 86/280/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1986, concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di talune sostanze pericolose che figurano nell'elenco I dell'allegato della direttiva 76/464/CEE (GU n. L 181 del 4.7.1986, pag. 16), modificata da:

- **388 L 0347:** Direttiva 88/347/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1988, che modifica l'allegato II della direttiva 86/280/CEE (GU n. L 158 del 25.6.1988, pag. 35)
- **390 L 0415:** Direttiva 90/415/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1990, che modifica l'allegato II della direttiva 86/280/CEE (GU n. L 219 del 14.8.1990, pag. 49).

Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

L'Islanda mette in vigore le misure necessarie per conformarsi alle disposizioni della direttiva a decorrere dal 1° gennaio 1995.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

13. **391 L 0271**: Direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane (GU n. L 135 del 30.5.1991, pag. 40)

Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

L'Islanda mette in vigore le misure necessarie per conformarsi alle disposizioni della direttiva a decorrere dal 1° gennaio 1995.

III. ARIA

14. **380 L 0779**: Direttiva 80/779/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1980, relativa ai valori limite e ai valori guida di qualità dell'aria per l'anidride solforosa e le particelle in sospensione (GU n. L 229 del 30.8.1980, pag. 30), modificata da:

- **381 L 0857**: Direttiva 81/857/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1981 (GU n. L 319 del 7.11.1981, pag. 18)
- **1 85 I**: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 219)
- **389 L 0427**: Direttiva 89/427/CEE del Consiglio, del 21 giugno 1989 (GU n. L 201 del 14.7.1989, pag. 53)

Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

L'Islanda mette in vigore le misure necessarie per conformarsi alle disposizioni della direttiva a decorrere dal 1° gennaio 1995.

15. **382 L 0884**: Direttiva 82/884/CEE del Consiglio, del 3 dicembre 1982, concernente un valore limite per il piombo contenuto nell'atmosfera (GU n. L 378 del 31.12.1982, pag. 15)

Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

L'Islanda mette in vigore le misure necessarie per conformarsi alle disposizioni della direttiva a decorrere dal 1° gennaio 1995.

16. **384 L 0360**: Direttiva 84/360/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1984, concernente la lotta contro l'inquinamento atmosferico provocato dagli impianti industriali (GU n. L 188 del 16.7.1984, pag. 20)

Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

L'Islanda mette in vigore le misure necessarie per conformarsi alle disposizioni della direttiva a decorrere dal 1° gennaio 1995.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

17. 385 L 0203: Direttiva 85/203/CEE del Consiglio, del 7 marzo 1985, concernente le norme di qualità atmosferica per il biossido di azoto (GU n. L 87 del 27.3.1985, pag. 1), e modificata da:

- 385 L 0580: Direttiva 85/580/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1985 (GU n. L 372 del 31.12.1985, pag. 36)

Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

L'Islanda mette in vigore le misure necessarie per conformarsi alle disposizioni della direttiva a decorrere dal 1° gennaio 1995.

18. 387 L 0217: Direttiva 87/217/CEE del Consiglio, del 19 marzo 1987, concernente la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento dell'ambiente causato dall'amianto (GU n. L 85 del 28.3.1987, pag. 40)

Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

- a) All'articolo 9, i termini "dal trattato" vanno letti "dall'accordo SEE";
- b) L'Islanda mette in vigore le misure necessarie per conformarsi alle disposizioni della direttiva a decorrere dal 1° gennaio 1995.

19. 388 L 0609: Direttiva 88/609/CEE del Consiglio, del 24 novembre 1988, concernente la limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati dai grandi impianti di combustione (GU n. L 336 del 7.12.1988, pag. 1)

Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

- a) Il testo dell'articolo 3, paragrafo 5 è sostituito dal testo seguente:
 - *5.a) Se un cambiamento sostanziale e imprevisto della domanda di energia o della disponibilità di taluni combustibili o di taluni impianti di produzione crea serie difficoltà tecniche per l'attuazione, da parte di una Parte contraente, dei massimali delle emissioni, tale Parte contraente può richiedere una modifica dei massimali delle emissioni e/o delle date di cui agli allegati I e II. In questo caso si applica la procedura prevista alla lettera b).
 - b) La Parte contraente interessata informa immediatamente, tramite il Comitato misto SEE, le altre Parti contraenti di tale iniziativa, motivando la sua decisione. Se una Parte contraente lo richiede, hanno luogo consultazioni in seno al Comitato misto SEE sulla pertinenza delle misure adottate. In questo caso si applica la parte VII dell'accordo.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- b) La tabella dei massimali e obiettivi di riduzione di emissione di cui all'allegato I è integrata come segue:

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Austria	90	54	36	27	- 40	- 60	- 70	- 40	- 60	- 70
Finlandia	171	102	68	51	- 40	- 60	- 70	- 40	- 60	- 70
Svezia	112	67	45	34	- 40	- 60	- 70	- 40	- 60	- 70
Svizzera	28	14	14	14	- 50	- 50	- 50	- 50	- 50	- 50

- c) La tabella dei massimali e degli obiettivi di riduzione di cui all'allegato II è integrata come segue:

	0	1	2	3	4	5	6
Austria	19	15	11	- 20	- 40	- 20	- 40
Finlandia	81	65	48	- 20	- 40	- 20	- 40
Svezia	31	25	19	- 20	- 40	- 20	- 40
Svizzera	9	8	5	- 10	- 40	- 10	- 40

- d) Alla data di entrata in vigore dell'accordo l'Islanda, il Liechtenstein e la Norvegia non dispongono di grandi impianti di combustione quali definiti all'articolo 1. Tali Stati si conformano alla direttiva se e quando disporranno di impianti di questo tipo.

20. 389 L 0369: Direttiva 89/369/CEE del Consiglio, dell'8 giugno 1989, concernente la prevenzione dell'inquinamento atmosferico provocato dai nuovi impianti di incenerimento dei rifiuti urbani (GU n. L 163 del 14.6.1989, pag. 32)

Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

L'Islanda mette in vigore le misure necessarie per conformarsi alle disposizioni della direttiva a decorrere dal 1° gennaio 1995.

21. 389 L 0429: Direttiva 89/429/CEE del Consiglio, del 21 giugno 1989, concernente la riduzione dell'inquinamento atmosferico provocato dagli impianti esistenti di incenerimento dei rifiuti urbani (GU n. L 203 del 15.7.1989, pag. 50)

IV. PRODOTTI CHIMICI, RISCHI INDUSTRIALI E BIOTECNOLOGIA

22. 376 L 0403: Direttiva 76/403/CEE del Consiglio, del 6 aprile 1976, concernente lo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili (GU n. L 108 del 26.4.1976, pag. 41)

Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

Gli Stati AELS (EFTA) mettono in vigore le misure necessarie per conformarsi alle disposizioni della direttiva a decorrere dal 1° gennaio 1995 salvo riesame prima di tale data.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

23. **382 L 0501:** Direttiva 82/501/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1982, sui rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali (GU n. L 230, del 5.8.1982, pag. 1), modificata da:

- **1 85 I:** Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 219)
- **387 L 0216:** Direttiva 87/216/CEE del Consiglio, del 19 marzo 1987 (GU n. L 85 del 28.3.1987, pag. 36)
- **388 L 0610:** Direttiva 88/610/CEE del Consiglio, del 24 novembre 1988 (GU n. L 336 del 7.12.1988, pag. 14)

24. **390 L 0219:** Direttiva 90/219/CE del Consiglio, del 23 aprile 1990, sull'impiego confinato di microorganismi geneticamente modificati (GU n. L 117 dell'8.5.1990, pag. 1)

Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

L'Austria, la Finlandia, l'Islanda, il Liechtenstein, la Norvegia e la Svezia mettono in vigore le misure necessarie per conformarsi alle disposizioni della direttiva a decorrere dal 1° gennaio 1995.

25. **390 L 0220:** Direttiva 90/220/CEE del Consiglio, del 23 aprile 1990, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati (GU n. L 117 dell'8.5.1990, pag. 15)

Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

a) L'Austria, la Finlandia, l'Islanda, il Liechtenstein, la Norvegia e la Svezia mettono in vigore le misure necessarie per conformarsi alle disposizioni della direttiva a decorrere dal 1° gennaio 1995.

b) Il testo dell'articolo 16 è sostituito dal testo seguente:

"1. Se una parte contraente ha validi motivi di ritenere che un prodotto che è stato debitamente notificato e ha ricevuto un consenso scritto ai sensi della presente direttiva costituisce un rischio per la salute umana o per l'ambiente, può limitarne o proibirne l'uso e/o la vendita sul proprio territorio. Essa informa immediatamente le altre Parti contraenti, tramite il Comitato misto SEE, di tale decisione, indicandone i motivi.

2. Se una Parte contraente lo richiede, hanno luogo consultazioni in seno al Comitato misto SEE sulla pertinenza delle misure adottate. In questo caso si applica la parte VII dell'accordo."

c) Le Parti contraenti convengono che la direttiva disciplina esclusivamente gli aspetti relativi ai rischi potenziali per l'uomo, la flora, la fauna e l'ambiente.

Gli Stati AELS (EFTA) si riservano pertanto il diritto di applicare le rispettive legislazioni nazionali in materia per quanto riguarda problematiche diverse dalla salute e dall'ambiente, purché esse siano compatibili con l'accordo.

V. RIFIUTI

26. 375 L 0439: Direttiva 75/439/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, concernente l'eliminazione degli oli usati (GU n. L 194 del 25.7.1975, pag. 31), modificata da:

- 387 L 0101: Direttiva 87/101/CEE del Consiglio, del 22 dicembre 1986 (GU n. L 42 del 12.2.1987, pag. 43)

27. 375 L 0442: Direttiva 75/442/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1975, relativa ai rifiuti (GU n. L 194 del 25.7.1975, pag. 47), modificata da:

- 391 L 0156: Direttiva 91/156/CEE del Consiglio, del 18 marzo 1991 (GU n. L 78 del 26.3.1991, pag. 32)

Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

La Norvegia mette in vigore le misure necessarie per conformarsi alle disposizioni della direttiva a decorrere dal 1° gennaio 1995, salvo riesame prima di tale data.

28. 378 L 0176: Direttiva 78/176/CEE del Consiglio, del 20 febbraio 1978, relativa ai rifiuti provenienti dall'industria del biossido di titanio (GU n. L 54 del 25.2.1978, pag. 19), modificata da:

- 382 L 0883: Direttiva 82/833/CEE del Consiglio, del 3 dicembre 1982, relativa alle modalità di vigilanza e di controllo degli ambienti interessati dagli scarichi dell'industria del biossido di titanio (GU n. L 378 del 31.12.1982, pag. 1)
- 383 L 0029: Direttiva 83/29/CEE del Consiglio, del 24 gennaio 1983 (GU n. L 32 del 3.2.1983, pag. 28)

29. 378 L 0319: Direttiva 78/319/CEE del Consiglio, del 20 marzo 1978, relativa ai rifiuti tossici e nocivi (GU n. L 84 del 31.3.1978, pag. 43), modificata da:

- 1 79 H: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica ed agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 111)
- 1 85 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese ed agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pagg. 219 e 397)

Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

Gli Stati AELS (EFTA) mettono in vigore le misure necessarie per conformarsi alle disposizioni della direttiva a decorrere dal 1° gennaio 1995, salvo riesame prima di tale data.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

30. **382 L 0883:** Direttiva 82/883/CEE del Consiglio, del 3 dicembre 1982, relativa alle modalità di vigilanza e di controllo degli ambienti interessati dagli scarichi dell'industria del biossido di titanio (GU n. L 378 del 31.12.1982, pag. 1), modificata da:
- **1 85 I:** Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 219)
31. **384 L 0631:** Direttiva 84/631/CEE del Consiglio, del 6 dicembre 1984, relativa alla sorveglianza ed al controllo all'interno della Comunità delle spedizioni transfrontaliere di rifiuti pericolosi (GU n. L 326 del 13.12.1984, pag. 31), modificata da:
- **385 L 0469:** Direttiva 85/469/CEE della Commissione, del 22 luglio 1985 (GU n. L 272 del 12.10.1985, pag. 1)
 - **386 L 0121:** Direttiva 86/121/CEE del Consiglio, dell'8 aprile 1986 (GU n. L 100 del 16.4.1986, pag. 20)
 - **386 L 0279:** Direttiva 86/279/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1986 (GU n. L 181 del 4.7.1986, pag. 13).
- Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.
- a) Nella casella 36 dell'allegato I è aggiunto il testo seguente:
- | | |
|-------------------|---|
| ÍSLENSKA : | duft, duftkennt, fast, lífmkennt, seigfljótandi, þunnfljótandi, vökvi, loftkennt |
| NORSK : | pulverformet, støvformet, fast, pastaformet, viskøst (tyktflytende), slamformet, flytende, gassformet |
| SUOMEKSI : | jauhemäinen, pölymäinen, kiinteä, tahnamainen, siirappimainen, lietemäinen, nestemäinen, kaasumainen |
| SVENSKA : | pulverformigt, stoft, fast, pastöst, visköst, slamformigt, flytande, gasformigt". |
- b) Nell'ultima frase della disposizione 6 dell'allegato III è aggiunto il testo seguente: "AU per Austria, SF per Finlandia, IS per Islanda, LI per Liechtenstein, NO per Norvegia, SE per Svezia e CH per Svizzera."
- c) Gli Stati AELS (EFTA) mettono in vigore le misure necessarie per conformarsi alle disposizioni della direttiva a decorrere dal 1 gennaio 1995, salvo riesame prima di tale data.
32. **386 L 0278:** Direttiva 86/278/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1986, concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, dell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura (GU n. L 181 del 4.7.1986, pag. 6)

ATTI DEI QUALI LE PARTI CONTRAENTI PRENDONO ATTO

Le Parti contraenti prendono atto del contenuto degli atti seguenti:

33. **375 X 0436**: Raccomandazione del Consiglio 75/436/Euratom, CECA, CEE, del 3 marzo 1975, concernente l'imputazione dei costi e l'intervento dei pubblici poteri in materia di ambiente (GU n. L 194 del 25.7.1975, pag. 1)
34. **379 X 0003**: Raccomandazione del Consiglio, del 19 dicembre 1978, agli Stati membri concernente i metodi di valutazione dei costi della lotta contro l'inquinamento nell'industria (GU n. L 5 del 9.1.1979, pag. 28)
35. **380 Y 0830(01)**: Risoluzione del Consiglio, del 15 luglio 1980, sull'inquinamento atmosferico oltrefrontiera causato dall'anidride solforosa e dalle particelle in sospensione (GU n. C 222 del 30.8.1980, pag. 1)
36. **389 Y 1026(01)**: Risoluzione del Consiglio (89/C273/01), del 16 ottobre 1989, sugli orientamenti in materia di prevenzione dei rischi tecnici e naturali (GU n. C 273 del 26.10.1989, pag. 1)
37. **390 Y 0518(01)**: Risoluzione del Consiglio (90/C122/02), del 7 maggio 1990, sulla politica in materia di rifiuti (GU n. C 122 del 18.5.1990, pag. 2)
38. **SEC (89) 934 def.**: Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento, del 18 settembre 1989. Una strategia comunitaria per la gestione dei rifiuti.

ALLEGATO XXI**STATISTICHE**

Elenco di cui all'articolo 76

INTRODUZIONE

Ove gli atti cui è fatto riferimento nel presente allegato contengano concetti o si riferiscano a procedure peculiari dell'ordinamento giuridico comunitario, quali:

- preamboli,
- destinatari degli atti comunitari,
- territori o lingue della Comunità,
- diritti e obblighi degli Stati membri della Comunità, loro enti pubblici, imprese o singoli cittadini nei rapporti reciproci e
- procedure di informazione e di notificazione,

si applica il protocollo 1 sugli adattamenti orizzontali, salvo qualora sia altrimenti previsto nel presente allegato.

ADATTAMENTI SETTORIALI

1. Ai fini del presente allegato e fatte salve le disposizioni del protocollo 1 si intende che i termini "Stato membro" o "Stati membri" contenuti negli atti cui è fatto riferimento comprendono, oltre al significato che hanno nei pertinenti atti comunitari, anche Austria, Finlandia, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svezia e Svizzera.
2. I riferimenti alla "Nomenclatura delle industrie nelle Comunità europee" (NICE) e alla "Nomenclatura generale delle attività economiche nelle Comunità europee" (NACE) si intendono, salvo qualora sia altrimenti previsto, come riferimenti alla "Nomenclatura generale delle attività economiche nelle Comunità europee" (NACE Rev. 1), definita dal regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio, del 9 ottobre 1990, relativo alla classificazione statistica delle attività economiche nelle Comunità europee, quale modificato ai fini del presente accordo. I numeri di codice cui è fatto riferimento vanno intesi come i corrispondenti numeri di codice convertiti della NACE Rev. 1.
3. Le disposizioni che stabiliscono chi debba sostenere i costi delle indagini e simili non sono pertinenti ai fini dell'accordo.

ATTI CUI È FATTO RIFERIMENTO

STATISTICHE INDUSTRIALI

1. **364 L 0475:** Direttiva 64/475/CEE del Consiglio, del 30 luglio 1964, volta ad organizzare indagini annuali coordinate sugli investimenti nell'industria (GU n. 131 del 13.8.1964, pag. 2193/64), modificata da:

- **1 72 B:** Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati - Adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU n. L 73 del 27.3.1972, pagg. 121 e 159)
- **1 79 H:** Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 112)
- **1 85 I:** Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pagg. 230 e 231)

Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

- a) L'allegato non è pertinente.
- b) Per il Liechtenstein i dati richiesti dalla direttiva sono da includere nei dati della Svizzera.
- c) Gli Stati AELS (EFTA) effettuano ciascuno la prima indagine prescritta dalla direttiva non oltre il 1995.
- d) Finlandia, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svezia e Svizzera forniscono i dati richiesti dalla direttiva almeno fino al livello di tre cifre e, se possibile, al livello di quattro cifre della NACE Rev.1.
- e) Per le imprese classificate, a norma del regolamento (CEE) n° 3037/90 del Consiglio, del 9 ottobre 1990, relativo alla classificazione statistica delle attività economiche nelle Comunità europee, con il numero di codice 27.10, Austria, Finlandia, Islanda, Norvegia, Svezia e Svizzera forniscono, attraverso le competenti autorità statistiche nazionali e tenendo in debita considerazione il segreto statistico, definito nel regolamento (Euratom, CEE) n.1588/90 del Consiglio, dell'11 giugno 1990, relativo alla trasmissione all'Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto, quale modificato ai fini del presente accordo, le informazioni equivalenti a quelle richieste nei questionari 2.60 e 2.61 dell'allegato della decisione n. 3302/81/CECA della Commissione, del 18 novembre 1981, relativa alle informazioni che le imprese dell'industria siderurgica sono tenute a fornire in ordine ai loro investimenti (GU n. L 333 del 20.11.1981, pag. 35).

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

2. **372 L 0211:** Direttiva 72/211/CEE del Consiglio, del 30 maggio 1972, relativa all'organizzazione di indagini statistiche coordinate sulla congiuntura nell'industria e nell'artigianato (GU n. L 128 del 3.6.1972, pag. 28), modificata da:

- **1 79 H:** Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 112)
- **1 85 I:** Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 231)

Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

- a) All'articolo 3, primo comma, punto 5, è soppressa l'espressione "tra cui quello degli operai".
- b) Islanda e Liechtenstein sono dispensati dal rilevare i dati richiesti dalla direttiva.
- c) La Svizzera rileva i dati richiesti dalla direttiva a partire dal 1997 al più tardi. Tuttavia i dati devono essere trasmessi su base trimestrale già a partire dal 1995.
- d) La Finlandia rileva i dati richiesti dalla direttiva a partire dal 1997 al più tardi. Tuttavia i dati mensili sull'indice della produzione industriale devono essere forniti a partire dal 1995 al più tardi.
- e) Austria, Norvegia e Svezia rilevano i dati richiesti dalla direttiva a partire dal 1995 al più tardi.

3. **372 L 0221:** Direttiva 72/221/CEE del Consiglio, del 6 giugno 1972, relativa all'organizzazione di indagini annuali coordinate sull'attività industriale (GU n. L 133 del 10.6.1972, pag. 57), modificata da:

- **1 79 H:** Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 112)
- **1 85 I:** Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 231)

Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

- a) All'articolo 3 il riferimento alla "NACE" si deve intendere come riferimento alla "NACE, edizione 1970".
- b) Per il Liechtenstein i dati richiesti dalla direttiva sono da includere nei dati della Svizzera.

- c) Gli Stati AELS (EFTA) rilevano i dati richiesti dalla direttiva a partire dal 1995 al più tardi.
 - d) Finlandia, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svezia e Svizzera rilevano e forniscono i dati di cui agli articoli 2 e 5 della direttiva almeno fino al livello di tre cifre della NACE Rev.1.
 - e) La Svizzera e il Liechtenstein sono dispensati dal fornire i dati sull'unità di attività economica e sull'unità locale per tutte le variabili, salvo per quelle sulla cifra d'affari e sul numero di persone occupate.
 - f) Gli Stati AELS (EFTA) sono dispensati dal fornire i dati sulle variabili corrispondenti ai numeri di codice 1.21, 1.21.1, 1.22 e 1.22.1 dell'allegato.
4. 378 L 0166: Direttiva 78/166/CEE del Consiglio, del 13 febbraio 1978, relativa all'istituzione di statistiche coordinate sulla congiuntura nell'edilizia e nel genio civile (GU n. L 52 del 23.2.1978, pag. 17), modificata da:
- 1 79 H: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 113)
 - 1 85 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 231)
- Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.
- a) All'articolo 2, secondo comma, il riferimento alla "parte I della NACE" si intende come riferimento alla "parte I della NACE, edizione 1970". Nel terzo comma, il riferimento alla "NACE" si intende come riferimento alla "NACE Rev. 1".
 - b) I dati di cui all'articolo 3, lettera a) devono essere forniti almeno trimestralmente.
 - c) All'articolo 4, paragrafo 1 sono soppresse le parole "al mese o".
 - d) Islanda e Liechtenstein sono dispensati dal fornire i dati richiesti dalla direttiva.
 - e) Austria, Finlandia, Norvegia, Svezia e Svizzera rilevano i dati richiesti dalla direttiva a partire dal dal 1995 al più tardi.

STATISTICHE DEI TRASPORTI

5. **378 L 0546:** Direttiva 78/546/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1978, relativa alla rilevazione statistica dei trasporti di merci su strada nell'ambito di una statistica regionale (GU n. L 168 del 26.6.78, pag. 29), modificata da:
- **1 79 H:** Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 29)
 - **1 85 I:** Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 163)
 - **389 L 0462:** Direttiva del Consiglio 89/462/CEE, del 18 luglio 1989 (GU n. L 226 del 3.8.1989, pag. 8)

Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

- a) Per il Liechtenstein i dati richiesti dalla direttiva sono da includere nei dati della Svizzera.
- b) Nell'allegato II, dopo le regioni del Regno Unito è inserito il testo seguente:

"Austria

Burgenland
Kärnten
Niederösterreich
Oberösterreich
Salzburg
Steiermark
Tirol
Vorarlberg
Wien

Finlandia

Suomi/Finland

Islanda

Island

Norvegia

Norge/Noreg

Svezia

Sverige

Svizzera e Liechtenstein

Schweiz/Suisse/Svizzera e Liechtenstein".

- c) Il testo dell'allegato III è sostituito dal testo seguente:

***ELENCO DEI PAESI**

Belgio
Danimarca
Francia
Germania
Grecia
Irlanda
Italia
Lussemburgo
Paesi Bassi
Portogallo
Spagna
Regno Unito

Austria
Finlandia
Islanda
Norvegia
Svezia
Svizzera e Liechtenstein

Bulgaria
Cecoslovacchia
Ungheria
Polonia
Romania
Turchia
Unione Sovietica
Iugoslavia

Altri paesi europei
Paesi dell'Africa settentrionale
Paesi del Vicino e Medio Oriente
Altri paesi"

- d) Nelle tabelle B, C2 e C4 dell'allegato IV per "Stati membri" si intende "Stati SEE".
- e) Nelle tabelle C1, C2, C3, C5 e C6 dell'allegato IV il termine "EUR" è sostituito dal termine "SEE".
- f) Nella tabella C 2 dell'allegato IV l'ultimo numero di paese sotto "provenienza" e "destinazione" è "18".
- g) Austria, Finlandia, Liechtenstein, Norvegia, Svezia e Svizzera rilevano i dati richiesti dalla direttiva a partire dal 1995 al più tardi. L'Islanda rileva i dati a partire dal 1998 al più tardi.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- h) Fino al 1997 la Svizzera può trasmettere i dati trimestrali sui trasporti nazionali richiesti dalla direttiva (compresi i trasporti verso e dal Liechtenstein) come parte dei dati annuali.
- i) L'Islanda rileva almeno ogni tre anni i dati sui trasporti nazionali richiesti dalla direttiva.
6. **380 L 1119:** Direttiva 80/1119/CEE del Consiglio, del 17 novembre 1980, relativa alla rilevazione statistica dei trasporti di merci per via navigabile interna (GU n. L 339 del 15.12.1980, pag. 30), modificata da:
- **1 85 I:** Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 163)

Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

- a) Nell'allegato II, dopo le regioni del Regno Unito, è inserito il testo seguente:

*Austria

Burgenland
Kärnten
Niederösterreich
Oberösterreich
Salzburg
Steiermark
Tirol
Vorarlberg
Wien

Finlandia

Suomi/Finland

Islanda

Island

Norvegia

Norge/Noreg

Svezia

Sverige

Svizzera e Liechtenstein

Schweiz/Suisse/Svizzera e Liechtenstein*

b) Il testo dell'allegato III è modificato come segue:

tra il titolo "ELENCO DEI PAESI E DEI GRUPPI DI PAESI" e la parte I della tabella è inserito il testo seguente:

"A. Stati SEE".

Le parti dalla II alla VII sono sostituite dal testo seguente:

"II. Stati AELS (EFTA)

- 13. Austria
- 14. Finlandia
- 15. Islanda
- 16. Norvegia
- 17. Svezia
- 18. Svizzera e Liechtenstein

B. Paesi extra SEE

III. Paesi europei extra SEE

- 19. Unione Sovietica
- 20. Polonia
- 21. Cecoslovacchia
- 22. Ungheria
- 23. Romania
- 24. Bulgaria
- 25. Jugoslavia
- 26. Turchia
- 27. Altri paesi europei extra SEE

IV. 28. Stati Uniti d'America

V. 29. Altri paesi".

- c) Nell'allegato IV, tabelle 1.a e 1.b, per i termini "di cui: CEE" si intende "di cui: SEE".
- d) Nell'allegato IV, tabelle 7.a, 7.b, 8.a e 8.b, è invertita la posizione delle colonne intitolate "Paesi a commercio di Stato" e "Altri paesi"; il titolo "Altri paesi" è sostituito da "Stati AELS (EFTA)" e il titolo "Paesi a commercio di Stato" è sostituito da "Altri paesi".
- e) Nell'allegato IV, tabelle 10.a e 10.b, l'elenco dei paesi sotto il titolo "Nazionalità della nave" è sostituito da "Elenco dei paesi e dei gruppi di paesi" dell'allegato III modificato. Per i termini "di cui: CEE" si intende "di cui: SEE".
- f) Gli Stati AELS (EFTA) effettuano le indagini richieste dalla direttiva a partire dal 1995 al più tardi.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

7. 380 L 1177: Direttiva 80/1177/CEE del Consiglio, del 4 dicembre 1980, relativa alla rilevazione statistica dei trasporti di merci per ferrovia nell'ambito di una statistica regionale (GU n. L 350 del 23.12.1980, pag. 23), modificata da:

- 1 85 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 164)

Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

- a) Nell'articolo 1, paragrafo 2, lettera a) è aggiunto il testo seguente:

ÖBB: Österreichische Bundesbahnen
VR: Valtionrautatiet/Statsjärnvägarna
NSB: Norges Statsbaner
SJ: Statens Järnvägar
SBB/CFF/FFS: Schweizerische Bundesbahnen/ Chemins de fer fédéraux/Ferrovie federali svizzere
BLS: Bern-Lötschberg-Simplon".

- b) Nell'allegato II, dopo le regioni del Regno Unito, è inserito il testo seguente:

Austria
Österreich

Finlandia
Suomi/Finland

Norvegia
Norge/ Noreg

Svezia
Sverige

Svizzera
Schweiz/Suisse/Svizzera".

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

c) Il testo dell'allegato III è modificato come segue :

tra il titolo "ELENCO DEI PAESI E DEI GRUPPI DI PAESI" e la lettera a) della tabella è inserito quanto segue:

"A. Stati SEE"

La lettera b) è sostituita dal testo seguente:

"b) Stati AELS (EFTA)

- 13. Austria
- 14. Finlandia
- 15. Norvegia
- 16. Svezia
- 17. Svizzera

B. Paesi extra SEE

- 18. Unione Sovietica
- 19. Polonia
- 20. Cecoslovacchia
- 21. Ungheria
- 22. Romania
- 23. Bulgaria
- 24. Jugoslavia
- 25. Turchia
- 26. Paesi del Vicino e Medio Oriente
- 27. Altri paesi".

d) Gli Stati AELS (EFTA) rilevano i dati richiesti dalla direttiva a partire dal 1995 al più tardi.

STATISTICHE DEL COMMERCIO ESTERO E INTRACOMUNITARIO

8. 375 R 1736: Regolamento (CEE) n. 1736/75 del Consiglio, del 24 giugno 1975, relativo alle statistiche del commercio estero della Comunità e del commercio tra gli Stati membri della stessa (GU n. L 183 del 14.7.1975, pag. 3), modificato da:
- 377 R 2845: Regolamento (CEE) n. 2845/77 del Consiglio, del 19 dicembre 1977, (GU n. L 329 del 22.12.1977, pag. 3)
 - 384 R 3396: Regolamento (CEE) n. 3396/84 della Commissione, del 3 dicembre 1984 (GU n. L 314 del 4.12.1984, pag. 10)
 - 387 R 3367: Regolamento (CEE) n. 3367/87 del Consiglio, del 9 novembre 1987, relativo all'applicazione della nomenclatura combinata alla statistica del commercio fra gli Stati membri e che modifica il regolamento (CEE) n. 1736/75 relativo alle statistiche del commercio estero della Comunità e del commercio tra gli Stati membri della stessa (GU n. L 321 dell'11.11.1987, pag. 3)

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- **387 R 3678:** Regolamento (CEE) n. 3678/87 della Commissione, del 9 dicembre 1987, relativo ai regimi statistici del commercio estero della Comunità (GU n. L 346 del 10.12.1987, pag. 12)
- **388 R 0455:** Regolamento (CEE) n. 455/88 della Commissione, del 18 febbraio 1988, relativo al limite statistico per le statistiche del commercio estero della Comunità e del commercio tra gli Stati membri della stessa (GU n. L 46 del 19.2.1988, pag. 19)
- **388 R 1629:** Regolamento (CEE) n. 1629/88 del Consiglio, del 27 maggio 1988 (GU n. L 147 del 14.6.1988, pag. 1)
- **391 R 0091:** Regolamento (CEE) n. 91/91 della Commissione, del 15 gennaio 1991 (GU n. L 11 del 16.1.1991, pag. 5)

Ai fini dell'accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso.

a) L'articolo 2, paragrafo 2, lettere a) e b) va letto come segue:

- a) merci che entrano nei depositi doganali, ad eccezione dei depositi doganali enumerati nell'allegato A, o che ne escono;
- b) merci che entrano nelle zone franche enumerate nell'allegato A, o che ne escono."

b) Il testo dell'articolo 3 è sostituito dal testo seguente:

- "1. Il territorio statistico del SEE comprende, di norma, i territori doganali delle parti contraenti. Le parti contraenti definiscono i loro territori statistici di conseguenza.
- 2. Il territorio statistico della Comunità comprende il territorio doganale della Comunità quale è definito nel regolamento (CEE) n. 2151/84 del Consiglio del 23 luglio 1984 relativo al territorio doganale della Comunità, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 4151/88.
- 3. Per gli Stati AELS (EFTA) il territorio statistico comprende il territorio doganale. Tuttavia, per la Norvegia, nel territorio statistico si intendono inclusi l'arcipelago delle Svalbard e l'isola Jan Mayen. Svizzera e Liechtenstein formano un unico territorio statistico. "

c) La classificazione di cui all'articolo 5, paragrafi 1 e 3 deve essere eseguita almeno al livello delle prime sei cifre.

d) Nell'articolo 7, paragrafo 1 la frase introduttiva è sostituita dalla frase seguente:

"Fatto salvo l'articolo 5, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 2658/87, per ciascuna sottovoce NC, almeno fino alle prime sei cifre, devono essere menzionati nel veicolo dell'informazione statistica:".

e) Nell'articolo 9 è aggiunto il seguente nuovo paragrafo:

"3. Per gli Stati AELS (EFTA), per "paese d'origine" si intende il paese nel quale le merci sono prodotte ai sensi delle rispettive norme nazionali di origine."

f) Nell'articolo 17, paragrafo 1 il riferimento al "regolamento (CEE) n. 803/68 del Consiglio del ... modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1028/75" si intende come riferimento al "regolamento (CEE) n. 1224/80, del 28 maggio 1980, relativo al valore in dogana delle merci (GU n. L 134 del 31.5.1980, pag. 1)".

g) Il testo dell'articolo 34 è sostituito dal testo seguente:

"I dati di cui all'articolo 22, paragrafo 1 sono elaborati, per ciascuna sottovoce NC, secondo la versione attuale delle prime sei cifre della Nomenclatura Combinata."

h) Il testo dell'allegato C è modificato come segue:

tra "EUROPA" e "Comunità europee" è inserito il testo seguente:

"Spazio economico europeo".

Tra le voci "022 Ceuta e Melilla" e "Altri paesi e territori d'Europa" è inserito il testo seguente:

"Paesi AELS (EFTA)

024 Islanda

028 Norvegia Compresi l'arcipelago delle Svalbard e l'isola Jan Mayen

030 Svezia

032 Finlandia Comprese le isole Åland

036 Svizzera Compresi il Liechtenstein, il territorio tedesco di Büsingen e il comune italiano di Campione d'Italia

038 Austria Esclusi i territori di Jungholz e di Mittelberg".

Le voci 024, 025, 028, 030, 032, 036 e 038 dopo "Altri paesi e territori d'Europa" sono sostituite dalla voce "041 Isole Færøer".

i) Gli Stati AELS (EFTA) rilevano i dati richiesti dal regolamento a partire dal 1995 al più tardi.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

9. **377 R 0546:** Regolamento (CEE) n. 546/77 della Commissione, del 16 marzo 1977, relativo ai regimi statistici del commercio estero della Comunità (GU n. L 70 del 17.3.1977, pag. 13), modificato da:
- **1 79 H:** Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 112)
 - **1 85 I:** Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 230)
 - **387 R 3678:** Regolamento (CEE) n. 3678/87 della Commissione, del 9 dicembre 1987, relativo ai regimi statistici del commercio estero della Comunità (GU n. L 346 del 10.12.1987, pag. 12)

Ai fini dell'accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso.

a) Nell'articolo 1 è aggiunto il testo seguente:

- | | |
|------------|--|
| *Austria: | - Aktiver Veredelungsverkehr; |
| Finlandia: | - Vientietumenettely/Exportförmånsförfarandet; |
| Islanda: | - Vinnsla innanlands fyrir erlendana adila; |
| Norvegia: | - Foredling innenlands (aktiv); |
| Svezia: | - Industrirestitution; |
| Svizzera: | - Aktiver Eigen-/Lohnveredelungsverkehr -
Trafic de perfectionnement actif à façon/commercial -
Regime economico di perfezionamento attivo a cottimo". |

b) Nell'articolo 2 è aggiunto il testo seguente:

- | | |
|------------|---|
| *Austria: | - Passiver Veredelungsverkehr; |
| Finlandia: | - Tullinalennusmenettely/
Tullnedsättningsförfarandet; |
| Islanda: | - Vinnsla erlendis fyrir innlendana adila; |
| Norvegia: | - Foredling utenlands (passiv); |
| Svezia: | - Återinförsel efter annan bearbetning än reparation; |
| Svizzera: | - Passiver Eigen-/Lohnveredelungsverkehr -
Trafic de perfectionnement passif à façon/commercial -
Regime economico di perfezionamento passivo a cottimo". |

10. **379 R 0518:** Regolamento (CEE) n. 518/79 della Commissione, del 19 marzo 1979, relativo alla registrazione delle esportazioni di impianti industriali completi nelle statistiche del commercio estero della Comunità e del commercio tra gli Stati membri della stessa (GU n. L 69 del 20.3.1979, pag. 10), modificato da:

- **387 R 3521:** Regolamento (CEE) n. 3521/87 della Commissione, del 24 novembre 1987 (GU n. L 335 del 25.11.1987, pag. 8)

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

11. **380 R 3345:** Regolamento (CEE) n. 3345/80 della Commissione, del 23 dicembre 1980, relativo alla registrazione del paese di provenienza nelle statistiche del commercio estero della Comunità e del commercio tra gli Stati membri della stessa (GU n. L 351 del 24.12.1980, pag. 12)
12. **383 R 0200:** Regolamento (CEE) n. 200/83 del Consiglio, del 24 gennaio 1983, relativo all'adeguamento della statistica del commercio estero della Comunità alle direttive concernenti l'armonizzazione delle procedure di esportazione e di immissione in libera pratica delle merci (GU n. L 26 del 28.1.1983, pag. 1)
13. **387 R 3367:** Regolamento (CEE) n. 3367/87 del Consiglio, del 9 novembre 1987, relativo all'applicazione della nomenclatura combinata alla statistica del commercio fra gli Stati membri e che modifica il regolamento (CEE) n. 1736/75 relativo alle statistiche del commercio estero della Comunità e del commercio tra gli Stati membri della stessa (GU n. L 321 dell'11.11.1987, pag. 3)

Ai fini dell'accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso.

a) La Nomenclatura Combinata (NC) è applicata almeno fino alle prime sei cifre.

b) Nell'articolo 1, paragrafo 2 l'ultima frase non è applicabile.

14. **387 R 3522:** Regolamento (CEE) n. 3522/87 della Commissione, del 24 novembre 1987, relativo alla rilevazione del modo di trasporto nelle statistiche del commercio tra gli Stati membri (GU n. L 335 del 25.11.1987, pag. 10)
15. **387 R 3678:** Regolamento (CEE) n. 3678/87 della Commissione, del 9 dicembre 1987, relativo ai regimi statistici del commercio estero della Comunità (GU n. L 346 del 10.12.1987, pag. 12)

Ai fini dell'accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso.

L'articolo 3 non è applicabile.

16. **388 R 0455:** Regolamento (CEE) n. 455/88 della Commissione, del 18 febbraio 1988, relativo al limite statistico per le statistiche del commercio estero della Comunità e del commercio tra gli Stati membri della stessa (GU n. L 46 del 19.2.1988, pag. 19)

Ai fini dell'accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso.

a) Nell'articolo 2 è aggiunto il testo seguente:

"- per l'Austria:	11.500 ÖS
- per la Finlandia:	4.000 FMK
- per l'Islanda:	60.000 ISK
- per la Norvegia:	6.300 NKR
- per la Svezia:	6.000 SKR
- per la Svizzera:	1.000 FS"

SEGRETO STATISTICO

17. **390 R 1588:** Regolamento (Euratom, CEE) n. 1588/90 del Consiglio, dell'11. giugno 1990, relativo alla trasmissione all'Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto (GU n. L 151 del 15.6.1990, pag. 1)

Ai fini dell'accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso.

- a) Nell'articolo 2 è aggiunto il seguente nuovo paragrafo:

"11. personale dell'Ufficio di consulenza statistica dell'AELS (EFTA): personale del segretariato dell'AELS (EFTA) distaccato presso l'ISCE."

- b) Nella seconda frase dell'articolo 5 paragrafo 1 il termine "ISCE" è sostituito da "ISCE e dell'Ufficio di consulenza statistica dell'AELS (EFTA)".

- c) Nell'articolo 5, paragrafo 2 è aggiunto il seguente nuovo comma:

"I dati statistici riservati trasmessi all'ISCE tramite l'Ufficio di consulenza statistica dell'AELS (EFTA) sono accessibili anche al personale di detto Ufficio."

- d) All'articolo 6 si intende che il termine "ISCE" comprende, a tal fine, l'Ufficio di consulenza statistica dell'AELS (EFTA).

STATISTICHE DEMOGRAFICHE E SOCIALI

18. **376 R 0311:** Regolamento (CEE) n. 311/76 del Consiglio, del 9 febbraio 1976, relativo all'elaborazione di statistiche riguardanti i lavoratori stranieri (GU n. L 39 del 14.2.1976, pag. 1)

Ai fini dell'accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso.

- a) Finlandia, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svezia e Svizzera non sono tenuti a ripartire i dati per regione, come previsto all'articolo 1.

- b) Gli Stati AELS (EFTA) rilevano i dati richiesti dal regolamento a partire dal 1995 al più tardi.

CONTABILITÀ NAZIONALE - PIL

19. **389 L 0130:** Direttiva 89/130/CEE, Euratom, del Consiglio, del 13 febbraio 1989, relativa all'armonizzazione della fissazione del prodotto nazionale lordo ai prezzi di mercato (GU n. L 49 del 21.2.1989, pag. 26)

Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

- a) Il Liechtenstein è dispensato dal fornire i dati richiesti dalla direttiva.
- b) Austria, Finlandia, Islanda, Norvegia, Svezia e Svizzera forniscono i dati richiesti dalla direttiva a partire dal 1995 al più tardi:

NOMENCLATURE

20. **390 R 3037:** Regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio, del 9 ottobre 1990, relativo alla classificazione statistica delle attività economiche nelle Comunità europee (GU n. L 293 del 24.10.1990, pag. 1)

Ai fini dell'accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso.

Austria, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svezia e Svizzera utilizzano la NACE Rev.1 o una classificazione nazionale da essa derivata conformemente all'articolo 3, a partire dal 1995 al più tardi. La Finlandia si conforma al regolamento a partire dal 1997 al più tardi.

STATISTICHE DELL'AGRICOLTURA

21. **372 L 0280:** Direttiva 72/280/CEE del Consiglio, del 31 luglio 1972, relativa alle indagini statistiche sul latte e sui prodotti lattiero-caseari da eseguirsi a cura degli Stati membri (GU n. L 179 del 7.8.1972, pag. 2), modificata da:

- **373 L 0358:** Direttiva 73/358/CEE del Consiglio, del 19 novembre 1973 (GU n. L 326 del 27.11.1973, pag. 17)
- **378 L 0320:** Direttiva 78/320/CEE del Consiglio, del 20 marzo 1978 (GU n. L 84 del 31.3.1978, pag. 49)
- **1 79 H:** Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pagg. 67, 88)
- **386 L 0081:** Direttiva 86/81/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1986 (GU n. L 77 del 22.3.1986, pag. 29)

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

a) L'articolo 1, paragrafo 2 non è applicabile.

b) All'articolo 4, punto 3, lettera a) l'elenco delle circoscrizioni è completato come segue:

"Austria	Bundesländer
Finlandia	-
Islanda	-
Norvegia	-
Svezia	-
Svizzera	-".

c) Austria, Finlandia, Islanda, Norvegia, Svezia e Svizzera rilevano i dati richiesti dalla direttiva a partire dal 1995 al più tardi.

d) Il Liechtenstein è dispensato dal fornire i dati statistici richiesti dalla direttiva.

e) Finlandia, Islanda, Norvegia, Svezia e Svizzera sono dispensate dal fornire i dati settimanali di cui all'articolo 4, paragrafo 1 della direttiva.

f) Finlandia, Islanda, Norvegia, Svezia e Svizzera sono dispensate dal fornire i dati sull'autoconsumo di latte.

22. 372 D 0356: Decisione 72/356/CEE della Commissione del 18 ottobre 1972 che fissa le disposizioni di attuazione delle indagini statistiche sul latte e sui prodotti lattiero-caseari (GU n. L 246 del 30.10.1972, pag. 1), modificata da:

- 1 79 H: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 88)

- 386 D 0180: Decisione 86/180/CEE della Commissione, del 19 marzo 1986 (GU n. L 138 del 24.5.1986, pag. 49)

Ai fini dell'accordo le disposizioni della decisione si intendono adattate come in appresso.

a) Nell'allegato II, tabella 4, nota (1) l'elenco delle regioni è completato come segue:

"Austria	Bundesländer
Finlandia	Un'unica regione
Islanda	Un'unica regione
Norvegia	Un'unica regione
Svezia	Un'unica regione
Svizzera	Un'unica regione".

- b) Nell'allegato II, tabella 5, parte B, alla voce 1, lettera a) "autoconsumo" è aggiunta la seguente nuova nota:

"(1) Dati non richiesti per Finlandia, Islanda, Norvegia, Svezia e Svizzera".

Le altre due note sono rinumerate di conseguenza.

23. 388 R 0571: Regolamento (CEE) n. 571/88 del Consiglio, del 29 febbraio 1988, relativo all'organizzazione di indagini comunitarie sulla struttura delle aziende agricole nel periodo 1988/1997 (GU n. L 56 del 2.3.1988, pag. 1), modificato da:

- 389 R 0807: Regolamento (CEE) n. 807/89 del Consiglio, del 20 marzo 1989 (GU n. L 86 del 31.3.1989, pag. 1)

Ai fini dell'accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso.

- a) Nell'articolo 4 non è applicabile la parte che comincia con la frase "e, nella misura in cui siano localmente importanti:" sino alla fine dell'articolo.
- b) All'articolo 6, secondo comma il testo "reddito lordo standard (RLS) complessivo, ai sensi della decisione 85/377/CEE" è sostituito dal testo seguente:
- "reddito lordo standard (RLS) complessivo, ai sensi della decisione 85/377/CEE o in base al valore della produzione agricola totale".
- c) All'articolo 8, paragrafo 2, il riferimento alla "decisione 83/461/CEE della Commissione, modificata dalle decisioni 85/622/CEE e 85/643/CEE" è sostituito dal riferimento alla "decisione 89/651/CEE". E' aggiunta una nuova nota in calce: "GU n. L 391 del 30.12.1989, pag. 1".
- d) Gli articoli 10, 12 e 13 nonché l'allegato II non sono pertinenti.
- e) Nell'allegato I sono aggiunte note appropriate, per segnalare che le seguenti variabili sono facoltative per i paesi indicati:

B.02:	Facoltativo per l'Islanda
B.03:	Facoltativo per la Finlandia, l'Islanda e la Svezia
B.04:	Facoltativo per l'Austria, la Finlandia e la Svizzera
C.03:	Facoltativo per l'Islanda
C.04:	Facoltativo per l'Austria, la Finlandia, l'Islanda, la Norvegia e la Svezia
E:	Facoltativo per l'Austria, la Finlandia, l'Islanda, la Norvegia, la Svezia e la Svizzera
G.05:	Facoltativo per la Finlandia
I.01:	Facoltativo per la Norvegia
I.01 a):	Facoltativo per la Norvegia
I.01 b):	Facoltativo per la Norvegia
I.01 c):	Facoltativo per la Norvegia
I.01 d):	Facoltativo per la Norvegia
I.02:	Facoltativo per la Norvegia

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

I.03:	Facoltativo per l'Austria, la Finlandia e la Svezia
I.03 a):	Facoltativo per l'Austria, la Finlandia e la Svezia
J.03:	Ripartizione per sesso facoltativa per l'Islanda
J.04:	Ripartizione per sesso facoltativa per l'Islanda
J.09 a):	Facoltativo per la Finlandia
J.09 b):	Facoltativo per la Finlandia
J.11:	Ripartizione tra lattonzoli, scrofe da riproduzione e altri suini facoltativa per l'Islanda
J.12:	Ripartizione tra lattonzoli, scrofe da riproduzione e altri suini facoltativa per l'Islanda
J.13:	Ripartizione tra lattonzoli, scrofe da riproduzione e altri suini facoltativa per l'Islanda
J.17:	Facoltativo per l'Austria e la Svizzera
K:	Facoltativo per l'Islanda e la Svezia
K.02:	Facoltativo per l'Austria
L:	La Finlandia, l'Islanda e la Svezia possono fornire le variabili della tabella a un livello di aggregazione più elevato
L.10:	Facoltativo per l'Austria.

- f) Per il Liechtenstein i dati richiesti dal regolamento sono da includere nei dati della Svizzera.
- g) Finlandia, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svezia e Svizzera non sono tenuti a ripartire geograficamente i dati come richiesto negli articoli 4 e 8 e nell'Allegato I del regolamento. Tuttavia, detti Stati provvedono a che le dimensioni del campione siano tali che la ripartizione dei dati diversa da quella regionale sia ottenuta su base rappresentativa.
- h) Finlandia, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svezia e Svizzera non sono vincolati alla tipologia di cui agli articoli 6, 7, 8 e 9, nonché all'allegato I del regolamento. Tuttavia, detti Stati trasmettono le informazioni supplementari atte a consentire la riclassificazione secondo tale tipologia.
- i) Gli Stati AELS (EFTA) sono dispensati dall'obbligo di effettuare l'indagine di cui all'articolo 3, lettera c).
- j) Gli Stati AELS (EFTA) rilevano i dati richiesti dal regolamento a partire dal 1995 al più tardi.
24. 390 R 0837: Regolamento (CEE) n. 837/90 del Consiglio, del 26 marzo 1990, relativo alle informazioni statistiche che gli Stati membri devono fornire in merito alla produzione di cereali (GU n. L 88 del 3.4.1990, pag. 1)

Ai fini dell'accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso.

- a) All'articolo 8, paragrafo 4 sono soppressi i termini: "due volte all'anno".

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

b) Nell'allegato III, dopo United Kingdom, è aggiunto il testo seguente:

*Österreich	Bundesländer
Suomi/Finland	-
Island	-
Norge/Noreg	-
Sverige	-
Schweiz/Suisse/Svizzera	-".

c) Il Liechtenstein è dispensato dal fornire i dati richiesti dal regolamento.

d) Austria, Finlandia, Islanda, Norvegia, Svezia e Svizzera forniscono i dati richiesti dal regolamento a partire dal 1995 al più tardi.

STATISTICHE DELLA PESCA

25. 391 R 1382: Regolamento (CEE) n. 1382/91 del Consiglio, del 21 maggio 1991, relativo alla trasmissione di dati sugli sbarchi di prodotti della pesca negli Stati membri (GU n. L 133 del 28.5.1991, pag. 1)

Ai fini dell'accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso.

a) Nell'allegato III la struttura della tabella è modificata come segue:

	CE	AELS (EFTA) (*)
	Quantità Prezzo	Quantità Prezzo
DESTINATE AL CONSUMO UMANO: Merluzzi bianchi (CDZ) Freschi, interi		

(*) Colonna che va completata dagli Stati AELS (EFTA) e dagli Stati membri della Comunità che registrano navi AELS (EFTA).

b) Gli Stati AELS (EFTA) forniscono i dati richiesti dal regolamento a partire dal 1995 al più tardi. Le relazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, e, se del caso, le richieste di esclusione per i piccoli porti di cui all'articolo 5, paragrafo 6, primo comma devono essere trasmesse nel corso del 1995.

STATISTICHE DELL'ENERGIA

26. 390 L 0377: Direttiva 90/377/CEE del Consiglio, del 29 giugno 1990, concernente una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica (GU n. L 185 del 17.7.1990, pag. 16)

Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

a) Nell'articolo 2, paragrafi 1 e 3 è aggiunto il testo seguente:

"Per Austria, Finlandia, Norvegia, Svezia e Svizzera i dati sono trasmessi all'ISCE tramite le competenti autorità nazionali".

b) A prescindere dagli articoli 4 e 5 il trattamento dei dati riservati da parte di Austria, Finlandia, Norvegia, Svezia e Svizzera è disciplinato esclusivamente dal regolamento (Euratom, CEE) n. 1588/90 del Consiglio, dell'11 giugno 1990, relativo alla trasmissione all'Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto, modificato ai fini del presente Accordo.

c) Islanda e Liechtenstein sono dispensati dal fornire le informazioni richieste dalla direttiva.

d) Austria, Finlandia, Norvegia, Svezia e Svizzera forniscono le informazioni richieste dalla direttiva a partire dal 1995 al più tardi. Detti paesi informano l'ISCE entro il 1° gennaio 1993 sulle piazze e sulle regioni per le quali saranno registrati i prezzi conformemente alla voce 11 dell'allegato I e alle voci 2 e 13 dell'allegato II.

ALLEGATO XXII

DIRITTO SOCIETARIO

Elenco di cui all'articolo 77 dell'accordo

INTRODUZIONE

Ove gli atti cui è fatto riferimento nel presente allegato contengano concetti o si riferiscano a procedure peculiari dell'ordinamento giuridico comunitario, quali:

- preamboli,
- destinatari degli atti comunitari,
- territori o lingue della Comunità,
- diritti e obblighi degli Stati membri della Comunità, loro enti pubblici, imprese o singoli cittadini nei rapporti reciproci e
- le procedure di informazione e di notificazione,

si applica il protocollo 1 sugli adattamenti orizzontali, salvo qualora sia altrimenti previsto nel presente allegato.

ADATTAMENTI SETTORIALI

Inserimento nell'accordo SEE di forme societarie che non esistevano alla data in cui l'accordo è stato parafato.

Qualora nelle direttive menzionate in appresso si faccia riferimento, in via esclusiva o prevalente, ad un determinato tipo di società, tale riferimento può essere modificato allorché venga adottata una normativa specifica per le società a responsabilità limitata (private companies). L'adozione di detta normativa e la denominazione delle società interessate sono notificate al Comitato misto SEE non oltre la data di attuazione delle pertinenti direttive.

PERIODI DI TRANSIZIONE

Gli Stati AELS (EFTA) danno piena attuazione alle disposizioni del presente allegato entro tre anni dalla data di entrata in vigore dell'accordo SEE per quanto riguarda Svizzera e Liechtenstein e entro due anni dalla data suddetta per quanto riguarda Austria, Finlandia, Islanda, Norvegia e Svezia.

ATTI CUI E' FATTO RIFERIMENTO

1. 368 L 0151: Prima direttiva del Consiglio (68/151/CEE), del 9 marzo 1968, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società a mente dell'articolo 58, secondo comma del trattato per proteggere gli interessi dei soci e dei terzi (GU n. L 65 del 14.3.1968, pag. 8), modificata da:
 - 1 72 B: Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati - Adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU n. L 73 del 27.3.1972, pag. 89)
 - 1 79 H: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 89)
 - 1 85 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 157)

Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

All'articolo 1, in fine, è aggiunto il testo seguente:

- *per l'Austria:*
die Aktiengesellschaft, die Gesellschaft mit beschränkter Haftung;
- *per la Finlandia:*
osakeyhtiö/aktiebolag;
- *per l'Islanda:*
almenningshlutafélag, einkahlutafélag, samlagsfélag;
- *per il Liechtenstein:*
die Aktiengesellschaft, die Gesellschaft mit beschränkter Haftung, die Kommanditaktiengesellschaft;
- *per la Norvegia:*
aksjeselskap;
- *per la Svezia:*
aktiebolag;
- *per la Svizzera:*
die Aktiengesellschaft/la société anonyme/la società anonima;
die Gesellschaft mit beschränkter Haftung/la société à responsabilité limitée/la società a garanzia limitata;
die Kommanditaktiengesellschaft/la société en commandite par actions/la società in accomandita per azioni."

2. 377 L 0091: Seconda direttiva del Consiglio (77/91/CEE) del 13 dicembre 1976, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società di cui all'articolo 58, secondo comma, del trattato, per tutelare gli interessi dei soci e dei terzi per quanto riguarda la costituzione della società per azioni, nonché la salvaguardia e le modificazioni del capitale sociale della stessa (GU n. L 26 del 31.1.1977, pag. 1), modificata da:

- 1 79 H: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 89)
- 1 85 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 157)

Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

a) Nell'articolo 1, paragrafo 1, primo comma è aggiunto il testo seguente:

- *per l'Austria:*
die Aktiengesellschaft,
- *per la Finlandia:*
osakeyhtiö/aktiebolag;
- *per l'Islanda:*
almenningshlutafélag;
- *per il Liechtenstein:*
die Aktiengesellschaft;
- *per la Norvegia:*
aksjeselskap;
- *per la Svezia:*
aktiebolag;
- *per la Svizzera:*
die Aktiengesellschaft/la société anonyme/la società anonima."

b) All'articolo 6, i termini "unità di conto europea" sono sostituiti da "ecu".

c) Le misure transitorie di cui all'articolo 43, paragrafo 2 sono applicabili anche nei confronti degli Stati AELS (EFTA).

3. 378 L 0855: Terza direttiva del Consiglio (78/855/CEE), del 9 ottobre 1978, basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g) del trattato e relativa alle fusioni delle società per azioni (GU n. L 295 del 20.10.1978, pag. 36), modificata da:

- 1 79 H: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 17)

- **I 85 I:** Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 157)

Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

a) Nell'articolo 1, paragrafo 1, in fine, è aggiunto il testo seguente:

- per l'Austria:
die Aktiengesellschaft;
- per la Finlandia:
osakeyhtiö/aktiebolag;
- per l'Islanda:
almenningshlutafélag;
- per il Liechtenstein:
die Aktiengesellschaft;
- per la Norvegia:
aksjeselskap;
- per la Svezia:
aktiebolag;
- per la Svizzera:
die Aktiengesellschaft/la société anonyme/la società anonima."

b) Le misure transitorie di cui all'articolo 32, paragrafi 3 e 4 si applicano anche nei confronti degli Stati AELS (EFTA).

4. **378 L 0660:** Quarta direttiva del Consiglio (78/660/CEE), del 25 luglio 1978, basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g) del trattato e relativa ai conti annuali di taluni tipi di società (GU n. L 222 del 14.8.1978, pag. 11), modificata da:
- **1 79 H:** Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 89)
 - **383 L 0349:** Settima direttiva del Consiglio (83/349/CEE), del 13 luglio 1983, basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g) del trattato e relativa ai conti consolidati (GU n. L 193 del 18.7.1983, pag. 1)
 - **I 85 I:** Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pagg. 157 e 158)

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- 389 L 0666: Undicesima direttiva del Consiglio (89/666/CEE), del 21 dicembre 1989, relativa alla pubblicità delle succursali create in uno Stato membro da taluni tipi di società soggette al diritto di un altro Stato (GU n. L 395 del 30.12.1989, pag. 36)
- 390 L 0604: Direttiva del Consiglio (90/604/CEE), dell'8 novembre 1990, che modifica la direttiva 78/660/CEE sui conti annuali e la direttiva 83/349/CEE sui conti consolidati per quanto riguarda le deroghe a favore delle piccole e medie società nonché la pubblicazione dei conti in ecu (GU n. L 317 del 16.11.1990, pag. 17)
- 390 L 0605: Direttiva del Consiglio (90/605/CEE), dell'8 novembre 1990, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE relative rispettivamente ai conti annuali e ai conti consolidati per quanto riguarda il loro campo d'applicazione (GU n. L 317 del 16.11.1990, pag. 60)

Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

a) Nell'articolo 1, paragrafo 1, primo comma è aggiunto il testo seguente:

- per l'Austria:
die Aktiengesellschaft, die Gesellschaft mit beschränkter Haftung;
- per la Finlandia:
osakeyhtiö/aktiebolag;
- per l'Islanda:
almenningshlutafélag, einkahlutafélag;
- per il Liechtenstein:
die Aktiengesellschaft, die Gesellschaft mit beschränkter Haftung, die Kommanditaktiengesellschaft;
- per la Norvegia:
aksjeselskap;
- per la Svezia:
aktiebolag;
- per la Svizzera:
die Aktiengesellschaft/la société anonyme/la società anonima;
die Gesellschaft mit beschränkter Haftung/la société à responsabilité limitée/la società a garanzia limitata; die Kommanditaktiengesellschaft/la société en commandite par actions/la società in accomandita per azioni."

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

b) Nell'articolo 1, paragrafo 1, secondo comma è aggiunto il testo seguente:

- m) per l'Austria:
die offene Handelsgesellschaft, die Kommanditgesellschaft;
- n) per la Finlandia:
avoin yhtiö/öppet bolag, kommandiittiyhtiö/kommanditbolag;
- o) per l'Islanda:
sameignarfélag, samlagsfélag;
- p) per il Liechtenstein:
die offene Handelsgesellschaft, die Kommanditgesellschaft;
- q) per la Norvegia:
partrederi, ansvarlig selskap, kommanditselskap;
- r) per la Svezia:
handelsbolag, kommanditbolag."

5. 382 L 0891: Sesta direttiva del Consiglio (82/891/CEE), del 17 dicembre 1982, basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g) del trattato e relativa alle scissioni delle società per azioni (GU n. L 378 del 31.12.1982, pag. 47)

Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

Le misure transitorie di cui all'articolo 26, paragrafi 4 e 5 si applicano anche nei confronti degli Stati AELS (EFTA).

6. 383 L 0349: Settima direttiva del Consiglio (83/349/CEE), del 13 giugno 1983, basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g) del trattato e relativa ai conti consolidati (GU n. L 193 del 18.7.1983, pag. 1), modificata da:

- 1 85 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 158)
- 390 L 0604: Direttiva del Consiglio (90/604/CEE), dell'8 novembre 1990, che modifica la direttiva 78/660/CEE sui conti annuali e la direttiva 83/349/CEE sui conti consolidati per quanto riguarda le deroghe a favore delle piccole e medie società nonché la pubblicazione dei conti in ecu (GU n. L 317 del 16.11.1990, pag. 57)
- 390 L 0605: Direttiva del Consiglio (90/605/CEE), dell'8 novembre 1990, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE relative rispettivamente ai conti annuali e ai conti consolidati per quanto riguarda il loro campo d'applicazione (GU n. L 317 del 16.11.1990, pag. 60).

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

Nell'articolo 4, paragrafo 1, primo comma è aggiunto il testo seguente:

- m) *per l'Austria:*
die Aktiengesellschaft, die Gesellschaft mit beschränkter Haftung;
 - n) *per la Finlandia:*
osakeyhtiö/aktiebolag;
 - o) *per l'Islanda:*
almenningshlutafélag, einkahlutafélag, samlagsfélag;
 - p) *per il Liechtenstein:*
die Aktiengesellschaft, die Gesellschaft mit beschränkter Haftung, die Kommanditaktiengesellschaft;
 - q) *per la Norvegia:*
aksjeselskap;
 - r) *per la Svezia:*
aktiebolag;
 - s) *per la Svizzera:*
die Aktiengesellschaft/la société anonyme/la società anonima;
die Gesellschaft mit beschränkter Haftung/la société à responsabilité limitée/la società a garanzia limitata; die Kommanditaktiengesellschaft/la société en commandite par actions/la società in accomandita per azioni.".
7. 384 L 0253: Ottava direttiva del Consiglio (84/253/CEE), del 10 aprile 1984, basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g) del trattato, relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili (GU n. L 126 del 12.5.1984, pag. 20)
8. 389 L 0666: Undicesima direttiva del Consiglio (89/666/CEE), del 21 dicembre 1989, relativa alla pubblicità delle succursali create in uno Stato membro da taluni tipi di società soggette al diritto di un altro Stato (GU n. L 395 del 30.12.1989, pag. 36)

9. 389 L 0667: Dodicesima direttiva del Consiglio (89/667/CEE), del 21 dicembre 1989, in materia di diritto delle società relativa alle società a responsabilità limitata con un unico socio (GU n. L 395 del 30.12.1989, pag. 40)

Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

Nell'articolo 1 è aggiunto il testo seguente:

- *per l'Austria:*
die Gesellschaft mit beschränkter Haftung;
 - *per la Finlandia:*
osakeyhtiö/aktiebolag;
 - *per l'Islanda:*
einkahlutafélag;
 - *per il Liechtenstein:*
die Gesellschaft mit beschränkter Haftung;
 - *per la Norvegia:*
aksjeselskap;
 - *per la Svezia:*
aktiebolag;
 - *per la Svizzera:*
die Gesellschaft mit beschränkter Haftung/la société à responsabilité limitée/la società a garanzia limitata."
10. 385 R 2137: Regolamento (CEE) n. 2137/85 del Consiglio, del 25 luglio 1985, relativo all'istituzione di un gruppo europeo di interesse economico (GEIE) (GU n. L 199 del 31.7.1985, pag. 1).

**DICHIARAZIONI COMUNI
DELLE PARTI CONTRAENTI
DELL'ACCORDO
SULLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO**

**DICHIARAZIONE COMUNE
RELATIVA ALLA PREPARAZIONE DI RELAZIONI CONGIUNTE
AI SENSI DEL PARAGRAFO 5 DEL PROTOCOLLO 1
SUGLI ADATTAMENTI ORIZZONTALI**

Per quanto concerne le procedure di riesame e di relazione ai sensi del paragrafo 5 del protocollo 1 sugli adattamenti orizzontali, resta inteso che il Comitato misto SEE può, ogni qualvolta lo consideri utile, chiedere la preparazione di una relazione congiunta.

**DICHIARAZIONE COMUNE
RELATIVA AGLI ACCORDI DI RICONOSCIMENTO E
PROTEZIONE RECIPROCI DELLE DENOMINAZIONI DEL VINO
E DELLE BEVANDE SPIRITOSE**

Le Parti contraenti convengono di negoziare al fine di concludere, anteriormente al 1° luglio 1993, accordi separati di riconoscimento e protezione reciproci delle denominazioni del vino e delle bevande spiritose, tenendo conto degli accordi bilaterali esistenti.

DICHIARAZIONE COMUNE
RELATIVA AL PERIODO DI TRANSIZIONE CONCERNENTE IL RILASCIO O
LA REDAZIONE DEI DOCUMENTI RELATIVI ALLA PROVA D'ORIGINE

- a) Nei due anni successivi all'entrata in vigore dell'accordo SEE le competenti autorità doganali della Comunità e quelle di Austria, Finlandia, Islanda, Norvegia, Svezia e Svizzera accettano come valide prove d'origine ai sensi del protocollo 4 dell'accordo SEE i seguenti documenti di cui all'articolo 13 del protocollo n. 3 degli accordi di libero scambio tra la Comunità economica europea e i singoli Stati AELS (EFTA) summenzionati:
- i) certificati EUR.1, compresi i certificati a lungo termine, previamente muniti del timbro del competente ufficio doganale dello Stato d'esportazione;
 - ii) certificati EUR.1, compresi i certificati a lungo termine, muniti, da parte di un esportatore autorizzato, di un timbro speciale approvato dalle autorità doganali dello Stato d'esportazione; e
 - iii) fatture relative ai certificati a lungo termine.
- b) Nei sei mesi successivi all'entrata in vigore dell'accordo SEE le competenti autorità doganali della Comunità e quelle di Austria, Finlandia, Islanda, Norvegia, Svezia e Svizzera accettano come valide prove d'origine ai sensi del protocollo 4 dell'accordo SEE i seguenti documenti di cui all'articolo 8 del protocollo n. 3 degli accordi di libero scambio tra la Comunità economica europea e i singoli Stati AELS (EFTA) summenzionati:
- i) fatture recanti la dichiarazione dell'esportatore di cui all'allegato V del protocollo n. 3, redatte conformemente all'articolo 13 di detto protocollo; e
 - ii) fatture recanti la dichiarazione dell'esportatore di cui all'allegato V del protocollo n. 3, redatte da qualsiasi esportatore.
- c) Le richieste di controllo a posteriori dei documenti di cui alle lettere a) e b) sono accettate dalle competenti autorità doganali della Comunità e da quelle di Austria, Finlandia, Islanda, Norvegia, Svezia e Svizzera per un periodo di due anni dal rilascio e dalla compilazione della prova d'origine. Detti controlli sono effettuati conformemente al protocollo 4, titolo VI dell'accordo SEE.

DICHIARAZIONE COMUNE
RELATIVA ALL'ARTICOLO 10 E ALL'ARTICOLO 14, PARAGRAFO 1
DEL PROTOCOLLO 11 DELL'ACCORDO

Le Parti Contraenti sottolineano l'importanza che esse annettono alla protezione dei dati nominativi. Esse si impegnano a considerare la questione ulteriormente al fine di garantire che, nel quadro del protocollo 11, tali dati siano adeguatamente protetti in misura almeno comparabile a quella prevista dalla convenzione del Consiglio d'Europa del 28 gennaio 1981.

DICHIARAZIONE COMUNE
RELATIVA AGLI APPARECCHI ELETTRICI UTILIZZATI IN MEDICINA

Le Parti contraenti prendono atto del fatto che la Commissione ha presentato al Consiglio una proposta di direttiva del Consiglio sugli apparecchi elettrici utilizzati in medicina finora compresi nel campo di applicazione della direttiva 84/539/CEE (GU n. L 300 del 19.11.1984, pag. 179) (allegato II).

La proposta della Commissione prevede una maggiore tutela dei pazienti, degli utenti e dei terzi, facendo riferimento alle norme armonizzate che devono essere adottate dal CEN-CENELEC conformemente ai requisiti di legge e stabilendo che detti prodotti siano sottoposti ad adeguate procedure di valutazione di conformità, compreso l'intervento di terzi per taluni dispositivi.

**DICHIARAZIONE COMUNE
RELATIVA AI CITTADINI DELLA REPUBBLICA D'ISLANDA
CHE POSSIEDONO UN DIPLOMA DI MEDICINA SPECIALISTICA,
ODONTOIATRIA SPECIALISTICA, MEDICINA VETERINARIA,
FARMACIA, MEDICINA GENERALE O ARCHITETTURA,
RILASCIATO IN UN PAESE TERZO**

Considerando che le direttive 75/362/CEE (GU n. L 167 del 30.6.1975, pag. 1), 78/686/CEE (GU n. L 233 del 24.8.1978, pag. 1), 78/1026/CEE (GU n. L 362 del 23.12.1978, pag. 1), 85/384/CEE (GU n. L 223 del 21.8.1985, pag. 26), 85/433/CEE (GU n. L 253 del 24.9.1985, pag. 37) e 86/457/CEE (GU n. L 267 del 19.9.1986, pag. 26) del Consiglio, adattate ai fini SEE, si riferiscono solo a diplomi, certificati e altri titoli di formazione conferiti nelle Parti contraenti;

sollecite tuttavia di tener conto della particolare situazione dei cittadini della Repubblica d'Islanda che hanno compiuto i loro studi in un paese terzo poiché non esiste in Islanda una formazione universitaria completa in medicina specialistica, odontoiatria specialistica, medicina veterinaria e architettura, poiché vi sono limitate possibilità di formazione in odontoiatria specialistica nonché di formazione specifica in medicina generale e in altre specializzazioni mediche e poiché solo recentemente è stata istituita in Islanda una formazione universitaria completa in farmacia;

le Parti contraenti raccomandano che i governi interessati consentano ai cittadini della Repubblica d'Islanda che possiedono un diploma in odontoiatria specialistica, medicina veterinaria, architettura, farmacia o che sanzionino una formazione specifica in medicina generale ovvero specializzazioni mediche, rilasciato in un paese terzo e riconosciuto dalle competenti autorità islandesi, di intraprendere e continuare l'esercizio dell'attività di dentista specialista, veterinario, architetto, farmacista, medico generico o medico specialista all'interno dello Spazio economico europeo, riconoscendo detti diplomi nei rispettivi territori.

**DICHIARAZIONE COMUNE
RELATIVA AI CITTADINI DELLA REPUBBLICA D'ISLANDA
CHE POSSIEDONO DIPLOMI D'ISTRUZIONE SUPERIORE
CHE SANZIONANO FORMAZIONI PROFESSIONALI DI UNA DURATA MINIMA
DI TRE ANNI, RILASCIATI IN UN PAESE TERZO**

Considerando che la direttiva 89/48/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi d'istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni (GU n. L 19 del 24.1.1989, pag. 16) adattata ai fini SEE, si riferisce a diplomi, certificati ed altri titoli di formazione conferiti principalmente nelle Parti contraenti;

sollecite tuttavia di tener conto della particolare situazione dei cittadini della Repubblica d'Islanda che hanno compiuto i loro studi in un paese terzo poiché in Islanda vi sono limitate possibilità di istruzione superiore e, per tradizione, gli studenti compiono i loro studi all'estero;

le Parti contraenti raccomandano che i governi interessati consentano ai cittadini della Repubblica d'Islanda che possiedono un diploma contemplato dal sistema generale, rilasciato in un paese terzo e riconosciuto dalle competenti autorità islandesi, di intraprendere e continuare, all'interno dello Spazio economico europeo, l'esercizio delle attività proprie delle professioni in questione, riconoscendo detti diplomi nei rispettivi territori.

**DICHIARAZIONE COMUNE
RELATIVA AL TRASPORTO DI MERCI SU STRADA**

Se la Comunità elabora una nuova normativa per modificare, sostituire o prorogare l'applicazione delle norme sull'accesso al mercato dei trasporti di merci su strada (prima direttiva del Consiglio, del 23 luglio 1962, relativa a taluni trasporti di merci su strada tra gli Stati membri, GU n. 70 del 6.8.1962, pag. 2005/62; direttiva del Consiglio 65/269/CEE, GU n. 88 del 24.5.1965, pag. 1469/65; regolamento (CEE) n. 3164/76 del Consiglio, GU n. L 357 del 29.12.1976, pag. 1; decisione 80/48/CEE del Consiglio, GU n. L 18 del 24.1.1980, pag. 21; regolamento (CEE) n. 4059/89 del Consiglio, GU n. L 390 del 30.12.1989, pag. 3) le Parti contraenti, secondo le procedure concordate congiuntamente, prendono una decisione in merito alla modifica del relativo allegato, concedendo ai vettori delle Parti contraenti il reciproco accesso al mercato dei trasporti di merci su strada a parità di condizioni.

Per tutta la durata dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Austria relativo al trasporto di merci in transito su strada e per ferrovia, le future modifiche del presente accordo non pregiudicano i diritti esistenti di reciproco accesso al mercato di cui all'articolo 16 dell'accordo tra le Comunità europee e l'Austria relativo al trasporto di merci in transito su strada e per ferrovia e come stabilito negli accordi bilaterali tra l'Austria, da una parte, e la Finlandia, la Norvegia, la Svezia e la Svizzera, dall'altra, salvo altrimenti concordato dalle parti interessate.

**DICHIARAZIONE COMUNE
RELATIVA ALLE REGOLE DI CONCORRENZA**

Le Parti contraenti dichiarano che l'attuazione delle regole di concorrenza SEE, nei casi che rientrano nella sfera di competenza della Commissione delle Comunità europee, si basa sulle vigenti competenze comunitarie, completate dalle disposizioni contenute nell'accordo. Nei casi che rientrano nella sfera di competenza dell'Autorità di vigilanza AELS (EFTA), l'attuazione delle regole di concorrenza SEE si basa sull'accordo che istituisce detta autorità e sulle disposizioni contenute nell'accordo SEE.

**DICHIARAZIONE COMUNE
RELATIVA ALL'ARTICOLO 61, PARAGRAFO 3, LETTERA b) DELL'ACCORDO**

Le Parti contraenti dichiarano che, al momento di stabilire se sia possibile concedere una deroga ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 3, lettera b), la Commissione delle Comunità europee prende in considerazione gli interessi degli Stati AELS (EFTA) e l'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) prende in considerazione gli interessi della Comunità.

**DICHIARAZIONE COMUNE
RELATIVA ALL'ARTICOLO 61, PARAGRAFO 3, LETTERA c) DELL'ACCORDO**

Le Parti contraenti prendono atto che, anche qualora l'ammissibilità delle regioni debba essere negata nel contesto dell'articolo 61, paragrafo 3, lettera a) e secondo i criteri della prima fase di analisi ai sensi della lettera c) (cfr. la comunicazione della Commissione sul metodo di applicazione dell'articolo 92, paragrafo 3, lettere a) e c) agli aiuti regionali, GU n. C 212 del 12.8.1988, pag. 2), è possibile un esame secondo altri criteri, come ad esempio una molto bassa densità di popolazione.

**DICHIARAZIONE COMUNE
RELATIVA AGLI AIUTI CONCESSI ATTRAVERSO I FONDI STRUTTURALI
COMUNITARI O ALTRI STRUMENTI FINANZIARI**

Le Parti contraenti dichiarano che il sostegno finanziario ad imprese finanziate con i Fondi strutturali comunitari o che ricevano assistenza da parte della Banca europea per gli investimenti o da qualsiasi altro strumento finanziario o fondo analogo è conforme alle disposizioni del presente accordo relative agli aiuti di Stato. Esse dichiarano che lo scambio di informazioni e di opinioni su tali forme di aiuto ha luogo a richiesta dell'uno o dell'altro organo di vigilanza.

**DICHIARAZIONE COMUNE
RELATIVA AL PROTOCOLLO 27, LETTERA c) DELL'ACCORDO**

La comunicazione di cui al protocollo 27, lettera c) contiene la descrizione del piano di aiuti di Stato o del caso di concessione di aiuti in causa, compresi tutti gli elementi necessari per un'adeguata valutazione del piano o del caso (a seconda degli elementi in causa, come il tipo di aiuto di Stato, il bilancio, i beneficiari, la durata). Inoltre i motivi per l'avvio della procedura di cui all'articolo 93, paragrafo 2 del trattato che istituisce la Comunità economica europea o della corrispondente procedura definita in un accordo, concluso tra gli Stati AELS (EFTA), che istituisce l'Autorità di vigilanza AELS (EFTA), sono comunicati all'altro organo di vigilanza. Lo scambio di informazioni tra i due organi di vigilanza si svolge su basi di reciprocità.

**DICHIARAZIONE COMUNE
RELATIVA ALLA COSTRUZIONE NAVALE**

Le Parti contraenti convengono che, fino alla scadenza della settima direttiva concernente la costruzione navale (fine 1993), si asterranno dall'applicare al settore della costruzione navale le norme generali sugli aiuti di Stato stabilite nell'articolo 61 dell'accordo.

L'articolo 62, paragrafo 2 dell'accordo e i protocolli relativi agli aiuti di Stato sono applicabili al settore della costruzione navale.

DICHIARAZIONE COMUNE
RELATIVA ALLE PROCEDURE APPLICABILI NEI CASI IN CUI,
IN VIRTÙ DELL'ARTICOLO 76 E DELLA PARTE VI DELL'ACCORDO,
NONCHÉ DEI RELATIVI PROTOCOLLI, GLI STATI AELS (EFTA)
PARTECIPANO PIENAMENTE AI COMITATI COMUNITARI

Gli Stati AELS (EFTA) hanno gli stessi diritti e obblighi degli Stati membri della Comunità in seno ai comitati comunitari ai quali partecipano pienamente, in virtù dell'articolo 76 e della parte VI dell'accordo, nonché dei relativi protocolli, salvo per quanto riguarda le procedure di voto, qualora esistano. Nel prendere la sua decisione la Commissione delle Comunità europee tiene debitamente conto delle opinioni espresse dagli Stati AELS (EFTA) nello stesso modo in cui tiene conto di quelle espresse dagli Stati membri della Comunità prima della votazione.

Nei casi in cui gli Stati membri della Comunità hanno la possibilità di ricorrere al Consiglio delle Comunità europee contro la decisione della Commissione delle Comunità europee, gli Stati AELS (EFTA) possono sollevare la questione in seno al Comitato misto SEE conformemente all'articolo 5 dell'accordo.

**DICHIARAZIONE COMUNE
RELATIVA ALLA COOPERAZIONE IN CAMPO CULTURALE**

Le Parti contraenti, in considerazione della reciproca cooperazione in seno al Consiglio d'Europa, ricordando la dichiarazione del 9 aprile 1984 in occasione della riunione ministeriale di Lussemburgo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri e gli Stati dell'Associazione europea di libero scambio, consapevoli del fatto che l'introduzione della libera circolazione delle merci, dei servizi, dei capitali e delle persone all'interno del SEE avrà un notevole impatto sul settore della cultura, dichiarano la loro intenzione di rafforzare e di ampliare la cooperazione in campo culturale per contribuire a migliorare la comprensione tra i popoli di un'Europa multiculturale, salvaguardando e sviluppando ulteriormente il patrimonio regionale e nazionale che arricchisce la cultura europea con la sua diversità.

**DICHIARAZIONE COMUNE
RELATIVA ALLA COOPERAZIONE NELLA LOTTA CONTRO
IL TRAFFICO ILLECITO DI BENI CULTURALI**

Le Parti contraenti dichiarano la loro volontà di istituire disposizioni e procedure di cooperazione contro il traffico illecito di beni culturali e disposizioni di gestione del regime in materia di traffico regolare dei beni culturali.

Fatti salvi le disposizioni dell'accordo SEE ed altri obblighi internazionali, dette disposizioni e procedure tengono conto della normativa che la Comunità sta elaborando in materia.

DICHIARAZIONE COMUNE
RELATIVA ALL'ASSOCIAZIONE DI ESPERTI COMUNITARI
AI LAVORI DEI COMITATI ESISTENTI TRA GLI STATI AELS (EFTA)
O ISTITUITI DALL'AUTORITÀ DI VIGILANZA AELS (EFTA)

Considerata l'associazione di esperti degli Stati AELS (EFTA) al lavoro dei comitati comunitari elencati nel protocollo 37 dell'accordo, gli esperti della Comunità sono associati sulla stessa base, a richiesta della Comunità, al lavoro di tutti i corrispondenti organismi esistenti tra gli Stati AELS (EFTA) o istituiti dall'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) che si occupano delle stesse materie dei comitati comunitari di cui al protocollo 37.

DICHIARAZIONE COMUNE
RELATIVA ALL'ARTICOLO 103 DELL'ACCORDO

Le Parti contraenti convengono che il riferimento all'adempimento dei requisiti costituzionali di cui all'articolo 103, paragrafo 1 dell'accordo e il riferimento all'applicazione provvisoria di cui all'articolo 103, paragrafo 2 non hanno implicazioni pratiche per le procedure interne della Comunità.

DICHIARAZIONE COMUNE
RELATIVA AL PROTOCOLLO 35 DELL'ACCORDO

Le Parti contraenti convengono che il protocollo 35 dell'accordo non limita gli effetti delle norme interne esistenti che stabiliscono l'efficacia diretta e la preminenza degli accordi internazionali.

DICHIARAZIONE COMUNE
RELATIVA AL MECCANISMO FINANZIARIO

Qualora una Parte contraente AELS (EFTA) uscisse dall'AELS (EFTA) e aderisse alla Comunità, si dovrebbero prendere adeguati accordi per garantire che non ne derivino obblighi finanziari supplementari per i restanti Stati AELS (EFTA). A tale riguardo le Parti contraenti richiamano la decisione degli Stati AELS (EFTA) di calcolare i rispettivi contributi al meccanismo finanziario in base ai valori del PNL ai prezzi di mercato degli ultimi tre anni. Per quanto concerne lo Stato AELS (EFTA) aderente si dovrebbero raggiungere adeguate ed eque soluzioni nell'ambito dei negoziati di adesione.

**DICHIARAZIONE COMUNE
SULLA RELAZIONE TRA L'ACCORDO SEE E GLI ACCORDI ESISTENTI**

L'accordo SEE non pregiudica i diritti garantiti dagli accordi esistenti che vincolano uno o più Stati membri della Comunità, da una parte, e uno o più Stati AELS (EFTA), dall'altra, ovvero due o più Stati AELS (EFTA), come, in particolare, gli accordi riguardanti i singoli cittadini, gli operatori economici, la cooperazione regionale e le disposizioni amministrative, fino a che non siano stati acquisiti in virtù dell'accordo stesso diritti almeno equivalenti.

**DICHIARAZIONE COMUNE
RELATIVA ALL'INTERPRETAZIONE CONCORDATA DELL'ARTICOLO 4,
PARAGRAFI 1 E 2 DEL PROTOCOLLO 9 SUL COMMERCIO
DI PESCE E DI PRODOTTI DEL MARE**

1. Finché gli Stati AELS (EFTA) non avranno recepito l'acquis comunitario relativo alla politica della pesca, resta inteso che, quando si fa riferimento ad aiuti concessi mediante risorse statali, ogni distorsione della concorrenza deve essere valutata dalle Parti contraenti nel contesto degli articoli 92 e 93 del trattato che istituisce la Comunità economica europea e in relazione alle pertinenti disposizioni dell'acquis comunitario concernenti la politica della pesca, nonché al contenuto della dichiarazione comune relativa all'articolo 61, paragrafo 3, lettera c) dell'accordo.

2. Finché gli Stati AELS (EFTA) non avranno recepito l'acquis comunitario relativo alla politica della pesca, resta inteso che, quando si fa riferimento alla legislazione concernente l'organizzazione dei mercati, ogni distorsione della concorrenza causata da detta legislazione deve essere valutata in relazione ai principi dell'acquis comunitario riguardo all'organizzazione comune dei mercati.

Ogni qualvolta uno Stato AELS (EFTA) mantiene o introduce disposizioni nazionali sull'organizzazione dei mercati nel settore della pesca, dette disposizioni sono considerate a priori compatibili con i principi di cui al primo comma se contengono almeno i seguenti elementi:

- a) la legislazione sulle organizzazioni di produttori rispecchia i principi dell'acquis comunitario riguardo a:
- stabilimento per iniziativa dei produttori;
 - libertà di diventare membro e di cessare di esserlo;
 - assenza di posizione dominante, salvo i casi in cui sia necessario conformemente ad obiettivi corrispondenti a quelli indicati nell'articolo 39 del trattato che istituisce la Comunità economica europea;
- b) ogni qualvolta le norme delle organizzazioni di produttori siano estese a non membri di organizzazioni di produttori, le disposizioni da applicare corrispondono a quelle stabilite nell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 3687/91;
- c) ogni qualvolta esistano o siano stabilite disposizioni relative agli interventi per sostenere i prezzi, queste corrispondono alle disposizioni che figurano nel titolo III del regolamento (CEE) n. 3687/91.

DICHIARAZIONE COMUNE
RELATIVA ALL'APPLICAZIONE DI
CONCESSIONI TARIFFARIE PER TALUNI PRODOTTI AGRICOLI

Le Parti contraenti dichiarano che, nel caso di concessioni tariffarie accordate per lo stesso prodotto, a norma del protocollo 3 dell'accordo e ai sensi di un accordo bilaterale relativo agli scambi di prodotti agricoli al quale si fa riferimento nel protocollo 42 del suddetto accordo, è concesso il trattamento tariffario più vantaggioso su presentazione della documentazione pertinente.

Restano impregiudicati gli obblighi derivanti dall'articolo 16 dell'accordo.

DICHIARAZIONE COMUNE
RELATIVA AD ASPETTI FITOSANITARI

Le Parti contraenti dichiarano che si stanno riesaminando gli atti comunitari esistenti in materia. Pertanto la relativa normativa non sarà recepita dagli Stati AELS (EFTA). Saranno definite nuove norme conformemente agli articoli 99 e 102 dell'accordo.

DICHIARAZIONE COMUNE
RELATIVA ALL'ASSISTENZA RECIPROCA TRA LE AUTORITÀ DI CONTROLLO
NEL SETTORE DELLE BEVANDE SPIRITOSE

Le Parti contraenti concordano che ogni futura normativa comunitaria in materia di assistenza reciproca nel settore delle bevande spiritose tra le competenti autorità degli Stati membri della Comunità, attinente al presente accordo, è trattata conformemente alle disposizioni decisionali generali dell'accordo.

**DICHIARAZIONE COMUNE
RELATIVA AL PROTOCOLLO 47 SULL'ELIMINAZIONE
DEGLI OSTACOLI TECNICI AL COMMERCIO DEL VINO**

L'adattamento relativo all'uso dei termini "Federweiss" e "Federweisser", di cui all'appendice del protocollo 47, non pregiudica future modifiche della relativa normativa comunitaria, nella quale possono essere introdotte disposizioni che regolamentano l'uso degli stessi termini e dei loro equivalenti per il vino prodotto nella Comunità.

La classificazione delle regioni degli Stati AELS (EFTA) produttrici di vino nella zona vinicola B ai fini del presente accordo non pregiudica future modifiche del regime di classificazione comunitario, che possono successivamente avere incidenza sulla classificazione nell'ambito dell'accordo. Dette modifiche sono trattate conformemente alle disposizioni generali dell'accordo.

DICHIARAZIONE COMUNE
RELATIVA ALLA MODIFICA DELLE CONCESSIONI TARIFFARIE E
AL TRATTAMENTO SPECIALE DI SPAGNA E PORTOGALLO

La completa attuazione del sistema di cui al protocollo 3 dipende in alcune Parti contraenti da modificazioni al regime nazionale di compensazione dei prezzi. Queste non sono possibili senza la modifica delle concessioni tariffarie. Detta modifica non comporterebbe la necessità di compensazione tra le Parti contraenti dell'accordo SEE.

Il sistema di cui al protocollo 3 non osta all'applicazione delle pertinenti disposizioni transitorie dell'atto di adesione di Spagna e Portogallo e non comporta per la Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 la concessione alle Parti contraenti dell'accordo SEE di un trattamento più favorevole di quello applicato ai nuovi Stati membri della Comunità. In particolare, l'applicazione di detto sistema non osta all'applicazione degli importi compensativi "adesione", stabiliti in applicazione dell'atto di adesione di Spagna e Portogallo.

DICHIARAZIONE COMUNE
RELATIVA AL BENESSERE DEGLI ANIMALI

Fatte salve le disposizioni del punto 2, capo I (questioni veterinarie) dell'allegato I dell'accordo, le Parti contraenti rilevano il nuovo sviluppo della normativa comunitaria in questo settore e convengono di consultarsi qualora le discrepanze tra le loro legislazioni sul benessere degli animali formino ostacolo alla libera circolazione delle merci. Le Parti contraenti convengono di controllare la situazione in questo settore.

DICHIARAZIONE COMUNE
RELATIVA AL SISTEMA ARMONIZZATO

Le Parti contraenti convengono di armonizzare quanto prima e al più tardi il 31 dicembre 1992 il testo tedesco della designazione delle merci nel Sistema armonizzato, figurante nei pertinenti protocolli e allegati dell'accordo SEE.

**DICHIARAZIONI
DEI GOVERNI
DEGLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITÀ
E DEGLI STATI AELS (EFTA)**

DICHIARAZIONE
DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITÀ
E DEGLI STATI AELS (EFTA) RELATIVA ALLO SNELLIMENTO
DEI CONTROLLI ALLE FRONTIERE

Per favorire la libera circolazione delle persone gli Stati membri della Comunità e gli Stati AELS (EFTA) collaborano, secondo le modalità pratiche da definire nelle sedi adeguate, per snellire i controlli dei rispettivi cittadini e loro familiari alle frontiere tra i loro territori.

DICHIARAZIONE
DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITÀ
E DEGLI STATI AELS (EFTA)
RELATIVA AL DIALOGO POLITICO

La Comunità europea e i suoi Stati membri e gli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio manifestano il desiderio di potenziare il loro dialogo politico in materia di politica estera per sviluppare relazioni più strette in settori di interesse reciproco.

A tale effetto convengono :

- di avere scambi di opinioni informali a livello ministeriale nelle sessioni del Consiglio SEE. Se del caso tali scambi di opinioni potrebbero essere preparati da riunioni a livello di direttori politici,
- di servirsi appieno dei canali diplomatici esistenti, in particolare delle rappresentanze diplomatiche nella capitale del paese che esercita la Presidenza del Consiglio delle Comunità europee, a Bruxelles e nelle capitali degli Stati AELS (EFTA),
- di consultarsi informalmente nell'ambito di conferenze e in sede di organizzazioni internazionali,
- che quanto precede lasci assolutamente impregiudicati e non sostituisca i contatti bilaterali esistenti in questo settore.

**ACCORDO PROVVISORIO
PER PREPARARE L'ENTRATA IN VIGORE REGOLARE
DELL'ACCORDO**

COMMISSIONE
DELLE
COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles,

Direzione generale I
Relazioni esterne

- Il Direttore Generale -

S.E. l'Ambasciatore H. Hafstein
Capo della Delegazione AELS (EFTA)
Segretariato AELS (EFTA)
rue d'Arlon, 118
1040 Bruxelles

Signor Hafstein,

mi riferisco alle discussioni che abbiamo avuto sulla fase provvisoria del SEE e prendo atto che conveniamo di concludere un accordo provvisorio per preparare l'entrata in vigore regolare dell'accordo.

In virtù di detto accordo provvisorio le strutture e le procedure istituite nei negoziati SEE saranno mantenute. Un Gruppo interinale ad alto livello, coadiuvato da gruppi interinali di esperti, analoghi al precedente gruppo negoziale ad alto livello e ai gruppi negoziali, che sarà composto di rappresentanti della Comunità e degli Stati AELS (EFTA), esaminerà tra l'altro nel contesto del SEE gli acquis comunitari emessi nel periodo compreso tra il 1° agosto 1991 e l'entrata in vigore dell'accordo. Il consenso sarà messo a verbale e messo a punto nei protocolli addizionali che saranno allegati all'accordo SEE oppure in appropriate decisioni del Comitato misto SEE dopo l'entrata in vigore dell'accordo. I problemi negoziali sostanziali che sorgessero nell'ambito dell'accordo provvisorio saranno trattati dal Comitato misto SEE dopo l'entrata in vigore dell'accordo SEE.

Fermo restando che le procedure d'informazione e di consultazione dell'accordo SEE possono essere applicate soltanto dopo l'entrata in vigore di quest'ultimo, la Comunità comunicherà agli Stati AELS (EFTA), nella fase provvisoria, le proposte di nuovi acquis comunitari una volta sottoposte al Consiglio dei Ministri delle Comunità europee.

Le sarei grato se volesse confermarmi il Suo assenso su detto accordo provvisorio.

Voglia accettare, Signor Hafstein, l'espressione della mia profonda stima.

Horst G. Krenzler

MISSIONE DELL'ISLANDA
presso le
COMUNITÀ EUROPEE

rue Archimède, 5
1040 Bruxelles

Bruxelles,

Signor Krenzler,

mi prego di comunicarle di aver ricevuto la Sua lettera in data odierna così redatta :

"mi riferisco alle discussioni che abbiamo avuto sulla fase provvisoria del SEE e prendo atto che conveniamo di concludere un accordo provvisorio per preparare l'entrata in vigore regolare dell'accordo.

In virtù di detto accordo provvisorio le strutture e le procedure istituite nei negoziati SEE saranno mantenute. Un Gruppo interinale ad alto livello, coadiuvato da gruppi interinali di esperti, analoghi al precedente gruppo negoziale ad alto livello e ai gruppi negoziali, che sarà composto di rappresentanti della Comunità e degli Stati AELS (EFTA), esaminerà tra l'altro nel contesto del SEE gli acquis comunitari emessi nel periodo compreso tra il 1° agosto 1991 e l'entrata in vigore dell'accordo. Il consenso sarà messo a verbale e messo a punto nei protocolli addizionali che saranno allegati all'accordo SEE oppure in appropriate decisioni del Comitato misto SEE dopo l'entrata in vigore dell'accordo. I problemi negoziali sostanziali che sorgessero nell'ambito dell'accordo provvisorio saranno trattati dal Comitato misto SEE dopo l'entrata in vigore dell'accordo SEE.

Fermo restando che le procedure d'informazione e di consultazione dell'accordo SEE possono essere applicate soltanto dopo l'entrata in vigore di quest'ultimo, la Comunità comunicherà agli Stati AELS (EFTA), nella fase provvisoria, le proposte di nuovi acquis comunitari una volta sottoposte al Consiglio dei Ministri delle Comunità europee.

Le sarei grato se volesse confermarmi il Suo assenso su detto accordo provvisorio."

Mi prego confermarLe il mio assenso su detto accordo provvisorio.

Voglia accettare, Signor Krenzler, l'espressione della mia profonda stima.

Hannes Hafstein,
Ambasciatore
Capo della Missione dell'Islanda
presso le Comunità europee

Horst G. Krenzler
Direttore Generale
Commissione delle Comunità europee
Direzione Generale I
Avenue d'Auderghem, 35
1040 Bruxelles

INTESA
IN MERITO ALLA PUBBLICAZIONE
DI INFORMAZIONI ATTINENTI AL SEE

**MISSIONE DELL'ISLANDA
presso le
COMUNITÀ EUROPEE**

rue Archimède, 5
1040 Bruxelles

Bruxelles,

Oggetto : Pubblicazione di informazioni attinenti al SEE

Signor Krenzler,

con riferimento alla pubblicazione delle informazioni attinenti al SEE da pubblicarsi dopo l'entrata in vigore dell'accordo SEE, mi pregio sintetizzare l'intesa che abbiamo raggiunto come in appresso.

Ci sarà un sistema coordinato consistente nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee e in un suo speciale supplemento SEE. Se le informazioni da pubblicarsi per le Comunità europee e per gli Stati AELS (EFTA) sono identiche, la pubblicazione da parte delle Comunità europee nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee servirà al tempo stesso da pubblicazione nelle tre lingue comuni delle Comunità europee e dell'AELS (EFTA), mentre le informazioni nelle restanti quattro lingue AELS (EFTA) (finnico, islandese, norvegese e svedese) saranno pubblicate nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Gli Stati AELS (EFTA) si impegnano a fornire un'adeguata infrastruttura per garantire la tempestiva disponibilità delle necessarie traduzioni nelle quattro lingue AELS (EFTA) non comunitarie. Agli Stati AELS (EFTA) spetterà fornire il materiale per la pubblicazione del supplemento SEE.

Il sistema di pubblicazione conterrebbe i seguenti elementi :

- a) Decisioni del Comitato misto SEE relative all'acquis ed altre decisioni, atti, bandi di gara, ecc. degli organi SEE**

Le decisioni del Comitato misto SEE relative all'acquis sono pubblicate nelle nove lingue ufficiali in una sezione speciale SEE della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Detta pubblicazione servirà da pubblicazione per le tre lingue comuni. Le decisioni saranno inoltre pubblicate nel supplemento SEE nelle lingue ufficiali degli Stati nordici AELS (EFTA) e, sotto la responsabilità degli Stati AELS (EFTA), possibilmente, anche nella lingua di lavoro AELS (EFTA), per informazione.

Lo stesso vale per le altre decisioni, atti, bandi di gara, ecc. degli organi SEE, in particolare il Consiglio SEE ed il Comitato misto SEE.

Per quanto riguarda le decisioni del Comitato misto SEE relative all'acquis, l'indice della sezione SEE conterrà riferimenti per trovare i testi comunitari interni pertinenti.

b) Dati AELS (EFTA) pertinenti per la Comunità

Le informazioni provenienti dagli Stati AELS (EFTA), dall'Autorità di vigilanza AELS (EFTA), dal Comitato permanente degli Stati AELS (EFTA) e dalla Corte AELS (EFTA) riguardanti, ad esempio, la concorrenza, gli aiuti di Stato, i pubblici appalti e le norme tecniche saranno pubblicate nelle nove lingue ufficiali delle Comunità europee in una sezione speciale SEE della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. La pubblicazione servirà anche da pubblicazione per gli Stati AELS (EFTA) per le tre lingue comuni, mentre le altre quattro lingue AELS (EFTA) saranno pubblicate nel supplemento SEE. Se del caso, gli indici della sezione SEE e del supplemento SEE, rispettivamente, conterranno riferimenti per trovare le corrispondenti informazioni provenienti dalla Comunità e dai suoi Stati membri.

c) Dati comunitari pertinenti per l'AELS (EFTA)

Le informazioni provenienti dalla Comunità e dai suoi Stati membri riguardanti, ad esempio, la concorrenza, gli aiuti di Stato, i pubblici appalti e le norme tecniche saranno pubblicate nelle nove lingue ufficiali delle Comunità europee nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Questa pubblicazione servirà anche da pubblicazione per gli Stati AELS (EFTA) per le tre lingue comuni, mentre le altre quattro lingue AELS (EFTA) saranno pubblicate nel supplemento SEE. Se del caso, ci saranno riferimenti per trovare le corrispondenti informazioni provenienti dagli Stati AELS (EFTA), dall'Autorità di vigilanza AELS (EFTA), dal Comitato permanente degli Stati AELS (EFTA) e dalla Corte AELS (EFTA).

Gli aspetti finanziari del sistema di pubblicazione formeranno oggetto di un accordo separato.

Le sarei grato se volesse confermarmi il Suo accordo su quanto precede.

Voglia accettare, Signor Krenzler, l'espressione della mia profonda stima.

Hannes Hafstein,
Ambasciatore
Capo della Missione dell'Islanda
presso le Comunità europee

Horst G. Krenzler
Direttore Generale
Commissione delle Comunità europee
Direzione Generale I
Avenue d'Auderghem, 35
1040 Bruxelles

COMMISSIONE
DELLE
COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles,

Direzione generale I
Relazioni esterne

- Il Direttore Generale -

S.E. L'Ambasciatore H. Hafstein
Capo della Delegazione AELS (EFTA)
Segretariato AELS (EFTA)
rue d'Arlon, 118
1040 Bruxelles

Signor Hafstein,

mi prego comunicare di aver ricevuto la sua lettera in data odierna così redatta :

"con riferimento alla pubblicazione delle informazioni attinenti al SEE da pubblicarsi dopo l'entrata in vigore dell'accordo SEE, mi prego sintetizzare l'intesa che abbiamo raggiunto come in appresso.

Ci sarà un sistema coordinato consistente nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee e in un suo speciale supplemento SEE. Se le informazioni da pubblicarsi per le Comunità europee e per gli Stati AELS (EFTA) sono identiche, la pubblicazione da parte delle Comunità europee nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee servirà al tempo stesso da pubblicazione nelle tre lingue comuni delle Comunità europee e dell'AELS (EFTA), mentre le informazioni nelle restanti quattro lingue AELS (EFTA) (finnico, islandese, norvegese e svedese) saranno pubblicate nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Gli Stati AELS (EFTA) si impegnano a fornire un'adeguata infrastruttura per garantire la tempestiva disponibilità delle necessarie traduzioni nelle quattro lingue AELS (EFTA) non comunitarie. Agli Stati AELS (EFTA) spetterà fornire il materiale per la pubblicazione del supplemento SEE.

Il sistema di pubblicazione conterrebbe i seguenti elementi :

- a) Decisioni del Comitato misto SEE relative all'acquis ed altre decisioni, atti, bandi di gara, ecc. degli organi SEE

Le decisioni del Comitato misto SEE relative all'acquis sono pubblicate nelle nove lingue ufficiali in una sezione speciale SEE della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Detta pubblicazione servirà da pubblicazione per le tre lingue comuni. Le decisioni saranno inoltre pubblicate nel supplemento SEE nelle lingue ufficiali degli Stati nordici AELS (EFTA) e, sotto la responsabilità degli Stati AELS (EFTA), possibilmente, anche nella lingua di lavoro AELS (EFTA), per informazione.

Lo stesso vale per le altre decisioni, atti, bandi di gara, ecc. degli organi SEE, in particolare il Consiglio SEE ed il Comitato misto SEE.

Per quanto riguarda le decisioni del Comitato misto SEE relative all'acquis, l'indice della sezione SEE conterrà riferimenti per trovare i testi comunitari interni pertinenti.

b) Dati AELS (EFTA) pertinenti per la Comunità

Le informazioni provenienti dagli Stati AELS (EFTA), dall'Autorità di vigilanza AELS (EFTA), dal Comitato permanente degli Stati AELS (EFTA) e dalla Corte AELS (EFTA) riguardanti, ad esempio, la concorrenza, gli aiuti di Stato, i pubblici appalti e le norme tecniche saranno pubblicate nelle nove lingue ufficiali delle Comunità europee in una sezione speciale SEE della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. La pubblicazione servirà anche da pubblicazione per gli Stati AELS (EFTA) per le tre lingue comuni, mentre le altre quattro lingue AELS (EFTA) saranno pubblicate nel supplemento SEE. Se del caso, gli indici della sezione SEE e del supplemento SEE, rispettivamente, conterranno riferimenti per trovare le corrispondenti informazioni provenienti dalla Comunità e dai suoi Stati membri.

c) Dati comunitari pertinenti per l'AELS (EFTA)

Le informazioni provenienti dalla Comunità e dai suoi Stati membri riguardanti, ad esempio, la concorrenza, gli aiuti di Stato, i pubblici appalti e le norme tecniche saranno pubblicate nelle nove lingue ufficiali delle Comunità europee nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Questa pubblicazione servirà anche da pubblicazione per gli Stati AELS (EFTA) per le tre lingue comuni, mentre le altre quattro lingue AELS (EFTA) saranno pubblicate nel supplemento SEE. Se del caso, ci saranno riferimenti per trovare le corrispondenti informazioni provenienti dagli Stati AELS (EFTA), dall'Autorità di vigilanza AELS (EFTA), dal Comitato permanente degli Stati AELS (EFTA) e dalla Corte AELS (EFTA).

Gli aspetti finanziari del sistema di pubblicazione formeranno oggetto di un accordo separato.

Le sarei grato se volesse confermarmi il Suo accordo su quanto precede."

Mi pregio confermarLe il mio accordo su quanto precede.

Voglia accettare, Signor Hafstein, l'espressione della mia profonda stima.

Horst G. Krenzler

INTESA
IN MERITO ALLA PUBBLICAZIONE
DEI BANDI DI GARA DI APPALTI AELS (EFTA)

COMMISSIONE
DELLE
COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles,

Direzione generale I
Relazioni esterne

- Il Direttore Generale -

S.E. L'Ambasciatore H. Hafstein
Capo della Delegazione AELS (EFTA)
Segretariato AELS (EFTA)
rue d'Arlon, 118
1040 Bruxelles

Oggetto : Pubblicazione dei bandi di gara di appalti AELS (EFTA)

Signor Hafstein,

con riferimento alla pubblicazione dei bandi di gara di appalti AELS (EFTA) nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee di cui all'allegato XVI dell'accordo SEE, in particolare il paragrafo 2, lettere a) e b), mi prego sintetizzare l'intesa che abbiamo raggiunto nel modo seguente :

- a) i bandi di gara AELS (EFTA) sono inviati all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee (OPOCE) almeno in una delle lingue comunitarie. Nel bando di gara è specificato in quale lingua comunitaria detto bando sia considerato autentico ;
- b) l'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee pubblica il bando di gara considerato autentico, per esteso, nella Gazzetta ufficiale e nella banca dati TED ; una sintesi degli elementi importanti è pubblicata nelle altre lingue ufficiali delle Comunità ;
- c) i bandi di gara AELS (EFTA) sono pubblicati dall'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee nella serie S della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee assieme ai bandi di gara comunitari e nei limiti di tempo contemplati negli atti di cui all'allegato XVI ;
- d) gli Stati AELS (EFTA) si impegnano a garantire che i bandi di gara siano inviati all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee in una lingua ufficiale della Comunità in tempo utile affinché, purché sia rispettato l'obbligo di detto Ufficio di tradurre i bandi di gara nelle lingue ufficiali della Comunità e di pubblicarli nella Gazzetta ufficiale e nel TED entro il termine di dodici giorni (in casi urgenti cinque giorni), il tempo a disposizione dei fornitori e degli appaltatori per fare le offerte od esprimere interesse non sia ridotto rispetto ai limiti di tempo di cui all'allegato XVI ;
- e) i bandi di gara AELS (EFTA) sono inviati con le specifiche redazionali dei modelli standard dei bandi di gara allegati agli atti di cui all'allegato XVI. Tuttavia, per creare un sistema efficiente e tempestivo di traduzione e pubblicazione, gli Stati AELS (EFTA) prendono atto che si raccomanda loro di istituire bandi di gara standard per ciascuno dei loro Stati in linea con quelli raccomandati per ciascuno dei dodici Stati membri nella raccomandazione 91/561/CEE del 24 ottobre 1991 (1) ;

(1) GU n. L 305 del 6.11.1991 e GU n. S 217 A-N del 16.11.1991.

- f) i contratti conclusi nel 1988 e nel 1989 tra la Commissione delle Comunità europee tramite l'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee e i rispettivi contraenti designati di Svezia, Norvegia, Finlandia, Svizzera ed Austria per la pubblicazione degli appalti di forniture AELS (EFTA) che rientrano nel campo di applicazione del GATT sui pubblici appalti giungono a termine nel momento in cui l'accordo SEE entra in vigore ;
- g) gli aspetti finanziari del sistema di pubblicazione formano oggetto dell'accordo separato che sarà concluso per tutte le altre pubblicazioni attinenti al SEE.

Le sarei grato se volesse confermarmi il Suo accordo su quanto precede.

Voglia accettare, Signor Hafstein, l'espressione della mia profonda stima.

Horst G. Krenzler

**MISSIONE DELL'ISLANDA
presso le
COMUNITÀ EUROPEE**

rue Archimède, 5
1040 Bruxelles

Bruxelles,

Signor Krenzler,

mi prego di comunicarLe di aver ricevuto la Sua lettera in data odierna così redatta :

"Oggetto : Pubblicazione dei bandi di gara di appalti AELS (EFTA)

con riferimento alla pubblicazione dei bandi di gara di appalti AELS (EFTA) nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee di cui all'allegato XVI dell'accordo SEE, in particolare il paragrafo 2, lettere a) e b), mi prego sintetizzare l'intesa che abbiamo raggiunto nel modo seguente :

- a) i bandi di gara AELS (EFTA) sono inviati all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee (OPOCE) almeno in una delle lingue comunitarie. Nel bando di gara è specificato in quale lingua comunitaria detto bando sia considerato autentico ;
- b) l'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee pubblica il bando di gara considerato autentico, per esteso, nella Gazzetta ufficiale e nella banca dati TED ; una sintesi degli elementi importanti è pubblicata nelle altre lingue ufficiali delle Comunità ;
- c) i bandi di gara AELS (EFTA) sono pubblicati dall'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee nella serie S della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee assieme ai bandi di gara comunitari e nei limiti di tempo contemplati negli atti di cui all'allegato XVI ;
- d) gli Stati AELS (EFTA) si impegnano a garantire che i bandi di gara siano inviati all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee in una lingua ufficiale della Comunità in tempo utile affinché, purché sia rispettato l'obbligo di detto Ufficio di tradurre i bandi di gara nelle lingue ufficiali della Comunità e di pubblicarli nella Gazzetta ufficiale e nel TED entro il termine di dodici giorni (in casi urgenti cinque giorni), il tempo a disposizione dei fornitori e degli appaltatori per fare le offerte od esprimere interesse non sia ridotto rispetto ai limiti di tempo di cui all'allegato XVI ;
- e) i bandi di gara AELS (EFTA) sono inviati con le specifiche redazionali dei modelli standard dei bandi di gara allegati agli atti di cui all'allegato XVI. Tuttavia, per creare un sistema efficiente e tempestivo di traduzione e pubblicazione, gli Stati AELS (EFTA) prendono atto che si raccomanda loro di istituire bandi di gara standard per ciascuno dei loro Stati in linea con quelli raccomandati per ciascuno dei dodici Stati membri nella Raccomandazione 91/561/CEE del 24 ottobre 1991 (1) ;
- f) i contratti conclusi nel 1988 e nel 1989 tra la Commissione delle Comunità europee tramite l'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee e i rispettivi contraenti designati di Svezia, Norvegia, Finlandia, Svizzera ed Austria per la pubblicazione degli appalti di forniture AELS (EFTA) che rientrano nel campo di applicazione dell'accordo GATT sui pubblici appalti giungono a termine nel momento in cui l'accordo SEE entra in vigore ;

(1) GU n. L 305 del 6.11.1991 e GU n. S 217 A-N del 16.11.1991.

- g) gli aspetti finanziari del sistema di pubblicazione formano oggetto dell'accordo separato che sarà concluso per tutte le altre pubblicazioni attinenti al SEE.

Le sarei grato se volesse confermarmi il Suo accordo su quanto precede."

Mi prego confermarLe il mio accordo su quanto precede.

Voglia accettare, Signor Krenzler, l'espressione della mia profonda stima.

Hannes Hafstein,
Ambasciatore
Capo della Missione dell'Islanda
presso le Comunità europee

Horst G. Krenzler
Direttore Generale
Commissione delle Comunità europee
Direzione Generale I
Avenue d'Auderghem, 35
1040 Bruxelles

VERBALI CONCORDATI
dei negoziati relativi all'accordo tra la Comunità economica
europea, la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e
i loro Stati membri e gli Stati AELS (EFTA)
sullo Spazio economico europeo

Le Parti contraenti concordano quanto segue:

Ad articolo 26 e ad protocollo 13

Prima dell'entrata in vigore dell'accordo, la Comunità esamina, unitamente agli Stati AELS (EFTA) interessati, se sono soddisfatte le condizioni alle quali, indipendentemente dalle disposizioni di cui al primo comma del protocollo 13, l'articolo 26 dell'accordo si applicherà tra la Comunità e gli Stati AELS (EFTA) interessati per quanto riguarda il settore della pesca.

Ad articolo 56, paragrafo 3

Il termine "sensibile" nell'articolo 56, paragrafo 3 dell'accordo è inteso nello stesso significato ad esso attribuito nella comunicazione della Commissione del 3 settembre 1986, relativa agli accordi di importanza minore che non sono contemplati dall'articolo 85, paragrafo 1, del trattato che istituisce la Comunità economica europea (GU n. C 231 del 12.9.1986, pag. 2).

Ad articolo 90

Il regolamento interno del Consiglio SEE indicherà in termini espliciti che, nell'adozione delle decisioni, i Ministri degli Stati AELS (EFTA) si esprimono con una sola voce.

Ad articolo 91

Il Consiglio SEE prevede, se del caso, nel suo regolamento interno la possibilità di istituire sottocomitati o gruppi di lavoro.

Ad articolo 91, paragrafo 2

Il regolamento interno del Consiglio SEE indicherà in termini espliciti che l'espressione "ogniquale le circostanze lo richiedano" nell'articolo 91, paragrafo 2 comprende il caso in cui una delle Parti contraenti si avvale del proprio diritto di avocazione, conformemente all'articolo 89, paragrafo 2.

Ad articolo 94, paragrafo 3

Resta inteso che nel corso di una delle sue prime sedute il Comitato misto SEE deciderà, adottando il proprio regolamento interno, in merito all'istituzione dei sottocomitati o gruppi di lavoro particolarmente necessari per assisterlo nell'espletamento dei propri compiti, ad esempio per quanto riguarda le norme di origine e altri problemi in campo doganale.

Ad articolo 102, paragrafo 5

In caso di sospensione provvisoria a norma dell'articolo 102, paragrafo 5 saranno rese note in modo adeguato la portata di tale misura e la data della sua entrata in vigore.

Ad articolo 102, paragrafo 6

L'articolo 102, paragrafo 6, si applica unicamente ai diritti effettivamente acquisiti, non alle semplici aspettative. Tra gli esempi di tali diritti acquisiti si possono annoverare:

- una sospensione concernente la libera circolazione di lavoratori non pregiudicherà il diritto per un lavoratore di rimanere nella Parte contraente nella quale si sia trasferito già prima che le norme fossero sospese;
- una sospensione concernente la libertà di stabilimento non pregiudicherà i diritti di una società nella Parte contraente nella quale la società si sia stabilita già prima che le norme fossero sospese;
- una sospensione concernente investimenti, ad esempio in beni immobili, non pregiudicherà gli investimenti già effettuati prima della data della sospensione;
- una sospensione concernente appalti pubblici non pregiudicherà l'esecuzione di un contratto assegnato già prima della sospensione;
- una sospensione concernente il riconoscimento di un diploma non pregiudicherà il diritto, per chi detenga tale diploma, di continuare la propria attività professionale attinente al diploma stesso in una Parte contraente che non abbia rilasciato il diploma.

Ad articolo 103

In caso di adozione di una decisione da parte del Consiglio SEE si applica l'articolo 103, paragrafo 1.

Ad articolo 109, paragrafo 3

Il termine "applicazione" nell'articolo 109, paragrafo 3 comprende anche l'attuazione dell'accordo.

Ad articolo 111

La sospensione è contraria agli interessi del buon funzionamento dell'accordo e va pertanto evitata nella massima misura possibile.

Ad articolo 112, paragrafo 1

Le disposizioni dell'articolo 112, paragrafo 1 riguardano anche la situazione in una zona determinata.

Ad articolo 123

Non verrà fatto uso improprio delle disposizioni dell'articolo 123 per impedire la divulgazione di informazioni nel campo della concorrenza.

Ad articolo 129

Qualora una di esse non sia disposta a ratificare l'accordo, le Parti firmatarie procedono ad un riesame della situazione.

Ad articolo 129

Qualora una delle Parti contraenti non ratifichi l'accordo, le altre Parti contraenti convocano una conferenza diplomatica ai fini di valutare gli effetti sull'accordo della mancata ratifica ed esaminare la possibilità di adottare un protocollo contenente le modifiche che saranno oggetto delle necessarie procedure interne. Tale conferenza è convocata non appena risulti chiaro che una delle Parti contraenti non procederà alla ratifica dell'accordo o, al più tardi, alla data di entrata in vigore dell'accordo qualora questa non sia rispettata.

Ad protocollo 3

Le appendici da 2 a 7 saranno completate prima dell'entrata in vigore dell'accordo; le appendici da 2 a 7 sono elaborate al più presto e, in ogni caso, anteriormente al 1° luglio 1992. Per quanto concerne l'appendice 2, gli esperti elaborano un elenco delle materie prime soggette a compensazione di prezzo, sulla base delle materie prime soggette alle misure di compensazione di prezzo nelle Parti contraenti anteriormente all'entrata in vigore dell'accordo.

Ad protocollo 3, articolo 11

Nell'intento di agevolare l'applicazione del protocollo n. 2 degli accordi di libero scambio, le disposizioni del protocollo n. 3 di ciascuno di tali accordi di libero scambio concernenti la definizione della nozione di "prodotti originari" e i metodi di cooperazione amministrativa sono modificate prima dell'entrata in vigore dell'accordo SEE. Le modifiche in questione sono intese ad allineare le suddette disposizioni, ivi comprese quelle relative alla prova dell'origine e alla cooperazione amministrativa, quanto più possibile su quelle del protocollo 4 dell'accordo SEE pur mantenendo il sistema di cumulo "diagonale" e le corrispondenti disposizioni attualmente applicabili nel quadro del protocollo n. 3. Dette modifiche non avranno incidenza sul grado di liberalizzazione realizzato nell'ambito degli accordi di libero scambio.

Ad protocollo 9

Prima dell'entrata in vigore dell'accordo, la Comunità e gli Stati AELS (EFTA) interessati proseguono le discussioni sugli adattamenti della legislazione in merito al rilascio di autorizzazioni di transito per il pesce e i prodotti della pesca allo scopo di giungere ad un'intesa soddisfacente.

Ad protocollo 11, articolo 14, paragrafo 3

Pur rispettando pienamente il ruolo di coordinamento della Commissione, la Comunità avvierà contatti diretti, come previsto nel documento di lavoro n. XXI/201/89 della Commissione, qualora si possa in tal modo aggiungere flessibilità ed efficienza al funzionamento del protocollo, purché su basi di reciprocità.

Ad protocollo 16 e ad allegato VI

La possibilità di mantenere in vigore accordi bilaterali nel settore della sicurezza sociale dopo la scadenza dei periodi di transizione per quanto riguarda la libera circolazione delle persone può essere discussa a livello bilaterale tra la Svizzera e gli Stati interessati.

Ad protocollo 20

Le Parti contraenti elaborano, nel quadro delle organizzazioni internazionali interessate, le norme per l'applicazione delle misure di miglioramento strutturale alla flotta austriaca, tenendo conto della misura in cui tale flotta parteciperà al mercato per il quale erano state concepite le misure di miglioramento strutturale in questione. Si tiene nel debito conto la data alla quale gli obblighi dell'Austria nell'ambito delle misure di miglioramento strutturale prendono effetto.

Ad protocolli 23 e 24 (articoli 12 concernenti le lingue)

La Commissione delle Comunità europee e l'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) stabiliranno modalità pratiche in materia di assistenza reciproca o altre soluzioni adeguate per quanto riguarda, in particolare, il problema della traduzioni.

Ad protocollo 30

I comitati comunitari in materia di informazione statistica sottoelencati sono stati identificati come i comitati ai quali gli Stati AELS (EFTA) partecipano pienamente conformemente all'articolo 2 del protocollo.

1. *Comitato del programma statistico delle Comunità europee*
istituito da:

389 D 0382: Decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio, del 19 giugno 1989, che istituisce un comitato del programma statistico delle Comunità europee (GU n. L 181 del 28.6.1989, pag. 47).

2. *Comitato delle statistiche monetarie, finanziarie e della bilancia dei pagamenti*
istituito da:

391 D 0115: Decisione 91/115/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1991, che istituisce un comitato delle statistiche monetarie, finanziarie e della bilancia dei pagamenti (GU n. L 59 del 6.3.1991, pag. 19).

3. *Comitato per il segreto statistico*
istituito da:

390 R 1588: Regolamento (Euratom, CEE) n. 1588/90 del Consiglio, dell'11 giugno 1990, relativo alla trasmissione all'Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto (GU n. L 151 del 15.6.1990, pag. 1).

4. *Comitato dell'armonizzazione del calcolo del PNL ai prezzi di mercato*
istituito da:

389 L 0130: Direttiva 89/130/CEE, Euratom del Consiglio, del 13 febbraio 1989, relativa all'armonizzazione della fissazione del prodotto nazionale lordo ai prezzi di mercato (GU n. L 49 del 21.2.1989, pag. 26).

5. *Comitato consultivo europeo dell'informazione statistica nei settori economico e sociale*
istituito da:

391 D 0116: Decisione 91/116/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1991, che istituisce un Comitato consultivo europeo dell'informazione statistica nei settori economico e sociale (GU n. L 59 del 6.3.1991, pag. 21).

I diritti e gli obblighi degli Stati AELS (EFTA) nell'ambito di questi comitati comunitari sono disciplinati dalla dichiarazione comune relativa alle procedure applicabili nei casi in cui, in virtù dell'articolo 76 e della parte VI dell'accordo, nonché dei relativi protocolli, gli Stati AELS (EFTA) partecipano pienamente ai comitati comunitari.

Ad protocollo 36, articolo 2

Gli Stati AELS (EFTA) decideranno, prima dell'entrata in vigore dell'accordo, in merito al numero dei membri dei rispettivi Parlamenti che faranno parte del Comitato parlamentare misto SEE.

Ad protocollo 37

Conformemente all'articolo 6 del protocollo 23 il riferimento al Comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti (regolamento n. 17/62 del Consiglio) riguarda anche:

- il Comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti nel settore dei trasporti (regolamento (CEE) n. 1017/68 del Consiglio);
- il Comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti nel settore dei trasporti marittimi (regolamento (CEE) n. 4056/86 del Consiglio);
- il Comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti nel settore dei trasporti aerei (regolamento (CEE) n. 3975/87 del Consiglio).

Ad protocollo 37

In applicazione della clausola di revisione dell'articolo 101, paragrafo 2 dell'accordo, alla data di entrata in vigore dell'accordo verrà aggiunto un comitato supplementare all'elenco contenuto nel protocollo 37:

Gruppo di coordinamento sul reciproco riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore (direttiva 89/48/CEE del Consiglio).

Le modalità di partecipazione saranno definite.

Ad protocollo 47

Sarà messo a punto un sistema relativo alla reciproca assistenza tra le autorità responsabili per garantire il rispetto delle disposizioni comunitarie e nazionali nel settore vinicolo sulla base delle disposizioni in materia del regolamento (CEE) n. 2048/89 del Consiglio, del 19 giugno 1989, che fissa le norme generali relative ai controlli nel settore vinicolo. Le modalità dell'assistenza reciproca saranno stabilite prima dell'entrata in vigore dell'accordo. In attesa della realizzazione di tale sistema, prevalgono le pertinenti disposizioni degli accordi bilaterali tra la Comunità e la Svizzera e tra la Comunità e l'Austria in materia di cooperazione e di controllo nel settore vinicolo.

Ad allegati VI e VII

Prima dell'entrata in vigore dell'accordo SEE dovranno ancora essere apportati ulteriori adattamenti specifici, descritti in un documento del GN III in data 11 novembre 1991, nel settore della sicurezza sociale e del riconoscimento reciproco delle qualifiche professionali.

Ad allegato VII

A decorrere dalla data di entrata in vigore dell'accordo SEE, nessuno Stato al quale si applica il presente accordo può invocare l'articolo 21 della direttiva 75/362/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975 (GU n. L 167 del 30.6.1975, pag. 1) per esigere che i cittadini di altri Stati ai quali si applica l'accordo seguano un'ulteriore formazione preparatoria al fine di poter essere nominati come medici nell'ambito di un regime di sicurezza sociale.

Ad allegato VII

A decorrere dalla data di entrata in vigore dell'accordo SEE, nessuno Stato al quale si applica il presente accordo può invocare l'articolo 20 della direttiva 78/686/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978 (GU n. L 233 del 24.8.1978, pag. 1) per esigere che cittadini di altri Stati ai quali si applica l'accordo seguano un'ulteriore formazione preparatoria al fine di poter essere nominati dentisti nell'ambito di un regime di sicurezza sociale.

Ad allegato VII

Gli ingegneri della Fondazione del Registro svizzero degli ingegneri, architetti e tecnici (REG) rientrano nell'ambito dell'articolo 1, lettera d), primo comma della direttiva 89/48/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988 (GU n. L 19 del 24.1.1989, pag. 16) relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni, nella misura in cui sono soddisfatte le disposizioni dell'articolo 1, lettera a) di tale direttiva.

Ad allegato IX

Anteriormente al 1° gennaio 1993 la Finlandia, l'Islanda e la Norvegia compilano un elenco delle imprese di assicurazione diversa dall'assicurazione sulla vita che non sono tenute a soddisfare i requisiti di cui agli articoli 16 e 17 della direttiva 73/239/CEE del Consiglio (GU n. L 228 del 16.8.1973, pag. 3) e lo trasmettono alle altre Parti contraenti.

Ad allegato IX

Anteriormente al 1° gennaio 1993 l'Islanda compila un elenco delle imprese di assicurazione sulla vita che non sono tenute a soddisfare i requisiti di cui agli articoli 18, 19 e 20 della direttiva 79/267/CEE del Consiglio (GU n. L 63 del 13.3.1979, pag. 1) e lo trasmette alle altre Parti contraenti.

Ad allegato XIII

Le Parti contraenti esaminano la direttiva 91/439/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, concernente la patente di guida, conformemente alla procedura concordata, nell'ottica di una sua inclusione nell'allegato XIII sui trasporti.

Ad allegato XIII

Gli Stati AELS (EFTA) che sono Parti contraenti dell'Accordo europeo relativo alle prestazioni lavorative degli equipaggi dei veicoli addetti ai trasporti internazionali su strada (AETS) introducono, prima dell'entrata in vigore del presente accordo, la seguente riserva all'AETS: "Le operazioni di trasporto tra Parti contraenti dell'accordo SEE sono considerate come operazioni di trasporto nazionale ai sensi dell'AETS nella misura in cui tali operazioni sono effettuate senza attraversamento del territorio di uno Stato terzo che è Parte contraente dell'AETS." La Comunità prende le misure necessarie per apportare le corrispondenti modifiche alle riserve degli Stati membri della Comunità.

Ad allegato XVI

Resta inteso che l'articolo 100 dell'accordo si applica ai comitati nel settore degli appalti pubblici.

DICHIARAZIONI
DI UNA O PIÙ PARTI CONTRAENTI DELL'ACCORDO
SULLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

DICHIARAZIONE
DEI GOVERNI DELLA FINLANDIA, DELL'ISLANDA, DELLA NORVEGIA
E DELLA SVEZIA RELATIVA AI MONOPOLI SUGLI ALCOLICI

Senza pregiudizio degli obblighi derivanti dall'accordo, la Finlandia, l'Islanda, la Norvegia e la Svezia ricordano che i loro monopoli sugli alcolici sono basati su importanti considerazioni di politica sanitaria e sociale.

**DICHIARAZIONE
DEI GOVERNI DEL LIECHTENSTEIN E DELLA SVIZZERA
RELATIVA AI MONOPOLI SUGLI ALCOLICI**

Senza pregiudizio degli obblighi derivanti dall'accordo, la Svizzera e il Liechtenstein dichiarano che i loro monopoli sugli alcolici sono basati su importanti considerazioni di politica agricola, sanitaria e sociale.

DICHIARAZIONE
DELLA COMUNITÀ EUROPEA RELATIVA
ALL'ASSISTENZA RECIPROCA IN MATERIA DOGANALE

La Comunità europea e i suoi Stati membri dichiarano che, a loro parere, l'ultima frase dell'articolo 11, paragrafo 1 del protocollo 11 sull'assistenza reciproca in materia doganale rientra nell'ambito delle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 2 di detto protocollo.

**DICHIARAZIONE
DEI GOVERNI DEGLI STATI AELS (EFTA) RELATIVA
ALLA LIBERA CIRCOLAZIONE DEGLI AUTOVEICOLI INDUSTRIALI
LEGGERI ADIBITI AL TRASPORTO DI MERCI**

La libera circolazione, a decorrere dal 1° gennaio 1995, degli autoveicoli industriali leggeri adibiti al trasporto di merci, di cui all'allegato II relativo a regolamentazioni tecniche, norme, collaudi e certificazioni, parte I, "Veicoli a motore", è accettata dagli Stati AELS (EFTA), restando inteso che una nuova normativa sarà applicabile, entro tale data, in linea con quella che si applica alle altre categorie di autoveicoli.

DICHIARAZIONE
DEL GOVERNO DEL LIECHTENSTEIN RELATIVA
ALLA RESPONSABILITÀ PER DANNO DA PRODOTTI DIFETTOSI

Il governo del Principato del Liechtenstein, per quanto riguarda l'articolo 14 della direttiva 85/374/CEE del Consiglio, dichiara che, entro la data di entrata in vigore del presente accordo, il Principato del Liechtenstein introdurrà, nella misura necessaria, una legislazione sulla protezione contro gli incidenti nucleari equivalente a quella prevista dalle convenzioni internazionali.

DICHIARAZIONE
DEL GOVERNO DEL LIECHTENSTEIN RELATIVA
ALLA PARTICOLARE SITUAZIONE DEL PAESE

Il governo del Principato del Liechtenstein,

con riferimento al paragrafo 18 della dichiarazione comune del 14 maggio 1991 fatta alla riunione ministeriale tra la Comunità europea, i suoi Stati membri e i paesi dell'Associazione europea di libero scambio;

riaffermando il dovere di garantire il rispetto di tutte le disposizioni dell'accordo SEE e di applicarle in buona fede;

si attende che nell'accordo SEE si tenga in debita considerazione la particolare situazione geografica del Liechtenstein;

ritiene in particolare che sussista una situazione tale da giustificare l'adozione delle misure di cui all'articolo 112 dell'accordo SEE qualora i flussi di capitale provenienti da un'altra Parte contraente possano compromettere l'accesso della popolazione residente alla proprietà immobiliare o qualora si verifichi, rispetto alla popolazione residente, uno straordinario aumento del numero dei cittadini degli Stati membri della Comunità o di altri Stati AELS (EFTA), ovvero del numero totale di posti di lavoro nell'economia del paese.

**DICHIARAZIONE
DEL GOVERNO DELL'AUSTRIA
RELATIVA ALLÈ MISURE DI SALVAGUARDIA**

L'Austria dichiara che, a causa della sua particolare situazione geografica, le aree di insediamento disponibili (in particolare i terreni destinati all'edilizia abitativa) scarseggiano in misura superiore alla media in talune zone dell'Austria. Pertanto, eventuali perturbazioni del mercato immobiliare potrebbero causare gravi difficoltà economiche, sociali o ambientali di natura regionale ai sensi della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 112 dell'accordo SEE e richiedere l'adozione di misure conformemente a detto articolo.

**DICHIARAZIONE
DELLA COMUNITÀ EUROPEA**

La Comunità europea ritiene che la dichiarazione del governo dell'Austria relativa alle misure di salvaguardia non pregiudichi i diritti e gli obblighi delle Parti contraenti derivanti dall'accordo.

**DICHIARAZIONE
DEL GOVERNO DELL'ISLANDA RELATIVA
AL RICORSO ALLÈ MISURE DI SALVAGUARDIA
AI SENSI DELL'ACCORDO SEE**

L'Islanda, a causa della unidimensionalità della sua economia e del fatto che il suo territorio è scarsamente popolato, dichiara che, secondo la sua interpretazione, fatti salvi gli obblighi derivanti dall'accordo, avrà la facoltà di adottare misure di salvaguardia qualora l'applicazione di detto accordo possa causare in particolare:

- serie perturbazioni del mercato del lavoro attraverso movimenti di manodopera su vasta scala verso talune aree geografiche, verso particolari tipi di occupazione o settori industriali; ovvero
- serie perturbazioni del mercato immobiliare.

**DICHIARAZIONE
DEL GOVERNO DELLA SVIZZERA RELATIVA
ALLE MISURE DI SALVAGUARDIA**

La Svizzera, a causa della sua particolare situazione geografica e demografica, dichiara che, secondo la sua interpretazione, avrà la facoltà di adottare misure per limitare l'immigrazione dai paesi SEE in caso di squilibri di natura demografica, sociale o ecologica derivanti dai movimenti migratori di cittadini del SEE.

DICHIARAZIONE
DELLA COMUNITÀ EUROPEA

La Comunità europea ritiene che la dichiarazione del governo della Svizzera relativa alle misure di salvaguardia non pregiudichi i diritti e gli obblighi delle Parti contraenti derivanti dall'accordo.

DICHIARAZIONE
DEL GOVERNO DELLA SVIZZERA RELATIVA
ALL'INTRODUZIONE DI UN PROLUNGAMENTO DEGLI STUDI
DI ARCHITETTURA SUCCESSIVAMENTE AL CONSEGUIMENTO
DEL DIPLOMA NEGLI ISTITUTI TECNICI SUPERIORI

La Confederazione svizzera, nel richiedere di includere i diplomi di architettura conferiti dagli Istituti tecnici superiori svizzeri nell'articolo 11 della direttiva 85/384/CEE, dichiara la sua volontà di istituire una formazione complementare successiva al conseguimento del diploma, della durata di un anno a livello accademico e sanzionata da un esame, per rendere il ciclo completo degli studi conforme ai requisiti previsti dall'articolo 4, paragrafo 1, lettera a). Detta formazione complementare sarà introdotta dall'Ufficio federale per l'industria e il lavoro anteriormente all'inizio dell'anno accademico 1995-96.

DICHIARAZIONE
DEI GOVERNI DELL'AUSTRIA E DELLA SVIZZERA
RELATIVA AI SERVIZI AUDIOVISIVI

Con riferimento alla direttiva 89/552/CEE del Consiglio, del 3 ottobre 1989, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive, il governo dell'Austria e il governo della Svizzera dichiarano che, conformemente alla normativa comunitaria esistente, nell'interpretazione della Corte di giustizia delle Comunità europee, essi avranno la facoltà di adottare adeguate misure in caso di dislocazione intesa ad eludere la loro legislazione interna.

**DICHIARAZIONE
DEI GOVERNI DEL LIECHTENSTEIN E DELLA SVIZZERA
RELATIVA ALL'ASSISTENZA AMMINISTRATIVA**

Con riferimento alle disposizioni dell'accordo sullo Spazio economico europeo relative alla cooperazione tra le autorità di vigilanza nel settore dei servizi finanziari (banche, organismi di investimento collettivo in valori mobiliari, compravendita di titoli), i governi della Svizzera e del Liechtenstein sottolineano l'importanza che attribuiscono ai principi della segretezza e della specificità e dichiarano che, secondo la loro interpretazione, le informazioni fornite dalle loro competenti autorità saranno trattate dalle autorità riceventi conformemente a detti principi. Fatto salvo quanto previsto nei casi di cui al relativo acquis comunitario, con ciò si intende che:

- tutte le persone che lavorano o che hanno lavorato per le autorità che ricevono le informazioni sono tenute al segreto professionale. Le informazioni classificate come riservate saranno trattate di conseguenza;
- le autorità competenti che ricevono informazioni riservate possono utilizzarle solo per l'adempimento delle loro funzioni come specificato nell'acquis pertinente.

DICHIARAZIONE
DELLA COMUNITÀ EUROPEA

La Comunità europea ritiene che la dichiarazione fatta dai governi della Svizzera e del Liechtenstein relativa all'assistenza amministrativa non pregiudichi i diritti e gli obblighi delle Parti contraenti derivanti dall'accordo.

**DICHIARAZIONE
DEL GOVERNO DELLA SVIZZERA RELATIVA AL RICORSO
ALLA CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA IN RELAZIONE
AI MOVIMENTI DI CAPITALI**

La Svizzera, considerando che, nel proprio territorio, l'offerta di terreni da destinarsi ad usi produttivi è particolarmente scarsa, che la domanda estera di beni immobiliari è sempre stata elevata e che, inoltre, la percentuale di popolazione residente che vive in abitazioni di proprietà è bassa rispetto al resto d'Europa, dichiara che, secondo la sua interpretazione, ha in particolare la facoltà di adottare misure di salvaguardia qualora i flussi di capitale provenienti da altre Parti contraenti perturbino il mercato immobiliare e mettano, tra l'altro, in pericolo l'accesso della popolazione residente alla proprietà immobiliare.

**DICHIARAZIONE
DELLA COMUNITÀ EUROPEA**

La Comunità europea ritiene che la dichiarazione del governo della Svizzera relativa al ricorso alla clausola di salvaguardia in relazione ai movimenti di capitali non pregiudichi i diritti e gli obblighi delle Parti contraenti derivanti dall'accordo.

DICHIARAZIONE
DEL GOVERNO DELLA NORVEGIA RELATIVA
ALL'APPLICABILITÀ DIRETTA DELLE DECISIONI DELLE
ISTITUZIONI COMUNITARIE CONCERNENTI OBBLIGAZIONI PECUNIARIE,
DESTINATE AD IMPRESE AVENTI SEDE IN NORVEGIA

Si richiama l'attenzione delle Parti contraenti sul fatto che l'attuale costituzione della Norvegia non stabilisce l'applicabilità diretta delle decisioni delle istituzioni comunitarie concernenti obbligazioni pecuniarie, destinate ad imprese aventi sede in Norvegia. La Norvegia riconosce che tali decisioni dovrebbero continuare ad essere destinate direttamente a dette imprese e che queste dovrebbero adempiere le proprie obbligazioni conformemente alla prassi attuale. Le suddette limitazioni costituzionali all'applicabilità diretta delle decisioni delle istituzioni comunitarie concernenti obbligazioni pecuniarie non si applicano alle società controllate e agli averi nel territorio della Comunità appartenenti ad imprese aventi sede in Norvegia.

Qualora dovessero sorgere delle difficoltà la Norvegia è pronta ad avviare consultazioni e ad adoperarsi per raggiungere una soluzione reciprocamente soddisfacente.

DICHIARAZIONE
DELLA COMUNITÀ EUROPEA

La Commissione terrà costantemente sotto esame la situazione alla quale si fa riferimento nella dichiarazione unilaterale della Norvegia. Essa può avviare in ogni momento consultazioni con la Norvegia per trovare soluzioni soddisfacenti ai problemi che dovessero presentarsi.

**DICHIARAZIONE
DEL GOVERNO DELL'AUSTRIA RELATIVA ALL'APPLICAZIONE
NEL PROPRIO TERRITORIO DELLE DECISIONI DELLE
ISTITUZIONI COMUNITARIE CONCERNENTI OBBLIGAZIONI PECUNIARIE**

L'Austria dichiara che l'obbligo di applicare nel suo territorio le decisioni delle istituzioni comunitarie che impongano obbligazioni pecuniarie si riferisce solo alle decisioni che rientrano pienamente nel campo di applicazione delle disposizioni dell'accordo SEE.

DICHIARAZIONE
DELLA COMUNITÀ EUROPEA

La Comunità intende la dichiarazione dell'Austria nel senso che sarà garantita nel territorio austriaco l'applicazione delle decisioni che impongano obbligazioni pecuniarie alle imprese nella misura in cui dette decisioni si basino - seppure non esclusivamente - su disposizioni contenute nell'accordo SEE.

La Commissione può avviare in ogni momento consultazioni con il governo dell'Austria per trovare soluzioni soddisfacenti ai problemi che dovessero presentarsi.

**DICHIARAZIONE
DELLA COMUNITÀ EUROPEA RELATIVA
ALLA COSTRUZIONE NAVALE**

La politica della Comunità europea consiste nel ridurre progressivamente il livello degli aiuti alla produzione connessi a contratti, erogati ai cantieri navali. La Commissione si sta adoperando per ridurre il livello del massimale nella misura e nei tempi in cui ciò sia conforme con la settima direttiva (90/684/CEE).

La settima direttiva scade alla fine del 1993. Nel decidere in merito alla necessità di una nuova direttiva la Commissione riesaminerà anche la situazione della concorrenza nel settore della costruzione navale in tutto il SEE, alla luce dei progressi compiuti verso la riduzione o l'eliminazione degli aiuti alla produzione connessi a contratti. Nell'effettuare tale riesame la Commissione si manterrà in stretta consultazione con gli Stati AELS (EFTA), tenendo in debito conto i risultati degli sforzi in un più ampio contesto internazionale e al fine di creare le condizioni che garantiscano che la concorrenza non sia falsata.

**DICHIARAZIONE
DEL GOVERNO DELL'IRLANDA RELATIVA
AL PROTOCOLLO 28 SULLA PROPRIETÀ
INTELLETTUALE - CONVENZIONI INTERNAZIONALI**

L'Irlanda ritiene che l'articolo 5, paragrafo 1 del protocollo 28 imponga al governo dell'Irlanda di impegnarsi, nel rispetto dei propri requisiti costituzionali, a prendere tutte le iniziative necessarie per ottenere l'adesione alle convenzioni elencate.

**DICHIARAZIONE
DEI GOVERNI DEGLI STATI AELS (EFTA)
RELATIVA ALLA CARTA DEI DIRITTI SOCIALI
FONDAMENTALI DEI LAVORATORI**

I governi degli Stati AELS (EFTA) condividono l'opinione che una più ampia cooperazione economica debba essere accompagnata da progressi per quanto riguarda l'aspetto sociale dell'integrazione, da realizzare in piena collaborazione con le parti sociali. Gli Stati AELS (EFTA) intendono contribuire attivamente allo sviluppo della dimensione sociale dello Spazio economico europeo. Pertanto essi accolgono con favore la maggiore cooperazione in campo sociale con la Comunità e i suoi Stati membri instaurata con il presente accordo. Nel riconoscere l'importanza di garantire in tale contesto i diritti sociali fondamentali dei lavoratori nell'intero SEE, i suddetti governi approvano i principi e i diritti di base stabiliti nella Carta dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori del 9 dicembre 1989, ricordando il principio di sussidiarietà cui si fa riferimento nella Carta stessa. Essi rilevano che, nell'attuare tali diritti, si deve tenere in debito conto la diversità delle prassi nazionali, in particolare per quanto riguarda il ruolo delle parti sociali e dei contratti collettivi.

**DICHIARAZIONE
DEL GOVERNO DELL'AUSTRIA RELATIVA
ALL'ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 5 DELLA DIRETTIVA 76/207/CEE
PER QUANTO RIGUARDA IL LAVORO NOTTURNO**

La Repubblica d'Austria,

consapevole del principio della parità di trattamento stabilito nel presente accordo;

in considerazione dell'obbligo dell'Austria, ai sensi del presente accordo, di recepire l'acquis comunitario nell'ordinamento giuridico austriaco;

considerando gli altri obblighi assunti dall'Austria ai sensi del diritto internazionale pubblico;

visti gli effetti nocivi del lavoro notturno sulla salute, e la particolare necessità di protezione delle lavoratrici;

dichiara la sua volontà di tenere conto della particolare necessità di proteggere le lavoratrici.

**DICHIARAZIONE
DELLA COMUNITÀ EUROPEA**

La Comunità europea ritiene che la dichiarazione unilaterale del governo dell'Austria relativa all'attuazione dell'articolo 5 della direttiva 76/207/CEE per quanto riguarda il lavoro notturno non pregiudichi i diritti e gli obblighi delle Parti contraenti derivanti dall'accordo.

DICHIARAZIONE
DELLA COMUNITÀ EUROPEA RELATIVA
AI DIRITTI DEGLI STATI AELS (EFTA) DINANZI
ALLA CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE

1. Per rafforzare l'omogeneità giuridica all'interno del SEE creando possibilità di intervento per gli Stati AELS (EFTA) e l'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee, la Comunità modificherà gli articoli 20 e 37 dello Statuto della Corte di giustizia e del Tribunale di primo grado delle Comunità europee.
2. Inoltre la Comunità adotterà le misure necessarie per garantire che gli Stati AELS (EFTA), per quanto riguarda l'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera b) e dell'articolo 6 del protocollo 24 dell'accordo SEE, abbiano gli stessi diritti degli Stati membri della Comunità a norma dell'articolo 9, paragrafo 9 del regolamento (CEE) n. 4064/89.

**DICHIARAZIONE
DELLA COMUNITÀ EUROPEA RELATIVA AI
DIRITTI DEGLI AVVOCATI DEGLI STATI AELS (EFTA)
NELL'AMBITO DEL DIRITTO COMUNITARIO**

La Comunità si impegna a modificare lo Statuto della Corte di giustizia e del Tribunale di primo grado delle Comunità europee per garantire che gli agenti nominati per ciascuna causa che rappresentino uno Stato AELS (EFTA) o l'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) possano essere assistiti da un consulente o da un avvocato abilitato al patrocinio dinanzi ad una corte di uno Stato AELS (EFTA). Inoltre essa si impegna a garantire che gli avvocati abilitati al patrocinio dinanzi ad una corte di uno Stato AELS (EFTA) possano rappresentare singoli cittadini ed operatori economici dinanzi alla Corte di giustizia ed al Tribunale di primo grado delle Comunità europee.

Quando compaiono dinanzi alla Corte di giustizia e al Tribunale di primo grado delle Comunità europee detti agenti, consulenti e avvocati godono dei diritti e delle garanzie necessari all'esercizio indipendente delle loro funzioni, alle condizioni che dovranno essere stabilite nel regolamento interno della Corte e del Tribunale suddetti.

Infine la Comunità prenderà le misure necessarie per garantire agli avvocati degli Stati AELS (EFTA) gli stessi diritti degli avvocati degli Stati membri della Comunità per quanto riguarda la protezione della riservatezza a norma del diritto comunitario.

**DICHIARAZIONE
DELLA COMUNITÀ EUROPEA RELATIVA ALLA PARTECIPAZIONE
DEGLI ESPERTI DEGLI STATI AELS (EFTA) AI COMITATI
COMUNITARI DI RILIEVO SEE, IN APPLICAZIONE
DELL'ARTICOLO 100 DELL'ACCORDO**

La Commissione delle Comunità europee conferma che, per quanto riguarda l'applicazione dei principi stabiliti nell'articolo 100, resta inteso che ogni Stato AELS (EFTA) nominerà i propri esperti. Questi parteciperanno su basi paritetiche, insieme agli esperti nazionali degli Stati membri della Comunità, al lavoro preparatorio alla convocazione dei comitati comunitari relativi all'acquis in questione. La Commissione delle Comunità europee proseguirà le consultazioni per tutto il tempo che riterrà necessario fino alla presentazione della sua proposta in una riunione formale.

**DICHIARAZIONE
DELLA COMUNITÀ EUROPEA RELATIVA
ALL'ARTICOLO 103 DELL'ACCORDO SEE**

La Comunità europea ritiene, finché non siano adempiuti dagli Stati AELS (EFTA) i requisiti costituzionali di cui all'articolo 103, paragrafo 1 dell'accordo, di poter rinviare la definitiva applicazione della decisione del Comitato misto SEE alla quale si fa riferimento nello stesso articolo.

DICHIARAZIONE
DEI GOVERNI DEGLI STATI AELS (EFTA)
RELATIVA ALL'ARTICOLO 103, PARAGRAFO 1 DELL'ACCORDO SEE

Gli Stati AELS (EFTA), al fine di realizzare un SEE omogeneo, e senza pregiudizio del funzionamento delle loro istituzioni democratiche, si adopereranno per far sì che siano adempiuti i necessari requisiti costituzionali come previsto dall'articolo 103, paragrafo 1, primo comma dell'accordo SEE.

DICHIARAZIONE
DELLA COMUNITÀ EUROPEA RELATIVA
AL TRANSITO NEL SETTORE DELLA PESCA

La Comunità considera, secondo la sua interpretazione, che l'articolo 6 del protocollo 9 sarà applicabile anche se non si raggiungesse un'intesa reciprocamente soddisfacente sul problema del transito prima dell'entrata in vigore dell'accordo.

DICHIARAZIONE
DELLA COMUNITÀ EUROPEA E DEI GOVERNI
DELL'AUSTRIA, DELLA FINLANDIA, DEL LIECHTENSTEIN,
DELLA SVEZIA E DELLA SVIZZERA
RELATIVA AI PRODOTTI RICAVATI DALLE BALENE

La Comunità europea e i governi dell'Austria, della Finlandia, del Liechtenstein, della Svezia e della Svizzera dichiarano che l'appendice 2, tabella I del protocollo 9 non pregiudica il divieto di importazione che essi applicano ai prodotti ricavati dalle balene.

DICHIARAZIONE
DEL GOVERNO DELLA SVIZZERA RELATIVA
AI DAZI DOGANALI DI CARATTERE FISCALE

È stata avviata la procedura interna per la trasformazione in imposizione interna dei dazi doganali di carattere fiscale.

Senza pregiudizio del protocollo 5 dell'accordo la Svizzera abolirà detti dazi sulle voci tariffarie elencate nella tabella allegata al protocollo 5, previa approvazione, conformemente alla propria legislazione interna, delle necessarie modifiche costituzionali e legislative, nel momento in cui entrerà in vigore l'imposizione interna.

Entro la fine del 1993 si terrà un referendum su tale argomento.

In caso di esito positivo del referendum costituzionale si compirà ogni sforzo per procedere alla trasformazione dei dazi doganali di carattere fiscale in imposte interne entro la fine del 1996.

DICHIARAZIONE
DELLA COMUNITÀ EUROPEA RELATIVA
AGLI ACCORDI BILATERALI

La Comunità ritiene che

- gli accordi bilaterali relativi al trasporto di merci su strada e per ferrovia tra la Comunità economica europea e l'Austria e tra la Comunità economica europea e la Svizzera,
- gli accordi bilaterali relativi ad alcuni accordi riguardanti il settore agricolo tra la Comunità economica europea e ciascuno Stato AELS (EFTA);
- gli accordi bilaterali nel settore della pesca tra la Comunità economica europea e la Svezia, la Comunità economica europea e la Norvegia e la Comunità economica europea e l'Islanda,

benché formino oggetto di strumenti giuridici separati, facciano parte del bilancio globale dei risultati dei negoziati e rappresentino elementi essenziali per la sua approvazione dell'accordo SEE.

Pertanto la Comunità si riserva il diritto di sospendere la conclusione dell'accordo SEE fino a che non sia stata notificata alla Comunità, da parte degli Stati AELS (EFTA) interessati, la ratifica dei summenzionati accordi bilaterali. Inoltre la Comunità si riserva di decidere la sua posizione per quanto concerne le conseguenze da trarre nel caso in cui detti accordi non fossero ratificati.

**DICHIARAZIONE
DEL GOVERNO DELLA SVIZZERA RELATIVA
ALL'ACCORDO TRA LA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA
E LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA SUL TRASPORTO
DI MERCI SU STRADA E PER FERROVIA**

La Svizzera si adopera per ratificare l'accordo bilaterale tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera sul trasporto di merci su strada e per ferrovia in tempo utile per la ratifica dell'accordo SEE mentre conferma la sua opinione che l'accordo SEE e il suddetto accordo bilaterale debbano essere considerati due strumenti giuridici distinti aventi rilevanza propria.

DICHIARAZIONE
DEL GOVERNO DELL'AUSTRIA SULL'ACCORDO TRA
LA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA E LA REPUBBLICA
D'AUSTRIA RELATIVO AL TRASPORTO DI MERCI
IN TRANSITO SU STRADA E PER FERROVIA

L'Austria si adopera per ratificare l'accordo bilaterale tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Austria relativo al trasporto di merci in transito su strada e per ferrovia in tempo utile per la ratifica dell'accordo SEE mentre conferma la sua opinione che l'accordo SEE e il suddetto accordo bilaterale debbano essere considerati due strumenti giuridici distinti aventi rilevanza propria.

**DICHIARAZIONE
DEI GOVERNI DEGLI STATI AELS (EFTA)
RELATIVA AL MECCANISMO FINANZIARIO AELS (EFTA)**

Gli Stati AELS (EFTA) ritengono che le "adeguate ed eque soluzioni", alle quali si fa riferimento nella dichiarazione comune relativa al meccanismo finanziario, debbano avere come effetto che uno Stato AELS (EFTA) che aderisca alla Comunità non debba essere parte di alcuna obbligazione finanziaria assunta ai sensi del meccanismo finanziario AELS (EFTA) successivamente all'adesione di detto Stato alla Comunità, ovvero che si debba procedere al relativo adattamento dei contributi di tale Stato al bilancio generale delle Comunità europee.

**DICHIARAZIONE
DEI GOVERNI DEGLI STATI AELS (EFTA) RELATIVA
AD UN TRIBUNALE DI PRIMO GRADO**

Gli Stati AELS (EFTA) istituiranno un tribunale di primo grado per le cause in materia di concorrenza, qualora se ne presenti la necessità.

**PROTOCOLLO CHE ADEGUA
L'ACCORDO SULLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO**

**PROTOCOLLO CHE ADEGUA
L'ACCORDO SULLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO**

LA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,
LA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO,
IL REGNO DEL BELGIO,
IL REGNO DI DANIMARCA,
LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,
LA REPUBBLICA ELLENICA,
IL REGNO DI SPAGNA,
LA REPUBBLICA FRANCESE,
L'IRLANDA,
LA REPUBBLICA ITALIANA,
IL GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO,
IL REGNO DEI PAESI BASSI,
LA REPUBBLICA PORTOGHESE,
IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

E

LA REPUBBLICA D'AUSTRIA,
LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,
LA REPUBBLICA D'ISLANDA,
IL PRINCIPATO DEL LIECHTENSTEIN,
IL REGNO DI NORVEGIA,
IL REGNO DI SVEZIA,

in appresso denominati le PARTI CONTRAENTI,

CONSIDERANDO che l'accordo sullo Spazio economico europeo, in appresso denominato l'accordo SEE, è stato firmato ad Oporto il 2 maggio 1992;

CONSIDERANDO che l'articolo 129, paragrafo 2 dell'accordo SEE contempla che esso sia ratificato o approvato dalle Parti contraenti conformemente ai rispettivi requisiti costituzionali;

CONSIDERANDO che risulta ormai chiaro che uno dei firmatari dell'accordo SEE, la Confederazione svizzera, non può ratificare l'accordo SEE;

CONSIDERANDO che gli altri firmatari dell'accordo SEE, tuttora pienamente convinti della necessità di perseguire i suoi obiettivi, sono risolti a mettere in vigore l'accordo SEE il più presto possibile;

CONSIDERANDO che si deve fissare una nuova data per l'entrata in vigore dell'accordo SEE;

CONSIDERANDO che occorre adottare specifiche disposizioni per l'entrata in vigore dell'accordo SEE per quanto riguarda il Principato del Liechtenstein;

CONSIDERANDO che a seguito della mancata ratifica da parte della Svizzera sono necessari alcuni adeguamenti dell'accordo SEE;

CONSIDERANDO che è opportuno inserire tra detti adeguamenti una disposizione che rifletta il desiderio delle Parti contraenti di consentire alla Svizzera di partecipare, in futuro, al SEE

HANNO DECISO di concludere il seguente protocollo:

Articolo 1

1. L'accordo SEE, adeguato mediante il presente protocollo, entra in vigore il giorno dell'entrata in vigore del presente protocollo tra la Comunità economica europea, la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, i loro Stati membri e la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Finlandia, la Repubblica d'Islanda, il Regno di Norvegia e il Regno di Svezia.
2. Per quanto riguarda il Principato del Liechtenstein, l'accordo SEE, adeguato mediante il presente protocollo, entra in vigore ad una data che sarà fissata dal Consiglio SEE e a condizione che quest'ultimo
 - abbia deciso che è soddisfatta la condizione di cui all'articolo 121, lettera b) dell'accordo SEE, e cioè che non sia ostacolato il buon funzionamento dell'accordo SEE; e
 - abbia adottato le opportune decisioni, in particolare per quanto riguarda l'applicazione al Liechtenstein delle misure già adottate dal Consiglio SEE e dal Comitato misto SEE.
3. Il Liechtenstein è autorizzato a partecipare alle decisioni del Consiglio SEE di cui al paragrafo 2.

Articolo 2

1. Dato che la Confederazione svizzera, in seguito alla mancata ratifica dell'accordo SEE, non è una delle Parti contraenti, il riferimento del preambolo dell'accordo SEE a "LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA" quale una delle Parti contraenti è soppresso.

2. L'articolo 2, lettera b) dell'accordo SEE è sostituito dal testo seguente:

"Stati AELS (EFTA): la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Finlandia, la Repubblica d'Islanda, il Regno di Norvegia, il Regno di Svezia e, alle condizioni previste nell'articolo 1, paragrafo 2 del protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, il Principato del Liechtenstein;"

3. L'accordo SEE è ulteriormente adeguato conformemente agli articoli da 3 a 20 del presente protocollo.

Articolo 3

Nell'articolo 120 le parole "protocolli 41, 43 e 44" sono sostituite dalle parole "protocolli 41 e 43".

Articolo 4

Nell'articolo 126, paragrafo 1 le parole "del Regno di Norvegia, del Regno di Svezia e della Confederazione svizzera" sono sostituite dalle parole "del Regno di Norvegia e del Regno di Svezia".

Articolo 5

L'articolo 128, paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

"Qualsiasi Stato europeo che diventi membro della Comunità chiede, e la Confederazione svizzera o qualsiasi Stato europeo che diventi membro dell'AELS (EFTA) può chiedere, di diventare una Parte contraente al presente accordo. Esso trasmette la propria domanda al Consiglio SEE."

Articolo 6

L'articolo 129, paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente:

"3. Il presente accordo entra in vigore alla data e alle condizioni previste nel protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo."

Articolo 7

Nel paragrafo 11 del protocollo 1 sugli adattamenti orizzontali, le parole "dall'articolo 129, paragrafo 3" sono sostituite dalle parole "dalla data di entrata in vigore".

Articolo 8

Nell'Appendice V, nota 2 e nell'Appendice VI, nota 3 del protocollo 4 relativo alle norme di origine, le parole "Svizzera" e "svizzero" sono sostituite, rispettivamente, dalle parole "Svezia" e "svedese".

Articolo 9

Nel protocollo 5 sui dazi doganali di carattere fiscale (Liechtenstein, Svizzera):

- la parola ", Svizzera" è soppressa nel titolo;
- nel paragrafo 1 le parole "il Liechtenstein e la Svizzera possono" e "purché osservino" sono sostituite, rispettivamente, dalle parole "il Liechtenstein può" e "purché osservi"; nel paragrafo 2, le parole "o in Svizzera" sono soppresse.

Articolo 10

Il protocollo 6 sulla costituzione di scorte obbligatorie da parte della Svizzera e del Liechtenstein è sostituito dal seguente protocollo:

"PROTOCOLLO 6 SULLA COSTITUZIONE DI SCORTE OBBLIGATORIE DA PARTE DEL LIECHTENSTEIN

Il Liechtenstein può prevedere un regime di scorte obbligatorie per i prodotti indispensabili alla sopravvivenza della popolazione in periodi di grave penuria delle forniture, quando si tratti di prodotti la cui produzione è insufficiente o inesistente nel Liechtenstein e che consentono, per le loro caratteristiche e la loro natura, la costituzione di scorte.

Il Liechtenstein applica detto regime in modo tale da non creare discriminazioni, dirette o indirette, tra i prodotti importati dalle altre Parti contraenti e i prodotti nazionali analoghi o sostitutivi."

Articolo 11

Nel protocollo 8 sui monopoli di stato, le parole "della Svizzera e" sono soppresse.

Articolo 12

Nel protocollo 9 sul commercio di pesce e di prodotti del mare:

- nell'appendice 1, articolo 2, paragrafi 1 e 2 le parole "Il Liechtenstein e la Svizzera possono" sono sostituite dalle parole "Il Liechtenstein può";
- nell'appendice 3, le parole "- Accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera, firmato il 22 luglio 1972, e successivo scambio di lettere sull'agricoltura e sulla pesca, firmato il 14 luglio 1986." sono soppresse.

Articolo 13

Nel protocollo 15 sui periodi di transizione relativi alla libera circolazione delle persone (Svizzera e Liechtenstein):

- nel titolo le parole "Svizzera e" sono soppresse; all'articolo 8, paragrafo 1 la frase "la Svizzera e il Liechtenstein non introducono ..." è sostituita dalla frase "il Liechtenstein non introduce ..."; l'articolo 8, paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:
"2. Il Liechtenstein adotta tutte le misure necessarie per assicurare che durante i periodi di transizione i cittadini degli Stati membri della Comunità e degli altri Stati AELS (EFTA) possano assumere le occupazioni disponibili nel territorio del Liechtenstein con lo stesso grado di priorità dei cittadini del Liechtenstein."; all'articolo 11 le parole "della Svizzera e" sono soppresse;
- all'articolo 11 la parola ", rispettivamente" è soppressa;
- gli articoli 2, 3 e 4 e l'articolo 9, paragrafo 1 sono soppressi.

Articolo 14

Nel protocollo 16 sulle misure in materia di sicurezza sociale relative ai periodi di transizione per la libera circolazione delle persone (Svizzera e Liechtenstein):

- nel titolo le parole "Svizzera e" sono soppresse; all'articolo 1 le parole "la Svizzera e" nonché "della Svizzera e" sono soppresse; all'articolo 2 le parole "della Svizzera e" sono soppresse; all'articolo 3, prima frase le parole "dalla Svizzera e" sono soppresse; all'articolo 3, lettera a) le parole "in Svizzera e" sono soppresse;
- all'articolo 3, lettera a) le parole "della Svizzera e" sono soppresse;
- agli articoli 1 e 2 nonché all'articolo 3, prima frase la parola ", rispettivamente," è soppressa; all'articolo 3, lettera a) la parola "rispettivamente" è soppressa;
- all'articolo 3, lettera c) le parole "a 500 persone per quanto riguarda la Svizzera o" e le parole "per quanto riguarda il Liechtenstein" sono soppresse;
- l'articolo 4 è soppresso.

Articolo 15

Le seguenti disposizioni dell'accordo SEE:

- articolo 81, lettere a), b), d), e) e f);
- articolo 82;
- protocollo 30, paragrafo 2, primo e secondo comma;
- protocollo 31, articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b) e c), articolo 4, paragrafi 1, 3 e 4, articolo 5, paragrafo 3, primo e secondo comma, e
- protocollo 32

entrano in vigore il 1° gennaio 1994.

Articolo 16

Nel protocollo 38 sul meccanismo finanziario:

- all'articolo 2, paragrafo 2 la parola "tre" è sostituita dalla parola "due";
- L'articolo 2, paragrafo 5 è sostituito dal testo seguente:

"5. Il volume totale dei prestiti ammessi a beneficiare degli abbuoni di interessi di cui all'articolo 1 è di 1 500 milioni di ecu, da impegnare in quote eguali nell'arco di cinque anni a decorrere dal 1° luglio 1993. Qualora l'accordo SEE entri in vigore dopo tale data, l'arco di tempo è di cinque anni a decorrere dall'entrata in vigore."
- L'articolo 3, paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

"1. L'importo totale delle sovvenzioni di cui all'articolo 1 è di 500 milioni di ecu, da impegnare in quote eguali nell'arco di cinque anni a decorrere dal 1° luglio 1993. Qualora l'accordo SEE entri in vigore dopo tale data, l'arco di tempo è di cinque anni a decorrere dall'entrata in vigore."

Articolo 17

Nel protocollo 41 sugli accordi vigenti sono soppressi i seguenti riferimenti:

- "29.4.1963/ 3.12.1976 Commissione Internazionale per la Protezione del Reno dall'inquinamento. accordo misto tra la Confederazione svizzera e la Comunità economica europea, la Repubblica federale di Germania, la Francia, il Lussemburgo e i Paesi Bassi.
- 3.12.1976 Protezione del Reno dall'inquinamento. accordo misto tra la Confederazione svizzera e la Comunità economica europea, la Repubblica federale di Germania, la Francia, il Lussemburgo e i Paesi Bassi."

Articolo 18

Il protocollo 44 sull'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera sul trasporto di merci su strada e per ferrovia è soppresso.

Articolo 19

Nell'appendice del protocollo 47 sull'eliminazione degli ostacoli tecnici al commercio del vino:

15. 387 R 0822: Regolamento (CEE) No 822/87 del Consiglio:

- adattamento b)

la disposizione è soppressa;

- adattamenti d), f), m) e n)

le parole ", la Svizzera" sono soppresse; le parole ", il Liechtenstein e la Svizzera" e le parole ", del Liechtenstein e della Svizzera" sono sostituite, rispettivamente, dalle parole "e il Liechtenstein" e "e del Liechtenstein";

- adattamento k), lettera b)

le parole "della Svizzera o" sono soppresse;

22. 389 R 2392: Regolamento (CEE) No 2392/89 del Consiglio:

- adattamento a)

le parole ", della Svizzera" sono soppresse;

- adattamento c)

le parole "della Svizzera e" e la parola "interessato" sono soppresse;

26. 390 R 3201: Regolamento (CEE) No 3201/90 della Commissione:

- adattamenti c), d) e f)

le disposizioni sono soppresse.

Articolo 20

Gli allegati da I a IX, XII, XIII, XVI e da XVIII a XXII dell'accordo SEE sono adeguati come specificato nell'allegato del presente protocollo.

Articolo 21

Le disposizioni, i riferimenti, gli specifici adattamenti, i periodi e le date relativi al Liechtenstein contenuti nell'accordo SEE, adeguato mediante il presente protocollo, si applicano solo a decorrere dall'entrata in vigore dell'accordo SEE, adeguato mediante il presente protocollo, per quanto riguarda il Liechtenstein in conformità dell'articolo 1, paragrafo 2 del presente protocollo.

Articolo 22

1. Il presente protocollo è redatto in unico esemplare in lingua danese, finnica, francese, greca, inglese, islandese, italiana, olandese, norvegese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca, tutti i testi facenti ugualmente fede.

2. Il presente protocollo è ratificato o approvato dalle Parti contraenti conformemente ai rispettivi requisiti costituzionali.

Esso è depositato presso il Segretariato generale del Consiglio delle Comunità europee, che provvede a trasmetterne copia certificata conforme a tutte le altre Parti contraenti.

Gli strumenti di ratifica o di approvazione sono depositati presso il Segretariato generale del Consiglio delle Comunità europee, che ne dà notifica a tutte le altre Parti contraenti.

3. Il presente protocollo entra in vigore il 1° luglio 1993, purché tutte le Parti contraenti di cui all'articolo 1, paragrafo 1 abbiano depositato gli strumenti di ratifica o di approvazione dell'accordo SEE e del presente protocollo prima di questa data. Qualora si superi questa data, il presente protocollo entra in vigore il primo giorno del mese successivo all'ultimo deposito. Tuttavia, qualora l'ultimo deposito preceda di meno di quindici giorni l'inizio del mese successivo, il presente protocollo entra in vigore soltanto il primo giorno del secondo mese successivo alla data del deposito.

4. Per quanto riguarda il Liechtenstein, il presente protocollo entra in vigore una volta che esso abbia depositato i suoi strumenti di ratifica dell'accordo SEE e del presente protocollo, alla data fissata dal Consiglio SEE e alle condizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 2.

IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti, debitamente abilitati a questo fine, hanno firmato il presente protocollo.

Fatto a Bruxelles, addì diciassette marzo millenovecentonovantatre.

ALLEGATO**DI CUI ALL'ARTICOLO 20 DEL PROTOCOLLO CHE ADEGUA
L'ACCORDO SULLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO**

Gli allegati da I a IX, XII, XIII, XVI e da XVIII a XXII dell'accordo SEE sono adeguati come specificato in appresso.

I ALLEGATO I. QUESTIONI VETERINARIE E FITOSANTARIE**A. Adeguamenti settoriali**

La disposizione relativa alla Svizzera e al Liechtenstein figurante sotto l'intestazione "ADEGUAMENTI SETTORIALI", nonché l'intestazione stessa, sono soppressi.

B. Capo I. Questioni veterinarie**- Introduzione al capo****- paragrafo 3**

le parole "nove mesi dopo l'entrata in vigore dell'accordo e al più tardi a decorrere dal 1° gennaio 1994" sono sostituite da "il 1° gennaio 1994 o, se questa è successiva, sei mesi dopo l'entrata in vigore dell'accordo".

- Le date relative agli Stati AELS (EFTA) cui è fatto riferimento negli adattamenti specifici disposti in relazione agli atti cui è fatto riferimento nel capo sono sostituite come specificato in appresso:**- le date "1° gennaio 1993" e "31 dicembre 1992" sono sostituite, rispettivamente, da "la data di entrata in vigore dell'accordo" e "il giorno precedente la data di entrata in vigore dell'accordo";**

- la data "1° aprile 1993" è sostituita da "il primo giorno del secondo mese successivo all'entrata in vigore dell'accordo";
 - la data "1° luglio 1993" è sostituita da "il primo giorno del quarto mese successivo all'entrata in vigore dell'accordo";
 - la data "1° settembre 1993" è sostituita da "la data di cui al paragrafo 3 dell'introduzione del Capo I, Questioni veterinarie, dell'Allegato I dell'accordo".
1. **364 L 0432: Direttiva 64/432/CEE del Consiglio:**
- adattamento a)
le parole "Svizzera: Kanton/Canton/Cantone" sono soppresse;
 - adattamenti d), e) e g)
la parola "Svizzera/" è soppressa;
 - adattamento f)
le parole "Svizzera/" e "/Vétérinaire de contrôle/Veterinario di controllo" sono soppresse.
3. **390 L 0426: Direttiva 90/426/CEE del Consiglio:**
- adattamento b)
le parole "Svizzera/" e "/Vétérinaire de contrôle/Veterinario di controllo" sono soppresse.
4. **390 L 0539: Direttiva 90/539/CEE del Consiglio:**
- adattamento b)
le parole "CH o" e "la Svizzera e" sono soppresse;
 - adattamento g)
la parola "Svizzera/" è soppressa.

12. 385 L 0511: Direttiva 85/511/CEE del Consiglio:

- adattamento a)

la parola "Svizzera/" è soppressa; e

le parole "Eidgenössisches Institut für Viruskrankheiten und Immunprophylaxe, Mittelhäusern" sono sostituite da "-";

- adattamento b)

la parola "Svizzera/" è soppressa.

14. 380 L 0217: Direttiva 80/217/CEE del Consiglio:

- adattamento a)

la parola "Svizzera/" è soppressa.

18. 364 L 0433: Direttiva 64/433/CEE del Consiglio:

- adattamento j)

la sigla "CH -" è soppressa.

20. 371 L 0118: Direttiva 71/118/CEE del Consiglio e**21. 377 L 0099: Direttiva 77/99/CEE del Consiglio:**

- adattamento c)

le sigle "CH -" e "CH/" sono soppresse.

23. 389 L 0437: Direttiva 89/437/CEE del Consiglio:

- adattamento f)

la sigla "CH/" è soppressa.

34. 391 L 0495: Direttiva 91/495/CEE del Consiglio:

- adattamento e)

la sigla "CH, " è soppressa.

66. **389 D 0610: Decisione 89/610/CEE della Commissione:**

- adattamento
- la parola "Svizzera/" è soppressa.

C. Capo II. Alimenti per animali

- Introduzione, paragrafo 1

le frasi "la Svizzera e il Liechtenstein conformano le rispettive legislazioni nazionali" e "la Svizzera e il Liechtenstein non vietano" sono sostituite, rispettivamente, da "il Liechtenstein conforma la sua legislazione nazionale" e "il Liechtenstein non vieta".

- La data "il 1° gennaio 1993", indicata con riguardo agli Stati AELS (EFTA) negli adattamenti specifici disposti in relazione agli atti cui è fatto riferimento nel capo è sostituita da "alla data di entrata in vigore dell'accordo".

3. **377 L 0101: Direttiva 77/101/CEE del Consiglio e**

4. **379 L 0373: Direttiva 79/373/CEE del Consiglio:**

- deroga, secondo trattino

la disposizione è sostituita dal testo seguente:

"Il Liechtenstein può mantenere, fino al 31 dicembre 1994, la sua legislazione nazionale per quanto concerne il divieto delle arachidi."

II ALLEGATO II. REGOLAMENTAZIONI TECNICHE, NORME, PROVE E CERTIFICAZIONI

A. Capo I. Veicoli a motore

1. **370 L 0156: Direttiva 70/156/CEE del Consiglio:**
 - **adattamento**

le parole "Typengenehmigung/approbation du type/approvazione del tipo, nella legislazione svizzera." sono soppresse.

2. **370 L 0157: Direttiva 70/157/CEE del Consiglio:**
 - **adattamenti a) e b)**

le parole "CH = Svizzera," sono soppresse.

8. **370 L 0388: Direttiva 70/388/CEE del Consiglio,**
9. **371 L 0127: Direttiva 71/127/CEE del Consiglio,**
17. **374 L 0483: Direttiva 74/483/CEE del Consiglio,**
19. **376 L 0114: Direttiva 76/114/CEE del Consiglio,**
22. **376 L 0757: Direttiva 76/757/CEE del Consiglio,**
23. **376 L 0758: Direttiva 76/758/CEE del Consiglio,**
24. **376 L 0759: Direttiva 76/759/CEE del Consiglio,**
25. **376 L 0760: Direttiva 76/760/CEE del Consiglio,**
26. **376 L 0761: Direttiva 76/761/CEE del Consiglio,**
27. **376 L 0762: Direttiva 76/762/CEE del Consiglio,**
29. **377 L 0538: Direttiva 77/538/CEE del Consiglio,**
30. **377 L 0539: Direttiva 77/539/CEE del Consiglio,**
31. **377 L 0540: Direttiva 77/540/CEE del Consiglio,**
32. **377 L 0541: Direttiva 77/541/CEE del Consiglio e**
39. **378 L 0932: Direttiva 78/932/CEE del Consiglio:**
 - **adattamento**

le parole ", 14 per la Svizzera" e "14 per la Svizzera" sono soppresse.

40. 378 L 1015: Direttiva 78/1015/CEE del Consiglio:

- adattamento a)

le parole "Typengenehmigung/approbation du type/approvazione del tipo, nella legislazione svizzera" sono soppresse;

- adattamento b)

le parole "14 per la Svizzera" sono soppresse.

41. 380 L 0780: Direttiva 80/780/CEE del Consiglio:

- adattamento

le parole "Typengenehmigung/approbation du type/approvazione del tipo, nella legislazione svizzera" sono soppresse.

44. 388 L 0077: Direttiva 88/77/CEE del Consiglio:

- adattamento

le parole "14 per la Svizzera" sono soppresse.

B. Capo II. Trattori agricoli o forestali**1. 374 L 0150: Direttiva 74/150/CEE del Consiglio:**

- adattamento

le parole "Typengenehmigung/approbation du type/"approvazione del tipo, nella legislazione svizzera." sono soppresse.

11. 377 L 0536: Direttiva 77/536/CEE del Consiglio,**13. 378 L 0764: Direttiva 78/764/CEE del Consiglio,****17. 379 L 0622: Direttiva 79/622/CEE del Consiglio,****20. 386 L 0298: Direttiva 86/298/CEE del Consiglio,****22. 387 L 0402: Direttiva 87/402/CEE del Consiglio e****23. 389 L 0173: Direttiva 89/173/CEE del Consiglio:**

- adattamenti

le parole "14 per la Svizzera", ",14 per la Svizzera", "14 per la Svizzera," e "14 per la Svizzera;" sono soppresse.

C. Capo III. Apparecchi di sollevamento e di movimentazione

2. **384 L 0528:** Direttiva 84/528/CEE del Consiglio:

- adattamento

le parole "CH per la Svizzera," sono soppresse.

D. Capo VI. Macchine e materiali per cantieri

8. **386 L 0295:** Direttiva 86/295/CEE del Consiglio e

9. **386 L 0296:** Direttiva 86/296/CEE del Consiglio:

- adattamento:

le parole "CH per la Svizzera," sono soppresse.

E. Capo VIII. Apparecchi a pressione

2. **376 L 0767:** Direttiva 76/767/CEE del Consiglio:

- adattamento

le parole "CH per la Svizzera," sono soppresse.

F. Capo IX. Strumenti di misura

1. **371 L 0316:** Direttiva 71/316/CEE del Consiglio:

- adattamento a)

le parole "CH per la Svizzera," sono soppresse;

- adattamento b)

la sigla "CH," è soppressa.

6. **371 L 0348:** Direttiva 71/348/CEE del Consiglio:

- adattamento

le parole "'1 Rappen/1 centime/1 centesimo" (Svizzera)" sono soppresse.

12. **375 L 0106:** Direttiva 75/106/CEE del Consiglio:

- adattamento a)

le parole "in Svizzera e" sono soppresse.

G. Capo XIV, Concimi1. **376 L 0116: Direttiva 76/116/CEE del Consiglio:**

- adattamenti a) e b)

la parola ", Svizzera" è soppressa.

H. Capo XIX, Disposizioni generali nel settore degli ostacoli tecnici agli scambi1. **383 L 0189: Direttiva 83/189/CEE del Consiglio:**

- adattamento g)

le parole "SNV (Svizzera)" e "SEK (Svizzera)", e i relativi indirizzi, sono soppressi.

I. Capo XXVII, Bevande spiritose1. **389 R 1576: Regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio:**

- adattamento h)

6. **Acquavite di vinaccia**

le voci seguenti sono sopresse:

"Baselbieter Marc"
"Grappa del Ticino/Grappa Ticinese"
"Grappa della Val Calanca"
"Grappa della Val Bregaglia"
"Grappa della Val Mesolcina"
"Grappa della Valle di Poschiavo"
"Marc d'Auvernier"
"Marc de Dôle du Valais";

7. Acquavite di frutta

le voci seguenti sono soppresse:

- "Aargauer Bure Kirsch"
- "Abricotine du Valais/Walliser Aprikosenwasser"
- "Baselbieterkirsch"
- "Baselbieter Zwetschgenwasser"
- "Bernbieter Birnenbrand"
- "Bernbieter Kirsch"
- "Bernbieter Mirabellen"
- "Bernbieter Zwetschgenwasser"
- "Bérudges de Cornaux"
- "Emmentaler Kirsch"
- "Freiämter Theilersbirnenbranntwein"
- "Freiämter Zwetschgenwasser"
- "Fricktaler Kirsch"
- "Kirsch de la Béroche"
- "Luzerner Birnenträsch"
- "Luzerner Kirsch"
- "Luzerner Theilersbirnenbranntwein"
- "Luzerner Zwetschgenwasser"
- "Mirabelle du Valais"
- "Rigi Kirsch"
- "Seeländer Pflümliwasser"
- "Urschwyzerkirsch"
- "William du Valais/ Walliser William"
- "Zuger Kirsch";

9. Acquavite di genziana

le voci seguenti sono soppresse:

- "9. Acquavite di genziana
Gentiane du Jura";

11. Bevande spiritose al ginepro

le voci seguenti sono soppresse:

- "11. Bevande spiritose al ginepro
Genièvre du Jura";

14. Liquore

le voci seguenti sono soppresse:

"Bernbieter Griottes Liqueur"
"Bernbieter Kirschen Liqueur"
"Genépi du Valais";

15. Bevande spiritose

le voci seguenti sono soppresse:

"Bernbieter Cherry Brandy Liqueur"
"Bernbieter Kräuterbitter"
"Eau-de-vie d'herbes du Jura"
"Gotthard Kräuterbranntwein"
"Luzern Chrüter (Kräuterbranntwein)"
"Vieille lie du Mandement"
"Walliser Chrüter (Kräuterbranntwein)".

III ALLEGATO III. RESPONSABILITÀ PER DANNO DA PRODOTTI DIFETTOSI

385 L 0374: Direttiva 85/374/CEE del Consiglio:

- L'adattamento a), punto iii) è soppresso;
- adattamento b)

le parole "la Svizzera ed" sono soppresse;

le parole "le rispettive legislazioni nazionali prevedono" sono sostituite da "la sua legislazione nazionale prevede".

IV ALLEGATO IV. ENERGIA**Appendici 1 e 2**

La parola "Svizzera", e le relative indicazioni nelle colonne "Ente" e "Rete", sono soppresse.

V ALLEGATO V. LIBERA CIRCOLAZIONE DEI LAVORATORI**A. Adattamenti settoriali**

Le parole "Svezia e Svizzera" sono sostituite dalle parole "e Svezia".

B. 3. 368 L 0360: Direttiva 68/360/CEE del Consiglio:

- adattamento e), punto ii)

le parole "svizzeri/svizzero," sono soppresse.

VI ALLEGATO VI. SICUREZZA SOCIALE**A. Adattamenti settoriali**

- paragrafo I

le parole "Svezia e Svizzera" sono sostituite dalle parole "e Svezia".

B. 1. Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio:

- adattamento b)

la disposizione è soppressa;

- adattamenti g), h), i), j), m) e n)

le voci "S. SVIZZERA" e i relativi testi sono soppressi;

- adattamenti k) e l)
le intestazioni e le disposizioni delle voci seguenti sono soppresse:
84, 101, 117, 132, 146, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171;
 - adattamento o)
la voce "16." e il relativo testo sono soppressi.
2. Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio:
- adattamenti a), b), c), d), e), f), g), h) e k)
le voci "S. Svizzera" e i relativi testi sono soppressi.
20. 383 Y 0117: Decisione n. 117 e
21. 383 Y 1112(02): Decisione n. 118:
- adattamento
la voce "Svizzera" e il relativo testo sono soppressi.
34. C/281/88/p.7: Decisione n. 135:
- adattamento
la voce "s)" e il relativo testo sono soppressi.
35. C/64/88/p.7: Decisione n. 136:
- adattamento
la voce "S. SVIZZERA" e il relativo testo sono soppressi.
- C. MODALITÀ PER LA PARTECIPAZIONE DEGLI STATI AELS (EFTA) ALLA COMMISSIONE AMMINISTRATIVA PER LA SICUREZZA SOCIALE DEI LAVORATORI MIGRANTI E ALLA RELATIVA COMMISSIONE DEI CONTI CONFORMEMENTE ALL'ARTICOLO 101, PARAGRAFO 1 DELL'ACCORDO
- Le parole "la Svezia e la Svizzera" sono sostituite dalle parole "e la Svezia".

VII ALLEGATO VII. RECIPROCO RICONOSCIMENTO DELLE QUALIFICHE PROFESSIONALI**A. Adattamenti settoriali**

Le parole "Svezia e Svizzera" sono sostituite dalle parole "e Svezia".

B. Capitolo A. Sistema generale**1. 389 L 0048: Direttiva 89/48/CEE del Consiglio:**

- la deroga per la Svizzera è soppressa.

C. Capitolo B. Professioni legali**2. 377 L 0249: Direttiva 77/249/CEE del Consiglio:**

- adattamento
- la voce "in Svizzera:" e il relativo testo sono soppressi.

D. Capitolo C. Attività mediche e paramediche**4. 375 L 0362: Direttiva 75/362/CEE del Consiglio:**

- la deroga per la Svizzera è soppressa
- adattamento a)
la voce "s) in Svizzera:" e il relativo testo sono soppressi;
- adattamento b)
la voce "in Svizzera:" e i relativi testi sono soppressi;
- adattamento c)
le voci "Svizzera:" e il relativo testo sono soppressi;
- adattamento d)
la rubrica "- medicina tropicale:", nonché le voci "Svizzera" e i relativi testi, sono soppressi.

5. **375 L 0363:** Direttiva 75/363/CEE del Consiglio:
 - la deroga per la Svizzera è soppressa.
6. **386 L 0457:** Direttiva 86/457/CEE del Consiglio:
 - la deroga per la Svizzera è soppressa.
8. **377 L 0452:** Direttiva 77/452/CEE del Consiglio:
 - la deroga per la Svizzera è soppressa.
 - adattamento a)
 - la voce "in Svizzera:" e il relativo testo sono soppressi;
 - adattamento b)
 - la voce "s) in Svizzera:" e il relativo testo sono soppressi.
9. **377 L 0453:** Direttiva 77/453/CEE del Consiglio:
 - la deroga per la Svizzera è soppressa.
10. **378 L 0686:** Direttiva 78/686/CEE del Consiglio:
 - la deroga per la Svizzera è soppressa;
 - adattamento a)
 - la voce "in Svizzera:" e il relativo testo sono soppressi;
 - adattamento b)
 - la voce "s) in Svizzera" e il relativo testo sono soppressi;
 - adattamento c) 1.
 - la voce "- in Svizzera:" e il relativo testo sono soppressi.
11. **378 L 0687:** Direttiva 78/687/CEE del Consiglio:
 - la deroga per la Svizzera è soppressa.

12. **378 L 1026:** Direttiva 78/1026/CEE del Consiglio:
- adattamento
- la voce "s) *in Svizzera*:" e il relativo testo sono soppressi.
14. **380 L 0154:** Direttiva 80/154/CEE del Consiglio:
- la deroga per la Svizzera è soppressa;
 - adattamento a)
- la voce "*in Svizzera*:" e il relativo testo sono soppressi;
- adattamento b)
- la voce "s) *in Svizzera*:" e il relativo testo sono soppressi.
15. **380 L 0155:** Direttiva 80/155/CEE del Consiglio:
- la deroga per la Svizzera è soppressa.
17. **385 L 0433:** Direttiva 85/433/CEE del Consiglio:
- adattamento a)
- la voce "s) *in Svizzera*:" e il relativo testo sono soppressi.

E. Capitolo D. Architettura

18. **385 L 0384:** Direttiva 85/384/CEE del Consiglio:
- adattamento a)
- la voce "r) *in Svizzera*:" e il relativo testo sono soppressi.

F. Capitolo E. Attività commerciali e di intermediari

22. 364 L 0224: Direttiva 64/224/CEE del Consiglio:

- adattamento

la voce "in Svizzera:" e il relativo testo sono soppressi.

28. 374 L 0557: Direttiva 74/557/CEE del Consiglio:

- adattamento

la voce "- Svizzera:" e il relativo testo sono soppressi.

G. Capitolo G. Ausiliari dei trasporti

38. 382 L 0470: Direttiva 82/470/CEE del Consiglio:

- adattamento

la voce "Svizzera:" e il relativo testo sono soppressi.

H. Capitolo I. Altri settori

43. 367 L 0043: Direttiva 67/43/CEE del Consiglio:

- adattamento

la voce "in Svizzera:" e il relativo testo sono soppressi.

VIII ALLEGATO VIII. DIRITTO DI STABILIMENTOAdattamenti settoriali

Le parole "Svezia e Svizzera" sono sostituite da "e Svezia".

IX ALLEGATO IX. SERVIZI FINANZIARI**A. Capo I. Assicurazioni**

2. **373 L 0239:** Prima Direttiva 73/239/CEE del Consiglio:

- adattamento a)

la voce "g) in Svizzera" e il relativo testo sono soppressi;

- adattamento b)

la voce "- per quanto riguarda la Svizzera:" e il relativo testo sono soppressi.

11. **379 L 0267:** Prima Direttiva 79/267/CEE del Consiglio:

- adattamento b)

la voce "- per quanto riguarda la Svizzera:" e il relativo testo sono soppressi.

13. **377 L 0092:** Direttiva 77/92/CEE del Consiglio:

- adattamenti a) e b)

la voce "in Svizzera:" e il relativo testo sono soppressi.

B. Capo II. Banche ed altri enti creditizi

21. **386 L 0635:** Direttiva 86/635/CEE del Consiglio:

- adattamento

le parole "e la Svizzera" sono sopresse.

C. Capo III. Borsa e valori mobiliari

24. **379 L 0279:** Direttiva 79/279/CEE del Consiglio:

- adattamento

le parole "e la Svizzera applicano" sono sostituite dalla parola "applica";

le parole "tali paesi organizzano" sono sostituite dalle parole "tale paese organizza".

25. **380 L 0390:** Direttiva 80/390/CEE del Consiglio:
- **adattamento b)**
le parole "e la Svizzera applicano" sono sostituite dalla parola "applica";
le parole "tali paesi organizzano" sono sostituite dalle parole "tale paese organizza".
26. **382 L 0121:** Direttiva 82/121/CEE del Consiglio:
- **adattamento**
le parole "e la Svizzera applicano" sono sostituite dalla parola "applica";
le parole "tali paesi scambiano" sono sostituite dalle parole "tale paese scambia".
27. **388 L 0627:** Direttiva 88/627/CEE del Consiglio:
- **adattamento**
le parole ", la Svizzera" sono soppresse;
28. **389 L 0298:** Direttiva 89/298/CEE del Consiglio:
- **adattamento b)**
le parole ", la Svizzera" sono soppresse;
29. **389 L 0592:** Direttiva 89/592/CEE del Consiglio:
- **adattamento a)**
le parole ", la Svizzera" sono soppresse.

X ALLEGATO XII. LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CAPITALI**1. 388 L 0361: Direttiva 88/361/CEE del Consiglio:**

- adattamento d)

il quarto trattino è soppresso;

quinto trattino

le parole "e la Svizzera" sono soppresse.

XI ALLEGATO XIII. TRASPORTI**A. Adattamenti settoriali**

- Paragrafo II

il quinto trattino è soppresso.

B. Capo I. Trasporti interni**1. 370 R 1108: Regolamento (CEE) n. 1108/70 del Consiglio:**

- adattamento

aggiunte A.2 FERROVIA e B.STRADA

le voci "Svizzera" e i relativi testi sono soppressi.

12. 389 R 4060: Regolamento (CEE) n. 4060/89 del Consiglio:

- l'adattamento b) è soppresso.

13. 375 L 0130: Direttiva 75/130/CEE del Consiglio:

- l'ultima frase dell'adattamento è soppressa.

C. Capo II. Trasporti su strada**14. 385 L 0003: Direttiva 85/3/CEE del Consiglio:**

- il secondo comma dell'adattamento è soppresso;

- adattamento, terzo comma

le parole "da Austria e Svizzera" sono sostituite dalle parole "dall'Austria".

16. **377 L 0143: Direttiva 77/143/CEE del Consiglio:**
- l'adattamento e la relativa frase introduttiva sono soppressi.
20. **385 R 3820: Regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio**
e
21. **385 R 3821: Regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio:**
- l'adattamento b) è soppresso.
22. **376 L 0914: Direttiva 76/914/CEE del Consiglio:**
- l'adattamento e la relativa frase introduttiva sono soppressi.
23. **388 L 0599: Direttiva 88/599/CEE del Consiglio:**
- adattamento
- le parole "e la Svizzera attuano" sono sostituite dalla parola "attua".
25. **362 L 2005: Prima direttiva del Consiglio:**
- adattamento b)
- le parole "la Svezia e la Svizzera" sono sostituite da "e la Svezia".
26. **376 R 3164: Regolamento (CEE) n. 3164/76 del Consiglio:**
- adattamento b)
- le parole "la Svezia e la Svizzera" sono sostituite da "e la Svezia".
28. **374 L 0561: Direttiva 74/561/CEE del Consiglio:**
- l'adattamento e la relativa frase introduttiva sono soppressi.
34. **372 R 1172: Regolamento (CEE) n. 1172/72 della Commissione:**
- adattamento
- le parole "Svizzera (CH)," sono soppresse.

D. Capo IV. Trasporti per idrovie interne

46. **387 L 0540:** Direttiva 87/540/CEE del Consiglio:

- adattamento

La frase seguente è soppressa:

"La Svizzera attua la direttiva il 1° gennaio 1995 al più tardi."

47. **382 L 0714:** Direttiva 82/714/CEE del Consiglio:

- adattamento

CAPITOLO II
Zona 3

la voce "Svizzera" e il relativo testo sono soppressi.

E. Capo VI. Aviazione civile

62. **390 R 2343:** Regolamento (CEE) n. 2343/90 del Consiglio:

- adattamento

la voce "SVIZZERA:" e il relativo testo sono soppressi.

XII ALLEGATO XVI. APPALTI

1. **371 L 0304:** Direttiva 71/304/CEE del Consiglio:

- adattamento b)

il secondo comma è soppresso;

terzo comma

le parole "i suddetti periodi" e "questi Stati" sono sostituite, rispettivamente, dalle parole "il suddetto periodo" e "il Liechtenstein".

2. 371 L 0305: Direttiva 71/305/CEE del Consiglio:**- adattamento a)**

il secondo comma è soppresso;

terzo comma

le parole "i suddetti periodi" e "questi Stati" sono sostituite, rispettivamente, dalle parole "il suddetto periodo" e "il Liechtenstein".

- adattamento c)

le parole ", Liechtenstein e Svizzera" sono sostituite dalle parole "e nel Liechtenstein";

il terzo trattino è soppresso;

- adattamento e)

la voce "per la Svizzera," e il relativo testo sono soppressi.

3. 377 L0062: Direttiva 77/62/CEE del Consiglio:**- adattamento a)**

il secondo comma è soppresso;

terzo comma

le parole "i suddetti periodi" e "questi Stati" sono sostituite, rispettivamente, dalle parole "il suddetto periodo" e "il Liechtenstein".

- adattamento c)

le parole ", nel Liechtenstein e in Svizzera" sono sostituite dalle parole "e nel Liechtenstein";

il terzo trattino è soppresso;

- adattamento h)

la voce "- per la Svizzera," e il relativo testo sono soppressi.

4. **390 L 0531: Direttiva 90/531/CEE del Consiglio:**
- **adattamento a)**
il secondo comma è soppresso;
terzo comma
le parole "i suddetti periodi" e "questi Stati" sono sostituite, rispettivamente, dalle parole "il suddetto periodo" e "il Liechtenstein";
 - **adattamento e)**
le parole ", nel Liechtenstein e in Svizzera" sono sostituite dalle parole "e nel Liechtenstein";
il terzo trattino è soppresso.
5. **389 L 0665: Direttiva 89/665/CEE del Consiglio e**
6. **371 R 1182: Regolamento (CEE/Euratom) n. 1182/71 del 3 giugno 1971.**

- **adattamento a)**
il secondo comma è soppresso;
terzo comma
le parole "i suddetti periodi" e "questi Stati" sono sostituite, rispettivamente, dalle parole "il suddetto periodo" e "il Liechtenstein".

Appendici 1 e 3:

- la voce "VII. In SVIZZERA:" e il relativo testo sono soppressi.

Appendici 2 e da 4 a 13:

- la voce "SVIZZERA" e il relativo testo sono soppressi.

XIII ALLEGATO XVIII. SICUREZZA E SALUTE SUL LAVORO. DIRITTO DEL LAVORO E PARITÀ DI TRATTAMENTO FRA UOMINI E DONNE

18. 376 L 0207: Direttiva 76/207 CEE del Consiglio:

- adattamento

le parole "La Svizzera e il Liechtenstein attuano" sono sostituite dalle parole "Il Liechtenstein attua".

24. 380 L 0987: Direttiva 80/987/CEE del Consiglio:

- adattamento b)

la voce "F. SVIZZERA" e il relativo testo sono soppressi.

XIV ALLEGATO XIX. PROTEZIONE DEI CONSUMATORI

Adattamenti settoriali

Le parole "Svezia e Svizzera" sono sostituite da "e Svezia".

XV ALLEGATO XX AMBIENTE

A. Adattamento settoriale

Le parole "Svezia e Svizzera" sono sostituite da "e Svezia".

B. Capo III. Aria

19. 388 L 0609: Direttiva 88/609/CEE del Consiglio:

- adattamenti b) e c)

la voce "Svizzera" e le relative cifre sono soppresse.

C. Capo V. Rifiuti

31. 384 L 0631: Direttiva 84/631/CEE del Consiglio:

- adattamento b)

le parole "SE per la Svezia e CH per la Svizzera" sono sostituite dalle parole "e SE per la Svezia".

XVI ALLEGATO XXI. STATISTICHE**A. Adattamenti settoriali**

- paragrafo 1

Le parole "Svezia e Svizzera" sono sostituite dalle parole "e Svezia".

B. Statistiche industriali**1. 364 L 0475: Direttiva 64/475/CEE del Consiglio:**

- adattamento b)
la disposizione è soppressa;
- adattamenti d) ed e)

le parole "Svezia e Svizzera" sono sostituite dalle parole "e Svezia".

2. 372 L 0211: Direttiva 72/211/CEE del Consiglio:

- adattamento c)
la disposizione è soppressa.

3. 372 L 0221: Direttiva 72/221/CEE del Consiglio:

- adattamento b)
la disposizione è soppressa.
- adattamento d)
le parole "Svezia e Svizzera" sono sostituite dalle parole "e Svezia";
- adattamento e)

le parole "La Svizzera e il Liechtenstein sono dispensati" sono sostituite dalle parole "Il Liechtenstein è dispensato".

4. 378 L 0166: Direttiva 78/166/CEE del Consiglio:

- adattamento e)

le parole "Svezia e Svizzera" sono sostituite dalle parole "e Svezia".

C. Statistiche dei trasporti**5. 378 L 0546: Direttiva 78/546/CEE del Consiglio:**

- **adattamento a)**
la disposizione è soppressa;
- **adattamento b)**
le parole "Svizzera e" e "Schweiz/Suisse/Svizzera e" sono soppresse;
- **adattamento c)**
le parole "Svizzera e" sono soppresse nel secondo gruppo di paesi; e inserire "Svizzera" prima di "Bulgaria" nel terzo gruppo di paesi;
- **adattamento g)**
le parole "Svezia e Svizzera" sono sostituite dalle parole "e Svezia";
- **adattamento h)**
la disposizione è soppressa.

6. 380 L 1119: Direttiva 80/1119/CEE del Consiglio:

- **adattamento a)**
le parole "Svizzera e Liechtenstein" e "Schweiz/Suisse/Svizzera e Liechtenstein" sono soppresse;
- **adattamento b)**
l'intestazione "II. Stati AELS (EFTA)" è sostituita dall'intestazione "II. Stati AELS (EFTA) SEE";
le parole "18. Svizzera e Liechtenstein" sono soppresse;
le parole "18. Svizzera" sono inserite subito dopo l'intestazione "III. Paesi europei extra SEE";
- **adattamento d)**
le parole "Stati AELS (EFTA)" sono sostituite dalle parole "Stati AELS (EFTA) SEE".

7. **380 L 1177:** Direttiva 80/1177/CEE del Consiglio:
- **adattamento a)**
le abbreviazioni "SBB/CFF/FFS" e "BLS" e i nomi per esteso sono soppressi;
 - **adattamento b)**
le parole "Svizzera" e "Schweiz/Suisse/Svizzera" sono soppresse;
 - **adattamento c)**
le parole "17. Svizzera" sono soppresse nella lettera "b) Stati AELS (EFTA)" e inserite subito dopo la lettera "B. Paesi extra SEE";
la lettera "b) Stati AELS (EFTA)" è sostituita da "b) Stati AELS (EFTA) SEE".

D. Statistiche sul commercio estero e intracomunitario

8. **375 R 1736:** Regolamento (CEE) n. 1736/75:
- **adattamento b), paragrafo 3**
La frase seguente è soppressa:
"Svizzera e Liechtenstein formano un unico territorio statistico.";
 - **adattamento h)**
la disposizione è soppressa.
9. **377 R 0546:** Regolamento (CEE) n. 546/77 della Commissione:
- **adattamenti a) e b)**
la voce "Svizzera:" e il relativo testo sono soppressi.
16. **388 R 0455:** Regolamento (CEE) n. 455/88 della Commissione:
- **adattamento**
le parole "- per la Svizzera: 1 000 FS" sono soppresse.

E. Statistiche demografiche e sociali

18. **376 R 0311:** Regolamento (CEE) n. 311/76 del Consiglio:

- adattamento a)

le parole "Svezia e Svizzera" sono sostituite dalle parole "e Svezia".

F. Contabilità nazionale - PIL

19. **389 L 0130:** Direttiva 89/130/CEE, Euratom del Consiglio:

- adattamento b)

le parole "Svezia e Svizzera" sono sostituite dalle parole "e Svezia".

G. Nomenclature

20. **390 R 3037:** Regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio:

- adattamento

le parole "Svezia e Svizzera" sono sostituite dalle parole "e Svezia".

H. Statistiche dell'agricoltura

21. **372 L 0280:** Direttiva 72/280/CEE del Consiglio:

- adattamento b)

le parole "Svizzera: -" sono soppresse;

- adattamenti c), e) e f)

le parole "Svezia e Svizzera" sono sostituite dalle parole "e Svezia".

22. **372 D 0356:** Decisione 72/356/CEE della Commissione:

- adattamento a)

le parole "Svizzera: Un'unica regione" sono soppresse;

- adattamento b)

le parole "Svezia e Svizzera" sono sostituite dalle parole "e Svezia".

23. 388 R 0571: Regolamento (CEE) n. 571/88 del Consiglio:

- adattamento e)

voci B.04, E, J.17

le parole "la Finlandia e la Svizzera", "la Svezia e la Svizzera", "l'Austria e la Svizzera" sono sostituite, rispettivamente, dalle parole "e la Finlandia", "e la Svezia" nonché "e l'Austria".

- adattamento f)

la disposizione è soppressa;

- adattamenti g) e h)

le parole "Svezia e Svizzera" sono sostituite dalle parole "e Svezia".

24. 390 R 0837: Regolamento (CEE) n. 837/90 del Consiglio:

- adattamento b)

le parole "Schweiz/Suisse/Svizzera: -" sono soppresse;

- adattamento d)

le parole "Svezia e Svizzera" sono sostituite dalle parole "e Svezia".

I. Statistiche della pesca**25. 391 R 1382: Regolamento (CEE) n. 1382/91 del Consiglio:**

- adattamento a)

l'intestazione "AELS (EFTA)" è sostituita da "Stati AELS (EFTA) SEE".

J. Statistiche dell'energia**26. 390 L 0377: Direttiva 90/377/CEE del Consiglio:**

- adattamenti a), b) e d)

le parole "Svezia e Svizzera" sono sostituite dalle parole "e Svezia".

XVII ALLEGATO XXII, DIRITTO SOCIETARIO**A. Periodi di transizione**

Le parole "Svizzera e" sono sostituite dalla parola "il".

B. 1. 368 L 0151: Prima Direttiva del Consiglio (68/151/CEE):

- adattamento

la voce "- *Per la Svizzera:*" e il relativo testo sono soppressi.

2. 377 L 0091: Seconda Direttiva del Consiglio (77/91/CEE):

- adattamento a)

la voce "- *per la Svizzera:*" e il relativo testo sono soppressi.

3. 378 L 0855: Terza Direttiva del Consiglio (78/855/CEE):

- adattamento a)

la voce "- *per la Svizzera:*" e il relativo testo sono soppressi.

4. 378 L 0660: Quarta Direttiva del Consiglio (78/660/CEE):

- adattamento a)

la voce "- *per la Svizzera:*" e il relativo testo sono soppressi.

6. 383 L 0349: Settima Direttiva del Consiglio (83/349/CEE):

- adattamento

la voce "s) *per la Svizzera:*" e il relativo testo sono soppressi.

9. 389 L 0667: Dodicesima Direttiva del Consiglio (89/667/CEE):

adattamento

la voce "- *per la Svizzera:*" e il relativo testo sono soppressi.

ATTO FINALE

I plenipotenziari:

della COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA e
della COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO,

in appresso denominate "la Comunità" e

DEL REGNO DEL BELGIO,
DEL REGNO DI DANIMARCA,
DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,
DELLA REPUBBLICA ELLENICA,
DEL REGNO DI SPAGNA,
DELLA REPUBBLICA FRANCESE,
DELL'IRLANDA,
DELLA REPUBBLICA ITALIANA,
DEL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,
DEL REGNO DEI PAESI BASSI,
DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE,
DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

Parti contraenti del trattato che istituisce la COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA e del trattato che istituisce la COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO,

in appresso denominati "gli Stati membri della Comunità",

e

i plenipotenziari:

DELLA REPUBBLICA D'AUSTRIA,
DELLA REPUBBLICA DI FINLANDIA,
DELLA REPUBBLICA D'ISLANDA,
DEL PRINCIPATO DEL LIECHTENSTEIN,
DEL REGNO DI NORVEGIA,
DEL REGNO DI SVEZIA,

in appresso denominati "gli Stati AELS (EFTA)",

riuniti a Bruxelles il diciassette marzo millenovecentonovantatre per la firma del protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, hanno adottato i testi seguenti:

- I. Il protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo
- II. L'allegato di cui all'articolo 20 del protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, allegato al protocollo.

I plenipotenziari della Comunità e degli Stati membri della Comunità e i plenipotenziari degli Stati AELS (EFTA) hanno adottato la dichiarazione comune allegata al presente Atto finale.

Inoltre, i plenipotenziari della Comunità e degli Stati membri della Comunità e i plenipotenziari degli Stati AELS (EFTA) hanno adottato i verbali concordati allegati al presente Atto finale. I verbali concordati sono vincolanti.

I plenipotenziari della Comunità e degli Stati membri della Comunità e i plenipotenziari degli Stati AELS (EFTA) hanno preso atto della dichiarazione del Governo della Francia allegata al presente Atto finale.

I plenipotenziari della Comunità e degli Stati membri della Comunità e i plenipotenziari degli Stati AELS (EFTA) hanno preso atto che i riferimenti alla Svizzera contenuti nelle seguenti dichiarazioni comuni, elencate nell'Atto finale firmato ad Oporto il 2 maggio 1992 e ad esso allegate, cessano di essere applicabili:

3. Dichiarazione comune relativa al periodo di transizione concernente il rilascio o la redazione dei documenti relativi alla prova d'origine
- e
8. Dichiarazione comune relativa al trasporto di merci su strada.

I plenipotenziari della Comunità e degli Stati membri della Comunità e i plenipotenziari degli Stati AELS (EFTA) hanno preso atto che i seguenti accordi, di cui ai verbali concordati dei negoziati allegati all'Atto finale firmato ad Oporto il 2 maggio 1992, cessano di essere applicabili:

- Ad protocollo 16 e ad allegato VI,
- Ad allegato VII (riguardante gli ingegneri della Fondazione del Registro svizzero degli ingegneri).

Essi hanno convenuto di sopprimere le parole "tra la Comunità e la Svizzera e" nel verbale concordato "Ad protocollo 47".

Infine, i plenipotenziari della Comunità e degli Stati membri della Comunità e i plenipotenziari degli Stati AELS (EFTA) hanno preso atto, per quanto riguarda le dichiarazioni elencate nell'Atto finale firmato ad Oporto il 2 maggio 1992 e ad esso allegate, che:

I. cessano di essere applicabili le seguenti dichiarazioni:

10. Dichiarazione del governo della Svizzera relativa alle misure di salvaguardia;
11. Dichiarazione della Comunità europea;
12. Dichiarazione del governo della Svizzera relativa all'introduzione di un prolungamento degli studi di architettura successivamente al conseguimento del diploma negli istituti tecnici superiori;
16. Dichiarazione del governo della Svizzera relativa al ricorso alla clausola di salvaguardia in relazione ai movimenti di capitali;
17. Dichiarazione della Comunità europea;
34. Dichiarazione del governo della Svizzera relativa ai dazi doganali di carattere fiscale;
36. Dichiarazione del governo della Svizzera relativa all'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera sul trasporto di merci su strada e per ferrovia.

II. Nelle seguenti dichiarazioni, vengono soppresse la dichiarazione del governo della Svizzera o la dichiarazione della Comunità europea inerente alla Svizzera:

2. Dichiarazione dei governi del Liechtenstein e della Svizzera relativa ai monopoli sugli alcolici;
13. Dichiarazione dei governi dell'Austria e della Svizzera relativa ai servizi audiovisivi;
14. Dichiarazione dei governi del Liechtenstein e della Svizzera relativa all'assistenza amministrativa;
15. Dichiarazione della Comunità europea;
33. Dichiarazione della Comunità europea e dei governi dell'Austria, della Finlandia, del Liechtenstein, della Svezia e della Svizzera relativa ai prodotti ricavati dalle balene;
35. Dichiarazione della Comunità europea relativa agli accordi bilaterali.

DICHIARAZIONE COMUNE

1. Pur rispettando pienamente l'esito del referendum svizzero del 6 dicembre 1992, le Parti contraenti dell'accordo SEE deplorano che, a causa della mancata partecipazione della Svizzera, lo Spazio economico europeo non abbia potuto essere realizzato tra le Parti contraenti inizialmente previste.
2. Le Parti contraenti dell'accordo SEE hanno preso atto che le autorità svizzere si sono riservate la possibilità di una futura partecipazione al SEE. Esse accoglieranno favorevolmente la partecipazione della Svizzera al SEE e sono disposte ad avviare negoziati qualora la Svizzera presenti una domanda conformemente all'articolo 128 dell'accordo SEE, adeguato mediante il protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo.
3. Una successiva partecipazione della Svizzera al SEE dovrebbe basarsi sui risultati di cui all'accordo SEE originale e agli accordi bilaterali negoziati contemporaneamente, nonché su eventuali successive modifiche di tali accordi.

VERBALI CONCORDATI

Le Parti contraenti concordano quanto segue:

Ad articolo 15

La data specifica prevista per l'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'articolo 15 è dovuta a difficoltà tecniche a livello di bilancio e lascia impregiudicata la cooperazione bilaterale o multilaterale nei settori in questione, nonché la cooperazione di cui all'articolo 85 dell'accordo SEE.

Per garantire la regolare entrata in vigore delle disposizioni di cui all'articolo 15, gli esperti degli Stati AELS (EFTA) possono partecipare provvisoriamente, fino al 1° gennaio 1994, ai comitati che coadiuvano la Commissione delle Comunità europee nella gestione o nello sviluppo delle attività comunitarie nei settori contemplati dalle suddette disposizioni.

Ciascuno degli Stati AELS (EFTA) sostiene le spese connesse alla sua partecipazione.

Ad articolo 20

Allegato IV (Energia)

8. 390 L 0547: Direttiva 90/547/CEE del Consiglio e
9. 391 L 0296: Direttiva 91/296/CEE del Consiglio

nell'espressione "scambi commerciali tra gli Stati AELS (EFTA)", le parole "AELS (EFTA)" si riferiscono agli Stati AELS (EFTA) per i quali l'accordo SEE è entrato in vigore;

Allegato XIV (Concorrenza)

1. 389 R 4064: Regolamento (CEE) n° 4064/89 del Consiglio

nelle espressioni "di dimensione AELS (EFTA)" negli adattamenti a), b) e h), "il fatturato ... realizzato ... nell'AELS (EFTA)" negli adattamenti b) e j) e "residenti ... dell'AELS (EFTA)" nell'adattamento j), le parole "AELS (EFTA)" si riferiscono agli Stati AELS (EFTA) per i quali l'accordo SEE è entrato in vigore.

DICHIARAZIONE

DEL GOVERNO DELLA FRANCIA

La Francia prende atto che l'accordo sullo Spazio economico europeo non si applica ai paesi e territori d'oltremare associati alla Comunità economica europea in applicazione delle disposizioni del trattato che istituisce la Comunità economica europea.

